FONDAZIONE GUGLIELMO CASTELLI 5

OPERE

DI

CONTARDO FERRINI

VOLUME QUINTO

STUDI VARI DI DIRITTO ROMANO E MODERNO

(sul diritto pubblico, penale etc.)

A CURA DI

VINCENZO ARANGIO-RUIZ

ULRICO HOEPLI

EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA

MILANO

1930

Quid conferat ad iuris criminalis historiam homericorum hesiodeorumque poematum studium (*).

> τοιαῦτα ἄν τις νομίζων μάλιστα .... οὐχ ἁμαρτάνοι ... εὑρῆσθαι ... ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων ὡς παλαιὰ εἶναι ἀποχρώντως.
>
> Thucyd., 1, 21, 1.

Quis non concedat veteris sapientiae studium plurimum utilitatis conferre posse iuris origines inquirentibus? Prodest enim institutorum morumque vicissitudines a primordiis usque repetere, indeque eorum sinceram naturam dignoscere, ita ut aliqua ex parte nunc quoque Lycurgi sententia probari possit, ῥᾴδιόν ἐστι πρὸς τὰς τῶν ἀρχαίων νομοθετῶν διανοίας ἀποβλέψαντας τὴν ἀλήθειαν εὑρεῖν (1). Qui vero iuris historiae operam dant probe sciunt non haec longius repeti oportere quam res postulet, neque illud Ennii redolere

> Utinam ne in nemore Pelio securibus
> Caesa accedisset abiegna ad terram trabes,

(*) [Tesi di laurea pubblicata a Berlino, Calvary, 1881, con dedica ai professori della Facoltà di Giurisprudenza e al prof. GIOVANNI CANNA della R. Università di Pavia].

(1) κατὰ Λεωκρ. 16, 64: " Facile erit, cum antiquorum legislatorum mentem perspectam habuerimus, veritatem dignoscere „.

de quo tam saepe Tullius meminit (1). Non ea tamen est mens nostra ut, recentioribus studiis atque institutis contemptis, toto corde ad antiquitatem conversi, illinc tantum iuris sapientiam hauriamus. Immo interdum instituta inveniemus immanitate foeda, paullatim humanius exculta atque demum hoc aevo nostro tantum adepta esse incrementum, ut merito fastigium videantur assecuta. Sed cum historia vitae magistra sit, huiuscemodi studiorum certe hic erit fructus ut, quum mortalium errores, qui nunquam et nusquam prorsus a veritate devii vel per tenebras ad lucem sapientiae nituntur, in memoriam revocemus, veritatem tandem per labores et aerumnas explicatam pluris faciamus atque ad eius cultum vehementius incendamur. Itaque spes est non omnem veniam scriptioni huic nostrae iri denegatum.

Est autem propositum nostrum ex homericis praesertim poematibus quidquid ad historiam criminalis iuris conferat eruere atque — quoad possumus — illustrare. Non enim absurdum videtur, cum horum carminum lectione mire delectemur, aliqua etiam ad nostrum excerpere documentum. Ex Homeri poematibus constat Graecos omnes veluti e purissimo et copiosissimo fonte sapientiam hausisse (2); quumque eadem ex Vici sententia (3) monumenta sint iuris naturalis aetatis quae appellatur heroica, liquet inde depromi posse subsidia ad iuris Graecorum historiam illustrandam (4).

---

(1) Cfr. ex. gr. *Rhet. ad Her.*, 2, 22, 34.

(2) Ad rem PIERRONUS, *Iliade*, 1, p. 18: “ On peut dire qu’ Homère était pour les Grecs des anciens âges non pas seulement le poète par excellence, mais un théologien, un moraliste, le dépositaire et l’interprète de toute sagesse divine et humaine „.

(3) *Seconda scienza nuova,* lib. III.

(4) Immo et Romanorum. Ita enim ait ZUMPTIUS: “ auch griechische Sitte und Bildung ist auf Rechtsgrundsätze . . . von Einfluss gewesen „ (*Das Criminalrecht der römischen Republik*, I, p. 12 sqq.). Etenim “ der Einfluss welchen die damals an der Spitze der Gesittung stehenden Griechen auf die stammverwandten Römer ausübten, auch ohne besondere Veranlassung jederzeit sehr bedeutend (war) „ (*ibid.*, p. 345 sqq.). Hoc vero praesertim ad instituta pertinet “ welche sich auf Verbrechen und ihre Bestrafung beziehen „. Ipsa vox “ poena „ aliud non esse videtur nisi gr. ποινή in Italiam translatum, ut nuper CURTIUS, etymon a rad. pu, quod antea acceperat, reiciens, animadvertit (*Grundz.*5, 472: “ nöthigt uns die Identificierung von ποινή mit kaēna l. poena für ein Lehnwort aus dem Griechischen zu nehmen „).

Herodotum potissimum secuti omnes fere graecarum litterarum studiosi fatentur homerica carmina inter octavum et nonum saeculum ante Christi adventum condita fuisse (¹). At quaenam est iisdem fides concedenda? Nam quod ad narrationes, quae in illis continentur, novimus poetas facta mirum quantum exornare solitos: ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες (²). Quidquid autem de hoc sit — certant enim recentiores (³) —, inter omnes constat veterum Graecorum instituta et mores haec carmina ostendere (⁴). Quae tamen probabilius non ad heroum qui celebrantur, sed ad ipsius poetae tempora et regiones sunt referenda. Vates enim illi antiquiores, librorum prolixiorumque itinerum ope destituti, historica experientia penitus carentes, vix poterant veritatem assequi, quamvis aliter scholiastes res se habere existimet: ὁ δὲ ποιητὴς μιμητὴς ὢν τὰ ὑπάρχοντα ἐποίει ἀλλ' οὐ τὰ μέλλοντα (⁵).

De origine Odysseae quaestiones omnes missas facimus, illud tantum animadvertimus in eadem mores atque instituta

---

(¹) Cfr. ex. gr. FAESI, *Odyssee*, Bd. 1, "Einleitung„ [8. edid. HINRICHS, Berol. 1884]; INAMA, *Letteratura greca*, praes. p. 43.

(²) Thuc., 1, 21, 1: "poetae de his cecinerunt facta exornantes„.

(³) Non desunt plures, inter quos pereleganti ingenio viri, qui hasce narrationes historico ipso fundamento carere contendant. GROTE, *History of Greece*, 1, p. 435, haec ait: "If we are asked whether there was not really some such historical Trojan war as this, our answer must be that, as the possibility of it cannot be denied, so neither can the reality of it be affirmed„. Alii, ut SCHOEMANN, *Griech. Alt.*, 1, p. 19, "theilen diesen Zweifel nicht„. Cf. etiam THONISSEN, *Le droit criminel de la Grèce légendaire*, p. 7 sq.

(⁴) "Though the particular persons and events chronicled in the legendary poems of Greece are not to be regarded as belonging to the province of real history, those poems are nevertheless full of instruction as pictures of life and manners„ (GROTE, *History of Greece*, p. 1, ch. XX, v. 2, p. 79 sq.).

(⁵) Ad Γ 291. Hac de re cf. GROTE, loc. cit.: "The same circumstances which divest their composers of all credibility as historians, render them so much the more valuable as inconscious expositors of their own contemporary society. While professedly describing an uncertified past, their combinations are involuntarily borrowed from the surrounding present„; SCHOEMANN, op. cit., p. 20: "Eine strenge Scheidung zwischen den Sitten der vergangenen Zeit und denen der Gegenwart würde jedenfalls eine Art von gelehrter Reflexion voraussetzen, wie wir sie jenen Dichtern nicht wohl zutrauen dürfen„.

magis exculta atque explicata nobis apparere ([1]). Aetatis autem, quae heroica dicitur, instituta atque mores ea etiam nos docent quae de dîs homerica poemata tradiderunt. Sat enim erat ad auditorum animos captandos illum vivendi modum quo ipsi erant assueti exornare atque magnificare. Igitur non tantum mortalium affectus et perturbationes, uti Cicero queritur, in beatorum numinum sedem homerici vates transferunt, sed Olympum ad imaginem graecae civitatis effingunt, ibique contiones, nuntios, poenas, omniaque denique humana collocant instituta. Quod iam praeclare Aristoteles animadverterat: ὥσπερ δὲ καὶ τὰ εἴδη ἑαυτοῖς ἀφομοιοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ τοὺς βίους τῶν θεῶν ([2]).

Aliquid etiam veluti complementum ex homericis hymnis et ex hesiodeis carminibus hauriemus. « Opera et dies », Ascraeum illud carmen ([3]), complures ad iuris doctrinam pertinentes sententias nobis suppeditabit. Constat autem graecos hesiodea carmina plurimi fecisse atque memoriter didicisse; huiusmodi enim poetae, ut habet Cicero ([4]), quum magnam speciem doctrinae sapientiaeque prae se tulerunt, audiuntur, leguntur, ediscuntur et inhaerescunt penitus in mentibus.

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ταύτῃ πεφροιμιάσθω.

([1]) Dignus est hac de re qui legatur Faesi, op. cit., I, p. 14 sq.: " Die religiösen und sittlichen Ideen und das sittliche Leben selbst auf einer höhern Stufe der Entwickelung „ apparent. Sed " übrigens räumen wir gern ein, dass in allen diesen Beziehungen der Gegensatz zwischen beiden Gedichten kein starrer und absoluter, sondern ein relativer und fliessender ist „.

([2]) *Polit.*, 1, 1, 7: " quomodo deorum imagines ad suam similitudinem homines fingunt, ita et vivendi modum suo parem existimant „. Xenophanes in sua diatriba adversus Homerum atque Hesiodum haec habet:

Πάντα θεοῖς ἀνέθηκαν Ὅμηρός θ' Ἡσίοδός τε
ὅσα παρ' ἀνθρώποισι ὀνείδεα καὶ ψόγος ἐστί,
κλέπτειν μοιχεύειν καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν:

ac revera videbimus pleraque facinora a dîs admitti, quae tamen merito plectuntur.

([3]) " Ascraeumque cano romana per oppida carmen „.

([4]) *Tusc.*, 3, 2, 3.

Caput I.

Unde ius universum
et poena iuxta homerica carmina originem ducant.

Primum est inquirendum ubinam Graeci vetustiores iuris criminalis fontem posuerint, unde scilicet legum earumque sanctionis repeterent auctoritatem. Procul dubio est hanc illos non aliunde duxisse quam ex Numine divino, quod iustitiae universae fons est et norma suprema.

Et revera Homerus nos docet iura quae a iudicibus servantur ab Iove originem ducere: δικασπόλοι οἵτε θέμιστας πρὸς Διὸς εἰρύαται (1). Iuppiter ius regibus tradit, quare sic Nestor Agamemnona interpellat: καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξεν... θέμιστας ἵνα σφίσι βουλεύησθα (2). Qui summi habebantur iudices vel legumlatores, Iove familiarissime utebantur, atque ex istis colloquiis iustitiam hauriebant, sicut narrat Homerus de Minosse illo sapientissimo loquens (3). Perspicue item profitetur Hesiodus maximum divinitatis donum esse iustitiam, quod mortales a belluis prorsus distinguat:

> τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων,
> ἰχθύσι μὲν καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς
> ἔσθειν αλλήλους, ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶν ἐν αὐτοῖς·
> ἀνθρώποισι δ' ἔδωκε δίκην ἣ πολλὸν ἀρίστη (4).

Huius autem beneficii nullus populus omnino expers invenitur: nulla enim gens tam fera tamque immanis est, cuius mentem non imbuerit iustitiae notio. Etiam apud Cyclopas, qui priscam familiarum conditionem referunt atque a civilis

---

(1) A 238: “ iudices qui iura ab Iove accepta servant „. *Paraphr.*, ed. Bekker, p. 633: οἱ δικασταὶ οἵτινες τοὺς νόμους παρὰ τοῦ Διὸς λαβόντες φυλάττουσι.

(2) I 98: “ tibi Iuppiter concessit... iura quibus populos regas „.

(3) Διὸς μεγάλου ὀαριστής “ magni Iovis familiaris „: τ 179.

(4) Ἔργ. κ. Ἡμ., 276 sq. “ Hanc Saturnius auctor legem imposuit, ut pisces et ferae et aves sese vicissim vorent, vivunt enim inscia recti; sed homini ius et fas dedit, quod est longe optimum „.

vitae ratione adhuc remoti (1) ἀθέμιστες i. e. iustitiae inscii (2) appellantur, iudicia quaedam domestica esse dicuntur, quibus, ut par est, paterfamilias praeest (3).

Quod si ius a Saturnio patre recta manat, nil mirum quod eadem vox (θέμιστες) iura atque oracula significet. Neque Saturnius « pater hominumque deorumque » iura condere potest quae natura bona non sint. Namque ex puriore Numinis divini notione, quae licet fabulis paene obruta elucet tamen ex vetustissima Graecorum poesi, Iuppiter est Deus qui viget, qui sentit, qui meminit, qui regit et moderatur mundum et est aeternus (4). Et revera ipse iuris vindex dicitur rectique norma tutissima; ait autem Hesiodus:

ἀλλ᾽ αὖθι διακρινώμεθα νεῖκος
ἰθείῃσι δίκαις, αἵ τ᾽ ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται (5).

« Non enim mendacibus ipse favebit » (6) — legitur in Homero — : ipse supplicum iura tuetur (7), hominum opera inspectat atque criminum poenam sumit (8), xenius dicitur eo quod hospites singulari protegat providentia. Aren i. e. violentiam nulla lege aestuantem maxime odit (9); mala cuncta facinora detestatur (10). Quod si mireris Iovem latronibus praedam suppeditare, scias quod

καὶ μὲν τοῖς ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει (11),

---

(1) ι 112: τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες " his non sunt neque contiones de iudiciis neque iura ".

(2) ι 106: Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων " in terram Cyclopum superborum, iuris expertium ".

(3) ι 114-15: θεμιστεύει δὲ ἕκαστος παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων " quisque ius dicit de liberis et uxoribus ".

(4) Cic., *Somn. Scip.*, 8.

(5) Ἔ. κ. Ἡ., 35-36: " contentionem diiudicemus rectis iudiciis, quae optima ab Iove sunt ".

(6) Δ 235: οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ᾽ ἀρωγός.

(7) ν 213: Ζεὺς . . . ἱκετήσιος.

(8) Ib.: καὶ ἄλλους . . . ἀνθρώπους ἐφορᾷ (Ζεὺς) καὶ τίνυται ὅστις ἁμάρτῃ.

(9) Ε 890-91: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μαχαί τε.
" Maxime mihi exosus es deorum omnium qui Olympum obtinent: semper enim contentiones, bella et proelia grata tibi evadunt ".

(10) ξ 284: μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα.

(11) ξ 88.

i. e. divinae ultionis metu, et ipsis

> . . . pavida trepidat formidine pectus (1).

Nec magni nostra refert si quidam Procorum de Telemachi caede Iovem consulere meditetur:

> εἰ μὲν κ᾽ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες
> αὐτός τε κτενέω (2):

vidimus enim quascumque animo spes conceperat irritas evadere, et illi « praemia reddi debita ». Non damnabimus graecas angustias — ut Senecae dicendi modum usurpemus (3) — si idem verbum quod, uti iam supra dictum est, iura et oracula significat, ad omnia quae natura recta videantur exprimenda usuvenit. Cum enim Numen sit recti norma summa, quis hac de re admiratione afficietur? Hic autem usus (qui in rem nostram nonnihil facit) ita frequens est, ut omnia exempla congerere inutile atque nimis molestum sit; pauca maxime perspicua seligemus. Eumaeus Ulyssi, qui, mutata specie, ad eum venit, « sic farier infit »:

> ξεῖν᾽, οὔ μοι θέμις ἔστ᾽, οὐδ᾽ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
> ξεῖνον ἀτιμῆσαι (4).

Aeolus eidem ita respondet (5):

> οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ᾽ ἀποπέμπειν
> ἄνδρα τὸν ὅς κε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν . . .

Pelides gravissimo dolore saucius exclamat (6):

> οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἇσσον ἱκέσθαι
> πρίν γ᾽ ἐνὶ Πάτροκλον θέμεναι πυρί.

---

(1) Ap. Senecam, *De provid.*, 5 [ed. Lipsius, p. 141 *c*].

(2) π 402-03: " Si me incitaverint magni Iovis responsa, ipse eum interficiam ".

(3) Senec., *Epist.*, 58.

(4) ξ 56 sq. " Hospes non licet mihi quamquam te vilior adesset hospitem contemnere ". De hospitali iure saepius θέμις usurpatur. Cf. ι 268. ω 286. Λ 779.

(5) κ 73-74. " Non mihi fas est viro reditum parare qui dîs beatis odio est ".

(6) Ψ 44-45. " Haud licet capiti lavacra accedere priusquam Patroclus rogo imponatur ". Paraphrastes, quem Bekker edidit, pro frequenti θέμις ἐστί haec habet: νενόμισται, νόμος ἐστί, πρέπον ἐστί, δίκαιόν ἐστι. Faesi, *Odyss.*, I, p. 52: " wie es sich ziemet ". Cf. Thonissen, op. cit., pp. 11-12.

Iustitia eiusque partes cum ab initio veluti Iovis habitae sunt proprietates, tum posterius veluti quaedam numina sunt celebratae. Idcirco legimus in homericis carminibus passim Iovem iurisiurandi religionem tueri atque periuros gravissima plectere poena [1], quare iuraiuranda vocantur Διὸς ὅρκια [2]; sed apud Hesiodum Horcus deus apparet,

ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχθονίους ἀνθρώπους
πημαίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ [3].

Ipse prava iudicia sequi dicitur et iniquos iudices punire [4]:

αὐτίκα γὰρ τρέχει Ὅρκος ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν.

Item saepius Homerus Iovis ultionis mentionem facit, quam scelerati homines pertimescant [5]; at in hesiodeis carminibus Nemesis celebratur [6]:

τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν, πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι,
Νὺξ ὀλοή.

Iam vero apud Homerum Θέμιστα invenimus, cuius praecipuum munus est hominum deorumque contiones convocare atque dissolvere [7]; ab ea satam fuisse Δίκην Hesiodus tradit, « quam dî cuncti Olympum obtinentes venerentur » [8], quaeque ab iniquo iudice iniuria afficiatur [9], atque αὐτίκα πὰρ Διῒ πατρὶ καθεζομένη Κρονίωνι | γηρύετ' ἀνθρώπων ἄδικον νόον ὄφρ' ἀποτίσῃ [10].

---

(1) Γ 180; 276; 298. Δ 236 etc.

(2) Γ 107: μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσεται et alibi.

(3) " qui terrestres homines plectit sponte falsum iusiurandum praebentes ": Θεογ. 231.

(4) Ἔ. κ. Ἡ. 219. Cf. ZAMAGNA in notis ad versionem suam (p. 191).

(5) Δ 160; 235. ν 213. ξ 88; 283.

(6) Θεογ. 223. Dii omnes quibus poena scelestorum curae est in tenebris vivunt, vel caligine quadam circumfusi apparent. " Nemesin malum mortalibus hominibus dira Nox genuit ".

(7) Υ 4 (de dîs). β 69 (de hominibus).

(8) κυδρή τ' αἰδοίη τε θεοῖς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν (Ἔ. κ. Ἡ. 257).

(9) ὁπότ' ἄν τίς μιν βλάπτῃ σκολιῶς ὀνοτάζων, ib. 258: cf. 220 sq.

(10) " Statim apud Iovem patrem Saturnium sedens de hominum iniusta mente queritur ut ultionem sumat ": ib., 259-60.

Iustitiae itaque ratio omnis penes Iovem est, ergo et poenae. Hoc praecipue per Erinnyum mythum significatur, quae, ut recte habet Faesi [1], revera virtutes ac proprietates Iovis sunt. Patrem enim videmus qui filio

πολλὰ κατηρᾶτο στυγερὰς δ᾽ ἐπεκέκλετ᾽ Ἐρινῦς [2]:

sed

Θεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαρὰς
Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια [3].

Erinnyes, ut monuit scholiastes, sunt καταχθόνιαι δαίμονες τιμωροὶ τῶν πατρικῶν ἀσεβημάτων [4]: ipsae omne flagitium in naturam plectunt omnemque naturalis universi ordinis laesionem [5], quare

ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται [6].

Ex Hesiodi sententia et periuros poena afficiunt:

φασὶν Ἐρινύας ἀμφιπολεύειν
Ὅρκον τινυμένας, τὸν Ἔρις τέκε πῆμ᾽ ἐπιόρκοις [7].

Item ex iisdem carminibus colligimus Iovem maxime odisse eos qui inique iudicis munere fungantur. Huc pertinent omnia quae tam frequenter leguntur apud poetas de calamitatibus quibus populi, apud quos iura minime servantur, miserrime sint obnoxii. Hinc ait Homerus [8] causam repetendam esse cur autumnali tempore tantam imbris vim Iuppiter ef-

---

(1) *Ilias*, ad T 86: " im Grunde nur Thätigkeiten und Eigenschaften des Zeus sind „.

(2) " vehementer maledixit atrasque invocavit Erinnyas „: I 454.

(3) I 456-57: " dii autem ratas fecerunt imprecationes Iuppiterque infernus et horrenda Persephone „.

(4) " subterranea numina patria scelera plectentia „. Ed. Bekk., 1, p. 262.

(5) Faesi, ad O 204: " bestrafen jede Versündigung gegen die Natur, also auch jede Abweichung von der natürlichen Weltordnung „.

(6) " maiores natu Erinnyes semper sequuntur „: O 204.

(7) Ἔ. κ. Ἡ. 803-04: " dicunt Erinnyas inter homines versari pro Horco ultionem sumentes etc. „.

(8) Π 384 sqq.: ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν | ἤματ᾽ ὀπωρινῷ ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ | Ζεύς, ὅτε δή ῥ᾽ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ. | οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας, | ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι, Θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες· | τῶν δὲ κτλ.

fundat, unde flumina exundent, arva magno afficiantur detrimento. Hinc, sic canit Hesiodus (1), hinc famis oritur et pestilentia, exercituum clades, cunctae demum calamitates. Contra qui iustitiam amplectantur, neque ab eiusdem tramite vel parum discedant, omnibus bonis Numen cumulabit. Felix civitas quae talibus glorietur iudicibus! Ibi est segetum copia, arbores fructibus onerantur, soboles pecudum augetur, maria ipsa pisces quam plurimos suppeditant, populus virtutem consequi nititur (2). Neque aliter docet Hesiodus (3), ubi nunquam iura conterantur, sed ex aequo civibus pariter ac peregrinis consulatur, pacem florere, bella cessare, cuncta prosperare, ita ut cives, tanta qua domi fruantur beatitate contenti, aliunde nihil repetere per navigationes et commercia cogantur (4).

Infirmior erat respublica ad flagitia coercenda ; plurimum autem ad fraenandam perditorum hominum libidinem haec omnia, de quibus nobis sermo fuit, conferebant. Quid enim magis accommodatum ad feroces homines terrendos, quam opinio de furiarum exagitatione, de inexorabili Numinum ultione? Triginta millia deorum, scilicet innumera multitudo (5), canit Hesiodus, sub Iovis auctoritate per urbes agrosque errant, et

(1) οἷς δ' ὕβρις τε μέμηλε κακὴ καὶ σχέτλια ἔργα, | τοῖς δὲ δίκην Κρονίδης τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς... τοῖσιν δ' οὐρανόθεν μέγ' ἐπήγαγε πῆμα Κρονίων, | λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν· ἀποφθινύνουσι δὲ λαοί κτλ. Ἔ. κ. Ἡ., 238 sqq.

(2) τ 111 sqq.: φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα | πυροὺς καὶ κριθάς, βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ, | τίκτει δ' ἔμπεδα μῆλα· θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς | ἐξ εὐηγεσίης· ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ' αὐτοῦ.

(3) Ἔ. κ. Ἡ., 225 sqq.: οἳ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι δίδουσιν | ἰθείας καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου, | τοῖσι τέθηλε πόλις, λαοὶ δ' ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ· | εἰρήνη δ' ἀνὰ γῆν κουροτρόφος, οὐδέ ποτ' αὐτοῖς | ἀργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς· .... θάλλουσιν δ' ἀγαθοῖσι διαμπερές· οὐδ' ἐπὶ νηῶν | νίσσονται, καρπὸν δὲ φέρει ζείδωρος ἄρουρα.

(4) Quae et ab ipso Iliadis argumento facile elici possunt. Agamemno ob superbiam atque iniustitiam adverso marte ab Iove plectitur: Achilles, qui preces omnes pervicax respuerat, Patrocli caede punitur. Item divinitus plectuntur proci, atque Ulysses victor haec ait: τούσδε δὲ μοῖρ' ἐδάμασσε Θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα " hos autem fatum domuit deorum et impia opera „ (χ 413). Neque aliter Penelope: ἀλλά τις ἀθανάτων κτεῖνε μνηστῆρας ἀγαοὺς | ὕβριν ἀγασσάμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα " aliquis immortalium interfecit procos superbos ob iniuriam indignatus tristem et mala opera „ (ψ 63 sq.).

(5) Cf. etiam ρ 485 sq.

mortalium facta observant, cum caligine quadam invisibiles efficiantur [1].

Ex hisce colligitur iustitiam iugi Iovis tutela uti, atque poenam, utpote quae ex eodem oriatur fonte, iustam esse ac necessariam: neque iudex scelestum quemquam impunitum evadere sinit, quominus deorum gravissimae indignationi incurrat.

Apud oratores, qui Athenis vel multa post saecula floruere, huiuscemodi documentorum vestigia quaedam facile deprehendas. Ut videre est apud Lycurgum [2]. Numen de flagitiis plectendis curat, malique hominis mentem quodammodo excaecando, ipsum ad magistratus qui eum iuste puniant adducit. Caveant iudices iniquum absolvere: voti enim, quod clam ceteris proferunt, rationem Deo reddent [3].

Caput II.

Crimina et poenae.

Homerica aetate non scriptis utebantur legibus, sed more institutisque maiorum et voluntate principum rebus ipsis dictantibus expressa, ita ut magistratus illa aetate magis quam Ciceronis [4] leges loquentes essent, quae facienda iubent prohibentque contraria. Mores institutaque maiorum religiose custodiebantur et posteris tradebantur, Θέμιστες, uti supra dictum est, appellata.

In criminibus duo veluti elementa distinguenda sunt: alterum est culpa qua iustitia laeditur, alterum noxia, qua ali-

---

(1) Ἔ. κ. Ἡ. 252 sqq.: τρὶς γὰρ μύριοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ πουλυβουτείρῃ | ἀθάνατοι Ζηνὸς φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων, | οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα | ἠέρα ἑσσάμενοι πάντῃ φοιτῶντες ἐπ' αἶαν. Cf. et 248 sq. 122 sqq. τοὶ μὲν δαίμονές εἰσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλὰς | ἐσθλοί, ἐπιχθόνιοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων, | οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα κτλ.

(2) κατὰ Λεωκρ., 21, 92: οἱ γὰρ θεοὶ οὐδὲν πρότερον ποιοῦσιν ἢ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων τὴν διάνοιαν παράγουσι: cf. 22, 93: ὁ δέ γε θεὸς ὀρθῶς ἀπέδωκε τοῖς ἠδικημένοις κολάσαι τὸν αἴτιον.

(3) Ibid., 37, 146: εὖ δ' ἴστε... ὅτι νῦν κρύβδην ψηφιζόμενος ἕκαστος ὑμῶν φανερὰν ποιήσει τὴν αὑτοῦ διάνοιαν τοῖς θεοῖς.... (148) (τίς προαιρήσεται) τῷ προδότῃ τῆς πατρίδος χάριν θέμενος ὑπεύθυνος εἶναι τῇ παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίᾳ:

(4) *De legibus*, 3, 1, 2.

quis a reo afficitur. Quod ad culpam attinet, sceleratus homo divinitus plectebatur, si tamen, ut habet Hesiodus (1), malefactum sponte prorsus admissum fuisset. Poena igitur a dîs, vita adhuc manente, irrogabatur, qui praeterea aliam immitiorem in Hade reservabant (2). Magna verum ex parte scelus eo tantum puniebatur quod alicui damnum afferebat, neque aliud plerumque est poena nisi restitutio quaedam sive damnorum refectio. Cum autem Plato (3) sontis emendationem consequendam esse — si eam tamen sperare fas est — atque ad hoc poenam dirigendam velit praeter quam πρὸς τῇ τῆς βλάβης ἐκτίσει (4), apud Homerum hoc tantum fere semper requiritur. Ceterum, ut infra demonstratum iri confidimus, praeter restitutionem integram etiam honoris iacturae compensationem ποινή continebat.

Nihilominus, sicuti elicitur ex iam allata sententia, ex qua dî scelestum hominem impunitum esse nunquam sinunt, non est putandum Homeri aetate crimen non sicut aliquid per se malum consideratum fuisse, vel etiam quasi necessitate quadam admissum. Constat tamen ἄτην interdum mortales ad crimina patranda cogere. Ita ex. gr. Agamemno se excusat:

ἐγὼ δ᾽οὐκ αἴτιός εἰμι,
ἀλλὰ Ζεὺς καὶ μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις Ἐρινύς,
οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην (5).

Sed ipsa ἄτη quaedam poena est, cum post aliquam culpam immittatur. Sic Phoenix loquebatur (6):

ὃς δέ κ᾽ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
λίσσονται δ᾽ ἄρα ταίγε (αἱ Δίται) Δία Κρονίωνα κιοῦσαι
τῷ Ἄτην ἅμ᾽ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ.

---

(1) Θεωγ., 231.

(2) Cf. T 258 sqq. Hic tamen ut in loco nuper citato de falso iureiurando tantum est sermo.

(3) Plato, *De leg*,, lib. IX.

(4) " ad damni refectionem „.

(5) T 86-88: " ego autem non in causa sum sed Iuppiter et Fatum et noctivaga Erinnys, qui mihi in contione in mentem iniecerunt saevam ἄτην „.

(6) I 510-12: " qui renuerit et obstinate recusaverit (supplicum preces exaudire), precantur tum quidem hae (Preces) Iovem Saturnium adeuntes, hunc ut Ἄτη simul sequatur, qua laesus poenas luat „.

Ate autem σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος dicitur (¹): κρατερὸν γὰρ αὐτῆς τὸ ἄφρον, ἀλογίστοι γὰρ ὁρμῆς ὑπόπλεως δρομὰς ὡς ἐπὶ πᾶσαν ἀδικίαν ἵεται (²). Neque aliter Lycurgus docuit: οἱ γὰρ Θεοὶ οὐδὲν πρότερον ποιοῦσιν ἢ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων τὴν διάνοιαν παράγουσι (³): qui etiam iamborum quorundam meminit, quos τῶν ἀρχαίων τινες ποιητῶν ὥσπερ χρησμοὺς γράψαντες τοῖς ἐπιγιγνομένοις (⁴) reliquerunt:

ὅταν γὰρ ὀργὴ δαιμόνων βλάπτῃ τινά,
τοῦτ' αὐτὸ πρῶτον ἐξαφαιρεῖται φρενῶν
τὸν νοῦν τὸν ἐσθλόν, εἰς δὲ τὴν χείρω τρέπει
γνώμην, ἵν' εἰδῇ μηδὲν ὧν ἁμαρτάνει (⁵).

Non omnia promiscue maleficia eodem modo plectebantur. Ea enim necessario et gravius puniebantur, quae in rempublicam ipsam patrata fuissent, quaeque aliquam civitatis proditionem continere viderentur. Populus autem ipse, in quo tale facinus admissum fuerat, una in sontem irruebat eique vitam, praecipue per lapidationem, adimebat. Quare Hector imbellem fratrem iratus ita alloquitur:

ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες· ἦ τέ κεν ἤδη
λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ' ὅσσα ἔοργας (⁶).

Reges autem cum aliquid toti civitati indicerent, gravissimas transgressoribus poenas minabantur, quas populus exequebatur. Legimus apud Sophoclem Creontem rerum potitum ne quis Polynici sepulturam daret edicto vetuisse, et addidisse:

(¹) I 505: " robustaque et pedibus integra „.

(²) " maximus enim est eius impetus, quo exagitatus homo ad quaecumque scelera nititur „.

(³) " neque enim aliud prius dî faciunt quam perditorum hominum mentem evertant „.

(⁴) " antiquorum quidam poetarum sicuti oracula posteris scribentes „.

(⁵) " Cum ira deorum aliquem offendat, ante omnia consilium prudens adimit a pectore, mentemque ad peius convertit, ut prorsus id nesciat in quo delinquat „. Haec invenies ap. Lycurg., κατὰ Λεωκρ., 21, 92. Legendus est item *Antigonis* chorus, v. 583 sqq.

(⁶) " Sed valde sunt Troes timidi, alias enim certo iam lapideam indutus fuisses tunicam tot malorum gratia quae patrasti „. Γ 56–57.

ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ
φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει (1).

Quare Ismene sororem his verbis ab ausu deterrere conatur:

σκόπει
ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεθ᾽ εἰ νόμου βίᾳ
ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν (2).

Hic igitur finis huiuscemodi poenae fuisse videtur, ut omnes cives timore affecti a lege violanda prorsus abstinerent. Neque aliter Agamemno in eos, qui proelium metu vitarent atque pugna discederent, mortem minabatur, ut incertam prae certa, gloriosam prae dedecora morte praeferrent. En itaque quae multo post philosophi complures docuerunt, ut Aristoteles refert (3). Nam cum οἱ πολλοὶ ἀνάγκῃ μᾶλλον ἢ λόγῳ πειθαρχοῦσι καὶ ζημίαις ἢ τῷ καλῷ (4), necessarium visum est τὸν φαῦλον ἡδονῆς ὀρεγόμενον λύπῃ κολάζεσθαι... διὸ καί φασι δεῖν τοιαύτας γενέσθαι τὰς λύπας αἳ μάλιστα ἐναντιοῦνται ταῖς ἀγαπωμέναις ἡδοναῖς (5). Item Lycurgus oratorum omnium severissimus — qui, ut ipse fatetur, veterum institutiones semper prae oculis habebat — haec ait, quae ad locum Iliadis nuper allatum optimum suppeditant commentarium: ὁ γὰρ παρὰ τῶν πολιτῶν φόβος ἰσχυρὸς ὢν ἀναγκάσει τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους κινδύνους ὑπομένειν... οὐδεμίαν γὰρ ἄλλην δεῖ ζημίαν εἶναι τῆς δειλίας ἢ θάνατον... εἰδότες γὰρ ὅτι, δυοῖν κινδύνοιν ὑποκειμένοιν, ἀναγκαῖον ἔσται θατέρου μετασχεῖν, πολὺ μᾶλλον αἱρήσονται τὸν πρὸς τοὺς πολεμίους ἢ τὸν πρὸς τοὺς νόμους καὶ τοὺς πολίτας (6). Neque sat erat mortem in eos qui patriam

(1) " Ei qui horum aliquid patraverit mortem per lapidationem in civitate indici ": *Antig.*, 35 sq.

(2) " Tyranni edictum atque auctoritatem contemnentes vide quam miserrimum exitum sortiemur ": *Antig.*, 58 sq.

(3) *Eth. ad Nicom.*, 10, 10, 9.

(4) " plurimi necessitati parent magis quam rationi, poenis quam bono ".

(5) " malum hominem qui ad voluptatem nititur dolore afficere... quare oportere dicunt tales esse dolores, qui voluptatibus expetitis maxime contrarii sint ".

(6) Κατὰ Λεωκρ., 32, 130: " Civium enim timor, cum gravis sit, pericula in hostes perferre coget ... neque alia poena est ignaviae irroganda quam mors... nam cum, duobus periculis imminentibus, alterum ex his sortiri debeant, id procul dubio anteponent quod est adversus hostes prae illo quod adversus leges est atque adversus cives ".

prodidissent sancire, sed proditoris corpus nonnunquam sepultura expers relinquebatur, qua sorte nil putabatur miserius accidere posse [1]. Ita Agamemno:

> ὃν δέ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
> μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
> ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ᾽ οἰωνούς [2].

Atque Hector:

> Ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,
> αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, ουδέ νυ τόνγε
> γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα,
> ἀλλὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο [3].

Eadem ex causa volebat Creon Polynicem sepultura carere: nam, cum eius in patriam delictorum meminisset, sic pergebat:

> τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐκκεκήρυκται τάφῳ
> μήτε κτερίζειν μήτε κωκῦσαί τινα,
> ἐὰν δ᾽ ἄθαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας
> καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν αἰκισθέντ᾽ ἰδεῖν [4].

Hinc fortasse ortum quod non semel Athenis in civitatis proditores factum apud Lycurgum legimus, quorum ossa extra patriae fines efferebantur: ὅπως ἂν μὴ κέηται ἐν τῇ χώρᾳ μηδὲ τὰ ὀστᾶ τοῦ τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν προδιδόντος [5].

---

[1] Cf. λ 67 sqq., ubi Elpenoris anima, qui οὐ... πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης (" nondum sepultus erat sub spatiosam terram „), enixe Ulyssem precatur: πρός τ᾽ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ᾽ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα, | Τηλεμάχου θ᾽ ὃν μόνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες | ... μή μ᾽ ἄκλαυστον ἄθαπτον ἰὼν ὄπισθεν καταλείπειν (" ne me indefletum insepultum discedens post te relinquas „).

[2] B 391-93: " Quem autem ego seorsum a pugna libentem intellegam manere apud naves rostratas, non ei postea copia erit fugiendi canes alitesque „.

[3] O 348-51: " Quem ego vero seorsum a navibus alibi animadvertam, ibi ei mortem inferam: nec sane eum fratresque sororesque rogi participem facient mortuum, sed canes distrahent ante urbem nostram „.

[4] " Edicto cavetur ne quis civium hunc sepulturae tradat aut defleat, sed insepultum corpus relinquatur alitibus canibusque in cibum horribile visu „: *Antig.*, 203-06.

[5] " ita ut in patriae finibus ne ossa quidem iaceant eius qui patriam et civitatem prodidit „: Lycurg., κατὰ Λεωκρ., 30, 113. Cf. et Μαρκελλίνου βίος Θουκυδίδου, § 22 (ed. Boehme, I, p. 10): λέγεται ὡς ἔρριψαν αὐτοῦ

Legitur in Iliade Euchenor Polyidi vatis filius domum reliquisse atque ad bellum fuisse profectum, cum patriis commotus vaticiniis, tum quod

τῷ ῥ᾽ ἅμα τ᾽ ἀργαλέην θωὴν ἀλέεινεν Ἀχαιῶν (1).

Hinc quaeri potest an interdum delicta quae publica appellavimus multa quadam plecterentur. Hoc probabilius videtur, quamvis, ut videre est apud Eustathium et scholia veneta, de vocis θωή significatione hoc in loco gramatici certent, cum ex quorundam sententia dedecus atque infamiam significet (2). Haec de huiuscemodi sceleribus sufficiant.

Quod vero pertinet ad delicta quae in singulos cives patrabantur, haud raro qui laesus fuerat poterat ultionem sumere: alioquin ad « compensationem » quandam reum compellere. Hic autem etiam magistratus adire cogebatur (3), qui eum ad solvendum coercerent. Neque tamen, ut monuit Schoemann (4), hoc eo valebat ut omnium quibus cives laesi erant delictorum civitas ipsa vindictam, tanquam ad se pertinentem, susciperet.

Ne talio quidem, quae iustitiae forma admodum simplex rudisque videtur, in iure invaluerat, a quo magna exoriebantur in prisca illa hominum feritate beneficia, utpote quae obstet ne ultor irae indulgens modum omnem transgrediatur. Eam tamen formam antiquissimam etiam apud Graecos fuisse constat (5) atque Aristoteles eam Radamanthi normam fuisse testatur, quam rex ille uno versu fuerat complexus:

εἴκε πάθοι τά κ᾽ ἔρεξε δίκη κ᾽ ἰθεῖα γένοιτο (6).

(Ἀντιφῶντος) τὸ σῶμα οἱ Ἀθηναῖοι ὡς αἰτίου τῆς μεταβολῆς τῆς δημοκρατίας " eius (Antiphontis) corpus finibus eiecisse Athenienses dicuntur, utpote qui democratiae ruinae causam praebuisset „.

(1) N 669: " ideo simul gravemque multam evitabat Achivorum „.

(2) Schol. in h. l. = τὴν ζημίαν· λέγει δὲ τὸ τῆς στρατείας ἐπιτίμιον. νῦν δὲ τὴν μέμψιν. Cf. et Eusth. ad l.: ἀρχαιότατον ἦν ζημιοῦσθαι ἀστρατεύτους. PIERRON in commentario suo *in h. l.*: " Quelques uns l'entendaient au propre: une amende. D'autres l'entendent au figuré: le reproche d'être un lâche „.

(3) Cf. praes. Σ 497 sq.

(4) *Antiquitates iuris publici*, p. 73.

(5) Hanc Pythagoreorum normam Aristoteles fuisse tradit (*Eth. ad Nicom.*, 5, 5[8], 1): δοκεῖ δέ τισι καὶ τὸ ἀντιπεπονθὸς εἶναι ἁπλῶς δίκαιον, ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι ἔφασαν· ὡρίζοντο γὰρ ἁπλῶς τὸ δίκαιον τὸ ἀντιπεπονθὸς ἄλλῳ.

(6) " Cum eadem facti atque repensi sit ratio, fit iustitia „: *Eth. ad Nicom.*, 5, 5(8), 3.

Nullus enim locus inveniri potest apud Homerum, in quo talio nobis appareat. Quoscumque autem philologi ad eius usum tunc temporis comprobandum congessere, nequeunt, ut recte Thonissen monuit (1), hac de re nobis persuasionem ingerere. In his nempe — non admodum paucis — vocabula usurpantur veluti ἄντιτα ἔργα, παλίντιτα ἔργα, quibus eandem fuisse sceleris et poenae rationem significari videtur. Si tamen melius rem et accuratius perpendas, facile patebit ibi de poena repensa vel rependenda generatim esse sermonem. Namque ex locis, quibus aliquis desiderium suum ostendit ut inimicis suis ἄντιτα ἔργα γένοιτο (2), perspicue elici potest malum accepto gravius fuisse a dîs expetitum. Et revera quidnam mali Telemacho proci attulerant? Eius bona magna ex parte consumpserant: amaverant enim ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι (3). Quare Telemachus enixe superos precatur, Saturniumque praesertim, αἴκέ ποθι Ζεὺς δῶσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι, tum νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε (4)... quod πολὺ ἄλγιον (multo gravius) est. Neque vocabulum ἀμοιβή, quo Hesiodus utitur, idem quod Aristotelicum ἀντιπεπονθός significare videtur:

τῷ δ' ἤτοι Ζεὺς αὐτὸς ἀγαίεται, ἐς δὲ τελευτὴν
ἔργων ἀντ' ἀδίκων χαλεπὴν ἐπέθηκεν ἀμοιβήν (5).

Confer enim Iliadis verba:

τεύχε' ἄμειβεν
χρύσεα χαλκείων ἑκατόμβοι' ἐννεαβοίων (6).

Contra nemo dubitare poterit quin per compensationem noxius homo ultionem fugeret. Quae variis nominibus appellabatur, quorum frequentissimum, ut habent scholia (7), ποινή

(1) Thonissen, *Le droit criminel de la Grèce* etc., chap. IV.

(2) Ω 213: " quae facta sunt rependantur ".

(3) α 337: " viri unius victum impune perdere ".

(4) Ib. 379 sq.: " Sicubi Iuppiter det repensa haec ut fiant, inulti tum intra aedes pereatis ".

(5) Ἔ. κ. Ἡ., 333-34.

(6) Z 235: " Arma permutavit aurea aereis, centena novenariis ". Cf. Iustiniani const. *Omnem*, § 11.

(7) Ad Γ 286: τὸ ἐπιτίμιον... ὃ πολλάκις λέγει ποινήν. Sicut docet Curtius, omnium hisce in studiis facile princeps, zendicum kaêna atque cyprica forma πείσει perspicue ostendunt " dass ποινή ἄποινα.... gehören zu den

erat. Ita tamen praesertim compensatio pro homicidio vocabatur, neque aliter docet Apollonius (1): τιμή multa erat pro criminibus alicuius rem familiarem laedentibus, μοιχάγρια pro adulterio: vocis θωή significatio latior nonnihil fuisse videtur. In ea multa statuenda non tantum incommodum maleficio bonis seu vitae illatum, sed etiam honoris iactura, quae fere semper iniuriam comitatur, spectabatur. Haec autem postrema compensationis pars — non sane minima — mihi videtur fuisse semper fere τιμή appellata. Quidnam sibi velit haec τιμή, perspicue elucet ex Iliadis loco, quem adducimus:

> ὑμεῖς δ' Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ' ἅμ' αὐτῇ
> ἔκδοτε καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥντιν' ἔοικεν (2).

Optime vero ad rem facit Odysseae locus:

> ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον,
> ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισιν,
> τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος,
> χαλκόν τε χρυσόν τ' ἀποδώσομεν εἰσόκε σὸν κῆρ
> ἰανθῇ· πρὶν δ' οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι (3).

Hinc facile evincitur eum, qui maleficio laesus fuerat, compensatione accepta, non amplius ultionem sumere potuisse,

---

Fällen des Labialismus „ (*Grundz.*^{5}, 281), i. e. ad radicem $\overset{y.}{\text{ki}}$ ($\overset{i.}{\text{ki}}$ $\overset{v.}{\text{ki}}$) pertineant, unde per 'dentalismum', quem magister vocat, etiam τί-νω τί-ω orta sunt, de quibus infra. CORSSEN tamen ποινή poena adhuc ad rad. pu reducere contendit, sed apud eum “ die wichtige kyprische Form gar nicht erwähnt wird „ (op. cit., p. 472).

(1) Ed. Par. VILLOISON, 1773, II, p. 675: ποινή = ἀντέκτισις· κυρίως δὲ τὴν ἐπὶ φόνου διδομένην σημαίνει. Cf. I 628. N 659. Σ 498.

(2) Γ 458-59: “ Vos autem argivam Helenam et opes cum ipsa reddite et multam persolvite quam par est „. Nam, ut habent scholia, οὐ δίκαιον τοὺς προκατάρξαντας ἐπ' ἴσης ἀπαλλάττεσθαι. Cf. et Γ 285.

(3) χ 55 sqq.: “ At nos in futurum te placantes in populo quaecumque tibi epota sunt et comesta in aedibus, pretium separatim ducentes viginti boum quisque, aesque aurumque reddemus, donec cor tuum laetum fuerit; prius autem non indignum est irasci „. — τι-μή τί-ω τί-νω τί-νυμαι cfr. sanscr. k'i-nō-mi med. k'ay-ē zend. k'itha kaêna: “ für das griechische die Bedeutung *zahlen* die Grundbedeutung zu sein scheint ..... τιμήεις fast überall *köstlich* bedeutet ..... Die Bedeutungen verzweigen sich dabei nach zwei Richtungen .... einen Preis setzen, daher schätzen, taxiren, ehren ... und einen Preis geben, daher bezahlen u. in med. sich bezahlen lassen, in Strafe nehmen „. Ita CURTIUS, *Grundz.*^{5}, 488.

hoc enim ei fuisset νεμεσσητόν. Neque ut multa imponeretur necesse erat ut maleficium vitae aut bonorum iacturam afferret; sat erat quamlibet pacis turbationem ingerere. Itaque Halithersem, qui ex Eurymachi sententia multifariis verbis Telemachum decipere conabatur, eumque ad odium in procos adducere (1), iratus sic procus minabatur:

σοὶ δέ, γέρον, θωὴν ἐπιθήσομεν (2).

Haec autem τιμή, quae damni refectionem excedebat, etiam eo spectasse videtur, ne noxius homo bis in eandem culpam incideret, ita ut initialem quandam rudemque rationis poenae, sicut deinceps invaluit, notionem in eadem contineri non absurde fortasse aliquis contendere possit. Quidnam aliud videtur Eurymachus suis minis consequi voluisse nisi vatem terrere, atque deinde ad silentium cogere? χαλεπόν enim ἄλγος (3) penitus ei in corde haerens plurimum ad eum coercendum valere poterat. Interdum etiam exemplum quoddam ceteris afferre haec — quidquid tandem sit — τιμή debet:

τιμὴν δ' Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥντιν ἔοικεν
ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ' ἀνθρώποισι πέληται (4).

Caput III.

De quibusdam criminibus ac praesertim de homicidio.

Crimen de quo potissimum apud Homerum est sermo homicidium est. Nec mirum plane, cum de hominibus agatur qui nondum politiorem vitae rationem erant amplexi, atque,

---

(1) β 188 sq.

(2) β 192.

(3) β 192-93: θωὴν ἐπιθήσομεν ἥν κ' ἐνὶ θυμῷ | τίνων ἀσχάλλῃς, χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος: " poenam infligemus quam in animo luens moleste feras, gravisque erit tibi dolor ".

(4) Γ 286-87: " multam vero Argivi pendunto quam par est, quaeque inter posteros etiam memoretur ". Cf. Pierron in h. l.: " Le contexte fournit évidemment ceci: Il faut qu'on s'en souvienne et qu'on s'en souvienne longtemps. Ce sera donc une leçon pour les générations futures. Quelques uns entendent que la τιμή, l'indemnité, se perpétuera sous la forme d'un tribut annuel. Il vaut mieux s'en tenir à l'idée de leçon ".

ut Thucydides testatur (1), armis induti iugiter incedebant. Iam supra dictum est huiusce criminis punitionem privatis relictam fuisse; atque credendum est cognatis tantum eius, qui fuerat interfectus, ultionem sumere licuisse. Cum enim poena praecipue esset compensatio quaedam, nulla erat caussa cur ei concederetur, qui vel nullo vel leviori incommodo crimine affectus esset. Huc accedit nullo in loco alienos homines veluti sceleris ultores apparere: sed interdum tantum eo conveniunt ut interfecti cognatis auxilium praestent. Hinc facile colligitur quinam sint οἳ ἔται, qui saepius una cum κασίγνητοι veluti ultores recensentur (2), quique passim ἀοσσητῆρες (3) audiunt. Ita nempe vocabantur qui familiae erant coniunctissimi, qui eius adversam et secundam fortunam communem sibi putabant, atque pro virili parte nitebantur ut ab omnibus calamitatibus et incommodis tuta evaderet. Quare fit ut inter fratres et filios et coniuges nominentur, e. gr. εἰρόμεναι παῖδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε καὶ πόσιας (4).

Neque scholia sequimur, qui ad h. l. interpretantur συγγενεῖς (cognati), cum illud Odysseae prae oculis habeamus, quod nostra plurimi refert:

> ἤ τίς τοι καὶ πηὸς ἀπέφθιτο Ἰλιόθι πρὸ
> ἐσθλὸς ἐὼν, γαμβρὸς ἢ πενθερὸς, οἵ τε μάλιστα
> κήδιστοι τελέθουσι μεθ' αἷμά τε καὶ γένος αὐτῶν;
> ἦ τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδὼς
> ἐσθλός; ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων
> γίγνεται ὅς κεν ἑταῖρος ἐὼν πεπνυμένα εἰδῇ (5).

Neque aliter docere crediderim Odysseae locus, ubi Laertes timore angitur,

---

(1) Thucyd. 1, 6, 1: πᾶσα γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς ἀφράκτους τε οἰκήσεις καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς παρ' ἀλλήλους ἐφόδους.

(2) ο 273 etc. Thonissen, op. cit., p. 41: " ceux-ci n'y figurent (οἱ ἔται) que comme associés à la poursuite faite par les membres de la famille ".

(3) ψ 119.

(4) Z 239: " percontantes de filiis fratribusque amicisque et maritis ".

(5) θ 581 sqq.: " An aliquis tibi cognatus periit ante Ilium, qui eximius erat, gener aut socer, qui maxime curae sunt post sanguinem et genus vestrum? An aliquis fortasse socius vir familiaritate iunctus eximius? Quoniam haudquaquam fratre inferior est qui, socius cum sit, prudentia excellat ".

μὴ τάχα πάντες
ἐνθάδ' ἐπέλθωσιν Ἰθακήσιοι (1).

Non enim sua sponte videntur Ithacenses ad Ulyssem plectendum convenire potuisse, sed procorum familiarum amicitia vel auctoritate adducti.

Nemini autem noxae erat filii vel parentis vel fratris interfectorem occidisse; immo laudibus et gloria afficiebatur, utpote qui debitum quoddam munus adimplevisset. Non semel tantum neque iterum leguntur in Odyssea Orestis laudes amplissimae, eaeque vel ab hominibus vel a dìs ipsis ultro tributae, postquam

κατὰ δ' ἔκτανε πατροφονῆα
Αἴγισθον δολόμητιν, ὅς οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα (2).

Ita aiebat Telemachus:

καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτίσατο, καί οἱ Ἀχαιοὶ
οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν (3).

Magnum contra in dedecus incurrebant qui interfectos cognatos neglegebant vindicare; qua labe accepta, vita omnino intolerabilis censebatur:

λώβη γὰρ τάδε γ' ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας
τισόμεθ'. οὐκ ἂν ἔμοιγε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
ζωέμεν, ἀλλὰ τάχιστα θανὼν φθιμένοισι μετείην (4).

Itemque nil gravius accidere cuipiam poterat quam inultum interfici. Hoc vero veluti malorum maximum ut inimicis contingeret enixe deos interdum supplices exorabant:

---

(1) ω 352-53: " ne mox omnes huc adveniant Ithacenses ".

(2) γ 307-08: v. infra.

(3) γ 203-04: " Et iure ille quidem ultus est et ei Achivi ferent gloriam amplam et posteris praeconium ". Atque haec Athena in Odysseae primo (α 298-99): ἢ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης | πάντας ἐπ' ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφωνῆα κτλ. " An non audis qualem gloriam sibi comparaverit nobilis Orestes omnes apud homines, postquam interfecit patris interfectorem etc. ".

(4) ω 433 sqq. " Contumelia enim haec sunt et futuris auditu: nisi filiorumque fratrumque interfectores puniemus, non mihi in animo dulce fuerit vivere, sed citissime mortuus cum defectis sim ".

.... ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι,
νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε (1).

Hinc patet nullum interfectori domi fuisse refugium; mortem iugiter imminentem fugiens, patriam relinquebat, variisque erroribus exagitatum aevum ducebat, ut locus ille testatur:

.... ὑπαλευάμενος θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν
φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ᾽ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι (2).

Nec defuere qui talem interfectoris fugam aliis etiam ex caussis repeterent. Docent enim nos homerica carmina illos etiam post homicidium patriam fugere, quibus admodum paucorum ultio metuenda erat, quique auctoritate pollebant:

καὶ γάρ τίς θ᾽ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω,
φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν (3).

Quare plerique in sententiam abierunt religiosa quadam caussa hoc etiam accidisse: humano nempe sanguine polluti, cum labem nondum abluissent, longinquas petebant regiones, ne deorum iram in se provocarent. Ita — ut Feithium aliosque de quibus infra dicendum omittam — disseruit olim Schoemannus in *Antiquitatibus iuris publici graecorum* (4), qui tamen, re melius perpensa, in opere quod graecas antiquitates tradit (5) longe aliam secutus est sententiam. Animadvertit enim vir doctissimus ultores cuncti populi suffragio quodammodo

---

(1) β 143-45: "... ego vero deos invocabo sempiternos, si unquam Iuppiter dederit repensa haec fieri: inulti deinde intra domum periretis „. Contra Nestor exclamabat (γ 196):

ὡς ἀγαθὸν καὶ παῖδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι
ἀνδρός:

" quam bonum et filium interempti relictum esse viri „, qui nempe huius necem vindicare possit.

(2) ο 275-76: "... fugiens mortem et Parcam nigram exsulo, postquam mihi fatale est inter homines vagari „.

(3) ψ 118-20: " Etenim aliquis, uno viro interfecto in populo, contra quem multi auxiliatores (cognatorum interfecti) non sint, fugit, cognatosque relinquens et patriam terram „.

(4) Cf. *Griech. Alterthümer*, p. 47 sqq.

(5) l. l.

nisos esse, iisque nedum facultatem, sed munus vindicandi fuisse. Quibus facilius intellegitur cur etiam pauci atque magnis opibus destituti tantum sonti metum possent incutere. Nequiquam — ita saltem Schoemannus (1) — apud Homerum huiusce sententiae vestigia requires: vocabulis ut ἄγος, μῦσος, μίασμα (2), quibus seriorum scriptorum opera abundant, ipse caret (3). Contendunt autem quidam ritus omnes, quos Ulysses, caede procorum perfecta, suis in aedibus persolvit, non eo fuisse conversos ut labes quaedam abstergeretur, sed potius ut tot corporum cruoris odor foedissimus deleretur. Videmus etiam homicidam extraneis in civitatibus libere prorsus versari, nulla contaminatione ceteros afficientem. Iis prope fretus argumentis loquitur Thonissen in opere iam pluries laudato (4). Discrepant tamen alii complures, inter quos Du-Boys (5), Feithius (6). Notat Feithius frequentes tunc temporis lustrationes fuisse, quarum mentio fit etiam apud Homerum, ex. gr. (7):

λαοὺς δ' Ἀτρείδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν
οἳ δ' ἀπολυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματ' ἔβαλλον.

Constat item homines sanguine pollutos etiam in proeliis non audere dîs libationes facere, nam

οὐδεπῆ ἐστὶ κελαινεφέϊ Κρονίωνι
αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι (8).

---

(1) " Der Begriff solcher Art von Unreinheit scheint überall dem homerischen Zeitalter fremd ".

(2) Cf. ex. gr. Sophocl., *Oed. R.*, v. 97: qui phrasin usurpat μίασμα ἐλαύνειν (contaminationem amovere) de regis interfectore, sicuti ap. Thucyd., 1, 126, 1: τὸ ἄγος ἐλαύνειν, ubi de vero sacrilegorum genere est sermo. Erat scilicet, ut recte habet CLASSEN (*Thuk.*, I 3, 219), " ein formulärer Ausdruck ". Cf. etiam Herodotum, Κλειώ, cc. 35, 44, 45.

(3) Sapienter tamen monuit SCHOEMANNUS, op. cit., p. 48: " darin ist denn doch auch ein gewisses religiöses Motiv wohl zu erkennen, zwar nicht jenes specifische... aber doch das allgemeine, dass überhaupt jede Verschuldung von den Göttern gemissbilligt werde ".

(4) *Le droit criminel de la Grèce* etc., p. 44, cf. praes. not. 2.

(5) *Histoire du droit criminel*, 1, p. 14 sq.

(6) *Antiquitatum Homericarum* lib. I, c. 6, in GRONOVII *Thesauro*, t. VI.

(7) A 313. " Exercitum autem Atrides lustrari iussit, illique lustrabantur et in mare sordes proiiciebant ".

(8) " ... nullo modo fas est nubes atras (cogenti) Saturnio sanguine ac tabe pollutum vota facere ".

Cur autem ille qui iniustam caedem patravisset maiori quadam contaminatione immunis evadere poterat? Feithius credit etiam ea, quae interfectis procis Ulysses perficere curat, ad veram lustrationem pertinere. Sulphur enim quo Laertiades ad haec conficienda utitur in lustrationibus adhibitum esse constat. Ita et Pelides craterem

ἐκάθηρε θεείῳ
πρῶτον, ἔπειτα δὲ νίψ᾽ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσι (1).

Quare tutius videtur rem controversam in medio relinquere.

Non est autem putandum homicidam semper ulla sine requie pererrasse, cum eum omnes fugerent ac detestarentur, nullumque ei unquam, ut est de Alcmaeone fabula (2), patuisse refugium. Cum enim profuga aliquam in civitatem pervenisset, cives auctoritate ac divitiis praestantissimos adibat:

ὡς δ᾽ ὅταν ἄνδρ᾽ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅστ᾽ ἐνὶ πάτρῃ
φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον
ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ (3).

Supplicis autem more se gerebat, eumque, ad quem confugerat, enixe precabatur ut sui misereretur, tutoque in hospitio reciperet, sicuti Epigeus, qui

---

(1) " . . . primum sulphure purificavit, deinde pulchris lympharum undis lavit „. De ritibus post procorum caedem persolutis, en locus: Ulysses Euryclea sic fatur (χ 481):

Οἶσε θέειον, γρηῦ κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
ὄφρα θεειώσω μέγαρον.

" Fer sulphur, anus, malorum medelam, ferque mihi ignem ut suffiam domum „. Cf. *ibid.*, 493-94:

αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
εὖ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν

" at Ulysses bene exhalavit aedes et domum et aulam „. Ceterum cf. Iuvenal., *Sat.* 11, 158. Cuperent lustrari si qua darentur | sulphura cum taedis; Ovid. Terque senem flamma, ter aqua, ter sulphure lustrat. FEITH, l. l., VI, col. 3727 sq.

(2) Cf. Thuc., 2, 102, 5.

(3) Ω 480 sqq. " Ut cum virum gravis ἄτη cepit, qui, in patria homine interfecto, ad aliam pervenit civitatem viri ad divitis (domum) „.

ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξαναρίξας
ἐς Πηλῆ' ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν (1),

vel Amphitryon, qui

λιπὼν... πατρίδα γαῖαν
ἐς Θήβας ἱκέτευσε φερεσσακέας Καδμείους (2).

Qui homicidam supplicem accipiebat nullo prorsus dedecore afficiebatur. Hic enim ut omnes supplices erat Iovis ceterorumque deorum sub numine constitutus, neque verebatur per immortales gratiam postulare. Nullum itaque discrimen erat inter hunc et illum, qui calamitate quadam perculsus, extorris, auxilio et ope indigeret. Semper Iuppiter

ἱκέτησιν ἅμ' αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ (3)

atque

αἰδοῖος... ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι
ἀνδρῶν ὅστις ἵκηται ἀλώμενος (4).

Nil igitur mirum si Creon atque Henioche Amphitryona qui Electryona occiderat (5)

ἠσπάζοντο καὶ ἄρμενα πάντα παρεῖχον,
ἣ δίκη ἔσθ' ἱκέτῃσι, τίον δ' ἄρα κηρόθι μᾶλλον.

Docet autem Du-Boys (6) homicidam exsulem regem terrae quam petierat adire consuesse, qui eum sacris quibusdam ritibus ab omni labe mundabat. Nec aliter scholia veneta (7):

---

(1) Π 572-73. " Strenuum consobrinum cum occidisset, ad Peleum venit supplex et ad Thetim etc. „.

(2) Ἀσπ. Ἡρακλ., vv. 12-13: " patriam terram relinquens, Thebas supplex venit ad Cadmeos cultum gerentes „.

(3) η 165: " supplices venerandos comitatur „.

(4) ε 447-48: " venerabilis est etiam immortalibus dîs hominum quicumque errans venit „.

(5) Ἀσπ. Ἡρακλ., v. 80 sq. " Libenter exceperunt omniaque ei praestaverunt, quae supplicibus debentur, atque valde in corde eum honorabant „. Ita apud Herodotum Croesus qui ab Adrasto homicida extorri, quem ipse exceperat, (quamvis nolente) laesus fuerat non tantum Δία καθάρσιον testem invocat, sed etiam (Δία) ἐπίστιόν τε καὶ ἑταρήϊον' (Κλειώ, 44).

(6) *Histoire du droit criminel*, 1, p. 14 sq.

(7) ad Ω 477. " Sicuti homicida extorris qui statim, patria relicta, ad eum confugit qui eum purificet etc. „.

ὡς εἴ φυγάς τις φονεὺς αἴφνης ἀπανιστάμενος τῆς πατρίδος ἀπέρχεται πρὸς τὸν ἁγνίσοντα κτλ. Quidnam autem fidei sit huiusmodi sententiis concedenda, ex iis, quae supra exposuimus, liquet.

Hinc probabilius ratio orta cur posterius qui hominem occidissent in exilium ire cogerentur (1): ita et scholia habent: ἑλληνικόν ἐστι τὸ μὴ φόνον φόνῳ λύειν, φυγαδεύειν δὲ τὸν ἅπαντα χρόνον· ὅθεν Σόλων ἔτη πέντε ὥρισεν (2).

Durum tamen, praesertim tunc temporis, patriam rerum dulcissimam relinquere, longos suscipere errores, cognatis atque sociis perpetuum vale dicere. Haec novit qui (3)

φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν.

Quare fiebat ut saepius homicida ab occisi hominis cognatis veniam peteret atque pro admisso scelere multam offerret. Quaeri potest an dedecori esset interfecti hominis familiae criminis remissio atque multae acceptio; hoc autem est omnino negandum: quoniam nullam sibi laudem comparabat qui veniam pertinaciter negaret, interfectoremque ad fugiendum cogeret. Hoc certe satis colligi videtur ex his, quae ad placandam Pelidis indignationem Telamonius Aias dicit (4); quae autem, ut recte Thonissen (5) animadvertit, cum allegoria sunt conferenda, quae in Phoenicis sermone, qui est in rhapsodia Iliadis nona, continetur. Preces, ita prudens senex alloquebatur, filiae sunt Iovis (6):

ὃς μέν τ' αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας
τόνδε μεγ' ὤνησαν καί τ' ἔκλυον εὐξαμένοιο·
ὃς δέ κ' ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,

---

(1) Cf. etiam Platonem, *de leg.*, IX, p. 864 sq.

(2) " Mos apud Graecos invaluit homicidam non morte plectere sed ad perpetuum exilium cogere: Solo autem quinquennium statuit „. (ad B 664).

(3) ψ 120: " fugit cognatos relinquens et patriam terram „.

(4) I 629 sqq.

(5) Op. laud., c. IV.

(6) I 508 sqq. " Qui quidem reverebitur filias Iovis propius accedentes, hunc valde iuvant et exaudiunt precantem; qui vero renuerit et obstinate recusaverit, precantur tum quidem hae Iovem Saturnium adeuntes hunc ut noxa simul sequatur qua laesus poenam luat „. TOURNIER interpret.: " (Dî) exaudiunt precantem „. Cf. PIERRON, *Iliade*, I, p. 434. Schol. (in h. l., I 504 sq.): Διὸς δὲ αὐτὰς θυγατέρας γενεαλογεῖ . . . . διὰ τὸ Ζεὺς ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων " eas Iovis filias esse canit eo quod Iuppiter ultor supplicum sit „.

λίσσονται δ' ἄρα ταίγε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι,
τῷ Ἄτην ἅμ' ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ.

Contra (1)

οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν
ἡρώων, ὅτε κέν τιν' ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι·
δωρητοί τε πέλοντο παραρρητοί τ' ἐπέεσσι.

Hunc autem misericordiae cultum nunquam Graeci reliquerunt, immo magis magisque semper auxerunt, Athenis praesertim, urbium illa nobilissima, quae apprime a Thucydide poeta Ἑλλὰς Ἑλλάδος nuncupatur. Ibi enim misericordiae veluti cuiusdam numinis erat ara: ac nemo est qui humanissima Phocionis verba nunquam audiverit. Fieri ita sane nequibat ut ille qui clementiae indignationem posthaberet contemptui obnoxius evaderet.

Non item facile liquet utrum semper pro patrato homicidio multam offerri liceret necne. Si enim Schoemanni (2) vestigia sequamur, hoc tantum fas fuisse videtur, cum nullum inter occisum atque interfectorem vinculum intercederet. Thonissen vero contrariam in sententiam abiit (3). En casus omnes, qui apud Homerum exstant de homicidae fuga, prout eos Schoemannus ordinavit:

B 662; N 696; Π 572. Homicida interfectusque cognationis vinculo continebantur (4).

Ψ 83 sqq. Plane obscurum est an hoc etiam in casu tale vinculum intercederet.

ο 223. Nulla sonti erat cum interfecto necessitudo; ille autem fugit seu quod multam solvere noluerit, aut etiam nequiverit, seu quod alterius familia eam respuerit. Potius autem videtur homicida non adeo bonis instructus fuisse ut alterius partis iram posset placare.

---

(1) I 524 sqq.: " Sic et priscorum heroum laudes accepimus, quando eorum aliquem vehemens ira obtineret, donis placabilis erat verbisque exorabilis „.

(2) *Griech. Alterthümer*, 1, p. 48.

(3) Op. loc. laud.

(4) " Der Mörder selbst ein Anverwandter des Erschlagenen ist und man könnte annehmen, dass in solchen Fällen Loskaufung durch ein Blutgeld nicht statthaft gewesen sei „.

Edicta regum Longobardorum aliasque veterum Germanorum populorum leges perlegenti compositiones, quas vocant, pro singulis casibus constitutae praebentur. Et summo quidem iure, nam is qui laesus fuerat multam respuere nequibat atque ultionem sumere (1).

Sed nil huiusmodi invenimus apud Homerum: id enim tantum videtur elici posse, reum tot dona cumulasse quot ad alterius partis indignationem placandam sufficerent. Cum autem eo difficilius coerceretur ira, quo maiori necessitudinis vinculo interfectus adstringebatur, omnino est probabilius hoc in casu maiorem fuisse poenam. Hoc certe, ni fallor, ex sequentibus versibus eruere licet (2):

καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φόνοιο
ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος
καί ῥ᾽ ὁ μὲν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ᾽ ἀποτίσας
τοῦ δέ τ᾽ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ποινὴν δεξαμένου.

Ceterum affirmare non ausim aliquam exstitisse leniorem puniendi rationem cum homicidium non prorsus voluntarie admissum fuisset.

Si enim scholiis (3) credamus, Tlepolemus Licymnium avunculum suum errore quodam occidit, attamen ἠναγκάσθη γενέσθαι φυγὰς τῆς πατρίδος. Quidquid autem de hoc sit, eadem innuere videtur locus (4):

---

(1) Cf. e. gr. *Edictum Rothari.* § 190: accepta dubli conpositionis poena sit sibi contemtus et amplius... non requiratur. § 45. De feritas et coupositionis plagarum, quae inter hominis liveros eveniunt, per hoc tinorem, sicut subter adnexum est, conponantur, cessantem faida hoc est inimicitia: cf. §§ 46-138, 146 etc. (ed. PADELLETTI, *Fontes iuris italici,* I, pp. 36-171). Dignus est hac de re qui legatur DEL GIUDICE, *La vendetta nel diritto longobardo;* cf. SCHOEMANN, *Griech. Alt.*, I, p. 48: " Die Busse wurde wahrscheinlich durch Uebereinkunft in jedem einzelnen Falle festgesetzt, bestimmter Strafsätze ..... geschieht nirgends Erwähnung ".

(2) I 628 sqq.: " aliquis pro fratris caede pretium vel pro suo filio accepit occiso; et is quidem in civitate manet ibi multis persolutis, alterius autem sedatur cor animusque generosus, accepto pretio ".

(3) Ad B 662: " patriam fugere coactus fuit ".

(4) Ψ 85 sqq. " Me parvulum Menoetius ex Opunte duxit ad vos homicidium propter triste, die illo cum filium interfeci Amphidamantis, imprudens,

.... με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος
ἤγαγεν ὑμέτερόνδ' ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς
ἤματι τῷ ὅτε παῖδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος
νήπιος, οὐκ ἐθέλων, ἀμφ' ἀστραγάλοισι χολωθείς.

Quod vero ad cetera delicta pertinet, fatendum est nos maxima documentorum inopia laborare. De adulterio aliqua excerpenda sunt ex octava Odysseae rhapsodia, in qua prius Phemii carmen continetur. Hinc saltem colligere licet uxoris patrem omnia quae ante nuptias a genero acceperat i. e. τὰ ἔεδνα reddere debuisse, adulterum autem multam quandam pro patrato crimine atque illata iniuria solvere coactum fuisse. Haec autem μοιχάγρια (1) appellabatur. Nam cum dixisset Hephaestus (2):

πάντα πατὴρ ἀποδώσει ἔεδνα
ὅσσά οἱ ἐγγυάλιξα κυνώπιδος εἵνεκα κούρης,

addit (3):

τὸ καὶ μοιχάγρια ὀφέλλει

(Ares nempe, uti liquet). Aliquid non plane diversum in Longobardorum Edicto invenies (4).

---

invitus, circa talos iratus „. Claudius Saturninus (D. 48, 19, 16, 8) his homericis versibus utitur ut probabilem reddat sententiam apud antiquissimos Graecos exilio voluntario (sic) fortuitos casus lui morem fuisse. Notum tamen " lippis atque tonsoribus „ romanos iurisconsultos homericis carminibus ad proprias sententias comprobandas parum sane laudabiliter esse abusos. Cf. praes. D. 18, 1, 1, 1; Inst. 3, 23, 2 (cum *Paraphras.*, ed. Reitz, II, p. 679 sq. [ed. Ferr., II, p. 353 sq.]); Gai. 3, 141. Leviorem quandam poenam hoc casu statutam fuisse apud Longobardos passim in edicto legitur. Cf. § 138 ac praes. § 387: " Si quis hominem liberum, casum facientem, nolendo occiderit, componat eum sicut adpretiatus fuerit et faida non requiratur, eo quod nolendo fecit „.

(1) Schol. in Odyss. quae edidit Maius, ad h. l. (ϑ 318 sq.): μοιχάγρια τὰ ὑπὲρ ἀγρεύσεως ὅ ἐστι συλλήψεως μοιχῶν ἐκτιννύμενα. Vel ut alia habent scholia, quae videre est apud Feithium, op. cit., lib. 2, c. 15, 3782: μοιχάγρια τὰ ἀποτινόμενα ὑπὸ τοῦ ἐν μοιχείᾳ ἀγρευθέντος.

(2) ϑ 318-19. " Omnia pater reddet dona quaecunque illi praebui impudentem ob puellam „.

(3) ϑ 332: " propter quod et μοιχάγρια debet „.

(4) § 179, ubi tamen de sponsalibus sermo est: " sponsus recipiat res suas quas dedit et illa patiatur pena (sic) adulterii „. Quaenam haec fuerit cf. § 211.

Superest ut breviter ea dispiciamus, quae ad delicta in alicuius rem familiarem pertinent. Procul dubio est ius proprietatis tunc temporis omnino recognitum fuisse; saepiusque apud Hesiodum vapulant iudices qui in litibus de re familiari diiudicandis a recto tramite aberrent:

νήπιοι· οὐδὲ ἴσασι ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸς
οὐδ᾽ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδήλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ (1).

Est enim (2) ἅρπαξ κακή, θανάτοιο δότειρα, atque:

ὅς δέ κεν αὐτὸς ἕληται ἀναιδείηφι πιθήσας
καί τε σμικρὸν ἐὸν τόγ᾽ ἐπάχνωσεν φίλον ἦτορ (3).

Quare sic poeta fratrem hortatur:

μὴ κακὰ κερδαίνειν· κακὰ κέρδεα ἶσ᾽ ἄτῃσιν (4).

Iudex autem cuidam deo simillimus evadit, qui damna maleficio illata a sonte refici curet:

τοὔνεκα γὰρ βασιλῆες ἐχέφρονες, οὕνεκα λαοῖς
βλαπτομένοις ἀγορῆφι μετάτροπα ἔργα τελεῦσι (5).

Ambigitur tamen utrum reus ad restitutionem rei furtivae tantum teneretur, an potius praeterea quandam τιμήν iuxta ceterorum delictorum rationem solvere deberet. Haec autem inter cives: quid vero erga peregrinos? Num illi tantum iuris tutela fruebantur? Minime, sane: quidquid complures hac de re censeant. Non enim defuerunt (6) neque desunt (7) qui contendant homerica aetate furta ac rapinas in peregrinos non modo licita sed etiam decora habita fuisse. Haec sententia percontatione quadam potissimum nititur, quae hospitibus fie-

---

(1) " Stulti! nesciunt quam toto medium praestet, vel quam malva iuvet et asphodelus „. Ἔ. κ. Ἡ., 40 sq.

(2) " Mala est rapina, mortemque affert „: v. 356.

(3) " Qui vel parum impudens rapiat, in corde graviter angitur „: v. 359 sq.

(4) " A malis quaestibus abstine, eosque calamitates censeto „: v. 352.

(5) " Prudentes reges (iudices) sunt cum iis qui laesi fuerint restitutionem fieri per iudicium curant „: Θεογ., 88-89.

(6) Philostr., *De vita Apoll.* (ap. Feith, op. cit., 3762); Schol. ad Odyss., ed. Mai (ad γ 71); et ap. Eustath., ad Odyss. ibid.

(7) Hermann, *Lehrbuch der gr. Antiquitäten.*, I, p. 38 sqq.

bat, atque bis in Odyssea invenitur, nec non semel in hymno ad Apollinem (¹):

ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
οἷα τε ληϊστῆρες ὕπειρ ἅλα; τοί γ' ἀλόωνται
ψυχὰς παρθέμενοι κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες.

Quem locum ita Thucydides est commentatus (²):

προσπίπτοντες πόλεσιν ἀτειχίστοις καὶ κατὰ κώμας οἰκουμέναις ἥρπαζον καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντός πω αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος δέ τι καὶ δόξης μᾶλλον. δηλοῦσι ... οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰς πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες εἰ λησταί εἰσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνθάνονται ἀπαξιούντων τὸ ἔργον, οἷς τ' ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζόντων. ἐλῄζοντο δὲ καὶ κατ' ἤπειρον ἀλλήλους.

Quam gravissimi atque elegantissimi scriptoris sententiam omnes fere posteriores Graeci sunt secuti (³). Aristarchus vero, quem omnium qui ad illustranda poemata homerica operam dederunt facile principem fuisse inter omnes constat (⁴), aliam secutus est sententiam. Uti enim habent vetera scholia (⁵), censebat versus quos retulimus initio tantum in nona Odysseae

---

(¹) γ 71. ι 252. εἰς 'Απόλλ., v. 452 sq. " Aut temere erratis tanquam praedones per mare, qui errant vitas laedentes alienigenis malum ferentes? „.

(²) 1, 5, 1-3. " Cum civitates adorirentur murorum expertes atque passim habitatas, eas depopulabantur et ita sibi potissimum victum comparabant: non enim haec illis dedecori erant, sed potius gloriam quandam parere solebant. Hoc vero liquet ex percontationibus quae ubique apud poetas nautis, qui aliquo perveniunt, fiunt: interrogantur enim an praedones sint, ita ut neque isti prorsus a re abhorrere, neque illi veluti probro eos afficere videantur. Rapinas etiam in continenti terra exercebant „. Nescimus autem an recte CLASSENUS haec animadvertat (*Thuc.*, 1³, 12 sq.): " Der umfassende Ausdruck lässt vermuthen, dass Th. wohl noch andre Stellen dieser Art aus epischen Gedichten kannte als die uns erhaltenen „.

(³) Schol. ad Odyss., ed. MAI: φαίνεται γὰρ οὐκ αἰσχρὸν τοῖς ἀρχαίοις ὂν τὸ λῃστεύειν· καὶ Θουκυδίδης εἴρηκεν κτλ. Eustath., p. 1457: ἰστέον δὲ ὅτι τέχνη τοῖς παλαιοῖς καὶ τὸ πειρατεύειν, καὶ οὐ πάνυ ἐπίψογον οὐδ' αἰσχρόν, ὡς καὶ Θουκυδίδῃ δοκεῖ, οὐδὲ ἄδοξον τὸ ληΐζεσθαι.

(⁴) LEHRS, *De Aristarchi studiis;* PIERRON, *Iliade, Introduction;* SCHOEMANN, *Griech. Alt.*, 1, p. 45: " Aristarch nicht nur der schärfste Kritiker, sondern auch der gründlichste Kenner und Erklärer Homers „.

(⁵) ad ι 252: cf. Eustath., p. 1627.

rhapsodia exstitisse ubi afferuntur veluti a Polyphemo prolati, nam κεῖνται κάλλιον ἐνταῦθα (« melius huic loco conveniunt »). Ac revera, cum ea ferocissimus atque immanis Cyclops proferat, non est cur inde quae supra exposuimus deducamus. Immo turpe etiam tunc temporis rapinas exercere fuisse comprobat διὰ τὰ συμφραζόμενα ἐν οἷς ὁ ποιητὴς μαψιδίως πλανᾶσθαι φησί, ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖς φέροντες [1]. Cetera autem argumenta praetereamus, quibus Thucydidis opinionem refellere conatus est, quem ὁμωνυμίᾳ deceptum credebat, πολλάκις τῆς ληΐδος ἐπὶ τῆς λαφυραγωγίας τασσομένης [2].

Hermannus Thucydidis sententiam est secutus. En ipsius verba [3]: « Rapinae tam a pluribus quam a singulis patratae nedum licitae sed etiam decorae fuisse videntur; adeo autem praedones civium suorum suffragio nituntur, ut isti quoque ultorum indignationem ferant ». Quae non omnibus probanda videbuntur; nam quae belli tempore fiebant nequeunt huc adduci: inter haec autem res a Messeniis in Ithacenses gestae sunt habendae [4], quarum auctor meminit. Sed, ut ipse ait, « omnes populi ipso iure hostes (perduelles) sese invicem iugiter arbitrabantur » [5]. Longe aliter res se habere, inter populos certe qui parum inter se aberant, et iure quidem contendit Schoemannus [6]. Neque propius veritati accedunt quae sequuntur: « Cum autem civitates hasce rapinas cohibeant atque peregrinis faveant, commodo proprio tantum inserviunt,

---

(1) " Probatur per dictiones ipsas, quas poeta usurpat, sicuti temere errare, vitam adimentes, malum alienigenis ferentes ".

(2) " Saepius enim rapina pro bellica praeda usurpatur ".

(3) " Räuberei gilt im Grossen und Einzelnen als erlaubt und ehrenwerth, ja so solidarisch, dass der Beraubte seine Repressalien gegen jeden Mitbürger des Räubers ausdehnt ": *Lehrbuch der gr. Ant.*, 1, p. 38 sqq.

(4) φ 15. Idem dicendum de iis, quae Ulysses in Ciconum finibus gessit, hi enim Troianorum socii ideoque Graecorum hostes erant: ὡς τῶν Τρώων δηλαδὴ συμμάχους καθὰ καὶ ἡ Βοιωτία δηλοῖ (Eustath. ad ι 39, p. 1615). Ac revera B 844 inter socios Troianorum Εὔφημος δ' ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων, | υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο: " Euphemus dux Ciconum erat hastis instructorum filius Troezenii Iovis alumni Ceadeae ".

(5) " Alle Völker befinden sich gegen einander rechtlich in ewigem Kriegszustande ".

(6) SCHOEMANN, 1, p. 45: " Dass die Benachbarten unter sich in der Regel doch befreundet gewesen seien, ist wohl nicht zu bezweifeln ".

neque ulla iura in alienigenis noverunt quae ipsae ultro non concesserint » (1). Nam ex Homeri Hesiodique carminibus liquet semper ὕβριν etiam in peregrinos exosam fuisse, non modo hominibus sed etiam dîs (2). Hinc pergit ad miseram conditionem eius qui patria sua aberat describendam, ut comprobet nulla in extraneis iura fuisse recognita. « Extra patriae fines videtur homo quodammodo extra legem esse atque omnibus prorsus iuribus destitutus .... ita ut etiam ad suae personae incolumitatem civitatis, quam petiit, tutela ei opus sit » (3).

Atque verborum Achillis meminit (4):

---

(1) " Selbst die Verhinderung solcher Excesse oder Begünstigung Fremder von Seiten einzelner Staaten geht lediglich von dem eigenen Interesse aus, ohne desshalb nach Aussen andere als selbstverliehene Rechte anzuerkennen ".

(2) Cfr. ex. gr. Ἔ. κ. Ἡ. 225-238. Quo in loco ea quae attulimus ita perspicue liquent, ut alibi auctor ipse fateatur (op. cit., I, p. 41): " Schon früh trat inzwischen dem strengen Staatsrechte mildernd ein menschlicheres Rechtsgefühl zur Seite, und die Religion, die Pflegerin jeder höheren Ahnung im Menschen, lieh ihm dazu die Heiligkeit ihrer Formen ".

(3) " Ausser der Gränze seiner Heimath steht der Mensch sofort ausser dem Gesetze und als völlig rechtloser da, der ... selbst zu seiner persönlichen Sicherheit der ausdrücklichen Zusage derselben (Gemeinde) bedarf ".

(4) I 646 sqq. " Sed mihi tumet cor ira quoties illius recordor, qui me inhonoratum inter Argivos fecit Atrides tanquam aliquem despectum advenam ". Sed recte scholia in h. l. μέτοικον φυγάδα explicant, ac PIERRON: " Ces refugiés n'étaient le plus souvent que des criminels ". Illud quoque videtur non esse praetereundum, tunc temporis nempe sententiam invaluisse saepius peregrinorum sub specie deos ipsos mortales visere. Cf. praes. ϱ 483 sqq.: Ἀντίνο', οὐ μὲν κάλ' ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην, | οὐλόμεν', εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστιν. | καί τε θεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσιν, | παντοῖοι τελέθοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας, | ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες. " Antinoe, non bene quidem iaculatus es miserum erronem; perdite, si nimirum forsan aliquis coelestis deus est. Et sane dî, hospitibus similes peregrinis omnibus modis se praebentes, versantur in urbibus hominum iniuriam et aequitatem inspicientes ". Si misero atque erroni tanta debebatur reverentia, ut ipsum a procorum iniuriis tueretur Penelope, quomodo possumus HERMANNUM sequi? Quid tandem humanius unquam dici potest quam Eumaei verba (θ 546-47): ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ' ἱκέτης τε τέτυκται | ἀνέρι ὅς τ' ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσιν: " eodem loco ac frater habendus est hospes et homo supplex viro qui non omnino mente careat ". Nec mirum: nam πρὸς Διός εἰσιν ἅπαντες | ξεῖνοί τε πτωχοί τε: " ab Iove enim sunt omnes hospites et pauperes (ξ 57-58).

ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ ὁππότ' ἐκείνου
μνήσομαι, ὅς μ' ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
Ἀτρείδης ὡσεί τιν' ἀτίμητον μετανάστην.

Sed hic de profugis qui propter crimen quoddam patriam relinquunt est sermo. Potius plura sunt quae in contrariam sententiam nos adducere videantur. Ante omnia illius celeberrimi loci meminisse iuvat, qui exstat in Odyssea (1):

... δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵτ' ἐπὶ γαίης
ἀλλοτρίης βῶσι, καί σφιν Ζεὺς ληΐδα δώῃ,
πλησάμενοι δέ τε νῆας ἔβαν οἶκόνδε νέεσθαι,
καὶ μὲν τοῖς ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει.

Constat etiam rapinas in populos amicitia coniunctos prout delicta publica esse habitas atque omnium civium concursu interdum poena affectas. Quod liquet praesertim e verbis Penelopes ad Antinoum (2):

ἦ οὐκ οἶσθ' ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
δῆμον ὑποδδείσας; δὴ γὰρ κεχολώατο λίην,
οὕνεκα ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος Ταφίοισιν
ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ' ἡμῖν ἄρθμιοι ἦσαν·
τόν ῥ' ἔθελον φθῖσαι καὶ ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἦτορ
ἠδὲ κατὰ ζωὴν φαγέειν μενοεικέα πολλήν.

Illud vero ambigitur, utrum ad hoc foedere opus fuerit necne: procul autem dubio est semper fere huiusmodi foedera inter populos qui inter se prope habitabant (3) exstitisse. Ceterum populus, qui rapinis peregrinorum praesertim nautarum

---

(1) § 85 sqq. " Immanibus etiam crudelibusque viris alienam terram invadentibus, qui praeda ab Iove concessa naves cum replevissent domum petunt, divinae ultionis pavor corda obtinet ".

(2) π 424 sqq. " An nescis quando huc pater tuus venit fugiens, populum veritus? etenim iratus erat valde, quoniam latrones insequens Taphios laeserat Thesprotos qui nobis coniuncti erant: illum volebant perdere et destruere eius cor, et victum comedere dulcem plurimum ". Quae omnia magis exculta atque magnum assecuta incrementum multo serius Athenis invenies. Cf. Thucyd. 2, 39, 1: καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ..... πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις ἢ τῷ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ.

(3) SCHOEMANN, *Griech. Alt.*, 1, p. 45.

laesus fuerat, poterat detrimenti, quod acceperat, compensationem petere. Quod etiam inter civitates fiebat; quare videmus Laertem Ithacae regem una cum senioribus Ulyssem filium legatum mittere ut χρεῖος [1] seu creditum consequeretur, quod Messenii propter admissas rapinas Ithacensibus solvere debebant.

> Ἤτοι Ὀδυσσεὺς
> ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλεν·
> μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
> νηυσὶ πολυκλήϊσι τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας.
> τῶν ἕνεκ᾽ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεὺς
> παιδνὸς ἐών· πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες [2].

Ita tandem quaerit Schoemannus: « Quomodo poterant talia facinora in peregrinos, quorum fines invadebant, veluti licita atqua decora probari illis qui in suis finibus ea sicuti scelera in deos admissa arbitrabantur, qui hospitum atque peregrinorum iura tuerentur? » [3]. Quae omnino probanda videntur.

Haec de delictis sufficiant: hucusque enim tantum nos quae a poetis sunt tradita perduxerunt.

---

[1] Sub nomine χρεῖος potest et multa (τιμή [cf. p. 17 sq.]) venire, quae propter illatam iniuriam rei restitutioni addi solebat: cf. ϑ 353.

[2] φ 16 sqq. " Ulysses ivit ad debitum (exposcendum), quod ei universus populus debebat; oves enim ex Ithaca Messenii viri extulerant navibus compactis tercentas atque pastores. Horum gratia legatione (cum fungeretur) multam per viam venit Ulysses, adhuc puer; eum enim miserat pater ceterique seniores ".

[3] " Und wie sollte man auch solche Unbilden gegen friedliche Ausländer, in deren Gebiet man einfiel, für ehrenhaft und erlaubt gehalten haben, da man ja in der eigenen Heimath begangene Unbilden als ein Vergehen gegen die Gottheiten betrachtete, die das Gast- und Fremdenrecht schirmten? " (loc. cit.).

Hinc, ni fallor, videtur auctor sententiam suam, quam prius in *Antiquitatibus iuris publici* exposuerat, nonnihil mutasse. In his enim scripserat (p. 74): " Furta et rapina..... erga exteros, nisi qui foedere cum civitate iuncti erant, nihil turpitudinis habere iudicabantur ".

Caput IV.

De iis per quos puniendi auctoritas exercebatur.

Iam fusius de iuris criminalis indole locuti sumus, qualem Graeci antiquioris aevi consideraverunt; vidimus autem ex eorum sententia illud recta divinitus manare, quare fiebat ut iuris quoddam ac religionis exsisteret connubium, ut, quidquid reipublicae auctoritas consequi nequiret, id religio suis doctrinis et praeceptis, quantum optime fieri posset, suppleret. Quae omnia ante oculos habenda sunt ut singula instituta recte intellegamus neque in iisdem diiudicandis prorsus aberremus. Quicumque enim iuribus tuendis operam navabant sacro quodam munere fungi censebantur, sicuti infra perspicuum fore confidimus.

Aetate illa qua homerici vates floruere atque hesiodea carmina sunt composita, omnia iura in unius regis potestate continebantur; eiusque auctoritati nullus modus erat neque terminus haerebat. Audiatur ex. gr. chorus apud Sophoclem Creonti sic loquens (1):

νόμῳ δὲ χρῆσθαι παντί που πάρεστί σοι
καὶ τῶν θανόντων χὠπόσοι ζῶμεν πέρι.

Erat nempe

σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧτε Ζεὺς κῦδος ἔδωκε (2).

Alumni enim Iovis reges habebantur, a quo populi gubernandi auctoritatem acceperant. Quare διογενεῖς seu διοτρεφεῖς saepissime vocantur, i. e. ab Iove sati, vel Iovis alumni, cuius dignitatis neque eorum adversarii obliviscebantur (3). Ita, cum dux supremus Agamemno irae indulgens Pelidem a quo tot fuerat cumulatus iurgiis verbis mordeat asperioribus, eum tamen Iovis alumnum esse fatetur:

---

(1) *Antig.*, 213-14: " omnes leges tibi fas condere cum de mortuis tum de nobis quicumque vivimus „.

(2) A 279: " sceptriger rex, cui Iuppiter gloriam dedit „.

(3) Quod ad rem pertinet, comparandum est nomen ĕlōhīm; ita enim audiunt iudices apud Hebraeos (cf. II Mos. XXII).

ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων (1).

Quod si mirum in modum ad regis auctoritatem atque amplitudinem adaugendam conferebat, eius etiam ambitionem atque libidinem coercebat (2); non enim ipse conditor iuris habebatur, sed Iuppiter, cui omnium quae gessisset rationem reddere debebat; ideoque et ipse iura sequi tenebatur.

Ὦ βασιλεῖς, ὑμεῖς δὲ καταφράζεσθε καὶ αὐτοὶ
τήνδε δίκην· ἐγγὺς γὰρ ἐν ἀνθρώποισιν ἐόντες
ἀθάνατοι φράζονται, ὅσσοι σκολιῇσι δίκῃσιν
ἀλλήλους τρίβουσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες (3).

Nec modo ipsi, sed et cuncta civitas interdum eorum iniquitatis gratia plectebatur, Dice enim Iovis filia patrem adiens

γηρύετ᾽ ἀνθρώπων ἄδικον νόον, ὄφρ᾽ ἀποτίσῃ
δῆμος ἀτασθαλίας βασιλήων, οἳ λυγρὰ νοεῦντες
ἄλλῃ παρακλίνωσι δίκας σκολιῶς ἐνέποντες (4).

---

(1) A 176. "Maxime es mihi exosus omnium regum Iovis alumnorum„. Cf. et Ψ 581, quem versum Alexandrini (et sane immerito) huius rei causa ἀθετεῖν volebant. Cf. schol. ven. (ed. Bkk. 11, 618) ac Pierron, II, p. 427. Achilles regalem dignitatem vel in occisis hostibus colebat. Z 416: κατὰ δ᾽ ἔκτανεν Ἠετίωνα, οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τόγε θυμῷ ("occidit Eetionem, sed eum non spoliavit: verebatur enim in animo„): ὡς τίμιον καὶ βασιλικόν (schol. in. h. l.).

(2) Hermann, *Lehrbuch*, 1, p. 33: "Die Heiligkeit seiner Würde (des Königs), die von göttlicher Abstammung oder Vollmacht abgeleitet wird, unterwirft ihn selbst nur der ewigen Rechtsidee, die bei den Göttern wohnt, und dasselbe Recht, das er als deren sichtbarer Vertreter dem Volke spendet, bindet auch ihn dem Volke gegenüber, dessen Leistungen an ihn eben so scharf wie seine Fürstenpflichten abgegränzt sind„. Nunquam vero satis mirabimur quae Antigone illa nobilissima Creonti respondere est ausa (v. 453 sqq.): οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾤμην τὰ σὰ | κηρύγμαθ᾽ ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν | νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν. "Non arbitrabar eo usque tua praecepta valere ut deorum iura, quae nec scripta sunt nec mutabilia, transgredi posses, cum mortalis esses„.

(3) Ἔ. κ. Ἡ., 248 sqq. "O reges, vos etiam hanc iustitiam meditamini, haud enim procul hominibus immortales dei sunt, qui eos spectant, quicumque iniquis iudiciis sibi invicem noceant, deorum ultionem minime veriti„.

(4) Ἔ. κ. Ἡ., 260 sqq.: "hominum iniustam mentem ostendit, ut luat populus regum iniquitates, qui tristia cogitantes iudicia a recto tramite avertunt etc.„. Ita et alibi passim. Cf. *Antig.*, 370: ὑψίπολις ἄπολις, ὅτῳ τὸ

Regi autem consilium quoddam addebatur, cui βουλή nomen erat, quodque ad civitatis negotia pertractanda convocabatur. Quibus βουλή constabat γέροντες appellabantur, quo nomine, ut iam probe scholiastes intellexerat [1], non gravis aetas sed spectanda dignitas significabatur, sicut apparet ex Iliadis secunda rhapsodia, in qua non modo Nestor inter γέροντας sed etiam duo Aiaces atque Diomedes recensentur [2]. Praeter βουλήν etiam ἀγορή seu omnis populi conventus erat [3], quae eo potissimum videtur fuisse congregata ut βουλῆς consilia atque decreta cognosceret. Populus nempe « tranquille sedere debebat aliorumque verba auscultare, qui potiores erant : non erat enim ipse numerandus neque in bello neque in consilio » [4].

Οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ' Ἀχαιοί.
Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω,
εἷς βασιλεύς, ᾧ ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω
σκῆπτρόν τ' ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσιν βασιλεύῃ [5].

Hinc liquet regem fuisse revera quendam ποιμένα λαῶν (populorum pastorem), ut frequentissime vocatur : namque ei

τιμὴ δ' ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς [6].

μὴ καλὸν | ξύνεστι, τόλμας χάριν: " qui vel magnum in civitate locum obtinet civitate expers fit quum audax quae haud recta sint sectetur " — deorum nempe propter indignationem.

(1) Ed. Bkk., I, p. 45, ad B 406: τῶν ἐντίμων. Cf. Faesi, *Ilias*, I, p. 78: " Die Edlen ohne Rücksicht auf das Alter ".

(2) B 404 sqq. κίκλησκεν δὲ γέροντας... Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν. Generatim loquendo " das Verhältniss der einzelnen Anführer zum Oberfeldherrn nicht wesentlich war von dem der Geronten verschieden ": Schoemann, I, p. 24.

(3) Ita ut Homerus eam apum examinibus similem ducat (B 86). Nec facile praecones ut clamore sublato verba regis audiantur prae magna multitudine consequi possunt (B 46 sq.).

(4) Haec fere Ulysses, B 200 sq.

(5) B 203 sqq. " Nullo pacto omnes regnabimus hic Achivi : non bonus est multorum principatus : unus princeps esto, unus rex, cui dedit Croni filius versuti sceptrumque et iura ut ipsis dominetur ". Cf. Grote, *History of Greece*, II, p. 90. Ex eiusdem sententia etiam βουλῆς auctoritas exigua erat. " The council is a purely consultative body, assembled not with any power of peremptorily arresting mischievous resolves of the king, but solely for his information and guidance ".

(6) B 197 : " honor ab Iove est et eum diligit prudens Iuppiter ".

Quaenam autem fuissent regis munia recte nos docet Aristoteles (1): κύριοι δ' ἦσαν (οἱ βασιλεῖς) τῆς τε κατὰ πόλεμον ἡγεμονίας καὶ τῶν θυσιῶν, ὅσαι μὴ ἱερατικαὶ, πρὸς τούτοις τὰς δίκας ἔκρινον. Hoc vero potissimum eorum munus fuisse ex Homeri Hesiodique carminibus facile evincitur: quare δικασπόλοι vel θεμιστοπόλοι crebris in locis nuncupantur. Sat erit optimi regis effigiem, sicuti eam Hesiodus repraesentat, commemorare (2):

> τοῦ δ' ἔπε' ἐκ στόματος ῥεῖ μείλιχα· οἱ δέ νυ λαοὶ
> πάντες ἐς αὐτὸν ὁρῶσι διακρίνοντα θέμιστας
> ἰθείῃσι δίκῃσιν· ὃ δ' ἀσφαλέως ἀγορεύων
> αἶψά τε καὶ μέγα νεῖκος ἐπισταμένως κατέπαυσε.
> τοὔνεκα γὰρ βασιλῆες ἐχέφρονες, οὕνεκα λαοῖς
> βλαπτομένοις ἀγορῆφι μετάτροπα ἔργα τελεῦσι ...
> ἐρχόμενον δ' ἀν' ἀγῶνα θεὸν ὣς ἱλάσκονται.

Merito igitur docet Schoemannus Graecos nullum sanctius regum officium quam iurisdictionem existimasse (3). Censet autem Hermannus hanc iurisdictionem per sceptrum, quo rex ornabatur, fuisse significatam (4): his potissimum nisus, ni fallor, quae Achilles in iureiurando suo profert (5):

> νῦν αὖτέ μιν (σκῆπτρον) υἷες Ἀχαιῶν
> ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵτε θέμιστας
> πρὸς Διὸς εἰρύαται.

---

(1) *Polit.*, 3, 9, 7. " Imperium de his quae ad bellum referuntur regibus pertinebat necnon omnia illa sacrificia quae non erant sacerdotibus tributa, praeterea ipsi ius dicebant ". SCHOEMANNUS animadvertit (*Griech. Alt.*, I, p. 28): " wie sie (die Könige) wegen des Rathpflegens βουληφόροι heissen, so werden sie wegen der Rechtspflege δικασπόλοι genannt ".

(2) Θεωγ. 84 sqq. " Ex eius ore suaves sermones fluunt, populus universus in eum spectat qui rectis regulis ius dicit; ipse autem loquens statim vel magnam contentionem sapienter coercet. Ideo enim prudentes reges sunt, quod hominibus maleficio laesis iudicio omnia restitui curant ... cum autem (talis rex) forum petiat, quasi deum se intueri existimant ".

(3) *Antiquitates iuris publici*, p. 71. Cf. GROTE, *History of Greece*, II, p. 99: " The king is spoken of as constituted by Zeus the great judge of society ".

(4) *Griech. Alterth.*, I, p. 33: " legen sie doch unter den Attributen der Königsgewalt das Hauptgewicht auf die Rechtspflege, die auch durch das äussere Symbol derselben, den Scepter, angedeutet ist ".

(5) Α 237 sqq. " Et nunc id Achivi in manibus ferunt iudices, qui iura a Iove (manantia) tuentur ".

Sceptrum item iudicantes tenent seniores in decima octava Iliadis rhapsodia ([1]), atque Minos qui apud inferos de anteactae vitae delictis cognoscit:

> ἔνθ' ἤτοι Μίνωα ἴδον Διὸς ἀγλαὸν υἱὸν
> χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα κτλ. ([2]).

Nec defuere qui huiusmodi puniendi auctoritatis significationem sceptro inhaerere affirmarent eo quod Ulysses olim petulanti Thersiti

> σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
> πλῆξεν ([3]),

ita ut

> σμῶδιξ δ' αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη
> σκήπτρου ὑπὸ χρυσέου ([4]).

Sed, quaerit Schoemannus ([5]), quomodo idem dici potest de sceptro praeconum necnon sacerdotum? Nonne videmus reges ac seniores tunc etiam sceptrum manibus tenere cum in conciliis sententiam suam exponant? Cuius rei, utpote quae saepius occurrat, taedet utique omnia exempla colligere: sed (ut in eadem rhapsodia legitur), cum βουλή fuisset congregata,

> ἀνὰ . . . κρείων Ἀγαμέμνων
> ἔστη σκῆπτρον ἔχων ([6]).

Nil igitur aliud sceptrum fuisse videtur quam signum quoddam auctoritatis divinitus tributae, quod ab ipso Iove

---

([1]) Σ 505. Sed de hoc loco plura inferius.

([2]) λ 568-69. " Ibi viderunt Minossem Iovis clarum filium, sceptro aureo praeditum etc. „. Cf. Eustath. in h. l.: προθέμενος Ὅμηρος εἰπεῖν καὶ περί τινων ἐν Ἄϊδου μὲν κολαζομένων, ἄλλως δὲ ὅτε ἐβίουν εὖ ἐχόντων ὡς ἐν τρυφαῖς ὁποῖος ὁ Τιτυὸς καὶ ὁ Τάνταλος καὶ ὁ Σίσυφος, πρό γε τέως αὐτῶν λέγει περὶ δικαστηρίου τοῦ δικαιοῦντος τὴν ἐπ' αὐτοῖς ἐν Ἄϊδου κόλασιν, οὗπερ ὁ Μίνως προκάθηται.

([3]) B 265 sq.: " sceptro tergum atque humeros percussit „.

([4]) Ib. 267 sq.: " vibexque cruenta in dorso extumuit etc. „.

([5]) I, p. 35: " Weil Odysseus einmal das Scepter auch als Prügel gebraucht, so hat man es als ein Zeichen der Strafgewalt ansehen wollen, was aber doch von dem Scepter der Herolde schwerlich, und noch weniger von dem der Priester und Wahrsager gelten kann „.

([6]) B 100 sq.: " rex Agamemno surrexit sceptrum tenens „.

saepius fortibus viris dabatur, per quos ad posteros trasmittebatur (1).

Quo iudicandi munere non ipsi tantummodo reges fungebantur, sed etiam γέροντες (2), qui nomine et re senioribus Israel (ziqnē ’isra’ēl) respondebant. Horum congregatio sacra appellabatur, adeo Graecorum animis de sanctitate iuris opinio penitus haerebat:

οἱ δὲ γέροντες
εἵατ᾽ ἐπὶ ξεστοῖσιν λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ (3).

Huiusmodi seniorum iudicia non modo tunc habebantur, cum gravius aliquod facinus civitatem commovisset, sed liquet γέροντας quotidie id munus obire consuesse. En quomodo in Odyssea vespertinum tempus περιφράσει significatur:

ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθε
ὄψ᾽· ἦμος δ᾽ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰζηῶν (4).

Totam igitur diem ad controversias dirimendas sedebant, ita ut Hesiodus sic fratrem Persen hortetur:

μηδέ σ᾽ Ἔρις κακόχαρτος ἀπ᾽ ἔργου θυμὸν ἐρύκοι
νείκε᾽ ὀπιπτεύοντ᾽ ἀγορῆς ἐπακουὸν ἐόντα (5).

Quaeri nunc potest unde et quaenam horum iudicum fuerit auctoritas. Ut vere loquar, adhuc sub iudice lis est, aliique scriptores in aliam sententiam abierunt (6). Placet enim qui-

---

(1) Hinc vocabatur πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί (B 46: “ paternum incorruptibile semper „), “ weil es immer bei dem Geschlechte blieb „ (Faesi *ad h. l.*). Cf. et schol. (I, p. 49): ἀδιάφθαρτον, αἰώνιον ὅτι οὐκ ἐδόθη ἐκ τοῦ γένους ἑτέρῳ. Quod ad sceptri Agamemnonis originem atque vicissitudines attinet, operae pretium erit ea legere quae fusius poeta de eo ἀκριβολογεῖται, ut habent scholia, praes. B 104 sq.

(2) Cf. et Grote, II, p. 99: “ sometimes the chiefs or γέροντες are named as deciding disputes and awarding satisfaction to complainants „.

(3) Σ 503-04: “ seniores sedebant sacro in circulo super lapides expolitos „.

(4) μ 438 sqq.: “ quando ad coenam vir e foro surgit iudicans (i. e. postquam iudicavit) multas controversias iuvenum litigantium „.

(5) Ἔ. κ. Ἡ., 28 sq.: “ ne te Discordia, quae malis gaudet, mentem ab opere avertat, ut in foro controversias spectes atque audias „.

(6) Praecipuas recensuit Thonissen, op. cit., p., 23 sq.

busdam eos viros fuisse ingenio atque experientia praeditos, vel amplissimis muneribus functos, qui a litigantibus ipsis eligerentur, atque omni prorsus coercendi auctoritate carerent, sed arbitrio quodam ius dicerent. Sunt qui censeant eos revera utpote magistratus auctoritate praeditos fuisse; non tamen alios fuisse quam γέροντας civitatis, qui βουλήν constituerent, de quibus iam nobis fuit sermo: eosque litigantes sponte adire consuesse (1). Sunt demum quos iuvat magistratus fuisse perpetuos a rege, vel ab eiusdem consilio, vel etiam a populi congregatione constitutos.

Quis in tanta documentorum inopia, tot iam saeculis elapsis, sententiam aliquam veluti nulli obnoxiam dubitationi proferre ausus sit? Si tamen rem paullo attentius consideraverimus, intellegemus eorum opinionem, qui putant γέροντας omni publica auctoritate destitutos privatos quosdam arbitros fuisse, esse reiiciendam. Cum enim talia iudicia in civitatis foro coram populo fierent, satis cernitur eorum indolem cum arbitriis minime convenire. Item constat Homeri temporibus populum nullomodo auctoritate in re publica gerenda praeditum fuisse; non est igitur existimandum iudices in eiusdem ἀγορῇ seu contione electos fuisse.

Multo contra probabilius videtur regem ipsum quosdam inter γέροντας, quibus βουλή constabat, ad iustitiam administrandam elegisse. Fusius enim iam ostendere conati sumus omnem iurisdictionem coelitus regiae auctoritati adhaesisse, cum primum a Iove manaret. Quomodo poterant iudices aliunde suae auctoritatis originem ducere, quam a rege, cui dicebatur:

νόμῳ δὲ χρῆσθαι παντί που πάρεστί σοι
καὶ τῶν θανόντων χὠπόσοι ζῶμεν πέρι (2)?

Rex poterat et solus iustitiam administrare (3): plena enim auctoritate fruebatur. Ita censemus loco Odysseae freti, ubi

---

(1) Quae sententia scholiis, ut mihi videtur, minime probanda est visa, cum his revera persuasum sit senes per vocem γέροντας significari: γέροντας ἀξιοῖ δικάζειν ὡς συνέσει καὶ πολυπειρίᾳ πραγμάτων προύχοντας (ad Σ 503: 2, p. 508).

(2) *Antig.*, 213-14. [Cf. supra, p. 36].

(3) Grote, *Hist. of Gr.*, II, 99: “Sometimes the king separately .... is named as deciding disputes etc.„.

de Minossis apud inferos iudicio est sermo. Neque aliter Iuppiter solus inter deos ius dicit, sicque Hermes ille vaferrimus Apollinem cuius boves subripuerat compellat (¹)

δὸς δὲ δίκην καὶ δέξο παρὰ Ζηνὶ Κρονίωνι κτλ.

Cetera autem iudicia pluribus viris semper constabant, uti ex Homero atque Hesiodo patet. Hi enim semper, cum de iudicibus loquuntur, pluralis numeri formam usurpant. Locus verum Odysseae quem supra rettulimus,

ἦμος δ᾽ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰζηῶν (²),

rem non infirmat, sicut facile evincitur: ibi enim de singulis iudicibus agitur, qui, die iam declinante, domum petunt. Difficiliores quasdam quaestiones omnino relinquimus, tum quia nil certi hucusque compertum est, tum etiam quia studiis ad eas persolvendas necessariis caremus:

ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα (³).

CAPUT V.

Iudicii forma.

Quinam iudiciorum ritus fuerint ex Iliadis loco praesertim elicitur, in quo Achillis clypeus describitur. Cum vero alia pleraque in eodem scuto effіcta, tum etiam tribunalis figuram poeta celebrat. Hunc locum ideo attentius perlegere iuvat, cum alia documenta hac de re fere omnino nos deficiant (⁴):

(¹) Ὕμν. εἰς Ἑρμ., v. 312 sq., praes. 313-395. " Da verum iudicium et accipe ab Iove Saturnio ". Rex autem in terris idem est ac Iuppiter in Olympo, ut monuit GROTE, op. cit., II, p. 101: " he (the king) is on earth the equivalent of Zeus in the agora of the gods ". -

(²) μ 438 sq.: [cf. supra, p. 41].

(³) *Antig.*, v. 92.

(⁴) Σ 497-508. " Aderat populus in foro frequens, ibique contentio orta erat: contendebant nempe duo viri multae gratia propter hominem interfectum. Alter affirmabat se omnia persolvisse populo declarans, alter vero negabat se quidquam accepisse: ambo autem cupiebant, testibus datis, litem ad finem perducere. Cives utrisque acclamabant, hinc inde faventes; prae-

Λαοὶ δ' εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
ὠρώρει· δύο δ' ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὁ μὲν εὔχετο πάντ' ἀποδοῦναι,
δήμῳ πιφαύσκων, ὁ δ' ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·
ἄμφω δ' ἱέσθην ἐπὶ ἵστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
λαοὶ δ' ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον, ἀμφὶς ἀρωγοί·
κήρυκες δ' ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἱ δὲ γέροντες
εἵατ' ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ,
σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ' ἔχον ἠεροφώνων·
τοῖσιν ἔπειτ' ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δ' ἐδίκαζον.
κεῖτο δ' ἄρ' ἐν μέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα
τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.

In quo loco explicando plures nobis difficultates se offerunt, ita ut aegre feramus quod habet Thonissen [1]: « haec documenta perspicua atque certa sunt ». Quarum praecipuas optimorum scriptorum vestigiis haerens superare conabor, ὅταν δὴ μὴ σθένω πεπαύσομαι [2]. Iudicia in foro, ubi et omnis populi contio fiebat, habebantur:

ἵνα σφ' ἀγορή τε θέμις τε
ἤην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί [3].

Erat igitur locus publicus et sanctus [4]: numerosa hominum multitudo circumstabat, quorum plerique quasi quidam advocati alterutri ex litigantibus favorem suum cum praesentia, tum etiam acclamationibus significabant. Iam audivimus He-

---

cones vero populum coercebant. Seniores autem super lapides expolitos sedebant sacro in circulo: sceptraque habebant in manibus praeconum in aere clamantium. Cum his deinde surgebant atque alterna vice sententiam proferebant. Iacebant in medio duo auri talenta, illi danda qui inter eos ius suum rectissime diceret „. Rationes inferius exponemus cur ita reddiderimus.

(1) Op. cit., chap. III: “ Ces renseignements sont précis et clairs „.

(2) *Antig.*, v. 91.

(3) Λ 807-08: “ ubi illis forum erat et ius dicebatur, ubi etiam eis deorum altaria surgebant „.

(4) Item sacrum seniorum circulum dicit poeta διὰ τὸ δίκαιον, ὥστε εἰς τὸ θεῖον ἀσεβοῦσιν οἱ παρακρίνοντες καὶ οἱ ἀπειθοῦντες (“ propter iustitiam, ita ut divinum numen offendant qui inique ius dicant, vel qui parere renuant „), vel, ut aliis placet, Θέμιδι γὰρ ἱερὰ τὰ δικαστήρια (schol. in h. l., ed. Bkk., II, p. 508).

siodum querentem eo quod complures plurimum tempus lites spectantes nequidquam terere solerent:

> ὥρη γάρ τ' ὀλίγη πέλεται νεικέων τ' ἀγορέων τε
> ᾧτινι μὴ βίος ἔνδον ἐπηετανὸς κατάκειται
> ὡραῖος (1).

Causam quisque suam orabat, testesque adhibebat. Ita saltem plerique interpretantur, quibus etiam scholiorum suffragatur auctoritas (2). Testes enim tunc temporis cum nulla suppeterent scripta maximum praebebant argumentum. Nequit — ita Hermes de fratre decepto loquebatur — nequit me furti arguere, quippe qui nullum deorum testem adducere possit:

> οὐδὲ θεῶν μακάρων ἄγε μάρτυρας οὔδε κατόπτας (3).

Neque illum versum praeterire possumus qui sane antiquitatem redolet, quamquam Hesiodo, in cuius opere nunc legitur, minime sit tribuendus,

> καί τε κασιγνήτῳ γελάσας ἐπὶ μάρτυρα θέσθαι (4),

unde quanti momenti apud veteres Graecos fuerit testimonium facile liquet. Qui ἵστορα arbitrum interpretantur (5), his cum alia obstant, tum quod, re in γερόντων iudicium semel deducta,

---

(1) " Non enim suppetit tempus litium ac iudiciorum (spectandorum) illi, cui haud repositus sit victus plurimus ": Ἔ. κ. Ἡ., 30 sq.

(2) Cf. THONISSEN, loc. cit.; SCHOEMANN, *Antiquitates iuris publici*, p. 72; *Griech. Alterth.*, 1, p. 29: " beide Parteien wollen die Entscheidung auf eine Zeugenaussage ankommen lassen ". Schol. ἄμφω δὲ μάρτυρα παρεῖχον τῶν λεγομένων καὶ ἐπὶ τούτῳ ἔθεντο τὸ πέρας τῆς δίκης. — μάρτυρι ἢ κριτῇ τὸ τέλος τῆς δίκης οἱ δικασταὶ ἐτίθεντο ὥστε τὸν παρέχοντα μαρτυρίαν νικᾶν.

(3) Ὕμν. εἰς Ἑρμ., 365 sq.: " neque deorum beatorum testes adduxit neque speculatores ".

(4) Ἔ. κ. Ἡ., 371 (cf. KOECHLY in h. l.): " vel cum fratre iocans, testem adhibeas ".

(5) Ita PIERRON (*Iliade*, II, p. 254), qui ἵστορα interpretatur " un homme qui s'informât des faits et qui prononcât après instruction... un arbitre ou un juge ". Ita et INAMA, *Crestom. omer.*, pp. 73, 105. Cf. et GROTE, *History of Greece*, II, p. 99: " two men are disputing about the fine of satisfaction for the death of a murdered man, one averring the other denying that the fine is already been paid and both demanding on inquest ".

arbitri postulatio haud dubie sera fuisset [1]. Prorsus autem nescimus utrum accusator et reus considerent an starent. Ex Eustathii sententia stetisse videntur: versus enim Odysseae de Minossis iudicio,

οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
ἥμενοι ἑσταότες τε κατ' εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ [2],

sic commentatur [3]: οἱ μὲν δηλονότι ὡς συνδικασταὶ, οἱ δ' ὡς κρινόμενοι. Legimus tamen in hymmo, qui inscribitur εἰς Ἑρμῆν, quique vulgo Homero tribuebatur, Apollinem, absoluta callidissimi fratris accusatione ante Iovis tribunal, consedisse:

ἤτοι ἄρ' ὡς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο Φοῖβος Ἀπόλλων [4].

Seniores demum sceptrum in manu habentes, quod ipsis a praeconibus porrigebatur, surgebant atque iudicium proferebant. Quod maior pars censuisset, id ratum fuisse videtur.

Quod ad distichon loci quem retulimus postremum, grammatici certant et adhuc sub iudice lis est.

Placet enim quibusdam duo illa auri talenta proposita fuisse veluti praemium ei persolvendum, qui quam rectissime sententiam diceret [5], vel, ut habent scholia [6], ἐπὶ δικαιοσύνην παρακαλῶν τοὺς δικαστὰς ἆθλον δικαιοκρισίας φησὶν αὐτοῖς παρὰ τῶν δικαζομένων διδόσθαι. Quam sententiam si tuearis, ἄδηλον δὲ ὁπότερον πρὸς ἓν ἢ πρὸς δύο ἀπέθεντο, ἵνα ἢ ὁ νικήσας ἢ ὁ ἡττηθεὶς δῷ δικαστῇ [7]. Si vero plurimos sequaris, utraque pars talentum exhibebat; quae autem superior evaderet, ambo adipiscebatur [8]. Quae opinio nullomodo scholiorum suffragio

---

(1) SCHOEMANN, *Antiq. iuris publ.*, p. 73.

(2) λ 570-71: " illi vero causas dicebant circa regem sedentes aliqui, ceteri autem stantes per late patentem Hadis domum ".

(3) In h. l., p. 1699: " alteri, ut patet, sicuti iudices, alteri sicuti rei ".

(4) Εἰς Ἑρμ. v. 365. " Sic fatus, sedit Phoebus Apollo ".

(5) Cf. FEITH, op. cit., II, c. 7; PIERRON, *in h. l.*

(6) Schol. ven. in h. l.: " praemium iusti iudicii ait poeta magistratibus a litigantibus dari etc. ".

(7) Loc. cit., II, p. 508: " plane obscurum utrum ab utraque parte, an ab altera e duabus (seu quae superior seu quae inferior evaderet) iudici solverentur ". Hanc sententiam tamen scholia ipsa ἀπίθανον (incredibilem) autumant.

(8) THONISSEN, op. cit., p. 28; JNAMA, *Crest. om.*, p. 73.

caret: δύο δὲ τάλαντα χρυσίου κατέθεντο ὥς τε τὸν ἀποδείξαντα τὸ ἀληθὲς λαβεῖν ἀμφότερα (1). Erat igitur, ut habet Schoemannus (2), deposita ante iudicium ab utroque pecunia quae victori cederet. Haec talenta — ita pergit vir doctissimus — de iudicis mercede, quod nonnulli voluerunt, accipi nequeunt, cum quod novo iudicio opus fuisset, quo decerneretur cuiusnam sententia iustissima esset, tum quod δίκην εἰπεῖν nunquam non de litigantibus dicitur (cfr. ex. gr. λ 570). Erat nempe quasi quaedam παρακαταβολή, qualis posterius attico in iure invaluit. Huc fortasse pertinent quae in hymmo εἰς Ἑρμῆν nuper citato leguntur:

κεῖθι γὰρ ἀμφοτέροισι δίκης κατέκειτο τάλαντα (3).

Quod si revera hic eadem de re agi quis ostenderet, omnem deinceps controversiam sublatum iri perspicue liquet. Sicuti autem ex scholiis elicitur, non defuerunt qui crederent τῷ φανέντι ψευδομένῳ ἐπικλάσαι δύο τάλαντα ἐπιδοῦναι τῷ τὰ ἰθύντατα εἰπόντι .... διὰ τὸ συκοφαντεῖν πολλούς (4).

Nullomodo dubitari potest quin iusiurandum in iudiciis ad veritatem comprobandam adhibitum fuerit. Semper enim praesertim apud Hesiodum iurisiurandi mentio fit cum est de litibus atque causis forensibus sermo: Horcus qui periuros plectit iudiciorum religioni praeest,

αὐτίκα γὰρ τρέχει Ὅρκος ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν (5).

Neque aliter cum Antilochus in ludis fraude quadam victoriam sibi comparasset, quae secus Menelao foret tributa, iratus hic eum compellat (6):

---

(1) " Duo auri talenta deponebantur ut qui superior evaderet ambo consequeretur ".

(2) *Antiq. iur. publ.*, p. 72. Cf. et *Griech. Alt.*, I, p. 19: " Zwei Talente Goldes sind niedergelegt, welche demjenigen zufallen sollen, der die Rechtssache vor ihnen (den Richtern) am geradesten dargelegt, d. h. ohne Zweifel dem, der sein Recht am besten dargethan und also abgesiegt haben wird... eine Summe die jede von beiden Parteien beim Anfange des Rechtsstreites niederlegte und die der unterliegende ausser dem Verlust seiner Sache noch obendrein verwirkte als eine poena temere litigantis ".

(3) v. 324: " ibi erant utrique talenta litis ".

(4) " Qui mentiri videbatur duo talenta alteri parti solvebat... eo quod plerique calumniari solent ".

(5) Ἔ. κ. Ἡ. 219: " iniquis cum iudiciis concurrit Horcus ".

(6) Ψ 585: " Iurato te nolentem nec dolo meum currum impedivisse ".

ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι:

ita nempe θέμις ἐστι, i. e. sic vult iustitia, hic mos invaluit:

καί μ' οὔτινά φημι
ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν· ἰθεῖα γὰρ ἔσται (1):

εἰκότως, cum scholiaste (2) repetemus, ἐπὶ ὅρκον καταφεύγει· οὐ γὰρ ἐπὶ τοῦ πλήθους γενομένης τῆς ἐπιθέσεως, οὐδ' ὄντων μαρτύρων, ἐπὶ τὸ συνειδὸς αὐτοῦ κατέφυγεν. Tunc enim temporis, cum adeo divinae ultionis metus mortalia corda teneret, quis unquam nisi omnium perditissimus voluisset falso iureiurando δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός (3)? Hermes, cum ante paternum tribunal a decepto fratre adductus fuisset, callide se ab omni accusatione incepit purgare, addiditque:

πείθεα . . . .
ὡς οὐκ αἴτιός εἰμι· μέγα δ' ἐπιδώσομαι ὅρκον (4).

Quare fiebat, ut Nitzschius recte animadvertit (5), ut quicumque in iudiciis iurisiurandi usus erat solis formulis transigebatur, neque alia praeterea cautio aut in periurii suspectos quaestio erat. Constat etiam, Platone teste (6), Rhadamanthum lites ad suum tribunal delatas quam citissime absolvere consuevisse, alteram ex partibus ad iuramentum compellens, quod sane fieri nequibat, ni summa fuisset in deos reverentia. Hinc potissimum evincere conatur Nitzschius nulla apud Graecos 'iudicia Dei', ut vocantur, fuisse, quippe quae nequaquam necessaria fuisse. In aliam opinionem abiit autem Funkhänel (7). Qui tamen haec monuit (8): nemo sane crediderit apud Graecos

---

(1) Ψ 579-80: " et me nullum puto alium increpaturum Dauaorum, rectum enim (ita) erit „.

(2) Ed. Bkk., II, p. 618: " et iure quidem ad iusiurandum eum provocat, nam cum procul multitudine, nullo praesente teste, facta fuisset fraus, ad illius conscientiam confugere debuit „.

(3) Ψ 595: " in deos fieri sceleratum „.

(4) εἰς Ἑρμ., v. 377 sq. " Crede me insontem esse: en magnum praebeo iusiurandum „.

(5) *Programm der Univ. Kiel,* Wintersemester 1830.

(6) *De leg.*, XII, p. 948 B.

(7) *Gottesurtheil bei Griech. u. Röm.*, in *Philologus,* II, p. 385 sqq.

(8) *Zweiter Nachtrag,* in *Philologus,* IV, p. 398.

hoc institutum tantum adeptum esse incrementum quantum apud Indos ac praesertim apud Germanos, uti omnibus liquet, est consecutum. Sed quae ipse congessit nullomodo mihi persuadere potuerunt homericis temporibus talia apud Graecos invaluisse. Locos enim attulit [1] in quibus de certaminibus inter singulos ex utroque exercitu viros est sermo. Quae eo tantum spectasse videntur, ut minori clade res ad exitum perduceretur. Verum est Menelaum ita Iovem exorare:

> Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος κάκ᾽ ἔοργεν,
> δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῆς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον [2];

sed nequit hinc elici quoddam 'iudicium Dei' hic nobis prostare. Ecquis negabit apud Homerum supremi Numinis providentiam saepius laudari, quae malos plectat? Nemo, edepol. Tunc etiam, bellum ipsum huc adduci poterat; sperabant enim Graeci, ut non raro legitur, secundo se marte pugnaturos cum Alexander hospitalem fidem turpiter prodidisset. Quod autem Antigonis locum attinet [3],

> ἦμεν δ᾽ ἕτοιμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν
> καὶ πῦρ διέρπειν καὶ Θεοὺς ὁρκωμοτεῖν
> τὸ μήτε δρᾶσαι,

videndum est ne haec ad instituta serius ex aliis populis accepta referantur, quae tamen nunquam apud Graecos multum invaluere.

Haec fere de iudiciorum ritu dicenda erant. Nunc vero breviter dispiciamus quomodo reus iudices adire cogi poterat. Horum sententia hac de re mihi omnino probanda videtur, qui censent praecones ipsos, qui civitatis auctoritatem regiumque imperium quodammodo praeseferebant, hoc munere esse functos. Probari etiam potest — quibusdam saltem in casibus — ei qui scelere laesus fuisset reo potiri, eumque, data cautione, usque ad iudicii tempus apud se detinere licuisse, sicuti nar-

---

(1) Η 187. Γ 98, 314.

(2) Γ 351-52. " Iupiter rex, da mihi ut Alexander de malis, quibus prior me affecit, poenam luat eumque meas sub manus sterne ".

(3) v. 264 sqq. " Paratique eramus et ferrum ignitum manibus contrectare, atque per ignem transire, Deosque testes invocare hoc non fuisse etc. ".

ratio illa quae in Odyssea legitur de Aris captura docere videtur. Hephaestus enim, inclitus ille faber, rete mirabili quadam arte confecta eum vinctum tenebat donec sibi μοιχάγρια solveret. Poterat tamen alius quidam vadimonium praestare se τίσειν αἴσιμα πάντα (1) si unquam reus οἴχοιτο χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας (2).

Ita hanc, quaecumque sit, dissertationem de antiquissimo iure criminali Graecorum absolvimus. Quo in opere pluries vires nostras defecisse sentimus: adolescentiam enim vix praetergressi humaniores hasce disciplinas summis tantum labiis delibavimus, cum pleno ore inde hausisse atque longum in iisdem aevum exegisse oporteret. Huc etiam accedit angustum nobis temporis spatium fuisse concessum, neque illud prorsus liberum, quin ἐπιτηδεύσεις παντοῖαι, quae tironis munera sunt, curas nostras continenter postularent. Seneca quidem exclamare potest (3):

> tollimus ingentes animos et maxima parvo
> tempore molimur.

Nobis illud saltem usurpare liceat:

> ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

---

(1) ϑ 348 sqq.: " omnia debita persolvere promptum esse ".
(2) " abiret debitum et vincula effugiens ".
(3) *Natural. quaest.*, III, praef.

Il tentativo nelle leggi e nella giurisprudenza romana (*).

1. La teorica del tentativo fu sempre nelle scuole riferita agli insegnamenti del diritto romano. La divergenza fra l'antica scuola italiana e l'antica scuola francese intorno alla grave questione dell'equiparazione del delitto tentato al consumato ebbe probabilmente causa, come bene avverte il Carrara (1), dalla difforme intelligenza che i rispettivi giuristi diedero alle leggi romane. Il Romagnosi, a cui si deve la teoria del tentativo oggi dominante nelle scuole italiane, benchè derivasse questa con tutta logica dal suo sistema della « difesa indiretta » (2), non omise di confortarla con sentenze tolte ai giureconsulti romani.

(*) [In collaborazione con il prof. ANTONIO BUCCELLATI. Pubblicato nell'*Ateneo Veneto*, gennaio-febbraio 1884. Sull'argomento il F. ritornò (oltre che, di nuovo in collaborazione con il BUCCELLATI, nell'articolo che ristampiamo di sèguito a questo) anche nelle varie stesure del suo *Diritto penale romano*, ribadendo sostanzialmente gli stessi concetti: cfr. da ultimo l'*Enciclopedia del diritto penale* del PESSINA, I, p. 92 sgg.

Il presente articolo era preceduto da una *Lettera aperta del prof. Buccellati al prof. Brusa*, che qui riportiamo:

" Il benemerito ministro Zanardelli pubblicava il suo progetto ⟨*Bozze di Stampa: Progetto del Codice penale del Regno d'Italia con la Relazione, lasciato in corso di studio dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti* ZANARDELLI, Roma, Tip. Ripamonti, 1883⟩ ed il ministro successore GIANUZZI-SAVELLI con magnanimo intento ne accettava l'eredità, introdu-

(1) *Programma*, 5ª ed., § 355.

(2) *Genesi del diritto penale*, § 721.

Se pertanto è per noi interessantissimo indagare in ogni questione quali fossero le idee dei giuristi di Roma antica, in questa è per avventura speciale l'importanza di tali ricerche.

2. Benchè questo studio sia stato già intrapreso da molti valenti, fra i quali noteremo lo Zachariae, il Cropp e recentissimo il Seeger, molti errori e pregiudizi sono ancora diffusi nelle scuole, ai quali forse si può opporre qualche nuova osservazione. Nel presente lavoro noi procediamo con ordine rigorosamente storico, persuasi che non vi sia migliore strada per giungere alla verità in siffatto ordine di ricerche [1].

3. Le prime leggi romane, di cui si abbia sicura tradizione, sono quelle delle XII tavole. Per esse sta salda l'osservazione del Rein [2]: « ursprünglich wurde in Rom kein unvollendetes Verbrechen gestraft » [3].

---

cendovi alcune modificazioni che rendono più corretto il progetto stesso (*Progetto del Codice penale del Regno d'Italia, presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 26 novembre 1883 dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti con la Relazione Ministeriale*, Roma, Tip. Ripamonti, 1883; a cui si aggiunge un altro grosso volume degli *allegati* citati nel testo e ripubblicati dallo stesso SAVELLI, Roma, 1883: 1.° Progetto Zanardelli; 2.° Progetto Mancini, lib. 1; 3.° Progetto approvato dalla Camera, 1877).

Questi lavori sono oggi in un sol corpo presentati alla Camera dei Deputati, e saranno quanto prima discussi; noi li abbiamo diligentemente studiati, e con ragione ci congratuliamo, sia del Progetto che delle relazioni a questo preposte.

Il principio fondamentale del Progetto è, secondo il processo attuale della scienza, la *reintegrazione dell'ordine giuridico;* quindi il reato, opportunamente espresso con la voce *delitto*, non è più confuso, secondo la vecchia tripartizione francese, ma quale infrazione dell'ordine giuridico sarebbe l'esclusivo oggetto del codice penale, riservata la *contravvenzione* alle leggi di pulizia punitiva; la pena poi, limitandosi alla detra-

---

[1] Un singolare anacronismo è il Capo I dell'opera, per altri lati pregevole, dell'avv. TARANTO, *Del tentativo punibile*, Palermo 1876. Il riassunto, che l'egregio penalista ha preteso di fare della dottrina romana, mostra ancora una volta quanto sia scarsa la nozione del diritto romano anche in taluni dei migliori giuristi.

[2] *Criminalrecht der Römer*, p. 123.

[3] Cfr. CROPP, *De ratione* etc., I, 69; LUDEN, *Handb.*, p. 58; e recentemente VOIGT, *Die XII Tafeln*, I, 418 sg.

Il Taranto [1] crede con altri di poter addurre esempi di tentativo punito in queste leggi: esempi che si riferirebbero — secondo lui — a delitti di lesa maestà.

Il primo esempio è tolto dalla *declamatio* di Porcius Latro *in Catilinam,* cap. 19, secondo la quale i decemviri avrebbero sancito *ne quis in urbe coetus nocturnos agitaret* [2]. È anzitutto molto discutibile se qui si debba parlare di tentativo, anzichè di reato perfetto; noi per ora avvertiamo solo come non abbia quel declamatore veruna autorità per gli studiosi di cose romane, i quali terranno come sicura la sentenza dello Schöll [3]: « dissimile veri non videtur eum (Porcium) seditionis contra Xviros motae narratione ad tale praeceptum fingendum abusum esse » [4].

L'altro esempio è tolto da Marciano, D. 48, 4, 3: « Lex XII tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive

---

zione di libertà, e seguendo il sistema penitenziario, condurrebbe alla restaurazione dell'ordine, in particolare nella coscienza di colui che lo ha offeso. ⟨Attendiamo, come abbiamo dimostrato in un lavoro che si sta pubblicando nella *Rivista Penale* [19, 1884, pp. 271-80], il compimento di questa riforma, voluto dall'autore del Progetto; il quale, abolendo la celebre tripartizione, dichiarava " che le contravvenzioni hanno un carattere tutto proprio che le scevera dal reato „, e perciò vanno " separate per la diversità della pena e per l'intrinseca entità del fatto „: *Relazione Zanardelli,* p. XII⟩.

Nel citato lavoro, noi diamo di questo Progetto una minuta analisi; qui ci riserviamo soltanto di risolvere le difficoltà, che si oppongono alle più gravi quistioni.

Fra queste la gravissima è quella del tentativo. " Di tutta la parte generale del diritto punitivo non vi ha argomento, in cui le opinioni vadano così scisse, come nella teorica del reato tentato „ ⟨Geyer, *Del tentativo,* in *Rivista Penale,* 14, 1881, p. 369 sgg.⟩; ed il più diligente espo-

---

(1) *Del tentativo punibile,* p. 9.

(2) Tab. VIII, 27 (Schoell); VIIII, 2 (Voigt).

(3) *Reliquiae XII tabularum,* p. 46 sg. Nè si oppone lo scoliaste di Giovenale, *ad Sat.,* 2, 3, come lo stesso Schoell dimostra.

(4) All'opinione antica ritorna il Voigt, *Zwölf Tafeln,* II, 791 sg., benchè niuno dei suoi argomenti, tranne la citazione sospettissima di Porcio Latrone, rivendichi sicuramente alle XII tavole la legge. Ad ogni modo è curioso vedere come il Taranto prenda la restituzione più che ipotetica di Fl. Ursino per il testo genuino della legge stessa.

civem hosti tradiderit, capite puniri » (1). Ora ci pare impossibile trovare in queste parole allusione veruna al tentativo: esse esprimono ben chiaramente un reato perfetto.

E non a tentativo si debbono riferire le parole di Gellio (2) (non però ricordate dal Taranto), secondo le quali « qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est capite poenitur » (sempre per le XII tavole) (3). Noi dobbiamo interpretare questo passo nel senso che il giudice abbia ricevuto denaro per sentenziare a rovescio ed abbia anche a rovescio giudicato (4).

4. Veniamo ora ad occuparci di quell' interessante periodo che dalla legislazione decemvirale va fino all' istituzione delle questioni pubbliche. E qui è da notare, innanzi tutto, che niuna legge fu in questo tempo promulgata, che sancisse pene per il semplice tentativo. Le leggi contro le cospirazioni e le riunioni politiche pericolose non si possono considerare tali: esse

---

sitore degli studi del Progetto ebbe a dire saviamente essere questo oggi uno dei più ardui e delicati problemi della dottrina penale 〈BALDASSARRE PAOLI, *Storia scientifica dei progetti*, 2-6〉.

I più distinti criminalisti (Meyer, Schutze, Geyer, Bertauld, Trébutien, Carrara, Pessina, Schwarze, Bar, Taranto, Oliva) sono in lotta tra loro; epperò, per risolvere adeguatamente il problema, noi, dietro la scorta di GEYER 〈*Rivista Penale*, loc. cit.〉, abbiamo in altro lavoro 〈*Rendiconti dell' Istit. Lombardo*, ser. II, vol. 16〉 tentato risalire ai principii fondamentali del diritto punitivo, subordinando a questi la dottrina del tentativo. Ed abbiamo conchiuso: che la sola distinzione positivamente possibile, senza eccezione, è quella di atti preparatorii ed esecutivi; che il tentativo (indistintamente compreso in questo anche il reato mancato), quale reato imperfetto, non può essere oggetto di codice penale, dappoichè si esige anche in questo completa la figura del reato; che perciò il tentativo puro e semplice, riconoscendo il titolo di sua punizione solo nel pericolo sociale (e GEYER stesso riconosce esclusivamente questo titolo: “ il pericolo, che una lesione intervenga „), deve essere oggetto di un codice di polizia; che può essere oggetto di codice penalé quando sia delitto intermedio a reato maggiore, ed in tal caso costituisce circo-

---

(1) Tab. VIIII, 4 (SCHOELL); VIIII, 1 (VOIGT).

(2) *Noct. Att.*, 20, 1, 7.

(3) Tab. VIIII, 3 (SCHOELL); VIIII, 5 (VOIGT).

(4) Ciò prova, oltre le altre considerazioni, il fatto che questa legge risponde sistematicamente all' altra (VIIII, 4 VOIGT; VIIII, 23 SCHOELL) sul falso testimonio, che esige la perfezione del reato (cfr. anche VOIGT, *Zwölf Tafeln*, II, 812).

sono piuttosto leggi di polizia che vietano un determinato atto, come tale, per il pericolo che seco arreca, non in ordine a un reato futuro (1).

5. E nemmeno si può invocare l'autorità di alcun senatoconsulto: il Senato non aveva altra facoltà che di emanare dei provvedimenti di polizia nei dipartimenti della pubblica amministrazione ad esso affidati: non aveva alcuna giurisdizione penale, e tanto meno autorità d'introdurre novità nell'esercizio del diritto punitivo (2). I senatoconsulti (tranne casi eccezionali) sono semplici avvisi e consigli dati ai magistrati, a cui un dato ramo dell'amministrazione è confidato, senza che questi abbiano a rigore di diritto l'obbligo di conformarvisi (3). Ora, quando un senatoconsulto ordina la punizione di atti, che per loro natura parrebbero semplici tentativi, non significa questo altro, se non che per un provvedimento di pubblica

---

stanza aggravante (poniamo, reato di ferimento con attentato di omicidio); che finalmente il tentativo può essere oggetto di pena per eccezionale provvedimento politico sotto l'impeto dell'istantanea difesa.

Queste idee, come tutto ciò che ha la pretesa di novità, scuotono i nervi delicati dei cultori della scienza ed a chi le proclama procurano l'onore poco invidiabile di *radicale novatore*.

Radicale io, che testè soltanto, e non pare senza effetto, propugnavo la necessità di attenersi alla tradizione scientifica, specialmente nel diritto penale, per non smarrirsi in vane utopie o ricadere nell'antico terrorismo? ⟨Vedi il giudizio critico sulla recente mia opera *Il Nihilismo e la ragione del diritto penale*, pubblicato dal prof. HOLTZENDORFF nel giornale *Gerichtssaal* di questo mese⟩.

Eppure, appunto per le idee esposte sul tentativo, arrischio la brutta nota di radicale.

Ecco cosa mi scriveva ieri il mio ottimo amico Brusa, a cui nulla sfugge di diritto penale:

" Se il cenno, che la *Perseveranza* dava dell'ultima tua lettura all'Istituto lombardo, è fedele ⟨ed è, rispondo io, fedelissimo⟩, tu saresti dunque radicale in tema di tentativo. Son curioso di vedere *in extenso* il lavoro ⟨ti soddisferò appieno, oggi contentati di una parte⟩. Non ti

---

(1) La *lex Gabinia* poi, che il TARANTO invoca, non è probabilmente mai esistita. Cfr. SCHOELL, *Reliquiae*, 46; DIECK, *Historischer Versuch*, 73 sg.; REIN, *Criminalrecht*, 473. D'altro parere (senza però addurre argomenti) è il VOIGT, *Zwölf Tafeln*, II, 791 n.

(2) Cfr. WILLEMS, *Le sénat de la république romaine*, 1883, II, 278 sg.

(3) WILLEMS, op. cit., II, 231 e *passim*.

sicurezza il magistrato, confortato dall'autorevole voto del Senato, può in virtù del suo *imperium* procedere alla repressione di quegli atti, senza distinguere poi se il reo aveva o no in animo di commettere un vero delitto [1].

Un esempio insigne ci vien porto dal *S. C. de Bacchanalibus* del 160 avanti l'era [2]. Ciò che importava impedire non era certo il culto di Bacco: erano gli orribili misfatti che in quelle abbominevoli adunanze si preparavano (venefici, adulteri etc.). Ma, siccome bisognava troncare il male alla radice, così non s'impedirono e si punirono solo quei reati, ma eziandio quelle riunioni. Tanto è vero però che non s'intendeva di punire un tentativo, che ad uno non sarebbe valsa la scusa d'aver preso parte a un baccanale innocente, o di non esservi intervenuto con fine malvagio.

---

dissimulo che non mi persuade, massime ai tempi nostri, aumentare i reati perfetti per abolire la repressione dei conati; nè è troppo sicuro che i Romani così avessero proprio fatto „.

Caro Brusa! Lasciamo la questione relativa, di tempo; e, secondo il processo razionale del pensiero, io ti prego di meditare le ultime parole del nostro maestro Carrara. “ Dunque è positivo che non può dichiararsi conato punibile un fatto umano, *che non ha aggredito nessun diritto*, quantunque fosse posto in essere a fine scelleratissimo e come prima estrinsecazione di questo pensiero. Questa massima è certa, è positiva; è il cardine della scienza criminale. E la negazione della medesima equivarrebbe alla negazione della scienza „ ⟨*Prolusione al corso accademico di diritto penale dell'anno 1883-84*, Lucca 1883⟩.

E tanto basta per ora, riservando a sede più conveniente la trattazione completa scientifica di questo argomento.

Ora mi limito a provarti che non sono io radicale; imperocchè non ho già la pretesa di innovare, ma bensì l'intento modesto di richiamare l'antica sapienza romana “ involuta in farragginosi volumi di privati ed oscuri interpreti „ ⟨BECCARIA, *Dei delitti e delle pene: A chi legge*⟩ e quindi “ travisata e disconosciuta „ dalla scuola. ⟨Convinto che il popolo romano intuisse per divinazione il diritto (SAVIGNY), e che quindi il diritto romano stesso rappresenti la “ ragione universale del giusto e dell'equo „ (VICO), io procurai, in tutte le gravi quistioni di diritto penale,

---

(1) WILLEMS, op. cit., II, 274 sg. Siamo dunque al caso di un *crimen extraordinarium*. La giurisdizione *extra ordinem* assorbiva in parte le funzioni della polizia.

(2) Il testo più sicuro è nel *Corpus inscr. lat.*, I, 43 sg.: donde BRUNS, *Fontes*, ed. 4ª, 145 [ed. 7ª, 164]. Cfr. WILLEMS, op. cit., II, 316 sg.

E infatti il S. C. stabilisce senz' altro:

Neiquis eorum [b]acanal habuise velet (l. 3);
sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise velet (l. 15);
homines plous V oinuorsei uirei atque mulieres sacra ne quisquam fecise velet (ll. 19-20);

e così via. In fine, poi,

sei ques essent, quei aruorsum ead fecisent, quam suprad scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere (ll. 24-25).

6. In sostanza, appare essere stato fin da quei tempi vero che in diritto romano si richiedessero tre condizioni perchè si desse il reato, ossia:

1° un rapporto di causalità fra la persona e un'azione;

2° l'elemento subbiettivo del *dolus malus*, che *sciens* crea questo rapporto;

3° l'elemento obbiettivo, ossia un fatto estrinseco che la legge determina come punibile ([1]).

Appare pertanto non esistere ancora il reato:

a) quando la perversa volontà dell'agente si estrinseca con atti, che non sono quelli contemplati dalla legge (atti preparatorii). Riassumeva pertanto una costante giurisprudenza il vecchio Catone, quando difendendo i Rodii diceva ([2]): « ecquis est tandem, qui nostrorum aequum censeat poenas dare ob eam rem, quod arguatur male facere voluisse? Nemo opinor: nam, quod ad me adtinet, nolim ». E più avanti: « quae tan-

---

di risalire alle prime fonti italiche, persuaso con ciò di giovare anche all'opera legislativa, la quale deve ivi trovare il suo carattere nazionale. Queste che ti presento non sono che poche pagine dell'indigesta mole di studi, di cui un saggio sarà dato nella imminente pubblicazione, a cui attende oggi l'Editore Hoepli: *Istituzioni di diritto e procedura penale, secondo la ragione ed il diritto romano.*).

Oggi ti dedico le ricerche fatte nel tema del tentativo sulle fonti romane, insieme al prof. Contardo Ferrini, che insegna l'esegesi delle fonti romane in questa Università.

([1]) Vedi le belle ricerche del Voigt, *Zwölf Tafeln*, I, 418 sg.

([2]) A. Gellio, *Noct. Att.*, 6, 3, 34.

dem lex est tam acerba, quae dicat: *si quis illud facere voluerit*, M. n. dimidium familiae multa esto?» etc. Nei quali frammenti il *velle* non si riferisce al semplice atto volitivo, ma, come il caso dei Rodii dimostra, alla preparazione dell'esecuzione [1];

b) quando la perversa volontà dell'agente si estrinseca producendo non tutte quelle conseguenze, la cui somma costituisce la figura del reato (tentativo, reato mancato). E qui cadono in acconcio le parole di Cicerone [2]: «quia *perfecta res non est*, non fuit punienda». Bensì poteva prodursi un reato diverso da quello che il delinquente si proponeva, il quale era senza dubbio punibile con la pena prescritta per il delitto che in realtà avvenne. Così, per valermi dell'esempio del Voigt, un tentativo d'omicidio poteva risolversi in una *membri ruptio* od *ossis fractio*, reati che le XII tavole consideravano a parte.

7. Altro invece accadeva talvolta nei giudizi comiziali. Questi giudizi, a cui prendeva parte il popolo, composti in gran parte di gente straniera alle nozioni giuridiche e che giudicava sotto l'impressione del momento e secondo lo spirito di parte, si prestavano facilmente a perturbazioni dei criterii giuridici consueti. Non è, a dir vero, possibile ammettere tutte le circostanze, che storici ci hanno trasmesso su alcuno di questi giudizi, tanto più se questi, come per es. Valerio Massimo, vanno in traccia di cose strane e di pretesti alle loro più o meno felici declamazioni. Potè tuttavia avvenire che atti tutt'al più moralmente riprovevoli si punissero come

---

[1] Il discorso di Catone non fu (e non poteva essere altrimenti) compreso da due retori, che non seppero assorgere alle ragioni giuridiche. Tirone dice: " Summa professio stultitiae est non ire obviam sceleribus cogitatis, set manere opperirique, ut, cum admissa et perpetrata fuerint, tum denique, ubi quae facta sunt infecta fieri non possunt, puniantur „. Qui Tirone cade nell'errore di molti moderni, che pensano che con il dichiararsi non punibile per sè il tentativo non si vogliano prevenire i reati. Inoltre egli cercava forse giustificare l'operato del suo patrono nel caso della congiura catilinaria: caso però ben diverso, dacchè ivi si aveva già perfetto il reato. Ma meno ancora ha capito Gellio (loc. cit.), quando giustifica Catone dicendo che qui da buon avvocato espone teorie fallaci per lo scopo della difesa. A onor del vero, Catone non si sarebbe valso di tali mezzi.

[2] *Pro Milone,* 7, 19.

reati ([1]), che molti veri reati non si punissero per ragioni assai futili ([2]), e che si punissero semplici tentativi. Ciò non prova per nulla che vi fossero leggi o consuetudini, che lo esigessero, mentre gli stessi storici raccontano tali avvenimenti come eccezioni degne di ricordo appunto per la loro singolarità.

Quei giudizi, nei quali uno fu condannato per troppo lauta e prodiga cena, che pareva contraria ai *boni mores*, potevano benissimo portare alla condanna di Scantinio Capitolino, perchè aveva tentato di corrompere il figlio di Claudio Marcello senza però essere riuscito ad espugnare la virtù del giovane egregio, o Sergio Silone per avere a tale effetto offerto denaro a una matrona ([3]). Qui siamo fuori del campo del diritto ed entriamo in quello dell' arbitrio.

8. Le condizioni sociali erano ben decadute sul finire della repubblica. La moralità, come appare dai monumenti letterarii del tempo, era giunta all' estremo dell' abbassamento: quale fosse la sicurezza pubblica, lo dimostra per es. l' orazione di Tullio *pro Cluentio* e le notizie sulle scoperte di migliaia di venefizi in Roma e nei municipi ([4]).

Gli uomini che intesero veramente i bisogni di quella società che precipitava a ruina e cercarono in modo efficace di porvi riparo (tra i quali segnatamente vanno nominati Silla prima e i due Giulii poi) dovettero naturalmente por mano a straordinarii provvedimenti.

Nelle leggi Cornelie di Silla, che tennero dietro all' istituzione delle *quaestiones publicae*, e in quelle dei due Giulii, noi troviamo anzitutto la tendenza di sottrarre ai comizi i più importanti reati ([5]) e quindi l' altra di lasciare il meno possibile all' arbitrio del giudice.

Così non fu più possibile punire atti, che, sebbene non esaurissero i requisiti necessari per un determinato reato, costituivano tuttavia un turbamento dell' ordine giuridico tale, che vi si potesse applicare la pena. Fu pertanto necessario

([1]) Val. Max., 8, 1, 7-8; Plin., *H. N.*, 8, 4, 5; etc.

([2]) Val. Max., loc. cit.

([3]) Val. Max., 6, 1, 7-8. Sul predominio dei retori nei giudizi comiziali vedi Cicerone, *De orat.*, 2, 47, 194 sg. (cfr. 1, 36, 167; 40, 184).

([4]) Cfr. per es. Liv. 40, 37.

([5]) Nè il perchè, dopo le suesposte ragioni, è difficile a indovinarsi.

indicare nelle leggi stesse quelle forme di esecuzione imperfetta del reato, che il legislatore voleva punire. Non si tratta qui di tentativo [1], poichè tali atti formano *un reato per sè*: ond'è che benissimo osserva il Rein: « somit sind die Versuchshandlungen bei den Römern *formell vollendete Verbrechen* » [2].

E, per vero, poniamo che uno intenzionato di uccidere un altro avesse attentato alla vita di costui, non però in una di quelle speciali maniere che la *lex Cornelia de sicariis* contemplava: lo si sarebbe dovuto assolvere, poichè i giudici erano legati alla lettera della legge.

9. Questo però non va esteso alla *lex Cornelia* (e poi alla *Iulia*) *de maiestate*, come fa il Rein. I delitti previsti da queste leggi hanno — bisogna persuadersene — il carattere di reati perfetti [3]. Anzi la *lex Cornelia* giovò a meglio definirne il concetto, così vago e indeterminato. Chi persuade il nemico ad armarsi contro la patria (*hostem concitaverit*), e questo si arma di fatto, non ha egli compiuto un reato? La congiura e la cospirazione non è già per sè un reato perfetto? Non fu sempre vero che il modo, per cui la volontà delittuosa si estrinseca e si afferma pienamente, può essere una parola, un gesto solo?

Più importante è invece per la nostra dottrina la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. Essa punisce non solo chi assalta e uccide, ma pure chi *hominis occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit* [4], non solo chi amministra altrui il veleno, ma *qui venenum necandi hominis causa fecerit vel vendiderit vel habuerit* [5].

Così nella *lex Cornelia de falsis* si punisce colui che ha ricevuto (o anche solo patteggiato) denaro per la condanna di innocenti: *item qui coierit ad accusationem innocentium* [6]. Per

---

(1) Sanio, *ad leg. Corn. de sic.*, 86 sq.; Koestlin, *Mord*, 67 sg., 107 sg.; Rein, *Criminalrecht*, 123, 148 sg.; Voigt, *Zwölf Tafeln*, I, 419 n.

(2) Loc. cit., p. 126.

(3) Non è qui opportuno il biasimo che dà il Taranto (p. 10) a Silla.

(4) D. 48, 8, 1 pr.; Paul. 5, 23, 3.

(5) D. 48, 8, 3 pr., cfr. § 1.

(6) D. 48, 10, 1, 1, secondo la lezione del Mommsen *ad h. l.*

la *lex Pompeia de parricidiis* è reo di parricidio *qui emit venenum ut patri daret, quamvis non potuerit dare* (1).

Tale è pure la condotta delle leggi Giulie, tanto di Cesare quanto di Ottaviano. Anche qui non teniamo calcolo di disposizioni che si riferiscono, chi ben le mediti, a reati perfetti, per es. le associazioni per l'incarimento dei viveri (2). Importante è la *lex Iulia de vi*. A incorrere nella pena da questa minacciata bastava avere raccolto in casa o in villa più armi, che non occorressero per la caccia o la scorta di viaggio, ad eccezione di chi commerciasse in armi o molte ne avesse ereditate (3). Così ogni persona pubere, che avesse portato armi in pubblico, veniva punita come rea del *crimen vis* (4): nè si esigeva tampoco la prova d'intenzione delittuosa. Fu bene avvertito (5) come di queste leggi, note a noi specialmente per i Digesti, sia difficile avere una nozione ben determinata, non potendosi sceverare con sicurezza il loro dettame e le aggiunte posteriori. Così non sappiamo a qual fonte attribuire la minaccia della pena del *crimen vis* contro chi avesse cospirato per accendere sedizioni o avesse tenuto uomini liberi o servi armati (6). Ma ci pare probabile che questa dovesse appartenere alla legge stessa, promulgata in quei tempi in cui abbiamo sì numerosi esempi di tali *familiae* armate (si pensi per esempio a quelle di Clodio e Milone), paragonabili ai bravi di tempi meno remoti.

Per la *lex Iulia de maiestate* bastava, almeno secondo Ulpiano, onde la pena avesse luogo, che alcuno fosse armato a danno dello Stato (7). Le esagerazioni posteriori non vanno riferite al testo della legge, ma all'interpretazione suggerita dall'adulazione e dalla codardia dei tiranni. A tali esagerazioni si oppose nobilmente la giurisprudenza (8). Anche la *lex Iulia de ambitu* puniva, come si può arguire dalle vaghe espres-

---

(1) D. 48, 9, 1.
(2) D. 48, 12, 2 pr.
(3) D. 48, 6, 1.
(4) Fr. 2 ibid.
(5) Cfr. anche HOLTZENDORFF, *Handbuch*, I, 27.
(6) D. 48, 6, 3 pr.
(7) D. 48, 4, 1, 1. Paul. 5, 29, 1.
(8) Per es. D. 48, 4, 5 pr.-2.

sioni di Modestino [1], alcuni atti che materialmente non avrebbero costituito che un tentativo. Verosimilmente, se ci è lecita una congettura, le minacce della legge si riferivano all'organizzazione di collegi elettorali corrotti e disciplinati all'uopo e alla distribuzione di denaro agli stessi.

10. Tanto si era lontani però — non lo si è mai accentuato abbastanza — dal concetto odierno di tentativo, che la giurisprudenza non ha mai analogicamente interpretato queste disposizioni legislative.

La giurisprudenza acquistava allora appunto dignità di scienza, e l'acquistava per opera di uomini versatissimi anche negli studi filosofici. Tuttavia (è fenomeno meraviglioso) la coltura filosofica non nocque alla sicurezza del criterio giuridico e non alterò la tradizione costante. Tranne pochissime eccezioni, anche i *veteres* seppero guardarsi dalla lusinghiera tentazione e tennero ben distinto il campo della morale da quello del diritto [2].

È quindi un errore [3] citare nella presente questione sentenze come questa di Seneca [4]: « Latro est etiam antequam manus inquinet, quia ad occidendum iam armatus est et habet spoliandi atque interficiendi voluntatem ». Il filosofo qui non si occupa che del lato etico della questione, e in tal senso ha tutte le ragioni.

11. Si suole asserire [5] che i giuristi romani non vollero dichiarare punibile il tentativo di reato privato, per la semplice ragione che, essendo la pena di questo il risarcimento del danno o il pagamento di una somma multipla del danno stesso, era impossibile discorrere di pena, se l'effetto non fosse stato raggiunto. A noi preme dimostrare che i giuristi

---

(1) D. 48, 14, 1, 4: cfr. C. Th. 9, 26, 1.

(2) Vi furono per es. dubbi intorno alla determinazione del depositario di non rendere il deposito, all'impedimento di scavare un tesoro, senza però impadronirsene, etc. Cfr. D. 47, 2, 68 (67) pr. 41, 2, 3, 18. 10, 4, 15.

(3) Avvertito anche dal TARANTO, p. 16.

(4) *De beneficiis*, 5, 14.

(5) Cfr. GEIB, *Strafrecht*, 2, 292: " Eine solche Entschädigung ist aber nur dann denkbar, wenn eben ein wirklicher Schade stattgefunden hat, wenn also die betreffenden Verbrechen in der That vollendet worden sind ". Cfr. anche HOLTZENDORFF, *Handbuch*, I, 31; PESSINA, *Elementi di diritto penale*, 1, 224; REIN, *Criminalrecht*, 130 sg.

romani operano in forza di un altro principio: essi non dichiarano punibile il tentativo, perchè il tentativo non esaurisce l'elemento obbiettivo del reato e non basta a determinare un' infrazione dell' ordine giuridico.

E per vero:

1° Badisi attentamente al modo con cui i giuristi si esprimono. Essi non dicono che chi si introduce in casa altrui per rubare e vien sorpreso prima che compia il suo disegno non è punibile perchè non ha recato danno. Essi lo dichiarano non punibile *quia nondum fur est* (¹): perchè non ancora ladro, perchè l' elemento obbiettivo del furto non è stato esaurito e l' ordine giuridico non è stato infranto.

2° Ha già opportunamente avvertito il Pernice (²) che non era sempre necessario il danno, perchè si potesse stimare la pena. Anzi accade talora che un delitto privato sia perfetto, e quindi la pena si possa pretendere, senza vero danno di alcuno. Ognuno vede infatti che si può calcolare anche un danno possibile. Nei casi del *furtum usus* e del *furtum possessionis,* molte volte non si sarà dato alcun danno. Se io per esempio mi faccio prestare un cavallo per recarmi ad Aricia, e invece cavalco oltre e ritorno col cavallo in buono stato, che danno avrà avuto il commodante? Nessuno: eppure io sono reo di *furtum usus.* Tant' è vero che la pena pecuniaria non ha un necessario rapporto con il danno reale, che è costante dottrina della giurisprudenza romana che *in furti actione non quod interest quadruplabitur vel duplabitur, sed verum rei pretium* (³). La quale dottrina fu propugnata con tanta conseguenza dai *veteres,* che Ofilio sosteneva che chi avesse rubato un moggio da un cumulo di frumento fosse reo di furto di tutto il cumulo, perchè il ladro aveva toccato quel mucchio. Così risolve Trebazio il caso di chi poco vino rubi da un grosso dolio ricolmo: poichè anche qui la *res contrectata* fu l' intero dolio (⁴). Quanto sarebbe stato facile su queste analogie applicare una pena anche ai tentativi di furto, se veramente fossero bastati per

(¹) Cfr. D. 47, 2, 21, 7.

(²) *M. A. Labeo,* 2, 43 sg.

(³) D. 47, 2, 50 pr.

(⁴) D. 47, 2, 21 pr. [Sul tema cfr. *Scritti,* II, p. 122 sgg.].

consumare l'infrazione dell'ordine giuridico! Tant'è vero che, quando Giustiniano in una delle sue capricciose costituzioni volle atteggiarsi a novatore riformando con altero disprezzo la veneranda tradizione scientifica e punire un tentativo di furto [1], non fu impacciato nel concedere l'*actio furti*: poichè la possibilità d'intenderla c'era. Il Pernice [2] anzi vorrebbe trovare l'esempio di un tentativo punibile di delitto privato nell'editto pretorio contro la calunnia [3]. Ma qui non si tratta di vero tentativo, quanto d'un reato *sui generis*, « acceptio pecuniae ad negotium calumniae causa alicui faciendum »: un reato che il pretore ha determinato sulla falsariga della *lex Cornelia de falsis*. Se adunque la citazione del Pernice non prova la punibilità di un tentativo di delitto privato, prova certamente che la pena poteva essere affatto indipendente dall'avveramento del danno, purchè fosse perfetto il reato [4].

3° Finalmente, come vedremo meglio tra poco, quando i delitti privati furono quasi tutti assorbiti dai *crimina extraordinaria*, dovè cessare ogni difficoltà pratica per l'applicazione della pena in caso di semplice tentativo. Eppure la giurisprudenza non presenta alcuna innovazione! Qual prova più evidente che si procedeva così non per difficoltà pratiche e processuali, ma per un criterio scientifico?

12. Nell'accingerci ad un breve studio della teoria dei giuristi classici sulla punibilità del tentativo, noi dobbiamo guardarci dallo scoglio in cui si rompe di consueto, e che è quello di dare valore ed efficacia generale a delle sentenze che nella mente dei giureconsulti stessi si riferivano a un caso speciale. Qui, come di solito, essi non operano con sentenze generali e non espongono dottrine assolute: anzi si limitano a risolvere i singoli casi. E l'esame delle singole decisioni è quello che ci conduce a scoprire il criterio in forza del quale operavano, e che giace latente in quelle molteplici decisioni. In quanto ai *delicta publica*, poco abbiamo da imparare in

---

(1) C. 6, 2, 20.

(2) *Labeo*, 2, 44.

(3) D. 3, 6, 1 pr. con il commento di Ulpiano, fr. 3 pr. eod.

(4) L'*actio iniuriarum* aveva carattere estimatorio e non presupponeva certo necessariamente che il danno fosse avvenuto. Perchè dunque qui pure si esigeva per agire la consumazione del reato?

proposito, poichè questi si fondavano su leggi che dovevansi intendere alla lettera. È invece importante lo studio riguardo ai *delicta privata* e ai *crimina extraordinaria*, i quali vanno a poco a poco assorbendo le altre due categorie. Ed è opportuno avvertire come le costituzioni che si riferiscono ai *crimina extraordinaria* emanassero dal consistorio del principe, in cui solevano sedere i migliori giuristi del tempo.

La più manifesta decisione troviamo riguardo al furto. La dottrina di questo delitto fu infatti svolta con molto amore dai giureconsulti romani. Siccome poi il furto appo i Romani aveva un concetto ben più lato che presso di noi, così queste decisioni si riferiscono a un numero considerevole di reati in quel concetto compresi.

Paolo, commentando Sabino (D. 47, 2, 21, 7), esamina il caso che uno entri in una camera per rubare e venga sorpreso prima che compia il delitto. Il giurista risponde che non v'ha ancora il furto *(nondum fur est)*. Egli decide che si può dare solo azione per ingiuria; e infatti ci è noto che per la *lex Cornelia* l'invasione del domicilio altrui era qualificata ingiuria (cfr. I. 4, 4, 8). Nè importa che colui che *furandi animo* s'è introdotto in casa altrui abbia a tale scopo dovuto rompere porta o parete: s'egli non è riuscito nel suo intento, *furti actione conveniri non potest* (Paul. 2, 31, 35: cfr. D. 47, 2, 22 pr.). Notisi poi che ai tempi di Paolo i furti commessi con l'introdursi in casa altrui *(fures derectarii)* o, peggio ancora, con la rottura di pareti o imposte *(fures effractores)* erano gravemente puniti come *crimina extraordinaria* (di solito con i lavori forzati). Qui dunque non c'era alcuna difficoltà a punire il delinquente: eppure non lo si voleva fare, *quia nondum fur esset.* Bensì era reo e punibile d'ingiuria ed *ex lege Aquilia* [1].

---

[1] A questa ben chiara decisione parrebbe contrario un rescritto di Severo Antonino Caracalla, conservato da Marciano, D. 48, 13, 12 (10), 1, che condannò alla *deportatio* un giovane che aveva voluto nascondere un suo servo in un tempio onde vi rubasse i tesori, ed era stato sorpreso mentre nascondeva il servo. Intanto si prova da questo passo che il giudice non trovava modo di punire quel giovane: tant'è vero che si rivolse agli imperatori per avere un rescritto in proposito. Questi avranno preso

Un altro ben chiaro esempio ci è tramandato a proposito dell'*actio iniuriarum*. L'editto pretorio qualifica reo d'ingiuria colui *cuius opera convicium factum esse dicetur* (D. 47, 10, 15, 2). Ulpiano nel suo commento fa il caso di uno che siasi adoperato per suscitare un *convicium* contro un altro senza riuscirvi, e con la sicurezza di chi espone un assioma decide: *non tenebitur* (fr. 15, 10 h. t.). Parimenti l'Editto dichiarava reo d'ingiurie colui che avesse allontanato la guida da un ragazzo o da una giovinetta, per la triste figura che costoro avrebbero fatto in pubblico. Sarà punibile anche colui che ha tentato l'allontanamento senza riuscirvi? Già Labeone aveva detto che no: « abduxisse videtur *non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit,* ut comes cum eo non esset » (D. 47, 10, 15, 17). Qui va riferito, a proposito di tentativo dello stesso reato, anche D. 47, 10, 11, 6, che fu recentemente bene interpretato dal Wächter (1). Atilicino dichiara reo d'ingiurie colui che persuase un altro a ingiuriare un terzo, se quegli non si sarebbe altrimenti deciso ad ingiuriare. Infatti, se costui fosse già stato deciso, l'altro avrebbe bensì tentato di persuaderlo, ma senza effetto, perchè l'ingiuria sarebbe avvenuta anche altrimenti.

Così non è punibile *ex lege Aquilia* chi ha tentato di danneggiare un servo altrui senza riuscirvi (cfr. D. 9, 2, 27, 17). Qui invece non appartengono le parole di Paolo, D. 50, 16, 53, 2, poichè esse vanno riferite alla complicità nei reati (cfr. Gai. 3, 202; I. 4, 1, 11 fin. [12] e la Parafrasi *ibid.*) (2).

Un esempio analogo ci offre, al contrario, il commento all'Editto di Gaio. Diciamo analogo poichè non entra propriamente nel campo del diritto penale. È noto come per il diritto romano chi si fa scritturare come attore da teatro cade nell'infamia. Gaio fa la questione, se debbasi ritenere infame anche colui che dopo essersi scritturato non possa o non voglia recitare. E risponde di no: « quia non est ea res adeo turpis,

una misura politica per calmare lo sdegno e riparare lo scandalo che il tramato sacrilegio doveva avere eccitato nella provincia. Non siamo adunque nel campo dell'ordinaria giurisprudenza.

(1) *Deutsches Strafrecht*, 203.

(2) A queste parole dà pertanto a torto importanza nella presente questione il PERNICE, *Labeo*, 2, 43.

ut etiam consilium puniri debeat » (D. 3, 2, 3). Molti, fra cui ancora il Pernice [1], traggono da queste parole la conseguenza che si punisse il tentativo nei reati più gravi. Ciò non è esatto: il senso delle parole gaiane va ristretto ai casi in cui s' incorreva nell' infamia. Questa non può parificarsi ad una vera pena; aveva piuttosto carattere morale e colpiva, anzichè un atto particolare, il contegno di una persona [2]. Ora lo scritturarsi come attore senza poi recitare di fatto non era cosa che già per sè indicasse tali perduti costumi o tanto esiguo sentimento della propria dignità, da doversi ritenere infame la persona che l' avesse fatto. Altro invece era il caso per l'*auctoramentum* ai combattimenti nel circo: il semplice fatto dello scritturarsi bastava per infliggere ad una persona questa tremenda nota morale [3]. L' infamia nel diritto romano non è una creazione arbitraria del legislatore: è la constatazione giuridica di un fatto, della pubblica opinione — e come tale è molto pericoloso invocarne l' analogia per il diritto penale. Essa può colpire anche semplici trasgressioni della legge morale, nè esigesi per questo che sia stato compiuto l'atto riprovato; per trasgredire le leggi etiche basta assai meno.

13. Anche nell' interpretazione delle *leges iudiciorum publicorum*, come abbiamo fugacemente avvertito, i giureconsulti si guardarono bene dall' estendere analogicamente alcune disposizioni che avrebbero potuto condurre alla punizione del tentativo; per es. a proposito della *lex Cornelia nummaria*: « qui falsam monetam percusserint, *si in totum formare noluerunt*, suffragio iustae poenitentiae absolventur » [4].

Confronta anche decisioni come quelle in D. 48, 19, 38, 6. 48, 10, 6 pr.; 22, 4 etc.

---

(1) *Labeo*, 2, 49.

(2) " Und insbesondere die flagrantere Verletzung dieser letzteren beiden Gesetze *(ius* und *boni mores)* ergiebt wiederum für den Verletzer einen Makel ethischer Unlauterkeit: *ignominia*, Anrüchtigheit, welche den Betreffenden zugleich zum *improbus* qualificirt „ (VOIGT, *Zwölf Tafeln*, I, 441).

(3) Cfr. D 3, 1, 1, 6.

(4) D. 48, 10, 19 pr., secondo l' emendamento di MOMMSEN, *ad l.* (cfr. i Basilici, sch. 2 ad 60, 41, 19). Anzi non ha torto il BINDING (*Normen*, II, 285; *Grundriss*, 76), quando osserva che con i progressi della giurisprudenza le vedute dei giuristi romani sulla punibilità dei reati divennero sempre più obbiettive e *streng juristisch*.

Sono inutili adunque, come ha già osservato anche il Rein (1) (benchè così titubante ed incerto), per il diritto romano le questioni sul tentativo fatto con mezzi inidonei o susseguito da pentimento: nè si parla di gradi diversi di tentativo.

V' ha tuttavia un passo nelle fonti, dovuto a un giurista classico, che non solo sembra dichiarare punibile il tentativo, ma anzi insegnare espressamente essere punibile meno del reato perfetto. Anche il prof Holtzendorff (2) ha creduto vedere in questo passo quasi un preludio della teoria oggi dominante.

Il passo è tolto dal libro V delle Sentenze di Paolo (3), e suona così: « Sollicitatores alienarum nuptiarum itemque matrimoniorum interpellatores, *et si effectu sceleris potiri non possunt*, propter voluntatem perniciosae libidinis extra ordinem puniuntur ». E più sotto: « Qui puero praetextato stuprum aliudve flagitium, abducto ab eo vel corrupto comite, persuaserit, [aut] mulierem puellamve interpellaverit, quidve pudicitiae corrumpendae gratia fecerit, donum praebuerit pretiumve, quo id persuadeat, dederit: *perfecto flagitio* capite punitur, *inperfecto* in insulam deportatur ».

In quanto alla prima parte, essa si spiega con la seconda. È *interpellator matrimonii* colui che a sì perverso fine « donum praebuerit pretiumve dederit, quidve pudicitiae corrumpendae gratia fecerit », o anche semplicemente « flagitium persuaserit ».

Limitiamoci dunque alla spiegazione della seconda parte. Paolo dice doversi punire *extra ordinem* (*crimen extraordinarium*) chi, allontanando o corrompendo la guida, persuade ad un ragazzo o ad una ragazza un reato contro l' onestà (benchè poi questo non si possa compiere), o abbia fatto accettare *(praebuerit dederit)* a donzella o a donna maritata danaro o doni per simile scopo, o con altro mezzo sia riuscito ad indurla ad accogliere la proposta (benchè poi l' adulterio o lo

(1) *Criminalrecht d. R.*, 127 n., 129, 130. Benissimo a p. 127 n. osserva: " Ob die Versuchhandlung tauglich oder untauglich war.... scheint nach röm. Recht nichts ausgemacht zu haben, sobald die Handlung sich als eine solche zeigte, welche in der *lex* verboten war, und sobald die verbrecherische Absicht klar vorlag " (cfr. D. 48, 8, 1, 3).

(2) *Handbuch*, I, 31 sg.

(3) 5, 4, 5; 14: anche in D. 47, 11, 1 pr. e § 2.

stupro non abbia avuto luogo). Ora qui si tratta di un reato perfetto: il reato di corruzione dei costumi. Questo reato non è per nulla una figura nuova nel diritto romano, chè anzi trova una piena analogia nel delitto di corruzione dei servi, punito secondo l'Editto pretorio. È reo di questo delitto « qui servum luxuriosum vel contumacem fecit, quive ut stuprum pateretur *persuadet* » (cfr. D. 11, 3, 2). E tanto è vero che il *persuadet* implica l'avvenuto pervertimento morale, che, se il servo resiste ai tentativi di corruzione, non si discorre di punizione (cfr. Gai. 3, 198; I. 4, 1, 8 e Parafrasi ibid.). Anzi Paolo nel commento all'Editto aveva previsto il caso di *corruptio filii familias* (cfr. D. 11, 3, 14, 1).

Se adunque il fanciullo, la donzella, la matrona, di cui Paolo discorre, avessero respinto il seduttore, questo non si sarebbe potuto punire. Ma, poichè il seduttore è riuscito, se non nel suo scopo infame (reato di adulterio o di stupro), a corrompere i costumi (reato che si cominciò a punire generalmente *extra ordinem* sulle tracce dell'editto pretorio), deve essere sottoposto alle pene peculiari di questo reato. Il passo di Paolo (se non c'inganniamo) conferma anzi benissimo la nostra dottrina; e non troviamo ragione di fare con il Pernice menzione speciale di questo giureconsulto, quasi abbia turbato il campo del diritto con considerazioni di altra natura [1].

14. Prima di abbandonare l'esame della giurisprudenza classica, è opportuno passare in rivista quelle sentenze generali, che i più vanno a pescare nelle fonti per provare la punibilità o la non punibilità del tentativo nel diritto romano [2]. Per la seconda tesi soglionsi citare i passi seguenti:

1° Ulpiano, D. 48, 19, 18: « Cogitationis poenam nemo patitur ». Queste parole appartengono al libro 3° *ad edictum*, dove non si potevano esporre massime generali sui reati. E già Cuiacio le aveva messe in relazione con l'editto « qui

---

[1] Un altro esempio di punizione di tentativo di *crimen extraordinarium* crede il WAECHTER (*Deutsches Strafrecht*, 204, e in WEISKE, *Rechtslexicon*, III, 385 sgg.) trovare nelle parole di Ulpiano in D. 47, 11, 7. Molto a torto però cita egli questo passo: le parole " qui in aliena cenacula *se dirigunt* furandi animo „ non sono altro che l'etimologia della voce *derectarii* (da *dirigere*): non vogliono dichiarare punibile il solo tentativo.

[2] Cfr. TARANTO, loc. cit., p. 8; BINDING, *Grundriss*, p. 74 sg.

magistratum » (D. 2, 2, 1, 1, cfr. § 2). Lo stesso senso ristretto hanno pure le altre parole: « quid enim offuit conatus, cum iniuria nullum habuerit effectum? » (fr. 1, 2 cit.). Tuttavia i giustinianei, collocando quelle parole nel titolo *de poenis*, ebbero l' intenzione di dar loro un valore generale, che per vero risponde benissimo all' indirizzo costante della giurisprudenza romana.

2° Trifonino, D. 50, 16, 225: « ... oportere eadem haec crimina (furto, adulterio etc.) *adsumpto actu* intellegi ». Non sappiamo come si continui a invocare questo passo nella presente questione. Il giurista si occupa dell' interpretazione dell' editto edilizio (cfr. D. 21, 1, 23, 1 e fr. 1, 1 *eod.*) e stabilisce la regola giustissima che, parlandosi delle qualità morali di un servo, non si possa chiamarlo ladro, giocatore etc. solo per aver manifestato talvolta l' intenzione di rubare o giocare.

Nè più fortunati furono coloro che andarono in cerca di sentenze generali per la tesi contraria.

1° D. 48, 8, 14: « in maleficiis voluntas spectatur, non exitus ». Queste parole ambigue, tolte da un rescritto di Adriano, si riferiscono alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis* e vengono a dire lo stesso concetto che Paolo esprime così (fr. 7 ibid.): « in lege Cornelia dolus pro facto accipitur »: cioè nella legge Cornelia talora basta l' intenzione delittuosa perchè s' applichi la pena. Questo è verissimo, poichè alcune delle forme di reato contemplate da questa legge, come sopra si è visto, non esigevano che avvenisse un danno, nè che l' agente effettuasse tutto il suo proposito [1]. Ma sempre si parla di reati formalmente perfetti.

2° Cod. Theod. 9, 26, 1: « ... cum pari sorte leges scelus quam sceleris puniant voluntatem ». Anche qui si vuol dire solo che le due leggi *(leges)* che riguardano il *crimen ambitus (lex Iulia de ambitu* e *lex Iulia de vi)* puniscono anche alcune forme di reato, in cui non è raggiunto completamente il pro-

---

[1] Un' altra interpretazione, non meno probabile, è che non si può punire il fatto se non v' ha un dolo corrispondente, e non si bada quindi all' *exitus* (uccisione fortuita) se non concorre la *voluntas*. Mi sono poi scostato dall' interpretazione del fr. 7 data da Pernice (*Sachbeschädigung*, 43) e Binding (*Grundriss*, 74), che lo riferiscono all'autore intellettuale del reato. Vedi però ora il Pernice stesso, *Labeo*, 2, 41.

posito dell' agente. E questi eran reati non solo formalmente, ma anche materialmente perfetti. Cfr. del resto anche Paolo, *Sent.*, 5, 30, 1 (ib., 26, 1).

3° Paolo, *Sent.*, 5, 23, 3: « consilium uniuscuiusque, non factum puniendum est ». Non pare esatta l' interpretazione di Binding (1), secondo il quale Paolo direbbe che senza il dolo *(consilium)* non ha valore giuridico il *factum*. Le parole di Paolo sono in stretto rapporto con le successive: « *ideoque* qui, cum vellet occidere, id casu aliquo perpetrare non potuit, ut homicida punitur ». Le quali parole, come ognun vede, si riferiscono alla *lex Cornelia de sicariis* e si possono parafrasare così: « la legge Cornelia ora punisce quando l' uccisione o il ferimento è avvenuto, ora punisce altre forme di reati, in cui essa non vuol tanto colpire un fatto, quanto una manifestazione di perverso volere ». Se poi i giureconsulti, per giustificare le strane disposizioni delle leggi *iudiciorum publicorum*, toglievano anche a prestito qualche sentenza dai filosofi (senza del resto annettervi alcun valore generale in giurisprudenza), non è certo il caso di meravigliarsene.

4° Claudio Saturnino, D. 48, 19, 16 pr.: « aut facta puniuntur... aut dicta... aut scripta... aut consilia... ». Che cosa però debba intendersi per *consilia* spiega Saturnino stesso: « ut coniurationes et latronum conscientia (ope consilio) quosque alios suadendo iuvisse sceleris est instar ». Ora le *coniurationes* sono reati perfetti, e gli altri esempi si riferiscono all' autore intellettuale del reato.

15. Non si può invece negare che le idee accennate non sieno state sempre coerentemente accettate e svolte negli ultimi tempi del cadente impero. E la ragione precipua fu un' improvvida confusione fra morale e diritto. Questa ebbe due ragioni:

1° il cessare della gloriosa tradizione scientifica e il decadere rapido della giurisprudenza;

2° la poco corretta intelligenza della nuova religione. La temerità e la stoltezza umana seppe cavar male anche dalla buona novella.

Un chiarissimo esempio di quanto si asseriva offre la costituzione di Giustiniano in C. 6, 2, 20. Nelle antiche scuole

---

(1) Loc. cit.

solevasi proporre il caso seguente (cfr. Gai. 3, 198). Tizio cerca di persuadere il mio servo a fuggire e rubare alcune mie cose: il servo, non lasciandosi sedurre, riferisce a me l'avvenuto. Io, voglioso di accertarmi della verità, ordino al servo che finga di fuggire portando seco alcuni oggetti. Tizio si trova infatti all'appuntamento. I giuristi romani avevano dovuto convenire che Tizio non è reo nè di furto nè di *corruptio servi*, benchè l'uno e l'altro delitto abbia tentato [1]. Giustiniano non per alcuna ragione giuridica, ma anzi confessando di urtare *contra iuris regulas*, dichiara doversi Tizio punire come reo di entrambi i delitti.

Del resto la punibilità del tentativo si riferisce specialmente ai reati nuovamente introdotti, di carattere etico-religioso. Cfr. per esempio C. 1, 11, 7, 1. 1, 12, 2. C. Th. 16, 7, 4. 16, 5, 40.

---

[1] Cfr. WAECHTER, in WEISKE, *Rechtslexicon*, III, 364 sgg.

Ancora sul tentativo nel diritto romano (*).

1. In un precedente lavoro pubblicato in questo giornale noi abbiamo esposto la dottrina romana classica sul tentativo, e siamo pervenuti ai seguenti risultati:

a) il semplice tentativo non è mai considerato punibile, come tale, almeno fino a tutto il periodo classico;

b) in una legislazione di carattere eccezionale (noi si direbbe marziale) alcune forme di tentativo ed anche di atti preparatorii vengono punite come reati perfetti. È anzi una vera creazione artificiale di reati formalmente perfetti;

c) dove il tentativo presenti uno speciale pericolo sociale, può essere colpito da pene di polizia, come oggetto della giustizia preventiva;

d) dove il tentativo costituisca un reato per sè stante, viene come tale punito (per es., un tentativo di furto, che si risolva in *iniuria*): e il giudice nella sua latitudine (cfr. Saturnino in D. 48, 19, 16, 8) considera come circostanza aggravante la tendenza ad un reato maggiore.

Il nostro studio sarebbe però incompleto, se noi trascurassimo l'esame del più recente lavoro tedesco su tale argomento, quello cioè del prof. Seeger di Tubinga (1), il quale giunge per vie affatto nuove a conclusioni disformi dalle nostre. Tale esame ci sembra poi necessario per l'importanza del lavoro,

---

(*) [Di nuovo in collaborazione con il prof. ANTONIO BUCCELLATI. Pubblicato nell' *Ateneo Veneto*, luglio-agosto 1884].

(1) SEEGER, *Der Versuch der Verbrechen nach römischem Rechte,* Tübingen, 1879.

tanto per la molta dottrina e la critica arguta, quanto per la fama giustamente meritata dall' autore.

2. Cominciamo da alcune osservazioni generali.

Il Seeger nel trattare la presente questione ha fatto grande uso di citazioni di scrittori non giuridici. Noi abbiamo già nel precedente lavoro esposto i nostri dubbii sull' autorità di simili citazioni, specialmente trattandosi di un argomeuto, riguardo al quale il criterio giuridico tanto si differenzia dal volgare e la confusione fra diritto e morale è così facile e — diciamolo pure — per un profano quasi inevitabile.

Non sappiamo, a mo' d'esempio, quale valore di prova abbia, per sostenere la punibilità del tentativo, la testimonianza di Seneca (1), dove il filosofo romano arreca una quantità di esempi giuridicamente disparatissimi e che solo hanno un nesso nelle vedute morali della stoica filosofia. E per vero Seneca non voleva parlar d' altro che di morale, come lo dimostrano non solo la natura del suo assunto, ma gli stessi esempi che arreca. Sta benissimo, per es., che egli dichiari (moralmente) adultero *qui cum uxore sua tamquam aliena concumbat*; ma che ci ha mai questo a vedere con l' imputabilità penale del tentativo di adulterio, con la quale tuttavia il Seeger lo mette in relazione ? (2). Lo stesso dicasi dei passi di Agostino arrecati a p. 28 sg. per dimostrare la punibilità del tentativo di *falsum*. Questi passi altro non vogliono dire, se non che moralmente mendacio e spergiuro vanno subbiettivamente considerati, e che si può mentire e spergiurare pur dicendo il vero. Ed il lettore rimarrà non poco attonito, vedendo citati quei testi per provare la punibilità di un tentativo di falso con mezzi inidonei. Altro è imputabilità naturale, altro imputabilità sociale: questa presuppone la lesione giuridica.

---

(1) *Ad Serenum*, c. 7.

(2) Pag. 38. A tale proposito cita il SEEGER anche S. Agostino, *De libero arbitrio*, 1, 3, 8; con quanta fortuna, ognuno può vedere. Ecco il brano: " Ut intellegas *libidinem in adulterio malum esse*, si cui etiam non contingat facultas concumbendi cum uxore aliena, planum tamen aliquo modo sit id eum cupere et, si potestas daretur, facturum esse, non minus reus est, quam si in ipso facto deprehenderetur ". Interpretare il *cupere* nel senso di tentativo è far dire ad Agostino il rovescio di quanto voleva: egli insisteva appunto sulla sufficienza del desiderio ad esaurire la malizia della colpa.

Intorno agli altri passi di Cicerone, Servio e Apuleio, che Seeger cita, vedi avanti, dove avremo occasione di discuterli.

Un' altra osservazione generale è che l'A. ha addotto una quantità di frammenti di giureconsulti e di costituzioni imperiali, che, a nostro avviso almeno, non riguardano la presente questione. Gli esempi li vedremo abbondanti nel corso di questo studio.

3. L' autore riconosce benissimo [1] che nello studio di questo argomento va mantenuta la triplice distinzione di *delicta privata, publica* ed *extraordinaria*. E comincia subito con i primi.

La sua idea è che le *leges iudiciorum publicorum* punissero alcune forme di reato imperfetto, perchè il legislatore considerasse come essenziale la volontà criminosa e non facesse differenza secondo che l' effetto avesse o no avuto luogo [2]. Non appare però tale il pensiero del legislatore: perchè sta sempre evidente che là, dove il legislatore determina alcune forme di reato materialmente imperfetto, e le vuole punite, intende che ogni altro tentativo debba restare impunito: e per conseguenza ciò che lo commuove non è la malizia dell' agente, ma il pericolo speciale di talune azioni, che egli vuole pertanto punite per sè stesse, come reati formalmente perfetti. Tutto questo, diciamo, è così evidente, che fu ammesso sempre dalla maggiore e miglior parte dei criminalisti, e riceve luce ancora maggiore dalle circostanze eccezionali del tempo, in cui le *leges iud. publ.* furono promulgate: tempo di guerre civili, di proscrizioni, di indebolimento massimo del governo. Citeremo un esempio solo per la *lex Lutatia de vi*, riferendo le parole di Cicerone nell' orazione *pro Caelio*, della quale (benchè per altro motivo) fa menzione il Seeger stesso. L' oratore, parlando della genesi di quella legge, si esprime così (29, 70):

« De vi quaeritis: quae lex ad imperium, ad maiestatem, ad statum patriae, ad salutem omnium pertinet, quam legem Q. Catulus *armata dissensione civium, reipublicae paene extre-*

---

(1) Pag. 29.

(2) " Diese Bestimmungen erscheinen als Ausfluss des allgemeinen Gedankens, dass *die Bethätigung des verbrecherischen Willens für die Strafwürdigkeit das Wesentliche sei* ".

mis temporibus tulit, quaeque lex sedata illa flamma consulatus mei fumantis reliquias coniurationis extinxit ».

Non è quindi sorpresa se questa legge puniva la preparazione dei veleni etc. E così la *lex Cornelia de sicariis*, proposta da Silla dopo l' orrenda guerra civile, dopo le proscrizioni ben più orrende ancora, in tanto pericolo per la pubblica sicurezza e tranquillità, colpiva di pena non solo l' omicidio o il venefizio consumato, ma pur l' *ambulare cum telo hominis occidendi causa*, ma pur il preparare, comperare, vendere, tenere veleni. Le bande armate da privati, gli incendi, le stragi, le migliaia di venefizi annuali commentano in modo terribilmente efficace queste disposizioni.

Invece altri tentativi di omicidio (poniamo, per annegamento o per fame) rimasero impuniti anche dopo la *lex Cornelia*: essi non presentavano quel pericolo gravissimo e quotidiano, che presentavano quelli determinati nella *lex Cornelia*. Ond' è che il *praetor de sicariis* (o lo *iudex quaestionis de sicariis*) non avrebbe potuto ricevere l' accusa di tentato annegamento o di tentato omicidio per fame. Tutt' al più chi era stato gettato nel Tevere, o rinchiuso in una camera perchè vi morisse di fame, poteva valersi dell' *actio iniuriarum*, giacchè l' uno e l' altro atto costituivano per sè stessi *iniuria*: tutt' al più poteva essere il caso di una *quaestio de vi*. Tutto ciò è costretto ad ammettere, quasi a malincuore, anche il Seeger, e tanto basta a rovesciare la sua teoria.

Se non che egli cerca attenuare così grave argomento con alcune osservazioni. È verissimo, dic' egli, che nel caso su esposto non si sarebbe potuto ammettere l' accusa. Poniamo però che A venisse accusato di tentato venefizio. Certamente il pretore doveva ricevere il nome *inter reos*. Nel processo, però, A si manifesta innocente dell' azione imputatagli, e risulta invece ch' egli ha scagliato nel Tevere per farvelo annegare un altro, che poi si è salvato. In tal caso, chiede Seeger, lo avrebbero assolto i giurati?

I giurati, rispondiamo noi, l'avrebbero dovuto assolvere; e tanto ci basta. Poichè l' atto imputato non aveva avuto luogo. Che poi essi per ignoranza, per stoltezza, per partigianeria lo avessero potuto condannare, questo non c' importa per la teoria, la quale per buona fortuna era ed è indipendente dai verdetti dei giurati.

Nè facilmente accettiamo le opinioni dell'A. [1] sulla latitudine concessa ai giudici (sia presidente che giurati) nelle *quaestiones publicae*. Ricordiamo come in questi giudizi non c'era via di mezzo fra l'intera pena sancita dalla legge e la assoluzione, come non era lecito tener calcolo di circostanze aggravanti o attenuanti o d'alcun altro elemento; ricordiamo tutto questo e conchiuderemo che si trattava di giudizi altrettanto eccezionali quanto le leggi; gli uni e le altre estremi rimedi in tempi di corruzione, di anarchia, di disordini spaventosi.

4. Ed ora possiamo persuaderci con quanta cautela vadano interpretate le parole di Cicerone [2], che il Seeger [3] cita in suo favore:

« Nisi vero, quia perfecta res non est, non fuit poenienda: proinde, quasi *exitus rerum*, non *hominum consilia* legibus vindicentur. Minus dolendum fuit, re non perfecta: *sed poeniendum certe nihilo minus* ».

È l'avvocato che parla. Parla in favore di Milone accusato dell'assassinio di Clodio. E, per meglio disporre i giudici, arreca (vedi arte di retore!) molti esempi di assassinii politici restati in quel funesto periodo impuniti. Fra questi era troppo importante arrecare l'attentato fatto alla vita di Pompeo, il quale aveva predisposto la condanna di Milone. Ma era un semplice attentato, che era bensì compreso nella *lex Cornelia de sicariis* come reato formalmente perfetto, ma che ai giudici doveva sempre apparire cosa ben diversa dall'assassinio consumato: ai giudici, i quali sapevano che, di regola, « quia perfecta res non est, non est poenienda ». Che fa Cicerone? Arreca questa regola come opinione volgare di fronte alla nuova legislazione sillana, che vendica *non l'esito, ma il consiglio malvagio*. Così egli raggiungeva il suo scopo di far credere il tentativo giuridicamente equipollente al reato consumato — non solo nella *lex Cornelia*, ma per necessità di cose —, di parificare l'attentato alla vita di Pompeo all'assassinio di Clodio,

---

[1] L'A. cita l'orazione *pro Caelio*. Non abbiamo trovato nulla in questa lunga orazione che comprovi la sua tesi.

[2] *Pro Milone*, 7, 19.

[3] Pag. 89.

e così ottenere a Milone quell'impunità, che i nemici di Pompeo avevano avuto.

Andiamo ancora un passo avanti. Gli accusatori, che dovevano far condannare alcuno per una di quelle forme imperfette di reato, di cui sopra, dovevano vincere la ripugnanza dei giudici ad applicare una legge, che in certo modo urtava contro i criterii giuridici consueti. Essi per tanto avranno insistito sull'intrinseca malvagità di quegli atti, sulla sapienza del legislatore, che non pur l'effetto, ma la volontà stessa dei perversi colpiva, e così via di questo tono. I retori specialmente, spesso ignoranti di diritto, come Cicerone ricorda (1), ci avevano buon gioco. Quest'opinione che il legislatore badasse non al pericolo, ma alla colpa, si dovè diffondere presto fra gli scrittori non giuristi (2). Sotto l'impero, quando eran cessate le ragioni eccezionali che avevano prodotto quella legislazione, anche i giureconsulti e gli imperatori non seppero — a quanto pare — trovare altra via per giustificare quelle strane disposizioni (3). Tutto questo poco importa, giacchè i giuristi romani classici — e ora lo vedremo meglio — si sono serviti di questo argomento solo per spiegare l'eccezione, non come di un criterio giuridico: essi non hanno mai costruito una vera teoria del tentativo, e nemmeno hanno proceduto analogicamente ad ampliare le disposizioni delle *leges iudiciorum publicorum*. Quanto spesso i giureconsulti romani abbiano approfittato di qualche opinione volgare per spiegare un istituto giuridico (specialmente quando le ragioni storiche di esso erano andate in oblio), è cosa che tutti sanno! (4). Basti accennare a quella famosa ragione addotta per es. da Gaio (2, 157) per spiegare il trattamento degli *heredes sui et necessarii*: « quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente *quodammodo domini existimantur* »; parole che hanno tratto anche valorosi scrittori in inganno.

---

(1) *De orat.*, 1, 2, *passim*.

(2) Servius, *ad Aen.*, 6, 624; Apuleius, *Florida*, 4, 20.

(3) D. 48, 8, 3 e fr. 7 ib.; C. Th. 9, 26, 1; Paul., *Sent.* 5, 23, 3; etc.

(4) Benissimo il Bruns in una pagina, in cui enumera da par suo i pregi dei giureconsulti romani (in Holtzendorff, *Encyclop.*, I4, 137), dice: " *Sie geben oft geradezu falsche Gründe*, und, wenn sie Prinzipien und Begriffe abstrakt bestimmen und entwickeln wollen, werden sie *rhetorisch, selbst trivial* „ (cfr. ora anche Sohm, *Institutionen*, p. 45 sg.) [17a ed., p. 106].

5. Non così la pensa il Seeger. Per lui queste sentenze generiche hanno una seria importanza: dinotano che il pensiero ha progredito e la sua applicazione è divenuta più generale: significano in ultima analisi che sotto l'impero s'è costituita una vera teorica del tentativo, quale a un dipresso fu intesa nel Medio Evo e nell'età moderna, e che questa teoria è stata feconda di applicazioni. A tale scopo, l'A. vuol provare a ogni costo due cose:

a) che l'interpretazione delle *leges iudiciorum publicorum* ne estese per analogia le disposizioni: talchè, cadute sotto l'impero le formalità processuali della *quaestiones perpetuae*, non si trovò difficoltà a punire ogni (o quasi ogni) tentativo in rapporto a quei reati;

b) che il concetto di tentativo fu applicato alla nuova categoria dei *crimina extraordinaria*.

La sua dimostrazione è però ben lontana dal persuadere. Anzi il vedere come con tanti sforzi d'ingegno e sì cospicua dottrina l'A. arrivi a risultati così poco evidenti, gioverà assai a convincerci sempre più dell'opposto.

6. Seguiamo l'A. in questa sua rivista delle *leges iud publ.* come furono interpretate sotto l'impero, dacchè essa forma la parte più originale del suo lavoro.

A) *Lex Cornelia de sicariis.*

Secondo l'A., ai tempi di Adriano era ammessa universalmente la punibilità del tentativo di omicidio e venefizio. Egli arreca le prove seguenti:

a) i senatoconsulti che estesero l'applicazione della legge (per es. D. 48, 8, 3, 2-4; 13);

b) alcune espressioni generali dei giureconsulti e degli imperatori.

È facile avvertire: *a)* come quei senatoconsulti non facciano che dichiarare la legge (quasi interpretazione autentica), senza estenderla, almeno in questo senso. La legge vieta la vendita dei *mala venena*, e il Senato dichiara quali sieno specificatamente questi veleni (fr. 3, 3 h. t.). La legge punisce « qui hominis occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit... quive falsum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico iudicio rei capitalis damnaretur etc. »; e il Senato (fr. 3, 4 h. t.) spiega meglio queste disposizioni. Se poi il S. C. applica le pene della *lex Cornelia* alla castrazione, questo non vuol dire

altro, se non che il Senato fa di questo delitto (e che sia per sè un delitto nessuno lo può negare) un « crimen extra ordinem », parificato nella gravità e nella pena all'omicidio. Il fr. 13 h. t. non vuol dir altro se non che non è esente da pena quell'omicidio, che è fatto nei riti religiosi (sacrifizi umani): il Senato dovè dichiarare tal principio di fronte alla barbara crudeltà di alcuni riti introdotti in Roma. Direi anzi che i senatoconsulti, e più le costituzioni imperiali (fr. 1, 3 sq. h. t.), hanno, col determinare meglio i casi, ristretto l'efficacia di quelle disposizioni.

c) D. 48, 8, 1, 3:

« Divus Hadrianus rescripsit eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse, et qui hominem non occidit, *sed vulneravit ut occidat, pro homicida damnandum* ».

È verissimo. Anzi la legge non richiedeva neppure la ferita, s'accontentava dell'*ambulare cum telo* (1). Del resto nella costituzione adrianea queste parole servono solo d'introduzione alle altre, con cui si espone il criterio di fatto per arguire la volontà dell'agente, parole preziose, che restringono anzichè allargare il senso della *lex Cornelia*. Le parole di Paolo, fr. 7 h. t., ci paiono ora, dopo ripetuta meditazione del frammento stesso, dire soltanto, che non ha valore giuridico il fatto senza il dolo; che cioè un omicidio affatto involontario non è giuridicamente omicidio: è morte casuale (2). E forse questo senso hanno le parole di Adriano, fr. 14 h. t. Queste parole, staccate così violentemente dal loro contesto, non lasciano ben intendere a che cosa si riferiscano: anche interpretandole come l'autore vuole, non se ne potrebbe dedurre altro da quello che esponemmo nel paragrafo antecedente.

Del resto, alla nostra interpretazione sono favorevoli i Basilici, 60, 39, 10, e specialmente lo sch. ὁ θεῖος, Hb. V, 767: Ὁ

(1) Siamo sempre al caso dell'omicidio premeditato: cfr. la fine del fr. 1 pr. h. t.

(2) Nel precedente lavoro, n. 14 [*supra*, p. 70], avevamo interpretato queste parole nel senso di Seeger, pur conchiudendo che poca importanza hanno per la nostra questione. Vedi il paragrafo antecedente: e confronta anche i *Bas.*, 60, 29, 5: ὁ περὶ ἀνδροφόνων νόμος δόλον ἐπιζητεῖ, οὐ μεγάλην ἀμέλειαν.

θεῖος Ἀδριανὸς ἀντέγραψεν ἐπὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἤτοι ἐγκλημάτων μὴ μόνον τὸ ἀποτέλεσμα σκοπεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν σκοπὸν τοῦ ἡμαρτηκότος.

Paul. 5, 23, 3 = Coll. 1, 7, 1:

« *consilium* uniuscuiusque, non *factum* puniendum est ».

Paolo vuole: *a)* dire che non ha valore giuridico il fatto senza il dolo; *b)* giustificare con la ragione suesposta le disposizioni singolari della *lex Cornelia* (1).

E che a questa si restringa il pensiero di Paolo, si prova dalle parole: « is qui [casu] ⟨iactu⟩ (2) teli hominem imprudenter ferierit, absolvitur »; dove abbiamo il contrapposto dell'*ambulare cum telo hominis occidendi causa* e del *telum fugit magis quam iecit* delle XII tavole.

Paul. 5, 23, 5 = Coll. 2, 7:

« Causa mortis idonea non videtur, cum caesus homo post aliquot dies officium diurnae vitae retinens decessit, nisi forte fuerit ad necem caesus aut letaliter vulneratus ».

Siamo evidentemente all' interpretazione delle parole della legge *hominis occidendi causa*; e che siamo nel caso del *telum* lo prova il *caesus* e il *vulneratus*.

Pare dunque che si possa legittimamente conchiudere che nessuno dei citati senatoconsulti e nessuna delle mentovate sentenze di principi e giuristi provi quanto il Seeger valorosamente sostiene.

B) *Lex Pompeia de parricidis*.

Questa legge (3) non punisce altra forma di reato materialmente imperfetto che il tentato avvelenamento del padre. Il Seeger sostiene tuttavia che sotto l'impero la punibilità del tentativo fu anche in questo caso universalmente ammessa, e cita in proposito due passi.

---

(1) Cfr. il nostro lavoro, n. 14 [*supra*, p. 71]; Sanio, *Obs. ad leg. Corn. de sic.*, 103 sg.; Zachariae, *Versuche* 1, 113.

(2) Dal *Breviarium Alaricianum*.

(3) Cfr. D. 48, 9, 1.

a) D. 48, 9, 7 (Ulpiano):

« Si sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit subministrata, utputa si ad veneni mali comparationem vel etiam ut latronibus adgressoribusque daretur, qui patrem interficerent: parricidii poena tenebitur, qui quaesierit pecuniam quique eorum ita crediderint, aut a quo ita caverint ».

Qui non si dice per nulla che il reato sia rimasto imperfetto [1]. Si dice che viene punito con la pena del parricidio anche chi ha fornito il danaro per compiere il parricidio. È questa soltanto un' applicazione del principio della *lex Pompeia* [2], che i complici anche estranei del parricida vengono puniti come parricidi.

b) C. 9, 16, 8 (9) = C. Th. 9, 7, 4:

« Si forte mulier marito mortis parasse insidias vel quolibet alio genere voluntatem occidendi habuisse inveniatur, vel forte maritus eo modo insectetur [3] uxorem, in eadem quaestione ab omni familia non solum mariti, sed etiam uxoris, quae tamen tunc temporis domi fuerit, quaerendum est sine cuiusquam defensione ».

Che si tratti di reato consumato, di uxoricidio avvenuto, mi pare evidente specialmente dalla costituzione nella sua forma genuina, come fu inserita nel Codice teodosiano [4]. Gli imperatori (che del resto appartengono già all' epoca cristiana) dicono che quando, avvenuta la morte violenta di un coniuge, si hanno gravi indizi o prove a carico dell'altro, si debba pro-

---

(1) Che in questo e simili casi le formule *dare ut aliquid fiat, concitare aliquem ad aliquid, submittere aliquem ut aliquid faciat* etc. presuppongano perfetto il reato, lo si può vedere per es. da Ulpiano, D. 47, 10, 15, 8 in confronto con il § 10 ibid.

(2) D. 48, 9, 6. Inst. 4. 18, 6.

(3) *Insectetur* in senso passato (= *insectatus sit*), come provano i paralleli *parasse, habuisse* e il *tunc temporis* che vien dopo. Cfr. anche l' ἐπιβουλεῦσα dei Basilici, 60, 39, 9.

(4) Ivi si comincia a parlare del caso di adulterio, e della tortura della *familia,* " quae tamen tunc temporis domi fuerit, *quo adulterium dicatur admissum* ". E segue (" idem volumus etc ") il nostro caso. Anche Taleleo, sch. πρόσκειται, Bas. Hb. V, 770, ha fatto questo riscontro.

cedere alla tortura dei servi. È noto infatti come, mancando prove e indizi d'altro genere, non si poteva procedere alla tortura (1).

Nè capisco perchè il rescritto di Diocleziano e Massimiano in C. 9, 1, 14 (qui pure del resto siam fuori dell'epoca classica) non si possa interpretare del tentato venefizio.

S'avverta poi che altre forme di tentato parricidio potevano cadere sotto le disposizioni della *lex Cornelia de sicariis* (non facendosi distinzione fra il parente e un estraneo), sempre però come reati formalmente perfetti.

L'osservazione poi dell'A. (2), che per tali delitti (omicidio, venefizio, parricidio) non si facesse distinzione fra tentativo con mezzi idonei ed inidonei, può essere naturalmente ancor meno accettata. Poichè di fronte alla teoria così corretta accolta da Adriano nel suo rescritto (D. 48, 8, 1, 3), dove tutto si riferisce alla natura del mezzo, le osservazioni puramente morali di Seneca (3) e le storielle di Apuleio (4) non possono avere alcun valore. Fra le altre cose, in queste ultime si parla di un venefizio tentato con sostanza non micidiale: e noi sappiamo per buona fortuna quanta cura ponessero i Romani a definire i *mala venena* (5) nell'interpretazione della legge. Marciano avvisa che, sebbene sotto il nome di *mala venena* s'intendessero anche i filtri amatorii, « hoc solum notatur in ea lege, quod *hominis necandi causa* habetur ». Anzi si trovò necessario di determinare meglio con un senatoconsulto tali *mala venena* (6).

---

(1) Ulpiano, D. 48, 18, 1, 1: " Verba rescripti (Hadriani) ita se habent: 'Ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, *cum suspectus est reus et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse videatur* ' ".

(2) Pag. 14.

(3) *De beneficiis*, 5, 13.

(4) *Metamorph.*, 10, 1 sg.

(5) D. 48, 8, 3, 2.

(6) § 3 eod. L'A. poi cita un numero di passi, nei quali noi con tutta la buona volontà non sappiamo trovare pur un accenno alla nostra questione: D. 48, 8, 4, 2; 6 (ove s'intende che il reato venga consumato); 8 (item). 48, 19, 38, 5; 39. 47, 11, 4. Anche D. 47, 9, 9 parla troppo evidentemente di delitto consumato, come prova specialmente la seconda parte del frammento.

C) *Leges Iuliae de vi.*

L'A. comincia ad avvertire che in questo caso il terreno non era così ben disposto come per i precedenti. Là si trattava di un concetto unico (morte procurata di una persona): qui di un concetto vario e molteplice (ogni modo di indebita violenza, sia con armi che senza). In queste leggi (come nelle precedenti, per es. la *lex Lutatia*) erano puniti molti reati materialmente imperfetti, formalmente però considerati come perfetti. Così il tener servi armati, il fare incetta di armi, il comparire armato in giudizio (naturalmente per incutere spavento ai giudici) e anche semplicemente in pubblico, etc. Questo ammette anche il Seeger, il quale però cita a questo proposito anche D. 48, 6, 5 pr. e 47, 12, 8, dove non si trova nulla di simile. Poichè le parole *qui fecerit quo minus sepeliatur* indicano che la sepoltura è stata veramente impedita: nè altro fuorchè un reato perfetto significano le altre *qui fecerit quid, quominus aliquis funeretur sepeliaturve* [1].

Del resto tutte quelle forme di reato materialmente imperfetto, di cui sopra, si riferiscono molto chiaramente ai gravissimi pericoli, da cui era allora minacciata la società romana. Il che spiega pure perchè tali e non altre furono colpite dalla legge.

È noto, dice il S., come sotto l'impero alcuni dei più gravi casi di *vis* venissero puniti con la morte: per es. Paul. 5, 3, 3 = D. 48, 6, 11 pr.: « hi qui aedes alienas villasve expilaverint effregerint expugnaverint, *si quidem id turba cum telis coacta fecerint*, capite puniuntur »: e Paul. 5, 19: « qui noctu *manu facta* praedandi ac depopulandi gratia templum irrumpunt, bestiis obiciuntur ».

Il Seeger avverte come, rimanendo le forme di reato materialmente imperfetto soggette alle pene più miti delle *leges Iuliae*, si aveva di fatto il tentativo colpito da pena minore del reato consumato.

Prima di tutto è sempre erroneo applicare il concetto del tentativo ad atti, che il legislatore colpisce come tali, non in ordine ad un reato maggiore. Poi è da ritenersi che la pena

---

[1] Le parole poi della *lex Iulia* erano: " funerari sepelirive aliquem prohibuerit ": Paul. 5, 26, 3.

di morte si applicasse anche a quegli atti sotto l' impero: ecco, per es., quanto dice Marciano, contemporaneo circa di Paolo (D. 48, 6, 3, 1 sg.):

« Eadem lege (Iulia de vi) tenetur, qui pubes cum telo in publico fuerit. *in eadem causa* sunt, qui pessimo exemplo convocata seditione villas expugnaverint et *cum telis et armis* bona rapuerint.... sed et qui in incendio cum gladio aut telo rapiendi causa fuit.... *eadem poena tenetur* cet. ».

Ancora più chiaro, se è possibile, è questo nesso nei Basilici, Hb. V, 596 sg., schol. ad 60, 18, 2.

Altro che distinzione fra reato imperfetto e perfetto! Non si fa differenza fra il comparire armato in pubblico (o l'aver raccolto armi in casa, cfr. fr. 2 h. t.) e l' espugnare con uomini armati una villa [1].

D) *Lex Fabia de plagiariis.*

Il vendere, il donare un servo fuggitivo (benchè sia vietato per ovviare a un pericolo prossimo) è considerato come reato per sè stesso, o meglio come contravvenzione di polizia, e lo prova la natura della pena. C. 9, 20, 6 (Diocl. et Max.):

« In fuga servum constitutum neque vendere neque donare licet. unde intellegis te in legem incidisse, quae super huiusmodi delictis *certam poenam fisco inferendam statuit* ».

Non mi par quindi opportuno parlare con il Seeger di *Vorbereitungshandlungen* [2].

---

[1] Anche ammettendo — e ci pare impossibile — che il fare incetta d' armi, il comparire armati in pubblico e simili atti non si punissero sotto l' impero con la morte, ma con le pene più miti della *lex Iulia*, non se ne potrebbe cavare alcuna conseguenza. I casi più gravi di *crimen vis* non poterono disgiungersi dalla *lex Cornelia de sicariis*: cfr. per es. D. 48, 6, 11 e il " qui furti faciendi causa cum telo ambulaverit „ della *lex Cornelia*, D. 48, 8, 1 pr. Ora pena ordinaria per i reati della *lex Cornelia* è la morte, sotto l' impero. Quella differenza di pena, se fosse esistita, si sarebbe dovuta riferire al diverso modo di considerare quegli atti, non al diverso loro grado di perfezione.

[2] Pag. 21. L' assurdità di questo concetto si rivela subito, ove si pensi che la maggior parte di questi contratti erano affatto innocenti, nè i contraenti avevano alcun secondo fine. Ma ciò non bastava a sfuggire la multa: e con ragione, poichè si era in materia di polizia.

E) *Lex Cornelia de falsis.*

Anzitutto compaiono qui come importanti le disposizioni relative alla falsificazione di testamenti o di disposizioni testamentarie. Niuna difficoltà del resto possono esse arrecare, quando si ritenga che per i giuristi romani il reato è compiuto con la scrittura e suggellazione del testamento. Così il S. C. Liboniano, che estende la pena all'indebita scrittura di disposizioni testamentarie, presuppone perfetto il reato con la perfezione del testamento [1]. Chiaro è pertanto il passo di Africano, D. 48, 10, 6 pr.:

« Si quis legatum sibi adscripserit, tenetur poena legis Corneliae, quamvis inutile legatum sit: nam et eum teneri constat, qui eo testamento, quod postea ruptum vel etiam quod initio non iure fieret, legatum sibi adscripserit. hoc tamen tunc verum est, *cum perfectum testamentum erit*: ceterum *si non signatum fuerit,* magis est ut senatus consulto locus non sit etc. ».

Infatti, nel caso che il testamento non sia compiuto, non abbiamo che un tentativo, e per conseguenza non si può applicare la pena. Così il passo molto istruttivo di Paolo (fr. 22, 4 h. t.):

« Et si ei servo, qui bona fide servit, aliquid adscripsit, *quod ad cogitationem animi nocens est, quia ei adscribit, quem suum putat*: sed quoniam neque legatum neque hereditas bonae fidei possessori adquiritur, dicamus (dicimus *edd.*) eum poenae eximendum esse ».

Il S. C. Liboniano vieta il *sibi adscribere*: tanto vale l'*adscribere servo.* Se uno, però, credendo di scrivere una disposizione nel testamento altrui a vantaggio di un suo servo putativo, la scrive di fatto a vantaggio di una persona libera, ha fatto bensì atto moralmente riprovevole, perchè nella sua in-

---

[1] Così basta la falsificazione di documenti, anche se poi non se ne faccia uso: cfr. C. 9, 22, 8. Il testo dice *codicilli,* ma i greci, per es. Anatolio (cfr. FERRINI, 'Ανέκδοτα, II, § 82 [*Scritti,* I, p. 271]) spiegano συμβόλαιον e i Bas. 60, 41, 8 (e schol. Theod.: HB. V, 794) dicono in generale δικαιώματα.

tenzione contrario alla legge (« quod *ad cogitationem animi* nocens est »); ma non è incorso nella pena, perchè il suo atto non si può qualificare che come tentativo.

Nè questo passo contraddice al precedente. Là si parla di un testamento *ab initio non iure factum* (che non era sempre un atto inutile, cfr. Gai. 2, 147 e per i Proculiani Gai. 2, 123), qui della inefficacia intrinseca dell' *adscriptio*.

Non così nel caso di soppressione di testamento. Per applicare la pena in questo caso occorre non solo che il testamento sia perfetto, ma che sia valido tuttora. Cfr. D. 48, 19, 38, 6:

« Testamentum, *quod nullo iure valet, impune supprimitur*: nihil est enim, quod ex eo aut petatur aut consistere possit ».

Tutto questo ammette benissimo il Seeger, il quale ricorre però, a riguardo dell'ultimo passo, a una spiegazione artificiosa e niente persuasiva, e fa una inammissibile distinzione fra *supprimere*, *amovere* etc.

Egli però ritiene esservi una disparità di trattamento fra questi casi e quello della falsa moneta. Il passo relativo a questa, già citato da noi nello studio precedente, è il seguente: Paul. 5 *sent.*, D. 48, 10, 19 pr.:

« Qui falsam monetam percusserint, *si id* (*in* Mo.) *totum formare noluerunt*, suffragio iustae poenitentiae *absolvuntur* ».

Pare cioè che in questo caso non restasse impunito il tentativo in senso vero, il cui effetto cioè fosse stato impedito da cause estranee alla volontà dell' agente. Lo Zachariae [1] non vedrebbe una tale limitazione. Certo è che Paolo riferisce il tenore di una costituzione imperiale [2], nella quale si considerava un caso speciale, quello della *poenitentia*. L' avere dichiarato scevro di pena questo caso non vuol dire che il tentativo si dovesse negli altri punire [3]. Si noti infatti quanto sarebbe stato impolitico che un imperatore, rescrivendo di mettere in libertà un falso monetario resipiscente, dichiarasse

---

(1) *Versuche*, 1, 106; 2, 27.

(2) Pernice, *Labeo*, 2, 48; e lo stesso Seeger, p. 25.

(3) Il reato di falsa moneta è considerato anche come un *crimen maiestatis* (C. 9, 24, 2): ragione per cui taluni imperatori sospettosi avranno abbondato di rigore in proposito.

apertamente impuniti tutti coloro, che per qualsiasi cagione non avessero potuto compiere la falsa moneta [1]. D'altra parte, possiamo conchiudere con tutta sicurezza che questo reato è perfetto, quando è compiuta la falsa moneta, indipendentemente dall'uso e dalla circolazione di questa.

Non entriamo ora nell'esame, se a proposito di falso testimonio la *lex Cornelia* citata punisse alcune forme di reato materialmente imperfetto. Non ci pare tuttavia che si debba ammetterlo. Il testo della *lex Cornelia* è probabilmente conservato (mutata la pena) da Paolo, 5, 25, 2:

« Qui ob falsum testimonium perhibendum vel verum non perhibendum pecuniam acceperit dederit, iudicemve, ut sententiam ferat vel non ferat, corruperit corrumpendumve curaverit, humiliores capite puniuntur, honestiores publicatis bonis cum ipso iudice in insulam deportantur ».

Per i giuristi romani, l'essenza del reato sta nel turpe contratto come tale. Cfr., che ci pare opportuno, D. 12, 5, 2, 2:

« Sed si dedi, ut secundum me in bona causa iudex pronuntiaret, est quidem relatum condictioni locum esse: sed *hic quoque crimen contrahit (iudicem enim corrumpere videtur)* » [2].

Del resto nulla fa credere che sotto l'impero tentativi di simili reati venissero puniti. Le citazioni di Agostino [3], a cui ricorre il Seeger, non lo provano certo — ed anzi provano piuttosto il contrario. Dice benissimo Agostino essere mentitore o spergiuro colui, che dice o giura il vero credendolo falso. Ma questa sentenza, così remota da ogni giuridica applicazione, mostra a tutta evidenza che siamo puramente nel campo etico: e forse l'arguto vescovo d'Ippona voleva far risaltare appunto il contrasto fra il diritto, che bada al fatto, e la morale, che bada all'intenzione.

---

(1) Qui il tardo scolio dei Basilici (Hb. V, 786: εἰ γὰρ μὴ ἐκ μεταμέλου ἀλλὰ τυχαίως οὐκ ἐπλήρωσεν, οὐ συγγινώσκεται) non ha alcun valore.

(2) Ecco dunque dove sta l'essenza del reato: non nel danno arrecato eventualmente alla parte in causa.

(3) *De verbis apostoli Iacobi*, Sermo 180, 5; *Enchiridion*, 18. Cfr. Seeger, p. 29.

F) *Lex Iulia maiestatis.*

Il Seeger sostiene che qui pure la punibilità del tentativo divenne generale sotto l'impero. La sua dimostrazione non persuade, quantunque sia naturale che sotto i principi peggiori la codardia e l'adulazione suggerissero molte illegalità. Anzi a proposito di questo delitto, sotto il regno di tali imperatori, non si osserva nè regola di procedura nè maniera di supplizio: si è interamente nel campo della tirannia e dell'arbitrio. Fu anzi, come abbiamo avvertito nello studio precedente [1], nobile ufficio della giurisprudenza il porre, per quanto in lei stava, un argine a siffatta prepotenza.

Il Seeger cita anzitutto D. 49, 16, 3, 11, frammento in cui si parla dei militari [2]:

« Et is, qui volens transfugere adprehensus est, capite punitur ».

Difficilmente si tenne saldo per questo caso il concetto di un *crimen maiestatis:* si considerava come un *crimen militare*, soggetto per la sua stessa natura a legge marziale. Più importante è l'argomento che il Seeger vuol trarre da Paolo, D. 40, 9, 15 pr.:

« Quaesitum est, an is, qui maiestatis crimine reus factus sit, manumittere possit, quoniam ante damnationem dominus est. et imperator Antoninus Calpurnio Critoni rescripsit ex eo tempore, quo quis *propter facinorum suorum cogitationem iam de poena sua certus esse poterat, multo prius conscientia delictorum quam damnatione ius dandae libertatis eum amisisse* ».

Se non che questo passo, bene esaminato, non offre nulla per la nostra questione. Ecco infatti che cosa significa.

Come è noto, chi è condannato di maestà perde per confisca il patrimonio, e gli atti di alienazione da lui fatti in frode del fisco sono nulli. Si domanda, naturalmente: da

---

[1] § 9 i. f. [*supra*, p. 61 sg.].

[2] Il passo è tolto dal libro 4° *de poenis* di Modestino, consacrato appunto ai reati e alle pene militari: cfr. D. 48, 3, 14. Ci pare che l'ordine dell'opera di Modestino fosse: l. 1° *crimina extraordinaria;* l. 2° *crimina publica;* l. 3° procedura ed esecuzione; l. 4° pene militari.

quando in poi saranno nulli tali atti? forse dal tempo della consumazione del delitto? Mai più: chè allora il reo, prevedendo di dover andare, per il reato che egli va tramando, soggetto a confisca *(eo tempore, quo propter facinorum suorum cogitationem iam de poena sua certus esse poterat)*, potrebbe facilmente nel frattempo alienare i beni e manomettere i servi in frode del fisco. Giustamente pertanto viene stabilito che dal momento, in cui appare aver egli cominciato a preparare il suo disegno, in poi ogni manomissione debba essere nulla.

Qui il concetto della punibilità del tentativo evidentemente non c' entra (1).

Del resto anche per i tempi della decadenza cfr. C. 8, 11 (12), 10 (Teodosio, Arcadio e Onorio):

« Si qui iudices *perfecto publicis pecuniis operi* suum nomen sine nostri numinis mentione scripserint, *maiestatis teneantur obnoxii* ».

G) *Lex Iulia de ambitu.*

L' unico passo che sa arrecare Seeger per provare in questo proposito la sua tesi è C. Th. 9, 26, 1. Noi siamo ancora persuasi (2) con il Sanio (3) e con lo Zachariae (4) che la costituzione alluda alle antiche forme di reato materialmente imperfetto: cfr. Cic., *pro Murena*, 32, 67; Paul., 5, 30 a; D. 48, 14, 1.

Anzi, diremo meglio, Arcadio e Onorio vogliono, secondo il mutato indirizzo della tarda giurisprudenza, punire un tentativo d' ambito. A tal uopo invocano quella famosa regola, di

---

(1) La frase di Massimo Tirio, *Dissertat.*, 18, 4, κολάζει ὁ νόμος καὶ προδότην τὸν μελλήσαντα, κἂν μὴ πράθῃ, in bocca ad un retore ha valore molto relativo. Del resto non si può fare a meno di pensare ai casi notissimi della *lex Iulia de maiestate*; nè v' ha cosa alcuna che ci costringa ad allargare l' analogia. Questo riflesso spiega troppo bene anche le espressioni di Arcadio (C. 9, 8, 5 pr. e C. Th. 9, 11, 3 pr.); il quale del resto, secondo le nuove idee della decadente giurisprudenza (v. il nostro studio precedente, n. 15 [*supra*, p. 71]), doveva dare alle vecchie disposizioni un' efficacia esagerata. Affatto improbabile è poi che le Inst. 1, 18, 3 contengano le parole originarie della legge.

(2) Vedi il nostro studio precedente [*supra*, p. 70].

(3) *Observ. ad l. Corn. de sic.*, p. 68 sg.

(4) Op. cit., 1, 131.

cui sopra abbiamo discorso, che le leggi in generale puniscono non l' effetto, ma l' intenzione malvagia; il valore della quale regola non si può apprezzare che seguendo l' evoluzione storica ([1]).

H) *Lex Iulia de peculatu.*

L'A. ammette che nel terzo secolo dell' era si punisse generalmente il tentativo di questo reato. Anzi avverte come già Labeone (cfr. D. 48, 13, 11 [9], 6) non richiedesse la *contrectatio*, ma si contentasse della non restituzione o del non sborso dei pubblici danari. Questa decisione di Labeone va messa in relazione con una teoria dei *veteres*, poi abbandonata, che riteneva sufficiente a costituire il furto il rifiuto di restituire, senza che seguisse vera *contrectatio* della cosa. Questa dottrina (che si formò non senza influenza di principii filosofici) cedette più tardi il posto ad un' altra più oggettiva. Noi abbiamo già avvertito questo in una noticina allo studio precedente ([2]), che forse per la sua soverchia concisione non fu ben intesa dal prof. Pampaloni nella sua benevola recensione ([3]).

Del rescritto di Severo e Caracalla, fr. 12 (10), 1 h. t., abbiamo toccato nello studio precedente in una nota al § 12 ([4]). Non resta che il fr. 13 (11) h. t. di Ulpiano:

« Qui perforaverit muros vel inde aliquid abstulerit, peculatus actione tenetur ».

È evidente la corruzione del passo. Anzitutto non può riferirsi che alle *aedes sacrae*, chè altrimenti sarebbe enigmatica l' *actio peculatus*. Il *vel* poi disturba ogni cosa. Il pensiero del giureconsulto non è che uno abbia *o* perforato il muro *o* ru-

---

([1]) Non abbiamo toccato dell' argomento che il Seeger vuol trarre da Marciano, D. 48, 4, 3. Ma ivi, secondo la formola tipica delle leggi romane, il *facere curaverit* (ove non si prenda per espressione impropria) va corretto in *fieri curaverit* e riferito quindi all' autore intellettuale del reato. Cfr. D. 48, 6, 5, 7. 48, 8, 1 pr. 48, 10, 1, 2; 2; 9, 8. Paul. 5, 25, 2. *Lex Ursonensis*, c. 130 (Bruns, *Fontes*[4], p. 125 [7ª ed., p. 138]) etc. Del resto cfr. già i Bas., Schol. 7 ad 60, 36, 3 (V, 707): ὁ βουλευσάμενος ἢ σπουδάσας γενέσθαι, εἰ καὶ μὴ αὐτὸς ἐποίησεν.

([2]) § 10, n. 1 [*supra*, p. 62 n. 2].

([3]) *Rivista critica*, II, 163.

([4]) [*Supra*, p. 65 n. 1].

bato; ma che abbia fatto l'una e l'altra cosa, che abbia cioè perforato la parete per penetrare nel tempio e rubare. Il passo probabilmente doveva suonare così:

« Qui *perforaverit* muros *aedis sacrae, et* inde aliquid etc. ».

Del resto il sacrilegio punito dalla *lex Iulia peculatus* poteva ritenersi consumato anche con la perforazione delle sacre pareti. E forse qui appartiene il *templum effringere* di Ulpiano, D. 48, 13, 7 (6). I Basilici (60, 45, 12) traducono in modo da far credere che il caso sia questo. A e B sono correi di furto in un tempio, A perfora il muro, B s'introduce e ruba: κατέχεται τῷ δὲ πεκουλάτους (sic) καὶ ὁ τρυπῶν τὸ τεῖχος καὶ ὁ ἀφαιρόμενός τι ἐξ αὐτοῦ (la versione dello Heimbach è sbagliata). Ma lo scolio ζήτει (Bas. Hb. V, 819) dice ζήτει τί. λε′ κεφ. ια′ θέμ. β′. Ora il passo citato è D. 1, 8, 11. Pare dunque che lo scoliaste reputasse compiuto il sacrilegio con la perforazione del muro sacro.

I) *Lex Iulia de adulteriis.*

Non credo che la legge colpisse reati materialmente imperfetti. Il Seeger (p. 34) ritiene che qui pure il tentativo si punisse generalmente sotto l'impero, e cita Ulpiano, D. 48, 5, 13 (12):

« Haec verba legis 'ne quis posthac adulterium stuprum facito sciens dolo malo' et ad eum qui suasit, et ad eum qui stuprum vel adulterium intulit pertinent ».

Interpretare l'*intulit* nel senso di tentativo è contro l'evidente pensiero di Ulpiano, il quale mette in contrapposto l'autore intellettuale *(suasit)* e l'autore immediato del delitto *(intulit)*. Nè giova citare, per confermare quel senso supposto di *inferre*, il rescritto adrianeo in D. 48, 8, 1, 4:

« ... eum, qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, dimittendum ».

Infatti l'*inferentem* si può riferire anche all'effettiva consumazione del reato, e in ogni caso è un *praesens de conatu*. Si confrontino poi le frasi consuete *inferre mortem*, *necem*, *bellum*, *sermonem*, *crimen* (accusa) etc., nelle quali tutte si

accenna non al disegno, ma all'atto stesso. Non so poi come il Seeger citi in suo favore il fr. 8 dello stesso titolo:

« Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit etc. »;

giacchè questo passo contiene la migliore confutazione del suo strano modo di interpretare. Infatti è ivi detto che consta aver la donna *fatto* violenza (non tentato di fare).

Il Seeger si volge poi al fr. di Ulpiano, D. 48, 5, 14 (13), 4:

« Sed et si ea sit mulier, cum qua incestum commissum est, vel ea, quae, quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest, dicendum est iure mariti accusare (-ari Mo.) eam non posse, iure extranei posse ».

Ecco brevemente di che cosa si tratta. Si fa il caso che una donna, legata con un uomo in matrimonio giuridicamente nullo (per impedimento di parentela, *incestum*, o per altro impedimento), si lasci sedurre da un terzo. Può lo pseudo-marito accusarla di adulterio? Ulpiano risponde: « iure mariti non posse, iure extranei posse ».

Dunque, dice il Seeger, è punito un tentativo di adulterio con mezzo inidoneo: inidoneo perchè la donna è nel caso presente soltanto moglie putativa. Ecco le sue parole [1]: « Sodann *wendet* derselbe Jurist (Ulpian) die Strafe des *adulterium* unbedenklich *auf einen untauglichen Versuch ein*, nämlich auf den Beischlaf einer in Putativehe lebenden Frau mit einem Anderen als ihrem vermeintlichen Ehegatten ».

Un matrimonio putativo è certamente nullo; ma il diritto, pur proclamandone l'invalidità, non può non tener conto di un rapporto così singolare e delle sue conseguenze. Cfr. Papiniano, D. 48, 5, 39 (38), 1:

« .... multum interest, errore matrimonium illicite contrahatur, an contumacia iuris et sanguinis contumelia concurrant ».

In tal caso era concessa, allo scioglimento del vincolo, la ripetizione di quanto era stato dato come dote o *donatio p. n.*

---

(1) Pag. 34.

(C. 5, 5, 4, 1). E così le infrazioni di questo vincolo dovevano parere un *quasi adulterium* (1).

Se non che tutta la questione è oziosa. La donna, di cui si parla, è certamente colpevole di stupro (per cui il diritto romano non richiede nè violenza nè pubblico scandalo): e la legge usa indifferentemente ora la voce *stuprum*, ora la voce *adulterium*. Cfr. Papiniano, D. 48, 5, 6, 1:

« Lex stuprum et adulterium *promiscue* et καταχρηστικώτερον appellat »;

e Modestino, D. 50, 16, 101 pr.:

« Lex Iulia de adulteriis hoc verbo *(stupro* vel *adulterio) indifferenter* utitur ».

Il testo dei Bas. 60, 37, 8 ancora più chiaramente dice: λέγεται.... μοιχεία καὶ ἡ πρὸς παρθένον ἢ χῆραν φθορά.

L'azione era per l'uno e l'altro caso la stessa. Ulpiano, dopo aver detto del dovere e diritto del marito di accusare la moglie adultera, passa al caso del matrimonio putativo, e dice che in tal caso lo pseudo-marito può accusare la sua compagna come estraneo. Vuol dire, cioè, che il magistrato accoglierà la sua accusa, e preferirà lui accusatore agli altri, in vista del suo vincolo e della ricevuta ingiuria. Cfr. Ulp., fr. 2, 9 h. t.: « Sed et quotiens alii, qui post maritum et patrem accusare possunt, ad accusandum prosiliunt, *lege* expressum est, ut is, cuius de ea re notio est, *de iusto accusatore constituat* ». La pena era la stessa (2).

Il brano di Paolo, D. 47, 11, 1 pr., fu già (3) da noi lungamente discusso. E quanto possa valere a sostenere la tesi dell'Autore un brano di Seneca o di Agostino abbiamo veduto.

Dall'analisi critica di queste leggi veniamo precisamente alla conclusione contraria a quella derivata dal Seeger: che

(1) Militavano le stesse ragioni: *a)* la stessa immoralità nell'agente; *b)* lo stesso scandalo; *c)* la stessa ingiuria al consorte (putativo); dacchè, come bene citò Africano e dietro lui Ulpiano (fr. 14 [13], 1 h. t.), οὐ μόνον φιλέουσιν ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων 'Ατρεῖδαι (Hom. I 340).

(2) Benissimo fu questo punto risolto dal dott. SECHLING, *Das Strafsystem der lex Iulia de adulteriis*, nella *Zeitschr. Sav.-St.*, R. A., IV, 160 sgg.

(3) Cfr. il lavoro precedente, n. 13 [*supra*, p. 68 sg.].

cioè la eccezione non giunse mai a stabilire una regola, ma si mantenne sempre, quale era nella sua origine, un provvedimento giustificato dalla condizione dei tempi in cui sorse, e quindi tassativamente applicabile ai casi preveduti del legislatore, e non mai elevato a màssima di diritto.

7. L'A. riconosce benissimo, che per i delitti privati « war die Strafbarkeit durch die *vollständige Verwirklichung* des gesetzlichen Thatbestandes, also nach unserer Auffassung durch die *Vollendung des Delictes* bedingt ». E così [1] altrettanto correttamente afferma non essere la ragione di questo fatto quella che suolsi arrecare comunemente: vale a dire che, siccome la pena per questi delitti *è proporzionale al danno*, mancherebbe un termine di rapporto per la pena stessa, qualora *il danno non fosse avvenuto*. Anzi ammette egli pure che fra danno e pena non correva un rapporto necessario. Dove va egli dunque a cercare la ragione di questo fatto, che di fronte alla sua teoria è di tanta importanza? La ragione, risponde egli, va cercata in ciò, che la pena per i delitti privati è considerata come una *soddisfazione dovuta all' offeso*, che presuppone pertanto avvenuta l' offesa stessa. Questa teoria ci pare ancora più dubbia dell' antica, per vari motivi:

a) anche nella pena inflitta per i delitti privati i giureconsulti romani veggono la tutela di un pubblico interesse (nè il Seeger lo può negare). Cfr. Paolo, D. 2, 14, 27, 4:

« Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda: veluti si paciscar ne furti agam vel iniuriarum, si feceris: *expedit enim timere furti vel iniuriarum poenam* .... et in summa, si pactum conventum *a re privata remotum sit,* non est servandum » [2];

b) l' offesa (benchè non il danno) si può avere con il solo tentativo, e con ciò la ragione della soddisfazione. Dal concetto quindi del Seeger procederebbe naturale l' applicazione della pena, nè si verrebbe con ciò a giustificare il fatto della non punibilità del tentativo di delitto privato;

---

[1] Pag. 41 sg.

[2] Non è superfluo avvertire, che fu appunto in forza di tale principio che nell' epoca classica la maggior parte dei delitti privati vennero anche puniti come *crimina extraordinaria.*

c) i giureconsulti romani, come avvertimmo nel precedente studio [1], dicono espressamente quale sia questa ragione. Essa è molto semplice e vale non solo per i delitti privati, ma per ogni altro delitto immaginabile, e quindi conferma sempre la nostra tesi: non v'è ragione di punire, perchè non è consumata l'infrazione dell'ordine giuridico. Ecco che cosa dice Paolo, D. 47, 2, 21, 7:

« Qui furti faciendi causa conclave intravit, *nondum fur est*, quamvis furandi causa intravit ».

Non abbiamo ancora il furto, vale a dire l'elemento obbiettivo del reato non è stato esaurito, e pertanto nulla vi è da reprimere [2]. Non è un'eccezione, come l'A. ammette (e pur questo abbiamo già dimostrato nel precedente studio [3]), quella che riflette l'*acceptio pecuniae ad negotium calumniae causa alicui fa-*

---

(1) § 12 [*supra*, p. 65].

(2) Il prof. BRUSA, nel suo recentissimo lavoro, *Teoria generale del reato* (Torino, 1884), pervenutoci mentre rivediamo le bozze, osserva (p. 171 sg.): “ È singolare che BUCCELLATI e FERRINI diano importanza alla formula *quia nondum fur est* per desumerne un argomento in favore della loro opinione, secondo la quale i Romani, non ritenendo ancor ladro l'agente, che avesse soltanto tentato il furto, non lo punivano per ciò. *Fur* qui, come altrove, non ha un senso così preciso, tanto più che *fur* è anche l'espressione di cosa furtiva (??). Dicendo che non si punisce qui, perchè manca ancora il *fur*, è come se si fosse detto che non si punisce perchè il reato non è giunto a quello stato, in cui solo è possibile misurare la pena sulla base del danno effettivamente recato al proprietario „. Non possiamo intendere l'osservazione dell'illustre professore. Nel linguaggio tecnico dei giureconsulti romani le frasi *furtum non esse, fur non est,* indicano che non si hanno tutti gli elementi necessari a costituire quella determinata infrazione dell'ordine giuridico. Ond'è che Ulpiano, fr. 39 h. t., si serve di queste espressioni per un caso in cui, essendo esaurito l'elemento obbiettivo, manca l'elemento subbiettivo specifico, cioè l'*animus furandi*. Che poi fra pena e danno non vi fosse rapporto necessario, è cosa che ormai si ammette generalmente dai romanisti. Lo stesso prof. Brusa aggiunge qualche linea più sotto: “ Nei *crimina extraordinaria* essi (i Romani) di regola non punivano il conato, applicando qui pure per lo più il principio medesimo invalso nei delitti privati „. Benissimo! Orbene, per i *crimina extraordinaria* la pena era pubblica e non aveva alcun rapporto con il danno arrecato; la difficoltà di punire il tentativo (se fosse stata quella che l'egregio penalista sostiene) non sussisteva più: come mai si continuò a punire solo il delitto consumato? Evidentemente perchè non si vedeva ancora infranto l'ordine giuridico, finchè il delitto non fosse stato perfetto.

(3) § 11 i. f. [*supra*, p. 64].

ciendam (D. 3, 6, 1 pr.). Abbiamo già osservato come i Romani considerassero reato il turpe mercato per sè stesso. Tentativo sarebbe stata l'offerta del danaro a tale scopo; ma evidentemente la semplice offerta non seguita da accettazione doveva rimanere impunita, essendo troppo chiare le parole dell'Editto: « In eum qui, ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret, *pecuniam accepisse* dicetur etc. ». Cfr. poi quanto nel commento a questo editto dice Paolo, D. 50, 17, 115, 1: « Non potest videri *accepisse* qui stipulatus potest exceptione summoveri ». Nemmeno il contratto bastava senza l'effettivo sborso della somma (1).

Finalmente l'A. tocca di alcune controversie agitate a proposito del furto tra i giureconsulti romani, alcuni dei quali avrebbero, a suo modo di vedere, voluto punire anche un tentativo di furto fatto con mezzi all'uopo inidonei. E cita D. 47, 2, 46, 8:

« ... quaeritur, si ego me invito domino facere putarem, cum dominus vellet, an furti actio sit. et ait Pomponius *furtum me* (2) *facere*: verum tamen est, ut, cum ego velim eum uti, licet ignoret, ne furti sit obligatus ».

L'opinione dunque di Pomponio, confutata da Ulpiano, è che è reo di furto pur chi si appropria una cosa, volente il proprietario, mentre egli ignora che il proprietario vi acconsente. Qui Pomponio riproduce evidentemente una opinione dei *veteres*, che si riferisce non al tentativo (tant'è vero che si tratta di azione consumata), ma alla natura del reato: opinione sorta in quel periodo di formazione dei dogmi giuridici, sotto l'influenza dei principii filosofici (3). Un'altra citazione è quella di D. 47, 19, 6:

Paul. 1 *ad Ner.*: « Si rem hereditariam, ignorans in ea causa esse, subripuisti, furtum te facere respondit. PAULUS:

(1) Che il frammento di Paolo si riferisca a questo editto, vedi LENEL, *Edictum perpetuum*, p. 86 n. 10 [3a ed., p. 106 n. 5].

(2) Lo scoliaste dei Basilici ad 60, 12, 46 (sch. ὀρθῶς, HB. V, 490), inserendo μή. fa dire a Pomponio tutto l'opposto. Non credo però che abbia ragione.

(3) Cfr. lo studio precedente, n. 10 [*supra*, p. 62].

rei hereditariae furtum non fit, sicut nec eius, quae sine domino est: et nihil mutat existimatio subripientis ».

Anche questa decisione di Nerazio muove dagli stessi principii; qui anzi s' aggiunge lo scopo pratico importantissimo di tutelare la *hereditas iacens*, non essendo ancora ai tempi di Nerazio stato introdotto il *crimen expilatae hereditatis* (che vien riferito a Marco Aurelio: fr. 1 h. t.). La confutazione che Paolo fa di tal sentenza, e l' assioma che arreca a tale scopo, mostrano benissimo quale fosse lo spirito della giurisprudenza classica anche in questi argomenti, che hanno del resto un rapporto solo indiretto con quello del tentativo.

Il fr. d' Ulpiano, poi, in D. 47, 9, 1, 4, non ha valore di sorta in questa ricerca, nè diretto nè indiretto. Ulpiano commenta l' editto relativo alla rapina commessa « ex incendio ruina naufragio rate nave expugnata », e fa il quesito, se l' editto si possa applicare quando uno approfitta per rubare di un falso allarme di incendio o di simile disastro. E risponde negativamente *(quia neque ex incendio neque ex ruina quid raptum est)*, pur lasciando intravvedere come non affatto irragionevole il dubbio. Ma qui il dubbio si riferisce solo alla interpretazione delle parole dell' editto riguardanti le circostanze del reato. Un falso allarme può infatti fornire al delinquente un' occasione altrettanto propizia, quanto un vero disastro. Il giurista però, trattandosi di materia penale, si attiene *mordicus* al testo dell' editto.

La famosa costituzione di Giustiniano (C. 6, 2, 20: cfr. Inst. 4, 1, 8) è dall'A. citata pure male a proposito [1]. Poichè l' imperatore confessa in quella legge capricciosa, conforme al mutato indirizzo della giurisprudenza, che anche in quel caso « secundum iuris regulas... *furtum non est commissum* ».

Ecco come Gaio (3, 198) riferisce la questione:

« ... quaesitum est, cum Titius servum meum sollicitaverit, ut quasdam res mihi subriperet et ad eum perferret, ⟨servus⟩ id ad me pertulerit, ego, dum volo Titium in ipso delicto deprehendere, permiserim servo quasdam res ad eum perferre, utrum furti an servi corrupti iudicio teneatur Titius mihi, an

(1) Cfr. [*supra*, p. 64, 71 sg.].

neutro. responsum *neutro eum teneri: furti ideo, quod non invito me res contrectaverit, servi corrupti ideo, quod deterior servus factus non est* ».

La decisione è così giuridicamente corretta, che non occorrerebbe altro a provare come profondamente ammessa fosse la non punibilità del tentativo presso i romani. Che esistesse anticamente la controversia, è naturale, e Gaio lo dice: *quaesitum est.* Anche Giustiniano osserva: *veteres dubitaverunt.* E tutto questo accenna appunto a quel periodo di oscillazione nella storia dei dogmi, di cui abbiamo così spesso fatto parola [1]. Non possiamo però dissimulare che la controversia dei *veteres* poteva riferirsi a tutt'altro: se cioè il padrone si dovesse considerare in questo caso veramente come *non invitus.*

8. Nel lavoro precedente abbiamo creduto di trovare una splendida prova della dottrina romana sulla non punibilità del tentativo nella legislazione che si riferisce ai *crimina extraordinaria.* Nell' epoca classica, si vanno questi determinando specialmente per opera della legislazione imperiale, non senza influenza d' insigni giuristi: e nelle fonti è sempre parola di reati consumati, non mai, chi ben vi pensi, di tentativo [2]. Non è però questa l' opinione del Seeger, il quale dice che spesso « ist die Strafbarkeit des Versuches mindestens dem Ergebniss nach zur Anerkennung gebracht, und dass hierfür dieselbe Rechtsansicht wie bei den *crimina publica* maassgebend war, lässt sich nicht bezweifeln » [3].

Non sarà inutile esaminare i precipui esempi, che egli cita:

a) Paolo, D. 39, 4, 11, 2:

« Dominus navis si illicite aliquid in nave vel ipse vel vectores imposuerint, navis quoque fisco vindicatur: quod si absente domino [id] a magistro vel gubernatore aut proreta nautave aliquo id factum sit, ipsi quidem capite puniuntur commissis mercibus, navis autem domino restituitur ».

---

[1] Anzi è precisamente l' opinione di taluni *veteres*, riferita anche da Ulpiano nel citato D. 47, 2, 46, 8.

[2] Parliamo sempre del periodo classico e dei reati comuni.

[3] Pag. 45.

Si tratta di merci di contrabbando. Per il giureconsulto basta che esse merci sieno state caricate sulla nave prima ancora che sieno state trasportate altrove. Qui, a mio avviso, non si parla d' una semplice frode di gabelle *(Zolldefraudation)*, come crede il Seeger; ma di merci, cui era vietato vendere ai nemici (specialmente armi, e ben anche frumento, sale etc.: cfr. il pr. del frammento). Ora qui siamo nel caso di legge marziale: è naturale che la pena colpisca addirittura quando la merce è caricata, e non si aspetti che essa venga trasferita ai nemici.

b) Ulpiano, D. 47, 11, 6:

« Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent etc. ».

L' *adtemptare* qui non si riferisce al reato come tale; ma allo scopo che il reo si propone, cioè l' incarimento dell'annona. Come si vede dalle parole seguenti « ab his, qui coemptas merces supprimunt etc. », per incorrere nella pena del dardanariato occorre avere consumato l' atto vietato, nell' intenzione di fare incarire i viveri. Avere tale intenzione si chiama « annonam adtemptare ». Bene i Basilici, 60, 22, 6: οἱ τῇ εὐθηνίᾳ ἐπιβουλεύοντες διὰ τοῦ προαγοράζειν τὰ φορτία ἢ ἀποτίθεσθαι κτλ.

c) Ulpiano, D. 1, 12, 1, 7.

Le parole « praemio accepto *operam dedisse*, ut non idoneus tutor alicui daretur » si riferiscono a quella consueta figura di turpe mercato (di cui già si videro numerosi esempi), che per sè stessa esaurisce l' oggetto del reato secondo i giuristi romani. Anche qui tentativo sarebbe la domanda o l' offerta di denaro a tale scopo, non seguita da effetto, o anche la *stipulatio* senza lo sborso della somma: essa sarebbe impunita.

d) Paul. 5, 12, 6 [1]:

---

[1] Le costituzioni C. Th. 3, 11, 1 e 9, 6, 1 e 3 appartengono al periodo della decadenza. È anzi uno dei torti del SEEGER non aver distinto nel suo libro il periodo classico e quello del decadimento. Notiamo solo per incidenza come almeno le due ultime costituzioni non si riferiscano in verun modo al tentativo: il reato è consumato con la citazione del patrono o del *dominus* o con la rispettiva accusa. Il processo non avrebbe nemmeno potuto aver luogo.

« Quotiens sine auctoritate iudicati officiales alicuius bona occupant vel describunt vel sub observatione esse faciunt, adito procuratore (fisci) iniuria submovetur et rei huius auctores ad praefectos praetorio puniendi mittuntur ».

Giustamente: perchè il *describere* e il *facere sub observatione esse* costituiscono una vera, anzi gravissima ingiuria, ed è appunto con il concetto d'ingiuria che qui opera il giurista. Cfr. su tale concetto Gai., 3, 220; 221. Inst. 4, 4, 1.

e) Arrio Menandro, D. 49, 16, 6, 7:

« Qui se vulneravit vel alias mortem sibi conscivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur: si nihil tale praetendat, capite puniatur ».

Secondo il rescritto di Adriano, un tentativo di suicidio in un soldato deve essere punito o con la *missio ignominiosa* o con la morte. Così dice anche Paolo, D. 48, 19, 38, 12:

« Miles, qui sibi manus intulit nec factum peregit, nisi impatientia doloris aut morbi luctusve alicuius vel alia causa fecerit, capite puniendus est: alias cum ignominia mittendus est ».

Se non che qui siamo in stretta materia militare: l'impedire che il contagio dei suicidii si propaghi nell'esercito è suprema necessità: siamo dunque nuovamente al caso di legge marziale. S'aggiunge il riflesso che al suicidio consumato non si può applicare vera pena: la legge considera dunque come reato formalmente perfetto l'autoferimento a tale scopo. Invece il preparare l'arma e anche il tentativo di ferimento non bastava per dar luogo alla pena.

f) Arrio Menandro, D. 49, 16, 4, 13:

« Edicta Germanici Caesaris militem desertorem faciebant, qui diu afuisset: ⟨sed postea constitutum est, si animum revertendi aliquando habuisset⟩ [1], ut is inter emansores haberetur ».

---

[1] Queste parole o simili bisogna inserire con il MOMMSEN, *ad h. l.*

Anche qui siamo in piena materia militare. E per vero non si può menomamente applicare questo passo alla nostra questione, poichè un editto che commina a chi per lungo tempo erra lungi dalle bandiere la pena dei disertori non ha bisogno per un militare di essere giustificato con dottrine giuridiche [1].

g) Il passo di Paolo, 5, 4, 8, non prova nulla. Perchè, se il giurista si richiama all' elemento subbiettivo *(ingruentis consilium pro modo commentae fraudis poena vindicetur)*, non vuol ciò dire ch' egli trascuri l' obbiettivo e ritenga il tentativo sufficiente alla pena.

Osserviamo invece spregiudicatamente questa legislazione relativa ai *crimina extraordinaria* e giungeremo — io credo — a risultati disformi. Ulpiano (D. 47, 2, 93 [92]) dice che ai suoi tempi per ragioni di pubblico vantaggio si era introdotta l' *actio criminalis* (accanto alla privata) per il furto, « quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coercendam ».

Ebbene, Ulpiano parla in modo da far comprendere evidentemente che anche l'*extraordinaria animadversio* si potesse intentare nei soli casi in cui era ammessa l'*actio furti* privata, la quale non si estendeva certo al tentativo. Cfr., per es., D. 47, 2, 21, 7. Gai. 3, 198 etc. Se dunque la ragione per cui non si puniva il furto tentato era che solo il furto consumato poteva dar luogo alla necessità di una soddisfazione all' offeso, come il Seeger pretende, perchè qui nel *crimen extra ordinem*, sorto per diretta influenza della classica giurisprudenza, il tentativo rimane impunito ? È questo un quesito, a cui il Seeger non potrà rispondere convenientemente. Così da Ermogeniano (D. 47, 10, 45) appare che il *crimen iniuriae extraordinarium* avesse luogo nei soli casi dell' *actio civilis* o *praetoria iniuriarum*, vale a dire che il tentativo rimanesse assolutamente escluso : cfr. D. 47, 10, 15, 10 ; ibid. § 17 ; etc.

Si aggiungano tutte le forme ricordate nei titoli 11-23 del libro 47 dei Digesti, ove non è parola che di reati consumati.

---

[1] In generale è grande abuso quello di citare in una questione di diritto penale editti e regolamenti per l'esercito. Con un ragionamento analogo a questo del SEEGER i posteri arriverebbero al risultato, che ai dì nostri in Italia i penalisti sono contrarii all' abolizione della pena capitale.

Poichè niuno penserà con il Seeger che le parole di Ulpiano « si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius » (47, 20, 3, 1) si possano riferire a tentativo.

9. Quanto sia vero ciò che il Seeger ([1]) afferma, che cioè D. 3, 1, 1, 6 e 3, 2, 3 provino « dass es den römischen Juristen geläufig war, bei schwereren Verletzungen der guten Sitte und der Rechtsordnung die Bethätigung der Absicht als hinreichenden Grund der Strafbarkeit auzusehen », abbiamo già visto nello studio precedente. Infatti l'infamia non è una pena in senso vero: è una nota morale, che si riferisce non tanto a un delitto, nè tampoco e necessariamente a un singolo atto, quanto piuttosto ad un riprovevole contegno morale. Ora a tal uopo sovvengono le regole della morale meglio che le giuridiche.

Il Seeger chiude il suo lavoro con alcune osservazioni sulla gravità della pena per il tentativo. Egli dice che il diritto romano non faceva distinzione generale di pena per il reato perfetto e per l'imperfetto; e non ha torto se si riferisce a quei reati bensì materialmente imperfetti, ma considerati come perfetti formalmente. Non coglie invece nel segno, a nostro avviso, là dove vuol trovare « eine mildere Bestrafung des Versuches oder der Vorbereitungshandlungen im Verhältniss zur Vollendung » ([1]). Gli esempi sono:

a) Modestino, D. 49, 16, 3, 11:

« Et is, qui volens transfugere adprehensus est, capite punitur »,

di fronte al § 10 ibid.:

« Is, qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur, ad bestiasque vel in furcam damnabitur, quamvis milites nihil eorum patiantur ».

Ma io non credo che qui si tratti di pene diverse. È la legge marziale, che punisce di morte, e di morte esacerbata, la diserzione al nemico e anche il tentativo di essa. Modestino, dopo aver detto che chi ha disertato è condannato a morte (e a qual morte!), soggiunge: « la pena di morte s'infligge pure

---

([1]) Pag. 49.

a chi è sorpreso mentre diserta »; e s' intende, mi pare, la pena stessa. Infatti la *damnatio in furcam* e quella *ad bestias* erano modi ordinari del *summum supplicium*: D. 48, 19, 28 pr. Inst. 4, 18, 6. Aggiungasi poi che la *damnatio in furcam* o *ad bestias* non era obbligatoria (D. 48, 19, 28, 15): il giudice avrebbe potuto scegliere un' altra pena. La vivicombustione era secondo Ulpiano pure ordinaria in questo caso (D. 48, 19, 8, 2). Nulla osta che si potesse condannare il disertore alla *capitis amputatio*. Insomma, ciò che importa è la *damnatio capitis*: il modo spetta alla scelta del giudice militare, che deve provvedere secondo la necessità dell' esempio.

b) Paolo, D. 47, 11, 1, 2.

Come abbiamo dimostrato nello studio precedente, non si tratta di reato perfetto o imperfetto; ma di due reati diversi, puniti con diversa pena (adulterio etc., corruzione dei costumi).

Il passo di Saturnino poi, che qui richiamo, si riferisce a quegli atti che, pur essendo reati perfetti (almeno formalmente) in sè medesimi, nell' intenzione dell' agente servono di scala a reato maggiore.

D. 48, 19, 18, 8:

« Eventus spectetur, ut a clementissimo quoque factum: quamquam lex non minus eum, qui occidendi hominis causa cum telo fuerit, quam eum, qui occiderit, puniat ».

10. Concludiamo adunque che il tentativo, se nel diritto romano è considerato come reato, gli è appunto perchè è tale per sè stante, quantunque tendente a reato maggiore; come sarebbe appo noi del mandato o comando delittuoso etc., appo i Romani di un turpe mercato (per calunnia, per falso testimonio, per corruzione di giudice, per la nomina di un cattivo tutore etc.), che esaurisce ordinariamente come tale l' elemento obbiettivo del reato. Così la falsificazione di un documento importante — istrumenti, testamenti, monete — è l' essenziale del reato di falso, indipendentemente dall' uso che se ne faccia. Basta invero il fatto per sè stesso a scuotere gravemente quella *fides*, che è l' anima del consorzio civile, e quindi a turbare essenzialmente l' ordine giuridico.

E così si potrebbero moltiplicare gli esempi.

Non fa bisogno d' avvertire che il concetto della perfezione dei singoli reati, siccome quello che risulta da molteplici

elementi, non è sempre lo stesso in ogni tempo e in ogni luogo. Nè vuolsi negare che il concetto di reato nella sua completa obbiettività giuridica si possa oggi meglio discernere con il progresso delle scienze morali.

Quando si consideri tutto ciò, apparirà in modo manifesto che fino al termine del periodo classico il diritto romano non punisce che il delitto consumato.

Ai nostri penalisti spetta ora il quesito: se fosse questa una lacuna gravissima del diritto classico, o se fosse invece conseguenza di vedute giuridiche meravigliosamente profonde.

Nel qual caso, bisognerebbe far ritorno a quelle idee!

“ Furtum usus possessionisve „.

Contributo alla dottrina del furto in diritto romano (*).

La più antica definizione del *furtum* a noi conservata è quella di Sabino [1]: « qui alienam rem adtrectavit, cum id se invito domino facere iudicare deberet, furti tenetur ». Ammettendo pure che le parole di Sabino sieno state da Gellio [2] riferite esattamente, bisogna confessare che tale definizione è così manchevole, da non poter certo essere invocata come prova dello stato della dottrina in quel tempo. Si parla solo della *adtrectatio rei alienae*, mentre a quei tempi era ben noto il *furtum rei propriae* [3]; non si parla dell'*animus lucri faciendi*, antichissimo requisito [4], espresso da Sabino stesso nella speciale definizione del furto di cose trovate [5]. Anche la frase « cum id se invito domino facere iudicare deberet » non è punto esatta. Se uno, infatti, pensa stoltamente che il padrone debba consentire, mentre un altro più riflessivo avrebbe pensato il

(*) [Pubblicato nella *Rivista penale*, vol. XXIII, 1886, pp. 5-19].

(1) Apud Gell., *N. A.*, 11, 18, 20.

(2) DIRKSEN, *Die Auszüge aus den Schriften der röm. Rechtsgel. in den N. A. des A. Gellius*, nelle *Hinterlassene Schriften*, ed. SANIO, I, 43 sg.

(3) Cfr. D. 47, 2, 20, 1 (Paul. 9 *ad Sabinum*); fr. 67 [66] pr. eod. (id. 7 *ad. Plaut.*). Lo SCHIRMER (*Zeitschrift der Sav.-St.*, R.A., 5, 208) osserva che l'antica dottrina considerava tali casi come eccezionali, e però non li assumeva nella definizione (cfr. Gai. 3, 200). Ma eccezioni non erano; bensì applicazioni del concetto di furto, quale si era venuto costituendo sotto l'Impero, non solo quale offesa al dominio, ma anche agli altri diritti reali. La definizione era quindi viziosa.

(4) REIN, *Criminalr. der Römer*, p. 306 sg.

(5) Gell., 1, 1, 21.

contrario, non v'è furto, e tutt'al più avrà luogo l'azione contrattuale, se esiste un tale rapporto contrattuale da potersi riputare leso da quel grado di colpa. Questa dottrina risale per lo meno fino a Quinto Mucio [1]. Nonostante queste gravissime imperfezioni, la definizione sabiniana del *furtum* fece fortuna e la troviamo generalmente accolta dai giureconsulti [2].

Paolo nelle *Receptae Sententiae* [3] conserva pure la tradizionale definizione: « fur est qui dolo malo rem alienam contrectat ». Il quale passo si trova anche fedelmente riprodotto nella *Collatio* [4], con la sola differenza che qui, o per errore di copista o per arbitrio del compilatore, sono state omesse le parole *dolo malo* [5]. Invece nel suo commentario all'Editto Paolo diede un'altra definizione del furto: « furtum est contrectatio rei fraudolosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve » [6]. Tale duplicità di definizione in bocca dello stesso autore è certamente meritevole di osservazione, e da un pezzo i romanisti e i penalisti vi hanno posto attenzione. Il Birnbaum [7] sostiene che Paolo ha voluto dare una vera definizione del furto solo nel passo del commento all'Editto conservato nei Digesti, mentre nelle *Sententiae*

---

(1) Fr. 77 pr. h. t. Cfr. PERNICE, *M. A. Labeo,* 2, 286 sg.

(2) Per es. Gaio (3, 195), che qui calca evidentemente le orme di Sabino: " furtum autem fit..... generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat „. Alquanto migliorata si trova la definizione stessa in Ulpiano (fr. 66 [65] h. t.), " qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucrifaceret .... fur est „. Invece nel fr. 46, 7 h. t. (l. 47 *ad Sab.*) le parole " fur est qui adtrectavit, quod invito domino se facere scivit „ sono di Sabino stesso, come prova non solo la materiale coincidenza di tale definizione con quella riferita da Gellio, ma anche e specialmente l'uso del verbo *adtrectare* in luogo del più recente *contrectare.* Intorno all'uso costante del verbo *contrectare* nei giuristi classici cfr. VOIGT, *Die XII Tafeln,* II, 554 n. 4. Vedi finalmente Trifonino, D. 50, 16, 225.

(3) 2, 31, 1.

(4) 7, 5, 2.

(5) Tali parole furono da Paolo sostituite alle tradizionali *invito domino* per le ragioni sopra accennate nel testo; cfr. SCHIRMER, loc. cit., p. 209.

(6) Fr. 1, 3 h. t. La stessa definizione, con l'omissione del requisito *lucri faciendi gratia,* fu accolta nelle Istituzioni imperiali, 4, 1, 1. Vedi avanti nel testo.

(7) *Beiträge zur näheren Erörterung des römischen Begriffs vom furtum,* in *Archiv des Criminalrechts,* 1843, pp. 1-26.

non ha voluto contemplare che un caso speciale di furto: in altre parole, ivi *fur* sarebbe non soggetto, ma predicato. Ma l'intenzione di Paolo, di dare una definizione del furto con queste parole generali poste in capo al titolo, è abbastanza evidente. Lo Schirmer (1) crede anzi che Paolo nel § 21 h. t. si richiami espressamente a quella sua definizione con le parole: « *rei enim nostrae* furtum facere non possumus »; ma a me pare difficile che queste parole, a tanta distanza, si possano considerare come un'allusione alle prime, tanto più che al § 36 h. l. Paolo, senz'altra osservazione, scrive: « Qui rem suam furatur, ita demum furti actione non tenetur etc. ». Evidentemente, pertanto, Paolo ha trascritto in capo al titolo, *paucis mutatis*, la tradizionale definizione, senza darvi però troppa importanza. Non si può nemmeno pensare che Paolo, che in principio avrebbe accettato la solita definizione, abbia poi cercato di migliorarla e renderla più completa nel suo commento all'Editto. Giacchè, a tacer d'altro, le *Receptae Sententiae* sono posteriori ai libri *ad edictum*; tant'è vero che in quelle Paolo mostra di conoscere la *oratio Severi et Antonini* sulle donazioni fra coniugi (a. 206), che ignora in questi (2). Ma per ciò appunto cresce la difficoltà. Come può Paolo, dopo avere creato una nuova definizione del furto (3), indubbiamente migliore delle antecedenti, averla abbondonata nei lavori successivi? Come mai ha nelle sue *Sententiae* avuto ricorso ad una poco felice modificazione della definizione antica? Tal modo di procedere non si spiega che riflettendo al sistema abituale di compilazione tenuto da Paolo, che ad una grande fecondità e ad un cospicuo acume pratico unisce però poca diligenza nei particolari; ed anzi è probabile che non a lui stesso appartenga la nuova definizione, bensì a qualcuno dei suoi modelli, forse ai Digesti di Salvio Giuliano (4).

---

(1) Loc. cit., p. 208.

(2) Cfr. anche FITTING, *Alter der Schriften*, pp. 46-48.

(3) Sarebbe questo contro il suo solito; non rammenterei altra importante definizione che risalga a Paolo.

(4) Quanto abbia Paolo attinto da Giuliano per la teorica del furto si può vedere per esempio nei fr. 24; 54, 4; 67 pr. h. t. (qui la citazione di Giuliano appartiene naturalmente al commento di Paolo, non al testo plauziano).

La precipua innovazione che si trova nella definizione esposta nei libri *ad edictum* di Paolo, in confronto della vecchia sabiniana, consiste nell' aggiunta « vel ipsius rei vel usus eius possessionisve ». È noto quante controversie esistano su queste parole, ed è noto altresì che, mentre una volta si credeva ordinariamente [1] che esse indicassero tre distinte categorie di furto, ora invece si propende a ritenere che esse non significhino che le modalità dello scopo che il ladro si prefigge, restando nei tre casi il concetto del furto uno ed immutato [2].

L' intelligenza di quelle parole dipende in gran parte dal modo con cui si costruiscono sintatticamente: se si fanno cioè dipendere direttamente da *contrectatio* o da *lucri faciendi gratia.* In tale ultimo caso, quelle parole servirebbero solo, come il Vangerow dice, « die hauptsächlichen verschiedenen Richtungen dieses Delikts anzudeuten ».

Fu quest' ultima costruzione già sostenuta dal Vinnio [3], e recentemente da parecchi. Vari argomenti arrecò in favore di essa il Birnbaum. Egli affermò anzitutto che *contrectatio* non può riferirsi che a cose corporali, epperò mal si direbbe *contrectatio usus possessionisve.* La frase *lucri faciendi gratia* si può tradurre semplicemente « con l' animo di acquistare », e si costruisce benissimo con i genitivi indicanti gli oggetti dell' acquisto. A tali ragionamenti si oppose strenuamente il Rein [4]. *Contrectare,* nel suo significato posteriore di « attrarre a sè, usurpare », potrebbe benissimo, tutt' al più per mezzo di uno zeugma, unirsi ad *usus* e *possessio* [5]. Nega poi che *lucri faciendi gratia* si possa tradurre come il Birnbaum vuole, ed a maggior diritto ancora nega che tale frase possa costruirsi

---

[1] Vedi per tutti WAECHTER, in WEISKE, *Rechtslexicon,* 3, 358; REIN, *Criminalr. der Römer,* p. 302 sg.; HAIMBERGER, *Diritto romano puro* (trad. FULVIO), pp. 408 sg.; BUCHHOLTZ, *Jur. Abh.*, p. 323 sg.; MAREZOLL, *Archiv für die civ. Praxis,* 8, 284; MACKELDEY, *Manuel de droit romain* (trad. BEVING), p. 260. Vedi ancora SERAFINI, *Istit.,* § 153.

[2] Specialmente dopo il già citato articolo del BIRNBAUM. Cfr. VANGEROW, *Leitfaden,* 3, 551 sg.; BACHEM, *Der Unterschied zwischen dem furtum* etc., p. 6; SCHIRMER, *Ztschr. der Sav.-St.,* V, 209 sg.

[3] *Ad Inst.* 4, 1, 1. Cfr. anche Gotofredo, ad fr. 1, 3 h. t.

[4] *Criminalr. d. Römer,* p. 305 sg.

[5] Lo zeugma qui sarebbe tanto più probabile in quanto che *contrectatio ipsius rei* è frase tecnica, e non si presta ad essere modificata.

con un genitivo indicante l'oggetto dell'acquisto. Finalmente adduce la Parafrasi dello Pseudo-Teofilo [1]. Lo Schirmer [2], poi, calcando le orme di Wächter [3], respingeva l'interpretazione del Birnbaum, specialmente sull'autorità del testo delle Istituzioni, 4, 1, 1; ma poi, nel suo recente contributo alla dottrina del furto in diritto romano [4], ha completamente mutato opinione, e non si perita di chiamare la costruzione del Birnbaum l'unica possibile. Il passo delle Istituzioni non è per lui criticamente sicuro [5], e ad ogni modo, essendo tolto dal fr. 1, 3 h. t., « eine selbständige Bedeutung nicht beanspruchen darf ». I dubbi del Birnbaum sulla possibilità di riferire la voce *contrectatio* a cose incorporali gli sembrano fondati, e d'altra parte non gli par possibile che il giurista in una definizione, dopo avere detto *furtum est contrectatio rei* etc., si riprenda quasi e si corregga, ripetendo *vel ipsius rei* etc.

Il primo suo argomento mi sembra debole. Che la definizione delle Istituzioni sia presa dal frammento pauliano, *nemo sanus* vorrà negarlo; ma che i compilatori abbiano omesso le parole *lucri faciendi gratia* e congiunto direttamente *contrectatio* con i tre negativi, non è punto cosa indifferente. Vuol dire che in un tempo, in cui il linguaggio giuridico latino era ancora ben conosciuto e adoperato discretamente, la frase *contrectatio usus possessionisve* non urtava i nervi di nessuno; vuol dire, anzi, che in generale si era abituati a congiungere quei tre genitivi precisamente con *contrectatio*, e che le parole *lucri faciendi gratia* erano meramente considerate come una epesegesi per sè stante. A me seguita pertanto a parere, come già al Wächter, che da questo passo delle Istituzioni si tragga per la dottrina contraria un gravissimo argomento. L'altro motivo addotto dallo Schirmer è certo alquanto più forte; ma, come ognun vede, punto decisivo. Giacchè non si può negare che la definizione nuova si deve considerare come un ampliamento e un emendamento dell'antica: le parole *furtum est contrectatio rei fraudulosa* rappresentano appunto quest'ultima, omessa la

---

[1] 4, 1, 1. Su di essa vedi avanti.

[2] Nelle sue note a UNTERHOLZNER, *Verjährungslehre*, I, 124.

[3] Loc. cit., p. 358.

[4] *Ztschr. Sav.-St.*, R.A., 5, p. 209 sg.

[5] Confesso d'ignorare quale sia il fondamento di tale asserzione.

voce *aliena* e mutato l' *invito domino* in *fraudulosa*: si capisce come possa quindi seguire, dopo il requisito aggiunto *lucri faciendi gratia*, quella tricotomia determinata: *vel ipsius rei* etc.

Lo Schirmer non ha invece pensato a due argomenti, che avrebbero — almeno in apparenza — convalidato molto la sua tesi. Il primo consiste in ciò, che le versioni greche di quel passo dei Digesti a noi conservate [1] congiungono veramente i tre genitivi *vel ipsius rei* etc. con le parole *lucri faciendi gratia*.

Stefano [2] traduce nel suo Indice la definizione data da Paolo così: κλοπὴ δέ ἐστιν ἡ ἀπατηλὴ τοῦ πράγματος ψηλάφησις, κέρδους ἕνεκα γενομένη ἐπὶ τῷ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα κερδᾶναί τινα ἢ τὴν χρῆσιν ἢ τὴν νομήν.

Cirillo [3] rende il passo così: κλοπὴ γάρ ἐστιν ἀπατηλὴ τοῦ πράγματος ψηλάφησις ἐπὶ τῷ κερδᾶναι αὐτὸ ἢ τὴν χρῆσιν ἢ τὴν νομὴν αὐτοῦ.

L' altro argomento sarebbe questo: che anche là dove, secondo l' opinione una volta dominante, si dovrebbe parlare di *contrectatio usus*, si trova invece parola di *contrectatio rei*. Cfr. Gai., 3, 195-196: « Furtum autem fit non solum, cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter cum quis *rem alienam* invito domino *contrectat. itaque si quis re, quae apud eum deposita sit, utatur, furtum committit* ».

In quanto al primo argomento occorre però osservare come tanto l' indice di Stefano quanto la somma cirilliana (calcata qui evidentemente sul primo) non possono fare per la interpretazione del testo piena prova; giacchè si tratta di elaborazioni fatte relativamente tardi, dopo la promulgazione dei Digesti. Grave danno è piuttosto il non possedere noi qui

---

(1) È assolutamente falso quanto dice il REIN, loc. cit., p. 306 n.: " Die Basiliken enthalten keine Uebersetzung der Pandektenstelle, sondern nur eine umschreibende Erklärung ".

(2) Sch. *a* Bas. VII, 315 FABR.; V: cfr. 451 HEIMB.

(3) B. 60, 12, 1, HB., loc. cit. A Cirillo va attributa la somma, che forma qui il testo dei Basilici, non, come si fa comunemente, all' Anonimo. Devo questa importante osservazione alle ricostruzioni inedite delle somme di Cirillo e dell' Anonimo, fatte con somma cura e dottrina dall' illustre ZACHARIAE V. LINGENTHAL, e donatemi con incomparabile generosità, insieme ad altri cimeli, da quel maestro insigne.

l'indice doroteano. Le interpretazioni surriferite si spiegano facilmente, pensando che essi rendevano *contrectatio* con la voce ψηλάφησις, di senso assai più ristretto e che certo non avrebbe potuto congiungersi nè con χρῆσις nè con νομή. Tanto è vero che lo Pseudo-Teofilo [1], traducendo il testo delle Istituzioni, ove furono tralasciate le parole *lucri faciendi gratia*, ha dovuto ricorrere ad una singolare perifrasi: ψηλάφησις ἀδικοῦσα τὸν τὴν κλοπὴν ὑποστάντα ἢ περὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ περὶ χρῆσιν αὐτοῦ ἢ περὶ νομήν.

Anche il secondo argomento ha un valore relativo, giacchè, quando la voce *contrectatio* acquistò per l'uso generale un più ampio significato, e venne a dire « usurpare, attribuirsi », potè benissimo dirsi *usum rei contrectare* anzichè *rem utendo contrectare*. Gaio poi in quel passo riproduce con le idee anche il linguaggio di Sabino.

A noi pare dunque con gli antichi che le parole « vel ipsius rei, vel etiam usus eius possessionisve » si devono riferire a *contrectatio*, tanto più che la sintassi latina non permette una costruzione come questa: « lucri faciendi gratia alicuius rei ». Da ciò stesso deriva che noi non vediamo in quelle parole un semplice tentativo per esprimere in breve le precipue tendenze che assume la volontà criminosa del ladro, ma piuttosto una classificazione dei furti. Se non che, applicando allo scopo nostro un'osservazione dello Schirmer [2], avvertiamo che qui non si avrebbe una tricotomia, bensì, come la

---

[1] È noto come lo stesso parafraste mantenga il requisito della *res aliena* (ἀλλοτρίου πράγματος κακίστη ψηλάφησις), ripudiato nella definizione accolta nel testo latino. Ma ciò non deve far meraviglia: egli ha qui, come sempre, avanti agli occhi un κατὰ πόδας di Gaio (3, 195).

[2] Loc. cit., p. 210 sg. Gli esempi, ch'egli adduce per dimostrare che i due concetti di *usus* e *possessio* non si possono qui nettamente distinguere, sono abbastanza curiosi. Il commodatario, dic'egli, che si vale della cosa commodata per usi non concessi dal proprietario, si fa reo non solo di un illecito uso della cosa, ma anche di una sottrazione di possesso. Confesso di non comprendere questo linguaggio. Il commodatario, finchè detiene la cosa a nome altrui (non esprime, cioè, con i fatti il volere di tenerla come propria), non si usurpa alcun possesso e non danneggia il possesso del proprietario. Un semplice uso illecito della cosa non basta certo a tal fine. Ma nemmeno la detenzione egli usurpa: chè detiene già la cosa.

condotta logica del periodo dimostra, una dicotomia: da una parte *contrectatio ipsius rei,* dall' altra *contrectatio usus possessionisve.* Non è già che io creda con il valente alemanno che *usus* e *possessio* non sieno concetti distinti e da distinguersi; ma io credo che queste parole indichino due specie appartenenti ad un genere solo, contrapposto a quello a cui *ipsa res* si riferisce.

Vediamo ora a quali casi l' opinione dominante rapporti quelle parole. Al qual proposito giova avvertire che le controversie che si agitano intorno a tale questione non hanno alcuna relazione con il modo d' intendere in generale l' aggiunta *vel ipsius rei* etc. (1). Omettiamo per ora d' indagare il significato di *contrectatio ipsius rei;* esso non potrà apparire chiaramente che dopo esaurito il discorso intorno all' *usus* ed alla *possessio.* Tutti però (sia che costruiscano *contrectatio ipsius rei*, sia che preferiscano *lucri faciendi gratia ipsius rei*) convengono nel ritenere essere il caso precipuo di tal maniera di furto l' *amotio* della cosa altrui dalla sfera patrimoniale del proprietario.

Quali casi abbia avuto in mente il giureconsulto parlando di una *contrectatio usus* (o *lucri faciendi gratia usus*), non è possibile dubitare, quando si confrontino passi come i seguenti: Gai., 3, 196-97; Gell., 6 (7), 10; Val. Max., 8, 2, 4; D. 47, 2, 40; 55 (54) pr., 1. 13, 6, 5, 8 etc. Si disputa tuttavia se debbano tali passi intendersi, come li intende la maggioranza degli scrittori, di ogni caso in cui alcuno usi illecitamente della cosa altrui, ovvero di quei soli casi in cui taluno detenga già per volere del proprietario in forza di un vincolo contrattuale la cosa e questa converta in proprio uso, senza tuttavia l' intenzione di tenerla per sè (2). A me questa seconda dottrina

(1) Altro è infatti riconoscere a quali casi le parole si riferiscano, ed altro valutare convenientemente tali casi.

(2) Dopo il KLIEN, *Revision der Grundsätze über das Verbrechen des Diebstahls,* I, 177 sgg., e il LUDEN, *De furti notione,* p. 26 sg., tale dottrina fu accolta da parecchi moderni, fra i quali specialmente il DESJARDINS, *Traité du vol,* p. 90, n. 100. Ignorano molti autori la controversia; per es. VANGEROW, loc. cit., p. 553 sg.; BACHEM, loc. cit., p. 19 etc. Il MACKELDEY, loc. cit., p. 260, accoglie una opinione intermedia, su cui vedi avanti. In contrario (senza alcun vero argomento) il WAECHTER, in WEISKE' s *Rechtslexikon,* III, 364.

pare decisamente la vera. Non può essere caso che tutti gli esempi sicuri delle fonti si riferiscano a persone aventi già, in forza di un contratto, in loro detenzione la cosa. Abbiamo esempi di commodatarii, locatarii, depositarii, creditori pignoratizi; non mai di persone che, non avendo già per tal guisa in lor mano la cosa, debbano, per farne l' uso desiderato, toglierla prima di mano al proprietario. Nè solo nelle fonti romane, ma nemmeno nella tradizione antica bizantina (che è pur tanto importante) trovasi alcuna eccezione a questo riguardo. Lo Pseudo-Teofilo, per es., definisce [1] il *furtum usus* così: περὶ χρῆσιν δέ, οἷον ἐὰν τὸ δοθέν μοι ἐπὶ τῷ χρήσασθαι πρὸς μίαν ἡμέραν περαιτέρω κρατήσω [2]. Lo scoliaste formula la regola generale in questa guisa: ὁ τὸ ἀλλότριον ἄλλως, παρὸ ἔλαβεν, χρησάμενος κλέπτει [3]. Soltanto la più recente tradizione bizantina ha deviato da questa regola. Lo scolio τοῦ αὐτοῦ [4] spiega il fr. 83, 2 h. t. in modo veramente singolare. Nell' impiccio di dovere conciliare questa legge con l' altra di Ulpiano (fr. 39 h. t.), il buon commentatore scrive argutamente così: Ulpiano dice che nell' involare l'ancella altrui *libidinis causa* non vi ha furto, cioè *furtum rei ipsius*; Paolo dice che furto vi ha, cioè *furtum usus* [5]. Ma queste interpretazioni dei greci recenziori, specialmente quando vi abbia l' idea preconcetta di conciliare discordanze di testi, hanno una importanza assai relativa.

---

(1) *ad* I. 4, 1, 1.

(2) Cfr. sch. Bas. *f*, VII, 315 FABR.; V, 451 HEIMB.

(3) Sch. καὶ ἐκ: Bas., HEIMB, V, 492.

(4) Cioè dell' Agioteorita: Bas., HEIMB., V, 531 sg.

(5) La ragione è, come ognuno già suppone, ὅτι ὁ κλέψας δούλην, εἰ μὲν διὰ τοῦτο μόνον ἔκλεψεν αὐτήν, ὥστε ἀπολαῦσαι τῆς ἐξ αὐτῆς ἡδονῆς καὶ μετὰ τὴν ἀπόλαυσιν ἀντιστρέψαι πάλιν αὐτὴν τῷ δεσπότῃ, ἐνέχεται μὲν τῇ φοῦρτι, πλὴν οὐκ εἰς πᾶσαν τὴν δούλην, ἀλλ' εἰς ὃ ἔκλεψε δίκαιον. E poi, ricadendo nella confusione già notata nello SCHIRMER. continua: ἔκλεψε δὲ τὴν αὐτῆς νομὴν ἢ χρῆσιν. Invece il DESJARDINS, *Traité du vol*, p. 94 sgg., avanti a casi come questo o come quello considerato nel fr. 52, 20 h. t., si domanda perchè non abbia qui luogo un *furtum usus*, e risponde che ciò avviene " faute d' un lien juridique antérieur avec le propriétaire ". La ragione è giusta, ma la questione è mal posta. È verissimo che qui non si discorre di *furtum usus*, ma la ragione è che non vi può esser furto di specie alcuna, laddove al giurista sembra mancare l'*animus lucrandi*. Del resto in quei due passi, fr. 39 e fr. 52, 20 h. t., Ulpiano, volendo esser sottile, cade nel falso; un più giusto apprezzamento è in Paolo, fr. 83 (82), 2 h. t.; *Sent.* 2, 31, 12.

Di fronte a tale cumulo di testi, che adducono come esempi di *furtum usus* quei soli casi, in cui il *contrectator* si trova già, in forza di contratto, ad avere la detenzione della cosa, non possono avere alcun valore poche espressioni generali, le quali anzi da quegli esempi stessi vengono delimitate e spiegate. Così per es. in Gaio (1) le parole generali sono spiegate dagli esempi che seguono dopo *itaque*. Nè un senso troppo generico è lecito attribuire alle parole pauliane, fr. 40 h. t.: « qui iumenta sibi commodata longius duxerit *alienave re invito domino usus sit, furtum facit* ».

Chè ivi pure è naturale supporre come soggetto chi detenga già la cosa per un vincolo contrattuale con il suo padrone (2).

Nè si deve pensare che dovesse lasciarsi impunito l'uso illecito che della cosa altrui avesse fatto chi prima già in forza di tale vincolo non la detenesse. Gli è piuttosto che in tale caso si avevano gli estremi di un *furtum rei ipsius*. Per esercitare l'uso desiderato bisognava prima sottrarre *(amovere)* la cosa al proprietario, e questa ridurre in proprio potere. Nè s'indagava l'intenzione del ladro, se egli volesse solo servirsene a qualche scopo per renderla poi, o se volesse tenerla definitivamente per sè stesso. In nessuna definizione, nemmeno in quelle che si riferiscono al *furtum rei ipsius* soltanto, è detto che a consumarlo occorra l'animo di tenere la cosa per sè. È detto solo che occorre il dissenso del *dominus* e l'*animus lucri faciendi*. La qual frase non potrà mai con il Birnbaum e seguaci interpretarsi (senza verun serio appoggio di altri esempi) come « animo di acquistare », e meno ancora (a ritroso della grammatica) costruirsi con genitivi indicanti gli oggetti dell'acquisto. Essa non può interpretarsi che come « animo di trarre lucro », di conseguire cioè tale profitto, che si possa valutare e rappresentare in denaro. Ora chi sottrae la cosa altrui al proprietario per servirsene, contro sua voglia, a qualunque fine, consuma, come si diceva, tutti i requisiti del *furtum rei ipsius*. Si confronti anche il modo con cui Gaio (3) si esprime: « Furtum autem fit non solum cum quis interci-

(1) 3, 195-96.
(2) Così anche la Somma cirilliana nel testo corrispondente dei Basilici.
(3) 3, 195.

piendi causa rem alienam amovet *(furtum rei ipsius)*, sed generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat *(furtum usus possessionisve)* ».

La caratteristica del *furtum rei ipsius* sta dunque nella *amotio rei*. Giacchè non si può pensare che stia nella frase *intercipiendi causa*, che vuole dire soltanto « per occupare, ridurre in propria mano », e non equivale punto a *sibi retinendi causa* o altra frase consimile. Ora *amovet intercipiendi causa* anche colui che, per es., contro mia volontà stacca la mia rete per pescare e, compiuta la pesca, me la rimette al suo posto. Così si può comprendere perchè Paolo nelle *Sententiae*, dopo avere al § 29 h. t. accennato ai soliti casi del *furtum usus*, ritorni nei §§ 30 sgg. al *furtum rei ipsius* ed ivi (§ 31) faccia anche il caso: « qui ancillam non meretricem libidinis causa subripuit, furti actione tenebitur ». Colui che per soddisfare una turpe passione invola l'ancella altrui (s' intende, con l'animo di renderla dopo al proprietario) [1] è reo di furto, e di furto *rei ipsius*, come la condotta logica del pensiero pauliano dimostra. Il caso di cui al fr. 52, 20 h. t. è risolto da Ulpiano in modo veramente strano. L'Agioteodorita [2] crede che sia deciso così per la mancanza di ogni danno al proprietario, se l'asino o il cavallo fu reso τοῦ ἐπιτηδείου καιροῦ ἔτι ἐνδαψιλευομένου. La quale ragione non è certo buona. Comunque siasi, chi legge quel passo ulpianeo si convince che il dubbio verte circa l'esistenza di un *furtum rei ipsius*, non di un *furtum usus*.

---

[1] Come prova anche il fr. 39 h. t. Altrimenti la questione sarebbe ridicola. Il passo nega invece esservi furto, se l'ancella è *meretrix*. Donde tal differenza, non è troppo chiaro. Pothier, *ad h. t.*, XVI, n. D, dice che in tal caso milita la presunzione che il fatto avvenne *libidinis causa* e non *lucri faciendi gratia*. Ma anche nel fr. 83, 2 e nelle *Sententiae* si parla come se l'intenzione del rapitore sia stata sicuramente constatata. Ma, come già avvertimmo, qui si deve pensare a idee poco corrette di Ulpiano sull'*animus lucri faciendi* e ad una fallace applicazione dei principii intorno alla compensazione di colpa *(secum facti ignominiam compensat)*. Dice il Desjardins, op. cit., p. 90: " si ce genre de *furtum (usus)* avait été admissible dans une telle hypothèse, où l'usage contraire à la volonté du propriétaire n'était pas douteux, la controverse n'aurait même pas pris naissance „. Ma forsechè l'*animus lucri faciendi* è richiesto solo per il *furtum rei ipsius?*

[2] Sch. τοῦ Ἀγ., Bas., Hb. V, 501.

E, per vero, si troverà sempre una notevole differenza tra colui il quale, avendo già nelle mani per volere del padrone la cosa altrui, se ne vale senza consenso di questo, per qualche suo fine, e colui il quale, invadendo arbitrariamente la sfera patrimoniale del padrone, reca in suo potere l' oggetto per servirsene a modo suo, sia pure con l' animo di renderlo poi. Questi ha veramente rimosso la cosa altrui con l' animo di trarne profitto, e però è *fur rei ipsius*; il primo non ha che ecceduto nell' uso della cosa, non ne ha che abusato, e ha commesso perciò un semplice *furtum usus*.

Vediamo ora come debbasi intendere il cosiddetto *furtum possessionis*. La maggioranza degli scrittori [1] intende per *furtum possessionis* quei casi in cui il proprietario della cosa la sottrae ad altri, che hanno la facoltà di ritenerla; i casi insomma del *furtum rei propriae*. E precisamente tali casi sarebbero:

a) quello del debitore, che sottrae la cosa pignorata al suo creditore;

b) quello del proprietario, che sottrae all' usufruttuario la cosa soggetta all' usufrutto di costui;

c) quello del proprietario, che sottrae la cosa al commodatario o altri, aventi per spese fatte un *ius retentionis* su di essa.

In tali casi, si dice, che cosa fa il proprietario? Ruba egli forse la cosa? Non già, chè questa gli appartiene per il suo diritto di proprietà. Ciò ch' egli davvero impedisce è semplicemente la facoltà di ritenerla.

Contro questa dottrina si può anzitutto osservare che essa non trova nelle fonti il minimo appoggio [2]. Esse dicono che

---

[1] KLIEN, *Revision der Lehre* etc., p. 126; UNTERHOLZNER, *Die Lehre des röm. Rechts von den Schuldverh.*, p. 676; VANGEROW, *Leitfaden*, III, 551; WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenr.* (5ª ed.), II, 701; DESJARDINS, *Tr. du vol*, p. 91; KOESLTIN, *Abhandl. aus dem Strafrecht*, p. 203; HAELSCHNER, *System des preussischen Strafrechts*, p. 393; WAECHTER, nel *Rechtlexikon* di WEISKE, III, 361 sg.; FEUERBACH nelle ultime edizioni del suo Manuale (cfr. MAREZOLL, *Archiv für civ. Pr.*, VIII, 284); SCHIRMER, *Zur Lehre des furtum*, in *Ztschr. der Sav.-St.*, V, 210; etc.

[2] In sostanza questa osservazione venne fatta da BUCHHOLTZ, *Jur. Abh.*, p. 238; ma non felicemente espressa.

in tali casi vi ha certamente furto (1). Ma non vi ha la più lontana traccia che si alluda in tali casi a quella parte della definizione concernente la *contrectatio .... possessionis*. Non solo si parla di *rem contrectare* (2), non solo si discorre di *furtum rei* (3), ma in nessuno dei numerosi testi concernenti il *furtum rei propriae* si accenna a una tutela penale del possesso. Si noti ancora come sarebbe strano indicare sotto il termine *possessio* la facoltà di ritenere. Nè tale significato, malgrado le affermazioni di Schirmer (4) (anzi già dello Huschke (5)), senza appoggi di testi si può accettare. L' appoggio veramente e lo Huschke e lo Schirmer hanno voluto trovarlo nel famoso D. 47, 4, 1, 15 (6). Essi dicono così (7): si tratta di un' opinione di Cervidio Scevola (Q. Mucio non viene mai citato dai classici con il solo cognome); ora non è credibile che Cervidio Scevola, giureconsulto insigne e relativamente moderno, ignorasse che certe volte si dà il furto di cose da nessuno possedute, per es. delle cose dal proprietario smarrite. Tanto più che nessuno dei passi, che parlano di furto di cose possedute da nessuno, appartiene a Ulpiano (8) stesso. Vi è anzi un passo scevoliano (9), che in sostanza ammette furto là dove non esiste possessore alcuno (10). « Ja — continua lo Schirmer — man muss es geradezu für unmöglich erklären dass ein römischer Jurist den Besitz des Bestohlenen für ein Requisit des Diebstahls gehalten habe, wenn man sich erinnert, dass

---

(1) Cfr. G. 3, 200; 204. I. 4, 1, 10; 14. D. 13, 7, 6 pr. 47, 2, 19, 5; 20 pr., 1; 15, 1-2; 54 (53), 4; 60 (59).

(2) Fr. 20, 1 cit.

(3) Fr. 19, 5 cit.

(4) Loc. cit., p. 214 sg.

(5) *Ueber die usucapio pro herede*, in *Ztschr. f. gesch. RW.*, XIV, 189.

(6) Ulpiano, 38 *ad ed.*: " Scaevola ait possessionis furtum fieri: denique si nullus sit possessor, furtum negat fieri: idcirco autem hereditati furtum non fieri, quia possessionem hereditas non habet, quae facti est et animi. sed nec heredis est possessio, antequam possideat: quia hereditas in eum id tantum transfundit, quod est hereditatis, non autem fuit possessio hereditatis ".

(7) Ll. citt.

(8) Fr. 43, 11 h. t.

(9) Fr. 70 (69) h. t.

(10) Vi sarebbe però almeno una *naturalis possessio*, trovandosi la cosa in usufrutto.

schon die wissentliche Veräusserung einer fremden Sache als furtum galt » (1).

In tutti i casi, però, in cui la dottrina dominante parla di *furtum possessionis*, come pure nel furto di cose trovate o di merci gettate in mare (per salvezza della nave), questo abbiamo di comune, che vi ha in taluno la facoltà di richiamare a sè il possesso o almeno la detenzione di quelle cose mediante un' azione reale, sia questa la *rei vindicatio*, la confessoria, la serviana etc. Ora tale facoltà non esiste in alcuno riguardo agli oggetti di un'eredità non peranco adita, e perciò poteva Scevola discorrere della mancanza di *possessio* come ragione dell'inesistenza del furto. Rimane la difficoltà per la seconda parte: *sed nec heredis est.* Di questa Schirmer dà la poco soddisfacente spiegazione che, anche dopo adita l'eredità, non si può parlare di una « subjective Herrschaft *(possessio)* des Erben über die einzelne Sache »: non c' è che una possibilità fondata sul diritto obbiettivo, che l' erede potrebbe benissimo trascurare (2).

Che l'opinione qui espressa appartenga a Cervidio Scevola, e non al vecchio Q. Mucio, si potrà pur concedere (3). Ma che tale sia qui il senso di *possessio* non è ammissibile. E non importa che Scevola possa ed anzi debba avere conosciuto casi di furto senza lesione di possesso, chè egli potrebbe averli considerati come eccezioni imposte *utilitatis causa* o averli

---

(1) Non entra ora nel proposito nostro mostrare come sia erronea tale sentenza nella sua generalità. Vedi PAMPALONI, *Il possesso di mala fede in rapporto al delitto di furto*, in *Archivio giuridico*, 28, p. 345 sgg.

(2) Loc. cit.: cfr. HUSCHKE, loc. cit., p. 189: " In das persönlich factische Interesse an der Sache, aus dem sie allein entwandt werden kann, tritt er (der Erbe) erst ein, wenn er auch den Besitz derselben ergreift „.

(3) Altrimenti, pare, il WAECHTER, in WEISKE'S *Rechtslexikon*, III, 384 n.

(4) E questo senza pensare, con parecchi giureconsulti (p. es. DOLLMANN, *Entwendung*, p. 12), che Scevola, nella smania di trovare una teorica generale, si dimenticasse di quei casi. Curioso è il BACHEM (loc. cit., pp. 9-10), il quale nelle parole *sed nec heredis* etc. trova una critica di Ulpiano a Scevola, " indem er (Ulpiano) ausführt dass auch der Erbe, der angetreten, keine possessio habe, ehe er förmlich den Besitz erlangt habe, während doch eine Entwendung von Erbschaftssachen nach dem Antritt des Erben wohl furtum sei „. Possibile che ignori il BACHEM il notissimo frammento, pure di Ulpiano, D. 47, 19, 2, 1?

altrimenti motivati (4). Ma che qui, parlando di *possessio*, intenda discorrere di possesso in senso vero, non può essere dubbio. Dice: « possessionem hereditatis non habet, quae *facti* est et *animi* »; nè so se possa con maggior chiarezza ed evidenza alludersi ai due elementi del possesso, il rapporto di fatto *(corpus)* e l' *animus* (1). E dice che tale *possessio* non ha neppure l'erede, che, avendo pure adito l'eredità, non ha delle singole cose acquisito il possesso. Intendere il passo così: che l' erede in tal caso, pur avendo adito l' eredità, non abbia ancora acquisito « die subjective Herrschaft » o « das persönlich factische Interesse » sulle cose singole, mi pare un giuoco di parole. Chè egli può richiamare a sè con la *hereditatis petitio* le singole cose ereditarie, ed ha così quella « Befugniss zur Besitzerlangung » che Scevola avrebbe, secondo Schirmer, designata con il nome di *possessio* (2). Del resto questo passo è illustrato dall'altro di Ulpiano, D. 47, 19, 2, 1: « Apparet autem expilatae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi non potest, scilicet ante aditam hereditatem, vel post aditam, antequam res ab herede possessae sunt, nam in hunc casum furti actionem non competere palam est ». Mi pare che sia ben chiarito in questo luogo quale significato abbia nell' altro la voce *possessio.* Se noi dobbiamo trascurare l' aiuto che all' esegesi ci offrono i testi paralleli e crearci noi arbitrariamente delle dottrine (all'apparenza almeno punto romane), arriveremo ai risultati che vorremo noi, ma probabilmente senza molta soddisfazione.

Se dunque non ci è lecito accogliere la proposta spiegazione, rimane viva più che mai quella difficoltà. Come mai chiamare *furtum possessionis* quei casi in cui non si tutela punto penalmente il possesso propriamente detto, ma un diritto

---

(1) Benissimo l' indice di Stefano *ad h. l.* (Bas. 60, 13, 1), Hb. V, 544: ἡ κληρονομία νομὴν οὐκ ἔχει· αὕτη γὰρ ἐν αὐτῷ τῷ φάκτῳ τῆς κατοχῆς καὶ ἐν τῷ λογισμῷ τοῦ κατέχοντος γίνεται.

(2) Per me non vedo differenza tra il proprietario di cose smarrite in tali circostanze da perderne il possesso e l' erede che, pur avendo adito l' eredità, non sia entrato nel possesso delle cose singole. O almeno l' unica differenza, poco difficile a trovarsi (e forse quella che balenava alla mente di Scevola), si è che il primo ha perduto il possesso, il secondo non l' ha mai avuto.

di ritenzione della cosa? L'unico dei casi accennati, in cui al derubato competerebbe un possesso, benchè anormale, sarebbe quello del debitore che al creditore sottrae la cosa pignorata [1]. Ma che i giureconsulti romani non abbiano punto pensato in questo caso a un *furtum possessionis*, mi sembra risultare evidente dal fatto che essi fanno insieme il caso del debitore ipotecario, che vende contro o senza la volontà del creditore la cosa mobile, specialmente ipotecata [2]. Qui certo non v'ha lesione di possesso. Ciò che si vuole tutelare non è il fatto del possesso (il quale anzi di regola come tale non è mai tutelato con l'azione di furto), ma l'importantissimo diritto di pegno: se si volesse determinare tale furto, diceva già bene il Bachem, bisognerebbe discorrere di *furtum pignoris* [3]. Si noti poi anche che, qualunque sia il diritto e lo scopo del debitore, il suo furto, se la cosa è in mano del creditore, non può compiersi che con una amozione di questa, prendendo la figura di un vero furto di cosa [4]. E, poi, qual è lo scopo del debitore? Non è quello di ricominciare sulla cosa l'illimitato esercizio della sua proprietà? E allora — per dirla con lo Schirmer [5] —, poichè il diritto di pegno si riferisce al valore della cosa e può arrivare sino alla distruzione della proprietà del debitore, non è vero che in certo modo il furto del debitore si rapporta alla cosa intera e si può anche in questo senso chiamare *furtum rei* [6]?

Nè io crederei punto che si possano spiegare, come ordinariamente avviene, i casi di *furtum rei propriae*, della cosa propria su cui altri ha un *ius retentionis*. Chè, essendo tale diritto un informe diritto di pegno, è spiegabile come si sia estesa ad esso quella tutela penale che all' ultimo compete.

---

(1) Fr. 19, 5-6; 20 pr. h. t.

(2) Cfr. specialmente fr. 19, 6 h. t.; per gli altri passi, vedi per es. in VANGEROW, *Leitfaden*, I, 2, 991 sg.

(3) Loc. cit., p. 19 sg. Il fr. 19, 6 comprende tali casi sotto il nome di *furtum rei pigneratae*.

(4) È certo che qui il debitore *rem amovet intercipiendi causa:* cfr. MAREZOLL, *Archiv für civ. Pr.*, VIII, 205.

(5) Loc. cit., p. 217 (nella critica alla definizione pauliana).

(6) Con manifesto errore il MACKELDEY, loc. cit., p. 260, pone invece questo caso fra quelli del cosiddetto *furtum usus*.

Finalmente non è facile che i romani (i quali, come si è detto, non tutelavano di regola il possesso come tale con l'azione di furto) abbiano designato come *furtum possessionis* la sottrazione della cosa fatta dal padrone all'usufruttuario.

Dovremo noi perciò con il Dollmann (1), con il Wächter (2) e in sostanza con il Vangerow (3) sostenere che *furtum possessionis* non fosse appo i romani una espressione tecnica, ma affatto indeterminata? O dovremo noi andare ancora più in là, come fa per es. il Bachem (4), e negare che anche nella mente di Paolo quella espressione alludesse ad una determinata categoria di furti?

Se la scelta fosse solamente fra l'opinione dominante e questo rifugio di disperazione, io credo che dovremmo appigliarci a questo. Ma fortunatamente abbiamo una ben più probabile spiegazione, che non solo è molto antica, ma trova anche appoggio nelle fonti, mentre pur si collega benissimo a tutta la dottrina sul furto. Si tratta cioè di quella derisa e scomunicata spiegazione (5), che del cosiddetto *furtum possessionis* ha data lo Pseudo-Teofilo (6). Abbandonata da qualche tempo, era stata difesa dal Marezoll (7) e dal Bucholtz (8), che furono seguiti da qualcuno (9). Ma ora, dopo i nuovi assalti del Wächter (10) e di altri, sembra che tale dottrina abbia affatto abbandonato il campo della scienza (11).

---

(1) Loc. cit.

(2) Loc. cit., p. 358.

(3) *Leitfaden*, 3, 554-55. Questi però osserva: " unsere Ansicht, dass Paulus mit dem Worte *(possessionis)* nur im Allgemeinen diese Richtung des Diebstahls habe andeuten wollen, wird dadurch offenbar nicht getroffen ".

(4) Loc. cit., pp. 6-14.

(5) Il Vangerow, per esempio, dichiara essere tale dottrina " nichts als einen Missgriff... welchen neuere Juristen nicht hätten adoptiren sollen " (*Leitfaden*, III, 553).

(6) Ad I. 4, 1, 1.

(7) *Archiv für civ. Praxis*, VIII, 284 sg.

(8) *Jurist. Abh.*, p. 323 sg.

(9) Per es. Haimberger, *Diritto romano puro* (trad. Fulvio), p. 408 sg.; Mackeldey, loc. cit., p. 260.

(10) In Weiske, *Rechtslexikon*, III, 362 sg.

(11) Cfr. per es. Vangerow, loc. cit.; Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts* (5ª ed.), II, 701; Bachem, loc. cit., p. 8: " ist diese Ansicht heute allgemein verworfen ".

Lo Pseudo-Teofilo scrive: περὶ νομὴν δὲ ὅτι τὸ δοθὲν ἐπὶ τῷ (1) νέμεσθαι ὡς ἐνέχυρον ἢ ὡς δεπόσιτον νέμομαι ὡς δεσπότης. Si renderebbe così reo del cosiddetto *furtum possessionis* il depositario, o anche il creditore pignoratizio, che prendesse la risoluzione di tenere la cosa a nome proprio, e tale intenzione esternasse coi fatti. In tal caso il contrettatore si arrogherebbe il possesso civile della cosa a scapito del proprietario e verrebbe così, senza rimuovere la cosa dalla sfera patrimoniale di costui, ad usurparsene il possesso. Si è osservato anzitutto che l'esempio del creditore pignoratizio è male scelto, avendo costui già prima della *contrectatio* il possesso civile (2). Ma si può rispondere che si tratta di un possesso anormale, il quale esiste nel creditore parallelo alla *possessio ad usucapionem* nel *dominus*; con l'usurpazione, il creditore priva il *dominus* di tale suo possesso, che pur mantiene, e converte il suo possesso derivato in un vero e normale possesso in proprio nome. Si è osservato ancora che qui il depositario, il creditore etc., mediante la interversione, vogliono per sè tutta la cosa, e però si dovrebbe discorrere di *furtum rei ipsius* (3). Questo scopo lo confessa apertamente il parafraste (νέμομαι ὡς δεσπότης); ma, come si è già visto, non è lo scopo che il ladro si propone quello che costituisce il criterio della distinzione pauliana, è il modo dell'atto suo. Ora, questo non è *amotio rei* dalla altrui sfera patrimoniale, ma è semplice interversione, è illecita *mutatio possessionis* e null'altro; non c'è quindi furto di cosa in senso stretto, ma usurpazione di possesso, conversione di possesso naturale in civile o di possesso anormale e derivato in vero e proprio possesso. Si è

---

(1) Cod. Laur., LXXX, 6: περὶ τό.

(2) Per es. SCHIRMER, loc. cit., p. 219. L'antica spiegazione di FABROT *in h. l.* (2a ed., p. 556) non si accorda più con le dottrine attuali intorno al possesso.

(3) VANGEROW, *Leitfaden*, p. 553; WAECHTER, loc. cit., p. 362. Si è visto più sopra come, seguendo tale ragionamento, il nome di *furtum possessionis* non calzerebbe nemmeno ai casi voluti dall'opinione dominante. Questo specialmente contro il DONELLO. Gli è piuttosto quel ragionamento che è sbagliato! Come poi il WAECHTER, loc. cit., possa dire che " die Fassung des hieher gehörigen Institutionentitels gegen die Ansicht des Theophilus sprechen dürfte „ non mi è ben chiaro.

detto che le fonti non confermano tale terminologia (1); ma questo appunto è per lo meno strano in bocca ai sostenitori dell'opinione dominante, la quale non può, come si è visto, addurre in suo appoggio, nonchè un sol testo delle fonti, nemmeno la testimonianza, certo autorevole, di una così antica elaborazione qual'è la Parafrasi greca (2). Del resto non è poi vero che manchi la conferma delle fonti: precisamente parlando di questi casi di furto, le fonti usano le espressioni *intervertere possessionem* e *apisci possessionem.*

Eccone alcuni esempi:

Marcello 19 *dig.*, D. 41, 2, 20: « Si quis rem, quam utendam dederat, vendiderit emptorique tradi iusserit nec ille tradiderit, alias videbitur *possessione dominum intervertisse,* alias contra. nam nec tunc quidem semper dominus *amittit possessionem,* cum reposcenti ei commodatum non redditur: quid enim si alia quaepiam fuit iusta et rationabilis causa non reddendi, non utique *ut possessionem eius interverteret*? » (3).

Celso 12 *dig.*, D. 47, 2, 86 (67) pr.: « Infitiando depositum nemo facit furtum (nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope furtum est): *sed si possessionem eius apiscatur intervertendi causa, facit furtum* » (4).

Di fronte a tali espressioni, parrà a noi difficile che i romani indicassero appunto questa maniera di furto con il nome di *furtum possessionis*? Non si ha così una spiegazione, che, mentre è in pieno accordo con le fonti, non ci sforza punto a dare alla voce *possessio* un significato insolito? Dicevo inoltre che tale dottrina si accorda benissimo con la intera teorica del furto. Da una parte abbiamo il *furtum rei,* che consiste appunto nell'*amotio rei intercipiendi causa*, dall'altra abbiamo il *furtum usus possessionisve,* che si riferisce ad altri modi di

---

(1) BACHEM, loc. cit., p. 8.

(2) Cfr. lo sch. *f* (περὶ αὐτό), Bas. VII, 315 FABR.; V, 451 HB. Tale scolio, del resto, non fa che copiare quanto dice la Parafrasi. In nessun luogo delle fonti greche l'opinione dominante trova un appoggio, neppure indiretto. Cfr. MAREZOLL, loc. cit., p. 284.

(3) La Somma cirilliana (che forma qui il testo dei Basilici) rende *intervertere possessionem* con la frase ἀποστερεῖν τῆς νομῆς.

(4) Cfr. anche Sabino *(l. sing. de furtis)* ap. Gell., 11, 18, 12.

contrectatio, che non sia l'amozione dalla sfera patrimoniale del *dominus*. È in sostanza la distinzione, viva ancora nel nostro diritto attuale, tra il furto propriamente detto da una parte *(Diebsthal)* e l'appropriazione indebita *(Unterschlagung)* dall'altra: con la differenza, però, che il concetto di questa ultima figura delittuosa è in diritto romano assai più esteso che non nel diritto nostro. Fondamento in entrambi è l'abuso della confidenza del proprietario con l'animo di lucro; ma, mentre è oggidì necessaria l'intenzione d'impossessarsi della cosa, basta in diritto romano quella di servirsi illecitamente di tale cosa a proprio vantaggio, pur non volendo tenerla per sè. In quest'ultimo caso non vi sarà che un *furtum usus*; mentre, se l'intenzione del ladro fosse quella veramente di *intervertere dominum possessione*, vi sarebbe un *furtum possessionis*.

Così la distinzione addotta da Paolo (« vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve ») si rispecchia nell'altra gaiana: « furtum fit non solum cum quis intercipiendi causa rem (alienam) amovet, sed generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat ». Dove l'*invito domino*, aggiunto solo a questa seconda proposizione, merita osservazione. Nel primo membro di questo paragrafo Gaio lo ha omesso, trattandosi che una *amotio intercipiendi causa* non può avvenire facilmente con il consenso del *dominus*. Ma perchè lo ha aggiunto nel secondo? Evidentemente perchè intendeva qui alludere ai casi in cui la cosa si trova già in forza di contratto in mano al *contrectator*: qui la questione intorno al consenso, tacito o espresso, del *dominus* acquista maggiore importanza pratica.

Il motivo dunque della distinzione, che trovasi nella definizione pauliana, è ben semplice: esso ci mostra a quali lontane origini la distinzione fra furto e appropriazione indebita risalga. È innegabile che essa debba avere una radice storica nel fatto che solo più tardi cominciò l'ultima a punirsi come una specie di furto, inteso in senso lato. Chè *furtum*, da *ferre*, doveva in origine significare l'ablazione (anche violenta) della cosa dal potere del *dominus*. I casi in cui la violazione del dominio avveniva senza tale amozione, come aggiunti più tardi, rimasero nella tradizione giuridica distinti. Le antiche definizioni del furto non vi si riferiscono.

Gli altri casi, in cui vi ha furto senza offesa del possesso del *dominus*, per es. il caso di furto di cose smarrite, vennero aggregati al tipo del *furtum rei ipsius*. Giacchè, sebbene non vi abbia vera e propria amozione della cosa dalla sfera patrimoniale del *dominus*, vi ha però la riduzione della cosa in potere del ladro, la traslazione di essa nel suo patrimonio. Che poi si considerasse a tale effetto come permanente su tali cose un possesso potenziale del padrone, parrebbe risultare dalla teorica scevoliana.

Appunti sulla teoria del furto in diritto romano nei suoi rapporti con la teoria del possesso (*).

Capitolo I.

Natura del furto e in ispecie della *contrectatio*. La contrettazione come apprensione di possesso. *Furtum possessionis*.

Originariamente, come anche l'etimologia insegna, l'essenza del furto stava nella amozione della cosa altrui a scopo di impadronirsene. Ciò risulta anche da quei passi delle fonti, in cui si accenna ai successivi svolgimenti del concetto di tale reato: cfr. Gai. 3, 195: « furtum autem fit non solum cum quis intercipiendi causam rem alienam amovet... » (I. 4, 1, 6; Pseudo-Theoph. ib. et ad I. 2, 6, 3) (1).

Con tale antica concezione del furto si spiega benissimo la voce *subripere* usata a significarlo; per es. nella *lex Atinia* (2)

(*) [Pubblicato nell' *Archivio giuridico*, vol. 47, 1891, pp. 423-471. Una prima edizione ne era stata pubblicata fin dal 1889 nei *Rendiconti* del R. Istituto Lombardo, ser. II, vol. 22, pp. 388-413, 452-464, 514-526, sotto il più semplice titolo di *Appunti sulla teoria del furto in diritto romano*: non abbiamo mancato di tenerla presente dovunque potesse servire a correggere errori tipografici o a chiarire il pensiero dell' A.]

(1) Cfr. D. 17, 2, 45: "furti agi potest, si per fallaciam dolove malo amovit, vel rem communem celandi animo contrectet"; fr. 51 pr. ib.: cfr. poi tutto il titolo D. 25, 2 per l'*actio rerum amotarum*, e D. 41, 2, 3, 18: "*si cum loco non moveris*, — plerique veterum... responderunt possessorem me manere".

(2) Della seconda metà del VI secolo o del principio del VII di R.

« quod subreptum erit » (1): vedi pure l' iscrizione in *Corpus inscr. latinarum*, I, 403 del 696, « sei qui — subripuerit » (2). E così pure la voce *auferre*: Non. Marcell. 453, 24: « furtum etiam non ablata res solum etc. »; D. 47, 2, 19, 6; etc. Cfr. Gellio, *N. A.*, 11, 18, 9, passo che segue manifestamente le orme di Sabino: « ne quis eum solum esse furem putet, qui occulte tollit aut clam subripit ».

Quell' antica dottrina, di cui segnalavamo le tracce, doveva naturalmente presupporre, come essenziale requisito, che si trattasse di cose mobili, su cui gravasse l' altrui possesso e di cui il ladro usurpasse il possesso medesimo. Nello svolgimento del diritto romano, tali concetti mutarono notevolmente: si ammise che il furto potesse avvenire anche in altra maniera che con l'*amotio* (3); e così sul finire della repubblica si potè estendere (4) anche all' usurpazione degli immobili il concetto del furto (5); poi si procedette a trovare il furto anche là, dove non c' era lesione del possesso altrui; finalmente si considerò possibile anche un furto lesivo non del dominio, ma di altri diritti reali. Si giunse pure ad accordare azione di furto in genere a chi vi avesse un interesse giuridicamente fondato.

Su un tale svolgimento noi ci tratterremo con qualche insistenza. Notiamo che con esso sta in relazione l' uso delle voci *adtrectare* e *contrectare*, che oramai sorgono per indicare il modo di consumazione del reato (6).

---

(1) Gell. 17, 7, 1: cfr. D. 41, 3, 4, 6.

(2) Non. Marcell., *de propr. serm.*, 310, 8: " furtum est occulta subreptio ".

(3) Probabilmente, come vedremo, influì lo svolgersi della teoria del possesso.

(4) Com' è noto, però, non durevolmente.

(5) Che Sabino fosse il primo a stabilire la possibilità del *furtum fundi* (come dice per es. il Voigt, *XII Taf.*, 2, 554 n. 6) è inesatto. Ciò contrasta con l' espressa narrazione di Gellio, il quale (11, 18) dice che Sabino esponeva molte cose " *ex* egregiis *veterum moribus* accepta ", fra cui pur questa circa il furto degli immobili, con la notizia essere stato condannato di furto un colono che aveva venduto il fondo da lui condotto. Anzi, che l'estensione del furto ai casi di usurpazione degli immobili pendesse dall'avere la giurisprudenza abbandonato il concetto angusto dell' *amotio*, prova la stessa relazione che Gellio porge del discorso sabiniano: " non hominum tantum, neque rerum moventium, *quae auferri occulte et subripi possunt*, sed fundi quoque et aedium fieri furtum ".

(6) La voce *adtrectare* si trova solamente in Sabino (Gell., loc. cit., 20; 22; Ulp., 42 *ad Sab.*, D. 47, 2, 46, 7). Poi succede la voce *contrectare*.

Sabino definisce il furto così: « qui alienam rem adtrectavit, cum id se invito domino facere iudicare deberet, furti tenetur » [1]: certo una definizione assai manchevole, ma pur ripetuta nelle opere dei giuristi posteriori. Cfr. Gai. 3, 195: « Furtum autem fit — generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat »; cfr. Pseudo-Theoph. 2, 6, 3: Inst. e Pseudo-Th. 4, 1, 6 (nei due passi l'indice greco delle Istituzioni aggiunge τὸ νύκτωρ ἢ μεθ' ἡμέραν λάθρα λαμβανόμενον, evidentemente per mettere i dupondii in guardia contro una fallace intelligenza di Paolo in fr. 1 pr. h. t., riportato in Inst. 4, 1, 1).

Una speciale definizione del furto di cose smarrite è pur data da Sabino [2]: « qui alienum iacens lucri faciendi causa sustulit furti obstringitur, sive scit cuius sit, sive nescit ». Il testo legge *tacens*; ma tale lezione, nonostante i recenti chiarimenti del Voigt, non si può difendere. Il Huschke propone [3] *sciens*. Ma a me non pare opportuno lo sforzo di fare delle parole sabiniane una generale definizione del furto. Queste parole si trovavano, per testimonianza di Gellio, in un capo diverso da quello in cui si conteneva la surriferita definizione: non è pertanto da credere che Sabino volesse dare due differenti descrizioni del fenomeno giuridico medesimo. Inoltre non è possibile dubitare della opportunità di correggere *tacens* in *iacens*, vedendo il testo sabiniano riprodotto letteralmente nel commentario di Ulpiano (41 *ad Sab.*), D. 47, 2, 43, 4: « qui alienum quid iacens lucrifaciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cuius sit sive ignoravit ». È ad ogni modo notevole come tale definizione (che è applicabile anche alle cose derelitte, secondo la teoria sabiniana, giacchè su esse, secondo quella scuola, gravita il dominio del derelinquente fino alla altrui apprensione, e pertanto è erronea) faccia parola del requisito dell'*animus lucri faciendi*, di cui invece Sabino tace nella generale definizione del furto. Che influissero forse incerte teoriche dei *veteres*, di cui si contiene probabilmente un saggio

(1) Apud Gell., loc. cit., 20; cfr. Ulp., 42 *ad Sab.*, fr. 46, 7 cit.: " fur est qui adtrectavit, quod invito domino se facere scivit ".

(2) Apud Gell., loc. cit., 21.

(3) *Iur. anteiust.*[4], p. 124.

in Paul., 7 *ad Pl.*, fr. 67 (66), 2 h. t. (1)? Vedremo poi l'importanza che può avere tale definizione speciale di Sabino; basti per ora avvertire che essa non era punto considerata quale tentativo di caratterizzare in genere il reato di furto.

L'introduzione del requisito della *causa lucri faciendi* nella definizione del furto troviamo in Ulp., 1 *ad ed. aed. cur.*, fr. 66 (65) h. t.: « qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucrifaceret.... fur est ». E forse questa definizione, più corretta della sabiniana, pende dal commento all'editto edilizio di Celio Sabino; forse deriva da Viviano. Più generalmente Paolo (2) scrive: « fur est qui dolo malo rem alienam contrectat »; ma non lodevolmente: nella definizione sua si comprendono casi, che certamente non sono di furto; si pensi per es. ai casi in cui, secondo Pedio (3), « sine furto fieri potest, ut quis arbores furtim caedat ». Invece la breve e indiretta definizione di Trifonino (4), « (fur est) qui alienam rem invito domino *subtraxerit* », risponde più alle vedute degli antichi, che non allo svolgimento del diritto classico.

I tentativi di definizione finora accennati avevano in complesso i difetti seguenti: accennavano al requisito ***invito domino***, che per altro poteva essere paralizzato dalla buona fede dell'agente; altri ricorreva alla frase « quod se invito domino facere iudicare deberet » o simili, ma non felicemente, per la ragione suddetta e poi per il pericolo di far pensare che si trattasse di un atteggiamento soggettivo; altri metteva in vista il requisito del dolo, ma senza indicare la tendenza specifica e caratteristica di questo reato: finalmente c'era chi, pur contemplando tale tendenza (*lucri faciendi causa*), non si avvedeva che essa non esauriva l'elemento soggettivo del reato.

A togliere i precipui fra gl' indicati inconvenienti mira una definizione accolta da Paolo nel suo commento all' Editto.

---

(1) " Eum, qui mulionem dolo malo in ius vocasset, si interea mulae perissent, furti teneri veteres responderunt ". Naturalmente per il diritto classico e nuovo è necessaria l'interpretazione dell'Agioteodorita (τοῦ 'Αγ., Bas., Hb. V, 518): οὐχ ἁπλῶς οἵαν ἂν εἴπῃς ἀπώλειαν, ἀλλὰ (ἵνα) κλαπῶσι παρά τινος. Nel caso di furto di cose smarrite, poi, far rilevare l'*animus lucri faciendi* era soprattutto importante: cfr. D. 47, 2, 43, 7.

(2) *R. S.* 2, 31, 1. Cfr. *Coll.* 7, 5, 1.

(3) Apud Ulp., 38 *ad ed.*, D. 47, 7, 7, 4.

(4) 1 *disp.*, D. 50, 16, 225.

Anche giudicando dai brani sconnessi, che di questo passo importantissimo del libro 39 conserva il fr. 1 h. t., si scorge che Paolo aveva veramente l'intenzione di dare una definizione scientifica e ponderata. Comincia a esaminare l'etimologia. Doveva seguire un brano sulla peculiare tendenza e sull'elemento soggettivo, di cui nulla hanno conservato i Digesti. Invece si aggiunge non bastare però l'intenzione comunque manifestata, che non si estrinsechi in una vera contrettazione. Qui pure verosimilmente seguivano delle osservazioni sui modi vari di contrettazione, sicchè restava ormai pienamente giustificata la definizione, a cui il giurista arrivava: « furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve ».

È veramente strano che nelle *Sententiae*, posteriori al commento all'Editto [1], Paolo non abbia conservato questa sua definizione, ma abbia sostituito una poco felice modificazione della tradizionale. Ciò dipende, a mio avviso, dalla natura essenzialmente pratica dei libri delle *Sententiae*, dove non era tanto necessario dare definizioni scientificamente rigorose e inappuntabili, quanto ricordare quelle tradizionali nel foro. L'imprecisione di esse trovava un antidoto nella casistica, che in un modo per i pratici più efficace segnava i veri limiti dell'applicazione di ogni concetto giuridico.

Come intendere la definizione pauliana, e anzi come ricostruirne la sintassi, non è da tutti ugualmente ammesso.

Sulle varie opinioni in proposito noi ci siamo già largamente trattenuti altrove, e non crediamo che ora sia il caso di maggiormente insistere [2]. Bisogna però convenire che la unica costruzione ammissibile è la seguente. Il giurista co-

---

[1] Paolo sembra ignorare in questo, ma conosce in quelle la *oratio* di Severo e Antonino sulle donazioni fra i coniugi (a. 206): FITTING, *Alter der Schriften*, pp. 46-48: cfr. dello stesso il *Peculium castrense*, p. XXXII, e le altre notevoli osservazioni del KRUEGER, *Geschichte der Quellen*, p. 207, n. 30. Circa l'età delle *Sententiae* cfr. ancora il KRUEGER, loc. cit., p. 212 sg. Recentemente vorrebbe retrodatare la composizione delle *Sententiae* il KNIEP, *Vacua possessio*, I, 223 sg., ma poco felicemente. Egli non combatte che uno degli argomenti, e neppur quello in modo da persuadere.

[2] *Trattato completo di diritto penale*, Vallardi 1889, vol. I, p. 1ª: *Diritto penale romano*, p. 132 sgg. [Cfr. anche lo studio precedente, e da ultimo l'*Enciclop. del diritto penale* di PESSINA, I, p. 183 sgg.]

mincia a definire in genere il furto: « furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia » [1]: indi, a mo' di epesegesi, si riprende e meglio specifica così: « vel ipsius rei (*scil. contrectatio*) vel etiam usus eius possessionisve ».

La voce *contrectare* ha un senso alquanto vago; per cui non è facile tradurre questa epesegesi. Ad ogni modo giova fare precedere un'osservazione. Paolo non vuole evidentemente distinguere tre modi coordinati di contrettazione, ma solamente due (*vel .... vel etiam*) [2]; la contrettazione dell' uso e quella del possesso si contrappongono, come specie del medesimo genere, al genere della *contrectatio rei*. Si potrebbe quindi rendere la definizione pauliana a un dipresso così:

« Il furto è un' azione dolosa sopra una cosa a fine di lucro; tanto se essa azione cada direttamente sulla cosa medesima, quanto se invece cada sull'uso di essa o sul possesso ».

Dunque Paolo verrebbe a significare esservi due categorie di contrettazione: la prima cade direttamente sulla cosa e importa ablazione, materiale usurpazione di essa; l'altra invece consiste in una usurpazione dell' uso o del possesso, che non implica un'ablazione della cosa medesima. Insomma la distinzione non può riferirsi che alla forma della contrettazione; altrimenti la distinzione fra *contrectatio rei* e *contrectatio possessionis* non avrebbe ragione di essere: il ladro non può mai acquistare più del semplice possesso della cosa rubata. Tale senso della definizione pauliana si conforta, a mio credere, grandemente con il confronto della gaiana (3, 195), che lo Pseudo-Teofilo ripete con particolare compiacenza: « Furtum fit non solum cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, *sed generaliter* cum quis rem alienam invito domino contrectat ». A illustrare la seconda parte seguono subito casi di furto, in cui l'oggetto si trovava già prima in mano del ladro [3].

---

[1] Le Istituzioni (4, 1, 1) omettono le parole *lucri faciendi gratia*. Lo Pseudo-Teofilo parla di *res aliena* (ἀλλοτρίου πράγματος). Ciò non è esatto; e Paolo omise la voce *aliena* in vista del *furtum rei propriae*. Ma lo Pseudo-Teofilo non poteva dimenticare del tutto l' indice gaiano (3, 195).

[2] Così parzialmente già lo Schirmer, *Zeitschrift der Sav.-St.*, R.A., 5, p. 201 sg.

[3] Gaio, 13 *ad ed. prov.*, fr. 55 (54), 1 h. t., parla di un *furtum usus* del commodatario, e da questa specie passa all' altra di chi " ideo rem *amovet*, ut eam alii donet „. Sono insomma i due tipi caratteristici delle due categorie di *contrectatio*.

E conferma lo stesso fr. 1 h. t. il nostro modo di vedere: per quanto, come dicevamo, esso contenga vari brani malamente cuciti insieme. Nelle osservazioni introduttive alla propria definizione il giurista parlava certo anche di casi, in cui il furto si commette da chi ha già presso di sè la cosa (§ 2). Ed è naturale che egli ne parlasse per giustificare appunto la formula della definizione stessa. Si aggiungano tutti gli argomenti che si possono ricavare dalla figura del *furtum usus*, a cui il *furtum possessionis*, addotto come specie del medesimo genere, deve pure risultare affine. La maggior parte degli scrittori opina assai a torto che reo di *furtum usus* possa rendersi chiunque si serva di una cosa altrui (senza appropriarsela) a fine di lucro e contro il volere del domino ([1]). Il vero si è piuttosto che nelle fonti la figura del *furtum usus* è sempre ricondotta a casi, in cui taluno, che per volere del domino già detiene la cosa, ne usa oltre i limiti delle sue facoltà e contro la conosciuta volontà del domino stesso ([2]).

La più antica formulazione della dottrina pervenuta fino a noi è quella che Q. Mucio Scevola dava nel 16° dei suoi *libri iuris civilis* ([3]): « quod cui servandum datum est, si id usus est, sive quod utendum accepit, ad aliam rem atque accepit usus est, furti se obligavit ». La quale elegantissima definizione trova adeguato riscontro in tutti i passi delle fonti relativi al *furtum usus*. Lo stesso testo pauliano (9 *ad Sab.*), fr. 40 h. t., « qui iumenta sibi commodata longius duxerit, alienave re invito domino usus sit, furtum facit », non costringe a una più lata interpretazione. La specie è pur quella di chi ha nelle mani per volere del domino la cosa: precede un esempio di uso illecito e furtivo e quindi una frase generale, che può benissimo intendersi nel senso che qualsiasi eccesso nell' uso di cosa detenuta per volere del domino possa costituire materia per un reato di furto.

([1]) Così anche il WAECHTER nel *Rechtslexikon* di WEISKE, 3, 361: e da ultimo LANDSBERG, *Das furtum des bösgl. Besitzers*, pp. 100-102, 204 sg.

([2]) Così correggo leggermente le formole sostanzialmente esatte di KLIEN, *Revision der Grundsätze über das Verbrechen des Diebstahls*, 1, 177 sg.; di LUDEN, *De furti notione*, p. 26 sg.; o del DESJARDINS, *Traité du vol en droit romain*, p. 90 n. 100.

([3]) Apud Gell., *N. A.*, 7 (6), 5, 2.

Lo Pseudo-Teofilo (4, 1, 1) esemplifica il *furtum usus* precisamente così: οἷον ἐὰν τὸ δοθέν μοι ἐπὶ τῷ χρήσασθαι πρὸς μίαν ἡμέραν περαιτέρω κρατήσω: e un vecchio commentatore (Doroteo?) riassume benissimo il contenuto di D. 13, 1, 16 così (sch. καὶ ἐκ, Bas. Hb. V, 492): ὁ ἀλλότριον ἄλλως παρὸ ἔλαβεν χρησάμενος κλέπτει.

Di fronte a così concordi testimonianze delle fonti, a così sicura interpretazione del primo e migliore periodo della giurisprudenza bizantina, non è ammissibile il dubbio, e non possono rivendicare alcuna importanza i diversi conati delle scuole successive costantinopolitane [1].

Insomma le fonti accennano a casi caratteristici del *furtum usus*, sempre presupponendo un abuso di cosa che già per volere del domino si trovi appo il ladro. Costui non si è usurpato il possesso della cosa, non la sua detenzione; il suo torto cade solo nell' eccesso di uso, il suo furto è un *furtum usus*.

Legittima è la conseguenza che là, dove chi vuole usare della cosa altrui contro il volere del *dominus*, sia pure senza l'animo di impadronirsene, deve portarla via prima al padrone, sorga un *furtum rei* e non semplicemente un *furtum usus*: il che può avere molta importanza pratica sul modo di calcolare la pena da chiedersi con l'*actio furti*. Infatti noi sappiamo che per il *furtum rei* la base della pena del doppio e del quadruplo, quando attore sia il proprietario, non può mai essere inferiore al *verum rei pretium*: così va inteso il disputatissimo passo di Paolo, 37 *ad ed.*, fr. 50 pr. h. t., come dimostrano anche gli esempi ivi addotti.

Il *rapere vel celare* l'ancella altrui a scopo di libidine, con l' animo di renderla poi al proprietario, costituisce un *furtum rei*: nelle *Sententiae* di Paolo (2, 31, 29-31: cfr. D. 47, 2, 82, 2) si fa il caso di un *furtum usus*, poi si procede a parlare di casi di *furtum rei ipsius* e fra questi si accenna precisamente a quella specie. Si decide poi non esservi alcun furto se l'ancella fosse *meretrix* (arg. a contr. dai luoghi citati; fr. 39 h. t.); e la ragione è pur quella che nel tollerare tale condizione dell' ancella il domino si espone volontariamente a che altri

---

[1] Cfr. l' Agioteodorita, sch. τοῦ αὐτοῦ, Bas. Hb. V, 531 sg.

ne abusi in siffatto modo [1]. Ma da ciò stesso risulta che, non esistendo alcun rapporto contrattuale o quasi contrattuale in forza del quale si detenga la cosa altrui, e però non essendovi uno speciale abuso di fiducia, si va più a rilento nello stabilire l'esistenza di un furto e si è più rigorosi nell'ammettere un *animus lucri faciendi*.

Notevole è il caso deciso da Ulpiano nel fr. 52, 20 h. t. Taluno ha immesso *asinum meum — in equas suas* τῆς γονῆς *dumtaxat* χάριν: il giureconsulto risponde: *furti non tenetur, nisi furandi quoque animum habuit*. Il semplice uso dell'asino altrui non basta (per quanto contrario alla volontà del domino) ad esaurire il concetto del furto: eppure qui c'è indubbiamente lo scopo di lucro. Non si sarebbe deciso così se l'asino (anzichè essere stato preso dal padrone delle cavalle: « si quis asinum meum *coegisset* »), fosse già stato per commodato o deposito o altra ragione presso di lui. Ulpiano non avrebbe in tal caso potuto decidere come ha deciso. Più difficile è stabilire che cosa significhi « nisi furandi animum habuit ». La frase ha tutto il carattere di un'aggiunta dei compilatori, e rientrerebbe così in una tipica categoria di interpolazioni studiata dallo Eisele [2]. I greci hanno addirittura εἰ μὴ καὶ ψυχὴν ἔσχε κλέπτοντος τὸν ὄνον [3]: e credo a ragione, benchè ciò paia contrastare alle parole con cui viene esposta la fattispecie, τῆς γονῆς *dumtaxat* χάριν. Si vegga come altrove [4] ho cercato di dare un significato accettabile alla spiegazione dell'Agioteodorita (pensando cioè ad un *furtum seminis*). Ma contro quella mia interpretazione credo ora essere Ulpiano, 41 *Sab.*, D. 19, 5, 14, 3:

« Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim ».

Ciò che qui si dice delle ghiande, si può ivi *a fortiori* dire del seme; non ci sono gli estremi della *contrectatio*. Forse

[1] Paul. 2, 31, 12 è certo un glossema. Qui pure contraddice il LANDSBERG, loc. cit., p. 55.

[2] *Ztschr. der Sav.-St.*, R. A., 10, 296 sg.

[3] Sch. Τὸν ἐμόν. Bas. Hb., V, 501.

[4] *Diritto penale romano*, p. 157.

val meglio accettare senz'altro la definizione dell'Agioteodorita: o l'uso è innocuo per il domino, ovvero è tale da recargli un danno con la intenzione di trarne il corrispettivo profitto.

Ci possiamo pertanto riassumere con il dire che, se la cosa non è in detenzione dell'utente, l'uso non costituisce furto che quando sia accompagnato da un danno del domino e dall'intenzione di trarne un profitto corrispettivo; che, però, in tali casi non si ha da vedere un *furtum usus*, ma sì piuttosto un *furtum rei*, essendovi amozione della cosa e, insomma, una *contrectatio rei ipsius*.

Un carattere affatto diverso ha la cancellazione a scopo di lucro di scritture esistenti in documenti altrui, senza che l'agente miri a impossessarsi del documento medesimo. Cfr. Ulp., fr. 27, 3 e 31, 1 h. t. Qui si ammette furto e la dottrina, che si deve probabilmente a Labeone, trovò un autorevole propugnatore in Fabio Mela: fr. 52, 23 h. t.

Noi qui dobbiamo scorgere un furto della scrittura, come tale, indipendente dal materiale a cui aderisce. Non c'è usurpazione di possesso perchè la scrittura appena levata, anzi nell'atto stesso con cui si leva, si distrugge; c'è però sottrazione della cosa al domino, fatta con fine di lucro e non con il mero animo di danneggiare [1].

Configurato così il vero *furtum usus*, si comprende che debba essere accettabile la spiegazione che del cosiddetto *furtum possessionis* dà lo Pseudo-Teofilo (4, 1, 1), e dietro lui i Basilici (V, 451). Lo Pseudo-Teofilo scrive che « v'è *furtum possessionis* nel caso che io cominci a possedere a mo' di padrone ciò che prima detenevo come pegno o deposito ». Abbiamo insomma dei casi in cui taluno priva altrui del possesso della cosa senza sottrarre la cosa medesima, senza bisogno di toglierla all'altrui signoria. E questi casi ben s'appaiano con quelli in cui taluno, già detenendo lecitamente la cosa, se ne vale contro il volere del domino. E l'una e l'altra categoria ben si configurano come specie del medesimo genere di fronte alla categoria dell'*amotio rei, contrectatio rei ipsius*.

---

(1) Sulle *litterae* come cosa accessoria al materiale cfr. Gai. 2, 77; Inst. 2, 1, 33. È uguale l'atto di chi cancella le lettere a quello di chi per es. svelle un albero o coglie un frutto.

Si sono fatte molte critiche a questa spiegazione. Fu essa difesa dal Marezoll [1] e dal Buchholtz [2]: ma poi fu avversata e negletta e, soprattutto dopo gli assalti del Wächter [3], niuno ha più il coraggio di sostenerla. S'è arrivato a dire « essere un malinteso che i giuristi odierni non avrebbero dovuto adottare » [4]: che « oggidì è affatto repudiata » [5].

L'argomento precipuo è che l'esempio stesso del creditore pignoratizio, il quale si appropria la cosa pignorata, mostra che lo scrittore greco equivocava e batteva una via fallace. Come si può dire — ci si oppone — che « si usurpi il possesso » il creditore pignoratizio, il quale ha già il possesso della cosa e nulla di più acquista con il suo criminoso procedere? Ma non si vede che qui si parla non di ciò che il ladro usurpa, bensì di ciò che il derubato perde. Nell'*amotio rei* è addirittura la cosa medesima che viene sottratta al derubato: nel furto di uso è un uso illecito e contrario alla volontà del domino, a cui si sottopone la cosa di lui: nel *furtum possessionis* è il possesso del domino medesimo che — senza ablazione della cosa — va perduto per l'opera delittuosa. Infatti, se il creditore pignoratizio possiede *ad interdicta*, il debitore continua a possedere *ad usucapionem* [6], ed è precisamente questo possesso che tramonta per opera del furto. O diciamo pure [7] che il creditore ha il possesso della cosa e il debitore il possesso del diritto di proprietà: il primo si usurpa precisamente « il possesso del diritto di proprietà » (νέμομαι ὡς δεσπότης): e allora la terminologia del *furtum possessionis* distinto dal *furtum rei* viene ad acquistare proprio per questo caso una meravigliosa convenienza. Si è detto [8] che qui il

[1] *Archiv für civil. Praxis*, 8, 284 sgg.

[2] *Juristische Abhandl.*, p. 323 sg. Cfr. pure Haimberger, *Diritto romano* (trad. Fulvio), p. 408 sg.; Mackeldey, *Droit romain* (trad. Beving), p. 260.

[3] *Rechtslex.* di Weiske, 3, 362 sg.

[4] Vangerow, *Pand.*, 3, 553.

[5] Bachem, *Unterschied zwischen furtum* etc., p. 8.

[6] Il fr. 33, 4 h. t. dice esser simile il caso del creditore pignoratizio che si appropria la cosa a quello del depositario o commodatario che faccia lo stesso.

[7] Da ultimo v. Scialoja, *Per l'VIII centenario dell'Univ. di Bologna*, p. 237 sg.

[8] V. soprattutto Waechter, loc. cit., p. 362.

ladro vuole per sè tutta la cosa, e che l'intenzione sua e l'effetto non differiscono da quelli del ladro comune, che amuove la cosa altrui. Ma tutto questo argomento cade, se si riflette che qui la distinzione non può riferirsi nè all'animo del ladro nè all'effetto del furto ma solo al modo in cui questo si compie. E di ciò abbiamo ragionato a suo luogo.

La maggioranza degli scrittori moderni [1], volendo trovare la ragione del distinguere nella peculiare efficacia dell'atto criminoso, hanno pensato ai casi del *furtum rei propriae*, ai casi cioè in cui il ladro, avendo già il diritto di proprietà, non può mirare ad usurpare la cosa stessa, quanto piuttosto a procurarsene l'attuale godimento o possesso, che ad altri legittimamente compete. Tali sarebbero i casi del debitore che ruba al creditore pignoratizio la cosa pignorata (il caso, insomma, inverso di quello dello Pseudo-Teofilo), quello del domino che sottrae all'usufruttuario la cosa, quello finalmente del domino che sottrae la cosa a chi ha un *ius retentionis* sulla medesima.

Ma non solo tale dottrina non ha il menomo appoggio nelle fonti: essa vi trova molti ostacoli. Prima di tutto *possessio* dovrebbe qui significare detenzione o *ius retentionis*: significato tanto più strano, in quanto che nei casi, in cui c'è vera perdita di possesso da una parte e vera usurpazione di possesso dall'altra, non si parlerebbe di *furtum possessionis*! E ciò in una teoria, che fonda la distinzione sull'intenzione e sull'effetto, non sul modo con il quale l'atto si configura! Il solo fra tutti i casi citati, in cui il ladro si usurperebbe un possesso, sarebbe quello del domino che sottrae la cosa pignorata. In secondo luogo, le fonti dicono esservi furto non solo della cosa pignorata, ma anche della cosa semplicemente ipotecata, e per es. commette furto il domino che venda, *invito creditore*, la cosa mobile su cui il creditore stesso abbia un'ipoteca. Ora chi avrà il coraggio di parlare qui di *furtum possessionis*? Eppure le fonti trattano i due casi come perfettamente analoghi: v. fr. 19, 6 h. t.:

---

(1) KLIEN, *Revision de Lehre* cit., p. 126; UNTERHOLZNER, *Die Lehre des röm. Rechts von den Schuldverh.*, p. 676; VANGEROW, *Pand.*, 3, 351; WINDSCHEID, *Pand.*[5], 2, 701; DESJARDINS, *Tr. du vol*, p. 91; KOESTLIN, *Abhandl. aus dem Strafrecht*, p. 203; HAELSCHNER, *System des preuss. Strafrechtes*, p. 383; WAECHTER, loc. cit., p. 361 sg.

« Furtum autem rei pigneratae dominus non tantum tunc facere videtur, cum possidenti sive tenenti creditori aufert, verum et si eo tempore abstulerit, quo non possidebat, utputa si rem pigneratam vendidit ».

A torto si è voluto (1) invocare per la presente questione il passo di Ulpiano, l. 38 *ad ed.*, D. 47, 4, 1, 15: « *Scaevola ait possessionis furtum fieri:* denique si nullus sit possessor, furtum negat fieri ». Qui si tratta di possesso vero e proprio, come prova tutto il brano che segue, nonchè l'altro passo ulpianeo parallelo in D. 47, 19, 2. 1. Scevola dice che il furto implica lesione del possesso altrui, e che quindi non è concepibile furto, dove non vi sia un possesso sulla cosa: e così spiega perchè non si commetta furto delle cose ereditarie, benchè l'erede abbia adito, prima che ne abbia appreso il possesso. Tale è l'unica possibile interpretazione del passo scevoliano (2). Si dice che tale interpretazione contrasta assolutamente con alcuni casi, in cui la giurisprudenza classica ha — almeno dai tempi di Sabino in poi — riconosciuto esservi reato di furto: per es., nel caso d'illecita appropriazione di cose smarrite. Si dice pure che tale interpretazione contrasta con la dottrina esposta dal medesimo Scevola nel fr. 70 (69) h. t. Noi qui ci accontentiamo di osservare che Scevola non vuole esporre un principio assoluto; egli ragiona così: « In tesi generale (e dove non ci siano particolari ragioni) il furto implica lesione di possesso; e quindi non ci può essere furto di cose ereditarie, ancorchè l'eredità sia stata adita, se di esse non venne appreso il possesso ». Così tentava Scevola spiegare un fatto spiegabile solo storicamente.

Che poi *furtum possessionis* si consideri dai giuristi romani precisamente il caso dell'interversione, è chiaro dal modo stesso in cui le fonti si esprimono:

(1) Huschke, *Ueber die usucapio pro herede*, nella *Ztschr. für gesch. RW.*, 14, 198; Schirmer, *Ztschr. der Sav.-St.*, R.A., 5, 214 sg. Contro la spiegazione data da cotesti scrittori, e fondata sopra un significato insolito e non provato della voce *possessio*, sta — per tacer d'altro — la nota regola: " quacumque ratione dominium mutatum sit, domino (novo) furti actio competit ": cfr. *infra*, cap. II.

(2) Cfr. sch. Ἔλεγεν ἤγουν, Bas. Hb. V, 544: Agioteodorita?

Marcello 19 *dig.*, D. 41, 2, 20: « Si quis rem, quam utendam dederat, vendiderit emptorique tradi iusserit nec ille tradiderit, alias videbitur *possessione dominum intervertisse,* alias contra. nam nec tum quidem semper dominus *amittit possessionem,* cum reposcenti ei commodatum non redditur: quid enim si alia quaepiam fuit iusta et rationabilis causa non reddendi, non utique *ut possessionem eius interverteret?* ».

Celso 12 *dig.*, D. 47, 2, 68 (67) pr.: « Infitiando depositum nemo facit furtum (nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope furtum est): *sed si possessionem eius apiscatur intervertendi causa, facit furtum* ».

Sabino apud Gell. 11, 18, 12: « Condempnatum quoque furti colonum, qui, fundo quem conduxerat vendito, *possessione eius dominum intervertisset* ».

Invece, in un caso di *furtum rei,* la frase adoperata è *res intervertitur*: Celso apud Ulp., fr. 43, 10 h. t. E tanto più notevole è la frase *rem intervertit* usata precisamente in un caso di *furtum rei propriae,* ossia di *furtum possessionis* secondo l'opinione da noi combattuta: Paul., 9 *ad Sab.*, fr. 20 pr. h. t.

Io non tornerò a sostenere che nella distinzione tra *furtum rei* e *furtum possessionis* sia la radice storica della distinzione tra furto e appropriazione indebita [1]; ma è certo che il concetto non è troppo dissimile e l'un caso riceve luce dall'altro.

La fiducia che il domino pone nel detentore della cosa si può tradire tanto con l'intervertirne il possesso, quanto semplicemente con l'abusarne; in ugual modo si possono ledere i diritti del domino, quando si va ad occupare la cosa nel di lui patrimonio, sia con l'usurparne il possesso, sia con l'assoggettarla ad un uso contrario alla di lui volontà. Mentre però là si distingue tra *furtum usus* e *furtum possessionis,* qui non si parla che di *furtum rei.* La ragione è che qui in ambo i casi la forma dell'atto criminoso è la stessa: ablazione della cosa.

Naturalmente è di gran lunga più frequente il caso, in cui il ladro mira ad usurpare il possesso della cosa: è questo il caso tipico e normale del *furtum rei.* Ed è precisamente per questo caso che soprattutto si svolse la teorica del furto in genere e, in ispecie, della *contrectatio.* E noi pure ci occupe-

---

[1] [Cfr. *supra,* p. 126].

remo soprattutto di questo caso, non scompagnandolo però da quello del *furtum possessionis*, che, se non nella forma, nella sostanza ha con esso la massima attinenza.

Contrectatio, nel senso che per le accennate figure di furto si era svolto nella giurisprudenza romana, era, come insegna lo Pseudo-Teofilo, « un comportarsi come padrone verso la cosa e fare ciò che ai padroni spetta » (1). Dunque anzitutto *contrectatio* doveva essere l'apprensione della cosa altrui con l'intenzione d'impadronirsene. Ma dopo che fu riconosciuto che là, dove la detenzione precede, il possesso sorge con la sola manifestazione dell'*animus possidendi*, nei casi di cosiddetto *furtum possessionis* si dovette riconoscere necessario e sufficiente alla consumazione del reato l'affermarsi di quella intenzione, per quanto non vi fosse concomitanza alcuna di azione materiale sulla cosa. A torto credono alcuni scrittori (2) che qui si commettesse furto senza contrettazione: la contrettazione c'era nel fatto stesso che la precedente detenzione ora assorgeva a possesso. Naturalmente non può esserci nè acquisto di possesso nè furto, se non c'è una chiara manifestazione di quell'*animus* (3). Il depositario, per es., che si rifiuta a consegnare la cosa non commette furto: potendo egli avere un diritto di ritenzione, o dei dubbi fondati sulla persona di chi domanda la consegna, etc.

La questione pertanto sul sorgere del furto s'identifica con l'altra sull'usurpazione del possesso: il nesso strettissimo che intercede fra le due cose fu sempre visto dai romanisti (4), e non può certo venire negato oggi dopo i recenti conati in contrario del Landsberg (5). Si vegga soprattutto il passo di Celso, fr. 68 (67) pr. h. t.:

(1) Ad I. 4, 6, 3: Ψηλαφᾶν δέ ἐστι τὸ ὡς δεσπότην ἀναστρέφεσθαι περὶ τὸ πρᾶγμα καὶ πράττειν τὰ πρέποντα δεσπόταις ἐπ' αὐτῷ.

(2) Kniep, *Vacua possessio*, 1, p. 28.

(3) Una manifestazione, anzi, rispetto all'antico possessore: cfr. Jhering, *Besitzwille*, p. 209.

(4) I quali però troppo spesso hanno errato, credendo insufficiente tanto all'acquisto del possesso quanto al furto il mero affermarsi dell'*animus rem sibi habendi* (cfr. soprattutto Savigny, *Besitz*[7], p. 364 sg.). L'opinione corretta si vegga specialmente in Schirmer, *Ztschr. für Civilrecht und -Prozess*, N. F., 11, 397 sgg.; e Baron, *Jahrb. für die Dogm.*, 7, 146 sgg.

(5) *Das Furtum des bösgläubigen Besitzers*, pp. 133-155.

« Infitiando depositum nemo facit furtum (nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope furtum est): sed si possessionem eius apiscatur intervertendi causa, facit furtum: nec refert, in digito habeat anulum an dactyliotheca quem, cum deposito teneret, habere pro suo destinaverit ».

La semplice *infitiatio*, per quanto possa rasentare il furto, non è ancora tale, chè in un mero rifiuto a restituire non è necessariamente manifestata quella intenzione, che fa sorgere il possesso. Occorre un' affermazione di quella, perchè si acquisti il possesso e quindi si commetta il furto. Ma come a far sorgere il possesso non occorre, quando precede la detenzione, un atto materiale sulla cosa, così neppure a far sorgere il furto. E quindi il depositario di un anello, che prenda l' intenzione di tenerlo per sè e tale intenzione manifesti, commette furto, ancorchè l' anello sia riposto in un astuccio ed egli neppure lo tocchi. Anche in D. 41, 2, 3, 18 (Paul. 54 *ed.*) appare evidente l' intimo nesso fra acquisto del possesso e consumazione del furto. Il passo presenta qualche difficoltà, non tanto per la teorica del furto, quanto per quella del possesso:

« Si rem apud te depositam furti faciendi causa contrectaveris, desino possidere. sed si eam loco non moveris et infitiandi animum habeas, plerique veterum et Sabinus et Cassius recte responderunt possessorem me manere, quia furtum sine contrectatione fieri non potest nec animo furtum admittatur » (1).

Nell' opinione dei *veteres* troviamo una traccia dell' antico concetto del furto compenetrato nell' *amotio rei*; in questo caso, non essendo possibile una vera amozione dalla potestà del domino, si esigeva almeno una « mozione dal luogo ». Tale teorica sembra essere stata tenuta ferma dai più antichi Sabiniani, a cui — come non di rado — accede Paolo. Alla teorica si opposero strenuamente i Proculiani, anche molto prima di Celso. Cfr. Ulp., D. 12, 1, 9, 9: « Deposui apud te decem, postea permisi tibi uti: *Nerva Proculus etiam antequam moveantur* condicere quasi mutua tibi haec ⟨me⟩ posse aiunt. et est verum, ut et Marcello videtur: animo enim coepit possidere ».

---

(1) Cfr. Marcello, D. 41, 2, 20.

Qui la questione riguarda puramente l'acquisto del possesso (e per esso del dominio): la questione del furto è del tutto eliminata. Ora, la scuola proculiana si trova costretta ad affermare che il sorgere del possesso non esige che la cosa si muova dal luogo, in evidente contrasto con quanto Sabino e Cassio sostenevano.

Per Nerva, a cui specialmente sembra dovuta l'autorità di questa dottrina, è notevolissimo il D. 41, 2, 47:

« Si rem mobilem apud te depositam aut ex commodato tibi ⟨concessam⟩ possidere neque reddere constitueris, *confestim amisisse me possessionem vel ignorantem responsum est.... idque Nerva filius libris de usucapionibus rettulit* ».

La dottrina proculiana, quindi, propugnata da Proculo e Nerva (figlio), accettata da Celso, seguita da Marcello, Papiniano, Ulpiano [1], insegna che là, ove la detenzione precede, la sola manifestazione dell'*animus possidendi* fa tramontare il possesso antico e converte in un possesso nuovo la detenzione. E coerentemente tale dottrina insegna che con il semplice manifestarsi di tale *animus* si consuma anche il furto. Invece la teoria sabiniana non riconosceva che la detenzione potesse mutarsi in possesso senza un'azione materiale sulla cosa: non riconosceva che, se qui il possesso sembra sorgere *solo animo*, in realtà c'è anche il *corpus* nello stesso precedente rapporto di detenzione: per conseguenza essa trovava insufficiente un tale affermarsi dell'*animus* anche per la consumazione del furto. Un tal modo di vedere è accolto da Paolo: oltre il citato frammento, vedi pure fr. 1, 2 h. t.:

« .... is qui depositum abnegat non statim etiam furti tenetur, *sed ita, si id intercipiendi causa occultaverit* ».

Non è corretto il voler trovare qui, come fanno lo Schirmer e il Baron [2], lo stesso ragionamento, che trovammo per es. in Celso. È chiaro che il giurista esige un'azione sulla cosa, che esprime con il verbo « occultare ».

[1] Per Ulpiano, oltre il passo citato più sopra, v. anche D. 43, 3, 1, 9, specialmente alle parole: " tunc enim etiam possidere videtur ".

[2] E come feci io stesso: cfr. *Diritto penale romano*, pp. 153-54.

In pochi punti il succedersi e il contrastarsi delle opinioni si delinea così lucidamente come in questo. La teoria del furto pende ad ogni modo da quella del possesso; chi acquista direttamente (¹) il possesso di una cosa mobile altrui, *invito domino* e con l' *animus lucri faciendi,* commette furto.

Il Landsberg (²) adduce in contrario il passo ulpianeo nel fr. 52, 19 h. t., in cui si dice che « neque verbo neque scriptura quis furtum facit: hoc enim iure utimur, ut furtum sine contrectatione non fiat ». Ma la citazione è disgraziatissima. Ulpiano dice benissimo che le parole o la scrittura non bastano a costituire il furto; con altrettanta ragione si può dire che non bastano ad acquistare il possesso. Occorre che si stabilisca anche un rapporto fra l' uomo e la cosa; occorre almeno che preceda un rapporto di detenzione, che con il rivelarsi dell' *animus possidendi* si colori in possesso. Ora niuno dirà che qui il possesso si acquisti e il furto si compia solo con la parola o la scrittura; si acquista l' uno e si compie l' altro per il concorrere della naturale detenzione con l' animo di tenere per sè la cosa. Lo stesso Landsberg è costretto a riconoscere che il rifiuto del detentore a restituire, quando vi sarebbe obbligato, basta a esaurire il concetto del furto, se vi ha l'animo in lui di lucrare la cosa. Si vegga infatti il fr. 68 (67) pr. h. t.; D. 41, 1, 44 i. f. (Ulpiano); etc. Ora, che differenza vi ha tra il caso in cui il depositario, per es., non restituisca la cosa, dicendo di volerla per sè, e il caso in cui egli, per es., senza aspettare che gli venga richiesta, scriva al deponente che non s' incomodi a venirla a prendere, avendo egli concepito l' intenzione di tenerla per sè? Il passo ulpianeo non ha quindi in tale questione alcun valore. Piuttosto erra il Landsberg, credendo giurisprudenza pacifica in Roma che il *non reddere reposcenti* con l' *animus rem sibi habendi* costituisca furto; i Sabiniani e Paolo non erano di questo avviso: per essi occorreva anche un *loco movere,* un *occultare intercipiendi causa.*

Si condanna poi da sè il Landsberg, citando la definizione pseudo-teofilina della contrettazione. Se è contrettazione « il comportarsi riguardo alla cosa come se se ne fosse padrone », quale migliore esempio di contrettazione di quello del deten-

(¹) Cfr. più avanti.

(²) Loc. cit., p. 143.

tore, che ormai si afferma padrone della cosa, che disconosce scientemente i diritti del domino, che, così operando, se ne usurpa il possesso? Se vi ha principio che logicamente scenda da quella definizione, è certo quello che costituisce contrettazione l'acquisto in mala fede (direttamente) del possesso dell'altrui cosa mobile.

Nulla provano poi le opinioni, da lui addotte, dei penalisti odierni, i quali o partono da altri concetti, o sono deviati dalla fallace interpretazione dei testi romani, o fanno concessioni al senso giuridico molto ottuso dei nostri tempi. La teorica proculiana deve invece considerarsi come quella accolta nel diritto giustinianeo, visto il numero ben prevalente di testi che la insegnano e la presuppongono e visto ancora come parlano i bizantini. Io citerò solo due testi, che, pur appartenendo alla scuola rinnovata di Costantinopoli, contengono una buona e sicura tradizione.

Al fr. 68 si annota (sch. Οὐδείς, Bas., Hb. V, 520):

οὐδὲ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀρνήσασθαι τὸν ἔχοντα τὴν παραθήκην εἰσάγει τὸν φοῦρτον (1), ἀλλὰ χρὴ δείκνυσθαι καὶ τὸ γνώμην σχεῖν οἰκειώσασθαι τὸ παρατεθὲν πρὸς τὸ ἁμαρτηθῆναι κλοπήν.

Al fr. 1, 3 (sch. τοῦ Ἁγ., Bas. Hb. V, 451), l'Agioteodorita spiega in modo perfettamente simile il passo pauliano. L'interpretazione è un po' sforzata, e certo non rende l'idea di Paolo: ma è pure il modo migliore per conciliare i testi nel diritto giustinianeo.

Si confrontino inoltre le definizioni che del *furtum possessionis* dànno e lo Pseudo-Teofilo e lo scolio citato dei Basilici.

Non è del resto neppure per la teorica sabiniana necessaria una vera rimozione, un vero mutamento di posto della cosa; occorre tuttavia sempre per questa scuola una particolare azione materiale sulla cosa, perchè si acquisti il possesso e si commetta il furto.

Nel fr. 21 h. t. (Ulp. 40 *ad Sab.*) si riferiscono varie specie, in cui l'*auferre* si distingue egregiamente dal *contrectare* (2). Il

(1) [Così il FABROT *ad l.*: i codd. hanno εἰσ. καὶ ἀμφότερα].
(2) [Cfr. sul testo *Scritti*, II, p. 122 sgg.].

ladro, che taglia la messe altrui con l'*animus furandi*, acquista il possesso non solo di ciò che asporta, ma pure di ciò che lascia sul luogo per venire a prenderlo più tardi, e quindi di tutto commette furto; il ladro, che apre un armadio o scioglie un involto e tocca gli oggetti contenutivi con l'animo d'impossessarsene, commette furto non solo di quelli che ha asportati, ma pur di quelli che ha lasciati sul luogo con l'animo di venire a prenderli più tardi. Tutto ciò, s'intende, pel caso che l'oggetto sia tale, che il ladro l'avrebbe, volendo, potuto asportare. Altrimenti non c'è effettiva presa di possesso, e quindi non c'è furto. Chi si prova invano a rimuovere una trave altrui con l'animo di appropriarsela non ne acquista il possesso e non commette furto; s'egli parte per chiamare altri in aiuto, ancora non sorge la figura furtiva, tanto più che il diritto romano respinge l'incomodo concetto del tentativo. Cfr. § 8 fr. cit.:

« Item si maioris ponderis quid aperuit aut refregit, quod tollere non possit, non est omnium rerum cum eo furti actio, sed earum tantum quas tulit, quia totum tollere non potuit. proinde si involucrum, quod tollere non potuit, solvit, ut contrectet, deinde contrectavit quasdam res: quamvis singulas res, quae in eo fuerunt, tollere potuerit, *si tamen totum involucrum tollere non potuerit*, singularum rerum quas tulerit fur est, ceterarum non est ».

Anzi i *veteres*, seguiti qui pure da Sabino, andavano oltre. Se la contrettazione cadeva sopra un complesso di cose (tutte insieme asportabili), riunite in un recipiente comune, o sopra una cosa intera, ancorchè il ladro non asportasse che alcune cose o una parte della cosa contrettata e l'animo suo fosse *ab initio* limitato a impossessarsi di quelle cose o di quella parte, i *veteres* e Sabino ammettevano furto di tutto il complesso o di tutta la cosa. Tale teoria fu poi abbandonata nella giurisprudenza classica, e messa così in accordo la dottrina del furto con quella del possesso. Forse quell'antica dottrina riproduce oscillazioni della giurisprudenza circa l'acquisto del possesso; forse riproduce l'incertezza che si generò quando dal concetto di *auferre* si passò a quello di *tangere* e di *adtrectare*.

Che i *veteres* fossero di tale avviso, è sicuro: vedi fr. 21 pr.:

« Volgaris est quaestio, an is, qui ex acervo frumenti modium sustulit, totius rei furtum faciat an vero eius tantum quod abstulit. Ofilius totius acervi furem esse putat: *nam et qui aurem alicuius tetigit*, inquit Trebatius, *totum eum videri tetigisse*. proinde et qui dolium aperuit et inde parvum vini abstulit, non tantum eius quod abstulit, verum totius videtur fur esse ».

L'opinione di Sabino qui non è esposta: Ulpiano segue, con la dottrina del suo tempo:

« sed verum est in tantum eos furti actione teneri, quantum abstulerunt ».

Appunto le parole « sed verum est » provano che Sabino era di parere opposto, cioè la pensava come i *veteres* [1].

E ciò poi si prova confrontando le ultime parole del § 8 citato:

« quod si totum vas tollere potuit, dicimus eum totius esse furem, *licet solverit, ut singulas vel quasdam tolleret*: et ita Sabinus ait ».

Più corretta era in proposito, come si avvertiva, la giurisprudenza classica. Questa operava con l'*animus furandi*, che qui s'incontrava e s'identificava con l'*animus possidendi* (o almeno sempre lo presupponeva); e Paolo nel 9° libro *ad Sab.*, molto verosimilmente commentando quella stessa parte a cui si riferisce il surriferito frammento ulpianeo, scriveva (fr. 22, 1 h. t.):

« Si eo consilio arca refracta sit, ut uniones puta tollerentur, hique furti faciendi causa contrectati sint, *eorum tantummodo furtum factum videri*: quod est verum. nam ceterae res, quae seponuntur, ut ad uniones perveniatur, non furti faciendi causa contrectantur ».

[1] Un parallelo chiarissimo in Ulp., 51 *ad Sab.*, fr. 25 pr. h. t.: " *Verum est*, quod plerique probant, fundi furti agi non posse „. Sabino, come sappiamo, era di contrario avviso. Cfr. anche fr. 46, 8 h. t. Del resto pur l'estensione del concetto di furto ai fondi pendeva (come si vide) dalla confusione sorta in seguito all'abbandono del concetto limitato di *auferre*.

Il risultato di queste osservazioni è pertanto che, soprattutto nel diritto classico, la contrettazione (iniziale) nel *furtum rei* ordinario e nel *furtum possessionis* coincide con l'apprensione del possesso. Ciò avviene normalmente nella forma di occupazione. Ma anche l'accipiente in una tradizione può commettere furto, se scientemente riceve e se il tradente versa in un errore circa l'oggetto o la persona, il quale, togliendo ogni efficacia alla sua volontà e riducendola ad essere solo apparente, impedisce (se il tradente è domino) il trapasso del dominio, e ad ogni modo fa sì che si possa dire che l'accipiente apprenda contro il volere del tradente il possesso. E la ragione è certo quella, che, non avendo alcun valore l'atto del tradente, non si considera che quale occupazione l'atto dell'accipiente.

Questa era una diversa (giacchè in tutt'altro senso), ma non meno notevole vittoria sull'antico limitato concetto dell'*auferre*. Tracce sicure rimandano l'affermarsi di questa dottrina all'autorità di Mela e di Sabino:

Pomp., 19 *ad Sab.*, fr. 44, 1 h. t.: « Si rem meam quasi tuam tibi tradidero scienti meam esse, *magis est furtum te facere*, si lucrandi animo id feceris ».

Cfr. Ulp., 40 *ad Sab.*, fr. 21, 1 h. t.: « Si is, qui viginti nummorum saccum deposuisset, alium saccum, in quo scit triginta esse, errante eo qui dabat acceperit, putavit autem illic sua viginti esse, *teneri furti decem nomine placet* ».

Qui cade anche la specie risolta da Fabio Mela, su cui riferisce Ulpiano, 37 *ad ed.*, fr. 52, 22 h. t.: « Maiora quis pondera tibi commodavit, cum emeres ad pondus: furti eum venditori teneri Mela scribit: te quoque, si scisti: *non enim ex voluntate venditoris accipis, cum erret in pondere* ».

La merce che sorpassa il peso reale è data dal venditore per un errore *in obiecto*: il compratore dolosamente riceve « non ex voluntate venditoris ». Il passo va naturalmente interpretato come l'interpretano i bizantini [1]. E cioè si suppone « che il compratore sappia; giacchè in tal caso colui che fornì

---

[1] Lo scolio Τοῦ αὐτοῦ (Bas., Hb. V, 502) è dell'Agioteodorita. Lo scolio Εἰδότες (ibid.) è della stessa scuola. Invece probabilmente lo scolio ἐφ' ᾧ appartiene a un ordine più antico di commenti.

i pesi è tenuto per l'aiuto prestato al furto altrui, il compratore poi per aver commesso il furto... Chè se il compratore non avesse conosciuto la differenza di peso, non ci sarebbe nè contrettazione nè furto.... e non resterebbe che l'azione di dolo contro colui, che ha commodato i pesi ». Questa interpretazione dell'Agioteodorita è così lucida ed esatta, che non si può toccarne una parola. Bisogna dunque intendere il « si scisti » del testo latino come una condizione riferita non solo a « te quoque (teneri) », ma anche ad « eum — teneri ».

Errano invece gli altri scolii bizantini che presuppongono fra commodante e commodatario il patto di dividersi il superfluo di merce carpito nel peso fallace. Tale ipotesi non è certo necessaria, giacchè il requisito dell'*animus lucri faciendi* non si estende ai complici, i quali sono tenuti con l'*actio furti* non per avere commesso un furto (Gai. 3. 202-03), ma per avere aiutato un furto altrui: vedi Cels. apud Ulp., fr. 50, 1 h. t.: Gai., fr. 55 (54), 4 ib.

Circa l'errore di persona sono notissimi i seguenti testi:

Fr. 81 (80), 6 h. t. (Pap. 12 *quaest.*): « Falsus autem procurator ita demum furtum pecuniae faciet, si nomine quoque veri procuratoris, quem creditor habuit, adsumpto debitorem alienum circumvenerit. quod aeque probatur et in eo, qui sibi deberi pecuniam ut heredi Sempronii creditoris adseveravit, cum esset alius ».

Ulp., 37 *ad ed.*, fr. 52, 11 h. t.: « Apud Labeonem relatum est, si siliginario quis dixerit, ut quisquis nomine eius siliginem petisset, ei daret, et quidam ex transeuntibus cum audisset, petiit eius nomine et accepit: furti actionem adversus eum, qui suppetet, siliginario competere etc. ».

Paul., 7 *ad Pl.*, fr. 67 (66), 4 h. t.: « Si tu Titium mihi commendaveris quasi idoneum, cui crederem, et ego in Titium inquisii, deinde tu alium adducas quasi Titium, furtum facies, quia Titium esse hunc credo, scilicet si et ille qui adducitur scit: quod si nesciat, non facies furtum, nec hic qui adduxit opem tulisse potest videri, cum furtum non sit ».

Invece si disputa se commetta furto chi scientemente riceve un indebito, e quindi non passi in lui il dominio. Qui si aggiungono i dubbi e le incertezze derivanti dalla dottrina

della tradizione e specialmente della *causa traditionis*. I sostenitori del principio che non c' è furto, e che è valida la tradizione [1], ragionano così: Da una parte abbiamo la volontà di trasmettere, dall' altra quella di ricevere, e tanto basta perchè l' efficacia della tradizione debba esplicarsi; in niun luogo è detto che vi si debba aggiungere la buona fede dell' accipiente. Inoltre, poichè abbiamo un ricevere per volontà del domino, non ricorre il requisito « invito domino », indispensabile a costituire il furto. Tali ragionamenti ha fatti soprattutto il Francke [2]. Il Vangerow [3] risponde che però tale efficacia non esplica la tradizione, quando la nullità della causa è nota all' accipiente; sicchè il dolo di costui in tanto non nuoce all' efficacia della tradizione, in quanto non affetta la *veritas causae:* qui il *dominus* è — a ben vedere — *invitus* e, l' accipiente lo sa.

Veramente non si può addurre alcun passo a favore di questa teoria. Il Vangerow cita tre testi (D. 41, 10, 3. 41, 3, 48. 41, 4, 2 pr.), in cui si dice non farsi luogo all' usucapione (ove il tradente non fosse stato proprietario), se l' accipiente conosceva l' inesistenza della causa. Ma qui l' usucapione è impedita perchè essa esige naturalmente la buona fede; ed è chiaro che nel caso nostro di buona fede dell' accipiente non si può discorrere.

L' antichissima giurisprudenza beritese era di contrario avviso; e lo scolio σημείωσαι (Bas. Hb. V, 445) ci conserva l' opinione di Taleleo, il quale aveva senz' altro definito « ὅτι, εἰ μὲν προσηνέχθη τινὶ τὸ indébiton καὶ σιωπήσας ἐκεῖνο λάβη οὐκ ἀγνοῶν εἶναι indébiton, οὐχ ἁμαρτάνει κλοπήν· δοκεῖ γὰρ κατὰ γνώμην τοῦ δεσπότου ψηλαφᾶν τὸ καταβληθέν ». E cioè: « se ad alcuno viene offerto un indebito ed egli tacendo lo riceve, pur non ignorando che è indebito, non commette furto; giacchè appare che egli prende il pagato con la volontà del domino ». La vecchia tradizione delle scuole greche fu turbata con la recezione del D. 13, 1, 18 di Scevola; del qual frammento la memoria s'incontra spesso nei commentarii bizantini [4]. Ma quel frammento

---

(1) Cfr. da ultimo PEROZZI, *Tradizione*, p. 40 sgg.

(2) *Beiträge zur Erläuterung einzelner Rechtsmaterien*, IV.

(3) *Pand.*, 3, § 625, n. 1, III: cfr. ibid., § 605, n. 1; II, 3 sub *f*.

(4) Cfr. per es. sch. Ζήτει, Bas. HB. V, 485 (qui anche lo sch. Ζήτει, ib., p. 503) e le citazioni a p. 144.

così isolato non può avere grande importanza; esso si può e si deve spiegare alla stregua degli altri più chiari e completi. Infatti un brano così staccato da tutto il ragionamento di Scevola non ci può far capire a quale figura di *nummi indebiti* egli andasse pensando. *Nummi indebiti* sono pur quelli pagati a chi fa credere di essere il creditore [1]: nella quale specie l'errore nella persona torrebbe ogni efficacia alla tradizione e lascerebbe sorgere la figura del furto.

Nè si potrebbe addurre quanto scrive Ulpiano, 40 *ad Sab.*, D. 46, 3, 18:

« . . . si debitori meo mandavero, ut Titio pecuniam solveret, deinde Titium vetuero accipere idque ignorans debitor Titio simulanti se procuratorem solverit, et debitor liberabitur et Titius furti actione tenebitur ».

È certo erroneo interpretare il passo nel senso, che Tizio acquisti il dominio con la tradizione (e perciò risulti liberato il debitore) e tuttavolta commetta furto: la tradizione è inefficace e la liberazione del debitore ha luogo *ope exceptionis*, come assai meglio spiega Africano [2]. Il Perozzi [3], ricordando D. 24, 1, 3, 12, preso dal 32° libro di Ulpiano *ad Sab.*, ha anzi ritenuto che per Ulpiano debbansi considerare come avvenute due tradizioni, una del debitore al creditore, l'altra del creditore a Tizio: quest'ultima sarebbe nulla per mancanza di volontà del tradente, quella efficace; e così risulterebbe liberato il debitore. È verissimo che ivi Ulpiano riferisce un tentativo di Celso, che remissivamente aveva creduto « celeritate coniungendarum inter se actionum unam actionem occultari »: ma Ulpiano sembra non avere accettato questa costruzione celsina: cfr. 31 *ad ed.*, D. 12, 1, 15, e gli ampi commenti greci in h. l. [4].

(1) Cfr. soprattutto D. 47, 2, 43, 2 con il § 3 ibid. Ivi colui " qui *indebitum* accipiebat " è poi indicato come uno, che " *in persona sua* mentitus est ", e contrapposto così a colui, che solo " verbis fraudem adhibuit ".

(2) 7 *quaest.*, D. 46, 3, 38, 1.

(3) *Tradizione*, p. 44 sg.

(4) In D. 24, 1, 3, 13 si adduce Giuliano, come se fosse dell'avviso di Celso. Ma che Giuliano fosse di diverso avviso, prova il citato passo di Africano, *ad ex.* " mansuros eos (nummos) debitoris ". Il passo giulianeo,

Ad ogni modo, che qui siamo davanti a una tradizione inefficace è chiarissimo. Il fatto è che qui non si bada alla opinione di chi trade materialmente, ma alla intenzione del mandante, a cui quello crede di conformarsi. Ora, essendo la volontà del mandante contraria alla tradizione *(vetuit accipere)*, la volontà del mandatario che pende da quella, e da quella dovrebb' essere informata e determinata, non viene in considerazione.

Notevolissimo è il già ricordato frammento papinianeo (12 *quaest.*, fr. 81 (80), 6 h. t.):

« Falsus autem procurator ita demum furtum pecuniae faciet, si nomine quoque veri procuratoris, quem creditor habuit, adsumpto debitorem alienum circumvenerit. quod aeque probatur et in eo, qui sibi deberi pecuniam ut heredi Sempronii creditoris adseveravit, cum esset alius ».

Qui è detto chiarissimo che, se non vi è errore di persona, non ci può essere furto nel caso di *falsus procurator.* Cfr. il citato fr. 43, 3: *si nihil in persona sua mentitus est.* Se quindi io credo che A sia procuratore di B e gli offro un pagamento, ed egli lo accetta, se la mia mente è di far proprietario A, perchè poi costui paghi a B, non sorge il furto [1]. Perchè io voglio fare proprietario A, ed A riceve in conformità di questo mio volere. Se invece io voglio tradere ad A perchè egli riceva a conto di B, a cui insomma io voglio trasmettere il dominio, se A riceve con l'animo di appropriarsi, commette naturalmente furto:

Ulp. 41 *ad Sab.*, D. 47, 2, 41, 1: « .... si hac mente ei dederit nummos debitor, ut eos creditori perferret, procurator autem eos intercipiat, vera sit (*scil.* haec sententia: *falsum procuratorem furtum facere*): nam et manent nummi debitoris,

---

a cui Ulpiano si riferisce, è certo quello contenuto in D. 24, 1, 4 (17 *dig.*: cfr. Scaev., 3 *quaest.*, fr. 56 h. t.). Ora in questo passo Giuliano non riconosceva che il dominio fosse già trapassato nel mandante e da costui nel donatario; ma solo osservava come praticamente il caso non fosse troppo dissimile. Per Ulpiano cfr. anche D. 47, 2, 43, 2 (41 *ad Sab.*).

[1] Chiarissimo in proposito il fr. 43 pr.: " si ita det debitor, ut nummi procuratoris (falsi) fiant, *nullomodo eum furtum facere ait* (Neratius) *voluntate domini eos accipiendo* ".

cum procurator eos non eius nomine accepit, cuius eos debitor fieri vult, et invito domino eos contrectando sine dubio furtum facit ».

E così A commetterebbe furto, se io lo credessi C procuratore di B ed egli si avvedesse di questo mio errore. Poichè qui l'errore non cadrebbe sulla qualità, ma sull'individuo e sulla persona.

Distruggere con il Vangerow la forza probante di un frammento così lucido ed elegante con l'osservazione che qui si tratta di una *datio ob rem*, non è un troppo valido argomentare. Io mi accontento di osservare come il fr. 43 non si possa in alcun modo scindere dal fr. 81, 5-6. Nell'uno e nell'altro si distinguono due casi di *falsus procurator*: il caso cioè in cui l'errore del tradente cada sulla qualità della persona (e allora non sorge il furto, se animo del tradente era di costituire proprietario l'accipiente), e il caso in cui l'errore cada sull'individuo, sulla persona stessa (e allora, per l'inefficacia della tradizione, il furto ha certamente luogo). Ora Papiniano estende il ragionamento anche oltre la cerchia del *falsus procurator*, entro quella del *falsus creditor* [1]. L'errore del tradente può qui pure essere duplice. Può cadere sulla qualità di creditore: io immagino di dovere cento ad A e gli pago questa somma. Egli riceve, anche scientemente, un indebito, ma non commette furto: poichè riceve conformemente al volere del domino, che era di costituire lui proprietario. L'errore può invece cadere sull'individualità del creditore: io credo che A sia B mio creditore, e in questo errore gli pago, ed egli, approfittando del mio errore, riceve. Qui sorge il furto, poichè l'errore sulla persona vizia la volontà del tradente. E nel caso di falso creditore niuno potrà immaginare che si tratti di una *datio ob rem*.

L'esame quindi dei testi non è favorevole alla tesi, che pure in questo caso si commetta furto. Non possiamo per ora, senza allontanarci troppo dal nostro argomento, valutare questi risultati in rapporto alla dottrina della causa nella tradizione.

[1] Fr. 81, 6 cit.: " .... quod aeque (cioè precisamente la stessa distinzione e la conseguente decisione) probatur in eo, qui sibi deberi pecuniam ut heredi Sempronii creditoris adseveravit, *cum esset alius* ".

CAPITOLO II.

Contrettazioni successive. Loro eventuale efficacia. Considerazioni.

L'apprensione del possesso nei modi, di cui ragionammo nel capitolo antecedente, non esaurisce il concetto della *contrectatio*, come è dato dallo Pseudo-Teofilo. Il giurista dice consistere la contrettazione furtiva nello ἀναστρέφεσθαι ὡς δεσπότην περὶ τὸ πρᾶγμα καὶ πράττειν τὰ πρέποντα δεσπόταις ἐπ' αὐτῷ: e certamente in tale condizione continua ad essere il ladro anche dopo aver consumato la contrettazione iniziale, qualunque volta egli usa o dispone dell' oggetto furtivo; tutto quanto il suo possesso è criminosamente eretto contro il *dominus* e, siccome il diritto di questo è sempre suscettibile di nuove offese, così il ladro commette il furto tante volte, quante volte dispone della cosa rubata.

Ogni contrettazione successiva (siccome ha luogo con gli estremi della contraria volontà del domino e dell' *animus lucri faciendi*) genera a sua volta un furto nuovo.

Questo principio è riconosciuto egregiamente dei giuristi romani:

Paul. 9 *ad Sab.*, fr. 6 h. t.: «... saepe furtum contrectando fiat ...» (1).

Celso 12 *dig.*, fr. 68 (67), 2 ibid.: « Infans apud furem adolevit: tam adulescentis furtum fecit ille quam infantis...» (2).

---

(1) [Ma vedi sul passo l' *Enciclop.* del PESSINA, I, p. 38 n. 3].

(2) Le parole che seguono " et unum tamen furtum est „ non s' accordano troppo bene con il ragionamento celsino, e verosimilmente non sono di Celso: cfr. più avanti. Del resto esse non vogliono dire che materialmente ci sia un furto solo; vogliono dire che si tratta di una serie continuata di furti, di cui uno solo viene in considerazione rispetto all' azione penale. La migliore dimostrazione dell'affermazione sostenuta nel testo offre la lettura degli altrettanto infelici quanto ingegnosi conati dagli autori che vollero ammettere il contrario, per es. LANDSBERG, *Furtum des bösgl. Bes.*, p. 185; e CZYHLARZ, *Eigenthumserwerbsarten*, 1, 371 sg. (contin. GLUECK, *Comm. alle Pand.*, libro XLI, p. 338). Quanto segue contiene la confutazione delle loro avvertenze.

E da tale principio discende un gruppo di notevolissime conseguenze, il cui nesso — ch'io sappia — non è stato bene afferrato ancora.

Anzitutto notiamo che la serie continuata dei furti commessi dal ladro con le successive contrettazioni non genera una serie corrispondente di azioni penali. Già questa sarebbe in pratica impossibile: è poi un canone generale che là dove abbiamo una serie di atti criminosi diretti al medesimo scopo, di cui l'uno appare come la continuazione del precedente, per quanto effettivamente si abbiano altrettante infrazioni dell'ordine giuridico e altrettanti reati per sè stanti, in ordine alla azione penale quegli atti s'intendono costituire un unico reato. Se io, per es., infliggo dieci ferite successive al servo di Tizio, commetto indubbiamente dieci volte il reato contemplato dalla legge Aquilia, ma l'*actio legis Aquiliae* non si dà contro di me che una sola volta. Se io, volendo uccidere il servo di Tizio, gl'inferisco due colpi, di cui solo il secondo mortale, è certo che ho violato il capo 3.° e il capo 1.° della legge Aquilia, ma l'*actio legis Aquiliae* ha luogo una sola volta e ha luogo *de occiso*. Diversamente dicasi del caso in cui tra il ferimento e l'uccisione non ci sia quel carattere di continuità e d'identità di scopo.

Gai. 7 *ad ed. prov.*, D. 9, 2, 32, 1: « Si idem eundem servum vulneraverit, *postea deinde* etiam occiderit, tenebitur et de vulnerato et de occiso: duo enim sunt delicta. aliter atque si quis uno impetu pluribus vulneribus aliquem occiderit: tunc enim una erit actio de occiso ».

Si noti quanto cautamente si esprima il giurista. Non dice che nel secondo caso vi ha *unum delictum*, come ci si aspetterebbe dopo l'osservazione che nell'altro caso ci sono *duo delicta*. Dice che vi ha *una actio*: e infatti, se impropriamente si potrebbe dire che rispetto all'azione penale gli atti successivi s'intendono costituire un delitto unico, la realtà è che, nonostante la pluralità dei delitti, l'azione penale è concessa una volta sola.

Pomp., 6 *ad Sab.*, fr. 9 pr. h. t.: « Ei, qui furti actionem habet, adsidua contrectatione furis non magis furti actio nasci potest .... ».

Celso, 12 *dig.*, fr. 68 (67), 2 h. t.: « .... semel dumtaxat furti agi .... potest ».

Paul., 9 *ad Sab.*, fr. 28 h. t.: «... si subripuit (instrumenta) priusquam deleat... delendo... nihil ad poenam adicit» [1].

Lo stesso fenomeno dell'assorbimento delle singole contrettazioni in un solo oggetto di persecuzione penale ha luogo nel caso che un terzo sottragga al ladro l'oggetto furtivo e il ladro con un furto novello se lo ripigli. Niuna azione penale compete per quest'ultimo furto al terzo in pena della sua *improbitas*: il domino, benchè offeso nuovamente, non acquista perciò un'altra azione di furto [2].

Tuttavia anche rispetto all'azione penale non sono sempre indifferenti le successive contrettazioni. Noi qui non ci occupiamo del contenuto di tale azione; sì della sua esistenza e competenza.

1.° Può darsi che la contrettazione iniziale (presa di possesso), pur costituendo furto, non generi per le speciali condizioni dell'agente azione furtiva. Qui l'azione furtiva, che non scaturisce dalla contrettazione iniziale, può, ove intanto si mutino le circostanze, scaturire da una successiva.

Ulp., 39 *ad Sab.*, fr. 17 pr.-1 h. t. Dopo avere detto che *servi et filii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi autem furti non tenentur*, considera il giurista il caso che il servo sia poi alienato o manomesso. E risponde che le contrettazioni avvenute durante la *potestas* non possono generare azione di furto, neppure dopo il mutamento delle condizioni: « neque enim actio, quae non fuit ab initio nata, oriri ⟨postea⟩ potest adversus hunc furem »; ma tale azione, ove lo stesso agente perseveri a tenere la cosa, può benissimo nascere da una successiva contrettazione, consumando egli continuamente un nuovo furto con ogni atto di disposizione sulla cosa:

« plane si manumissus contrectabit, dicendum erit teneri eum furti iudicio, *quia hodie furtum fecit* ». Cfr. D. 4, 4, 11 pr. etc.

---

[1] Cfr. sch. τοῦ Ἀγ., Bas. Hb. V, 477: ἔκτοτε οὐ προσέχομεν πῶς ὁ κλέπτης ἐπὶ τῷ πράγματι διαγίνεται.

[2] Celso, loc. cit.: " si subreptus (il servo furtivo) furi foret ac rursus a fure altero eum recuperasset, quamvis duo furta fecisset, non amplius quam semel cum eo furti agi posset ".

2.° Nel diritto classico, in caso di più domini consecutivi della cosa stessa, l'*actio furti* compete all'attuale, non già a quello che era tale al tempo del commesso delitto. Così, per es., se la cosa legata viene rubata vivente il testatore, l'*actio furti* spetta al legatario e non all'erede, quale successore universale del defunto. Ma è credibile che in origine non fosse così: e lo prova l'analogia di altre azioni nascenti da delitto, come la *condictio furtiva*, l'*actio legis Aquiliae*, l'*actio arborum furtim caesarum*. In origine l'azione rimaneva, secondo ogni verosimiglianza, a colui che aveva avuto il dominio al tempo del furto, non al domino successivo. Sembra però che sulla autorità di Ottaveno si cominciasse a concederla a quest'ultimo nel caso, che anche dopo il trapasso della proprietà avvenisse per opera del ladro una nuova contrettazione.

Cfr. fr. 67 (66), 1 h. t.: « Si is, cui res subrepta sit, *dum apud furem sit*, legaverat eam mihi, an, *si postea* (dopo la morte del testatore) *fur eam contrectet, furti actionem habeam?* et secundum Octaveni sententiam mihi soli competit furti actio ».

La motivazione successiva — « quia, quacumque ratione dominium mutatum sit, domino competere furti actionem constat » — è di Paolo, come prova chiaro anche il confronto col fr. 47 h. t. Infatti tale motivazione ben si adatta alla posteriore condizione del diritto; ma contrasta con tutte le restrizioni e cautele, di cui il quesito per Ottaveno si circonda. Io non esito quindi a vedere per l'accennato periodo intermedio nella specie del fr. 67, 1 un nuovo esempio di efficacia delle contrettazioni successive.

È notevole come i bizantini, sotto l'impressione di questo frammento, vogliano interpretare restrittivamente anche il fr. 47 [1]. Ma la limitazione, vera per il tempo di Ottaveno, non lo è più per il tempo di Paolo. Ancora più insistente è l'Agioteodorita [2], il quale esige anche che il ladro sappia dell'avvenuto trapasso del dominio. Ciò in coerenza alla tendenza dei bizantini di vedere nel furto un'offesa alla persona [3].

[1] Sch. Ὅτε, Bas. Hb. V, 491: ὅτε δηλαδὴ μετὰ τὴν τῆς δεσποτείας ὑπαλλαγὴν ἐπακολουθήσῃ ψηλάφησις: "scilicet cum post dominii mutationem subsecuta sit contrectatio".

[2] Sch. τοῦ Ἀγ., Bas. Hb. V, 517 sg.

[3] Cfr. lo stesso Agioteodorita, loc. cit., p. 522; e Schirmer, *Ztschr. der Sav.-St.*, 5, 212 sg.

3.º L'azione potrebbe anche, in seguito alle successive contrettazioni, mutare natura, generandosi per le speciali circostanze da qualche successiva contrettazione un'azione poziore, che eserciti una funzione di assorbimento. Può soprattutto darsi che, mentre dalla contrettazione iniziale sarebbe nata un'*actio furti nec manifesti*, questa in forza di una successiva contrettazione si converta in un'*actio furti manifesti*. Una scuola di giuristi romani insegnava anzi che tale mutamento di azione era sempre possibile « quandoque eam rem fur tenens visus fuerit », come Gaio (3, 184) c'insegna: tale scuola non arrecava altro argomento, se non quello che ogni novello atto del ladro sulla cosa costituiva un furto novello, e potenzialmente generava una particolare *actio furti*. Ciò appare chiarissimo dal modo, con cui tale dottrina è confutata in Paolo, 9 *ad Sab.*, fr. 6 h. t.:

« *quamvis enim saepe furtum contrectando fiat*, tamen initio, id est faciendi furti tempore, constituere visum est, manifestus nec ne fur esset ».

Dove l'*initium* non va, come tutti sanno, riferito alla contrettazione iniziale. Si tratta piuttosto di tutta quella prima serie di contrettazioni, che ha luogo « priusquam (il ladro) eo loci rem pertulerit quo destinaverat ». Così almeno le controversie si compongono per l'autorità di Salvio Giuliano.

Cfr. Ulp., 40 *ad Sab.*, fr. 21 pr. h. t.: « ... si quis armarium, quod tollere non poterat, aperuerit et omnes res, quae in eo erant, contrectaverit atque ita discesserit, *deinde reversus unam ex his abstulerit et antequam se reciperet quo destinaverat deprehensus fuerit*, eiusdem rei et manifestus et nec manifestus fur erit ».

Ma naturalmente l'azione si dà, nonostante la pluralità dei furti nati dalle contrettazioni diverse, una volta sola; e si dà l'azione di furto manifesto, benchè nascente da una contrettazione successiva anzichè dall'iniziale. Così « qui segetem luce secat et contrectat, eius quod secat ⟨si partem deinde asportans deprehenditur antequam se recipiat quo destinaverat⟩ manifestus et nec manifestus fur est ».

4.º Inoltre la teoria dell'efficacia delle successive contrettazioni è molto importante per stabilire il contenuto dell'*actio furti*. Come si dovrà misurare il valore della cosa? Secondo la dottrina, che prevalse a ragione nel diritto romano, « quanti

unquam apud eum (il ladro) plurimi fuerit ». Infatti, se è vero che l'esercizio del possesso da parte del ladro è una successiva ripetizione del furto, cadendo il furto sulla cosa anche quando esssa raggiunge il massimo valore, è naturale che si prenda questo come base per commisurare la pena. Lo stesso dicasi per la *condictio furtiva*. Veramente alcuni giuristi hanno preso abbaglio. Pomponio, partendo dal principio giustissimo che l'azione di furto compete una sola volta nonostante le molteplici contrettazioni, riteneva a torto che essa si dovesse ritenere generata dalla iniziale e che le successive non potessero mutarne il contenuto:

Pomp. 6 *ad Sab.*, fr. 9 pr. h. t.: « Ei, qui furti actionem habet, adsidua contrectatione furis non magis furti actio nasci potest, ne in id quidem, in quod crevisset postea res subrepta ».

Ma tale opinione (che secondo ogni apparenza risale a Sabino) fu così efficacemente criticata da Celso (12 *dig.*, fr. cit.), che essa ha dovuto probabilmente presto (malgrado la difesa di Pomponio) abbandonare il campo nella letteratura giuridica romana. « Nam — diceva l'argutissimo uomo —, quod semel dumtaxat furti agi cum eo potest, quid refert propositae quaestioni? ». « Questa bella ragione, che si può intentare una sola *actio furti*, che cosa ha a vedere col nostro quesito? Se l'azione si genera una sola volta, non si vuol dire che l'azione si generi sempre e necessariamente dalla prima contrettazione. Ogni contrettazione potenzialmente dà luogo ad un'*actio furti*: ma una sola azione di furto si esperisce, e questa assorbe tutte le altre. I singoli atti, con cui il ladro esercita il suo possesso, sono tanti furti distinti, come è indubbiamente un nuovo e diverso furto la sottrazione che il ladro fa della cosa che egli aveva rubato e un terzo aveva poi portato via a lui, benchè qui pure non si dia che un'*actio furti*: tutti questi atti sono quindi potenzialmente generatori di un'azione di furto. E se il ladro ruba un servo infante, che poi diventa adolescente presso di lui, è sempre vero che egli, come ha commesso furto usurpando l'infante, così ne commette dei nuovi disponendo, come fosse il padrone, dell'adolescente *(tam adulescentis furtum fecit quam infantis)*, ed è pertanto giusto che l'unica azione di furto si fondi piuttosto sul valore maggiore dell'adolescente che non su quello dell'infante. Volete vedere a quali ridicoli

risultati si arriverebbe con la teorica contraria (seguita da Pomponio)? Colui, il quale ruba il servo infante e per molti anni lo trattiene, privandone il domino ed avvantaggiando sè stesso, verrebbe condannato a pena minore di colui, che avesse invece rubato ora quel servo, dopo ch'è giunto all'adolescenza, e non ne avesse per tanto tempo privato il padrone ».

Così ho cercato di parafrasare questo bellissimo passo; sembra che l'opinione celsina abbia poi prevalso. Cfr. pure Paul. 39 *ad ed.*, D. 13, 1, 13: un passo che si riferisce alla *condictio furtiva*, ma presuppone un ragionamento analogo.

Prescindendo poi dall'importanza che può avere circa l'azione penale, la teorica delle successive contrettazioni può addursi opportunamente a spiegare taluni fenomeni giuridici. Ecco qualche saggio:

A) *Circa i frutti della cosa furtiva.* È chiarissimo con questa teorica perchè il ladro renda furtivi i frutti che egli percepisce; la stessa percezione dei frutti è uno di quegli atti, per cui egli πράττει τὰ πρέποντα δεσπόταις circa la cosa, e però commette furto. È vero — almeno secondo l'opinione ch'io reputo migliore — che il frutto è una *nova res*; ma è cosa nuova avente causa sostanziale nella cosa madre, di cui prima il frutto era parte; e, come commette indubbiamente furto colui il quale, senza possedere la cosa madre, se ne usurpa i frutti (cfr. D. 47, 2, 25, 2. 43, 24, 7, 5 etc.), così commette furto il ladro, il quale percepisce i frutti della cosa rubata. Tale spiegazione (se anche proprio non formulata così) non è nuova [1]; e invero essa scaturisce abbastanza lucida dalle fonti. Confesso anch'io che non arreca un sufficiente argomento C. 6, 2, 12 pr.: « Ancillae subtractae partus apud furem editi, priusquam a domino possideantur, usucapi nequeunt: matris furem etiam eorum causa furti teneri convenit actione ». Giacchè il dover rispondere nell'azione di furto anche dei parti della madre rubata non implica senz'altro che proprio anche dei parti si sia commesso furto, dovendo il ladro rispondere nell'azione di furto in misura dell'interesse dell'attore. Ma difficilmente si potrà contrapporre qualche cosa al notissimo fr. 61 (60) h. t. del libro 7° delle questioni africanee: « Ancilla fugitiva, quemad-

---

[1] Contro, ma senza buone ragioni (v. anche avanti), il LANDSBERG, *Furtum des bösgl. Bes.*, p. 185 sg.

modum sui furtum facere intellegitur, ita partum quoque contrectando furtivum facit ». Meglio ancora se si legge, con la Vulgata, « furtum facit »; anche l'armonia del contesto è assai più mantenuta. Ma pur nella lezione della Fiorentina il pensiero del giurista appare evidente. Perchè è furtivo il parto dell'ancella fuggitiva? perchè l'ancella fuggitiva si ritiene ladra di sè medesima, e quindi si ritiene che contrettando il proprio parto commetta un furto.

Non è qui il momento di entrare nella intricata materia dei prodotti delle cose furtive, nella quale gli stessi giuristi romani non erano pervenuti a conclusioni concordi; tuttavia non possiamo a meno di avvertire — fuggevolmente — come la teorica delle contrettazioni successive si adatti benissimo alla dottrina, che distingue fra il parto dell'ancella furtiva concepito presso il ladro e quello concepito presso un altro possessore, che non sia incorso nel reato di furto rispetto alla cosa madre. Nel primo caso il parto è furtivo, presso chiunque venga poi alla luce: nel secondo caso non è furtivo e, date le opportune condizioni, può anche usucapirsi. La ragione è evidentemente questa: che, finchè la cosa si trova appo il ladro, essa è oggetto di una serie continuata di furti, e quindi il feto, come parte della cosa madre, in cui ha causa sostanziale il parto futuro, è viziato di furtività:

Ulp., 42 *ad Sab.*, fr. 48, 5 h. t.: « Ancilla *si subripiatur praegnas vel apud furem concepit*, partus furtivus est, sive apud furem edatur sive apud bonae fidei possessorem: sed in hoc posteriore casu furti actio cessat. sed si concepit apud bonae fidei possessorem ibique pepererit, eveniet, ut partus furtivus non sit, verum etiam usucapi possit ».

Si noti come il giurista parifichi affatto il caso, in cui l'ancella *subripiatur praegnas*, e quello in cui *apud furem concepit*: la contrettazione iniziale ha precisamente la medesima efficacia delle successive; tutte cioè, per sè stesse, costituiscono furto.

Marcello estendeva lo stesso principio anche ai parti degli animali (D. 41, 3, 10, 2); ma sembra che tale opinione non abbia trovato molto seguito (D. 47, 2, 48, 6) (1).

(1) Veramente, la relazione che troviamo in Ulp. 16 *ad ed.* (fr. 10, 2 cit.) è molto confusa, verosimilmente anche per colpa dei compilatori. “ Scaevola

B) *Circa la specificazione della cosa furtiva.* Che il ladro rubi distruggendo, mediante la specificazione, la vecchia specie per sostituirvi la nuova, è, dopo tutto quanto si è detto, sicuro. In qual caso più che in questo fa egli τὰ πρέποντα δεσπόταις?

Ora è naturale intanto che (nei limiti in cui si ammette che domino della nuova specie sia quello dell'antica) il ladro commetta furto anche della specie nuova, e quindi sempre per i Sabiniani e almeno riguardo alle specie riducibili per la *media doctrina.* Infatti la specie nuova, se anche è una cosa tutta diversa dall'anteriore, pure ha in questa la causa sostanziale, e secondo le dottrine accennate l'acquisto che il domino dell'antica specie fa della nuova riposa su una ragione analoga a quella dell'acquisto dei frutti. Finchè vi ha proprietà del derubato, vi ha la possibilità della sua lesione e quindi del furto.

Intorno alla dottrina sabiniana abbiamo un passo notevolissimo di Giuliano [1], 22 *dig.* (D. 13, 1, 14, 2-3):

« Bove subrepto et occiso condictio et bovis et corii et carnis domino competit, *scilicet si et corium et caro contrectata fuerunt* (il che equivale a dire « se fu il ladro l'autore della specificazione ») [2]: cornua quoque condicentur... Idem iuris

---

libro undecimo quaestionum scribit Marcellum existimasse, si bos apud furem concepit vel apud furis heredem pariatque apud furis heredem, usucapi ab herede distractum iuvencum non posse „. Le parole *vel apud furis heredem* sono interpolate, o almeno sono reliquia di un ragionamento cancellato. Il fatto che il concepimento ha luogo presso l'erede del ladro impedisce a costui di usucapire il parto; e ciò non per vizio oggettivo, ma perchè il suo possesso si colora (supponendo ch'egli ignori l'origine furtiva) della mala fede del suo autore: cfr. Iul., 44 *dig.*, D. 41, 3, 33 pr. Ma non imprime alla cosa il vizio oggettivo della furtività sì da sottrarla all'usucapione dei terzi acquirenti di buona fede. La confusione fra le due cose ha mosso i compilatori a racconciare in tal modo il testo.

(1) Sull'aderenza di Giuliano alle idee sabiniane in questa materia cfr. VANGEROW, *Pand.*, 1[7], 515; FERRINI, *Legati*, p. 599.

(2) Che questo sia un vero caso di specificazione mi pare tanto più sicuro, dopo aver letto la tentata dimostrazione del contrario in CZYHLARZ, *Eigenthumserwerbsarten*, 1, 263 sg. Le quali discordanze non implicano che io disconosca i pregi di questo libro, e tanto meno che io non abbia la debita stima del suo valente autore. Cfr. quanto ho scritto nel *Bull. Ist. dir. rom.*, 2, 198 sgg. [e in *Scritti*, vol. IV, *Appunti sulla dottrina della specificazione*].

est et uvis subreptis: nam et mustum et vinacia iure condici possunt ».

Non pare che la scuola proculiana accettasse il risultato medesimo: almeno da Gai., 2, 79, sembra che la *condictio furtiva* contro il ladro non si accordasse da essa che in riguardo alla specie estinta. Si potrà opporre che Gaio non dice ivi proprio che il ladro sia anche l'autore della specificazione: ma niuno negherà essere pur questa l'interpretazione più naturale. E infatti ciò è perfettamente consono allo spirito della dottrina proculiana, per cui non si bada alla causa sostanziale della nuova specie, ma al fatto della produzione e al rapporto di paternità dello specificatore rispetto ad essa: con il tramonto dell'antica specie, tramonta anche il diritto del vecchio domino, e cessa quindi la possibilità di nuove lesioni; non è più possibile contrettazione furtiva.

L'opinione di Fulcinio, che insegnava « ex argento subrepto pocula facta condici posse », non può valutarsi nella presente questione, perchè noi ignoriamo la vera posizione di Fulcinio in materia di specificazione. Non è da credersi (argomentando dall'esempio addotto) ch'egli fosse uno dei precursori dei *recte existimantes*, giacchè la dottrina di costoro sembra risalire appena ai tempi di Paolo [1]. Assai più verosimile è ch'egli accettasse le idee di Sabino e di Cassio. La mia contraria asserzione [2] riconosco ora infondata. Io dicevo che « secondo la dottrina sabiniana tale conseguenza si sottintenderebbe », e quindi non sarebbe stato necessario l'insistervi. Ora, che tale risultato ben convenga alle idee sabiniane è sicuro; ma che esso sia così semplice e intuitivo da non me-

---

[1] Diversamente CZYHLARZ, op. cit., 1, 335 sg. Ma Pomponio (citato da lui) seguiva in questa materia le dottrine proculiane: v. quanto ho cercato di provare nel *Bull.* cit., pp. 232-34. In quanto a Gaio, spero che nessuno crederà genuina la parte relativa del D. 41, 1 7, 7 (in confronto a Gai. 2, 79), che ha tutti i segni di manifesta interpolazione. Lo CZYHLARZ non si propone neppure il quesito dell'autenticità. È per reazione al nuovo indirizzo? Non si può infatti credere ch'egli ignori la questione. Ma anche la sua reazione sarebbe deplorevole! Vedi ora l'articolo del PEROZZI, *Se la relazione* etc. in *Rend. Ist. Lomb.*, 23, 1890, 500 sgg.

[2] *Prisco Fulcinio*, p. 13 sg. [= *Scritti*, II, p. 84 sg.]; cfr. PERNICE, *Labeo*, 2, 150.

ritare di essere esposto e dimostrato, non si potrebbe certo affermare. Che Paolo, trattandosi di specie riducibile, accolga tale risultato, non è strano. In quanto poi a Ulpiano, 37 *ad ed.*, D. 47, 2, 52, 14, non c'è nessuna difficoltà, quando si ammetta, come pur si deve ammettere, che egli seguiva in questa materia le teorie sabiniane (1). Tutto quello che da tali passi si può ricavare è che i compilatori, senza badare alla logica coerenza del loro sistema, ma intenti a scopi pratici, hanno, pur seguendo in materia di specificazione la *media doctrina*, accolto rispetto al furto i risultati dei Sabiniani (2).

C) *Alienazione fatta dal ladro della cosa furtiva.* Che il ladro, alienando la cosa furtiva, commetta un nuovo furto (essendo anzi questo per eccellenza un ἀναστρέφεσθαι ὡς δεσπότην περὶ τὸ πρᾶγμα), non può essere dubbio, in seguito alle cose discorse finora. Ora questa contrettazione ultima del ladro, con cui egli si spoglia del possesso, ha molta importanza, non tanto per riguardo a lui quanto per riguardo all'acquirente; il quale, se è conscio dello stato delle cose, viene così a farsi coautore di quel furto e risulta necessariamente ladro.

Inst. 4, 1, 4: « cum manifestissimum est, quod omnes, qui scientes rem furtivam susceperint.... furti nec manifesti obnoxii sunt ». Cfr. C. 6, 2, 12: « Ancillae subtractae partus apud furem editi, priusquam a domino possideantur, usucapi nequeunt: matris furem etiam horum causa furti teneri convenit actione.... cum etiam hi qui aliena mancipia comparaverint, *si hanc causam non ignorant* (cioè di acquistarli dal ladro), furti actione tenentur ».

Da questi passi si rileva chiarissimo che commette furto colui, che *sciens suscipit a fure*; e la ragione non può essere altra se non quella, che egli si rende coautore di una delle contrettazioni del ladro: cfr. cap. III.

(1) Vedi la dimostrazione nel citato *Bullettino*, pp. 225-28.

(2) Non appartiene direttamente alla questione Paul., 54 *ad ed.*, D. 41, 3, 4, 20: cfr. soprattutto PFERSCHE, *Privatrechtliche Abhandlungen*, p. 138 sg. Ma il *verius est ut substantiam spectemus* mi pare più conforme alle vedute dei giustinianei che non alle pauliane; non si tratta qui di una di quelle specie, che, al dire dello stesso Paolo, " materiae potentia victa numquam vires eius effugiant " (D. 32, 78, 4). Cfr. *Bull.* cit., p. 241 sg.

Se ora noi combiniamo i risultati così ottenuti con quelli esposti nel precedente capitolo, veniamo alla seguente conclusione. Il detentore della cosa, che esterna l'illecita intenzione di tenerla per sè, commette, come dicevamo, un *furtum possessionis*, che non si distingue dall'ordinario *furtum rei* se non per il diverso modo di acquisto del possesso. Lo stesso deve dirsi del caso che precedesse un possesso compatibile con quello *ad usucapionem* del domino, il quale venisse a cessare in seguito alla illecita manifestazione del possessore. Questa categoria di furti non si differenzia sostanzialmente dall'ordinaria categoria del *furtum rei*, e qui pure tutti gli atti di disposizione sulla cosa compiuti dal ladro costituiscono altrettanti furti, di cui ciascuno potenzialmente genera un'azione furtiva. E qui pure dovranno ammettersi le medesime conclusioni, a cui siamo in questo capitolo pervenuti. Le fonti comprovano ciò nel modo più sicuro.

C. 6, 2, 16: « Si servum vestrum nutriendum qui susceperat venum dedit, furtum commisit » [1].

Il furto si ha già con il contratto di compravendita, perchè questo è una sufficientissima manifestazione della volontà del detentore di volere da ora in poi agire direttamente sulla cosa, e, come fa a lui acquistare il possesso, così lo fa perdere al domino. Ma la tradizione effettiva della cosa costituisce un'altra contrettazione e un altro furto, di cui diventa coautore l'accipiente, perchè in mala fede.

Talora i due atti possono coincidere, se per es. il detentore consegna a un altro, sciente, la cosa, dicendo di volergliela donare. O anche s'immagini il caso, di cui Africano, 8 *quaest.*, D. 47, 2, 62 (61), 8. Un colono non ha, per un patto speciale, diritto di appropriarsi i frutti. Se egli li coglie e asporta *clam*, commette furto. Ma pur se li vende a un terzo che viene a raccoglierli, commette furto. Qui, finchè i frutti sono *pendentes*, non sono passibili di furto; e quindi lo stesso contratto di compravendita non basta ad esaurire il reato di furto. Questo comincia quando il terzo si mette a cogliere i frutti; ma non

[1] Cfr. Paul., 54 *ad ed.*, D. 41, 3, 4, 10: " si rem, quam apud te deposueram, lucri faciendi causa vendideris . . . "; Iavol., D. 47, 2, 74 (73): " Si is, qui pignori rem accepit, ... vendidit (senz'averne attualmente il diritto) . . . . furti se obligat ".

solo egli, se sciente, incorre nel furto, bensì anche il colono, intendendosi che questo ne faccia a quello tradizione, e quindi assumendosi entrambi come coautori:

«... sed et si tu (colonus) alii fructus pendentes vendideris et emptor eos deportaverit, consequens erit, ut in furtivam causam eos incidere dicamus».

Qui l'ipotesi *si vendideris* non è sufficiente, perchè si reputi consumato il furto.

Affine, ma non identico, è il caso in cui chi aliena la cosa *contra voluntatem domini* sia un servo di esso. Colui il quale *sciens* riceve dal servo altrui contro il volere del domino si fa in realtà coautore del furto del servo e ruba; ma il furto del servo non si può considerare come un *furtum possessionis* od una contrettazione ad esso successiva. Il servo non si considera come un detentore *alieno nomine*, ma come un organo o strumento del domino; chi riceve da lui è come se sottraesse la cosa direttamente al domino, la cui volontà (e non quella del servo) viene in considerazione. Finchè la cosa è nelle mani del servo, s'intende essere in quelle del domino.

C. 4, 26, 10, 1: «... ideoque res mobiles ementes a servo (s'intende, con la dovuta scienza della condizione delle cose) etiam furti actione tenentur» (1).

Concludendo, pertanto, è facile vedere come questi casi non esorbitino punto dalla sfera ordinaria del furto.

Capitolo III.

Furto e possesso di mala fede. L'esercizio del possesso di mala fede di regola non costituisce furto.

Abbiamo studiato fin qui la contrettazione iniziale, con cui il furto si apre, e le successive contrettazioni, che costituiscono altrettante ripetizioni del reato medesimo. Ma abbiamo osservato come la contrettazione iniziale non possa assumere

(1) Cfr. C. 6, 2, 20; D. 13, 6, 14; etc.

che forme rigorosamente determinate: le contrettazioni successive possono invece assumere altrettante forme, quanti sono i modi con cui si può esercitare il possesso. Le forme della contrettazione iniziale si possono ridurre a due tipi: *a)* apprensione del possesso in forma di occupazione; *b)* apprensione del possesso in seguito ad una tradizione viziata da un sostanziale errore del tradente, noto all'accipiente. Od anzi, poichè in tal caso l'atto del tradente è affatto privo di valore, non rimane giuridicamente rilevante che l'atto unilaterale dell'accipiente: ricadiamo, in altri termini, nella forma della occupazione. Ogni altra azione sulla cosa altrui, ogni altro modo di mettersi in possesso della cosa altrui, che non si lasci ricondurre ad uno di questi due tipi, non basta a iniziare la serie delle contrettazioni furtive. Ognuno vede che nulla osta a ciò il fatto che è ladro chi scientemente riceve dal ladro la cosa: poichè qui abbiamo già la contrettazione furtiva del ladro, di cui l'accipiente si fa cooperatore. Facendosi coautore di un atto che già riveste il carattere di furtivo, commette furto. E, come s'è visto nel cap. II, è ladro chi *sciens* e *invito domino* riceve la cosa dal detentore: ma questo caso si riconduce affatto al precedente, poichè il detentore non può alienare se prima non apprende il possesso, cioè se prima non si rende colpevole di furto.

Con ciò noi esprimiamo senz'altro il nostro avviso a proposito del possessore di mala fede. Se alcuno senza incorrere nel furto ha appreso il possesso di una cosa, non può commettere furto (qualunque sia la malvagità delle sue intenzioni) esercitando quel possesso medesimo: è mancato l'atto iniziale valido a generare la serie delle contrettazioni furtive. Gli atti di esercizio di possesso, che il ladro pone, sono furtivi per questo, che virtualmente pendono dall'atto iniziale di apprensione del possesso e lo riproducono: è tutto quanto un possesso criminosamente eretto contro il *dominus*. Ora, tale ragione viene assolutamente meno per il semplice possessore di mala fede. Poichè il rapporto fra l'uomo e la cosa non ha carattere di furtività, in nessuna maniera può ritenersi furtiva qualsiasi manifestazione di esso. Così mi accosto alle dottrine di Pampaloni e di Pfersche, se non per gli argomenti medesimi, certo per la medesima convinzione, che solo questa dottrina si può conciliare con le fonti e con lo spirito del diritto romano.

Tuttavia l'opinione comune è decisamente contraria ancora, ed ha trovato recentemente nel Landsberg un paladino convinto. Qui sarà meglio affrontare addirittura gli argomenti esegetici, per tornare poi a ragionare sui principii.

I seguaci della *communis opinio* arrecano una serie di passi, in cui si direbbe essere furto la confusione, commistione, ferruminazione, specificazione, alienazione e — per molti — la percezione dei frutti o la loro consumazione, se fatte dal possessore di mala fede. Noi qui intendiamo di rinunciare all'esposizione delle varie teorie, delle loro varie limitazioni e configurazioni: per tale esposizione si può opportunamente rinviare al diligente lavoro del Pampaloni [1]. Ora esaminiamo i passi precipui al solo fine d'indagare se essi sieno veramente inconciliabili con la nostra teoria.

I.

Ulp., D. 6, 1, 3, 2; Paul., fr. 4 ib. La specie è che « meum et tuum argentum in massam redactum est ». Paolo così ragiona: « quo quidem casu etiam communi dividundo agi poterit: sed et furti et ad exhibendum tenebitur, qui dolo malo confundendum id argentum curavit ». Si arreca questo passo per mostrare che, se il possessore di mala fede congiunge la sostanza altrui con la propria, commette furto: si risponde che il passo parla affatto genericamente dei vari rimedi, che possono competere al domino della specie estinta per confusione, senza punto determinare in quali casi essi particolarmente competano. Osserva il Landsberg [2] che, appunto perchè il testo accenna a tutte le azioni senza distinguere fra esse, deve credersi che sempre esse abbiano luogo quando uno *dolo malo* confonde la sostanza altrui con la propria e quindi — per eccellenza — nel caso del possessore di mala fede. Ma a chiunque apparirà che ciò è voler far provare troppo a questo frammento. L'*actio furti* qui va strettamente congiunta all'*actio ad exhibendum*: si vuol dire che, nonostante l'estinzione

---

[1] *Archivio giuridico*, 28, 275 sgg.
[2] Loc. cit., p. 157.

giuridica della primiera specie, si può agire riguardo ad essa con l'azione di furto e con l'*actio ad exhibendum*.

Ora, se si dice che si dà l'azione di furto al pari dell'*actio ad exhibendum* contro chi ha dolosamente confuso la cosa mia con la propria, ognuno ricorre subito col pensiero al fatto di chi ha rubato la cosa e poi ha operato la confusione. E che questa sia la vera interpretazione del passo, si confermerà con lo studio degli altri casi analoghi, a cui procediamo.

Analogamente va inteso D. 46, 3, 78, Iav. 11 *ex Cass.*: anzi qui l'interpretazione restrittiva è imposta da ciò, che il frammento inteso alla lettera non dà alcun senso buono, e tutti sono costretti a restringerne in varie maniere la portata [1]. Qui si dice che, essendo stati pagati ad alcuno, *inscio vel invito domino*, *alieni nummi*, se poi l'accipiente ne acquista il dominio confondendoli coi propri *ita ut discerni non possent*, ha luogo l'*actio furti* contro colui *qui dedisset*. Ora è naturale che l'azione di furto non si abbia se non nella ipotesi del dolo; come pure che essa non dipenda, come dal testo parrebbe, dall'avere l'accipiente acquisito il dominio dei denari. Piuttosto il giurista voleva dire che nonostante tale acquisto, che fece tramontare il dominio del vecchio proprietario, l'azione di furto ha luogo tuttavia. Perchè non si potrà integrare il concetto, assumendo che a costituire il furto occorra parimenti che di quei denari il tradente si sia provveduto con un furto? Un furto, che potrebbe essere stato meramente *possessionis*: cioè nella ipotesi di un detentore. Tale ipotesi è soprattutto resa probabile da quell'apposita osservazione *inscio vel invito domino*. Del resto la forza di questo frammento vien meno, quando si traduca, come si deve tradurre, « pur continuando a competere l'azione di furto contro il tradente ». Qui si lascia affatto indeciso quando l'azione di furto competa; si guarda solo al fatto del suo perdurare, sorta che sia.

Analoghi, del resto, ai casi contemplati in questi due frammenti sono quelli, in cui uno dipinge su tavola altrui o specifica materia altrui o intesse nel proprio vestimento

[1] Veramente strano è l'argomento che lo PFERSCHE (p. 241) vuol cavare dall'espressione *in libris Gai*. Una buona conoscenza della storia dei giuristi romani non nuoce sicuramente alle ricerche dommatiche.

l'altrui porpora. Giacchè in tutti questi casi uno estingue l'individualità giuridica della cosa altrui, a danno del suo proprietario. Ebbene: è detto chiaramente che in tutti questi casi può aver luogo l'azione di furto, ma a condizione che la cosa stessa sia stata rubata, che cioè vi sia stata una contrettazione iniziale sufficiente a imprimere il carattere di furtività a tutte le conseguenti e successive contrettazioni. Il Landsberg obbietterà che ai relativi passi non si può dare molta importanza, perchè non contemplano tutte le ipotesi, in cui senza contrettazione vi può essere furto: per es., l'ipotesi in cui chi dipinge, intesse, specifica sia il detentore. Ma sta appunto che il detentore non può mai compiere tali atti senza prima rendersi colpevole di furto, manifestando l'intenzione di voler trattare come propria la cosa. Per cui tali passi hanno per me grande significato: essi occorrono in libri elementari, dove bisognava esporre i precisi estremi di un' azione di furto, e non bastava presupporli come in libri scritti per i giuristi. Essi non dicono che l' azione di furto ha luogo contro chi *dolo malo* ha specificato etc., ma contro chi ha rubato la materia, che poi ha specificato etc.

Gai. 2, 78 = Inst. 2, 1, 34: « .... illud palam est quod sive tu (il pittore) subripuisti tabulam, sive alius, competit mihi furti actio ».

Inst. 2, 1, 26: « qui dominus fuit purpurae, adversus eum qui subripuit habet furti actionem et condictionem, sive ipse est qui vestimentum fecit, sive alius ».

Gai. 2, 79: « .... sed eum quoque, cuius materia et substantia fuerit (che poi fu specificata), adversus eum qui subripuerit furti habere actionem » (1).

E non si vedrebbe davvero perchè i romani dovessero statuire un diverso trattamento fra questi casi e quello della confusione e commistione; quando anzi il domino riceve un danno assai minore nella confusione e nella commistione (eccetto che di denaro) che non nella specificazione (2) o nel caso della porpora intessuta o della tavola dipinta.

---

(1) Cfr. fr. 52, 14 h. t.

(2) Cfr. il cap. II [*supra*, p. 164 sgg.].

II.

Che l'alienazione e il conseguente acquisto di cosa altrui in mala fede e *invito domino* non costituisca per sè furto (con la naturale eccezione che l'alienante sia un ladro [e coincide, come dimostrammo, l'ipotesi del detentore alienante]), è così chiaro insegnamento delle fonti, che lo stesso Landsberg (¹) lo deve concedere. Vi sono tuttavia alcuni passi, che potrebbero far dubitare della verità di questo punto: essi vengono appunto usati dal Landsberg per dimostrare che qui pure il furto può sorgere quando risulti perspicuo il requisito subbiettivo dell'*animus lucri faciendi.*

Viene anzitutto in considerazione il famoso testo di Gai., 2, 49-50 (cfr. 2 *rer. cot.*, D. 41, 3, 36) = Inst. 2, 6, 3: v. anche la Parafrasi ibid. Ivi s'insegna che non è facile che proceda l'usucapione per le cose mobili, « nam qui alienam rem vendidit vel ex alia causa tradidit furtum eius committit ». Certamente questo testo nella sua espressione generica sembra abbracciare anche il caso di colui che, essendo senza furto in possesso della cosa, la aliena. Ma questo concetto non si concilia con altri passi delle fonti, e poi risulta non vero dal medesimo passo che abbiamo per le mani. Circa gli altri passi vedi quelli riferiti dallo stesso Landsberg (²): affatto arbitrario è supporre che in essi si consideri in genere la mala fede, non lo specifico *animus lucri faciendi*; anche non volendo per ora discutere sull'idea che l'autore svolge della mala fede.

Il ragionamento chiaro del testo è il seguente: « Non è facile che proceda l'usucapione di una cosa mobile. Come infatti si può acquistare una cosa mobile altrui, a qualsiasi titolo, senza che la cosa incorra nel vizio di furtività? È molto difficile; giacchè la cosa non può in termini generali essere alienata che o dal ladro (e allora non c'è neppure da discutere sulla sua furtività) o da un detentore, che non può scientemente alienarla senza usurparsene il possesso e perciò commettere furto. Insomma non sarà facile trovare un primo alie-

(¹) Pag. 168 sgg.

(²) Loc. cit.

nante in mala fede di cosa mobile altrui, che non sia incorso nel delitto di furto ». Ed è precisamente a questo punto che lo Pseudo-Teofilo svolge la sua notevole teorica sulle contrettazioni. Notevole è pure che lo Pseudo-Teofilo non insiste (come Gaio e come il suo testo) sul fatto dell' alienazione, anzi neppure traduce il relativo passo: egli insiste (assai bene) su ciò, che nel caso attuale è furto l'usurpazione del possesso e il suo esercizio. Che l' alienazione sia furtiva, non è che una conseguenza. La cosa diventa furtiva non precisamente perchè, p. es., è stata alienata dal detentore; ma perchè l'alienazione presuppone quella presa di possesso che costituisce ladro il detentore.

E che questo sia il vero senso del passo si prova con le eccezioni che si adducono. Sono tutti casi, in cui il detentore della cosa (o chi avrebbe dovuto essere meramente tale) ne acquista il possesso senza incorrere nel furto, e quindi aliena la cosa. Il depositario, commodatario, conduttore non potrebbe apprendere senza furto il possesso della cosa depositata, commodata, noleggiata (non essendo ammissibile che egli ne ignori la qualità); ma il suo erede ben potrebbe versare in errore, credere che sia cosa ereditaria, e così, in luogo di rispettare la posizione che hanno quelle cose nel patrimonio ereditario, usurparsene in buona fede il possesso. Certamente si suppone che l'erede abbia avuto la detenzione dalla morte del testatore in poi, e che ora tale detenzione converta in possesso; ma tale conversione, per la sua ignoranza, non costituisce furto. Così l' usufruttuario di un' ancella non può appropriarsene i parti; ma, s' ella versa in errore e crede applicabile ad essi il trattamento dei nati dagli animali e se li usurpa e quindi li vende, non commette furto. Le fonti accennano ad altri modi possibili: si pensi per es. a chi si approprii una cosa altrui smarrita, ch' egli creda derelitta, e cosa via.

Erra lo Pfersche [1], quando dice che il testo considera soltanto il caso del detentore che aliena; in ciò egli dà buon gioco al Landsberg [2]. Il testo dice non essere facile che alcuno venga ad alienare (per la prima volta) una cosa mobile altrui senza commettere furto; giacchè per poter alienare conviene met-

---

[1] Op. cit., p. 243.
[2] Op. cit., p. 125 sgg.

tersi in possesso, e tale apprensione di possesso suole costituire furto. Si tratta sempre di una presa di possesso diretta di fronte al domino. Si lasciano escogitare dei casi, in cui eccezionalmente è ammissibile in quell' acquisto di possesso la buona fede, e quindi l' assenza del furto. Altrimenti, sia che l' alienante debba sottrarre la cosa al domino, sia che converta in possesso la sua detenzione, sempre commette furto. Il testo dice benissimo che « non si può alienare (scientemente) la cosa mobile altrui senza incorrere nel furto », poichè qui si contempla il modo con cui la cosa si diparte dal domino (non si pensa all' ipotesi di un possesso non furtivo intermedio), e questo non può essere di regola che il reato di furto.

Illustrano e completano questo punto le tre notissime costituzioni in C. 7, 26, 1 ; 7. 7, 27, 2. Noi ignoriamo affatto le particolari fattispecie, che hanno dato origine a queste risoluzioni: ciò impone il massimo riserbo nell' interpretarle. Ma che esse concernano il caso di chi aveva in mano i servi per un rapporto di detenzione, mi pare chiaro. La prima costituzione fa l' ipotesi che i servi sieno stati alienati da coloro « qui ius vendendi non habuerunt ». Si noti che tutte queste costituzioni risolvono casi particolari e non dànno regole generiche. Ora è egli possibile che, parlandosi di un possessore di mala fede, si accentui che non ha il diritto di vendita? Evidentemente il caso doveva piuttosto essere di un mandatario, commodatario etc., insomma di persona avente in mano la cosa per volontà del domino, che in tanto poteva disporre della cosa in quanto la volontà del domino o il rapporto contrattuale gliene davano facoltà [1]. Così la c. 7 dice « citra domini voluntatem venumdans » ; la c. 2 « citra voluntatem domini contrectantem » : tutte condizioni, che a proposito di un possessore di mala fede sarebbe ridicolo notare [2]. Obbietta il Landsberg [3] che, se da ciò deriva una probabilità per l' ipotesi che si tratti di detentori alienanti, tale probabilità è distrutta dalla contraria, la quale sorge dal fatto che gl' impe-

[1] Cfr. per es. C. 6, 2, 16: " Si servum vestrum nutriendum qui susceperat venum dedit, furtum commisit „.

[2] Pampaloni, *Arch. giur.*, 28, 343.

[3] P. 120 sg.

ratori non parlano di detentori, il che sarebbe strano se essi non avessero avuto in mente che questi. Ma, appunto, era inutile che ne parlassero, dal momento che la fattispecie precedente la risoluzione dava i termini esatti in cui questa doveva intendersi. Ora, siccome la risoluzione per le frasi che contiene non si adatta con l' ipotesi di un *possessor malae fidei* alienante, così possiamo concludere sicuramente che nella fattispecie si trattava di ben altro caso. Manca quindi ogni prova per la contraria asserzione.

Si vegga ora C. 6, 2, 6: « Alienum servum sine voluntate domini qui sciens vendidit seu donavit vel alio modo alienavit, nihil domino deminuere potest: si contrectet vel apud se detinuerit, furtum facit ».

In questa costituzione l' imperatore non si limita a decidere la fattispecie; ma richiama il punto di dottrina. Ora qui non s' indica brevemente il fatto dell' alienazione dell' ancella altrui, ma si specificano le varie figure di alienazione (appunto perchè non si ha limitato riguardo ad una fattispecie) e si accenna all' elemento subbiettivo (*sciens*). Tuttavia non si dice ancora che chi *sciens invito domino* aliena l' ancella altrui sia incorso nel furto. Il che insegna a intendere ben cautamente la c. 2 cit., che comincia appunto: « Donantem ancillam alienam nihil domino deminuere non est ambigui iuris ». Occorre un' altra condizione, che si passa ad esporre. Si suole intendere la costituzione nel senso che non basti al furto il nudo contratto, ma occorra anche la tradizione. Ora ciò è inaccettabile, perchè in tutti i numerosi testi sulla vendita di cosa altrui l' accenno al contratto implica quello al suo adempimento (cfr. per es. la stessa c. 6 C. 6, 2, la c. 16 h. t. etc.); e, poi, perchè allora non avrebbe senso l' *apud se detinuerit*. Qual'è dunque l'altra condizione? Che per procedere alla vendita etc. l'alienante debba contrettare la cosa, o ne abbia prima avuto la detenzione. Quel *contrectet* della c. 6 si riferisce alla iniziale contrettazione furtiva, che qui si accentua in modo particolare di fronte alla conversione criminosa della detenzione in possesso.

Si dirà che con tali spregiudicate osservazioni sui testi ben si può affermare sicuramente che per il diritto pregiustinianeo la combattuta dottrina manca di prove, mentre molte le ostano; che però, essendosi nel diritto giustinianeo recate

come norme generali talune risoluzioni staccate dalla fattispecie che le determinava, devesi reputare che in esso l'antico principio venne alquanto modificato. Ma anche questo è da negare. Il diritto giustinianeo va interpretato come un tutto: e quindi un testo con la luce che viene dagli altri testi, un principio alla stregua degli altri. Soprattutto le costituzioni del Codice (per cui le stesse scuole bizantine, come si ricava dall'indice di Taleleo, sentirono il bisogno di ricostruire i casi) sono vere anche per il diritto giustinianeo relativamente, in quanto cioè concorrano le condizioni, che altri testi pongono più nettamente. Sicchè anche dal diritto giustinianeo sarà rimossa l'assurda conseguenza che possa costituire furto l'esercizio di un possesso non furtivo.

Il nostro discorso ora — esauriti gli accenni esegetici — torna al principio generale. La teoria nostra è questa: l'elemento obbiettivo del furto (qui si astrae dal *furtum usus*, specialissima figura) consiste nell'apprensione del possesso della cosa altrui in forma di occupazione. A questa si riduce pure l'*accipere ab alio*, se un errore del tradente vizia sostanzialmente l'atto suo, sì da eliminarlo giuridicamente. Il possesso furtivo creato con tale iniziale contrettazione genera una serie di altrettante contrettazioni furtive, quanti sono gli atti di esercizio di esso. Abbiamo visto come si riconducano benissimo a questa formula i casi di furto nascenti da illecite disposizioni del detentore, come pure il caso della *susceptio a fure*.

Questa formula non può sembrare strana se non a chi non ha saputo abbastanza liberarsi delle idee moderne per investirsi di quelle delle fonti nostre. Ma chiunque, ripensandoci, la troverà praticamente assai opportuna. Che il ladro, per es., continui a ripetere il suo delitto (con l'efficacia di cui a suo tempo si disse), è cosa ben naturale, da che ogni atto riproduce tutta la malizia della contrettazione iniziale e l'offesa al domino. Tutto il suo possesso è eretto contro il domino; ogni atto di esso direttamente lo colpisce. Quindi chi scientemente acquista dal ladro, cooperando a un atto furtivo, è ladro. Il detentore che converte sè stesso in possessore, o il possessore della cosa che usurpa il possesso del diritto di proprietà, sono nella stessa condizione di chi occupa la cosa

altrui; è una mera differenza cronologica che ha luogo circa all'affermarsi dei due elementi dell'acquisto del possesso. Forse dove la formula può sembrare strana è là dove si dice che è furto il sottrarre la cosa a un possessore di buona o di mala fede (ed è furto contro il domino), mentre non è furto il riceverla scientemente da tal possessore. Si chiederà: nell'uno e nell'altro caso non si offende ugualmente il dominio? Entrambi gli atti — si deve rispondere — hanno una sostanza ed efficacia contraria ai diritti del *dominus*, ma uno è in sè stesso criminoso e l'altro no. « Quando io acquisto dal possessore di mala fede (non ladro), ancorchè conosca il vero stato delle cose, non faccio che riconoscere un fatto quale è il possesso, che in certo modo anche il diritto riconosce, e sembra ch'io dica: Per me non v'ha ora altro modo di acquistare la cosa, che questo; il domino attualmente non mi potrebbe dare un possesso che non ha; in forza dell'atto mio la posizione di lui resta immutata. Io farò male; potrò eventualmente incorrere in altri reati; ma, continuando semplicemente uno stato di fatto che, pur essendo contrario al dominio, non è furtivo, non commetto furto. Non così se io sottraggo la cosa al possessore di buona o mala fede. Chi acquista la cosa dal possessore di mala fede l'avrebbe anche acquistata legalmente dal domino, se questi ne fosse stato possessore. Ma chiunque ruba dice chiaro: Qualunque siasi il proprietario di questa cosa, io me ne rido; i suoi diritti io conculco e sarei sempre disposto a conculcare. Chi non vede in un contegno siffatto una diretta sfida ai diritti del domino? chi non vede che questi soffre il furto, perchè contro il suo dominio è diretta l'offesa? ». Tali parole, che io già scrivevo altrove [1], posso tuttavia mantenere, per quanto successive meditazioni abbiano modificato in più di un punto le dottrine ivi svolte in tale materia.

In sostanza coglie il momento vero della distinzione il Pampaloni [2], quando scrive che colui che in mala fede ottiene la cosa altrui da chi non è proprietario (non dal ladro, sapendo

---

[1] *Dir. pen. rom.* [nel *Trattato* del COGLIOLO], pp. 161-62 [: cfr. nell'*Enciclopedia* del PESSINA, I, p. 213 sg.].

[2] *Arch. giur.*, 28, 354 sg.

del furto) non si fa colpevole di furto, perchè l'atto di appropriazione, « oltre che non offende l'esteriorità del dominio, non avviene neppure di fronte al proprietario ». Se non che la formola è forse un poco vaga: uno si potrebbe chiedere come mai chi ruba al terzo possessore « fa un atto di appropriazione... di fronte al proprietario » (1). E, in genere, quando dovremo noi considerare l'atto come avvenuto di fronte al proprietario? Il Pampaloni, certo, avrebbe evitato quel che ha d'indeterminato la sua teoria, ove avesse riconosciuto che il caso del detentore rientra in quello del ladro (cap. I), e che chi *suscipit a fure* ruba perchè coautore necessario di una contrettazione furtiva (cap. II). Tanto sulla dottrina del Pampaloni, a cui spetta per altro il merito grande di avere per il primo scosso poderosamente la dottrina dominante (2).

Infelicissima è invece la dottrina del Landsberg. Egli osserva che in genere ogni atto di disposizione che il possessore di mala fede compia sulla cosa (mobile) è sufficiente a costituire la contrettazione. Il furto c'è non appena questa sia vivificata dall'*animus lucri faciendi*, che per il Landsberg non coincide senz'altro con la mala fede. Ma noi abbiamo visto che tali atti possono costituire una contrettazione furtiva solo quando pendano da una contrettazione furtiva iniziale: giacchè allora sono tali non per loro natura, ma perchè riproducono la malizia e l'offesa della prima: sono esercizio di un possesso criminosamente eretto. Ma, se il possesso non è furtivo, neppure i suoi atti di esercizio possono avere tale qualità.

Io non discuto sul concetto che ha il Landsberg della mala fede; ammettiamo pure per ora che vi possa essere mala fede compatibile con l'intenzione di agire per conto del *dominus*, e anche con l'onestà. Ad ogni modo il Landsberg concede (3)

---

(1) Cfr. LANDSBERG, op. cit., p. 32 sg.

(2) Una conseguenza pratica della divergenza si è, per es., che con la nostra dottrina, acquistato che siasi il possesso senza furto, non può il furto sorgere per il posteriore affermarsi dell'*animus lucri faciendi*. Il D. 41, 1, 44 non sta contro: nulla dice che il persecutore del lupo volesse impossessarsi dell'agnello, è anzi da ritenersi il contrario, che egli cioè non volesse che riprenderlo per il proprietario. Piuttosto la nostra opinione sembra potersi ben difendere con testi, quali il D. 12, 6, 36, dove non si ha riguardo che all'origine, viziosa o innocente, del possesso.

(3) Loc. cit., p. 104.

che tali casi sieno rarissimi; non mi par quindi che la loro considerazione abbia potuto influire tanto in questa materia, come invece a lui pare. Ciò che mi sembra singolare è lo scindere, come fa il Landsberg, i singoli atti di esercizio del possesso, per conchiudere che taluni sogliono implicare l'*animus lucri faciendi* e altri no. Io capirei che si potesse dire: « il giudice esamini se ha davanti un possesso semplice di mala fede o (secondo la distinzione di Landsberg) un possesso ispirato dall'*animus lucri faciendi*: nel caso che il possesso gli sembri ispirato da tale intenzione, ritenga furtivi tutti gli atti di esercizio di esso ». Ma non capisco affatto che si dica: « se il possessore di mala fede specifica, c'è presunzione di *animus lucri faciendi*: se percepisce i frutti, no »; e così via. Qual è quel giudice così melenso, il quale, visto che uno ha acquistato un fondo in mala fede e con evidente intenzione di fare il proprio interesse, potrebbe ritenere verosimile o presumibile che quegli s'appropri i frutti, che poi ne nascono, a conto del domino?

Se questo fosse il concetto delle fonti, mi pare che esse avrebbero dovuto esprimersi molto diversamente. Avrebbero dovuto insistere sull'elemento subbiettivo; e dire che furto vi ha *quia lucri faciendi gratia contrectare videtur* e simili. Invece esse nei testi disputati (per es. D. 46, 3, 78) (1) neppure accennano, di regola, all'elemento subbiettivo. Gli è perchè esse non stimano che dall'atto si possa dedurre (salvo argomenti contrarii) una particolare attitudine dell'animo dell'agente; ma presuppongono i requisiti del furto, che si ricavano dalla teoria generale di questo reato, e dicono che — nonostante le mutazioni fisiche o giuridiche che la cosa ha subite — l'azione di furto che fosse nata perdura tuttavia.

Che vi ha poi di più arbitrario che il determinare: in questa categoria di atti si deve presumere *animus lucri faciendi*, in quella no, in quest'altra c'è pari presunzione per le due ipotesi contrarie? Senz'avvedersene, il Landsberg ha tenuto questa via. Per quei casi, in cui gli parve di trovare qualche testo che accennasse al furto, cercò argomenti per mostrare come sia prossima la presunzione dell'intenzione criminosa;

---

(1) Cfr. LANDSBERG, loc. cit., p. 160.

per quelli, invece, in cui o non trovò testi di tale natura o ne trovò di contrarii, volle mostrare come tale presunzione sia rimossa.

Ma nulla, dicevo, di più arbitrario. Perchè, secondo il Landsberg, non suole essere furto la percezione dei frutti fatta dal possessore di mala fede? Perchè essa rientra nella normale amministrazione: perchè torna più conto al domino che si raccolgano i frutti anzichè si lascino perire, e quindi si può ritenere che il possessore abbia ciò fatto nel vantaggio del padrone. Così dicasi della vendita, per es., dei frutti raccolti. Invece perchè — sempre secondo il Landsberg — è ordinariamente ladro il possessore che specifica in mala fede? Perchè un tale atto non dimostra che agisca per conto del domino, anzi dimostra piuttosto una diversa intenzione. Ma, se il Landsberg ripensasse meglio, direbbe: « Perchè per il primo caso non ho trovato nessun testo che parlasse di furto, per il secondo ho trovato testi che ho interpretati nel senso che furto ci sia ». Infatti io non so perchè l'acquirente in mala fede dell'uva altrui, che ne fabbrica del vino: delle olive altrui, che ne trae l'olio: del grano altrui, che ne fabbrica farina: della legna altrui, che ne fa carbone, non possa ritenersi (sempre — dico — ragionando con i criteri dell'autore) che agisca per conto del padrone. Non è vero che tanto fa non raccogliere la vendemmia pendente, quanto lasciar marcire l'uva o le olive raccolte? Ma, mentre il percepire i frutti deve essere atto nelle apparenze edificante, lo specificare la cosa deve essere indizio delle più ribalde intenzioni [1]. Quale atto, secondo il Landsberg, più idoneo a mostrare i perversi intendimenti del possessore di mala fede che la commistione, qualunque ne sieno giuridicamente gli effetti, si tratti cioè di denaro o di altre specie? Eppure, ragionando con le sue idee, io non so immaginare un atto apparentemente più innocente. Il possessore di mala fede, che versa il grano altrui nel suo granaio insieme al proprio, non lo fa forse per metterlo al riparo dalle intemperie, e quindi nell'interesse del domino? Il possessore di mala fede del denaro altrui, che lo versa nella

[1] Precisamente la specificazione dell'uva e delle olive altrui occorre nei testi addotti dal Landsberg.

propria cassa insieme al proprio, non lo fa per sottrarlo alle insidie dei ladri e ad altri pericoli? Nè monta che così il dominio del propietario venga meno, succedendovi un diritto personale; giacchè prima di tutto l'A. stesso riconosce tale circostanza come indifferente in ordine al furto, e poi ciò non ha luogo che nella ipotesi del denaro.

La vivacità di talune osservazioni non toglie che noi riconosciamo il pregio di questa monografia del Landsberg, piena di osservazioni geniali ed acute e ricca di dottrina. Ma noi non possiamo credere nè che essa s' ispiri a sani concetti pratici, nè che restauri (come l'autore spera) l'antica dottrina [1].

---

[1] Così è manifesto quanto io diverga dal recensente della *Ztschr. der Sav.-St.*, R.A., 9, 1888, p. 432 sgg.

Sulla condanna degli imputati assenti nel diritto penale romano (*).

Non è in animo nostro di trattare l'intero argomento, il quale però abbisogna di una completa revisione. Solo vogliamo accennare alle conclusioni che si possono trarre da un nuovo documento venuto alla luce, cioè dall'editto latino contenuto in un papiro del Museo di Berlino e già più volte pubblicato ([1]). L'insegnamento più comune si è quello che durante l'impero la condanna degli assenti a pene capitali non fosse possibile; e che tutt'al più fossero ammessi provvedimenti contumaciali, sempre revocabili qualora il contumace si presentasse e riuscisse a provare la sua innocenza (D. 48, 17, 1 pr. 2; 4, 2) ([2]).

L'editto, del quale parliamo, è d'incerta data. Contro l'autorità del Mitteis, pare a noi preferibile l'opinione del

---

(*) [Pubblicato nel *Filangieri*, vol. 24, 1899, fasc. V (dedicato ad E. Pessina), pp. LV-LVI].

([1]) Nella più completa maniera dal Mitteis, *Hermes*, 32, p. 630 sgg. [: cfr. BGU. II 628; Mitteis, *Chrest.*, 2, n. 371; Naber, *Ber. sächs. Gesellsch. der Wiss.*, 63, 1911, n. 5].

([2]) Così il Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, II, § 134, p. 450 sg.: cfr. Geib, *Criminalprocess*, p. 550 sg. Questi scrittori non indicano chiaramente quando la nuova regola, non del tutto conforme all'antico diritto repubblicano, si sarebbe formata. Il Rudorff riconosce che, ad es., per disposizione della *lex Iulia* si proferiva sentenza anche ἐν ταῖς ἐρήμοις δίκαις, sebbene capitali. È però strana la interpretazione che egli (e non egli solo) dà del passo relativo di Dione Cassio, 54, 3: vedine la vera spiegazione in Zumpt, *Röm. Criminalprocess*, p. 427.

Cuq [1], che l' editto sia di Nerone: in esso l' imperatore loda, ripete e completa alcune disposizioni del suo immediato antecessore e padre (adottivo), cioè Claudio. Questi aveva osservato come, nelle cause criminali pervenute (specialmente in via di appello) alla cognizione imperiale, erano frequenti e gravi i ritardi con danno dei buoni, che vedevano ritardata la loro riparazione, e con calcolato profitto dei tristi, che procuravano *fructum* [*ca*]*pere* [*ali*]*quem p*[*rot*]*rahend*[*a*] *lite*. Ciò non si può spiegare altrimenti che ammettendo che o l' una o l' altra parte, invece d' intervenire all'udienza fissata, potesse mandare taluno a produrre scuse e ottenere un rinvio [2]. La sanzione è questa: le due parti non possono muoversi da Roma prima del dibattimento. Al dibattimento *(disceptatio)* devono essere entrambe presenti: altrimenti sappiamo « fore u[t *al*]*tera parte audita* ser[v]aret[u]r sententia aut [sec]undum praese[nte]m pronuntia[retur ». E cioè se manca l' imputato si tien ferma la sentenza appellata, se manca l' accusatore il reo ottiene sentenza di assoluzione. Se poi mancano entrambe le parti, « ex[cid]ere tum eas [lites ex or]dine cognitionu[m] offici nostri », come avviene nel processo civile (C. 7, 62, 8).

Nerone riconosce che tale editto non fu osservato, quasi per connivenza del principe stesso *(quasi conive*[*n*]*tibus nobis)*. Nel riprodurlo egli lo modifica, considerando anche le cause che pervengono dall' Italia e riformando i termini, almeno per le *capitales causae*, che *aliquid a*[*u*]*xilium cunctationis admittun*[*t*. Questi termini decorrono dal giorno in cui fu interposto l'appello, e sono di nove mesi per le cause provenienti dall' Italia, di un anno e sei mesi per quelli provenienti da oltralpe od oltremare *(transalpinis et t*[*ra*]*nsmarinis)*. Pare all' imperatore di non meritare alcun rimprovero avendo concesso *tam prol*[*i*]*xum tempus*, tanto più che gl' imputati di buona condizione hanno tutto l' interesse a uscire presto dalle molestie del processo « cu[m] praesentem [3] reputent interesse honesta[t]is suae, ut quam primum molestia careant ».

---

[1] *Nouv. rev. hist. de droit*, 32, 113 [: concorda ora anche MITTEIS, *Chrest.* cit.].

[2] D. 42, 1, 60. 48, 1, 13, 1. Un calcolo simile a quello indicato nell' editto aveva fatto Verre, almeno secondo Cicerone, *in Verr.*, 1, 10, 31: " deinde se ducturos et dicendo *et excusando* facile ad ludos Victoriae ".

[3] [Post *praesentem* quaedam ceciderunt? NABER, MITTEIS].

Questo editto non fa alcun cenno di coloro che *absunt reipublicae causa.* Ma non c'è dubbio che, secondo l'antichissimo principio romano sempre riconosciuto (D. 48, 2, 12) (¹), essi fossero sottratti alle dannose conseguenze della loro assenza.

L'editto era del resto determinato dal bisogno di ovviare a reali inconvenienti: non c'era all'uopo altra via, che quella di respingere a priori le ordinarie *excusationes* e porre termini fatali. Lo scopo era buono e, trattandosi di cause in grado di appello (²), non si può dire in alcun modo troppo severo. Era

(¹) Cfr. ZUMPT, *Röm. Criminalprocess*, p. 78 sgg.

(²) L'editto parla in proposito di *causae ad principalem notionem provocatae* e di *causae remissae ad principalem notionem.* Comunque sia, è chiaro che l'editto di Nerone non si occupa che delle prime (forse la spiegazione sarà stata nelle ultime righe, ora illeggibili, della prima colonna [da ultimo vedi i tentativi del NABER]): v. anche il confronto con le " appellationes, quae ad magistratus et sacerdotia et alios honores pertinebunt „. Non così, pare, l'editto di Claudio. E forse le parole " altera parte audita servaretur sententia aut secundum praesentem pronuntiaretur „ che io ho interpretate nel modo stesso del MITTEIS e del CUQ, sono passibili di altra versione. E cioè: se una sola delle parti è presente, o si tien salda la sentenza anteriore (se si tratta di *causa provocata* ed è assente l'imputato), o si pronunzia a favore della parte presente (se è assente l'accusatore o — in genere — se si tratta di *causa remissa*). Dico questo con ogni peritanza. Ad ogni modo non parmi che si possano mettere in relazione con tale editto gli accenni che si trovano nel *Ludus* di Seneca, c. 11: " dic mihi, dive Claudi, quare quemquam ex his, quos quasque occidisti, antequam de causa cognosceres, antequam audires damnasti „? Nel canto del c. 13 si loda ironicamente Claudio di sollecitudine nello sbrigare le liti " una tantum — parte audita — saepe et neutra „. Qui è davvero singolare l'incontro di locuzione con il nostro editto: bisogna però avvertire che si tratta di termini tecnici, che possono essere identici senza imitazione avvertita. Rimane da ultimo (c. 16) Eaco, che applica a Claudio il trattamento da lui fatto ad altri e lo condanna come reo *ex lege Cornelia de sicariis* in base all'accusa, senza permettere al difensore di parlare. Ora qui si ha un procedimento arbitrario, al quale l'editto di Claudio non risponde davvero. Si aggiunga che l'editto di Claudio concerneva le cause *provocatae* o *remissae* dalle province; le vittime, per cui Pedo Pompeius accusa Claudio al tribunale di Eaco, erano imputati residenti in Roma, che sarebbero stati condannati sommariamente e senza libertà di difesa. Pare quindi più verosimile spiegare con gli antichi interpreti i passi di Seneca riferendoli a condanne sommarie, e forse irregolari, che in nome di Claudio furono pronunciate da persone che sotto il suo impero ebbero grande potere. Nello stesso *Ludus*, cc. 11-12, il rimprovero maggiore che si fa a Claudio è di " aver ignorato „ che si condannavano uomini non colpevoli in suo nome.

però tanto vivo il principio *ne absens damnetur*, che anche questo secondo editto ebbe la sorte del primo, cadde cioè in desuetudine: non ne troviamo più traccia negli scritti dei giureconsulti e nelle posteriori costituzioni. Quanto Nerone dice sulla sorte dell'editto di Claudio ci dispensa dal ricercare di ciò il motivo nella cassazione generale degli atti di Nerone medesimo, in seguito alla condanna della sua memoria.

Intorno alla “noxae datio„ del delinquente (*).

1. Come è noto, il *paterfamilias* è tenuto, ancorchè personalmente affatto innocente, a rispondere dei delitti privati dei suoi dipendenti, risarcendo integralmente il danno ovvero consegnando il colpevole all'offeso. Purtroppo il passo di Gaio, che trattava *ex professo* di questo punto di diritto, è illeggibile: una lunga lacuna segue nelle nostre edizioni dopo il § 80 del libro IV, e solo si leggono queste ultime righe: « .... non permissum fuerit ei mortuos homines dedere: tamen etsi quis eum dederit, qui fato suo vita excesserit, aeque liberatur ». Nel Digesto troviamo solo un cenno indiretto alla questione, D. 9, 4, 26, 4: « Si is, quem desieris dolo possidere, decesserit priusquam hac actione convenireris, liberaris... ».

2. In un palinsesto della biblioteca del Seminario di Autun (n. 24), di cui ora lo Chatelain ha incominciato a decifrare l'antica scrittura (1), si contiene un commentario del IV secolo alle Istituzioni di Gaio, che riesce utile anche per supplire alle lacune della nostra scarsa tradizione. Al fol. 105v si contiene precisamente il commento al passo perduto (questo riferimento non fu visto dallo Chatelain). È prezzo dell'opera considerare così importante documento: io tenterò anche di supplire la parte irrimediabilmente rovinata per il taglio della pergamena, non potendosi i supplementi dell'esimio paleografo francese considerare come felicemente riusciti. Dopo avere accennato all'*actio de pauperie* (di cui dunque Gaio parlava

(*) [Pubblicato nel volume *Per le onoranze a Francesco Carrara*, Lucca 1899, pp. 307-11].

(1) *Revue de philologie*, XXIII, p. 169 sgg.

a questo punto, come il Huschke aveva ben supposto e altri a torto negato), il commento continua così (1):

sed interest, utrum servi filiive nomine noxalis actio pro-
po[natur, an
animalium. nam si servi filiive nomine condemnatus fuerit
do[minus vel
pater, poterunt hominem in noxam dare etiam mortuum:
condemn[atus dominus
noxali actione potest servum etiam mortuum in noxam dare.
[Et non solum si
totum corpus det, liberatur, sed etiam si partem aliquam
corporis: denique tr[actatur de
capillis et unguibus, an partes corporis sint. quidam enim
dicunt [ea addi-
tamenta corporis esse: sunt enim foris posita. animal m[or-
tuum vero
dedi non po[test. Quae] ratio est, ut servi mortui etiam
dedantur?

La parte che segue è così lacunosa, che io non mi accingo a restaurarla (2). Ma il senso mi par chiaro ed istruttivo. Il commento invoca la *patria* o *dominica potestas*. Il *pater* o il *dominus*, aventi il *ius vitae et necis* sui loro dipendenti, potevano farne uso, quando constasse del delitto di costoro. Il diritto del terzo alla riparazione non poteva menomare quello della sovranità domestica; in tal caso o il giudizio domestico era compiuto e il delinquente ucciso prima che il terzo esperisse l'azione, e questa non avrebbe potuto per mancanza di fondamento intentarsi; o veniva dopo la lite contestata, e il terzo poteva pretendere la consegna del cadavere o di una parte di esso. E così spiega il commentatore perchè la consegna del cadavere dell'animale non abbia luogo in seguito all'*actio de pauperie* (3). Quest'ultimo punto è pienamente confermato dal D. 9, 1, 1, 16: « si post litem conte-

---

(1) [Lo riproduciamo, anzichè secondo la lettura provvisoria datane dal F. in questo scritto, nel testo definitivo pubblicato dallo SCIALOJA e da lui stesso in *Bull. Ist. dir. rom.*, 13, 1900, p. 25 sg.: cfr. *Scritti*, II, p. 457 sg.].

(2) [Vedi peraltro la citata edizione definitiva].

(3) Il commentatore vuole cioè spiegare in generale perchè nell'*actio noxalis* si possa *mortuum dedere*, non nell'*actio de pauperie*, e adduce l'inconveniente che altrimenti si sarebbe avuto in un caso particolare. Sugli

statam ab alio sit animal occisum... quia *dominus noxae dedendae facultatem amiserit*... »: il primo è indirettamente confermato dal modo, con qui si esprime il citato fr. 26, 4. Se in Gai. 4, 80 si potesse leggere: « ... non permissum fuerit ei (all' offeso) mortuos homines *petere*: tamen etsi quis etc. », si avrebbe una piena corrispondenza col commento.

Tutta questa spiegazione è puramente storica, poichè nè ai tempi di Gaio nè tanto meno a quelli del commentatore sussisteva il *ius vitae et necis*; il commento stesso pare avvertire che la consegna del cadavere del *filius familias* (anche morto naturalmente o pel fatto di un terzo) non fosse più in uso:

> [... sed
> cum patris potestas talis est, ut habeat vitae et neces
> pot[estatem,
> de filio hoc tractari credele est.

3. Quest' obbligo di consegnare il cadavere doveva costituire un forte impulso a risarcire l' offeso.

Quale sia l' importanza di tali notizie per la storia del diritto e della civiltà e per la giurisprudenza comparata, ognuno vede. A noi basti avere offerto i materiali di studio.

---

animali non v' ha giurisdizione domestica, ed è questo certamente che si doveva dire nella linea 105', 22, che ora lo CHATELAIN riproduce così:

> ter animalibus nec est licitum, nisi ter actionem ponis his quae
> ratio[ne carent].

La lettura è impossibile, senza la visione del palinsesto o di una sua riproduzione fotografica.

[Nella già citata edizione definitiva, FERRINI e SCIALOJA lessero: ....] [ter, animalibus non est simis tr*act*atio in penis his quae ratio[nem habent].

La legittimazione attiva nell' " actio legis Aquiliae „ (*).

1. È notissimo come per disposto della legge l'azione dovesse spettare esclusivamente all'*erus*, cioè al domino. Non è però ignoto a nessuno quali e quante questioni si agitino a tale proposito: giacchè, potendo una cosa passare successivamente nel dominio di più persone, si domanda a quale fra costoro competa l'azione. Inoltre l'azione fu utilmente concessa ad altre persone diverse dal *dominus*: con quali limiti, e soprattutto a quali condizioni, è materia di vivissima controversia. Di così scabrosa e importante materia si occupò con amore e dottrina il prof. Antonio Longo (1): dopo di lui qualche punto speciale venne nuovamente trattato dalla scuola italiana (2). Non mi sembra inopportuno, ora che già si è fatto buon cammino verso la meta, recare un altro contributo alla soluzione di questi problemi.

2. Anche altre azioni congeneri all'aquiliana sono in diritto romano espressamente riservate al domino. L'*actio furti*, che da taluni si paragona troppo volentieri con la nostra, non è di questo numero; giacchè, sebbene non sia inverosimile che in origine al domino si restringesse, pure ciò dovette dipendere da un'angusta concezione dottrinale di questo delitto

(*) [Pubblicato nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 12, 1891, pp. 161-189: rifuso anche nell'*Enciclopedia del diritto penale* del Pessina, I, p. 299 sgg.].

(1) *Studii su l'actio legis Aquiliae*, 2ª ediz., Catania, 1889.

(2) All'estero è apparso nello stesso anno l'articolo di Grueber (l'autore del commentario inglese al titolo *de lege Aquilia*), nell'*Archiv für die civ. Praxis*, 75, 303 sgg.

(che poi si venne man mano modificando), non dalle parole delle XII tavole [1] o dell' Editto. Non così invece la *condictio furtiva*, la quale fu fino ad origine considerata a un tempo quale parallelo e supplemento della *rei vindicatio*, e però riserbata *soli domino* (D. 13, 1, 1). La *condictio furtiva* è una azione assai vicina all' aquiliana; l' elemento odioso per il convenuto si ha nel modo di stimare il compendio furtivo. Appunto per tal motivo ci può essere istruttivo il paragone. Un' altra azione di tal natura è quella *arborum furtim caesarum*, di cui Paolo stesso [2] scrive: *eius actionis eadem causa est, quae est legis Aquiliae*. Essa era pure, certamente per disposto delle XII tavole, accordata solamente al domino. Quando l' azione aquiliana fu variamente estesa *utiliter* ad altri danneggiati, mancava l' urgenza pratica di fare lo stesso per la nostra azione, e però essa rimase nella primitiva sfera di applicazione [3].

3. Se ci domandiamo ora a quale fra più domini successivi della stessa cosa debba riputarsi concessa l' azione aquiliana, non è dubbia la risposta [4]: competere tale rimedio a chi aveva il dominio della cosa al tempo dell'avvenuto delitto. Ciò risulta evidente da una serie di decisioni particolari, opportunamente addotte dagli autori citati; ma ciò si può senz' altro dedurre dalla natura dell' azione aquiliana. Lo stesso vale anche per la *condictio furtiva*: la sola differenza si è che il domino, che dopo il furto ha per fatto suo perduto il dominio, non può più *condicere*; mentre il domino, che alieni dopo il danneggiamento la cosa, conserva l' aquiliana. Ma questa differenza si spiega benissimo con lo scopo diverso delle due azioni; del resto nell' un caso e nell' altro colui, al

---

[1] Cfr. A. Gellio, *N. A.*, 11, 18, 8: " addicique .... *ei cui furtum factum esset* „.

[2] 9 *ad Sab.*, D. 47, 7, 5, 1.

[3] Solo all' enfiteuta troviamo concessa tale azione: fr. 5, 2 h. t. Se veramente fra le *actiones* di cui discorre Pomponio al fr. 39, 1 h. t. dovesse intendersi anche una speciale azione *de pastu pecoris*, come sostengono il Voigt e il Cuq, si avrebbe un nuovo esempio di azione *ex delicto* concessa al domino e, a quanto pare, solo al domino danneggiato.

[4] Non è che un errore quanto si legge in contrario nell' *Archivio giuridico*, 22, 396. Cfr. Pernice, *Sachbeschädigungen*, p. 183; Longo, op. cit., p. 4 sgg.

quale si trasmette il dominio della cosa, non ha l'azione. Notevolissimo è il contrapposto con l'*actio furti*: « quacumque ratione dominium mutatum sit, domino (novo) competere furti actionem constat » (Ottaveno in D. 47, 2, 67 [66], 1; Paul. 9 *ad Sab.*, fr. 47 ib.). Questa formula, che si legge identica in Ottaveno e in Paolo, è evidentemente calcolata per esprimere la differenza tra l'*actio furti* e la *condictio furtiva*. La frase « *quacumque ratione* dominium mutatum sit » accenna alle differenze che fra la *mutatio dominii facto domini prioris* e quella *sine facto* correvano in rapporto alla *condictio*. La ragione di siffatta norma non è difficile a trovarsi [1]. Lo scopo di tali azioni (*l.is Aquiliae, condictio furtiva* etc.) è quello di reintegrare l'offesa fatta al dominio violato, non quello semplicemente di riparare il danno economico cagionato. Il dominio si considera quindi nella sua attinenza subbiettiva, e così attraverso il dominio l'offesa si stima ricadere sulla persona del suo titolare [2]. Quindi l'azione compete a chi era domino al tempo del commesso delitto, ancorchè poi questi abbia perduto il dominio (v. per la *condictio* D. 13, 1, 12 pr.: « si dominium *non tuo facto* amiseris, aeque condices »): non compete invece a chi più tardi acquistò il dominio.

4. Bisogna però tenere distinto il caso dell'erede. Costui, prescindendo da qualsiasi altra considerazione, trova l'azione nel complesso patrimoniale che si devolve a lui, e che viene assunto dalla sua persona. Ora l'erede esperisce l'azione *ex lege Aquilia* per vendicare il danno che colpì la cosa nelle mani del defunto, come pure la *condictio furtiva* per ricuperare la cosa al defunto rubata: Paul. 39 *ad ed.*, D. 13, 1, 11: « ei enim competit condictio, cui res subrepta est, vel heredi eius » [3].

[1] Nulla troviamo indicato in proposito per l'*actio arborum furtim caesarum*; ma è ovvio ammettere anche per questa lo stesso trattamento.

[2] Evitiamo a bella posta ogni discussione circa il senso e il valore della successione nei diritti e sulle varietà di questa. Le nostre considerazioni valgono, del resto, qualunque sia la dottrina che in tale disputata materia venga adottata. Si considera infatti l'offesa come riverberata sulla persona stessa del domino, per quanto non si tratti d'offesa meramente personale.

[3] È oscura per noi la controversia toccata da Cicerone, *ad fam.*, 7, 22. Forse in origine si dubitava se tali azioni (compresa l'*actio furti*) si trasmettessero dal defunto all'erede.

È però da notarsi che l'erede non ha la *condictio furtiva* per le cose legate *(per vindicationem)* dal testatore, « quia (fr. 10, 3 h. t.) dominium facto testatoris, id est domini, discessit ».

In origine è certamente da ritenersi che invece non potessero sorgere tali azioni quando si danneggiassero cose della *hereditas iacens*, appunto perchè si trattava di *res sine domino.* La *condictio furtiva* non fu mai concessa per il caso che venissero rubate tali cose; ma per il motivo, che mancano in tale ipotesi i requisiti per il reato di furto. Invece l'*actio legis Aquiliae* e quella *arborum furtim caesarum* (cfr. D. 9, 2, 43) furono concesse all'erede per i danni arrecati alle cose ereditarie durante la giacenza. Tale dottrina è in coerenza con l'asserto che nell'età traianea (pur rimanendo oscillante la costruzione dommatica) ricevette la materia della *hereditas iacens,* in vista soprattutto delle esigenze pratiche. I dubbi in proposito appaiono vinti, ma tuttavia non dimenticati, in Celso e Pomponio. Il primo si appiglia alla nota personificazione della *hereditas*: « domina ergo hereditas habebitur » (fr. 13, 2 h. t.); il secondo ad un'ardita esegesi della legge (fr. 43 h. t.): « dominum enim lex Aquilia appellat non utique eum, qui tunc fuerit, cum damnum daretur ».

Queste parole hanno indotto più d'uno in errore; eppure, ove si fossero considerate in rapporto al ragionamento successivo, sarebbe stato agevole ricavare il vero pensiero del giurista. La legge dà l'azione al domino, dice Pomponio; ma non sempre e non necessariamente s'intende per domino l'individuo esercitante attualmente il dominio al tempo dell'offesa. L'identità personale non è necessaria, quando — come nell'ipotesi dell'erede, che agisce per i danni recati alle cose del defunto — la persona dell'attore debba per ogni verso considerarsi come la continuazione di quella dell'offeso: « nam isto modo ne ab eo quidem, cui heres erit, transire ad eum ea actio poterit ». L'attuale esercizio del dominio non si richiede, bastando invece la potenziale appartenenza di esso, quando però al tempo dell'azione si sarebbe esplicata in atto: e così il *captivus* dopo il postliminio può agire per i danni recati alle cose durante la sua dimora *apud hostes.* Questo caso del *captivus* non è soltanto qui ravvicinato a quello dell'erede, e il paragone merita di essere attentamente meditato. Opportunamente Pomponio adduce qui anche l'*actio arborum furtim cae-*

sarum: meno opportunamente, forse, l'interdetto *quod vi aut clam*, il cui fondamento è diverso e che non ha necessaria relazione con il dominio.

5. Fra i passi che comprovano la facoltà dell'erede di agire *ex lege Aquilia* per i danni arrecati durante la vita del *de cuius*, vi ha il fr. 23, 1 h. t., che ha dato luogo a molte controversie fra i romanisti (1). La mia esegesi dell'arduo frammento (2) è stata fraintesa dal Longo (3), sicchè mi veggo costretto a difendere nuovamente la mia opinione. Ecco anzitutto il frammento (Ulpiano 18 *ad ed.*) (4):

« Iulianus ait, si servus liber et heres esse iussus occisus fuerit, neque substitutum neque legitimum actione legis Aquiliae hereditatis aestimationem consecuturum, quae servo competere non potuit: quae sententia vera est. pretii igitur solummodo fieri aestimationem, quia hoc interesse solum substituti videretur. ego autem puto nec pretii fieri aestimationem: quia, si heres esset, et liber esset ».

La mia versione di questo passo si basa su una notissima regola di sintassi latina, secondo la quale il verbo *potuit* in cosiffatta costruzione ha il senso normale di « avrebbe potuto » e non già di « potè »: sicchè la frase *quae competere non potuit* è affatto uguale all'altra del fr. 36, 1, *quae defuncto competere non potuit*. Il ragionamento giulianeo in tal caso è il seguente. Se un servo è stato manomesso e istituito erede nel testamento, e viene ucciso vivente il testatore (5), l'erede legittimo o sostituto (di esso testatore) non può con l'azione *ex lege Aquilia* conseguire anche la stima dell'eredità a cui il servo era chiamato, ma solo il valore del servo stesso. Infatti sta bene che, ucciso un servo istituito erede, nel computo del risarcimento si comprenda pure l'eredità, a cui era chiamato e che non ha potuto conseguire per l'avvenuta morte. Ma ciò, s'intende, quando si discorre di eredità lasciata da estranei, che per

(1) Cfr. Pampaloni, *Osservazioni esegetiche*, in *Arch. giur.*, 32, p. 387 sgg.

(2) *Rend. Ist. Lomb.*, 19, 1886, p. 255 sg. [= *Scritti*, II, p. 106 sg.].

(3) Op. cit., p. 12 sgg.

(4) Per le altre interpretazioni cfr. il mio articolo citato.

(5) Questa condizione è necessariamente presupposta dalla menzione dell'*heres legitimus* o *substitutus*.

mezzo del servo si acquista al domino e che perciò aumenta agli occhi del domino il pregio del servo. Nel caso nostro, il servo è chiamato all'eredità del padrone: tale eredità non si può acquistare che con la libertà, e quindi non può mai aumentare il pregio economico del servo agli occhi di qualsiasi domino. Tale eredità, scrive efficacemente e con tutta esattezza Giuliano, non avrebbe mai potuto competere a lui servo, ma solo a lui divenuto libero, e quindi non potrebbe mai venire in considerazione nel calcolo del danno recato al domino con la uccisione del servo.

A me tale esegesi pare per ogni verso perspicua; s'aggiunge poi — come ripeto — che è l'unica rispondente al normale uso sintattico. Mi fa meraviglia quanto scrive l'egregio Longo, che io, cioè, faccio così dire a Giuliano una cosa meno corretta: « certo il servo, come tale, non potea essere erede; ma ciò non impediva che il proprietario di esso potesse acquistare l'eredità per conto di lui ». Ora la cosa sta precisamente al rovescio. Il servo istituito erede da un estraneo era vero e proprio erede, benchè l'acquisto della *hereditas* non si attuasse a vantaggio di lui; ma il servo istituito erede dal domino, come nel caso nostro, non può diventarlo *sine libertate*, nè la eredità può mai per mezzo suo acquistarsi ad altri, che ne abbia il dominio. Io non credo possibile disputare ancora su questa prima parte del passo; dirò solo che in sostanza è tale anche l'autorevole interpretazione di Doroteo (sch. ἐὰν δοῦλος, Bas. Hb. V, 282), presso il quale l'inciso « quae servo competere non potuit » è parafrasato così: ἐὰν γὰρ ἐγκαλέσωσι (il sostituto o il legittimo) τῇ ἀναιρέσει τοῦ οἰκέτου, ἀκούσονται, ὅτι, εἰ μὴ ἀνῃρέθη, ἐλεύθερος ἦν καὶ κληρονόμος: e, insomma, la spiegazione si appunta nel vincolo necessario fra la *hereditas* e la *libertas*.

Più oscura è invece la seconda parte del paragrafo; la mia (e comune) spiegazione di essa è seguita dal Longo. Io traducevo così: « io stimo che neppure si debba calcolare il prezzo del servo, perchè, se fosse sopravvissuto, sarebbe libero ». La difficoltà non sta tanto nel tradurre *si heres esset* per « se fosse sopravvissuto » (se non fosse stato ucciso vivente il testatore) — perchè, trattandosi di *heres necessarius*, l'acquisto della libertà ed eredità è l'immediata conseguenza della morte del testatore —, quanto nel dovere rilevare un'opinione alquanto strana di Ulpiano, un'opinione che contraddice ad

altri insegnamenti del medesimo Ulpiano: cfr. fr. 15, 1 h. t. D'altra parte, mantenendo la lezione nostra, è impossibile intendere diversamente: la lezione poi è corroborata dall'accordo dei greci, Doroteo e Cirillo. Deve però scemare lo stupore per siffatta singolare risoluzione di Ulpiano, quando si pensi che alla medesima è pervenuto ai giorni nostri il suo più severo critico, Alfredo Pernice [1].

6. Notevole è pure in questa materia il fr. 36, 1 h. t. (Marcello, 21 *dig.*): « Si dominus servum, quem Titius mortifere vulneraverat, liberum et heredem esse iusserit eique postea Maevius extiterit heres, non habebit Maevius cum Titio legis Aquiliae actionem, scilicet secundum Sabini opinionem, qui putabat ad heredem actionem non transmitti, quae defuncto competere non potuit: nam sane absurdum accidet, ut heres pretium quasi occisi consequatur eius, cuius heres exstitit » [2].

La decisione è oltremodo chiara. Il servo *vulneratus mortifere* ha in realtà fatto acquistare l'*actio ex lege Aquilia* al domino: ma, essendo egli a questi sopravvissuto ed essendone anzi divenuto l'erede, l'azione si è estinta per essere venuta a tal condizione, in cui non avrebbe potuto originarsi. E tanto meno avrebbe poi tal servo manomesso potuto trasmettere all'erede proprio un'azione, ch'egli non avrebbe potuto usare. Marcello però presuppone tacitamente una diversa sentenza, in quanto che si richiama all'autorità di Sabino, cui indica come non universalmente seguita. La contraria dottrina mi pare dovesse essere certamente quella di Sesto Pedio (D. 45, 1, 88), che ammetteva le obbligazioni (ed azioni) intermittenti, secondo che le circostanze permettessero loro o no di attuarsi giuridicamente. Paolo, riferendo la dottrina pediana, non discorre che di requisiti obbiettivi. Pedio per es. riteneva che una stipulazione diretta alla dazione di un uomo libero o di un'altra cosa fuori di commercio fosse potenzialmente valida, e si attuasse efficacemente il giorno in cui o l'uomo libero divenisse schiavo o per qualsiasi mutamento di circostanze la

(1) *Sachbeschädigungen*, p. 184; bene contro di lui il LONGO, op. cit., p. 11 sgg.

(2) Cfr. Ulp., fr. 15, 1 h. t. " ... si vulneratum mortifere liberum et heredem esse iusseris, deinde decesserit, heredem eius agere Aquilia non posse ".

cosa rientrasse nel commercio. E tanto meno Pedio riteneva estinta assolutamente l'obbligazione, qualora, promessa una *res* in commercio, questa poi per mutarsi di circostanze perdesse la commercialità: « et per has vices aut cessaturam aut valituram stipulationem ». Ma che Pedio dovesse concludere ugualmente per i casi di deficienza degli elementi subbiettivi, è ovvio ammettere: la ragione di decidere era la medesima. Paolo fa menzione solo di quella parte della dottrina pediana, perchè egli ne discorre appunto ove tratta dell' oggetto delle stipulazioni. Nel caso nostro il servo, durante la libertà acquisita, non avrebbe neppure per Pedio potuto esperire l'*actio ex capite primo legis Aquiliae* per la propria ferita letale ricevuta in servitù; ma sì il suo successore, il quale avrebbe trovato l'azione nell' eredità del domino trasmessa al servo, conservatasi durante la vita di questo allo stato di mera potenzialità, ed ora per l'avvenuta mutazione dei subbietti ripristinata in atto.

Qui sorge però un' altra questione: se cioè lo schiavo reso libero dopo la ferita mortale abbia almeno l'*actio utilis* competente all' uomo libero che sia stato leso nel suo corpo, e questa pertanto trasmetta al proprio erede. Che tale *actio utilis* ai tempi di Marcello fosse già riconosciuta, non è però senza dubbio. Noi ne troviamo menzione in due passi di Ulpiano (fr. 5, 3-7 pr.; 13 pr. h. t.); sembra che anche Paolo (fr. 6) la ammetta. Però dalla relazione che si trova al citato fr. 5, 3 risulta che Giuliano non conosceva ancora tale azione. Il grande giurista si propone il caso che un maestro calzolaio rovini con una percossa l'occhio di un allievo *ingenuus* poco promettente, e ricerca quale azione possa avere il padre del disgraziato contro il fiero calzolaio. L'azione diretta *ex lege Aquilia*, già ammessa da lui nel caso del maestro « qui eluscaverit discipulum (servum) in disciplina », è naturalmente ripudiata per la qualità d'*ingenuus* dell' alunno; l'*actio iniuriarum* non è ammissibile, perchè esula il dolo specifico, ossia l'*animus iniuriandi*; si arresta il giurista dubitante avanti l'*actio locati*. Ulpiano poi sorge a proporre senz' altro l'azione (utile) *ex lege Aquilia*. Ora, se Giuliano avesse avuto conoscenza di tale rimedio, l'avrebbe senz' altro e in primo luogo dovuto proporre. Parrebbe quindi che l'introduzione di esso si dovesse alla scuola papinianea.

Ma si deve aggiungere, a mio avviso, che, anche dopo il riconoscimento di tale *actio utilis*, questa non sarebbe stata nel presente caso applicabile. Infatti l'azione *ex lege Aquilia* prende vita dal momento della ferita; e ciò anche quando trattisi di ferita mortale, cui non sussegua che dopo lungo intervallo la morte, e però si agisca *ex capite primo*: fr. 21, 1 h. t. Se pertanto si fosse data un' *actio utilis* parallela a quella scendente *ex primo capite* per le lesioni mortali recate a un uomo libero, essa non avrebbe mai potuto competere nell' ipotesi di un servo manomesso dopo la ferita mortale e morto in libertà. Al momento della ferita si è originata l' *actio directa* a favore del domino: *ex post facto* non può dal medesimo avvenimento generarsi altra e diversa azione. *Ex post facto*, ossia dalla morte, potrà chiarirsi qual' era la natura dell' azione originata dal delitto, non sorgerà mai un diritto nuovo e un' azione nuova.

A tutta questa serie di considerazioni, che m' impediscono di accettare la diversa opinione del Pampaloni, si può ancora aggiungere un argomento esegetico. Ulpiano nel fr. 15, 1 h. t., parlando della ipotesi nostra, scrive senz' altro: « heredem eius (cioè di colui che fu mortalmente ferito durante la servitù e morì dopo essere divenuto libero) *agere Aquilia* non posse ». Il romanista egregio testè ricordato dice che qui si esclude l' *actio directa*, ma non è esclusa parimenti l' *utilis*. Ma devo osservare che lo stesso Ulpiano nel caso del fr. 5, 3, in cui si tratta appunto delle lesioni personali recate a persona libera, scrive: « sed lege Aquilia posse agi non dubito ». Come mai lo stesso autore, nella stessa opera e nello stesso libro, può usare l' identica frase in opposti significati, e in un luogo riferirsi all' *actio utilis*, nell' altro esclusivamente all' azione diretta?

7. I risultati così acquisiti ci gioveranno per la buona intelligenza dell' ultima parte del fr. 36, 1, in cui si fa l' ipotesi che questo servo sia stato istituito solo *ex parte* erede del suo padrone:

« quod si ex parte eum dominus heredem cum libertate esse iusserit, coheres eius, mortuo eo, aget lege Aquilia ».

Si domanda se l' erede agirà integralmente, domandando quanto avrebbe potuto domandare il domino defunto del servo, o se invece l' azione gli sarà solo parzialmente trasmessa *pro portione hereditatis*. Le opinioni dei romanisti sono molto di-

vise. Recentemente il Pampaloni [1] ha sostenuto che il coerede del servo non possa agire che *pro parte*: « tanto più che l'erede dello schiavo, se non può agire *pro parte* con l'*actio legis Aquiliae directa*, deve poter agire *pro parte* con un'*actio utilis* a termini della l. 7 pr. D. h. t. » [2]. Noi però abbiamo dimostrato che tale *actio utilis* non è qui ammissibile; e però vien meno questa arguta riflessione [3]. Rimane ora a vedere se la questione è risolubile con altri criteri. Si tratta di un'azione, che ad uno dei coeredi non può acquistarsi per la sua personale condizione; non di un'azione che un coerede acquisti e poi per qualsiasi circostanza venga a perdere. Posto ciò, mi pare unica soluzione conforme ai principii del diritto ereditario romano quella, che l'azione passi per intero all'altro coerede. Ogni erede, com'è risaputo, è — potenzialmente almeno — chiamato all'intero, e ciascuno nel suo acquisto non può essere limitato che dal concorso degli altri; venendo meno questo, l'acquisto avrà luogo per la totalità [4].

8. In parecchi luoghi delle fonti si dice che per i danni arrecati *ante aditam hereditatem* alle cose legate l'azione compete all'erede, e che, se di tali danni fosse autore appunto l'erede, il legatario non potrebbe agire contro di lui con l'azione *ex lege Aquilia*. Non può però essere un caso (e questo dai vari trattatisti non è stato ben colto) che tali passi si riconducano tutti all'ipotesi di un legato *per damnationem* [5]. Infatti nel caso di legato *per vindicationem*, in cui il dominio acquisito potenzialmente *ante aditam hereditatem* ed esplicatosi in atto dopo di essa era quello del legatario e non quello dell'erede, le cose dovevano andare diversamente, e l'*actio ex*

---

[1] Egli fa due ipotesi differenti; ma questa — come ha già bene avvertito il LONGO — è l'unica rispondente al tipo, di cui discorriamo.

[2] Loc. cit., p. 399.

[3] I greci non c'illuminano gran fatto; niun valore hanno le due contraddittorie testimonianze degli scolii più recenti.

[4] Così sostanzialmente CASTELLARI, *Arch. giur.*, 22, 375 sg.; e LONGO, op. cit., p. 20.

[5] Precisamente l'opposto insegna il GRUEBER, *The Roman law of damage of the property*, p. 5, seguito anche dal PACCHIONI, *Studi di diritto privato*, p. 64 sg. In contrario vedi FERRINI, *Legati*, p. 394 sg.; e il FADDA nella sua eccellente monografia *Rapporti del conduttore coi terzi in tema di danni*, p. 94.

lege Aquilia doveva competere al primo anzichè al secondo. Nel diritto nuovo, benchè il legato abbia in via ordinaria l'effetto di trasmettere la proprietà al legatario senza bisogno dell'opera dell'erede, pure avanti l'adizione dell'eredità il diritto del legatario non si configura come un dominio, neppure potenziale, ma risulta assai meno intenso e determinato, talchè in questa materia valgono le norme anticamente proprie del legato di obbligazione e del fedecommesso [1]. Si capisce pertanto come nel Digesto siensi serbati i passi relativi al *legatum per damnationem*, detratta naturalmente la menzione del tipo particolare. Si vegga infatti D. 4, 3, 7, 5: «.... si servum legatum heres ante aditam hereditatem occiderit, quoniam priusquam factus sit legatarii interemptus est, cessat legis Aquiliae actio: de dolo autem actio, quocumque tempore eum occiderit, cessat, quia ex testamento actio competit ».

La menzione esplicita dell'*actio ex testamento* non permette di dubitare di quale tipo di legato si occupasse Ulpiano in questo passo. Nè si può rimaner molto sospesi neppure avanti al D. 9, 2, 15 pr.: «.... si ante aditam hereditatem occidatur legatus servus, apud heredem remaneat Aquiliae actio per hereditatem adquisita. quod si vulneratus sit ante aditam hereditatem, in hereditate quidem actio remansit, sed cedere ea legatario heredem oportet ».

« La cessione delle azioni non si può domandare con l'azione reale » [2]. Qui pure ci sta davanti un vincolo personale, che lega l'erede al legatario, e che può essere prodotto soltanto da un legato di obbligazione. Ne deriva quindi che, se il danno avviene *post aditam hereditatem* ma prima della consegna della cosa al legatario, l'azione per l'antico diritto doveva certo competere all'erede, perchè egli era ancora domino della cosa. E questo sembra indubbio che s'insegnasse [3] nel tanto vessato fr. 13, 3 h. t. Questo passo ha subìto un'alterazione, e così come sta non ha un senso perspicuo; ma si pensi che l'alterazione doveva necessariamente aver luogo. Se nell'antico *legatum per damnationem* la proprietà non passava al legatario

[1] *Legati*, cap. III.
[2] FADDA, loc. cit.
[3] *Legati*, loc. cit.

che con la *mancipatio* o *traditio* dell' oggetto legato, nel diritto nuovo suole senz' altro nel legato ordinario consolidarsi in dominio quel vago diritto prima spettante all' onorato, senza bisogno di alcun particolare atto dell' erede. Per cui nel diritto giustinianeo il passo ha solo il significato che, nel caso di ripudio del legatario posteriore all' *aditio*, l' azione spetta al-l' erede, ritenendosi per quel rifiuto non mai acquisito il legato.

Come si concilia ora, in quest' ordine di testi, il fr. 14 h. t. (Paolo 22 *ad ed.*): « Sed si ipse heres eum occiderit, dictum est dandam in eum legatario actionem » ? Intendere questa espressione di altra azione, che non sia l' aquiliana, per es. dell' *actio ex testamento*, come fanno molti interpreti a cominciare dalla Glossa, non è ben fatto, poichè la parola *actio*, in un titolo relativo all' *actio legis Aquiliae* e in connessione con altri frammenti che di questa legge si occupano, non pare che possa altro significare se non *actio legis Aquiliae* [1]. Per il diritto giustinianeo l' unica possibile intelligenza del testo è quella che presuppone si continui nel fr. 14 il discorso del fr. 13, 3, secondo il nesso chiaramente statuito dai compilatori; si suppone pertanto un danno recato *post aditam hereditatem*. E nemmeno mi sembra costituire una difficoltà il fatto che nel citato § 3 si fanno due ipotesi, e nell' una si ammette l' *actio legis Aquiliae* che si esclude nell' altra; poichè il fr. 14 si può benissimo tradurre nel seguente modo: « Ma se lo stesso erede ha ucciso il servo *(post aditam hereditatem)*, l' azione *ex lege Aquilia* del legatario (che non abbia ripudiato il legato, secondo la distinzione del § 3) va data contro il medesimo erede ». E così il passo ha per il diritto nuovo un senso verissimo. Quale poi fosse l' originario pensiero pauliano, non è facile dire. Forse Paolo alludeva a un legato *per vindicationem*: nella quale ipotesi, in qualunque momento (prima o dopo la adizione) avesse l' erede ucciso il servo, sarebbe stata contro di lui concessa al legatario l' *actio ex lege Aquilia*.

9. Visto ormai come si applicasse nelle fattispecie disputabili il principio che la nostra azione compete al domino, è tempo che si esamini in quali casi ed entro quali limiti l' azione fu utilmente estesa oltre l' originaria sfera.

---

[1] Longo, op. cit., p. 25.

Anzitutto è indubitabile l'estensione di essa al possessore di buona fede. Una simile estensione non ebbe mai l'*actio arborum furtim caesarum*: qui infatti ragioni pratiche che imponessero tale allargamento non esistevano. La *condictio* contro il ladro fu in realtà accordata anche al possessore (e non solo al possessore di buona fede) [1]: qui però non si fece che applicare il concetto, universalmente accolto per merito di Celso, di una *condictio possessionis* [2]. Come anzi spiego nella nota, qui non si tratta della mera estensione di un'azione esistente. Invece l'*actio legis Aquiliae* fu veramente, per l'urgenza delle necessità pratiche, accordata *utiliter* al possessore, ma solo di buona fede. Da ciò deriva che non si può senz'altro dalla *condictio possessionis* argomentare all'*actio in factum* attribuita al possessore. Che cosa potrà il *bonae fidei possessor* conseguire con l'*actio in factum*? l'*aestimatio rei* o l'*aestimatio possessionis*? e, quindi, potrà o non potrà concorrere la sua azione con quella del domino? Jhering crede che qui l'azione del *bonae fidei possessor* sia diretta, in assenza di altri danni, al conseguimento della *aestimatio possessionis*, o rispettivamente alla stima del danno in rapporto alla *possessio* medesima. Una simile opinione mi sembra probabile: essa è troppo consona al trattamento di colui, che vanta sulla cosa altrui un diritto reale, perchè si debba fino a prova del contrario ammettere. Si noti il nesso che stringe fra loro i §§ 7 sgg. del fr. 11 h. t. [3], nonchè l'appaiamento dell'esempio del creditore pi-

(1) Non però al ladro: Bruns. *Besitzklagen*, p. 208.

(2) Stefano ad D. 12, 1. 4, 2. La *condictio* era negata da Labeone (D. 47, 2, 25, 1), ma non per il motivo che costui respingesse la teoria sabiniana circa il furto degli immobili, bensì, come appare da D. 13, 3, 2, perchè non ammettevasi una *condictio* diretta solo al possesso. Infatti da D. 23, 3, 67 appare chiarissimo che Proculo, il discepolo di Labeone, non ammetteva in genere la tutela del possesso *per condictionem*. Del resto è bene, benchè paia superfluo, ricordare che la *condictio possessionis*, di cui può valersi il possessore derubato, non è un adattamento della *condictio furtiva*, bensì un rimedio ispirato da un più generale principio. E, per vero, il fatto che Celso concedesse tale *condictio*, anche trattandosi di immobili, non prova certo che egli ammettesse con Sabino il *furtum fundi*; come certo non l'ammetteva la giurisprudenza posteriore, che pur sembra avere accolto l'opinione celsina.

(3) Invece un argomento per tale sentenza non costituisce certo il raffronto con la *condictio possessionis* accordata al derubato, e meno ancora l'esempio dell'*actio furti* concessa al possessore.

gnoratizio con quello del *possessor bonae fidei* nel fr. 17 pr. Un fortissimo argomento per tale dottrina sta, a mio avviso, nella concessione di tale azione al *possessor bonae fidei* pur quando autore del danno sia il proprietario medesimo. Ora, che il proprietario debba nel caso di distruzione della cosa sua pagare al possessore l' intera *aestimatio rei*, non si concederà facilmente da alcuno. Da ciò stesso discende che l' azione del *possessor bonae fidei* possa benissimo concorrere con quella del proprietario; l' una e l' altra diverse nell' oggetto e nel fondamento.

Contro l' opinione dello Jhering, che a noi per le dette ragioni pare accettabile, si è pronunciato il Longo [1], adducendo specialmente D. 5, 3, 55: « Evicta hereditate, bonae fidei possessor quod lege Aquilia exegisset non simplum, sed duplum restituet: lucrum enim ex eo, quod propter hereditatem acceperit, facere non debet ».

Da questo passo si deduce che il possessore non mira con la sua azione ad un oggetto diverso da quello cui mira il proprietario, e che le azioni non concorrono. Ma a siffatta acuta osservazione si devono fare talune obbiezioni. Il caso esaminato da Giuliano non è quello di chi, essendo semplice possessore o almeno diffidando di poter provare il proprio dominio, intenta un' *actio in factum* contro il danneggiante, bensì quello di un erede apparente, che è riuscito in tale qualità a vincere nell' *actio directa legis Aquiliae*: egli, per es., ha provato il suo preteso dominio, adducendo il testamento in cui era istituito erede dal defunto e che solo più tardi potè dimostrarsi invalido; ovvero ha provato di essere per diritto di parentela l' erede intestato, e poi fu scoperto il testamento. In tal caso certamente egli ha conseguito quanto ogni proprietario potrebbe; e deve tutto rendere all' erede vero, chè non deve avere alcun lucro *propter hereditatem*. Appare pertanto che il passo non può avere importanza per la nostra questione. Del resto, mi è assai dubbio se Giuliano già conoscesse quest' *actio in factum ad exemplum legis Aquiliae*, concessa al possessore di buona fede. Le due testimonianze in proposito si trovano nel libro 8 *ad ed.* di Ulpiano: notevole è soprattutto che nel

---

[1] Loc. cit., p. 30 sgg.

fr. 11 è citato Giuliano in tutti i paragrafi contigui al § 8 (§§ 7, 9, 10), in cui di tale *actio in factum* si discorre. Se si pensa ora che tali estensioni dell'azione aquiliana in parte si devono all'autorità di Giuliano, ma in buona parte anche (e cioè dove più arditamente l'azione si scosta dal suo originario fondamento) alla scuola papinianea, non sarà fuor di luogo il pensare qui pure all'opera di questa.

10. Del resto la via, che condusse alla tutela del possessore di buona fede mediante la nostra azione, fu probabilmente la concessione dell'*actio utilis (in factum)* (1) al creditore pignoratizio, la quale costituisce, secondo ogni verosimiglianza, il primo esempio di siffatte estensioni. E a determinarlo dovè molto conferire il trattamento della *fiducia*. La dottrina è già ben salda in Marcello (D. 20, 1, 27), e quindi affatto comune nella scuola papinianea. È noto che il creditore pignoratizio è l'unico titolare di un diritto *in re aliena*, a cui nei Digesti si trovi accordata la *condictio furtiva* (2). Non è dubbio, pertanto, che per diritto giustinianeo tale *condictio* gli competa: e solo può disputarsi circa l'estensione analogica ad altri titolari di *iura in re aliena*. L'opinione dominante inclina all'affermativa. Un grave argomento in contrario (tanto più trattandosi appunto del diritto nuovo) veggo nella recisa affermazione di Stefano *ad h. l.*, che qui si basa sui principii del *ius singulare*: τὰ δὲ παρὰ κανόνα, ἐφ' ὧν εἰσηνέχθη καὶ μόνον κρατεῖ, καὶ κατὰ τῶν ὁμοίων οὐκ ἐπεκτείνεται. Probabilmente si tratta per il diritto nuovo di un rimedio introdotto inconsapevolmente per via d'interpolazioni. Per diritto classico è però da ritenersi che i relativi testi trattassero della fiducia (3). In quanto concerne il D. 13, 7, 22 ormai non è più lecito il dubbio, trattandosi di un passo preso dal libro 30 *ad ed.* di Ulpiano, che, secondo la valida dimostrazione del Lenel (4), si riferiva appunto alla *fiducia*; anche il fr. 12, 2 si spiega nel suo contesto originario assai meglio, ove s'intenda della *fiducia*. Tema di quella trattazione è il quesito, se e quando la perdita del dominio

(1) Fr. 17 h. t.

(2) D. 13, 1, 12, 2. 13, 7, 22 pr.

(3) Cfr. Oertmann, *Die Fiducia*, p. 167 sgg.; Voigt, *XII Tafeln*, 2, 140.

(4) *Ztschr. d. Sav.-St.*, R. A., 3, 108 sgg.; *Ed. perp.* [3ª ediz., p. 291 sgg.]; *Paling.*, 2, 618 sg. Del pegno parlava Ulpiano al libro XXVIII.

coinvolga quella della *condictio furtiva*. Con tale argomento non ha che vedere « eum, cui pignori res data est, incerti condictione acturum, si ea subrepta sit » ; mentre si capisce benissimo il quesito se il debitore, costituendo la cosa in fiducia (e così alienandola), conservasse o no la *condictio furtiva*, la quale trattazione (ora soppressa) doveva condurre all'altra, se e con quale efficacia potesse sorgere la *condictio* per il furto operato a danno del creditore fiduciario. Si aggiunga pure la nessuna verosimiglianza che Nerazio, anzi già Aristone, conoscessero siffatto impiego della *condictio*.

Questa digressione mira a confermare che una così ampia tutela degli *iura in re aliena* non era punto nello spirito della giurisprudenza antica. Noi quindi dobbiamo affatto astrarre da quei testi circa la *condictio* nella trattazione del presente tema.

Dell'azione *ad exemplum legis Aquiliae* contro il debitore parla Ulpiano, fr. 17 h. t., e Marcello, D. 20, 1, 27 (« quasi damni iniuriae — actionem »): così pure Paolo (« utilis actio » : D. 9, 2, 30, 1). Marcello indica chiaramente l'ambito di tale azione « ad quantum interest, quod debilitando aut vinciendo persecutionem pignoris exinanierit ». Può concorrere anche l'azione *ad exhibendum*. Concorre, si capisce, anche la pigneratizia (1).

Molte difficoltà ha invece offerto agli interpreti il fr. 30, 1 citato (Paolo, 22 *ad ed.*) (2). Le controversie, di cui si occupano quegli scrittori, si riferiranno tutt'al più al diritto giustinianeo; ma non certo a Paolo e al diritto classico. Bensì dai ruderi del testo genuino, spogliato dalle interpolazioni, sembrami risultare che qui dubitassero i giuristi classici sull'ambito dell'azione da concedersi al creditore. Per il diritto giu-

---

(1) Doroteo ad fr. 17 pr. h. t.: δύναται... ὁ ἔχων αὐτὸν εἰς ἐνέχυρον τὸν Ἀκουΐλιον ἤτοι τὴν pignoraticían κινεῖν.

(2) Cfr. per es., fra i recenti, DERNBURG, *Pfandrecht*, 2, 398; STOELZEL, *Archiv für die civ. Praxis*, 39, p. 47 sgg.; Alb. SCHMID, *Die Grundlehren der Cession*, 1, p. 171 sgg.; PERNICE, *Sachbeschädigungen*, p. 200 sgg.; HELLWIG, *Verpfändung von Forderungen*, p. 48 sgg.; LONGO, op. cit., p. 62 sgg.; GRUEBER, *Archiv für die civ. Pr.*, 75, pp. 312-25. È notevole che agli ultimi due scrittori siano sfuggite le buone avvertenze del GRADENWITZ, *Interpol.*, p. 89 sgg., già pubblicate da due anni quando uscirono i loro lavori: ora cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, 1010.

stinianeo, in seguito a tali interpolazioni, è da credersi che o si desse l'azione a entrambi nella misura rispettiva statuita nel testo, o invece si permettesse a un solo di agire in solido, data cauzione. Che i casi, in cui fosse lecito al creditore di agire, fossero i due soli della insolvenza del debitore e della prescrizione dell'azione principale, non mi par vero (benchè sia sostenuto dai più fra i citati autori) neppure per il diritto giustinianeo. Infatti, Doroteo non traduce affatto le parole « in his casibus, in quibus creditori danda est actio » : e sembra ritenere la menzione delle due ipotesi in principio del paragrafo come meramente dimostrativa. E appunto l'opinione di Doroteo è preziosa per indagare l'intenzione dei compilatori.

11. All'usufruttuario e all'usuario l'azione utile *ad exemplum legis Aquiliae* è concessa senza esitanza ai tempi di Ulpiano: « nunquam dubitavi », D. 7, 1, 17, 3. Dubbioso era ancora Salvio Giuliano, D. 9, 2, 11, 10. Che il passo debba intendersi in questo senso e non in quello, che Giuliano propendesse a concedere al fruttuario l'azione diretta, è già per sè troppo evidente: del resto si può leggere quanto io ho scritto in un precedente lavoro (1) e fu pure accettato dal Longo (2). Anche quest'azione utile può certamente competere contro il domino autore del danno, e però non ha luogo in questa ipotesi l'azione di dolo: D. 4, 3, 7, 4. Può esservi anche l'*actio ad exhibendum*, se la cosa venga distrutta, per esempio ucciso il servo.

Una questione sorge circa il modo in cui l'usufruttuario deve calcolare il danno, e quindi il risarcimento. Un passo che vi si riferisce è il D. 9, 2, 12 (Paul. 10 *ad Sab.*): « ... si proprietatis dominus vulneraverit servum vel occiderit, danda est mihi ad exemplum legis Aquiliae actio in eum *pro portione ususfructus*, ut etiam ea pars anni in aestimationem veniat, qua nondum ususfructus meus fuit ».

Di questo passo sono varie le interpretazioni. La prevalente, che si trova in Doroteo (3), nella Glossa (4) e nella mas-

(1) *Rend. Ist. Lomb.*, 19, 1886, 253 sg. [= *Scritti*, II, p. 104 sg.].

(2) Loc. cit., p. 46 sg.: cfr. ora anche GRUEBER, *Archiv für die civ. Pr.*, 75, pp. 304-335.

(3) Ad h. l.: πρὸς τὴν τοῦ οὐσουφρούκτου διατίμησιν.

(4) Ad h. l.: cfr. LONGO, p. 51.

sima parte dei moderni, è che si stimi non il valore della cosa, ma quello dell'usufrutto. La differenza forma l'oggetto dell'azione diretta, che rimane sempre esperibile dal domino [1]. Il Pernice [2] spiega le parole *pro portione ususfructus* con l'ipotesi di più fruttuarii: ciascuno può agire con l'azione utile, ma il risarcimento si commisura alla sua porzione.

Osserva il Pernice, che la frase « pro portione » nel senso di « fino alla concorrenza del valore » non si adopera nelle fonti nostre; che di regola *portio,* e in ispecie *portio ususfructus,* si usa sempre in rapporto ad una divisione fra più persone partecipanti al diritto medesimo. Ma non è però contraria alla lingua latina quella traduzione, e neppure allo spirito delle fonti nostre, quando si avverta l'analogia fra l'usufrutto e la *pars dominii.* Mi pare poi che contro tale affermazione del Pernice possa addursi il frammento di Ulpiano in D. 39, 2, 15, 18, che veggo riferito dal Grueber [3]. Ivi il giurista, per significare che chi è *missus in possessionem damni infecti causa* è immesso in tutto l'edificio e non fino alla concorrenza del valore del danno temuto, usa la frase: « cum unus mittitur, *non pro portione damni mittitur,* sed in totum ». La versione del Pernice invece implica una importante circostanza di fatto, di cui il testo tace interamente [4].

Il Longo sostiene [5] che le parole *pro portione* s'incontrino nelle fonti anche nel senso di divisione di tempo. Ma non veggo che abbia recato la prova di tale affermazione: poichè egli cita alcuni testi (D. 19, 2, 27, 2; 30, 1. 24, 3, 7, 12), in cui si dice *pro portione temporis* o *pro portione anni;* ma è troppo chiaro che non se ne può ricavare affatto che la nuda espressione *pro portione* abbia un tale significato. Si preoccupa il nostro autore di ciò che nel testo è scritto:

---

[1] L'efficacia dell'azione diretta probabilmente si limitava con una *taxatio.*

[2] Loc. cit., p. 200: cfr. gli scolii greci recenziori *in h. l.*

[3] *Archiv* cit., pp. 308-09.

[4] Contrastano con tale spiegazione anche le frasi *in quo ususfructus meus sit* etc., che ben difficilmente il giurista avrebbe usate in caso di usufrutto spettante a più persone.

[5] Loc. cit., p. 53.

« Danda est mihi actio . . . . . pro portione ususfructus, ut *etiam ea pars anni* in aestimationem veniat, qua nondum ususfructus meus fuit ».

« Questa proposizione (*ut* etc.) è connessa », scrive il Longo, « con il discorso precedente con la particella causale *ut*: mentre, se il senso del punto controverso fosse quello della Glossa e del Pothier, nessun nesso logico esisterebbe fra le due parti del frammento ».

Ma non mi pare necessario di congiungere la proposizione retta dall' *ut* alle parole « pro portione ususfructus » anzichè a tutto il discorso precedente. Nulla, ch' io veda, osta alla seguente versione: « A me fino alla concorrenza del valore dell' usufrutto deve darsi l' azione: in modo da tenere presente per la stima del danno il massimo valore avuto dalla cosa entro l'anno, ancorchè tale valore avesse la cosa in un tempo, nel quale ancora non era costituito l' usufrutto ». Qui la concezione dell' usufrutto come *dominii pars* è molto evidente. Invece non mi par possibile la traduzione del Longo: « per determinare l' anno si tenga presente così la durata dell' usufrutto, come anche quell'altra parte di anno, durante la quale non era ancora cominciato l' usufrutto ». Nè il testo ha tale significato, nè tale significato sarebbe buono. Che cosa vuol dire tener presente l' una e l'altra cosa? Non basta tener presente l' anno intero? Il Longo attribuisce all' usufruttuario la persecuzione dell' interesse totale: però sulla somma non acquisterebbe che l' usufrutto, o meglio un quasi-usufrutto, salvi i diritti dell'antico domino della cosa. Una siffatta costruzione non si concilia con i principii regolanti l' usufrutto. Infatti l' usufrutto è essenzialmente *ius in corpore*, e con il cessare giuridico della cosa viene assolutamente meno: anzi vien meno pur nel caso in cui, rimanendo la cosa giuridicamente identica a sè stessa, non serve più allo stesso uso, cui era in origine destinata. Come dunque l' usufrutto potrà passare da un oggetto ad un altro completamente diverso? tanto diverso, che l' usufrutto dovrebbe nel passaggio perdere la sua natura, mutarsi nel cosiddetto quasi-usufrutto? Nè è corretto il dire che, concedendosi altrimenti all' usufruttuario l' azione limitata al valore dell' usufrutto, si dovrebbe venire ad una valutazione di

questo diritto, di cui nulla sanno le fonti [1]. Le fonti in più di un luogo presuppongono tale valutazione, per es. nella teoria del concorso delle cause lucrative: in qualche luogo poi — per valutare agli effetti della Falcidia i legati di usufrutto — hanno perfino statuito tabelle per le varie età dell' usufruttuario, fondate sull' osservazione della media durata della vita umana. In tutta questa parte dobbiamo quindi allontanarci dall'egregio autore, tanto più che la concessione dell' azione contro il domino autore del danno ci pare sicuro indizio della concorrenza delle azioni nel caso che il danno provenga da un terzo.

12. È il diritto romano proceduto oltre, concedendo l'azione aquiliana anche dove manca il fondamento reale? Per le varie opinioni possiamo rimandare al ben fatto sunto del Longo [2]; qui c' interessano solo due punti. Il primo concerne la questione, se e in quali limiti già nel diritto classico il colono potè godere di questa tutela; il secondó, quale portata abbiano alcuni testi addotti dal Pernice e nuovamente discussi dal Longo in ordine al problema, se veramente si facesse mai dai giuristi classici astrazione dal fondamento reale.

Io stesso avevo dovuto ammettere (come il Longo ricorda) che eccezionalmente il diritto romano classico concedesse al colono utilmente la tutela aquiliana. Ciò naturalmente sulla base del fr. 27, 14 h. t. Difficile era piuttosto trovare una spiegazione di siffatta eccezione: poichè, mentre quella tutela del colono risalirebbe per lo meno a Celso [3], i giuristi posteriori ignorano simile tutela per il commodatario (fr. 11, 9 h. t.), per il compratore e per lo stipulante (D. 19, 1, 13, 12. 4, 3, 18, 5). La spiegazione che valenti romanisti davano di quella eccezione consisteva nell' accentuare il fatto, che il colono ha diritto a ottenere il dominio sui frutti; che, pertanto, se nel caso nostro non vi ha lesione di un dominio attuale, si lede però un dominio futuro. Anzi, si aggiunge, il danno è tale nella ipotesi del fr. 27, 14, che può verificarsi e sentirsi soltanto

---

[1] Come si spiegherebbe anche la divisione dell'*actio furti* fra il domino e l' usufruttuario, di cui al D. 47, 2, 46, 1-3?

[2] Op. cit., p. 67 sg, p. 75 sg.

[3] Già il LONGO, loc. cit., p. 72, ha bene avvertito la singolarità che Celso desse senz' altro l' *actio in factum* al colono, mentre Giuliano non si decideva ancora a concederla all' usufruttuario!

dopo nato il dominio del colono. Ma contro siffatta spiegazione, che assume veste alquanto diversa nei diversi scrittori, sono ora da vedersi le buone osservazioni del Fadda [1], il quale mostra quanta differenza vi sia fra i casi, in cui in forza di un avvenimento posteriore rimane chiarito chi fosse il titolare di un dominio, e quelli, in cui v'ha soltanto un diritto personale che abilita all'acquisto del dominio, mediante un atto del titolare di quello. Si può anche avvertire quanto a torto il Pernice e i suoi seguaci abbiano voluto contrapporre la *perceptio* del colono agli acquisti derivativi, che si compiono per mezzo dei terzi. La *perceptio* è appunto nelle fonti ricondotta alla più generale figura della *traditio*: essa non è meno dipendente dalla volontà del terzo, che qui è il locatore, il quale può togliere al colono il mezzo di percepire, senza che quest'ultimo possa sperimentare altro che rimedi personali. E così si comprende che la *condictio furtiva* e simili azioni il colono non ebbe mai; pur rimanendo d'altro canto assai oscura quella eccezione che il fr. 27, 14 sembra statuire.

Il prof. Fadda ricorre ad un altro spediente. L'*actio in factum*, che il frammento dichiara esperibile dal colono, sarebbe senz'altro quella spettante al domino (il quale non ha qui la diretta perchè non si tratta di un danno dato *corpore corpori*): il colono può esperire tale azione, purchè dia la *cautio amplius non agi*, rimanendo sempre libero il domino di proporre l'azione per conto proprio: mentre il domino che agisce non deve dare tale cauzione, consumando egli senz'altro l'azione. Acutamente invoca il Fadda in proposito l'analogia del caso, in cui il padre lega alla figlia la dote già promessa al marito; nel qual caso la figlia non può chiedere il legato se non dà cauzione « indemnem hoc nomine heredem futurum adversus maritum ex promissione agentem ». Mentre, se il marito agisce *ex stipulatu*, non ha bisogno di prestare la cauzione; senz'altro l'erede (essendo in tal caso veramente costituita la dote, quando sia pagata al marito) è tutelato con una *exceptio doli*, trattandosi di azione di stretto diritto: D. 23, 3, 29. Ora nella ipotesi nostra non si può parlare di azione ceduta *ope legis*; è un'azione derivata, esperibile dal colono per

[1] *Rapporti del conduttore coi terzi in tema di danni*, pp. 37-40

« un ripiego che la dottrina e la pratica trovarono per provvedere a necessità urgenti ». Si tratta di « un'anomalia, un'eccezione che non si può, malgrado ogni sforzo, ricondurre ad un principio generale » (1).

Vi ha però un'analogia; ed è quella dell'*actio furti* data alle persone responsabili di fronte al domino, che già l'Unterholzner (2) aveva dichiarato essere « eine bloss abgeleitete Klage » (3).

Tale dottrina mi sembra però suscettibile di qualche dubbio. Come il Fadda stesso ha benissimo osservato (4), non c'è buona ragione per ritenere il carattere di derivata dell'*actio furti* nel caso accennato. Infatti la sua concessione al detentore che vi ha interesse si spiega benissimo, senza ricorrere al concetto della derivazione; l'esclusione del domino (tranne il caso che il detentore sia insolvente o irresponsabile) si spiega con la mancanza d'interesse da parte sua. Un simile concetto poi di azione derivata, che risalirebbe così lontano nella storia della giurisprudenza romana (Labeone!), è indubbiamente poco verosimile. Così vien meno l'unica analogia, che avrebbe potuto addursi per il caso nostro. Il quale del resto da quella analogia (ove pure fosse provata) avrebbe ritratto ben poco conforto. Infatti, se già ai tempi di Labeone il detentore in genere avesse, date certe ipotesi, potuto esercitare l'*actio furti* competente al domino, come mai per l'*actio legis Aquiliae* tale derivazione si sarebbe ammessa soltanto, e così a stento, per il colono? Inoltre appena è d'uopo notare quanto diversa sia l'ipotesi, in cui sarebbesi data l'*actio furti* derivata, da quella del fr. 27, 14. Là si tratta di un danno del *dominus*, il quale ridonda a carico del detentore per la responsabilità di questo ultimo, sorgente dall'obbligazione contrattuale; qui invece si tratta di un danno subìto direttamente ed esclusivamente dal colono.

---

(1) Op. cit., p. 44 sg.

(2) *Verjährungslehre*, 2a ed., p. 197.

(3) Un concetto analogo circa l'esperimento dell'*actio legis Aquiliae* da parte del creditore pignoratizio vedi in Alb. SCHMID, *Grundlehren der Cession*, I, 171 sgg.

(4) Op. cit., p. 24 sgg.

Questa serie di risultati negativi dispone a ricevere volentieri la nuova opinione [1], che il fr. 27, 14 sia stato gravemente interpolato, e precisamente lo sia stato nella parte che concerne l'*actio in factum* del colono.

Gli argomenti addotti dal Pampaloni nel suo pregevole studio sono in parte attinenti alla sostanza del passo, in parte alla forma. I primi si riferiscono alla singolarità di tale azione concessa al colono, quando nel rimanente si tenne fermo il fondamento reale, e poi al requisito della *cautio*, così conforme al genio del diritto nuovo. I secondi si riferiscono all'incongruenza fra *posse agere* e *in factum agendum*; alla frase « *eam* exercuit », dove il pronome non ha un esplicito sostantivo cui appoggiarsi; alla voce *inquietare* [2] usata in un significato affatto insolito. Il Pampaloni ricostruirebbe poi il passo genuino così:

« .... si lolium aut avenam in segetem alienam inieceris, quo eam tu inquinares, in factum agendum: nam alia quaedam (quidem ?) species damni est etc. ».

La menzione dell'interdetto *quod vi aut clam* e del colono si dovrebbe, secondo il Pampaloni, a note o glosse marginali, su cui si sarebbe fondata la successiva interpolazione. A me pare tuttavia che abbia più parvenza di genuinità il *posse agere* che non l'*agendum*: cfr. anche §§ 15 e 16 ib., *agi posse*; nel § 16 sta *erit agendum*, non il solo gerundivo. Inoltre la menzione dell'interdetto *quod vi aut clam* non è fuor di luogo, trattandosi di un caso, in cui appunto si prestano ambo i rimedi (il che non è, di regola, per il danneggiamento dei frutti). Parmi anche opportuno ridurre alla misura minima l'emblema, ossia solo a quella parte che per evidenti vizi di forma si rivela fattura infelice dei compilatori.

Credo quindi che il passo potesse benissimo in origine essere scritto così:

[1] Pampaloni, *Bull. Ist. dir. rom.*, III, p. 241 sgg.

[2] Veramente il verbo *inquietare* non è raro in Ulpiano. Il Kalb (*Roms Juristen*, p. 26 sg.) lo ha contato ben 16 volte. Ma non mai si trova, come qui, usato senza oggetto. Un tale uso non ho riscontrato mai neppure nelle costituzioni di Giustiniano: esso rivela a mio avviso ben chiaro la mano affrettata dei compilatori, o forma quindi il contrapposto al pronome *eam*.

« Et ideo Celsus quaerit, si lolium aut avenam in segetem alienam inieceris, quo eam tu inquinares, non solum quod vi aut clam dominum posse agere (vel, si locatus fundus sit, colonum), sed et in factum ».

Tutto il resto mi pare evidente fattura dei compilatori. È chiaro da tutto il contesto del passo che l'unica questione, che qui preoccupava Celso, era quella se la seminagione della zizzania fosse un danno, che potesse intendersi compreso nel *rumpere* della legge [1]. Il colono è nominato solo là dove si tratta dell' *interdictum quod vi aut clam*, giacchè, nel caso di fondo locato, il colono solo avrebbe potuto esperire questo rimedio. Ora piuttosto sorge un altro quesito: qual'è la portata di questa interpolazione dei compilatori? A mio avviso, tal quesito è duplice; e riguarda da una parte l'opinione personale dei compilatori nell'interpolare, dall'altra il significato del passo in diritto giustinianeo. Circa il primo punto, io non escludo la possibilità che i compilatori, ingannati dal modo di esprimersi del giurista, abbiano creduto estesa anche al colono nel caso nostro l'*actio in factum*. Anzi tale supposizione è la più verosimile [2]. Circa il secondo punto, io credo che si possa e si debba intendere il passo in modo da escludere in diritto giustinianeo qualsiasi innovazione in proposito. Ufficio dell'interprete è di conciliare possibilmente un passo del *Corpus iuris* con gli altri [3], e quindi il passo presente con tutta la serie di quelli, che manifestamente negano la tutela dell'azione aquiliana a chi vanti un semplice diritto personale. Ora, se anche non è la più spontanea, è però possibile la seguente versione del passo, come ora si legge nel Digesto:

« Se dov' era il grano altrui tu hai seminato del loglio o dell'avena per inquinarne la purezza, non solo il padrone (o il colono nel caso che il fondo sia locato) può esperire l'*in-*

---

[1] E solo liberando il passo da tali interpolazioni si unisce bene il contesto con quanto segue: " nam alia quaedam species damni est ipsum quid corrumpere et mutare, ut lex Aquilia locum habeat, alia nulla ipsius mutatione applicare aliud, cuius molesta separatio sit ".

[2] Essa è anche corroborata dall'esame delle varie versioni greche.

[3] Vanno quindi ben distinte le funzioni di chi si vale criticamente del *Corpus iuris* per lo studio del pensiero giuridico antico e di chi lo considera come un testo legislativo che riproduca la volontà dell'Imperatore.

terdictum quod vi aut clam; ma è data (al padrone) anche la *actio in factum*. Però se (nel caso di fondo locato) il colono agisce (con l'interdetto *quod vi aut clam*) deve dare cauzione *amplius non agi*, che cioè il domino non inquieterà (l'avversario con l'*actio in factum*) ».

13. Vengono ora in considerazione quei testi, da cui il Pernice ha creduto trarre la deduzione che il diritto romano classico dimostrasse almeno « una grande indifferenza circa il fondamento reale dell'azione » [1]. Fra questi ben possiamo omettere l'esame di D. 18, 6, 13 e 14: essendo troppo evidente che i due frammenti non comprovano in alcun modo la tesi dell'insigne romanista, come ha benissimo visto anche il Longo [2]. Maggiori difficoltà vengono da alcune decisioni relative alla distruzione di un documento o di un testamento: si concede l'azione aquiliana a colui che per il fatto della distruzione non ha potuto conseguire quanto avrebbe potuto pretendere, ove quello fosse esistito. Secondo il Pernice, qui non ci sarebbe affatto la necessità di un diritto reale sul documento: sufficiente ai fini della tutela *per legem Aquiliam* sarebbe un interesse provato. Meglio è senz'altro esaminare i due frammenti 41 pr. (Ulp.) e 42 (Iul.) D. h. t.:

« Si quis testamentum deleverit, an damni iniuriae actio competat, videamus. et Marcellus libro quinto digestorum dubitans negat competere: quemadmodum enim, inquit, aestimatio inibitur? ego apud eum notavi in testatore quidem hoc esse verum, quia quod interest eius aestimari non potest, verum tamen in herede vel legatariis diversum, quibus testamenta paene chirographa sunt . . . . ».

« Qui tabulas testamenti depositas aut alicuius rei instrumentum ita delevit, ut legi non possit, depositi actione et ad exhibendum tenetur, quia corruptam rem restituerit aut exhibuerit. legis quoque Aquiliae actio ex eadem causa competit: corrupisse enim tabulas recte dicitur et qui eas interleverit ».

Il secondo passo (di Giuliano) pare a me affatto indifferente nella presente questione. Ivi, infatti, non si discute punto

[1] Op. cit., p. 206.
[2] Op. cit., p. 77 sg.

circa la competenza subbiettiva dell'azione; si ha solo riguardo ai requisiti obiettivi, che si riscontrano esistenti nel caso proposto. Vale a dire: nel *delere* o *interlinere* del testamento o dell'istrumento si esaurisce quel *corrumpere*, che è richiesto perchè si possa intentare l'azione.

Il primo passo, invece, concedendo l'azione per il testamento distrutto all'erede od al legatario, parrebbe a prima vista fondarsi piuttosto sull'interesse che sul dominio o su altro diritto reale. Il Longo [1] cerca di salvare pure in questa ipotesi la necessità del fondamento reale con le considerazioni seguenti. L'erede ha, dic' egli, (purchè — s' intende — abbia adito) la proprietà anche del testamento; cfr. D. 29, 3, 3. Ma come mai l'erede, che ha potuto adire l'eredità, ha sofferto un danno tale, che lo abiliti a esperire l'azione *ex lege Aquilia*? Il Longo fa la supposizione che sieno designati due eredi, Tizio e Caio, dei quali l'ultimo sia sottoposto all'adempimento di una condizione. « Qui è chiaro che, se la distruzione delle *tabulae* dopo adita l'eredità mette Tizio nella impossibilità di provare che la condizione esisteva e non si è verificata, egli sentirà effettivamente un danno; e potrà intentare l'azione aquiliana, in quanto il suo diritto reale sulle *tabulae* è certamente indiscutibile ». Veramente la supposizione dell'egregio romanista è poco probabile; come mai Caio può acquistare l'eredità, cioè provare la sua istituzione, e non si può provare che questa è condizionale? E se Tizio non può provarlo, e quindi non può impedire che l'altro acquisti l'eredità, come potrà provare il danno venutogli dalla cancellazione del testamento? E se i mezzi di prova non ha potuto procurarseli in tempo, chi gli vieta di rivendicare la parte di eredità indebitamente posseduta da Caio? Un'ipotesi affatto analoga (e cioè di due collegatarii, dei quali l'uno mancando, si faccia luogo all'accrescimento) fa il Longo a proposito dei legatarii. Ma qui pure, per le suddette ragioni, non mi pare bene scelto l'esempio. Al Longo importava però trovare un'ipotesi, in cui il legatario, che pure ha acquisito il legato, possa agire per un danno patito in seguito alla cancellazione del testamento, giacchè egli opina che il legatario dal giorno in cui ha

---

[1] Op. cit., pp. 82-85.

acquistato un diritto sul legato ha acquistato un diritto (reale) sul documento testamentario che costituisce il suo chirografo. Quale sia questo diritto reale, il Longo non dice; ma è facile capire, anche dalle sue successive considerazioni, che si tratta per lui del dominio. Ma io non so indurmi a credere che l'erede e i legatarii sieno insieme condomini del testamento. Nelle fonti il testamento è sempre considerato come proprietà dell'erede. Se il fr. 41 dice « legatariis... quibus testamenta paene chirographa sunt », ciò vuol dire che per i legatarii il testamento è un titolo importante, come un chirografo per il creditore; ma non implica riconoscimento di dominio. Le fonti concedono all'erede la proprietà del testamento non in vista dell'alto interesse di lui, ma perchè si tratta di cosa ereditaria (D. 29, 3, 3): ragione che certo non vale per il legatario. Non si potrebbe invocare neppure D. 29, 3, 2 pr., dove (come appare chiarissimo dalle parole « quin potius publicum est instrumentum ») non si fa affatto questione di dominio. Ivi si vuol dare la ragione della facoltà di chiedere la *inspectio* o la *descriptio*.

A me pare che ci sia un mezzo più semplice per intendere il fr. 41 pr., senza venire in contraddizione con le altre norme circa la legittimazione attiva nella nostra azione. Si osservi anzitutto come il passo non dica affatto che l'erede o il legatario, il quale abbia subito un danno per la cancellazione delle *tabulae*, possa esperire l'azione della legge Aquilia in ogni caso. Questo ha, come si vide, ben compreso anche il Longo; mentre pare non lo abbia attentamente considerato il Pernice. Dal testo si può solamente ricavare che vi può essere qualche ipotesi, in cui l'azione competa all'erede o ai legatarii. Infatti il giurista si occupa dell'opinione di Marcello, che aveva senz'altro negato in genere tale azione per l'impossibilità di valutare il danno. Tale impossibilità, dice Ulpiano, v'è certamente riguardo alla persona del testatore. Non così, ove per avventura l'azione si deferisse all'erede o ad un legatario; per costoro il testamento è il titolo per provare il loro diritto, e la misura di questo costituirà anche la misura del danno. Se vi può essere caso in cui l'erede o il legatario, mentre risentono danno dalla cancellazione delle *tabulae*, hanno su queste il dominio, troveremo senz'altro l'ipotesi a cui il giureconsulto accenna. Nè dobbiamo meravigliarci se tale ipo-

tesi non sia molto frequente; deve anzi essere un' ipotesi ben rara, se ha potuto sfuggire alla perspicacia di Marcello. Costui evidentemente non vedeva caso, in cui l'azione o all' erede o al legatario potesse competere, e, pensando solo al testatore, trovava impossibile la stima del danno. Ora si ammetta che Tizio, che sarebbe erede legittimo del testatore insieme ad altri, venga da costui nominato per testamento erede esclusivo con una *cretio centum dierum continua* (1). Il testamento è cancellato da un terzo. Tizio non può entro i cento giorni provare il fatto; deve quindi accontentarsi di adire l'eredità insieme con gli altri parenti come erede legittimo. Potrà Tizio, se più tardi gli riesce di procurarsi le prove della sua esclusiva istituzione, agire contro il terzo in base al grave danno sofferto? Senza dubbio, perchè egli è domino (condomino) delle *tabulae deletae ut legi non possint*; nè monta, come sappiamo, che il danno risalga *ante aditam hereditatem.*

Tale costruzione io avevo già comunicato al Longo, come egli ricorda (2); ma non fu da lui accolta per doppia ragione. La prima è, che di tale combinazione niuna traccia offre il testo; ma questa obbiezione confido di avere dissipata con le precedenti avvertenze su questo passo. La seconda è, che « sembra contradittorio che si possa spiegare sopra un testamento un diritto derivato dalla qualità di erede legittimo ». E perchè? Tale contraddizione io non so affatto vedere. Qui il diritto sul testamento non serve (ciò che sarebbe contraditorio) ad affermare pretese circa l' erdità; ma serve a conseguire il risarcimento di un danno, consistente nella perdita della successione testamentaria. Si noti anzi che non c'è altro rimedio, nella ipotesi nostra, per conseguire il risarcimento. Dal momento che v'ha il dominio sulle *tabulae*, sono esauriti tutti i requisiti dell' *actio legis Aquiliae*; l' *actio doli*, come sussidiaria, vien meno. Potrebbe anche essere il caso, che dolo non ci fosse in colui che *delevit*, ma solo colpa.

La medesima ipotesi serve anche per il legatario. Si pensi, cioè, che un erede legittimo, chiamato con molti altri alla

---

(1) O, invece di una *cretio* continua, si pensi al caso di una condizione non più adempibile, dopo riapparsa la notizia del testamento cancellato.

(2) p. 83 in principio.

successione intestata, fosse stato, in un codicillo cancellato, beneficato con un fedecommesso, o anche beneficato con un legato nel testamento cancellato. E poniamo che l'acquisto del lascito fosse collegato a termini rigorosi, in modo che, mentre ora l'onorato può dimostrare l'entità del danno sofferto, non potesse però entro quelle angustie di tempo provare il suo diritto e quindi conseguire il beneficio.

Ma, fuori di queste ipotesi rigorosamente determinate, non poteva per il testamento cancellato competere l'*actio legis Aquiliae* nè all'erede nè ai legatarii. Ciò risulta dal modo, con cui si esprime lo stesso Ulpiano, D. 4, 3, 35:

« Si quis tabulas testamenti apud se depositas post mortem testatoris delevit vel alio modo corruperit, heres scriptus habebit adversus eum actionem de dolo: sed et his, quibus legata data sunt, danda erit de dolo actio ».

La concessione dell'*actio doli* presuppone l'assenza delle altre azioni. Ulpiano qui non esprime neppure il caso eccezionale, in cui l'*actio doli* non competa e competa invece quella *legis Aquiliae*; precisamente come a questa rara ipotesi neppur pensava Marcello.

La responsabilità del padrone o committente per il proprio domestico o commesso (*).

La giurisprudenza francese anteriore al Codice ammetteva che genitori, tutori, precettori dovessero rispondere dei danni cagionati dai figli, pupilli, allievi, nella ipotesi che avessero potuto impedirli: ipotesi che peraltro si presumeva fino a prova contraria. Ammetteva pure che i padroni dovessero in ogni caso rispondere dei danni causati dai domestici ed operai nel disimpegno delle funzioni loro affidate. Qui invece non ammettevasi la prova di non aver potuto impedire il danno. Si diceva che un simile principio avrebbe reso la gente più attenta a non servirsi che di buoni servi ed operai: ma non è già che si volesse in tal guisa permettere di esonerarsi dalla responsabilità provando di non avere commesso veruna *culpa in eligendo*. Le accennate massime furono accolte (e anzi estese) nel codice Napoleone, e passarono pure nel codice civile italiano (art. 1153).

L'art. 1384 del codice francese dichiara responsabili i genitori e precettori (i tutori furono qui inclusi dalla giurisprudenza, ma espressamente ricordati nel codice italiano) per i danni recati dai loro figli o allievi, qualora non riescano a dimostrare di non averli potuto evitare; dichiara invece tenuti

(*) [Pubblicato nell'*Annuario critico di giurisprudenza pratica*, anno VI, 1894, parte 1ª, pp. 81-83, come nota alla sentenza della C. Cass. di Torino, 8 novembre 1893 (cfr. *Monitore dei trib.*, 35, 1894, p. 126). La massima accolta nella sentenza era la seguente: “La responsabilità del padrone o committente per il proprio domestico o commesso ha luogo anche quando il primo non abbia potuto prevedere ed impedire il fatto dannoso del secondo”.]

i padroni ed i committenti per i danni recati dai loro domestici o commessi, senza far menzione di alcuna prova liberatrice.

Per comprendere appunto la portata di tali norme, occorre fissarne bene il carattere giuridico. La relativa trattazione si suol porre dagli scrittori (e, a dire il vero, non senza trovare giustificazione nel linguaggio della legge) dove si discorre della responsabilità per il fatto altrui. Recentemente però il Chironi [1] ha emesso un contrario avviso. La seconda disposizione, quella concernente la responsabilità dei padroni e dei committenti, viene ravvisata da lui come concernente una responsabilità per fatto proprio. Infatti, dic' egli, questa norma si fonda tutta sul concetto della rappresentanza, per cui gli atti del rappresentante si considerano come propri del rappresentato. Contro tale dottrina si è sollevato il Ramponi [2], rivendicando con l' opinione dominante l' esistenza di una vera e propria presunzione assoluta di *culpa in eligendo*. Se noi guardiamo alla genesi storica della nostra legge, noi troveremo in realtà invocata spesso nei suoi precedenti l' idea della presunzione. Ma, poichè di tal concetto nel testo stesso della legge non v' ha traccia, noi dobbiamo considerare se tale concetto sia necessariamente implicito nella natura della disposizione. Ora ciò parmi da negare. Quella presunzione era addotta dagli scrittori e nei lavori preparatorii come un mero amminnicolo; essa nasconde e non rivela il vero cammino del pensiero giuridico. Non perchè sia ordinariamente ammissibile una *culpa in eligendo*, si vollero astretti padroni e committenti; ciò non risponde alla realtà delle cose: e, poi, che ci ha da vedere la *culpa in eligendo* con un danno che può essere dovuto a sviste momentanee inerenti alla fragilità umana? La vera ragione della norma sta nella necessità di avere qualcuno che risponda per tali persone, le quali di solito non offrono garanzia di solvenza: « in origine la regola si riferiva solo a servi e operai »; parve equo che, avvenuto il danno in seguito all' attività di costoro, più che il terzo leso, dovesse sopportarlo colui che aveva messo in movimento tale attività, ricavandone profitto [3]. Se

---

[1] *Colpa extracontrattuale* [2ª ediz., I, p. 370 sgg.].

[2] *Teoria generale delle presunzioni*, 1890, p. 112 sgg.

[3] In questo senso vedi Cogliolo, *Monitore dei tribunali*, 1891, p. 991, in un articolo dal titolo: " Fondamento giuridico della responsabilità del committente per il fatto dannoso del commesso ".

questo si vuol chiamare un rapporto di rappresentazione, come fa il Chironi, si chiami pure: ma non credo che così si colpisca la vera natura dell'istituto. Io direi piuttosto essere una reazione degli effetti di una data attività su chi vi ha dato impulso e movimento.

In tal caso, non parmi possibile discorrere di responsabilità per il fatto proprio. È un fatto altrui, le cui conseguenze ricadono *ope iuris* sulla persona del padrone o del commitente: se mai, dovrebbe piuttosto parlarsi di responsabilità per fatto proprio nel caso della responsabilità dei genitori, tutori etc. Tali persone infatti nella idea del legislatore rispondono in quanto che si attribuisce loro *culpa in vigilando* — colpa che viene presunta fino a prova del contrario. Esse rispondono per un fatto proprio, fatto negativo, omissione, cui corrisponde un dovere giuridico di azione.

Da ciò stesso deriva che i genitori, i tutori e i precettori possono scusarsi provando l'impossibilità in cui si trovavano d'impedire il danno: mentre per altro sono tenuti (giacchè rispondono della propria omissione) anche se il danno cagionato dal figlio o dall'alunno non sarebbe a questi personalmente imputabile, sia per vizio di mente sia per altra causa subiettiva. Invece i padroni e i commessi devono rispondere anche quando appaia evidente che non avrebbero potuto impedire il danno (giacchè non sono tenuti per fatto proprio ma per reazione del fatto altrui); non rispondono, invece, quando l'atto del servo o commesso non fosse in se stesso imputabile, giacchè manca il fatto, che deve essere fondamento della responsabilità di riflesso. O, meglio, in tali casi non risponderanno per l'art. 1153; risponderanno per l'art. 1151, se e in quanto si possa provare che avevano un dovere di prevenire il danno, che lo potevano prevenire e non l'hanno prevenuto.

La sentenza della Cassazione si appoggia ancora all'erroneo concetto della presunzione *iuris et de iure*; ma, finchè tali erronee strade non saranno abbandonate, resteranno sempre possibili delle sentenze come quella del tribunale che la Corte stessa giustamente ha biasimato.

Responsabilità della pubblica amministrazione per mancata manutenzione di strade pubbliche (*).

La sentenza si occupa di una materia molto disputata, nella quale i multiformi conati della dottrina e i ripetuti responsi della giurisprudenza non hanno ancora fatto piena luce. Quando la sentenza dice che non c'è danno, di cui si possa imporre il risarcimento, se non vi è lesione di diritto, dice cosa che in fatto molti dimenticano, ma che in teoria non è controversa. Ma nelle applicazioni, non sempre la condizione delle cose si presenta perspicua.

Nel caso attuale si può senza difficoltà concedere che il diritto dei comunisti all'uso di una strada comunale non è un diritto privato o patrimoniale dei singoli: è un diritto pubbli-

(*) [Pubblicato nell'*Annuario critico di giurisprudenza pratica*, anno VI, 1894, parte 3ª, pp. 93-96, come nota alla sentenza della C. Cass. di Roma, 20 marzo 1894. La sentenza poneva le massime seguenti:

" I proprietari degli edifici latistanti alle strade pubbliche nell'interno dell'abitato hanno azione giudiziaria contro il Comune per il risarcimento del danno risentito dalle loro proprietà in causa delle opere di utilità pubblica eseguite sulle strade stesse, e in ispecie per difficoltà di accesso dovuta a cambiamento di livello stradale.

" Del pari spetta azione giudiziaria di risarcimento al privato che per i lavori eseguiti dal Comune in una pubblica fontana venga ad essere privato dell'acqua condottata in un suo stabile per acquisito diritto di derivazione.

" L'eventuale diritto del Comune d'invocare la compensazione dei danni con i vantaggi arrecati al privato dall'esecuzione dell'opera pubblica non può essere addotto come motivo d'improponibilità dell'azione di risarcimento avanti i tribunali ordinarii.

" L'indennità è dovuta per i soli danni permanenti, non per lievi ostacoli temporanei opposti all'esercizio del dominio privato ,,].

cistico che, pur servendo agli interessi privati degli utenti, ha per la sua destinazione un carattere e una tutela suoi proprii [1].

Il Comune, che trascura colpevolmente la manutenzione di una strada comunale, sarà responsabile dei danni patrimoniali derivanti a qualche comunista dalla interruzione del transito? Abbiamo fatto proprio il caso di una riprovevole negligenza nei provvedimenti di manutenzione; poichè, se il danno derivasse ad un comunista da disposizioni regolarmente prese in ordine ad una via comunale (innalzamento, abbassamento, sistema di selciatura, soppressione etc.), di risarcimento (a mio credere) non potrebbe neppure farsi questione. Qui si tratta di atti tecnici e amministrativi, sulla cui opportunità si può essere discordi, ma che non esauriscono mai il concetto del cosiddetto quasi-delitto, sfuggendo ad ogni apprezzamento di natura giuridica. Ma la trascurata manutenzione è senza dubbio violazione di un dovere giuridico spettante ai comuni; e, se anche i tribunali non possono costringere direttamente il Comune all'adempimento di questo, possono rilevarne l'avvenuta infrazione, e tanto più la possono rilevare quando essa sia già stata constatata dall'autorità amministrativa. Se pertanto un Comune trascura la fognatura di una contrada urbana e ne deriva che, in sèguito a un temporale, la mia casa viene inondata, io non dubiterei che il Comune abbia a risarcirmi i danni. Così dicasi se per il cattivo stato di una via mi si rovinasse la vettura o mi si azzoppasse un cavallo [2].

Nella ipotesi però della sentenza il danno deriva da ciò, che l'atto colpevole del Comune lede il mio diritto di transito e non, come nelle precedenti esemplificazioni, un diritto privato patrimoniale. Basta ciò per escludere l'obbligazione di risarcimento? Veramente non si vedrebbe una sufficiente ragione. La lettera dell'art. 1151 è così ampia, che in nessun

---

[1] Io discorro di diritti dei comunisti, ai quali non parmi che a ragione la sentenza parifichi gli estranei; giacchè e il suolo stradale è in proprietà del Comune e al Comune incombono i relativi oneri e diritti e i comunisti contribuiscono non solo in quanto concorrono genericamente alle spese comunali, ma in quanto anche possono essere tenuti a speciali ed apposite prestazioni. Il comunista solo parmi che di regola abbia veste per esperire gli opportuni rimedi amministrativi; l'estraneo è di fatto nella condizione di servirsi delle vie comunali, ma non vanta un diritto vero.

[2] Cfr. per una via nazionale la decisione del Consiglio di Stato francese, 22 febbraio 1884: contro CHIRONI, *Colpa estracontrattuale*, I, 371.

modo si potrà dedurre da essa un argomento per la tesi sostenuta nella sentenza. La dottrina giustamente non vede danno, in senso giuridico, ove non è lesione di diritto; ma restringere poi il danno alle lesioni dei diritti meramente privati mi pare affatto arbitrario. Tutto sta in ciò, che l'atto dell'autorità si possa qualificare da sè come antigiuridico e che la lesione conseguente del mio diritto si risolva in un detrimento economico estimabile con sicurezza. Ora, che qui l'offesa al diritto di transito corrisponda ad uno svantaggio patrimoniale dimostrabile ed estimabile, non è dubbio.

Forse pare alla Corte contradittorio che il tribunale non possa costringere un Comune alle riparazioni necessarie di una via comunale e possa invece conoscere dei danni derivanti dalla omissione di esse e dei conseguenti impedimenti al diritto di transito. Ma ciò deriva appunto dalla natura anfibia di cotesti diritti, i quali pur servono da una parte all'uso e all'interesse dei singoli e dall'altra si collegano con l'esercizio di una pubblica amministrazione. Il tribunale per sè non può costringere i comuni a bene amministrare; ma il diritto di transito spettante su una via comunale, in quanto serve ai privati interessi dei singoli, può anche essere oggetto di cognizione giudiziaria. Precisamente l'interdetto *ne quid in loco publico fiat*, dai commenti al quale (D. 43, 8, 2, 2) trae la sentenza il concetto teorico del diritto di transito, si occupa dell'interesse personale e patrimoniale dei singoli: come dimostra ora il Fadda (1), tale interdetto non era popolare. In Italia, ch'io sappia, la giurisprudenza ha sempre ammesso che qualunque privato ha azione propria per chiedere, anche senza l'intervento e il contraditorio della pubblica autorità, la remozione degli ostacoli posti da un terzo al libero transito (2). Se ciò si ammette, vuol dire che il diritto di transito, nelle sue immediate relazioni con gli interessi patrimoniali dei privati, è suscettibile di tutela giudiziaria; e in tal caso l'autorità, cui ne incombe la garanzia, è responsabile dei danni derivanti dalle colpevoli omissioni.

(1) Nel suo bellissimo libro sull'*Azione popolare*, p. 89 sg.
(2) C. Cass. Torino, 25 giugno 1868; 24 maggio 1876 etc.

“ Licet .... attamen .... „.

Nota critica ed esegetica (*).

La congiunzione concessiva *licet* non è mai nel latino classico seguita nell'apodosi dalla particella composta *attamen*. A questa, quando sia usata in tale funzione avversativa, corrispondono nella protasi *etsi*, *etiamsi*, *quamquam*. *quamvis* etc. Nessun esempio infatti di simile costruzione registrano, come mi avverte gentilmente il prof. Rasi, nè il Forcellini nell'edizione originale, nè il Georges, nè il Kühner (¹). Il Forcellini stesso riferisce un passo di Lucrezio (²) nel quale si ha *licet quamvis* nella protasi ed *attamen* nell'apodosi; ma lo stesso prof. Rasi mi avverte che qui le edizioni critiche recenti leggono *et tamen*. *Quamvis licet* nella protasi è anche in Cicerone (*de nat. deorum*, 3, 36, 88); nell'apodosi semplicemente *tamen*. Il Tursellinus (³) ha esempi ciceroniani di *licet .... tamen* (e *ad fam.* 13, 27, 1, anche *sed tamen*): nessuno in cui *attamen* figuri nell'apodosi.

Tanto più notevole è, in confronto a questa costante osservanza sintattica del latino aureo ed argenteo, l'uso larghissimo che della costruzione *licet .... attamen* fa nelle sue costituzioni Giustiniano.

(*) [Pubblicata postuma nel *Bullettino dell' Istituto di diritto romano*, vol. 13, 1902, pp. 213-223].

(¹) *Ausf. Grammatik der latein. Spr.*, III, p. 957.

(²) VI, 601 sg.

(³) *De partic. latinis*, ed. HAND. Devo anche questa indicazione al chiar. prof. Rasi.

C. 6, 21, 18: « *licet* antiquis legibus permittebatur pupillis... *attamen* indignum nostris temporibus esse videtur... ».

6, 22, 10, 5: « *licet* a veteribus auctoribus saepius de hoc variatum est, *attamen*.... nihil prohibet.... ».

6, 58, 15, 1[b]: « *licet* suptili iure capite fuerat deminutus, *attamen* in patris successione sine ulla deminutione vocare manifestissimus est ».

8, 37, 15, 1: « *licet* in mortis tempus colligatur, *attamen*.... et heredes obligari ».

8, 40, 27, 1: « *licet* attestatio super hoc praecesserit, *attamen* adhuc sine scriptis esse fideiussionem ».

Nov. 65, 1 pr.: « memoratos actus, *licet* piissimi sint, *attamen* inhiberi ».

Inst. 2, 10, 1: « *licet* diutius permansit, *attamen* partim et hoc in usu esse desiit ».

3, 7, 4: « *licet* ut liberi vitam suam peragebant, *attamen*.... amittebant ».

3, 10, 1: « *licet* his antea commemorabantur, *attamen* capitis deminutione.... tolli.... prohibuit » (1).

In quasi tutti questi passi all' uso dell' accennata costruzione si accompagna pur quello dell' indicativo in sèguito alla concessiva *licet*. Tale uso non si trova che negli scrittori della decadenza (2) ed è affatto contrario all' origine etimologica di questa congiunzione.

Queste costruzioni, che dai buoni scrittori erano evitate siccome ineleganti o perverse, si trovano nelle nostre Pandette in passi attribuiti a Giuliano, Pomponio, Gaio, Fiorentino, Papiniano, Ulpiano, Paolo e Marciano. Non sarà inopportuno un breve esame di questi frammenti per determinare se qui non abbiamo per avventura un criterio diagnostico di interpolazioni.

A Giuliano sono attribuiti D. 28, 2, 13 pr. e D. 29, 7, 2, 2.

Il primo dice: « *licet* enim suptili iuris regulae *conveniebat* ruptum fieri testamentum, *attamen* cum ex utroque nato testator voluerit uxorem aliquid habere, ideo ad *huiusmodi* sententiam

---

(1) Nel passo di Marciano, Inst. 2, 17, 8 (7), *attamen* fu trascritto per *tamen*. Vedi l'analoga locuzione in C. 6, 23, 3.

(2) KUEHNER, op. cit., III, p. 960.

humanitate suggerente decursum est, quod etiam Iuventio Celso *apertissime* placuit ».

I criteri formali sono qui tanto abbondanti, che può parere inutile insistere sull'alterazione, del resto non affermata ora per la prima volta. Si aggiunga l'inverosimiglianza che Giuliano citi Celso (il che non avviene mai): si aggiunga il contrapposto così caro ai compilatori fra la *suptilis ratio* e la *humanitas* (altrove *benignitas, aequitas* etc.) [1]. L'interpolazione naturalmente si estende a tutta la decisione antecedente: « dicendum est etc. », con la sua strana divisione dell'asse in sette parti e con la poco soddisfacente risoluzione che la figlia abbia un quarto della parte spettante al figlio, mentre il testatore avrebbe in ogni caso stabilito la proporzione di due a uno [2]. Che cosa abbia detto Celso, noi non sappiamo: forse ha ritenuto possibile una interpretazione che salvasse il testamento dalla rottura per *adgnatio postumi*, forse si è limitato a indicare l'uso della *bonorum possessio secundum tabulas*.

L'altro passo pone il principio noto, che quanto è scritto nei codicilli confermati s'intende scritto nel medesimo testamento. Quindi è nulla la manumissione di uno schiavo, che fosse alieno al tempo in cui fu fatto il testamento e appartenesse al testatore quando ha scritto tale disposizione nel codicillo. Dopo tutto questo, il passo conclude: « *et ideo* (!), *licet* directae *libertates deficiunt, attamen* ad fideicommissarias *eundum est* ». Non occorre spendere parole per dimostrare che la chiusa è interpolatizia. Questo modo di salvare una inutile *manumissio directa* è certo ignoto al tempo di Giuliano.

Le citate costruzioni si trovano pure combinate in tre frammenti attribuiti a Pomponio: D. 28, 1, 16 pr. 40, 4, 4, 2. 41, 1, 19 pr.

Nel primo si tratta di aggiunte puramente esplicative: dopo che il giurista ha detto che il *filius familias*, il servo alieno, il postumo, il sordomuto hanno la *testamenti factio* (evidentemente si tratta di quella passiva!), si soggiunge: « *licet* enim

(1) Cfr. avanti D. 40, 5, 24, 10. 28, 3, 12 pr.; 17. 8, 3, 11. 49, 15, 12, 5. 40, 4. 4, 2 etc.

(2) E la madre nel caso che nascano il figlio e la figlia insieme viene ad avere più ($^{3}/_{7}$) di quello che il testatore le avrebbe destinato ($^{2}/_{6}$) nel caso che nascesse il figlio solo!

testamentum facere non *possunt* (è ben curiosa questa osservazione riferita al postumo!), *attamen* ex testamento vel sibi vel aliis adquirere possunt ». È da avvertire che sono anche interpolate le parole del successivo § 1, « *licet* testamentum facere non potest » : la spiegazione è del tutto inutile, poichè si espone subito dopo in che senso si parli della *testamenti factio* del *furiosus*.

Nel fr. 4, 2 cit. si legge :

« Illud constabit, si libertate data (nel testamento) sic fuerit legatum : ' eique, si eum vindicta liberavero, heres meus decem dato ', *licet* ex nimia subtilitate *separatum est* a testamento, *attamen* humanitatis intuitu valebit legatum, si vivus eum manumiserit ».

Il legato è fatto al servo in potestà e non collegato con la manumissione testamentaria, ma con l'eventuale *manumissio inter vivos*; quindi è nullo. Ma per Giustiniano è *nimia suptilitas*, che deve cedere all' *intuitus humanitatis* : il legato si tien fermo. Oltre la doppia costruzione accennata, oltre la antitesi fra la sottigliezza e l'umanità, si consideri anche la frase infelicissima *legatum separatum a testamento* per significare che il legato non è connesso con la manumissione testamentaria.

In D. 41, 1, 19 pr. s'insegna che il *liber homo qui bona fide possidetur* non acquista al domino apparente che *ex re eius vel ex operis suis* : quindi non i legati, e neppure, secondo la opinione di gran lunga preponderante, l'eredità. Aggiunge ora il testo : « sed *licet ei* minime *adquirit*, *attamen*, si voluntas evidens testatoris appareat, restituendam esse *ei* hereditatem ». Qui vi ha un'arrischiatissima costruzione di fedecommesso universale, che per il diritto classico sarebbe inesplicabile. L'interpolazione è poi a sovrabbondanza provata dal pronome *ei*, due volte adoperato per significare il domino apparente, mentre in tutto il precedente contesto questo è indicato con la prima persona, ad es. nelle parole che immediatamente precedono : « sed verius esse non adquiri, etiamsi testator *ad me* voluisset pertinere ».

A Gaio appartengono qui due passi : D. 5, 3, 17. 50, 16, 58 pr. Il primo passo contiene un'esposizione gravemente alterata della questione relativa al caso, in cui l'erede apparente

abbia *de suo* pagato i legati, senza premunirsi con la stipulazione *evicta hereditate legata reddi*. Dice ora il testo: « *licet* damnum *videtur* esse possessoris.... *attamen* quia fieri potest, ut eo tempore solverit legata quo adhuc nulla controversia mota sit, et ob id nullam interposuerit cautionem (ma se l'ipotesi è appunto quella che la cauzione non sia stata interposta!), placet *in eo casu*, evicta hereditate, *dandam ei esse repetitionem* » (come, e su quale fondamento?).

Parimente mutato fu l'altro passo, sebbene per l'indole stessa del suo contenuto ci torni impossibile lo stabilire in che misura ed in che maniera: « *Licet* inter ' gesta ' et ' facta ' videtur quaedam esse suptilis differentia, *attamen* καταχρηστικῶς nihil inter ' factum ' et ' gestum ' interest ».

Per lo meno i compilatori avranno abbreviato alla loro guisa.

Il frammento di Fiorentino (D. 16, 3, 17 pr.) contiene una interpolazione più formale, a quanto sembra, che sostanziale: « *Licet* deponere tam plures quam unus *possunt*, *attamen* apud sequestrem non nisi plures deponere possunt ».

Sotto il nome di Papiniano vengono tre passi che appartengono a questa categoria:

D. 28, 3, 17. Come è noto, il testamento è nullo se è *praeteritus* un *filiusfamilias* del testatore; sono quindi inefficaci le manumissioni ed i legati. Questo effetto ha luogo senza distinzione, tanto se il *praeteritus* faccia valere i suoi diritti, quanto se invece egli si astenga dalla paterna eredità. Nel citato passo leggiamo: « Filio praeterito qui fuit in patris potestate neque libertates competunt neque legata praestantur, si praeteritus fratribus partem hereditatis avocavit: quod si bonis se patris abstinuit, *licet* suptilitas iuris refragari *videtur*, *attamen* voluntas testatoris ex bono et aequo tuebitur ». Anche *tueri* in senso passivo conferma l'alterazione, che del resto è abbondantemente comprovata da ragioni di forma e di sostanza.

D. 37, 1, 14: « Cum quidam propinquus falsum testamentum accusaret ac post longum spatium temporis probasset, *licet* dies ei petendae possessionis, quam forte certus accusationis petere debuit, cessisse videtur, *attamen*, quia hoc proposito accusationem instruit, ut suum ius sibi servet, adgnovisse successionem non immerito videbitur ». Qui pure è chiara l'interpolazione. Si avverta come sia strano il riconoscere un *ad-*

gnoscere successionem nella istituita accusa di falso; come qui non si tratti di *adgnoscere successionem,* ma di *petere bonorum possessionem*; come sia strano il passaggio al verbo presente *(instruit)* dopo che si è parlato dell'accusa non solo, ma anche della sentenza, come di fatti passati.

Invece una interpolazione meramente formale, probabilmente fatta a scopo di delucidazione, ci presenta il D. 39, 5, 29, 1: « *licet* enim non transactionem, sed donationis haec verba esse quis accipiat (la dizione è claudicante; almeno fosse detto *transactionis*!), *attamen* eum, qui in iure confessus est, suam confessionem infirmare non posse ».

Segue una lunga serie di frammenti intitolati ad Ulpiano, in cui appare l'incriminata dizione.

D. 4, 2, 16, 2. L'azione *quod metus causa* si dà anche contro gli eredi « in in quod pervenit ad eos »: « *licet* enim poena ad heredem non transeat (la frase è infelice per significare che l'erede non è tenuto alla pena meritata dal suo autore), *attamen* quod turpiter vel scelere quaesitum est, ut est et rescriptum, ad compendium heredis non debet pertinere ». Probabilmente il testo genuino diceva: « in heredem autem et ceteros (successores? cfr. D. 43, 16, 3 pr.) in id quod pervenit ad eos datur: non immerito, *nam* quod turpiter etc. ».

Di poco momento e affatto formale è l'interpolazione del D. 4, 8, 15: « *Licet* autem praetor destricte edicat sententiam se arbitrum dicere coacturum, *attamen* interdum rationem eius habere debet et excusationem recipere causa cognita ». Forse qui, dove del resto *licet* è correttamente costruito con il congiuntivo, deve ritenersi una mera sostituzione di *attamen* a *tamen,* come nel citato luogo delle Istituzioni e come probabilmente nel fr. 23 pr. di questo medesimo titolo, pure di Ulpiano: « *licet* postea offeratur (id quod arbiter dari iussit), *attamen* semel commissam poenam compromissi non evanescere ».

D. 12, 2, 33: « Qui per salutem suam iurat, [*licet* per deum iurare *videtur* (respectu enim divini numinis ita iurat), *attamen,* si non ita specialiter iusiurandum ei delatum est,] iurasse non videtur: et ideo ex integro sollemniter iurandum est ». Che la parte inclusa fra uncini sia interpolatizia, non credo sia dubbio per nessuno. Il concetto fondamentale è cristiano (Matth. 5, 36), e tale osservazione non poteva esser fatta da Ulpiano. Questi mirava evidentemente al giuramento per la *salus principis,*

molto comune e che in sostanza (come quello per la Καίσαρος τύχη) si riferiva ad una divinità [1], il che non era per la *salus* di un semplice privato. Una eccezione vi era per il caso che il giuramento fosse stato esplicitamente deferito in questa forma: in tal caso il pretore teneva fermo il giuramento convenuto tra le parti (fr. 3, 4: 4; 5 D. h. t.). A questa eccezione si riferiscono le parole « si non — delatum est »: ma la loro forma scorretta e imprecisa fa supporre che esse pure siano state aggiunte dai compilatori.

In D. 17, 2, 63, 8 si dice che contro l'erede del socio si dà l'azione *pro socio*, quantunque egli non sia socio: « *licet* enim socius non sit, *attamen* emolumenti successor est ». La ragione non è punto necessaria, perchè questa responsabilità risponde alla regola generale in materia di obbligazioni contrattuali: essa poi è falsa, perchè la responsabilità dell'erede del socio è affatto indipendente dall'emolumento che a lui sia pervenuto in forza delle operazioni sociali. La parola è stata presa dal sèguito del passo, in cui si tratta delle *vectigalium societates*.

D. 28, 3, 12 pr.: « Postumus praeteritus vivo testatore natus decessit: [*licet* iuris scrupulositate nimiaque suptilitate testamentum ruptum videatur, *attamen*,] si signatum fuerit testamentum, bonorum possessionem secundum tabulas accipere heres scriptus potest . . . . ». L'osservazione è del tutto inutile per il diritto classico, giacchè si tratta del contrasto fra il testamento civile ed il pretorio: s'intende invece per il diritto giustinianeo, in cui la *bonorum possessio secundum tabulas* spetta a colui che *iure heres scriptus est* (Inst. 3, 9, 3) [2]. Forse il testo genuino accennava al divario delle due scuole su tale questione.

D. 39, 2, 40 pr.: « Ex damni infecti stipulatione non oportet infinitam vel immoderatam aestimationem fieri, ut puta ob tectoria et ob picturas: [*licet* enim in haec magna erogatio *facta est*, *attamen* ex damni infecti stipulatione *moderatam aestimationem faciendam*: quia honestus modus servan-

(1) Cfr. Conrat, *Verfolgungen*, p. 37 n. 85.

(2) Cfr. anche la mia *Invalidazione successiva dei negozi giuridici* [in *Scritti*, III, 357 sgg.].

dus est, non immoderata cuiusque luxuria subsequenda] ». Il concetto e la forma provano a mio avviso chiaramente l'avvenuta interpolazione. Si noti anche quanto sia strano l'accusativo *aestimationem faciendam*, che si spiega solo come inopportuna reminiscenza del precedente *aestimationem fieri*. Il giurista avvertiva solo che, trattandosi di danni di non facile e non sicura estimazione, come sono quelli procurati a pitture e simili opere d'arte, non bisogna essere corrivi ad ammettere la stima più alta, anzi occorre moderare le pretese. I compilatori ne traggono invece la regola, affatto ingiustificata, che simili danni non si abbiano da risarcire, quando gli ornamenti e gli abbellimenti eccedano la misura comune! A così perverso risultato essi furono forse indotti anche dalla non corretta intelligenza di D. 8, 2, 13, 1, che si riferisce alle *picturae* ed alle *incrustationes* del *paries communis*: qui certamente non può un condomino con tali opere mutare sostanzialmente la posizione dell'altro, e qui si comprende la restrizione posta alla *aestimatio* [1].

D. 40, 5, 24, 10: « Si quis servo pignerato directam libertatem dederit, [*licet* videtur iure suptili inutiliter reliquisse, *attamen*, quasi et fideicommissaria libertate relicta, servus petere potest, ut ex fideicommisso liber fiat: favor enim libertatis suadet, ut interpretemur et ad libertatis petitionem procedere testamenti verba]... ». Probabilmente il giurista aveva scritto semplicemente che la *manumissio* era *inutilis*, secondo il principio generale (D. 49, 9, 4 pr., cfr. 27, 1). La sostituzione del fedecommesso alla inutile disposizione diretta, il contrapposto fra lo *ius suptile* e l'equità del temperamento escogitato rientrano nelle abitudini compilatorie e nella tendenza del diritto nuovo, come in questo medesimo saggio abbiamo potuto considerare.

Da ultimo si esamini D. 45, 1, 1, 4. La regola del diritto classico è che la stipulazione non è valida se non vi è congruenza di contenuto fra la domanda e la risposta: cfr. Gai. 3, 102, riprodotto per inavvertenza in Inst. 3, 19, 5: « ... inutilis est stipulatio .... si quis decem (aureos) a te dari stipuletur, tu quinque promittas: vel contra ». Precisamente il

(1) Cfr. le mie *Pandette*, p. 451.

contrario s' insegna nel citato frammento: la stipulazione è valida per la somma minore. Ma è pure evidente l' interpolazione del passo [1]: « Si stipulanti mihi ' decem ' tu ' viginti ' respondeas, non esse contractam obligationem [nisi in decem] constat. ex contrario quoque, si me ' viginti ' interrogante tu ' decem ' respondeas, obligatio [nisi in decem] non erit contracta: [*licet* enim *oportet* congruere summam, *attamen manifestissimum est* viginti et decem inesse] ». Di tutte le parole intercluse pochissime potrebbero essere genuine, ad es. « oportet enim congruere summam ».

La dimostrazione della interpolazione dei citati frammenti mi pare che balzi fuori dalla stessa struttura e si offra spontanea. Se dunque parecchi di questi frammenti portano il nome di Ulpiano, non è da credere che questo giureconsulto potesse ammettere una siffatta costruzione. I frammenti portanti il suo nome sono molto più numerosi, perchè egli ha contribuito in ben più larga misura di tutti gli altri giuristi a fornire i materiali per le Pandette, e l' occasione d' interpolare un frammento ulpianeo doveva quindi essere, *ceteris paribus*, molto più comune.

A Paolo sono ascritti due passi di questa categoria.

Di poco rilievo e di mera forma è l' interpolazione di D. 3, 2, 7: « In actionibus, quae ex contractu proficiscuntur, *licet* famosae sint [et damnati notantur, *attamen*] pactus non notatur ». Che i *damnati* siano *notati*, è appunto incluso nella nozione di *actio famosa*: inoltre si attenderebbe il contrapposto di *damnatus* e *pactus*.

Nell' altro passo (D. 31, 82, 2) si leggono le parole: « ... alioquin et illud adnotaremus esse quosdam servos, qui, *licet* libertatem consequi non possunt, *attamen* legatum et hereditatem possunt adquirere domino ». Qui pure giova credere che l' interpolazione sia di poca entità, e si riferisca piuttosto alla forma.

Inoltre abbiamo un passo di Marciano, D. 1, 22, 2: « ... infames autem *licet* non prohibeantur legibus adsidere, *attamen* arbitror ... non posse officio adsessoris fungi ». Il passo, che nella sostanza non dà luogo ad obbiezioni, può facilmente

[1] Vedi le mie *Pandette*, § 528 n. 2, p. 664.

ripristinarsi nella sua probabile forma genuina: «... infames non prohibentur legibus adsidere: *attamen* arbitror etc.». I compilatori hanno forse voluto attenuare con la costruzione loro prediletta l'impressione della categorica asseverazione che nessuna legge si oppone all'assessorato di una persona infame. Qui per *leges* s'intendono quelle *iudiciorum publicorum.*

Nei frammenti a noi pervenuti genuini dei giureconsulti classici, non si trova la costruzione che studiamo: ciò avrebbe dovuto mettere in guardia i compilatori dei lessici e dei trattati di sintassi latina, che non si peritano di attribuirle ad essi sulla fede delle Pandette.

Nelle Istituzioni di Gaio la concessiva *licet* è sempre adoperata nel modo più corretto:

1, 40 *licet... facere possit... tamen...*
88 *licet... sit... non tamen...*
135 *licet... nascatur, tamen...*
2, 67 *licet... sit... difficilis tamen...*
79 *licet... non possint, condici tamen... possunt.*
125 *licet... detrahant, tamen...*
151 *non... desinent valere... licet... sit.*
168 *licet... constituerit... tamen... potest.*
198 *licet... debeatur... tamen...*
212 *licet... legaverit...*
244 *licet... possit... ideo tamen...*
3, 27 *licet... perdiderint, certe...*
66 *licet... summoveantur, tamen...*
84 *licet... teneatur... tamen... datur...*
166 *licet... sit, minus tamen...*
176 *licet... sit, tamen...*
4, 53d *licet... petat...*
68 *licet... agat... tamen...*
71 *licet... praeposuerit... tamen...*
78 *licet exierit...*
153 *licet... non sit...*
178 *licet... crediderit...*

Lo stesso si dica dei frammenti genuini di Ulpiano:

Liber regularum: 16, 3 *licet... esset... tamen...*
20, 12 *licet... sit...*

Liber regularum:	23,	6	*licet . . . sit . . .*
	24,	11[a]	*licet . . . valeat . . . tamen . . .*
	25,	4	*. . . licet non fecerint.*
		7	*. . . licet . . . non possint.*
		8	*. . . licet . . . non possit.*
	28,	9	*licet . . . amiserint . . . tamen . . .*
	29,	1	*licet . . . non sit . . .*
		2	*licet . . . sint . . .*

Collatio, 14, 3, 3: « . . . . *attamen* procurator, qui nullam provinciam regit, *licet* de capitalibus causis cognoscere nec *soleat*, *tamen* . . . . constituit ». In questo passo è notevole che la parola *attamen*, adoperata in principio del passo, è studiosamente evitata nell'apodosi, dove *tamen* risponde a *licet* (1).

Fragm. Vat.	89	*licet . . . sit . . .*
	192	*licet . . . allegetur . . .*
	206	*licet . . . debeat . . .*
	211	*licet . . . sint . . .*
	232	*licet . . . consistat.*

Donde si vede quanto di frequente presso Ulpiano alla congiunzione *licet* nella protasi non corrisponda verun'altra particella nell'apodosi.

Di Paolo non ho riveduto a questo scopo le Sentenze, la cui integrità formale è stata troppo menomata nelle trascrizioni e riduzioni subìte perchè vi si possa fare sicuro assegnamento. Vedi del resto:

Coll. 16, 3, 7: *licet* non *fuerint* . . . sui *tamen* . . . efficiuntur.

Nei frammenti Vaticani questa congiunzione in Paolo non si trova.

Per Papiniano vedi Vat. fr. 225 « consequitur *licet* . . . . *exerceat* » e § 256 « *licet* . . . *non probaretur* . . . . *secuturum* ».

La corretta costruzione si trova anche in costituzioni imperiali (Vat. fr. 246, Severo e Antonino), pur di età molto tarda

(1) [Lasciamo intatta l'esposizione del FERRINI: la tesi fondamentale resta avvantaggiata dalla esclusione della parola *attamen* nelle più recenti edizioni].

(ibid. 273; 274, Costantino: *licet .... videatur, tamen* e *licet .... videantur, tamen ....*: cfr. anche § 291 ibid.).

Attamen nell' apodosi non si trova in altro testo genuino di giureconsulto romano che in *Collatio*, 11, 8, 3 (Ulpiano): precede nella protasi *quamquam,* come in vari passi dei Digesti che sono pure (meno due di Paolo) tutti di Ulpiano e che non portano, almeno nella loro maggioranza, indizi di alterazione. Il passo citato dice: « *quamquam* autem Hadrianus .... *praestituerit, attamen* .... non debent ad hanc poenam pertinere ».

Notizie sulla “ Costituzione degli Ateniesi „ (*).

I. (1)

Appartiene la πολιτεία τῶν Ἀθηναίων ad Aristotele?

1. La meravigliosa scoperta della πολιτεία τῶν Ἀθηναίων nei papiri egiziani portati al Museo britannico e la lodevole edizione intrapresa dal dottor Kenyon hanno ridestato la questione, se quest' opera, e in genere le *politie*, appartengano veramente al grande Stagirita. L' opinione negativa, in base ai frammenti allora conosciuti, fu sostenuta fin dal 1863 dal dottor Valentino Rose nel suo *Aristoteles pseudepigraphus*. Le sue dotte e acute argomentazioni furono ribattute e dal Heitz (2) e dal Grote e da altri valenti. Ora la questione si può risolvere sulla base del testo medesimo, in gran parte felicemente ricuperato. Sostengono che si tratti di opera veramente aristotelica il Kenyon (3), il Diels (4), il Keil (5). Sono invece di contrario avviso (e riferiscono in genere il lavoro a qualche oscuro

(*) [Pubblicate nell' *Archivio di diritto pubblico*, I, 1891, pp. 206-212, 275-279. Le argomentazioni qui contenute furono per sommi capi riassunte anche nell' *Introduzione* all'edizione ferriniana dell' Ἀθηναίων πολιτεία (vedi *infra*, p. 253 sgg.)].

(1) Aristotle *on the constitution of Athens*, edited by F. G. Kenyon, 2a edit., London, 1891. Aristotele, *La costituzione degli Ateniesi*: testo, versione, introduzione e note per cura di C. Ferrini, Milano, Hoepli [: v. *infra*].

(2) *Die verlorenen Schriften des Aristoteles*, 1865.

(3) Nella sua Introduzione, p. XVI sgg.

(4) *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 4, 479 sgg.

(5) *Berliner philologische Wochenschrift*, XI, 615 sgg.

membro della scuola peripatetica) il Wyse [1], il Marchant [2] e il Cauer [3].

2. È certo che l'opera contenuta nel papiro londinese è quella nota agli antichi sotto il nome di « costituzione degli Ateniesi », e formante parte di una vasta raccolta di *politie* degli stati ellenici. Il Rose ha raccolto [4] ben cinquantotto passi di questo libro, citati dagli antichi scrittori siccome pertinenti ad esso. Or bene: cinquantacinque di essi ritornano nell'opera testè scoperta; degli altri tre, uno appartiene al principio del libro, che è mancante, uno alla fine, che nel manoscritto è assai mutila, ed uno finalmente non ritorna nella forma identica, trattandosi eviidentemente di citazione meno esatta. Inoltre nel Rose stesso si trovano trentatre passi che si riconducono a quest'opera, benchè non sia espressamente citata (di solito non si nomina che Aristotele, senz'altro): di questi, ventitre ritornano nel manoscritto londinese; degli altri dieci alcuni dovrebbero appartenere (stando all'argomento) alle parti mancanti dell'opera, ed altri infine saranno stati fuori di proposito ad essa riferiti.

3. D'altra parte, è sicuro che gli antichi ritenevano essere la πολιτεία τῶν Ἀθηναίων lavoro aristotelico. Così i vari canoni delle opere aristoteliche, così i grammatici posteriori, che di frequente citano quel lavoro. Ma anche Cicerone [5] e Plutarco [6] citano le *politie* come aristoteliche; anzi fa lo stesso Timeo (fr. 70), che pure si può dire coetaneo di Aristotele, essendo stato un fanciullo quando costui era vecchio. Tutto ciò però non basta al Cauer [7], il quale osserva che « subito dopo la morte di Aristotele si cominciarono ad attribuirgli libri composti dai suoi scolari ed amici », nè al Wyse, che avverte

---

(1) Sappiamo che appartiene a questo egregio professore di Cambridge l'articolo anonimo pubblicato nell'*Athenaeum*, 1891, p. 434 sgg.

(2) *Classical review*, V, 165.

(3) Nell'opuscolo recentissimo: *Hat Aristoteles die Schrift vom Staate der Athener geschrieben?* Stuttgart, 1891.

(4) *Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta*, 1886.

(5) *De finibus*, 5, 4, 11.

(6) *Moralia*, p. 1093.

(7) Loc. cit., p. 2.

come « other treatises assigned by reputable critics to the peripatetic school, but not to Aristotle, have as good external evidence as the polities generally, or the polity of Athens ».

4. Noteremo, tuttavia, che un accurato studio di questo lavoro ci costringe a ritenere che fu veramente composto durante la vita del grande maestro La data più recente mentovata nel libro, e quindi il *terminus post quem*, è l'arcontato di Cefisofonte (ol. 112, 4 = 329-8 a. C.). Il *terminus ante quem* risulta dal fatto, che nell'opera si discorre delle cure spettanti al Consiglio circa la costruzione delle triremi e quadriremi per la flotta militare. L'opera dovette quindi comporsi prima che per la marina ateniese si cominciassero a costruire quinquiremi. Ora noi sappiamo che le *pentere* cominciarono a costruirsi nell'ol. 113, 4 = 325-4 a. C. [1]. L'opera quindi dovette comporsi fra il 328 ed il 325 a. C., periodo in cui pur cade la piena attività di Aristotele. Mi par quindi giusta l'osservazione del Keil [2], che colui, il quale respinge l'origine aristotelica di un lavoro composto durante la vita di Aristotele e a lui attribuito da tutta l'antichità, debba assumersi l'*onus probandi*.

5. E l'*onus probandi* si assunse soprattutto il Cauer nel citato lavoro, di cui dobbiamo brevemente occuparci. Se non erro, gli argomenti di questo autore si possono ridurre specialmente a tre:

a) lo stile non è conforme a quello degli altri scritti aristotelici;

b) l'uso delle fonti, e in genere la condotta del lavoro, non è degna di Aristotele;

c) vi hanno contraddizioni fra questo libro e la *Politica* di Aristotele.

6. È vero che lo stile di quest'opera è migliore di quello delle altre aristoteliche. Già il Blass [3] aveva notato che « la composizione segue di regola il metodo isocratico, senza iati ed anzi con ritmi isocratici ». E un altro non meno profondo

[1] Cfr. Boeckh, *Staatshaushaltung*, III, 76 e i documenti nel *Corp. Inscr. Att.*, II, 2, 89 d. 90.

[2] *Philol. Wochenschr.* cit., 615.

[3] *Litt. Centralblatt*, 1891, p. 801 sg.

conoscitore, il Diels [1], è sorpreso che Aristotele abbia scritto un lavoro ipomnematico così ben tornito, così ben disposto, così elegante nella sua semplicità.

Tali elogi sono sostanzialmente meritati, ma essi non si devono spingere fino al punto da negare l'origine aristotelica del libro. Bisogna avvertire che gli altri scritti aristotelici sono dedicati piuttosto agli iniziati che al grosso pubblico: in essi Aristotele mira precipuamente alla sostanza, negligendo la forma: il suo ultimo pensiero è quello di scrivere opere d'arte. Qui invece si tratta di lavoro per la sua stessa natura accessibile ai molti, destinato quindi alla diffusione più grande; non ci meraviglieremo pertanto di uno stile più studiato, del ritmo osservato, della legge dell'iato regolarmente o quasi (delle eccezioni forse ha colpa in qualche parte il papiro) osservata. E anche in ciò non si deve esagerare. I difetti aristotelici ricompaiono anche in questo lavoro. La lingua è straordinariamente povera, e quindi non scevra di monotonia; audaci sono spesso i repentini mutamenti di tempo, audacissime (o meglio temerarie) sono talora le costruzioni dei periodi. D'altra parte, non solo si trovano modi di dire caratteristici di Aristotele (come πλουτίνδην, ἀριστίνδην etc.), ma si trova anche quella chiarezza, quella semplicità, quella sobrietà severa, che sono notoriamente peculiari allo scrivere di lui.

7. Circa il secondo argomento, avvertirò che qui la critica deve star molto in guardia, essendo assai prossimo il pericolo di avventare giudizi arbitrari e subbiettivi. In questo meraviglioso scritto, che nel suo genere non trova nell'antichità intera quello che gli stia a pari, noi vediamo che l'autore con criterio finissimo tocca della storia politica ateniese solo quel tanto che è necessario per ben intendere quella costituzionale. Io anzi lo vorrei proposto come modello eccellente anche ai moderni. L'impressione complessiva è per ogni spregiudicato certamente questa, che solo un ingegno *hors ligne* poteva con sì felice esito tentare così nuovo genere di scrittura. Può darsi che qua e là abbia tralasciato qualche cosa, che opportunamente sarebbe invece stata detta (sono però ben lontano dal

---

[1] *Deutsche Litteraturzeitung,* 1891, n. 7.

condividere tutti i desideri del Cauer); è troppo naturale cosa, tanto più trattandosi di un lavoro senza precedenti e di una vastità spaventevole, poichè comprendeva un numero grandissimo di costituzioni.

Se talora lo scrittore si sofferma più del necessario su qualche data o fatto, è evidentemente perchè *data occasione* vuol confutare qualche erronea notizia molto diffusa, tanto più se suffragata dall' autorità d' insigni scrittori, come Erodoto e Tucidide.

Devo poi protestare contro i biasimi del Cauer circa l' uso degli aneddoti. Un uso più sapiente, per dare evidenza alla esposizione, non poteva farsene. Darò un solo esempio. Il Cauer trova stranissimo che l' autore esponga come, essendo stata offerta dagli spartani la pace a condizioni relativamente vantaggiose, e propendendo i migliori ad accettarla, Cleofonte siasi recato alla tribuna ubbriaco e vestito di corazza a dissuaderne il popolo, che con gran suo danno gli diede ragione. Che cosa c' entra questo, dice il tedesco, con la storia costituzionale? Io credo che non poteva in modo più efficace descriversi il male prodotto da questi demagoghi e l' ingerenza eccessiva data all' assemblea negli affari di Stato.

Per quanto poi riguarda l' uso delle fonti, sarà pure (la cosa merita un lungo e attentissimo esame) che qua e là l' autore siasi lasciato traviare da qualche fonte meno attendibile o siasi basato su qualche ricerca un po' affrettata. Ciò, del resto, non concernerebbe che pochi punti: la maggior parte di quelli rilevati dal Cauer mi sembrano dovuti ad equivoco. Così l' autore rappresenta come conseguenza della politica di Aristide che la popolazione rurale abbandonasse l' agricoltura per stabilirsi in città, e osserva che ciò ebbe insieme per causa ed effetto lo smisurato accrescersi delle retribuzioni dei pubblici uffici. Ma egli non dice, come crede il Cauer, che ciò avvenisse d' un colpo e per diretta azione di Aristide. Ben si vede, nei capi successivi, che ciò si compie lentamente e con il concorso di altri uomini e di altri avvenimenti. Il pensiero dell' autore si è che tale tendenza politica si riconduce a quell' influente uomo di Stato.

8. Sulle pretese contraddizioni con la *Politica* bastino due parole. Le vere contraddizioni si hanno con quel capo della

Politica (II p. 1273 b. 40 — 1274 b. 15-16), che già il Göttling (1) aveva riconosciuto non essere genuino. Nè mi pare che siansi addotte ragioni valevoli per salvarne l'autenticità, tanto più ove si ammetta che non fu di sana pianta aggiunto all'opera originale, ma solo gravemente interpolato.

Il Cauer dà però grandissima importanza al fatto seguente. Aristotele nella *Politica* (IV p. 1266 a. 1298 a. 29 sg.) pone la democrazia tra le forme patologiche di governo; nell'opera ora scoperta (c. 51) si trova opportuno che siansi trasferiti i poteri nel popolo, « chè i pochi sono più soggetti a essere traviati per vantaggi materiali o riguardi personali, che non la gran moltitudine ». Questo passo, che dovrebbe contenere la massima contraddizione con la Politica, a mio avviso nulla prova. Esso è semplicemente ironico: il testo dice δοκοῦσιν ποιεῖν ὀρθῶς: « *si stima* che abbiano fatto bene »; come quando parlando di Aristide, alla cui politica l'autore ascrive la ruina di Atene, il testo dice τὰ πολιτικὰ δεινὸς εἶναι δοκῶν: « *stimato* politico di singolar valore ». Egli stesso nelle linee precedenti dimostra che tutto il danno venne ad Atene dal trasferimento dei poteri nell'assemblea e nel giurì popolare: solo un cretino potrebbe contraddirsi a così poche righe di distanza. E, chiunque fosse l'autore di questo libro, certo un cretino non era. Del resto, come il Diels ha ben riconosciuto, tutto il libro mostra che abbiamo avanti « un aristocratico a testa alta.... che non fa misteri dei suoi sentimenti antidemocratici. Lo sguardo rivolto all'ἀρίστη πολιτεία, con nobile coraggio accenna agli sconci della democrazia.... ». Un tale aristocratico era bene Aristotele! Uguale impressione ha fatto il libro al Keil (2) e all'articolista dell'*Athenaeum*, che dubita anzi della piena imparzialità di qualche giudizio in senso aristocratico.

È vero che l'autore, che dà tante frecciate ai democratici, loda i restauratori della democrazia dopo la cacciata dei Trenta (e dei Dieci). Ma sentiamo un po' questo elogio: « non solo tolsero di mezzo ogni accusa per i fatti anteriori, ma contribuirono insieme a restituire agli spartani i denari tolti a prestito dai Trenta per la guerra.... mentre nelle altre città i

---

(1) A pp. 345-46 della sua edizione.
(2) Loc. cit., p 616 sg.

democratici non solo nulla elargiscono del proprio, ma mirano a impadronirsi dell'altrui ».

Con queste citazioni noi non vogliamo solo difendere l'autore del libro dall'accusa di avere lodato la democrazia ateniese come sistema, ma vogliamo mostrare ch'egli nutriva gli stessi sentimenti dell'immortale autore della *Politica*, e che perciò nulla osta all'identificazione [1].

II.

Principali insegnamenti

che si ricavano dalla « Costituzione degli Ateniesi ».

Il libro testè venuto alla luce è così ricco di notizie attinenti alla storia e alla costituzione politica ateniese, che sarà necessario riformare sollecitamente i più accreditati manuali di antichità elleniche, che corrono per le mani degli studiosi, e che di un colpo sono divenuti antiquati. L'eccellente manuale di Hermann, rifuso or non è molto dal Thalheim, il libro famoso sul processo attico di Meyer e Schoemann, riveduto accuratamente dal Lipsius, dividono questa sorte: e non è forse troppo audace paragonare il destino avuto dagli scritti concernenti il diritto pubblico ateniese per effetto della nuova scoperta a quello avuto dalle opere storiche sul diritto privato romano in sèguito alla scoperta delle Istituzioni gaiane. In questo breve articolo io accennerò di volo ad alcune fra le molteplici notizie fornitoci da Aristotele, perchè si abbia dell'importanza dell'opera ricuperata un'idea non del tutto inadeguata.

Assai dubbio e oscuro era prima quanto concerneva il passaggio dalla forma monarchica all'aristocratica. Ora vediamo

[1] Mi giunge ora l'articolo dell'egregio prof. PAIS (estratto dalla *Rivista di filologia*, XIX. 1891, p. 575 sgg.), che sembra proclivo ad ammettere che la seconda parte del trattato sia opera di qualche discepolo guidato dal maestro. A tale opinione osterebbe, a mio avviso, soprattutto il fatto che la legge dell'iato è osservata nella stessa misura e maniera peculiare in tutto il libro, con le stesse deviazioni dalla scuola isocratica e invece con notevole coincidenza con la *Politica*.

che questo passaggio si è operato in Atene per una lenta trasformazione degli istituti, senza scosse gravi e subitanee. All'antico sovrano viene aggiunto fin dai tempi leggendari un polemarco, il quale a poco a poco venne uguagliando il sovrano nell'autorità; quindi, ai tempi di Acaste (o Medone), l'arconte. A torto ho visto spargere ora da critici autorevoli il dubbio sopra una così remota origine del polemarco; io non rinunzio a vedervi il rappresentante attico di quel tipo ario, che in Roma offre il *tribunus celerum* e il *magister equitum*. L'incremento della sua potenza dovette naturalmente avverarsi in un periodo di guerre importanti e frequenti. Le tre magistrature supreme da vitalizie furono poi ridotte decennali e quindi annuali. Dopo quest'ultima riduzione, ai triumviri furono aggiunti altri sei supremi magistrati, detti tesmoteti e incaricati soprattutto di raccogliere e ridurre in iscritto le consuetudini giuridiche e di amministrare la giustizia; sicchè il sommo collegio dei magistrati, compresi ormai sotto il nome di arconti, fu portato al numero di nove. Il processo per cui dalla monarchia si passò alla repubblica fu in troppi punti diverso da quello che si compì in Roma; però anche in tanta diversità (là svolgimento lento e graduale, qua rivoluzione improvvisa) si notano alcune singolari coincidenze. Il potere regio non si distrugge nè in Atene nè in Roma; esso viene solo limitato in duplice forma, mediante il principio della collegialità e quello della temporaneità (annualità) della carica. All'arconte re rimangono funzioni soprattutto religiose; e qui pure l'analogia del *rex sacrificulus* è urgente, per quanto il magistrato attico avesse più numerose e importanti attribuzioni del suo collega romano. E in Atene e in Roma le cariche supreme rimangono per lunghissimo tempo privilegio di casta: ἀριστίνδην. L'eleggibilità generale non si ha che tardi, e in Atene qui pure lo svolgimento è più graduale che in Roma. Tanto in Atene quanto in Roma il problema politico si combina con l'economico, e questo influisce notevolmente su quello; il disagio economico nasce nell'uno e nell'altro stato dal prevalente accumularsi del possesso fondiario — e quindi, per quei tempi, della ricchezza — in una sola classe; donde la necessità di mutui rovinosi, in cui la condizione del debitore era aggravata dal vigente istituto del *nexum* (σώμασι δεδεμένοι).

Gli alti magistrati uscenti di carica entravano a formar parte dell'Areopago, il quale fino ai tempi di Efialte ci si presenta come il contrapposto del Senato romano, che pure si reclutava precipuamente in tal guisa. Niun dubbio che l'assemblea della collina di Are sia il succedaneo della γερουσία omerica: e le ragioni per cui l'antica assemblea dei vecchi capi delle famiglie nobili passò a divenire il consiglio costituito dagli ex-magistrati non saranno state diverse da quelle, per cui una modificazione affatto simile subì il Senato in Roma. E dalle molte diverse opinioni, di cui circa l'Areopago son pieni anche i trattati migliori, siamo ora mercè l'opera aristotelica liberati.

Una importantissima testimonianza del nuovo libro è quella concernente la costituzione di Dracone. Che costui fosse autore di una costituzione politica, non si sapeva: molte delle sue innovazioni vengono attribuite dagli storici posteriori a Solone. Il Keil pensa che qui la storia sia stata alterata in senso democratico: si voleva cioè glorificare Solone, che passava per un patrono del popolo e per un campione dell'idea democratica. C'è però una spiegazione più semplice: ed è che frequentemente, quando più persone si adoperano successivamente in una riforma, solo l'ultima suol rimanere nella memoria comune, e a lei suolsi attribuire pur quello ch'era stato fatto prima. Pochi sono gli uomini diligenti, che appurando la verità dei fatti assegnano a ciascuno quanto gli spetta. Dalla relazione di Aristotele la personalità di Dracone esce ingrandita, e per converso quella di Solone viene notevolmente scemata d'importanza. Fu Dracone che rese le più alte cariche accessibili anche ai non patrizi, pur esigendo un alto censo nei candidati. Egli istituì un Consiglio di 401 membri, che si rinnovava annualmente. A questo Consiglio poteva aspirare chiunque avesse censo sufficiente per armarsi: fra costoro si apriva il sorteggio e niuno poteva essere sorteggiato per la seconda volta, finchè non fosse venuto il turno di tutti. La sortizione aveva dunque nella costituzione draconiana un concetto buono e sano. In sostanza tutti i cittadini aventi un dato (limitatissimo) censo erano chiamati al Consiglio; la sortizione non faceva che regolare la relativa precedenza. Più tardi il sorteggio divenne modo di nomina a quasi tutte le cariche; quanto male a proposito, ognuno può immaginare. Il Consiglio

draconiano non toglieva nulla alle attribuzioni dell'Areopago, che durava tuttavia nella sua funzione di supremo custode del governo e dell'amministrazione e come alta corte di giustizia. Anche l'assemblea (l'antica ἀγορή omerica) rimaneva in vigore; ma è credibile che a questi tempi venisse convocata piuttosto per avere notizie delle disposizioni, che interessavano tutti i cittadini, anzichè per prendere deliberazioni proprie. Notevoli le multe introdotte da Dracone per i membri che mancassero alle adunanze del Consiglio o dell'Assemblea.

Le istituzioni draconiane durarono. Subirono varie modificazioni nei successivi numerosissimi mutamenti di costituzione; ma il concetto fondamentale e gl' istituti fondamentali si conservarono sempre. Se lo Stato ateniese invocò presto un secondo riformatore, fu per la pressione del disagio economico anzichè per il difetto degli ordinamenti politici; e, se il riformatore invocato si fosse limitato a rimediare opportunamente allo squilibrio economico senza rinnovare la forma di governo, avrebbe forse fatto assai meglio.

Tale riformatore fu Solone. Dalla imparziale relazione di Aristotele appare ch'egli fu realmente, quale già ce lo dipingevano gli antichi, uomo onesto, disinteressato, del suo paese amantissimo. Non sembra però ch' egli fosse un uomo di singolare capacità ed avvedutezza. Come nei suoi versi rifulge la bontà del suo animo, senza peraltro che vi si noti sublimità di pensiero o splendore di forma, così nell' opera sua politica si vede il buon cittadino e non altro. Al disagio economico rimediò con una straordinaria abolizione dei debiti [1], rimedio troppo eroico e radicale, ch' ebbe il naturale effetto di scontentare gravemente una classe intera di cittadini. Più opportuna fu l' abolizione del δάνεισμα ἐπὶ τοῖς σώμασι: la riforma, in sostanza, compiuta in Roma dalla legge Petelia. Già prima di lui la popolazione era divisa in quattro ordini di censiti (pare, ai fini tributarii); egli ne approfittò per regolare in vario modo la capacità alle singole cariche. Questo era già un pensiero draconiano, che Solone applicò in più larga misura. Peg-

---

[1] Il WYSE ed altri non sono ancora persuasi di tale misura; pensano piuttosto ad un' amputazione degli interessi. Noi non risolviamo la questione.

giore fu invece l'estensione di un altro istituto draconiano, la sortizione per la nomina alle magistrature. Mantenne il Consiglio draconiano, riducendolo a 400 membri, e così creando il pericolo, evitato dal più sagace predecessore, di parità di voti. Tutte queste riforme non lasciarono che del malcontento, talchè lo stesso Solone, per sfuggire alle critiche e ai lamenti, dovette mettersi in viaggio per l'Egitto.

Aristotele indica un altro punto fatale della costituzione solonica: la decisione suprema riservata al giurì popolare. Siccome i tribunali erano competenti non solo in materia di diritto privato, ma pure nelle questioni di diritto pubblico (eleggibilità alle cariche, rendiconto dell'esercizio di pubblici poteri etc.), così ne venne che il popolo per questa via divenne l'arbitro di tutti quanti i privati e pubblici ordinamenti. In origine questo non fu gran male: perchè il giurì (che si sorteggiava fra coloro che si presentavano) soleva comporsi di cittadini volenterosi e capaci. Ma, dopo che la politica di Aristide chiamò in città tutta la popolazione agricola e dopo che l'intervento al giurì divenne retribuito, si affollavano per venire sorteggiati i più miserabili, con quanto vantaggio per la sicurezza e dignità dei giudizi ognuno può vedere.

È curiosissimo che agli occhi di Aristotele, ossia del sagace e imparziale osservatore dell'andamento delle istituzioni politiche, il periodo di Pericle, ammirato come l'età più splendida della storia ateniese, sia un tempo di decadenza già rapida e inoltrata. È questo per me uno dei precipui argomenti per misurare la sicura intuizione di quell'uomo, che scorge così bene le riposte ragioni e i segreti processi del male, da cui tanto fu travagliata l'esistenza di un popolo così nobile e così grande pur nei suoi traviamenti.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ARISTOTELE

La costituzione degli Ateniesi.

Testo greco, versione italiana, introduzione e note (*).

1. I papiri, che dall'Egitto furono in questi ultimi anni portati in diverse biblioteche europee, ci hanno già ridonato parecchie reliquie di antichi scrittori greci e latini. I giuristi non hanno dimenticato certamente i frammenti dei responsi papinianei contenuti nei papiri, che ora si trovano a Parigi e a Berlino: ed è ancora recente la pubblicazione dell'interessantissimo brano sulla *formula Fabiana*, appartenente alla collezione dell'arciduca Ranieri, sul quale testo i romanisti continuano tuttavia gli studi e le ricerche. Sembra però che la maggiore e miglior parte di tali papiri sia stata portata al Museo britannico. La precisa provenienza non ci viene indi-

(*) [Pubblicato a Milano, U. Hoepli ed., 1891. Le prime pagine dell'Introduzione furono anche presentate al R. Istituto Lombardo, a titolo di comunicazione, nella seduta del 2 aprile 1891 (cfr. *Rendiconti*, ser. II, vol. 24, p. 544 sgg.). A parte i rilievi interessantissimi che si trovano nell'Introduzione, abbiamo creduto opportuno ripubblicare anche il testo greco di Aristotele e la traduzione del Nostro, troppo spesso dimenticata — questa ultima — dalla dottrina straniera e nostrana. Abbiamo però collazionato l'edizione con l'ultima Blass-Thalheim (Arist. Ἀθην. πολ., post Fr. Blass iterum edidit Th. Thalheim: Lipsiae 1914), e abbiamo indicato in nota le varianti di lettura e d'integrazione].

cata, e probabilmente per buone ragioni. Il Blass ([1]) congettura che essi vengano dal Faijum, luogo d'origine degli altri viennesi, berlinesi e parigini.

2. Sappiamo intanto che nei papiri londinesi si contengono notevolissimi avanzi di classici greci, la cui perdita era oramai stimata irreparabile. Così ci si annuncia che furono trovate varie orazioni di Iperide, nonchè notevole parte dell'*Antiope* di Euripide; e ben possiamo sperare di ricuperare altri non meno desiderabili tesori. Per l'importanza grandissima dell'autore e dell'argomento, nonchè per la quasi integrale conservazione, niuna scoperta poteva però tornarci più gradita di quella dell'opera aristotelica sulla costituzione degli Ateniesi. Di tutte le esposizioni delle costituzioni elleniche raccolte da Aristotele questa era di gran lunga la più notevole, e quindi a preferenza consultata e trascritta. Essa fu per i greci posteriori la fonte quasi esclusiva per le notizie relative a tale argomento. Eppure, come già i libri *de re publica* di Cicerone, era andata perduta.

3. Alcuni anni or sono, fra i papiri portati alla biblioteca imperiale di Berlino si trovarono alcuni frammenti, che dal Bergk ([2]) furono riconosciuti come appartenenti alla πολιτεία τῶν Ἀθηναίων di Aristotele. Ma sono essi così scarsi e lacunosi, da doversi stimare di non grande momento. Invece felicemente veniva scoperta a Londra, non molti mesi or sono, l'opera quasi intera, che ora, mercè le assidue cure del Kenyon e di altri addetti al Museo britannico, ci sta davanti elegantemente stampata nella seconda edizione e riprodotta in facsimili assai accuratamente eseguiti ([3]).

4. Che questo lavoro sia di Aristotele, appena si può dubitare ([4]). Lo stile è semplicissimo, ma elegante e chiaro; la dicitura sempre corretta. I fatti sono scelti opportunamente;

([1]) *Litterar. Centralblatt*, 28 febb. 1891, col. 301.

([2]) [*Rhein. Museum*, 36, 1885, p. 81. Cfr. Diels, nelle *Abhandl. preuss. Gesellsch. der Wiss.*, phil.-hist. Kl., 1886, II, 1 sg.].

([3]) [L'edizione alla quale l'A. accenna è, come la prima, del 1891: una terza venne pubblicata, sempre a Londra, nel 1892; una quarta a Berlino, nel 1903].

([4]) [Sulle diverse opinioni (specialmente del Cauer) vedi lo studio precedente].

si mette in rilievo quello che importa per il tema che si discute, e si evita tutto quello che allo scopo non giova. I giudizi sono assennati e temperatissimi; l'imparzialità (in un libro di simile argomento così ardua) è, pare, mirabilmente mantenuta. Ad ogni modo, è questo il libro sulla πολιτεία τῶν Ἀθηναίων, dagli antichi attribuito ad Aristotele. Il Rose, nei frammenti di Aristotele, adduce novantun passi, tratti da antichi scrittori, che più o meno sicuramente si riferiscono a questo libro. In cinquantotto di essi si cita espressamente quest'opera, e di questi ben cinquantacinque ricorrono nel manoscritto ora pubblicato. Altri due appartengono, come l'argomento insegna, al principio e alla fine dell'opera aristotelica: ora, come noi vedremo, il principio manca e la fine ci è conservata solo in scarse reliquie. Uno finalmente ricorre nel nostro testo in forma alquanto mutata: ma ciò dipende evidentemente dal fatto che chi citava quel passo non intendeva di addurlo letteralmente, ma di riferirne compendiosamente il significato. Degli altri trentatre passi, in cui non si cita l'opera, benchè di regola si nomini Aristotele, ben ventitre ricorrono nel manoscritto: gli altri (dato pure che appartenessero a questo lavoro) per l'argomento dovrebbero riferirsi o al principio che manca o al fine che è mutilo. Uno solo sembra o essere a torto citato o riferirsi ad altro scritto aristotelico.

5. Circa l'età del lavoro abbiamo dati abbastanza approssimativi (¹). Nel capitolo 54 si discorre (purtroppo una lacuna non ci permette di ricavare notizia più completa) dell'arcontato di Cefisofonte, il quale cade nell'anno 329-328 a. C. Dunque l'opera è certamente posteriore a quest'epoca. Gli editori hanno creduto di trovare un altro sussidio per stabilirne la data (²) in ciò, che nel capo 61 si nominano le sacre triremi Paralo e Ammonia. Quest'ultimo nome si sarebbe sostituito all'antico di Salaminia e, secondo ogni verosimiglianza, tale sostituzione sarebbe avvenuta durante il regno ed in onore di Alessandro, che si atteggiava a figlio di Ammone. D'altra parte, l'opera non potrebbe essere stata composta dopo il 307 a. C., giacchè in quest'anno le tribù vennero portate a dodici, e nell'opera si

(¹) Cfr. pure Keil, *Philol. Wochenschrift*, 1891, p. 613 sgg.
(²) *Introd.*, p. XVII.

discorre solo di dieci tribù. Essa quindi dovrebbe essere stata scritta, o almeno riveduta, negli ultimi sette anni della vita di Aristotele o (dove si ammetta che sia stata composta o rimaneggiata da altri) nei primi 15 anni dopo la sua morte. Però si avverta che non è punto provata la sostituzione del nome di Ammonia a quello di Salaminia, giacchè, come ha notato il Torr [1], la notizia che Salaminia fosse il nome di una sacra trireme è data solo dai lessicografi posteriori e riposa sopra un equivoco, di cui possiamo tuttora scoprire la cagione. D'altra parte, lo stesso Torr ha benissimo avvertito che nel capo 46 si parla della costruzione delle triremi e delle quadriremi per la flotta; dunque l'opera deve essere stata scritta o almeno riveduta prima che gli Ateniesi cominciassero a fabbricare quinquiremi, ossia prima del 325 a. C. [2]. I termini vengono pertanto a restringersi dal 328 al 325, cioè siamo ricondotti al tempo della piena attività di Aristotele.

6. L'opera degli editori inglesi va grandemente lodata, ove si consideri che è loro riuscito di leggere quasi interamente la scrittura greca in buona parte corsiva (il che non è certo facile impresa) benchè le condizioni del papiro fossero in molti punti assai infelici. Ed ora che i facsimili ci stanno davanti ben possiamo con il Kaibel e con il Kiessling lodare l'abilità incomparabile di quei paleografi. Un'altra lode va loro attribuita per avere con sicuro intuito colmato parecchie centinaia di lacune, delle quali la massima parte sono assai brevi, ma non per questo esigono minor sagacia. Finalmente nella introduzione e nelle note hanno saputo addurre opportuni e vari materiali per la restituzione e l'intelligenza del testo. Di fronte a tali meriti non esigui (e lealmente ammessi dal Blass, che pure ha sì grande autorità in questo argomento) bisogna ritenere troppo acerba la maniera, con cui il Wyse ed altri dotti inglesi hanno criticato il lavoro dei loro concittadini. Certamente ebbero torto gli editori, non adducendo la precisa misura delle singole lacune, il che non permette a chi non conosca il manoscritto di accingersi a tentativi di restituzione. Ma questa colpa è in buona parte attenuata dal

---

(1) *Athenaeum,* 1891, p. 185.

(2) Boeckh, *Staatshaush.,* III, 76; *Corp. Inscr. Att.,* II, 2, 89 d. 90.

fatto che gli editori medesimi stavano allestendo l'edizione (ora pubblicata) del facsimile del papiro. Molte lacune sono state a torto integrate, vari errori del codice furono lasciati senza osservazione, non sempre nelle restituzioni e nelle congetture si osservarono le leggi rigorose della sintassi greca (1). Ma tali sviste possono occorrere anche a persone peritissime in lavori siffatti, quando la loro attenzione è rivolta a tante difficoltà di diversa specie e quando l'opera è affrettata dall'impazienza così naturale di rendere accessibile agli studiosi una reliquia tanto cospicua dell'antico sapere. Ad ogni modo conveniva tener conto dei molti scabrosissimi punti felicemente superati e contemperare il rimprovero con il dovuto elogio. E conveniva pensare quanto è diversa la condizione dell'uomo, che decifra per la prima volta un vetusto cimelio, da quella di colui che, trovandosi davanti una nitida edizione in cui sono spianate le difficoltà maggiori, può pensare a tutto suo agio alle varie correzioni.

7. L'opera si divide in due parti. La prima è dedicata alla storia della costituzione ateniese dalle mitiche origini fino al ristabilimento della democrazia dopo la cacciata dei Trenta. La seconda invece contiene l'esposizione dei singoli poteri e delle loro funzioni secondo le condizioni del tempo in cui l'autore scriveva. Il principio manca, e l'opera comincia con il racconto della purificazione di Atene per opera di Epimenide. Il principio mancava anche originariamente nel manoscritto, giacchè precede in questo uno spazio in bianco. L'ultima parte dell'opera, che tratta della procedura, è disgraziatamente assai lacunosa, al punto che, dove non aiutano le citazioni degli antichi, è impossibile ricavarne un senso compiuto. Consta però che con la esposizione della procedura l'opera si chiudeva senz'altro epilogo (2). Lacune si trovano anche altrove, soprattutto nelle prime e nelle ultime colonne; invece la parte mediana è benissimo conservata. L'opera è scritta sul *verso*

(1) Cfr. ora anche Keil, *Berlol. phil. Wochenschr.*, XI, 519.

(2) Non già perchè il resto della pagina è in bianco; ma piuttosto per la coronide apposta, come si vede ora dal facsimile.

del papiro; sul *recto* stanno talune annotazioni greche « dell' anno undecimo dell' imperatore Cesare Vespasiano Augusto » (78-79 d. C.). E le più notevoli forme di lettere e abbreviazioni che si trovano nelle annotazioni si trovano anche nel nostro testo: donde è lecito arguire che questo non sia stato scritto molto più tardi. E per vero non è credibile che siasi scritto sul rovescio dei fogli, finchè quelle annotazioni potevano servire; nè d' altra parte è credibile che quei fogli si sarebbero conservati a lungo (cessata l' importanza delle annotazioni), se non fossero stati relativamente presto adibiti al nuovo uso.

8. Sarebbe ora tempo di parlare dell' importanza della nuova scoperta. Ma per esaurire tale argomento bisognerebbe addurre tutta l' opera, tanta è la copia delle notizie che essa ad ogni pagina o ci porge per la prima volta o conferma opportunamente; tanto l' interesse dei giudizi sagaci e sereni; tante le questioni che ora trovano una definitiva soluzione, o che al contrario spuntano di nuovo. Intanto avvertirò che la seconda parte (benchè sulla fine tanto mutila) rende urgentissima una revisione dei migliori manuali di antichità giuridiche (di diritto pubblico e privato) ateniesi, i quali ora in molti punti non sono più adoperabili, compreso quello di Hermann-Thalheim. La prima parte poi, oltre che per i cultori del diritto e della sua storia, è di somma importanza per gli studiosi della storia politica. È vero che questa è considerata nel libro solo nella misura necessaria per intendere i diversi mutamenti costituzionali; ma è inutile soggiungere che il testimonio di una così grave autorità su parecchi avvenimenti oscuri o contrastati deve tornare preziosissimo. Infine i filologi troveranno anche riferiti nel testo molti versi di Solone relativi alle sue riforme. Essi erano in gran parte (non del tutto) già noti; ma il manoscritto offre nuove lezioni, che arrecano opportuno rimedio a passi che prima erano di quasi disperata interpretazione.

9. Nella prima parte (come si disse al num. 7) l' autore espone la storia delle origini e delle vicende dello Stato ateniese, occupandosi solo di quanto concerne la costituzione; degli altri avvenimenti tocca sagacemente solo quel tanto che basta per ben comprendere le ragioni e l' importanza dei mu-

tamenti diversi. Diversi e numerosi, giacchè al capo 41 ([1]) egli enumera ben dodici forme di governo: cioè una costituzione originaria, la cui memoria si confonde nella leggenda, e undici posteriori modificazioni. Di queste la prima si sarebbe avuta ai tempi di Teseo, quando cessarono molte prerogative del potere regio: la seconda con gli ordinamenti di Dracone: la terza con quelli di Solone: la quarta con il principato di Pisistrato: la quinta con le riforme di Clistene: la sesta con il rialzarsi del potere dell'Areopago dopo le guerre persiane: la settima con l'abbattimento del potere di questo senato: l'ottava con l'oligarchia dei Quattrocento: la nona con il ristabilimento della democrazia: la decima con il regime dei Trenta (e quindi dei Dieci): finalmente l'undicesima con il definitivo ristabilimento del governo democratico.

10. Siccome il principio manca, così poco impariamo di nuovo circa l'oscuro e leggendario periodo regio. Soltanto alcuni cenni sparsi nei primi capitoli danno qualche luce. Invece sono notevoli le informazioni che succedono (cap. 3) circa l'ordinamento dello stato anteriore a Dracone. Fra queste merita di essere segnalata l'ampia testimonianza sull'esistenza del consiglio dell'Areopago in quei tempi ([2]), e sul reclutarsi fin d'allora dei suoi membri fra quelli che avevano rivestito l'ufficio di arconte.

Intorno a Dracone impariamo molte cose. Anzitutto, che compose le sue leggi sotto l'arcontato di Aristecmo, nome prima ignoto. Inoltre, che dettò una vera e propria novella costituzione per lo Stato. Ciò prima non solo s'ignorava affatto, ma ben anche si negava ([3]) sul fondamento di un noto passo della *Politica* (2, 9, 9): πολιτείᾳ δὲ ὑπαρχούσῃ τοὺς νόμους ἔθηκεν. È certo difficile conciliare la πολιτεία ὑπάρχουσα (costituzione preesistente) con la πολιτεία ἡ πρὸ Δράκοντος del cap. 3 e le notizie del cap. 4. Se ne concluderà quindi (e non è certo l'u-

---

([1]) La divisione in capitoli non è nel manoscritto, ma è stata introdotta per comodità dagli editori inglesi. E non c'era alcun motivo perchè noi la dovessimo tralasciare.

([2]) Sulle opinioni prima correnti vedi per esempio HERMANN, *Griech. Alterthümer*, I, § 109.

([3]) Cfr. per tutti HERMANN, op. cit., I, § 102.

nico argomento [1]) che quel capitolo della *Politica* non è di Aristotele. Invece trovo che la notizia ora accennata ha una bella conferma in Cicerone, il quale nella sua opera *de republica* (2, 1, 2) pone Dracone con Teseo, Solone e Clistene fra coloro che presso gli ateniesi *rem publicam constituissent legibus atque institutis suis*. E non è questo l'unico passo che indicherebbe in quell' opera ciceroniana reminiscenze di questa nostra aristotelica [2]. Presso i posteri il ricordo di ciò andò perdendosi: da una parte Dracone fu soprattutto celebrato come il primo autore di leggi scritte (di cui talune, cioè quelle sull'omicidio, rimasero in vigore anche dopo tante innovazioni nei pubblici ordinamenti), e tale fama oscurò l' altra di riformatore politico; dall' altra il vincolo stretto, che lega alcune riforme draconiane coi successivi ordinamenti di Solone, fece attribuire a quest' ultimo l' origine di talune istituzioni, che meglio si direbbero draconiane. Furono chiamati (benchè in diverso grado) all' esercizio dei pubblici poteri quelli che potessero armarsi e provvedersi in guerra. Probabilmente questi rispondevano alle prime tre classi cosiddette soloniche, la cui preesistenza è confermata dal nostro libro (cap. 7). I nove arconti però, e gli amministratori delle casse dello Stato e dei templi, dovevano nominarsi fra quelli aventi una sostanza libera di almeno dieci mine; i capitani poi della fanteria e della cavalleria dovevano avere un patrimonio libero di almeno cento mine. Alle altre cariche inferiori erano ammessi invece tutti quelli che avessero quel requisito generale: e così pure ad un Consiglio di 401, creato da Dracone. I consiglieri si estraevano a sorte per ciascun anno; ma quelli che avevano già coperto l' ufficio non rientravano più nel sorteggio, finchè fosse venuto il turno di tutti i chiamati: ciò che toglie a questo modo di nomina gran parte della stranezza che avrebbe altrimenti.

---

(1) Vedi già GOETTLING nella sua edizione, p. 345.

(2) Così Cicerone, per indicare che gli Ateniesi tolsero all' Areopago gran parte delle sue attribuzioni, dice: " Athenienses.... *sublato Areopago* etc. " (1, 27, 43): cfr. l' espressione usata da Aristotele (c. 41) per indicare la stessa cosa: καταλύσας τὴν 'Αρεοπαγῖτιν βουλήν.

Il KEIL, op. cit., 519 sg., attribuisce il silenzio sulla costituzione draconiana alla " sistematica falsificazione della storia in senso democratico " dei posteriori. Non manca invece chi mette in dubbio il racconto or messo in luce; confronta J. HEADLAM, *Classical review*, V, 166-68; CAUER, op. cit., p. 70 sg.

Niuno poi avrebbe immaginato che esso risalisse fino a Dracone. Il Wachsmuth [1] lo riconduceva a Solone, ma fu biasimato per l'assolutezza della sua affermazione [2]; i più propendevano per riferirlo a Clistene [3]. L'ecclesia, o riunione generale dei cittadini, sembra preesistesse agli ordinamenti draconiani: essa viene ad ogni modo ricordata sotto Dracone (cap. 4), dicendosi che questi stabilì multe per i membri del Consiglio o dell'ecclesia che mancassero alle adunanze. La suprema vigilanza sull'andamento della pubblica amministrazione e importantissimi poteri giudiziarii spettavano all'Areopago.

11. Gli ordinamenti draconiani non potevano giovar molto al paese, i cui mali politici derivavano soprattutto da un grave squilibrio economico, a cui quel legislatore non aveva arrecato rimedio, almeno diretto. La proprietà fondiaria era in mano di pochi, ossia dei nobili; la classe lavoratrice stentava la vita con un compenso esiguo, e tale condizione era aggravata soprattutto dall'esistenza del vincolo corporale per i debiti, per cui il debitore insolvente veniva dichiarato schiavo del suo creditore [4]. Donde lunghe lotte fra le due classi della popolazione, che ricordano quelle avvenute in Roma per analoghe ragioni. Le due parti scelsero finalmente ad arbitro Solone, che elessero arconte, affidandogli così la più importante magistratura. Il motivo che fece cader la scelta su di lui fu tale che sembrerebbe strano ovunque, meno che in Atene: fu cioè la fama acquistatasi con una nobile elegia sui mali della patria. Di lui e dell'opera sua noi possiamo a mala pena giudicare; fu certo però uomo onesto e sinceramente amante del suo paese, « della cara [5] terra di Ionia », come si esprime nei suoi versi. Benchè nobile di origine, non esitò a ordinare, per prima cosa, una σεισάχθεια, ossia un'abolizione generale dei

---

[1] Op. cit., I, p. 481.

[2] HERMANN, op. cit., § 108, 3.

[3] HERMANN, *De iure mag.*, p. 15 sgg.; *Griech. Altert.*, § 112, 1: contro vedi LATTES, *Arch. giur.*, 8, 121.

[4] Tristissima è la descrizione che fa nei suoi versi Solone. Alcuni descrive egli rimasti servi in patria sotto il duro giogo di severo padrone, altri erranti all'estero per sì lungo tempo, da non saper più parlare ateniese.

[5] Πρεσβυτάτη nel senso di " veneranda " o " cara ": non di " vecchia ", come fu tradotto.

debiti, tanto pubblici quanto privati. Così egli sollevò le condizioni del popolo a spese della classe alta, a segno che (come poi ci apprende Aristotele) molti membri di questa impoverirono e rimasero — chi darebbe loro torto? — ostili al poeta legislatore. Non seppe neppure tacere del provvedimento, che intendeva sancire, con taluni conoscenti; e questi ne approfittarono per un' iniqua speculazione, che mise presso alcuni [1] in sospetto la stessa virtù di Solone. L' enormità di questa misura fece ritenere a molti moderni [2] che si dovessero ritanere esagerate od erronee le notizie (invero non concordi) degli antichi; ora si aggiunge questa nuova testimonianza. Più lodevole fu l' abolizione assoluta del vincolo personale per i debiti; d' ora innanzi il debitore doveva rispondere al creditore con il patrimonio, non con la persona. La sua costituzione riposava sulla divisione dei cittadini, secondo il censo, in quattro classi, che già preesistevano: i pentacosiomedimni, i cavalieri, gli aggiogatori e i mercenarii. Essa è esposta ai cap. 7 e 8, ai quali rimando il lettore. Solo avvertirò i punti seguenti, che risolvono antichi dubbi e questioni lungamente agitate: la nomina degli arconti (con sistema misto di elezione e di sorteggio), la riduzione al numero di 400 dei consiglieri creati da Dracone (prima si credeva che fosse questa un' istituzione dovuta a Solone), la posizione dell' Areopago nella nuova costituzione. All' ultima classe non rimaneva che il diritto di prender parte all' ecclesia e ai tribunali popolari. Ma questo diritto acquistò grande importanza, dal momento che Solone tolse ai magistrati e agli altri corpi (meno poche eccezioni) la facoltà di giudicare in modo definitivo, concedendo dalle loro decisioni appello e ricorso al giurì popolare. E ciò tanto in materia pubblica (per es. rendiconto dei magistrati, capacità alle cariche etc.), quanto in materia privata, dove, per l' oscurità delle leggi che dava luogo a parecchie interpretazioni, c' era grande latitudine di arbitrio. E così, dice Aristotele, il popolo, per la sua maggioranza numerica padrone del voto (nei tribunali), divenne padrone dello Stato. Alcuni credevano che appunto a questo mirasse Solone; e Aristotele riferisce che riputavano aver lui

---

(1) " Avidi di maldicenza „ li dice Aristotele.

(2) Cfr. Grote, *History of Greece*, 3, 136 sgg.

a bella posta scritto in modo oscuro le sue leggi. Giustamente il sagace storico ribatte simili giudizi; quell' effetto non fu previsto da Solone, tanto più che non si avverò nè tosto nè senza il concorso di altre cagioni. Finchè l' ufficio di giurato fu gratuito, i poveri avevano qualche cosa di più utile da fare che non fosse l' offrirsi per venire sorteggiati nei giudizi. Ma, quando s' introdussero le paghe per tali funzioni, fu un affollarsi dei più miserabili per venire sorteggiati come membri delle corti popolari; gli altri cittadini si dovrebbe quasi credere che si tenessero in disparte, anche per un certo senso di dignità individuale. E fu veramente allora che l' innovazione solonica portò il suo frutto, certamente lagrimevole, come altrove lo stesso Aristotele fa capire (cap. 27).

12. L' opera di Solone non creò che malcontento. Troppo giusto e spiegabile quello dei nobili: molto meno quello del popolo, il quale si sarebbe aspettato una piena eversione di tutto l' antico ordine di cose ed una assai più larga partecipazione al potere. Tutti lo criticavano e lo biasimavano: efficacemente descrive egli stesso la propria posizione, quando dice d' essersi trovato « simile a lupo circondato da molti cani ». Se ne consolò difendendo e lodando nei suoi versi l' opera propria e viaggiando in Egitto lontano dai suoi concittadini. I quali continuarono in lotte intestine, che pare avessero soprattutto per motivo la restrizione della capacità alla carica di arconte, e che mostrano come Solone fallisse nel compito suo. Aristotele espone in proposito (cap. 13) alcuni fatti, prima ignoti e molto notevoli. E di tali continue turbolenze e dissensioni seppe approfittare un uomo oltremodo astuto, Pisistrato.

13. Come spesso avviene di coloro che mirano al potere, Pisistrato cominciò la sua carriera politica con affettazioni ultra-democratiche. E seppe abbindolare il popolo a segno, da farsi decretare un corpo di guardia per la propria persona. Solone solo (almeno per quanto si narrava) si sarebbe accorto delle sue intenzioni e avrebbe, ma invano, eccitato i cittadini ad opporsi. Ma quello, avuto il suo corpo di guardia, occupò l' Acropoli e si stabilì signore dello Stato. Due volte espulso, due volte ritornò; il secondo (e definitivo) ritorno è soprattutto notevole, tanto più che i fatti, che ora ci vengono appresi da Aristotele (cap. 15), concorrono ad attestarci le cospicue doti di

attività, prudenza e coraggio di quest' uomo veramente straordinario. Il giudizio morale sulle vie da lui tenute per consolidarsi nel principato non può essere troppo favorevole; la sua condotta è troppo in contrasto con il carattere nobilmente disinteressato di Solone, perchè possa destare simpatie. Ma, come pervenne al potere e vi potè rimanere, giovò, come niun altro prima nè dopo, al paese, che aveva troppo bisogno di tranquillità e di pace. Con uno spiritoso stratagemma tolse ai cittadini le armi e con non meno spiritoso consiglio li avvertì di attendere una buona volta ai proprii interessi, chè dei pubblici affari egli solo ormai avrebbe preso cura. Il che non solo non irritò i cittadini, ma (poichè egli si diportò in tutto con singolare mitezza, sapienza e giustizia) non impedì che tutte le classi sociali gli si affezionassero grandemente. Non mai lo Stato fu sì ben governato, e solevasi dire ch' era tornata l' età dell' oro. Il che non si potè più ripetere, quando si venne agli altri numerosi esperimenti di governo.

14. Pisistrato, il più grande e savio uomo di stato ateniese, morì — come Aristotele dice — vecchio e nel suo letto. Lasciò vari figli, di cui Ippia, maggiore d' età e superiore per senno politico, assunse le cure dello Stato. Ottimamente era questo governato, e gli ateniesi avrebbero per lungo tempo goduto i frutti di una savia e opportuna amministrazione, se un deplorevole avvenimento non avesse mutato la condizione delle cose. Un tale Armodio, offeso personalmente da Ipparco (o, invece, da Tessalo ?) fratello d' Ippia, congiurò con il fratello Aristogitone e altri cittadini contro i principi: la congiura non riuscì pienamente, giacchè Ippia rimase incolume; fu però ucciso Ipparco. Armodio fu subito arrestato e ucciso; Aristogitone venne preso più tardi. Prima di morire fece varie rivelazioni turpemente inique, se, come dicevano i suoi ammiratori, erano false: l' ultimo suo atto, quale almeno si narra, fu poi così tristo, che lascia nell' animo un infinito ribrezzo. I due sventurati vennero glorificati più tardi come due eroi, secondo il vezzo non buono di molte democrazie, e cerimonie in loro onore si celebravano tutti gli anni per cura del polemarco (cap. 58).

Primo e natural frutto del malaugurato tentativo fu l' inasprimento del governo d' Ippia, il quale arrivò al punto di

rendersi intollerabile, finchè con l'aiuto degli Spartani venne cacciato. Atene tornò così in balìa di sè stessa, delle dissensioni e delle lotte intestine. Di una delle fazioni era a capo Clistene, il quale, per vincere gli avversari, fece grandi promesse al popolo, e venne, poichè riuscì nell'intento, incaricato di riordinare la costituzione del paese.

15. Se prima potevano sorgere dubbi sullo spirito e la natura delle riforme clisteniane (1), ormai tali dubbi sono interamente dissipati dall'opera aristotelica. Scopo di Clistene fu di romperla assolutamente con tutte le antiche tradizioni familiari e locali. Abolì le quattro tribù e ne sostituì altre dieci, non dodici per evitare la coincidenza con le antiche trittie; il paese divise in trenta demi, che raggruppò in modo artificioso, distribuendoli ugualmente fra le dieci tribù (2). Il Consiglio accrebbe di numero, portando a cinquecento i suoi membri. Invece nulla immutò circa alle schiatte, alle fratrie e ai sacerdozii (cap. 21) (3). Altre innovazioni introdusse poi Clistene a favore delle idee democratiche, fra cui la notissima dell'ostracismo. Di questo rimedio però il popolo per parecchi anni non fece uso. Che l'ostracismo si dovesse a Clistene, si era già da taluno ritenuto (4), ma dai più era contraddetto (5): ora non rimane più dubbio.

16. Le guerre persiane, in cui Atene preparata dalla eccellente amministrazione dei principi aveva avuto una parte così gloriosa, misero in evidenza il senno e l'amor patrio dell'Areopago, che in conseguenza venne a riavere una parte cospicua nel governo dello Stato. Non legge o costituzione ridonò il potere a quel corpo, ma lo spontaneo riconoscimento dei cittadini. E possiamo credere che sotto l'egemonia dell'Areopago « gli ateniesi fossero bene governati ». Ma gli ateniesi

(1) Cfr. il dotto articolo del LATTES, *Archivio giuridico*, 8, 109 sg.

(2) Le naucrarie vennero quindi a cessare. Così rimane determinato anche questo punto prima oscuro: cfr. BOECKH, *Staatshaushaltung*, I, 212. 358. 708.

(3) Soprattutto quanto si riferisce alla sorte delle fratrie era prima assai oscuro.

(4) Per es. da HERMANN, op. cit., I, § 111.

(5) Ad es. da LATTES, loc. cit., p. 121.

avevano la disgrazia di non sapersi mai accontentare a tempo. Questa volta noi troviamo un movimento di ostilità all'Areopago, che si rannoda a due notissimi e assai diversi uomini: Temistocle e Aristide [1]. Il primo era uomo di guerra, il secondo era creduto (come dice Aristotele con evidente contrapposto) politico di singolar valore. Nel fatto su questi due uomini pesa la responsabilità della rovina del paese. Peggiori consigli non potevano darsi di quelli che il giusto Aristide (certamente nella maggior buona fede) veniva diffondendo. Una politica megalomane all'estero, fondata sull'egemonia del mare (politica, che — come ben avverte in più di un luogo Aristotele — condusse Atene alle più dure umiliazioni e al completo decadimento); una politica pazzamente popolare all'interno. Tutti i cittadini (lasciando l'agricoltura e le altre proficue occupazioni ai servi e ai meteci) s'invitavano a recarsi in città, dove « tutti avrebbero trovato mantenimento a spese dell'erario ». Tutti i pubblici uffici (compreso l'intervento all'Assemblea, al Consiglio, al giurì popolare etc.) vennero a poco a poco rendendosi retribuiti, sicchè in breve a carico dell'erario del piccolo Stato ateniese vivevano ben più di ventimila persone! Dall'altra parte Temistocle, che, quantunque membro dell'Areopago, doveva esservi citato a rispondere di una grave accusa, con arti subdole tentò e ottenne che questo corpo venisse privato di quasi tutte le sue attribuzioni, delle quali parte venne deferita al Consiglio dei cinquecento, parte all'Assemblea del popolo [2].

17. Si tornò così alla democrazia e si andava, seguendo l'indirizzo di Aristide, sempre più incontro a una vera oclocrazia. Aristotele dà anche una ragione storica di ciò: la parte più ragguardevole della cittadinanza non aveva un rappresentante di valore. Stava a capo di essa Cimone, chiaro per le glorie paterne e dotato di un patrimonio principesco, ma non

[1] La parte avuta da Aristide nella guerra contro l'Areopago risulta a chi ben mediti la connessione dei capp. 23-25 fra di loro; cfr. anche il cap. 41, dov'è un importantissimo cenno sui rapporti fra Aristide ed Efialte.

[2] Tutto quanto concerne Temistocle è, per ragioni cronologiche, dichiarato indegno di fede dal CAUER, *Hat Aristoteles die Schrift vom Staate der Athener geschrieben?*, p. 25 sg.

educato alla vita politica. Non si potè impedire che anche gli zeugiti venissero ammessi all'arcontato: in fatto vennero poi ammessi anche quelli dell'infima classe. Pericle, duce del partito popolare, non potendo acquistarsi, perchè non ricco, quella viva benevolenza che conciliavano a Cimone le cospicue largizioni e munificenze, cercò (se crediamo ad Aristotele) di valersi all'uopo — secondo lo stile di molti altri politici di simili tendenze — del pubblico denaro. Egli fu che per il primo introdusse il soldo per i giurati (e quale fosse il risultato s'è visto): fu anche allora, soggiunge Aristotele, che cominciò a sentirsi discorrere di corruzione del giurì. Ma, per quanto atteggiato a demagogo, Pericle era per indole ed educazione, pur senza averne coscienza, aristocratico: l'ingegno suo e la sua cultura lo preservarono da eccessi e da opere volgari. Morto Pericle, « il fango saliva ». Il popolo cadde in mano a sfrenati demagoghi, fra cui tristamente famoso Cleone, che per il primo non si vergognò di salire alla tribuna con il grembiale di cuoio e di vociare incompostamente, vomitando ingiurie plateali. Successe a lui quell'Agnone, « fabbricante di strumenti musicali », che riuscì a far distribuire al popolo la diobelia. Il popolo era però migliore (come avviene) dei suoi condottieri, e, « quando si accorgeva di essere stato per inganno trascinato a cose non lodevoli, li prendeva ad odiare ». Li condannava anche a morte. Ma dalla mala radice non potevano sorgere alberi buoni, ed alla radice la scure non si metteva. E intanto sempre si succedevano nel posto di *leader* del partito popolare i più violenti e insensati [1].

18. A far rinsavire alquanto la plebe imbaldanzita venivano i tremendi rovesci della guerra del Peloponneso. Il bisogno di mutare forma e modo di governo si fece sentire vivo, e fu coadiuvato dalla speranza di ottenere aiuto dal re di Persia, che non avrebbe amato far causa comune con una democrazia scapigliata. Un bel giorno l'assemblea dei cittadini risolse di costituire un governo oligarchico. Una commissione eletta dal popolo per mettere le basi del nuovo reggimento

[1] Avanti a tale giudizio di Aristotele l'autore (Wyse) dell'articolo in *Athenaeum*, 18, 1891, p. 435, esclama: " Has not this the ring of the invective of a Theopompus? „. E mostra di diffidare della sua imparzialità

prese alcune decisioni lodevolissime. Tolse tutte le restrizioni esistenti alla libertà di proporre mutamenti alla costituzione, e abolì la vera fonte del male e la grande leva della demagogia, ossia la restrizione per l'adempimento dei pubblici uffici. Solo i nove arconti e i pritani in carica dovevano ricevere la modicissima indennità di tre oboli al giorno. A parte del governo non più tutti erano ammessi, ma solo un numero limitato (non superiore ai cinquemila) fra i più ragguardevoli per censo e doti personali. Tali decisioni della commissione furono approvate dall'assemblea; i Cinquemila furono dopo designati ed elessero un consiglio di cento, che dovesse studiare un completo progetto di costituzione. Il Consiglio si pose all'opera ed elaborò un progetto piuttosto complicato, che doveva servire per il futuro; quindi un altro progetto per il presente, che dovesse servire fino a quando si potesse attuare il primo. Il popolo approvò tutto quello che si volle, e l'oligarchia fu così stabilita sotto gli auspici di ragguardevoli cittadini, fra cui merita speciale menzione l'opportunista Teramene. Costui sostenne e combattè a vicenda parecchi governi, finchè miseramente terminò la vita sul patibolo. Il giudizio su di lui era già nell'antichità assai vario; Aristotele (cap. 28) cerca difenderlo contro l'accusa di mancanza di carattere, dicendo ch'egli sosteneva i singoli reggimenti quando parevano bene avviati, li combatteva ove esorbitassero dalla giusta linea di condotta, sempre mirando al bene del paese. Speriamo che fosse così: è certo però ch'egli, come tutti gli uomini che non sanno costituirsi un deciso programma, fu di danno al suo paese, e lo vedremo.

19. I Quattrocento, che entrarono in carica in conformità della nuova costituzione, governarono pochi mesi di proprio arbitrio, senza mai rivolgersi ai Cinquemila. Teramene con altri ne provocò la caduta, cosa tanto più facile in quanto che i nuovi rovesci della guerra avevano esasperato gli animi. Il governo fu affidato ai Cinquemila; con gran cura si ristabilì il principio che « niun ufficio pubblico dovesse venire retribuito ». Sotto questa temperatissima forma oligarchica lo Stato si resse discretamente alcuni anni; ma i demagoghi inquieti spinsero la plebe alle usate violenze. Lacrimevole fu la condanna a morte degli ammiragli vincitori alle Arginuse; più

lacrimevole ancora la ripulsa data alle offerte di pace fatte dal nemico. Mentre i migliori inclinavano ad accettarle, Cleofonte, ubbriaco e con tanto di corazza (per farsi vedere uomo bellicosissimo), salì alla tribuna e vociando proclamò « ch' egli non avrebbe mai acconsentito alla pace, se prima il nemico non restituiva quanto aveva occupato ». A chi gridava così forte e diceva così gagliarde parole il povero popolo diede naturalmente ragione; ma non passò un anno che la battaglia di Egospotami e la conseguente entrata di Lisandro in Atene fecero scontare ben caro l' inaudita insipienza.

20. Lisandro costituì nella città debellata il governo oligarchico dei Trenta; il popolo, temendo il peggio, approvò. I Trenta cominciarono a governare con eccellenti intenzioni: ripararono a molti inconvenienti della legislazione, ridonarono autorità all' Areopago, e misero paura addosso a quanti avessero velleità di sedurre il popolo.

Purtroppo però nel processo del tempo si abbandonarono (dicono, per timore e per ingordigia di ricchezza) a molte crudeltà, perseguitando e facendo morire noti e cospicui cittadini. Di che si adirò Teramene, e li esortò a smettere da misure tanto eccessive e a chiamare altri cittadini a parte del governo. Quelli, cui inquietava il timore di vedere un giorno Teramene a capo di una sommossa popolare, prepararono una lista di tremila da chiamarsi a parte dei pubblici poteri. Teramene li censurò anche di questo atto, con un ragionamento che gli sarà parso stringentissimo, ma che era in realtà abbastanza inconcludente. Per cui quelli lo lasciarono dire e poi, offertasi la buona occasione, lo spacciarono.

Intanto però gli esuli, invasa l' Attica, occuparono File e quindi la Munichia, e poi vinsero in aperta battaglia l'esercito dei Trenta, ch' eran pure aiutati dalla guarnigione spartana stanziata nell' Acropoli.

Il governo dei Trenta fu abbattuto il giorno successivo: si nominarono invece dieci cittadini, che dovessero comporre la lotta civile e ridonare la tranquillità allo Stato. I dieci eletti pensarono a tutt' altro: vollero consolidarsi nel potere con la violenza. Il che provocò il passaggio della massa dei cittadini alla parte degli esuli (il partito del Pireo) e il successivo abbattimento del governo decemvirale. Altri dieci furono in loro

vece eletti, i quali con moderazione e saviezza seppero ricondurre la pace fra i cittadini, togliere i pericoli di nuove dissensioni e cancellare i timori e i sospetti, che sogliono essere funesto retaggio delle contese civili. Si ritornò alla forma democratica. Purtroppo le ultime oligarchie non avevano lasciato buona memoria di sè; poi era ormai vano lo sperare che quella turba di oziosi, usa a sprecare la giornata fra l'assemblea, il tribunale e il teatro, vivendo a carico dello Stato, si rassegnasse a tornare all'agricoltura e alle altre proficue occupazioni, da cui i deplorevoli consigli di Aristide l'avevano distolta. Se non si fossero ripristinate le paghe per i pubblici uffici, quella plebaglia affamata avrebbe costituito un pericolo permanente per qualsiasi altra più rispettabile forma di governo; tanto più che non mancavano in Atene uomini esaltati o ribaldi, che la potevano trascinare a lacrimevoli eccessi.

21. È precisamente la minuta e accurata descrizione di questa restaurata democrazia, dei suoi vari organi e poteri che forma l'argomento della seconda parte di questo scritto aristotelico. Carattere generale è la straordinaria complicazione burocratica che tutta l'avvolge. Affari, che un uomo di mediocre attività compirebbe in poco tempo, sono demandati a parecchie commissioni numerose e permanenti. Si vogliono dare cariche e stipendi al maggior numero possibile di cittadini; niuno Stato così piccolo ebbe certamente mai una così grande quantità di funzionari. D'altra parte, tutto si regge sopra un sistema di reciproca diffidenza e controllo, il quale esige naturalmente (senza però raggiungere l'intento) un lungo e complicato giro degli affari. Altro carattere è il prevalere del cieco numero, senza quasi riguardo alle doti individuali. Fatta eccezione delle cariche militari e di pochissime altre di minor conto, per la nomina dei funzionarii si applicava la sortizione. Il cittadino scompariva quasi onninamente davanti a questo ente Stato, il quale in pratica si riduceva alla turba dei poveri di censo e d'ingegno. I mali gravissimi, a cui un siffatto reggimento avrebbe dovuto condurre, erano in parte impediti, in parte alleviati dal rispetto tradizionale per certi principii, e soprattutto per il culto nazionale. C'era almeno qualche cosa che rimaneva intangibile: non di tutto era arbitro il voto dell'assemblea o la sentenza dei giurati.

Il primo sentimento di chi mediti questa descrizione dello Stato ateniese è senza dubbio una consolazione inesprimibile di non essere vissuto in quello. Il che non toglie che la descrizione sia degna di studio; mentre anzi riproduce uno dei più artificiosi (se anche dei più infelici) conati per reggere un popolo progredito in civiltà, e poi contiene una larga copia di notizie interessantissime per la storia della politica e del diritto.

22. Anzitutto Aristotele discorre della iscrizione dei cittadini nei registri dei rispettivi demi, quando abbiano compiuto l'età di anni diciotto e cioè debbano entrare nel rango degli efebi. Parla delle varie formalità e dei vari controlli di tale iscrizione, nonchè del biennio di servizio militare, che seguiva alla iscrizione fra i demoti. Esposto così il modo, con cui vengono riconosciuti i diritti politici competenti al cittadino, viene a discorrere dei vari uffici, cui questo può venir chiamato. Accennati i pochi uffici civili elettivi (fra cui — diciamolo brevemente — impariamo l'esistenza di un curatore delle fonti), passa agli uffici cui si provvedeva per sortizione. Fra questi viene prima in considerazione quello di consigliere. Il discorso sul Consiglio dei 500 e sulle sue attribuzioni conduce naturalmente a quello sui pritani e funzioni relative; e a sua volta quest' ultimo induce a parlare delle varie convocazioni della *ecclesia* o assemblea in ciascuna pritania. Parlando delle attribuzioni del Consiglio, si distinguono anzitutto quelle che gli spettano esclusivamente e quelle che gli appartengono in concorrenza con le varie magistrature, nel qual caso esso esercita soprattutto un ufficio di sorveglianza e di controllo. Qui abbiamo notevolissimi cenni intorno all' amministrazione dei beni dello Stato e alla contabilità relativa, che assai opportunamente compiono — nonostante parecchie lacune — le notizie che prima se ne avevano. E qui parimenti si discorre dei vari corpi, che disimpegnavano le funzioni finanziarie: i dieci questori, i dieci poleti, i dieci ricevitori, i dieci logisti o ragionieri, i dieci eutini con venti avvocati. Basti la semplice enumerazione a indicare la complicazione di quell' organismo amministrativo!

23. Continua l' elenco dei corpi sorteggiati per la cura dei più vari servizi pubblici: dieci curatori dei templi, cinque

edili al Pireo e cinque in città (soprattutto occupati nella relativa polizia), cinque sorveglianti del mercato al Pireo e cinque in città. Parimenti, cinque verificatori dei pesi e delle misure al Pireo e altrettanti in città. Una giunta di dieci (cinque in città e cinque al Pireo) doveva vegliare sul commercio del grano, delle farine e del pane; poi fu accresciuta e si ebbero venti sorveglianti in città e quindici al Pireo. Inoltre una commissione di dieci vigilava sulla importazione del frumento. Attribuzioni giudiziarie appartengono invece agli undici e ai quinqueviri isagoghi, incaricati dell'istruzione delle cause da decidersi entro un mese. Le altre cause vengono preparate dai Quaranta (che fino al valore di dieci dramme possono giudicare e che sono i successori degli antichi trenta giudici dei demi): questi le rimettono poi ai dieteti. Sulla nomina e sulle attribuzioni di questi abbiamo poi importanti notizie.

Sorteggiati vengono pure i curatori delle vie, i ragionieri e rispettivi avvocati, il segretario della pritania (prima elettivo), il segretario per le leggi, mentre è elettivo il segretario lettore. Si sorteggiano dieci cittadini per i sacrifici auspicatorii, dieci per le feste quinquennali, e specialmente i nove arconti.

24. Molto oscuro era per lo avanti il modo di conciliare il numero dei nove arconti con quello delle dieci tribù, giacchè le nomine si fanno appunto per tribù. Ora impariamo che il grammateo o segretario aggiunto ai nove arconti e avente importanti uffici, soggetto agli stessi rendiconti, veniva nominato dalla decima tribù. Per turno poi le varie tribù eleggevano il relativo arconte o grammateo.

Dopo l'accurata descrizione del modo di nomina e di conferma degli arconti, parla Aristotele degli assessori dell'arconte eponimo, del re e del polemarco, e quindi in modo particolare degli uffici speciali di costoro e dei tesmoteti. E, data così l'occasione, accenna a numerose altre cariche e commissioni (di regola decemvirali) coadiuvanti quei magistrati nelle diverse incombenze.

Poi si passa alle precipue cariche militari, tutte elettive, senza sortizione. Seguono notizie oltremodo interessanti circa il sistema di nomina in generale e circa le paghe dei diversi ufficiali. Si arriva finalmente ai tribunali, s' indicano le norme

della loro composizione e della sortizione dei singoli giurì: qui l'opera rimane interrotta. Delle successive colonne abbiamo appena scarse reliquie, che ci permettono soltanto di conoscere che continuava la trattazione della procedura. Le sole ultime linee ci sono conservate intatte, e si riferiscono alla chiusura dei dibattimenti e al gettone da pagarsi ai giurati a seduta tolta. Che l'opera a questo punto finisse si è già avvertito.

25. Nel preparare la presente edizione mi sono valso di tutti i sussidii, che finora si poterono avere. A base sta la seconda edizione inglese del Kenyon, a cui si devono anche i riempimenti delle lacune (inclusi fra parentesi quadre) e delle parole che l'amanuense dovette saltare (incluse fra parentesi angolari), quando le note non indichino diversamente. Altrimenti ho sempre indicato a chi si debba la proposta delle singole correzioni o congetture: le mie sono pure rilevate. Ho corretto le mende ortografiche e gli itacismi, soprattutto dove il papiro non si mostra costante nella scrittura. Tale avvertenza prepongo qui, per non dover notare di volta in volta le correzioni fatte. Devo a parecchi ringraziamenti per la benevolenza, con cui risposero alle mie interrogazioni; e in modo specialissimo professo gratitudine all'eminente prof. Wyse di Cambridge, che mi comunicò importanti osservazioni.

Nella traduzione ho mirato soprattutto alla fedeltà: spero, non a scapito della chiarezza.

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI (*).

Le varie emendazioni furono prese dall' *Athenaeum*, 1891 (num. 7, 14, 21 febbraio, 14 marzo, 4 aprile); dal *Litterar. Centralblatt* (28 febbraio 1891); dalle notizie della Cambridge philological Society (12 febbraio 1891); dalla *Berliner philologische Wochenschrift* (num. 11 e 20 del 1891); dalla *Classical Review* (num. di marzo e aprile). Alcune mi furono comunicate per lettera dal prof. Wyse di Cambridge.

Bl.	=	Blass
Herw.	=	Herwerden
K.	=	Kenyon (2.ª ediz.)
W.	=	Wyse
P.	=	Paton
J.	=	Jackson
B.	=	Bury
T.	=	Torr
Rutherf.	=	Rutherford
May.	=	Giuseppe Mayor
J. May.	=	Giovanni Mayor
S.	=	Sandys
Headl.	=	Headlam
Sidg.	=	Sidgwick
Asherm.	=	Asherman
BT.	=	Blass-Thalheim (1)

(*) [È data nell' ediz. del Ferrini come *Appendice II*: l' *Appendice I* è una nota sull'opuscolo più volte citato del Cauer, e corrisponde, con qualche taglio, alla prima parte dello scritto pubblicato in *Arch. di dir. pubbl.*, 1891: v. *supra*, p. 241 sgg.].

(1) [Le citazioni di questi editori, aggiunte nella presente ristampa, sono contraddistinte da asterischi. Abbiamo evitato di addurre le varianti che si limitino al maggiore o minor numero di lettere giudicate illeggibili, sempre che l' integrazione sia conforme].

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Ἀθηναίων Πολιτεία

1. .... [Μ]ύρωνος καθ' ἱερῶν ὀμόσαντες ἀριστίνδην. καταγνωσθέντος δὲ τοῦ ἄγο[υ]ς, [νεκρ]οὶ (*a**) μὲν ἐκ τῶν τάφων ἐξεβλήθησαν, τὸ δὲ γένος αὐτῶν ἔφυγεν ἀειφυγίαν. [Ἐπι]μενίδης δ' ὁ Κρὴς ἐπὶ τούτοις ἐκάθηρε τὴν πόλιν.

2. Μετὰ δὲ ταῦτα συνέβη στασιάσαι τούς τε γνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος πολὺν χρόνον (*b**) τὸν δῆμον. ἦν γὰρ [τότε] (*c*) ἡ πολιτεία τ[οῖς τε] (*d*) ἄλλοις ὀλιγαρχικὴ πᾶσι, καὶ δὴ καὶ ἐδούλευον οἱ πένητε[ς τοῖς] πλουσίοις καὶ αὐτοὶ [καὶ τ]ὰ τέκνα καὶ αἱ γυναῖκες, καὶ ἐκαλοῦντο πελάται καὶ ἑκτήμοροι· [ἀπὸ] (*e*) ταύτης γὰρ τῆς

ARISTOTELE

La costituzione degli Ateniesi

1. [1] .... Pronunziata sentenza di sacrilegio [2], i cadaveri furono gettati fuori dai sepolcri e la stirpe dei colpevoli fu bandita in perpetuo esilio. Epimenide di Creta purificò quindi la città.

2. Dopo tali fatti avvennero diuturne dissensioni fra i nobili e la plebe. Poichè allora [3] in tutte le altre cose era il reggimento oligarchico, e inoltre i poveri e i loro figli e le loro mogli servivano ai ricchi e si chiamavano clienti ed ettemori [4]; giacchè per la mercede della sesta parte dei

---

(*a**) α[ὐ]τοί BT. (*b**) ⟨καί⟩ ins. BT., qui delenda censent καὶ τὸ πλῆθος: τὸν δῆμον deleverat K. (*c*) Bl.: * αὐτῶν BT. (*d*) Bl.: μέν K. (*e*) ἐπί K.: ταύτ(ην) τ(ὴν) μ-(ιν) cod., ut videtur: * κατά cum accus. BT.

---

(1) Il codice s' inizia con parole che terminano un periodo precedente, e non dànno un senso compiuto: esse furono omesse nella versione. Del resto si parlava della elezione di 300 giudici fra i più cospicui per stirpe e lignaggio, i quali dovevano conoscere del sacrilegio commesso dagli Alcmeonidi. [I pochi frammenti dei capitoli iniziali a noi pervenuti attraverso citazioni letterarie possono vedersi in Blass-Thalheim, pp. 107-110].

(2) ἄγος: delitto che richiede un' espiazione religiosa.

(3) Breve lacuna nel codice riempita con sicurezza. [Ma vedi n. *c*].

(4) ἑκτήμοροι = aventi la sesta parte.

μισθώσεως [εἰ]ργάζοντο τῶν πλουσίων τοὺς ἀγρούς. ἡ δὲ πᾶσα γῆ δι' ὀλίγων ἦν καί, [εἰ μὴ] τὰς μισθώσεις [ἀπ]οδιδοῖεν, ἀγώγιμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες ἐγίνοντο, κ[αὶ γὰρ δεδεμένοι τοῖς δανεί-σ]ασιν (a*) ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχρι Σόλωνος· οὗτος δὲ πρῶτος ἐγέν[ετο τοῦ δήμου] προστάτης. χαλεπώτατον μὲν οὖν καὶ πικρότατον ἦν τοῖς πολλοῖς τῶν κατὰ τὴν πολιτείαν (b) [τὸ τῆς γῆς (c) μὴ μετ]έχειν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἐδυσχέραινον· οὐδενὸς γάρ, ὡς εἰπεῖν, ἐτύγχανον μετέχοντες.

3. Ἦν δ' ἡ τάξις τῆς ἀρχαίας πολιτείας τῆς πρὸ Δράκο[ντος τοιαύτη]. τὰς μὲν ἀρχὰς [ἵ]στασαν (d*) ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην. ἦρχον δὲ [τὸ] μὲν πρῶ[τον] ἀ[εί] (e*), μετὰ δὲ ταῦτα [δεκα]ετίαν. μέγισται δὲ καὶ πρῶται τῶν ἀρχῶν ἦσαν βα-σ[ιλεύς τε καὶ πολ]έμαρχος καὶ ἄρ[χων]· τούτων δὲ πρ[ώτ]η μὲν ἡ τοῦ βασιλέως, αὕτη γὰρ ἐν [ἀρχῇ ἐγένετο (f*), δευ]τέρα δ' ἐπικατέστη [πολε]μαρχία διὰ τὸ (g) γί[ν]εσθαί τινας τῶν βασιλέων τὰ

frutti lavoravano i campi dei ricchi. Tutto il territorio era diviso fra pochi e, se i lavoratori non pagavano i canoni, essi e i figli loro venivano addetti ai padroni; chè per i debiti rimanevano obbligati con la propria persona [1] fino a Solone, che fu il primo patrono del popolo. Durissima dunque e amarissima cosa era ai molti in tale ordinamento il non avere alcuna parte nel territorio; ma anche per il resto erano indignati, giacchè, per così dire, a niuna cosa partecipavano.

3. L'ordinamento dell'antica costituzione anteriore a Dracone era il seguente. Le cariche erano costituite per i nobili e i ricchi; in principio erano vitalizie, poi la durata fu limitata a un decennio. Supreme e più antiche fra le cariche erano quelle di re, di polemarco e di arconte. Fra queste la più antica era quella di re, che infatti in ordine di tempo a-

(a*) καὶ οἱ δανεισμοὶ πᾶσιν BT. (b) Bl. W.: τῆς π–ς K. (c) Bl.: ἀρχῶν K.: * pro τὸ — μετέχειν BT. τὸ δουλεύειν. (d*) [καθ]ίστασαν BT. (e*) διὰ [βίου] BT. (f*) α. γ. ἦν πάτριος BT. (g) Bl.: τοῦ K.

(1) La stessa efficacia aveva il *nexum* in Roma antica. La lezione qui riposa parzialmente su una congettura degli editori, ma nella sostanza il significato è sicuro.

πολεμικὰ (*a*) μαλ[ακούς, ὅθεν καὶ] τὸν Ἴωνα μετε[πέμ]ψαντο χρεία[ς κ]αταλαβούσης. τελευταία δ' ἡ [τοῦ ἄρχοντος· οἱ] μὲν γὰρ πλείους [ἐπὶ] Μέδοντος, ἔνιοι δ' ἐπὶ Ἀκάστου φασὶ γενέσθαι [τὴν ἀρχήν· σημεῖον] (*b**) δ' ἐπιφέρουσιν [ὅτι] οἱ ἐννέα ἄρχοντες ὀμνύουσι [καθάπερ] ἐπὶ Ἀκάστου [τῆς πόλεως ἄρξ]ειν (*c*), ὡς ἐπὶ τῆς ἐ[κείνου] (*d**) βασιλείας παραχωρησάντων τῶν Κοδ[ριδῶν τῶν προσγιγνομένων] (*e**) τῷ ἄρχοντι δωρεῶν. τοῦτο μὲν οὖν ὁποτέρως ποτ' (*f*) ἔχει μικρόν, [καὶ ἐγένετο δὴ ἐν τού]τοις (*g*) τοῖς χρόνοις. ὅτι [δὲ] τελευταία τούτων ἐγένετο τῶν ἀρχῶν, [ση]μεῖον καὶ [τὸ μηδὲν τῶν πατ]ρίων (*h*) τὸν ἄρχοντα διοικεῖν ὥσπερ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ πολέμαρχος, ἀλλὰ [τὰ νεώτερα (*i*)], διὸ καὶ νεωστὶ γέγονεν ἡ ἀρχὴ μεγάλη, τοῖς ἐπ[ι]θέτοις αὐξηθ[εῖσα. θεσ]μοθέται δὲ πολλο[ῖ]ς ὕστερον ἔτεσιν ᾑρέθησαν, ἤδη κατ' ἐνιαυτὸν αἱρ[ουμένων (*l*)] τὰς ἀρχάς, ὅπως ἀναγράψαντες τὰ θέσμια φυλάττωσι

veva preceduto le altre; in secondo luogo venne istituita la polemarchia per essere taluni re uomini imbelli, tanto che una volta, urgendo il bisogno, dovettero chiamare Ione (1). Ultima sorse la carica di arconte, che i più dicono creata ai tempi di Medonte, ma altri ai tempi di Acaste: e arrecano in prova il fatto che i nove arconti giurano di governare lo Stato come ai tempi di Acaste. Donde si ammette che, sotto il regno di lui, i Codridi abbiano ceduto all'arconte parte delle loro attribuzioni. Poco importa quale delle due opinioni sia la vera, e ad ogni modo in una di tali epoche la cosa avvenne. Che poi questa sia stata l'ultima delle cariche a sorgere, ne è prova il fatto che l'arconte non ha alcuna delle originarie funzioni, come il re e il pole-

---

(*a*) -έμια K.: emendavi cum Bl. (*b**) γεν. [ταύ]την· τεκμήριον BT. (*c*) Bl.: ἄρχειν K.: * ὀμν. ἦ τὰ ἐπὶ Ἀκάστου ὅρκια ποιήσειν BT. (*d**) ἐπὶ τούτου τῆς BT. (*e**) Κοδ[ρι]δ[ῶν] [[ἀντὶ]] τῶν δοθεισῶν BT. (*f*) Bl.: που K. (*g*) [διαφέρει ἅτε δὴ ἐν ἀτάκ]τοις P.: * μικρὸν ἂν παραλλάττει BT. (*h*) lacunam non explet K.: [τὸ μὴ τὰ ἀρχαῖα τῶν.....] P. ego secutus sum Bl. (*i*) lacunam non explet K.: [τὰ ἐπίθ]ετα P.: * ἀλλ' ἁπλῶ[ς] τ. ἐπ. BT. (*l*) Bl.: -εθέντες ἐπί K.

---

(1) La leggenda di Ione doveva essere ricordata nel principio perduto dell'opera di Aristotele, come si rileva dalla citazione in Harpocrat., voce Ἀπόλλων πατρῷος.

πρὸς τὴν τῶν [παρανομού]ντων(a*) κρίσιν· διὸ καὶ μόνη τῶν ἀρχῶν οὐκ ἐγένετο πλείων [ἢ] ἐνιαύσιος(b*). [αὗται(c)] μὲν οὖν [επὶ](d) τοσοῦτον προέχουσιν ἀλλήλων. ἦσαν (e) δ' οὐχ ἅμα πάντες οἱ ἐννέα ἄρχοντες, ἀλλ' ὁ μὲν βασιλεὺς ε[ἶ]χε τὸ νῦν καλούμενον Βουκόλιον, πλησίον τοῦ Πρυτανείου (σημεῖον δέ· ἔτι καὶ νῦν γὰρ τῆς τοῦ βασιλέως γυναικὸς ἡ σύμμιξις ἐνταῦθα γίνεται τῷ Διονύσῳ καὶ ὁ γάμος), ὁ δὲ ἄρχων τὸ Πρυτανεῖον, ὁ δὲ πολέμαρχος τὸ Ἐπιλυκεῖον (ὃ πρότερον μὲν ἐκαλεῖτο Πολεμαρχεῖον, ἐπεὶ δὲ Ἐπίλυκος ἀνῳκοδόμησε καὶ κατεσκεύασεν αὐτὸ πολεμα[ρχή]σας, Ἐπιλυκεῖον ἐκλήθη)· θεσμοθέται δ' εἶχον τὸ Θεσμοθετεῖον. ἐπὶ δὲ Σόλωνος ἅ[π]αντες εἰς τὸ Θεσμοθετεῖον συνῆλθον. κύριοι δ' ἦσαν καὶ τὰς δίκας αὐτοτελεῖς [κρίν]ειν, καὶ οὐχ ὥσπερ νῦν προανακρίνειν. τὰ μὲν οὖν [περὶ] τὰς ἀρχὰς τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον. ἡ δὲ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν βουλὴ τὴν μὲν τάξιν εἶχε τοῦ διατηρεῖν τοὺς νόμους, διῴκει δὲ τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα τῶν ἐν τῇ πόλει, καὶ κολάζουσα καὶ ζημ[ιο]ῦσα πάντας τοὺς ἀκοσμοῦντας κυρίως. ἡ γὰρ

marco, ma solo uffici più tardi introdotti. Per cui di recente s'ingrandì tale magistratura per le sopraggiunte attribuzioni. I tesmoteti poi furono istituiti molti anni dopo, quando già i magistrati si eleggevano per un anno, allo scopo di scrivere le sentenze [1] e conservarle (come norma) per il giudizio dei colpevoli. Perciò tale magistratura sola non durò (mai) più di un anno. Tale è la rispettiva successione di queste cariche. E non stavano insieme i nove arconti; ma il re occupava il palazzo detto ora Bucoleo vicino al Pritaneo (e ne è prova il fatto che tuttora la moglie del re [2] qui si reca per l'incontro e le nozze con Dioniso); l'arconte il Pritaneo; il polemarco l'Epiliceo. Questo edifizio si chiamava prima Polemarcheo; ma, poi che Epilico nel suo polemarcato lo riedificò e mise in ordine, ricevette il nome di Epiliceo. I tesmoteti occupavano il Tesmoteteo. Ma ai tempi di Solone tutti i nove

(a*) ἀμφι[σ]βητ[ού]ντων BT. (b*) πλ. ἐνιαυσίας BT. (c) P. Bl.: οὗτοι K. (d) P.: ἐς K.: * τοῖς μὲν οὖν χρόνοις BT. (e) P. Bl.: συνῆσαν B.: ἄλλον. ᾤκησαν K.

(1) θέσμια, come manifestazione sicura del diritto consuetudinario.
(2) Ossia dell'arconte-re. Forse γάμος è glossa a σύμμιξις.

αἵρεσις τῶν ἀρχόντων ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην ἦν, ἐξ ὧν οἱ Ἀρεοπαγῖται καθίσταντο· διὸ καὶ μόνη τῶν ἀρχῶν αὕτη μεμένηκε διὰ βίου καὶ νῦν.

arconti si radunarono nel Tesmoteteo. Essi avevano facoltà di giudicare in modo definitivo le liti e non, come ora, solo di istruirle. Questo era dunque l'ordine delle magistrature. Il Senato poi degli areopagiti aveva la funzione di conservare le leggi; esso amministrava la maggiore e più importante parte degli affari di Stato, e puniva e multava ad arbitrio tutti coloro che si conducevano in modo scorretto [1]. L'elezione degli arconti si faceva fra i nobili e i ricchi; fra quelli poi si reclutavano gli areopagiti. Quindi questa sola fra le cariche rimase fino ad ora vitalizia.

4. Ἡ μὲν οὖν πρώτη πολιτεία ταύτην ε[ἶ]χε τὴν ὑπο[γρα]φήν. μετὰ δὲ ταῦτα, χρόνου τινὸς οὐ πολλοῦ διελθόντος, ἐπ' Ἀρισταίχμου ἄρχοντος Δρά[κω]ν τοὺς θεσμοὺς ἔθηκεν· ἡ δὲ τάξις αὕτη τόνδε τὸν τρόπον εἶχε[ν]. ἀπεδέδοτο μὲν [ἡ] πολιτεία τοῖς ὅπλα παρεχομένοις· ᾑροῦντο δὲ τοὺς μὲν ἐννέα ἄρχοντας [καὶ τ]οὺς [τ]αμίας

4. Tale è dunque l'imagine di quella prima costituzione. Dopo non molto tempo, essendo arconte Aristecmo, Dracone compose le sue leggi e questo ordinamento ebbe la seguente figura [2]. Furono ammessi ai pubblici poteri tutti coloro che potessero apprestarsi le armi [3]: ma si eleg-

---

(1) La posizione reciproca dell'Areopago e degli arconti in questo periodo somiglia molto a quella del Senato e dei magistrati romani al tempo dell'aristocrazia.

(2) Importantissime sono le seguenti notizie, chè era affatto ignoto che Dracone avesse dato opera al riordinamento dei pubblici poteri. È strano che Aristotele qui non accenni affatto alle altre leggi draconiane; solo una brevissima menzione delle leggi penali occorre più avanti, cap. 7.

(3) τὰ ὅπλα παρεχόμενοι sono quelli che possono armarsi e mantenersi in guerra.

οὐσίαν κεκτημένους οὐκ ἔλαττω δέκα μνῶν ἐλευθέραν, τὰς δ' ἄλλας ἀρχὰς ⟨τὰς⟩ (*a*) ἐλάττους ἐκ τῶν ὅπλα παρεχ[ομένων], στρατηγοὺς δὲ καὶ ἱππάρχους οὐσίαν ἀποφαίνοντας οὐκ ἔλαττον' ἢ ἑκατὸν μνῶν ἐλευθέραν (*b*) καὶ παῖδας ἐ[κ] γαμετῆς γυναικὸς γνησίους ὑπὲρ δέκα ἔτη γεγονότας· τούτους δι[αμένειν] (*c*) τοὺς πρυτάνεις καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἱππάρχους τοῦ γένους (*d*) μέχρι εὐθυνῶν, [λογισ]τὰς δ' ⟨εἶναι⟩ ἐκ (*e*) τοῦ αὐτοῦ τέλους δεχομένους, οὗπερ οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἵππαρχοι. βουλεύειν δὲ τετρακοσίους καὶ ἕνα τοὺς λαχόντας ἐκ τῆς πολιτείας· κληροῦσθαι δὲ καὶ ταύτην καὶ [τὰ]ς ἄλ[λας] ἀρχὰς τοὺς ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη (*f*) γεγονότας, καὶ δὶς τὸν αὐτὸν μὴ ἄρχειν πρὸ τοῦ πάντ[ας περι]ελθεῖν (*g**)· τότε δὲ πάλ[ιν] ἐξ ὑπαρχῆς κληροῦν. εἰ δέ τις τῶν βουλευτῶν, ὅταν ἕδρα βουλῆς ἢ ἐκκλησίας ᾖ, ἐκλείποι [τὴν σύν]οδον, ἀπέτινον ὁ μὲν πεντακοσιομέδιμνος τρεῖς δραχμάς, ὁ [δὲ ἱ]ππεὺς δύο, ζευγίτης δὲ μίαν. ἡ δὲ βουλὴ ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου

gevano i nove arconti e i questori [1] fra quelli che possedessero una sostanza non gravata da pesi di almeno dieci mine, i magistrati minori fra quelli che potessero armarsi, gli strateghi poi e gl'ipparchi fra quelli che provassero di avere un patrimonio libero da pesi di cento mine (almeno) e figli nati in legittimo matrimonio maggiori di dieci anni; di tal censo dovean mantenersi i pritani, gli strateghi e gl' ipparchi fino al rendiconto. Di ugual genere degli strateghi e degli ipparchi dovevano essere i logisti. Fra quelli così ammessi ai pubblici poteri si doveva formare un consiglio di quattrocento e uno. A questa e alle altre cariche si eleggevano a sorte i maggiori di trent'anni; niuno poteva ricoprire due volte una carica prima che fosse venuto il turno di tutti [2], chè allora il sorteggio ricominciava da capo. Se poi alcuno dei membri mancasse alla se-

(*a*) Bl. (*b*) W.: -ων K. (*c*) May.: δεῖ[ν εἶναι] K.: * τούτους δ' ἔδει διε[γγ]υᾶν BT. (*d*) τέλους Sand.: ἑκάστου ἔτους May.: * τοὺς ἕνους BT. (*e*) May.: * ἐγγυητὰς δ' ἐκ BT. (*f*) τριακοθ cod.: unde B. conicit fuisse τριάκο⟨ν⟩θ' [ἓξ] aut [ἑπτά]. (*g**) ἐξελθεῖν BT.

[1] ταμίαι = amministratori del pubblico tesoro.

[2] Cioè: i nomi di quelli sorteggiati una volta non si rimettevano più in sorteggio, finchè fossero stati successivamente eletti tutti gli altri.

φύλαξ ἦν τῶν νόμων καὶ διετή-
ρ[ει τὰ]ς ἀρχάς, ὅπως κατὰ τοὺς
νόμους ἄρχωσιν. ἐξῆν δὲ τῷ ἀδι-
κουμένῳ πρὸ[ς τὴν τῶν] Ἀρεοπα-
γιτ[ῶν] βουλὴν εἰσαγγέλλειν ἀπο-
φαίνοντι παρ' ὃν ἀδικεῖται νό-
μον. ἐπὶ δὲ τοῖς σώ[μα]σιν ἦσαν
δεδεμένοι (α*), καθάπερ εἴρηται,
καὶ ἡ χώρα δι' ὀλίγων ἦν.

duta del Consiglio o dell'Assemblea, veniva multato di tre dramme, s'era un pentacosiomedimno [1], di due, se un cavaliere, di una, se un aggiogatore. Il consiglio poi dell' Areopago era (tuttavia) il custode delle leggi e vegliava affinchè secondo queste funzionassero le magistrature. Chiunque riceveva un torto (dai magistrati) aveva facoltà di denunciarli al Consiglio degli areopagiti, purchè indicasse la legge, contro la quale era stato leso. Ma ancora, come già si è detto, durava il vincolo personale per i debiti e il territorio era diviso fra pochi.

5. Τοιαύτης δὲ τῆς τάξεως οὔ-
σης ἐν τῇ πολιτείᾳ, καὶ τῶν [π]ολ-
λῶν δουλευόντων τοῖς ὀλίγοις,
ἀντέστε τοῖς γνωρίμοις ὁ δῆμος.
ἰσχυρᾶς δὲ τῆς στάσεως οὔσης
καὶ πολ[ὺν] χρόνον ἀντικαθημέ-
νων ἀλλήλοις, εἵλοντο κοινῇ διαλ-
λακτὴν καὶ ἄρχοντα Σόλωνα,
καὶ τ[ὴν πολι]τεί[α]ν ἐπέτρεψαν
αὐτῷ ποιήσαντι τὴν ἐλεγείαν, ἧς
ἐστὶν ἀρχή·

5. In tal maniera essendo lo Stato ordinato e i molti essendo soggetti ai pochi, il popolo si rivoltò contro i nobili. Grande fu la dissensione e molto tempo si contrastarono le parti, finchè di comune accordo queste nominarono arbitro e arconte Solone e commisero il riordinamento dello Stato a lui, che aveva scritto quell'elegia [2] che comincia :

(α*) ἦσαν οἱ δανεισμοί BT.

[1] Circa tali classi di censiti vedi più avanti, cap. 7.

[2] ' Su i mali e le dissensioni del paese '. Tale elegia potè essere cagione della nomina di Solone, avendo mostrato la nobiltà dei suoi sentimenti.

Γινώ[σκω], καί μοι φρενὸς ἔνδο-
θεν ἄλγεα κεῖται,
πρεσβυτάτην ἐσορῶν γαῖαν Ἰα-
ονίας·

Intendo e dentro al cor s'asside il duolo,
l'ionica s'io contemplo amata terra:

καὶ γὰρ ἐπήλαυνεν καὶ (*a**) πρὸς ἑκατέρους ὑπὲρ ἑκατέρων μάχεται καὶ διαμφισβητεῖ· καὶ μετὰ ταῦτα κοινῇ [π]αραινεῖ [κατα]παύειν τὴν ἐνεστῶσαν φιλονεικίαν. ἦν δ᾿ ὁ Σόλων τῇ μὲν φύσει (*b*) καὶ τῇ δόξῃ τῶν πρώτων, τ[ῇ δ᾿] οὐσίᾳ καὶ τοῖς πράγμασι τῶν μέσων, ὡς ἔκ τε τῶν ἄλλων ὁμολογεῖται καὶ [αὐτὸς] ἐν τοῖσδε τοῖς ποιήμασιν μαρτυρεῖ, παραινῶν τοῖς πλουσίοις μὴ πλεονεκτεῖν·

e quindi continua, l'uno e l'altro partito nel rispettivo interesse avversando e rampognando, e infine gli esorta insieme a cessare dalla presente lotta. Era Solone fra i primi per l'origine e la fama: per ricchezze e posizione sociale apparteneva alla classe media, come si ammette da tutti e come egli medesimo attesta in questi versi, in cui esorta i ricchi a non commettere usurpazioni:

Ὑμεῖς δ᾿ ἡσυχάσαντες ἐνὶ φρεσὶ
καρτερὸν ἦτορ,
οἳ πολλῶν ἀγαθῶν ἐς κόρον ἠλά-
σατε (*c*),
ἐν μετρίοισι τ[ρέφεσθ]ε (*d**) μέγαν
νόον· οὔτε γὰρ ἡμεῖς
πεισόμεθ᾿, οὔθ᾿ ὑμῖν ἄρτια τἄ[λ-
λ᾿] (*e**) ἔσεται.

Di molti beni fino al tedio cupidi
del cor quetate l'indomata brama;
modesti fieno i vostri sensi: o noi
non piegherem [1] nè andrà a seconda il resto.

καὶ ὅλως αἰεὶ τὴν αἰτίαν τῆς στάσεως ἀνάπτει τοῖς πλουσίοις. διὸ καὶ ἐν ἀρχῇ τῆς ἐλεγείας δεδοικέναι φησὶ τήν τε φ[ιλαργυρ]ίαν τήν τε ὑπερηφανίαν, ὡς διὰ ταῦτα τῆς ἔχθρας ἐνεστώ[σ]ης.

E in genere sempre egli attribuisce ai ricchi l'origine della lotta. Quindi anche nel principio della elegia dice di temere l'avarizia e la superbia [2], come se queste fossero la cagione delle inimicizie.

(*a**) κλινομένην (tertii versas initium)· ἐν ᾗ BT. (*b*) Bl. (et cod., ut videtur): ῥήσει K. (*c*) Postgate, Class. Rev., V, 107, cf. Tyrt. XI 10: ἀάσατε K. (*d**) τίθεσ[θ]ε BT. (*e**) τα[ῦτ᾿] BT.

---

[1] In questo contrapporsi ai ricchi trova Aristotele la prova che Solone non apparteneva alla loro classe.

[2] Leggendo nel greco τήν τε φιλαργυρίαν τήν θ᾿ ὑπερηφανίαν si ottiene un pentametro, cioè, verosimilmente, il testo di Solone.

6. Κύριος δὲ γενόμενος τῶν πραγμ[άτ]ων Σόλων τόν τε δῆμον ἠλευθέρωσε καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ εἰς τὸ μέλλον, κωλύσας δ[ανεί]ζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν, καὶ νόμους ἔθηκε (*a**) καὶ χρεῶν ἀ[πο]κοπὰς ἐπ[ο]ίησε καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων, ἃς σεισάχθειαν καλοῦσιν, ὡς ἀποσεισάμενοι τὸ βάρος· ἐν οἷς πειρῶνταί τι[νες] (*b*) διαβάλλειν αὐτόν. συνέβη γὰρ τῷ Σόλωνι μέλλοντι ποιεῖν τὴν σεισάχ[θ]ειαν προειπεῖν τισι τῶν [γνω]ρίμω[ν], ἔπειθ', ὡς μὲν οἱ δημοτικοὶ λέγουσι, παραστρατηγηθῆναι διὰ τῶν φίλων, ὡς δ' οἱ [βουλό]μενοι (*c*) βλασφημεῖν, καὶ αὐτὸν κοινωνεῖν. δανεισάμενοι γὰρ οὗτοι συνεπρίαντο πολλὴν χώραν, [μετὰ δὲ] (*d**) οὐ πολύ, τῆς τῶν χρεῶν ἀποκοπῆς γινομένης, ἐπλούτουν· ὅθεν φασὶ γενέσθαι τοὺς ὕστερον δο[κο]ῦντας εἶναι παλαιοπλούτους. οὐ μὴν ἀλλὰ πιθ[ανώ]τερος [ὁ] τῶν δημοτικῶ[ν λ]όγος· οὐ γὰρ [εἰκὸς ἐ]ν μὲν τοῖς ἄλλοις οὕτω μέτριον γενέσθαι καὶ κοινόν, [ὥσ]τ' (*e*) ἐξὸν αὐτῷ [τ]οὺς [ἑτέρ]ους (*f*) ὑποποιησάμενον τυραννεῖν τῆς πό-

6. Solone, divenuto arbitro delle cose, emancipò il popolo per il presente e per l'avvenire, vietando di obbligare per i debiti la propria persona, e compose leggi e ordinò quelle abolizioni dei debiti privati e pubblici, che chiamano σεισάχθεια [1], quasi per avere scosso da sè l'onere. E in ciò cercano taluni di muovergli appunto. Perchè avvenne che Solone, mentre stava per ordinare la sisactia, ne facesse parola a qualcuno dei conoscenti, e quindi ne abusassero gli amici, come dicono i democratici [2]; come invece dicono gli avidi di maldicenza, partecipasse egli pure all'affare. Quelli presero infatti denaro a mutuo e comperarono molte terre; avvenuta non molto tempo dopo l'abolizione dei debiti, si trovarono arricchiti, onde si dice esser venuti quelli, che poi sembrarono discendere da famiglie ricche fin dagli antichi tempi. Ma è più credibile il

(*a**) verba κ. νόμ. ἔθ. delenda censent BT. (*b*) W.: καί K. (*c*) W. Bl.: [κεκτη]μένοι K. (*d**) καὶ μετ' BT. (*e*) J. Bl.: [ἅμα] τ' K. (*f*) Bl.: [νόμ]ους K.

[1] Da σείω = scuotere e ἄχθος = peso. Si tratta del rimedio noto in Roma sotto il nome di *novae tabulae*.

[2] Qui e altrove δημοτικός indica “ propenso al partito popolare „.

λεως, ἀμφοτέροις ἀπεχ[θ]έσθαι (*a*) καὶ περὶ πλείονος [ποι]ήσασθαι τ[ὸ κα]λὸν καὶ τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν ἢ τὴν αὑτοῦ πλεονεξίαν, ἐν [οὕτ]ω δὲ μικροῖς [καὶ] ἀν[αξίο]ις καταρρυπαίν[ε]ιν ἑαυτόν. ὅτι δὲ ταύτην ἔσχε τὴν ἐξουσίαν τά τε πράγματα νοσοῦντα μετεκρούσατο (*b**), καὶ ἐν τοῖς ποιήμασιν αὐτὸς πολλαχοῦ μέμνηται (*c*) καὶ οἱ ἄλλοι συνομολογοῦσι πάν[τες]. ταύτην μὲν οὖν χρὴ νομίζειν ψευδῆ τὴν αἰτίαν εἶναι.

racconto dei democratici; non è infatti verosimile che si disonorasse in cose sì meschine ed indegne un uomo, che in tutto il resto era moderato e giusto al punto che, mentre avrebbe potuto, attirando a sè uno dei partiti, diventare principe dello Stato, ebbe in orrore l'una e l'altra cosa e preferì la virtù e la salvezza della repubblica alla propria grandezza. Che poi egli avesse tale potere e che mutasse la condizione delle cose, che minacciavano ruina, egli stesso in molti punti delle sue poesie ha ricordato e tutti gli altri riconoscono. Bisogna dunque ritenere che quell'accusa sia falsa.

7. Πολιτείαν δὲ κατέστησε καὶ νόμους ἔθηκεν ἄλλους, τοῖς δὲ Δράκοντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν· ἀναγράψαντες δὲ τοὺς νόμους εἰς τοὺς κύρβεις ἔστησαν ἐν τῇ στοᾷ τῇ βασιλείῳ καὶ ὤμοσαν χρήσεσθαι πάντες· οἱ δ' ἐννέα ἄρχοντες ὀμνύντες πρὸς τῷ λίθῳ κατεφάτιζον ἀναθήσειν ἀνδριάντα χρυσοῦν, ἐάν τινα παραβῶσι τῶν νόμων· ὅθεν ἔτι καὶ νῦν οὕτως ὀμνύουσι. κατεκύρωσε (*d**) δὲ τοὺς νόμους εἰς ἑκατὸν [ἔ]τη καὶ διέ-

7. Riordinò lo Stato e compose leggi, nè più si usarono quelle di Dracone, ad eccezione di quelle sull'omicidio. Fatte scrivere le leggi sopra tavole, le collocarono nel portico regio e tutti giurarono di osservarle; i nove arconti poi, giurando presso la pietra, promettevano di dedicare una statua d'oro, qualora trasgredissero qualche punto delle leggi; donde tuttora essi giurano in questa forma. San-

(*a*) -άνεσθαι K.: sed cf. Class. Rev. V, 107. (*b**) μαρτυρεῖ BT. (*c*) Bl. (et cod): -κε K. (*d**) κατέκλησεν BT.

ταξε τὴν πολιτείαν τόνδε ⟨τὸν⟩ (*a*) τρόπον. ⟨τὰ⟩ (*b*) τιμήμα[τα (*c**) δι]-εῖλεν εἰς τέτταρα τέλη, καθάπερ διῄρητο καὶ πρότερον (*d**)· εἰς πεν-τακοσιομ[έδιμ]ν[ον καὶ ἱππέα] καὶ ζευγίτην καὶ θῆτα. τὰς μ[ὲν οὖ]ν ἀρχὰς (*e**) ἀπένειμεν ἄρχειν ἐκ πεντακοσιομεδίμνων καὶ ἱππέων καὶ ζευγιτῶν, τοὺς ἐννέα ἄρχον-τας καὶ τοὺς ταμίας καὶ τοὺς πωλη[τὰς] καὶ τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς κωλακρέτας, ἑκάστοις ἀνά-λογον τῷ μεγέθει τοῦ τιμ[ή]μ[α-το]ς ἀποδιδοὺς τ[ὴν ἀρ]χήν. τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωκε μόνον. ἔδει δὲ τελεῖν πεντακοσιομέδιμνον μὲν ὃς ἂν ἐκ τῆς οἰκείας ποιῇ πεντακόσια μέτρα τὰ συνάμφω ξηρὰ καὶ ὑγρά, ἱππάδα δὲ τοὺς τριακόσια ποιοῦντας, ὡς δ' ἔνιοί φασι, τοὺς ἱπποτροφεῖν δυναμέ-νους. σημεῖον δὲ φέρουσι τό τε ὄνομα το[ῦ] τέλους, ὡς ἂν ἀπὸ τοῦ πράγ[μ]ατος κείμενον, καὶ τὰ ἀναθήματα τῶν ἀρχαίων· ἀνά-κειται γὰρ ἐν ἀκροπόλει εἰκὼν

zionò le leggi per cento anni e diede il seguente assetto alla costituzione. In quattro ordini divise i censi (come già prima [1] erano distinti) e cioè nel censo di pentacosio-medimno, di cavaliere, di ag-giogatore (zeugita) e di mer-cenario (teta). Ai pentacosio-medimni, ai cavalieri e agli zeugiti, in proporzione del censo di queste singole classi, conferì la capacità alle cari-che dei nove arconti, dei que-stori, dei poleti [2], degli un-dici e dei colacreti [3]. Ai teti conferì solo il diritto di par-tecipare all' ecclesia [4] ed ai tribunali. Era iscritto fra i pentacosiomedimni chi del proprio facesse (almeno) cin-quecento misure complessive di solidi [5] e liquidi [6]; fra i cavalieri chi ne facesse (al-meno) trecento. Alcuni dico-no: « chi potesse mantenere un cavallo »; e adducono in

---

(*a*) Bl. (*b*) Bl.: * non habent BT. (*c**) -ατι BT. (*d**) καθάπερ — πρότερον del.? edd. (*e**) καὶ τὰς μὲ[ν ἄλλ]ας ἀ. BT.

---

(1) La divisione esisteva dunque già prima (vedi cap. 4), ma non serviva di base alla costituzione politica.

(2) Locatori delle pubbliche entrate.

(3) Magistrati giudiziarii.

(4) Ossia ai comizii generali.

(5) Grano etc.

(6) Vino, olio. Importante è la notizia che bastasse questo numero com-plessivo di misure per liquidi e solidi. Prima si credeva che occorressero 500 misure di solidi e 500 di liquidi.

Διφίλου, ἐ[φ᾽ ᾗ ἐπ]ιγέγραπται τάδε·

Διφίλου Ἀνθεμίων τήνδ᾽ εἰκόν᾽ ἔθηκε (*a*) θεοῖς,
θητικοῦ ἀντὶ τέλους ἱππάδ᾽ ἀμειψάμενος.

καὶ παρέστηκεν ἵππος ἐκμαρτυρῶν, ὡς τὴν ἱππάδα τοῦτο σημα[ί]νουσ[α]ν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εὐλογώτερον τοῖς μέτροις διῃρῆσθαι, καθάπερ τοὺς πεντακοσιομεδίμνους. ζευγίσιον δὲ τελεῖν τοὺς διακόσια τὰ συνάμφω ποιοῦντας· τοὺς δ᾽ ἄλλους θητικόν, οὐδεμιᾶς μετέχοντας ἀρχῆς. διὸ καὶ νῦν, ἐπειδὰν ἔρηται τὸν μέλλοντα κληροῦσθαί τιν᾽ ἀρχήν, ποῖον τέλος τελεῖ, οὐδ᾽ ἂν εἷς εἴποι θητικόν.

8. Τὰς δ᾽ ἀρχὰς (*b*) ἐποίησε κληρωτὰς ἐκ προκρίτων, [ο]ὓς [ἑκάσ]τη προὔκρινε (*c*) τῶν φυλῶν. προὔκρινεν δ᾽ εἰς τοὺς ἐννέα ἄρχοντας ἑκάστη δέκα, καὶ τού[τους (*d**) ἐκλή]ρουν· ὅθεν ἔτι δια-

prova il nome della classe, dicendolo derivato dal fatto, nonchè i doni votivi degli antichi. È infatti dedicata nell' acropoli una statua di Difilo con questa iscrizione:

Antemione figlio di Difilo questa statua dedicò agli Dei,
avendo mutato la condizione di teta in quella di cavaliere.

Ed accanto è raffigurato un cavallo, che attesta come ciò indichi il ceto dei cavalieri. Tuttavia è più ragionevole il credere che l' ordine sia distinto in ragione delle misure, come quello dei pentacosiomedimni. Fra gli zeugiti si ascrivono quelli che fanno complessivamente duecento misure. Tutti gli altri appartengono all'ordine dei teti e non partecipano a veruna carica. Per cui tuttavia, quando si domanda a chi aspira a una carica a qual classe appartenga, niuno risponderebbe d' essere un teta.

8. Le cariche poi volle che venissero sorteggiate fra coloro, che fossero stati scelti dalle singole tribù. Ciascuna di queste ne sceglieva prima dieci per i nove posti di arcon-

---

(*a*) May.: τήνδ᾽ ἀνέθηκε K., sed duo pentam. ferri nequeunt: * alias coniecturas afferunt BT. (*b*) τῆς δ᾽ ἀρχῆς ms.: quam lectionem tueri conatur B. (*c*) Bl.: προκρίνει K.: * προκρίνειε BT. (*d**) τού[των] BT.

μένει ταῖς φυλαῖς τὸ δέκα κλη-
ροῦν ἑκάστην, εἶτ᾽ ἐκ τούτων κυα-
μεύε[ιν]. σημεῖον δ᾽ ὅτι κληρωτὰς
ἐποίησεν (*a*) ἐκ τῶν τιμημάτων ὁ
περὶ τῶν ταμιῶν νόμος, ᾧ χρώ-
μενοι [διατελο]ῦσιν ἔτι καὶ νῦν·
κελεύει γὰρ κληροῦν τοὺς ταμίας
ἐκ πεντακοσιομεδίμνω[ν. Σόλ]ων
μὲν οὖν οὕτως ἐνομοθέτησεν περὶ
τῶν ἐννέα (*b**) ἀρχόντων. τὸ γὰρ ἀρ-
χαῖον ἡ ἐν Ἀρ[είῳ πάγῳ βουλ]ή,
ἀνακαλεσαμένη καὶ κρίνασα καθ᾽
αὑτὴν, τὸν ἐπιτήδειον ἐφ᾽ ἑκάστῃ
τῶν ἀρχῶν [ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν διατά-
ξα]σα ἀπέστελλεν. φυλαὶ δ᾽ ἦσαν
δ′ καθάπερ πρότερον καὶ φυλο-
βασιλεῖς τέσσαρες. ἐκ δὲ [τῆς φυ-
λῆς ἑκ]άστης ἦσαν νενεμημέναι
τριττύες μὲν τρεῖς, ναυκραρίαι δὲ
δώδεκα καθ᾽ ἑκάστην· [ἐπὶ (*c*) δὲ
τῶν] (*d**) ναυκραριῶν ἀρχὴ καθη-
στηκυῖα ναύκραροι, τεταγμένη
πρός τε τὰς ε[ἰσ]φορὰς καὶ τὰς
δαπ[άνας] τὰς γινομένας· διὸ καὶ
ἐν τοῖς νόμοις τοῖ[ς Σ]όλωνος,
οἷς οὐκέτι χρῶνται (οἷον [εἰκός]),
γέ]γραπται (*e**) τοὺς ναυκράρους
εἰσπράττειν καὶ ἀναλίσκειν ἐκ τοῦ
ναυκραρικοῦ ἀργυρ[ίου. βουλ]ὴν

te, e fra questi si faceva il sorteggio. Per cui anche adesso ciascuna tribù estrae a sorte dieci nomi, e fra i nomi così estratti si fa poi il (secondo) sorteggio (1). Che poi il sorteggio avesse luogo fra quelli aventi un dato censo, si prova dalla legge sui questori, che è tuttavia in vigore, e che ordina di scegliere i questori fra i pentacosiomedimni. Tali furono le norme date da Solone sui nove arconti. Prima, invece, il Consiglio dell' Areopago nominava e sceglieva da sè l'uomo adatto per ciascuna delle cariche, e lo investiva per quell'anno del mandato. Le tribù erano allora 4, come prima, e quattro erano i re delle tribù (2). In ciascuna tribù erano poi stabilite tre trittie, e per ciascuna dodici naucrarie. I naucrari erano i capi preposti alle naucrarie per amministrare le relative entrate e spese. Per cui in una delle

(*a*) B.: -σαν K. (*b**) ἐννέα del. BT. (*c*) Bl.: ἦν K. (*d**) ἦν δ᾽ ἐπὶ τῶν BT. (*e**) οἷς ο. χρ. πολλαχο[ῦ γέ]γρ. BT.

(1) La differenza fra l'antica e la nuova maniera è perciò questa. Anticamente le tribù eleggevano con libero voto dieci uomini ciascuna, e fra quelli così eletti si faceva il sorteggio. Dopo, invece, l'elezione per sorte fu applicata anche al primo grado: ciascuna tribù estraeva dieci nomi a sorte, e fra i nomi così estratti si faceva un nuovo sorteggio.

(2) Quelli cioè che presiedevano a ciascuna.

δ᾽ ἐποίησε τετρακοσίο[υς], ἑκατὸν ἐξ ἑκάστης φυλῆς, τὴν δὲ τῶν Ἀρεοπαγειτῶν ἔταξεν ἔ[τι](a*) νομοφυλακεῖν, ὥσπερ ὑπῆρχεν καὶ πρότερον ἐπίσκοπος ο[ὖ]σα τῆς πολιτείας ἐς(b*) τά τε ἄλλα, καὶ (c*) τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα τῶν πολιτῶν (d*) διετήρει, καὶ τοὺς ἁμαρτάνοντας ηὔθυνεν κυρί[α] οὖσα καὶ (e) ζη]μι[οῦν] καὶ κολάζειν, καὶ τὰς ἐκτίσεις ἀνέφερεν εἰς πόλιν οὐκ ἐπιγράφουσα τὴν πρόφασι[ν τοῦ εὐθύν]εσθαι (f), καὶ τοὺς ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συν[ι]σταμένους ἔκρινεν, Σόλωνος θέν[τος]. ὁ μὲν [οὖν ταῦτ᾽ ἔταξε] (g*) περὶ αὐτῶν. ὁρῶν δὲ τὴν μὲν πόλιν πολλάκις στασιάζουσαν, τῶν δὲ πολιτῶν ἐνίους δ[ιὰ] τὴν ῥαθυμ[ία]ν [περιμένον]τας (h) τὸ αὐτόματον, νόμον ἔθηκε πρὸς αὐτοὺς ἴδιον, ὃς ἂν στασιαζούσης τῆς πόλ[εω]ς μ[ὴ αἴρ]ηται (i*) τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ᾽ ἑτέρων, ἄτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν.

leggi di Solone, ora non più in uso, sta scritto che i naucrari debbano esigere e spendere il denaro della naucraria. Il Consiglio volle composto di quattrocento [1], presi cento da ciascuna tribù; e ordinò che quello degli Areopagiti continuasse a custodire le leggi, come già prima aveva l' alta sorveglianza dello Stato in ogni cosa e invigilava la maggiore e più importante parte degli affari pubblici e reprimeva i colpevoli, avendo diritto di punire e di multare, e attribuiva le multe alla cassa dello Stato, senza dare in iscritto i motivi dell'ammenda; giudicava inoltre, per disposizione di Solone, quelli che congiuravano a rovina del popolo. Tali norme egli diede dunque in proposito. Osservando poi che nello Stato avvenivano sedizioni frequenti e che taluni cittadini per codardia lasciavano che le cose seguissero il corso loro, stabilì contro essi una

(a*) ἐπὶ [τό] BT. (b*) καί BT. (c*) om. BT. (d*) πολιτ⟨ικ⟩ῶν BT. (e) Bl.: τοῦ K. (f) Bl.: [κολάζ]εσθαι K.: * ἐ]κτ[ίν]εσθαι BT. (g*) θέντ[ος] νόμον εἰσα[γγ]ελ[ία]ς BT. (h) Bl.: [ἀποστάν]τας K.: [περιορῶν]τας aut [στέργον]τας B.: * [ἀγα]πῶντας BT. (i*) θῆται BT.

[1] Un membro di meno ebbe dunque ora il Consiglio. Prima infatti per la costituzione di Dracone (cap. 4) era di 401, forse per evitare il caso di parità di voti.

legge particolare, per cui chi in caso di lotte intestinè non prendesse le armi per una delle parti contendenti diventava infame ed era escluso dalla cittadinanza.

9. Τὰ μὲν οὖν [περὶ τὰ]ς ἀρχὰς τ[οῦτ]ον [εἶχ]ε τὸν τρόπον. δοκεῖ δὲ τῆς Σόλωνος πολιτείας τρία ταῦτ' εἶναι τὰ δημοτικώτατα· πρῶτον μὲν καὶ μέγιστον τὸ μὴ δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἔπειτα τὸ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ [τιμωρεῖσθαι] (*a*) ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων, τρίτον δὲ (⟨ᾗ⟩ (*b**) μάλιστά φασιν ἰσχυκέναι τὸ πλῆθος) ἡ εἰς τὸ δικ[αστήριον] ἔφ[εσι]ς· κύριος γὰρ ὢν ὁ δῆμος τῆς ψήφου, κύριος γίνεται τῆς πολιτείας. ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ μὴ γεγρ[ά]φθ[αι το]ὺς νόμους ἁπλῶς μηδὲ σαφῶς, ἀλλ' ὥσπερ ὁ περὶ τῶν κλήρων καὶ ἐπικλήρων, ἀν[άγ]κ[η πολλὰς] τὰς (*c*) ἀμφισβητήσεις γίνεσθαι καὶ πάντα βραβεύειν καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰ ἴδια τὰ δικα[στ]ήρ[ια] (*d**). οἴονται μὲν οὖν τινες ἐπίτηδες ἀσαφεῖς αὐτὸν ποιῆσαι τοὺς νόμους, ὅπως τι τῆς κρίσεως [ἔ]χῃ (*e**) [ὁ δῆμος κ]υρίως (*f*). οὐ μὴν εἰκός, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι καθόλου περιλαβεῖν τὸ βέλτιστον· οὐ γὰρ [δ]ί[κ[αιον] ἐκ τῶν νῦν γινομένων,

9. Così si regolarono le cariche. Della costituzione solonica questi tre punti sembrano essere i più popolari: e cioè primo e massimo l'abolizione del vincolo personale per i debiti; quindi la facoltà data a chiunque volesse di difendere quelli che subissero un torto; terzo (per cui specialmente dicesi avere acquistato potere la plebe) l'appello al tribunale. Poichè il popolo, che qui era padrone del voto, diventò anche padrone dello Stato; tanto più che le leggi non erano scritte in modo semplice e chiaro, ma al modo di quella sulla eredità e sulle ereditiere; per cui necessariamente moltiplicavansi le controversie, e tutti i punti di diritto pubblico e privato si devolvevano alla decisione dei tribunali. Alcuni perfino credono che Solone appositamente facesse le leggi oscure, perchè rimanesse la

(*a*) W. (Cambridge philological Society): [δικάζεσθαι] K.: * τιμωρεῖν BT. (*b**) ⟨ᾧ⟩ BT. (*c*) Bl.: ἦν] τάς K.: * [πο]λλάς BT. (*d**) τὸ -ή[ριον] BT. (*e**) ὅπ. ᾖ τῆς κρ. BT. (*f*) J.: -ύριος K. * BT.

ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἄλλης πολιτείας θεωρεῖν τὴν ἐκείνου βούλησιν.

suprema decisione al popolo nei giudizi ; mentre invece il motivo naturale è che egli non potesse conseguire in tutto il meglio. Non è infatti giusto il voler congetturare la sua volontà da quello che ora avviene, ma sì dal rimanente della costituzione.

10. Ἐν [μὲν οὖν τ]οῖς νόμοις ταῦτα δοκεῖ θεῖναι δημοτικά, πρὸ δὲ τῆς νομοθεσίας ποιήσα[σθαι(*a**) τὴν τῶν(*b*) χρ]εῶ[ν ἀπο]κοπήν, καὶ μετὰ ταῦτα τήν τε τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν καὶ τὴν τοῦ νομίσματος αὔξησιν. ἐπ᾽ ἐκείνου γὰρ ἐγένετο καὶ τὰ μέτρα μείζω τῶν Φειδωνείων, καὶ ἡ μνᾶ, πρότερον (*c*) [ἔχο]υσα παρα[πλήσ]ιον (*d**) ἑβδομήκοντα δραχμάς(*e*), ἀνεπληρώθη εἰς(*f*) ἑκατόν. ἦν δ᾽ ὁ ἀρχαῖος χαρακτὴρ δίδραχμον. ἐποίησε δὲ καὶ σταθμὸν (*g**) πρὸς τ[ὸ] νόμισμα, τ[ρ]εῖς καὶ ἑξήκοντα μνᾶς τὸ τάλαντον ἀγούσας, καί ἐπιδιενεμήθησαν [αἱ] μναῖ (*h**) τῷ στατῆρι καὶ τοῖς ἄλλοις σταθμοῖς.

10. Nella sua legislazione dunque tali punti sembrano popolari ; inoltre, prima della legislazione , l' abolizione da lui fatta dei debiti e , dopo di quella, l' incremento delle misure e dei pesi e della moneta. Al suo tempo infatti e le misure si accrebbero in confronto di quelle fidonèe e la mina, che prima contava circa settanta dramme, fu portata a cento. L'antico tipo di moneta era il didrammo. Conformò il peso alla moneta, per cui sessantatre mine pesavano un talento , e si divisero le mine nello statere e negli altri sottomultipli.

11. Διατάξας δὲ τὴν πολιτείαν ὅνπερ εἴρηται τρόπον, ἐπειδὴ προσιόντες πάντες (*i**) περὶ τῶν νόμων ἠνώχλουν, τὰ μὲν ἐπιτιμῶντες, τὰ δὲ ἀνακρίνοντες, βουλόμενος μήτε ταῦτα κινεῖν, μήτ᾽

11. Poichè egli ebbe , nel modo che si è detto , riordinato la costituzione, siccome tutti si facevano avanti a molestarlo circa le sue leggi, ora criticando un punto, ora mo-

(*a**) ποιήσας BT. (*b*) add. Bl. (*c*) perperam μέν inserit K. (*d**) [σ]ταθμόν BT. (*e*) -αῖς Bl. (*f*) Mahaffy, Ath., 91, 344. ταῖς K. * BT. (*g**) -ά BT. (*h**) [αἱ τ]ρεῖς μναῖ BT. (*i**) αὐτῷ BT.

ἀπεχθάνεσθαι παρών, ἀποδημίαν ἐποιήσατο (*a*) κατ᾽ ἐμπορί[αν] ἅμα καὶ θεωρίαν εἰς Αἴγυπτον [ἐπὶ (*b*) Κα]νώπου [ὡσ]εὶ (*c**) δέκα ἐτῶν· οὐ γὰρ οἴεσθαι δίκαιον εἶναι [το]ὺς νόμους ἐξηγεῖσθαι παρών, ἀλλ᾽ ἕκαστον τὰ γεγραμμένα ποιῆσαι (*d**). ἅμα δὲ καὶ συνέβαιν[εν] αὐτῷ τῶν τε γνωρίμων διαφόρους γεγενῆσθαι πολλοὺς διὰ τὰς τῶν χρεῶν ἀποκοπά[ς, κ]αὶ τὰς στάσεις ἀμφοτέρας μεταθέσθαι, διὰ τὸ παρὰ δόξαν (*e**) αὐτοῖς γενέσθαι τὴν [οὖ]σαν (*f**) [κατά]στασιν. ὁ μὲν γὰρ δῆμος ᾤετο πάντ᾽ ἀνάδαστα ποιήσειν αὐτόν, οἱ δὲ γνώριμοι [πά]λιν εἰς τὴν αὐτὴν τάξιν ἀποδώσειν, ἢ σ[μικρὸν] (*g*) παραλλάξ[ειν. Ὁ δὲ (*h**) ἀ]μφοτέροις ἠναντιώθη καί, ἐξὸν αὐτῷ μεθ᾽ ὁποτέρων ἠβούλετο συστά[ντ]α τυραννεῖν, εἵλετο πρὸς ἀμφοτέρους ἀπεχθέσθαι (*i*), σώσας τὴν πατρίδα καὶ τὰ βέ[λτι]στα νομοθετήσας.

vendo questione su un altro, non volendo nulla toccare nè attirarsi, con il fermarsi in patria, delle avversioni, si pose in viaggio per poi trattenersi circa dieci anni a scopo di commercio e di studio in Egitto, a Canopo. Stimava infatti miglior cosa che ciascuno osservasse quanto era scritto, anzichè il fermarsi a dare spiegazioni. E intanto molti dei nobili gli erano divenuti nemici per l'abolizione dei debiti e ambo i partiti avevano mutato avviso sul conto di lui, giacchè la sua costituzione era riuscita diversa dalla loro aspettativa. Infatti il popolo credeva ch'egli avrebbe abolito tutte le vecchie istituzioni, i nobili invece ch'egli avrebbe rimesso tutto nell'ordine di prima, o poco innovato. Egli quindi dispiacque ad ambe le parti; e mentre avrebbe potuto, schierandosi con l'una o con l'altra, diventare principe dello Stato, preferì inimicarsele entrambe pur di salvare la patria e di darle la miglior legislazione che potesse.

12. Ταῦτα δ᾽ ὅτι τοῦτον ⟨τὸν⟩ τρόπον ἔσχεν, οἵ τ᾽ ἄλλοι συμφω-

12. Che le cose andassero in tal guisa, e tutti gli altri

(*a*) ἐλογίσατο K[1]: ἐσοφίσατο Bl. (*b*) J.: περί K. (*c**) εἰς Αἴγ., εἰπὼν ὡς οὐχ [ἥ]ξει BT. (*d**) ποιεῖν BT. (*e**) παράδοξον BT. (*f**) οὖσαν non habent BT. (*g*) Bl.: ἧς [μέντοι] K. (*h**) ⟨ὁ δὲ⟩ Σόλων BT. (*i*) -εσθῆναι K.

νοῦσι πάντες, καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ποιήσει μέ[μν]ηται περὶ αὐτῶν ἐν τοῖσδε·

Δήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον γέρας,
ὅσσον ἀπαρ[κεῖ],
τιμῆς οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτ᾽ ὑπορεξά-
μενος.
οἳ δ᾽ εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν
ἦσαν ἀγητο[ί],
καὶ τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀ[ει]-
κὲς ἔχειν.
ἔστην δ᾽ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σά-
κος ἀμφοτέροισι,
ν[ι]κᾶν δ᾽ οὐκ εἴασ᾽ οὐδετέρους
ἀδίκως.

ammettono concordi ed egli stesso ricorda nella poesia che scrisse sull'argomento, ai versi seguenti:

Bastante dono al popolo ho
concesso,
onor non gli detrassi e non
gli offersi;
ai potenti ed ai ricchi invi-
diati
l'orgoglioso contegno dissuasi:
di forte scudo entrambi armai,
nè volli
vincesser gli uni o gli altri in-
giustamente.

πάλιν δ᾽ ἀποφαινόμενος περὶ τοῦ πλήθους, ὡς α[ὐτ]ῷ δεῖ χρῆσθαι·

Δῆμος δ᾽ ὧδ᾽ ἂν ἄριστα σὺν ἡγε-
μόνεσσιν ἕποιτο,
μήτε λίαν ἀν[ε]θεὶς μήτε βιαζό-
μενος.
τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πο-
λὺς ὄλβος ἕπητ[αι]
ἀνθρώποισιν ὅσοις μὴ νόος ἄρ-
τιος ᾖ.

E poi mostra come occorre comportarsi con la plebe:

Ottimo il popol fia sotto la
scorta
dei propri duci, quando non
s'esalti
oltre misura e troppo non s'op-
prima;
la sazietà genera orgoglio in
vano
mortal, cui larga copia in man
s'aduni.

καὶ πάλιν ἄλλωθι (*a*) ποῦ λέγει περὶ τῶν διανείμασθαι τὴν γῆν βουλομένων·

Οἳ δ᾽ ἐφ᾽ ἁρπαγαῖσιν ἦλθον, ἐλ-
πί[δ᾽ εἶ]χον ἀφνεάν,
κἀδόκουν ἕκαστος αὐτῶν ὄλβον
εὑρήσειν πολύν,
καί με κωτίλλοντα λείως τραχὺν
ἐκφανεῖν νόον.
χαῦνα μὲν τότ᾽ ἐφράσαντο, νῦν δέ
μοι χολούμενοι

E in altro passo discorre di quelli che volevano distribuirsi fra loro la terra:

Venian quelli a rapina e molta
in core
speme nutriva di dovizia ognu-
no:
credean che dopo astute ciance
avessi
mostrato animo fiero. Allor di
stolte

(*a*) Bl.: ἑτέρωθι W. * BT. *: διάγνωθι K.

λο[ξὸν ὀ]φθαλ[μοῖ]σ' ὁρῶσι πάντες ὥστε δήϊον·
οὐ χρεών· ἃ μὲν γὰρ εἶπα σὺν θεοῖσιν ἤνυ[σα],
[ἄλλα δ' ο]ὐ (a) μ[ά]την ἔερδ[ο]ν, οὐδέ μοι τυραννίδος
ἁνδάνει βίᾳ τι [ῥέζ]ειν, οὐδὲ πιεί[ρα]ς χθονὸς
πατρίδος κακοῖσιν ἐσθλοὺς ἰσομοιρίαν ἔχειν.

cose parlavan meco, ora sdegnati
mi guardano con torvo occhio nemico.
Che importa? quanto dissi ho pur compiuto,
faventi i numi; in altre cose indarno
non m'adoprai; nè usar la forza a guisa
di tiranno m'è grato, e non sopporto
che del pingue terren del mio paese
dei nobili ugual parte il volgo s' abbia.

[πάλιν] δὲ καὶ περὶ τῆς ἀπο[ρί]ας τῆς τῶν [πενήτ]ων (b*) καὶ τῶν δουλευόντων μὲν πρότερον, ἐλευθερωθέντων [δὲ διὰ] τὴν σεισάχθει[αν]·

E altrove parla della miseria dei poveri e di quelli che prima servivano e furono poi liberati con la sisactia:

Ἐγὼ δὲ τῶν μὲν οὕνεκ' ἀξονήλατον (c)
δῆμόν τι τούτων πρὶν τυχῶν (d) ἐπαυσάμην,
συμμαρτυρ[οί]η ταῦτ' ἂν ἐν δίκῃ χρόνου
μήτηρ μεγίστη δαιμόνω[ν Ὀλυ]μπίων
ἄριστα, Γῆ μέλαινα, τῆς ἐγώ ποτε
[ὅ]ρους ἀνεῖλον πολλαχῇ πεπηγότα[ς],
[πρόσθ]εν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα.
πολλοὺς δ' Ἀθήνας, πατρίδ' εἰς θεόκτιτ[ον],
[ἀνή]γαγον πραθέντας, ἄλλον ἐκδίκως,
ἄλλον δικαίως, τοὺς δ' ἀναγκαίης ὕπο

Da tante pene al popolo cruciato
la pace io procurai: questo potrebbe
nel giudizio del Tempo a mio favore
attestar la gran madre degli Olimpii,
la nera Terra, dalla qual rimossi
molti confini, che dapprima serva
libera è adesso. Alla città d' Atene,
fondata dagli dei, molti condussi
già qual merce venduti o per diritto
o iniquamente: quei, ch' eran fuggiti

(a) F. (ita et codd. Aristidis): αὖ K. cum Bergk. (b*) π. τῆς ἀπ[οκ]οπῆς τῶν χ[ρε]ῶν BT. (c) -άτουν Bl.: * οὕνεκα ξ[υ]νήγαγον BT. (d) -εῖν Bl. * BT.

χρειοῦς φυγόντας, γλῶσσαν οὐκέτ' Ἀττικὴν
ἱέντας, ὡς ἂν πολλαχῇ πλαν[ωμένους],
τοὺς δ' ἐνθάδ' αὐτοῦ δ[ουλί]ην ἀεικέα
[ἔ]χοντας, ἤθη δεσποτῶν τρομευμέν[ους],
[ἐλ]ευθέρους ἔθηκα. ταῦτα μὲν κράτει
νόμου (*a**), βίαν τε καὶ δίκην συναρμόσας,
[ἔρεξα], καὶ διῆλθον ὡς ὑπεσχόμην.
θεσμούς θ' (*b**) ὁμοίως (*c*) τῷ κακῷ τε κἀγαθῷ,
εὐθεῖαν εἰς ἕκαστον ἁρμόσας δίκην,
ἔγραψα. κέντρον δ' ἄλλος ὡς ἐγὼ λαβών,
[κακ]οφραδής τε καὶ φιλοκτήμων ἀνήρ,
οὐκ ἂν κατέσχε δῆμον· εἰ γὰρ ἤ[θε]λον
ἃ τοῖς ἐναντίο[ισι]ν ἥνδανεν τότε,
αὖθις δ' αὐτοῖσιν οὑτέρῳ φρασαίατο (*d*),
πολλῶν ἂν ἀνδρῶν ἥδ' ἐχηρώθη πόλις.
τῶν (*e*) οὕνεκ' ἀλκὴν (*f*) πάντοθεν ποιούμενος
ὡς ἐν κυσὶν πολλαῖσιν (*g**) ἐστράφην λύκος.

per estremo bisogno e in molti luoghi
errabondi obliata avean perfino
l'attica lingua; questi, ch'eran servi
in patria miserandi e dei padroni
paventanti lo sdegno, gli uni e gli altri
liberi io resi e questo per virtude
oprai di legge, dritto e forza insieme
temperando, secondo la promessa.
Per grandi e umili al par leggi dettai
e retto per ciascun posi il giudizio.
Altri, com'io possente, non avrebbe
contenuto la plebe e, s'io voluto
avessi quello che **bramava** l'una
delle due parti o la contraria, molti
figli la patria or piangerebbe spenti!
Ma tutti io trattener volli e rimasi
qual lupo errante in mezzo a molti cani.

καὶ πάλιν ὀνειδίζων πρὸς τὰς ὕστερον αὐτ[ῶν] (*h*) μεμψιμοιρίας ἀμφοτέρων·

E quindi respinge le critiche, che da ultimo gli movevano gli uni e gli altri:

Δήμῳ μὲν εἰ χρὴ διαφραδὴν (*i**) ὀνειδίσαι,

Se un'aperta rampogna al popol giova,

(*a**) ὁμοῦ BT. (*b**) δ' BT. (*c*) δ' ὁμοίους W. (*d*) sic cum ms. Bl.: perperam emendat K. δ' ἃ τοῖσιν ἀτέροις φράσαι δίχα: * δ' ἃ τοῖσιν οὕτεροι φρασαίατο BT. (*e*) Cl. Rev. V, 110. (*f*) ἀρχήν codd. Aristid., unde Bergk ὀργήν. ἄρκη proponit B. (plur. vocis ἄρκος). (*g**) -ῃσιν BT. (*h*) K. habet αὐτ[οῦ]: * αὐτῷ BT. (*i**) διαφάδην BT.

ἃ νῦν ἔχουσιν οὔποτ' ὀφθαλμοῖσιν ἂν
εὕδοντες εἶδον·
ὅσοι δὲ μείζους καὶ βίαν ἀμείνονες
αἰνοῖεν ἄν με καὶ φίλον ποιοίατο.

dirò che quanto ora raggiunse, prima
neppure in sogno han visto gli occhi suoi.
Ma quanti son migliori e più potenti
plauso ed affetto mi dovrian mostrare.

εἰ γάρ τις ἄλλος, φησί, ταύτης τῆς τιμῆς ἔτυχεν,

Giacchè, dice, se alcun altro avesse avuto altrettanto onore,

οὐκ ἂν κατέσχε δῆμον οὐδ' ἐπαύσατο,
πρὶν ἀνταράξας πῦαρ (a) ἐξεῖλεν γάλα.
ἐγὼ δὲ τούτων ὥσπερ ἐν μεταιχμίῳ
ὅρος κατέστην.

non già la plebe contenuto avrebbe,
sì il latte, fino a che si rapprendesse,
agitato; fra lor m'assisi invece,
l' urto impedendo delle avverse schiere.

13. Τὴν μὲν οὖν ἀποδημίαν ἐποιήσατο διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. Σόλωνος δ' ἀποδημήσαντος, ἔτι τῆς πόλεως τεταραγμένης, ἐπὶ μὲν ἔτη τέτταρα διῆγον [ἐ]ν ἡσυχίᾳ, τῷ δὲ πέμπτῳ μετὰ τὴν Σόλωνος ἀρχὴν οὐκ ἐπέστησαν (b*) ἄρχοντα διὰ τὴν στ[άσ]ιν, καὶ πάλιν ἔτει πέμπτῳ τὴν αὐτὴν ἀναρχίαν (c) ἐποίησαν. μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τῶν αὐτῶν χρόνων Δ[αμ]α[σίας αἱρε]θεὶς ἄρχων ἔτη δύο καὶ δύο μῆνας ἦρξεν, ἕως ἐξηλάθη βίᾳ τῆς

13. Per tali ragioni adunque si partì dalla patria. Durante l' assenza di Solone, di nuovo conturbata la città, per quattro anni stettero quieti, ma nel quinto dopo l' arcontato di Solone non si potè per la sedizione nominare l' arconte [1]. E lo stesso disordine si ripetè altri cinque anni dopo. Dopo ciò, nei tempi stessi, Damasia eletto arconte rimase in carica due

(a) Codd. Plut. πῖαρ. unde Bergk, Poetae lyr. II² 57, sic habet: πρὶν ἂν ταράξας πῖαρ ἐξέλῃ γάλα. (b*) οὐ κατέστησαν BT. (c) sic tento. Ms. αἰτίαν ἀρχαίαν, quod ferri non potest. ἔτι ἀναρχίαν Bl.: * διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἀν. ἐπ. BT.

[1] Su varie altre proposte per intendere la frase seguente cfr. *Cl. Rev.*, V, 178.

ἀρχῆς. εἶτ' ἔδοξε[ν] αὐτοῖς διὰ τὸ στασιάζειν ἄρχοντας ἑλέσθαι δέκα, πέντε μὲν εὐπατριδῶν, τρεῖς δὲ ἀ[γρ]οίκων, δύο δὲ δημιουργῶν, καὶ οὗτοι τὸν μετὰ Δαμασίαν [ἦ]ρξα[ν ἐ]νιαυτόν. ὥ[στε](a*) δῆλον, ὅτι μεγίστην εἶχεν δύναμιν ὁ ἄρχων· φαίνονται γὰρ αἰεὶ στ[α]σιάζοντες περὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς. ὅλως δὲ διετέλουν νοσοῦντες τὰ πρὸς ἑαυτούς, οἱ μὲν ἀρχὴν καὶ πρόφασιν ἔχοντες τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπήν (συνεβεβήκει γὰρ αὐτοῖς γεγονέναι πένησιν), οἱ δὲ τῇ πολιτείᾳ δυσχεραίνοντες, διὰ τὸ μεγάλην γεγονέναι μεταβολήν, ἔνιοι δὲ δ[ιὰ τὴν] πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίαν. ἦσαν [δ'] αἱ στάσεις τρεῖς· μία μὲν τῶν παραλίων, ὧν προειστήκει Μεγακλῆς ὁ Ἀλκμέωνος, ο[ἵ]περ ἐδόκουν μάλιστα διώκειν τὴν μέσην πολιτείαν· ἄλλη δὲ τῶν πεδια[κῶν], οἳ τὴν ὀλιγαρχίαν ἐζήτουν, ἡγεῖτο δ' αὐτῶν Λυκοῦργος· τρίτη δ' ἡ τῶν διακρίων, ἐφ' ᾗ τεταγμένος ἦν Πεισίστρατος, δημοτικώτατος εἶναι δοκῶν. προσεκεκόσμηντο δὲ τούτοις οἵ τε ἀφ[η]ρημένοι τὰ χρέα διὰ τὴν ἀπορ[ί]αν καὶ οἱ τῷ γένει μὴ καθα-

(a*) ᾧ καί BT.

anni e due mesi, finchè con la violenza fu dall' ufficio deposto. Allora parve bene per evitar dissensioni di nominare dieci arconti, cinque presi fra i nobili, tre fra gli agricoltori e due fra gli artefici, e questi stettero in carica l' anno dopo Damasia. E ben si rileva che l'arconte aveva grandissimo potere; giacchè questa carica è la cagione per cui li vediamo in lotta. In genere poi continuavano ad essere fra loro agitati: gli uni avendo per motivo precipuo l'abolizione dei debiti, per cui erano divenuti poveri; gli altri per avversione alla costituzione, per cui grande innovazione era avvenuta; taluni poi per reciproche rivalità. Tre erano le fazioni: una quella dei paralii [1], di cui era alla testa Megacle figlio di Alcmeone, i quali sembrava aspirassero anzitutto ad un reggimento misto; seconda quella dei pediaci [2], che volevano un governo oligarchico ed avevano a capo Licurgo;

[1] Abitanti della costa: specialmente a questi apparteneva il ceto mercantile.

[2] Uomini del piano: specialmente a questi appartenevano i ricchi proprietarii.

ροὶ διὰ τὸν φόβον· σημεῖον δ', ὅτι μετὰ τὴν ⟨τῶν⟩ (*a*) τυράννων κατάλυσιν (*b*) ἐποίησαν διαφημισμόν (*c*), ὡς πολλῶν κοινωνούντων τῆς πολιτείας οὐ προσῆκον. εἶχον δ' ἕκαστοι τὰς ἐπωνυμίας ἀπὸ τῶν τ[ό]πων, ἐν οἷς ἐγεώργουν.

terza quella dei diacri (1), a cui era preposto Pisistrato, che sembrava il più democratico. A questi ultimi si aggiungevano tutti i miserabili cui erano stati aboliti i debiti e tutti quelli che non discendevano da una stirpe, per il timore (che ritornasse l'antico regime aristocratico). E la prova è che dopo la cacciata dei principi s'intraprese un'indagine (2), chè molti non partecipavano giustamente ai diritti politici. Ciascuna poi delle tre fazioni ritraeva il nome dai luoghi in cui aveva le terre.

14. Δημοτικώτατος δ' εἶναι δοκῶν ὁ Πεισίστρατος, καὶ σφόδρ' εὐδοκιμηκὼς ἐν τῷ πρὸς Μ[εγ]αρέας πολέμῳ, κατατραυματίσας ἑαυτὸν συνέπεισε τὸν δῆμον, ὡς παρὰ (*d**) τῶν ἀντιστασιωτῶν ταῦτα πεπονθ[ώ]ς, φυλακὴν ἑαυτῷ δοῦναι τοῦ σώματος, Ἀριστίωνος [γ]ρ[ά]ψαντος τὴν γνώμην. λαβὼν δὲ τοὺς κορυνηφόρους καλουμένους, ἐπαναστὰς μετὰ τούτων τῷ δήμῳ, κατέσχε τὴν ἀκρόπολιν ἔτει

14. Pisistrato, il quale era tenuto per il più democratico e si era molto distinto nella guerra contro Megara, infertasi da sè stesso una ferita, quasi che l'avesse ricevuta dagli avversarii, persuase il popolo a costituirgli una guardia alla persona su proposta presentata da Aristione. E avuti i cosiddetti corinefori (3), rivoltatosi con questi contro

(*a*) ins. Rutherf. (*b*) Bl.: -στασιν K. (*c*) διαψηφισμόν proposuit Bl. et mihi valde arridet: v. Athen., p. 218 a. (*d**) ὑπό BT.

(1) Abitanti della montagna: a questi appartenevano le più povere classi dei coltivatori.

(2) Ovvero: si fece una protesta.

(3) Letteralmente: portatori di mazza.

δευτέρῳ καὶ τριακοστῷ μετὰ τὴν τῶν νόμων θέσιν, ἐπὶ Κ[ωμ]έου ἄρχοντος. λέγεται δὲ Σόλωνα, Πεισιστράτου τὴν φυλακὴν αἰτοῦντος, ἀντιλέξαι καὶ εἰπεῖ[ν ὅ]τι τῶν μὲν εἴη σοφώτερος, τῶν δ᾽ ἀνδρειό[τερο]ς· ὅσοι μὲν γὰρ ἀγνοοῦσι Πεισίστρατον ἐπιτιθέμενον τυραν-[νίδι], σοφώτερος εἶναι τούτων, ὅσοι δ᾽ εἰδότες κατασιωπῶσιν, ἀνδρειότερος. ἐπεὶ δὲ λέγων [ἐπέραινεν οὐ]θέν (*a*), ἐξαράμενος τὰ ὅπλα πρὸ τῶν θυρῶν αὐτὸς μὲν ἔφη βεβοηθηκέναι τῇ πατρίδι, καθ᾽ ὅσον ἦν δυνατὸς (ἤδη γὰρ σφόδρα πρεσβύτης ἦν), ἀξιοῦν δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ταὐτὸ τοῦτο ποιεῖν. Σόλων [μὲν οὖν οὐ]δὲν ἤνυσεν τότε παρακαλῶν· Πεισίστρατος δὲ λαβὼν τὴν ἀρχὴν διῴκει τὰ κοινὰ πολιτικῶς μᾶλλον ἢ τυραννικῶς. οὔπω δὲ τῆς ἀρχῆς ἐρριζωμένης, ὁμοφρονήσαντες [οἱ] περὶ τὸν Μεγακλέα καὶ τὸν Λυκοῦ[ργο]ν ἐξέβαλον αὐτὸν ἕκτῳ ἔτει μετὰ τὴν πρώτην κατάστασιν, ἐφ᾽ Ἡγησίου ἄρχοντος. ἔτει δὲ δωδεκάτῳ μετὰ ταῦτα περιελαυνόμενος ὁ Μεγακλῆς τῇ στάσει, πάλιν ἐπικηρυκευσάμενος πρὸς [τὸ]ν Πεισίστρατον, ἐφ᾽ ᾧ τε τὴν θυγατέρα αὐτοῦ λήψεται, κατήγαγεν αὐτὸν ἀρχαικῶς (*b**) καὶ λίαν ἁπλῶς. προδιασπείρας γὰρ λόγον, ὡς τῆς Ἀθηνᾶς καταγούσης Πεισίστρατον, καὶ γυναῖκα μεγάλην καὶ καλὴν ἐξευρών, ὡς

il popolo, occupò l'acropoli nell'anno trigesimo secondo dopo la legislazione (solonica), essendo arconte Comeo. Si narra che Solone si opponesse alla richiesta della guardia fatta da Pisistrato, e che dicesse di essere più avveduto degli uni e più coraggioso degli altri: più avveduto cioè di coloro, che non s'accorgevano che Pisistrato tendeva a usurpare il principato, e più coraggioso di coloro che avvedendosene tacevano. E, poichè a nulla servivano le sue parole, prese le sue armi, e portatele davanti la porta disse ch'egli aveva aiutato la patria per quanto gli era possibile (già infatti era assai vecchio) e che pregava gli altri di fare lo stesso. Ma con tali esortazioni nulla ottenne Solone. Pisistrato poi, avuto il governo, amministrò lo Stato più da cittadino che da tiranno. Ma prima che il suo potere si consolidasse unitesi le fazioni di Megacle e di Licurgo lo scacciarono sei anni dopo ch'egli si era stabilito, sotto l'arcontato di Egesia. Dodici anni più tardi però Megacle, a ciò ridotto dalle lotte con le fazioni, avendo combinato con Pisistra-

(*a*) Bl.: [πράττει οὐ]θέν K.: * [οὐκ ἔ]πειθεν BT. (*b**) ἀρχαίως BT.

μὲν Ἡρόδοτός φησιν ἐκ τοῦ δήμου τῶν Παιανιέων, ὡς δ' ἔνιοι λέγουσιν ἐκ τοῦ Κολυττοῦ στεφανόπωλιν Θρᾶτταν, ᾗ ὄνομα Φύη, τὴν θεὸν ἀπομιμησάμενος τῷ κόσμῳ, [κατή]γαγε[ν](*a**) μετ' αὐτοῦ, καὶ ὁ μὲν Πεισίστρατος ἐφ' ἅρματος εἰσήλαυνε παραιβατούσης τῆς γυναικός, οἱ δ' ἐν τῷ ἄστει προσκυνοῦντες ἐδέχοντο θαυμάζοντες.

to che questi avrebbe sposato sua figlia, lo ricondusse, abusando della credulità di quegli antichi. Fece spargere la voce che Atena avrebbe ricondotto Pisistrato e, trovata una donna alta di statura e avvenente (secondo Erodoto, del demo dei Peaniei; secondo alri, una donna trace da Colitto, venditrice di corone), chiamata Fia, l'adornò nel modo della Dea, e Pisistrato fece la sua entrata sul cocchio con la donna assisagli a fianco; e quelli lo accolsero ammirati nell'acropoli in atto di venerazione.

15. Ἡ μὲν οὖν πρώτη κάθοδος ἐ[γέν]ετο τοιαύτη· μετὰ δὲ ταῦτα, ὡς ἐξέπεσε τὸ δεύτερον, ἔτει μάλιστα ἑβδόμῳ μετὰ τὴν κάθοδον, — οὐ γὰρ πολὺν χρόνον κατεῖχεν (*b*), ἀλλ[ὰ] διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τῇ τοῦ Μεγακλέους θυγατρὶ συγγίνεσθαι φοβηθεὶς ἀμφοτέρας τὰς στάσεις ὑπεξῆλθεν — (*c*), πρῶτον μὲν συνῴκισε περὶ τὸν Θέρμαιον κόλπον χωρίον, ὃ καλεῖται Ῥαίκηλος, ἐκεῖθεν δὲ παρῆλθεν εἰς τοὺς περὶ Πάγγαιον τόπους, ὅθεν χρηματισάμενος καὶ στρατιώτας μισθωσάμενος, ἐλθὼν εἰς Ἐρέτριαν ἑνδεκάτῳ πάλιν ἔτει τότε (*d*) πρῶτον

15. Il primo ritorno avvenne dunque in tal forma: quindi, allorchè dovette lasciare la seconda volta la città circa sette anni dopo (non ebbe infatti lungo governo, ma, non volendo più convivere con la figlia di Megacle e perciò temendo entrambe le altre fazioni, se ne partì), prima abitò sul golfo Termeo nel villaggio detto Recelo; da questo poi passò al Pangeo, dove (con le miniere) fece denaro e assoldate alcune truppe, venuto ad Eretria, incominciò di nuovo dopo undici anni a tentare

(*a**) συνεισήγαγεν BT. (*b*) W.: -έσχεν K. * BT. (*c*) καί ins. ms. K. * BT. * delevi. (*d*) Bl.: τό K.: * τό⟨τε⟩ BT.

ἀνασώσασθαι βίᾳ τὴν ἀρχὴν ἐπεχείρει, συμπροθυμουμένων αὐτῷ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων, μάλιστα δὲ Θηβαίων καὶ Λυγδάμιος τοῦ Ναξίου, ἔτι δὲ τῶν ἱππέων τῶν ἐχόντων ἐν Ἐρετρίᾳ τὴν πολιτείαν. νικήσας δὲ τὴν ἐπὶ Παλληνίδι [μάχη]ν καὶ λαβὼν [τὴν ἀρχὴ]ν (*a**) καὶ παρελόμενος τοῦ δήμου τὰ ὅπλα, κατεῖχεν ἤδη τὴν τυραννίδα βεβαίως, [καὶ] εἰς Νάξον ἐλ[θ]ὼν (*b**) ἄρχοντα κατέστησε Λύγδαμιν. παρεῖλεν δὲ τοῦ δήμου τὰ ὅπλα τόνδε τὸν τρόπον. ἐξοπλισίαν (*c**) ἐν τ[ῷ] Ἀνακείῳ (*d**) ποιησάμενος, ἐκκλησιάζειν ἐπεχείρει, [φωνῶν (*e*) δ' ἐξεκλησί]ασεν (*f**) μικρόν· οὐ φασκόντων δὲ κατακούειν, ἐκέλευσεν αὐτοὺς προσαν[α]βῆ[ναι] πρὸς τὸ πρόπυλον τῆς ἀκροπόλεως, ἵνα γεγώνῃ μᾶλλον. ἐν ᾧ δ' ἐκεῖνος διέτριβε δημηγορῶν, ἀνελόντες οἱ ἐπὶ τούτων (*g**) τεταγμένοι αὐτῶν [καὶ (*h**) τὰ ὅπλα συγ]κλῃίσαντες εἰς [τὰ] πλησίον οἰκήματα τοῦ Θησείου, διεσήμηναν ἐλθόντες πρὸς τὸν Πεισίστρατον· ὁ δὲ [ἐπεὶ τ]ὸν ἄλλον λόγον ἐπετέλεσεν, εἶπε καὶ περὶ τῶν ὅπλων τὸ γεγονός, [λέγων (*i**) ὡς οὐ χρὴ] θαυμάζειν οὐ[δὲ κατα]θυμεῖν (*l**), ἀλλ' ἀπελθόντας ἐπὶ τῶν ἰδίων μένειν (*m*),

di riprendere il potere. Anche altri cospirarono con lui in questo, ma specialmente i Tebani e Ligdami di Nasso, nonchè i cavalieri che erano al govermo di Eretria. Vinta la battaglia di Pallene, riaffermò il potere e, tolte al popolo le armi, d'allora in poi si mantenne saldamente nel principato, e portatosi a Nasso vi costituì arconte Ligdami. Questa poi fu la maniera, con cui tolse al popolo le armi. Fatta una rivista al tempio dei Dioscuri, cominciò ad arringare, parlando a bassa voce. Siccome i presenti dicevano di non sentire, comandò loro di avvicinarsi alla soglia dell'acropoli per essere meglio inteso. E mentre egli continuava a parlare uomini a ciò espressamente deputati toglievano agli ascoltatori le armi (da essi deposte) e, come le ebbero rinchiuse nei vicini edifizii, avvicinatisi a Pisistrato, gliene diedero avviso. Costui, terminato il suo discorso, narrò ciò che era avvenuto circa le armi, aggiungendo che non era il caso nè

(*a**) τὴν [π]όλιν BT. (*b**) καὶ Νάξον ἑλών BT. (*c**) ἐξοπλασίαν BT. (*d**) Θησείῳ BT. (*e*) Herw.: -ῇ K. (*f**) καὶ [χρόνον μὲν ἠκκλησί]ασεν BT. (*g**) -ῳ BT. (*h**) τ[ὰ ὅπλ]α καί BT. (*i**) deest ap. BT. (*l**) οὐδ' ἀθυμεῖν BT. (*m*) hanc vocem inserit Bl.: εἶναι coniecit W. * BT.

τῶν δὲ κοινῶν [αὐτὸς ἐπι]μελήσεσθαι (*a*) πάντων.

di far le meraviglie nè d' irritarsene; che invece ciascuno andasse a badare ai fatti proprii, chè di tutti i fatti pubblici d'ora innanzi avrebbe preso cura lui stesso.

16. [Ἡ μὲν οὖν Πει]σιστράτου τυραννὶς ἐξ ἀρχῆς τε κατέστη [τοῦτον] τὸν τρόπον καὶ [μεταβο]λὰς ἔσχε τοσαύτας. διῴκει δ' ὁ Πεισίστρατος, ὥσπερ εἰρή[καμεν] (*b**), τὴν πόλιν μετρίως καὶ μᾶλλον πολιτικῶς ἢ τυραννικῶς· ἔν τε γὰρ τοῖς θ[εσμοῖς (*c**) φι]λάνθρωπος ἦν καὶ πρᾶος καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι συγγνωμονικός, καὶ δὴ καὶ τοῖς ἀ[πό]ροι[ς] προσεδάνειζε(*d*) χρ[ήμα]τα πρὸς τὰς ἐργασίας, ὥστε δια[μπε]ρὲς ἐγεώργουν (*e*). τοῦτο δ' ἐποίει δυοῖν [χά]ριν, ἵν[α] μήτε ἐν τῷ ἄστει διατρίβωσιν ἀλλὰ διεσπαρμένοι κατὰ τὴν χώραν, καὶ ὅπως [εὐπο]ροῦντες τῶν μετρίων καὶ πρὸς τοῖς [ἰ]δίοις ὄντες μήτ' ἐπιθυμῶσι μήτε σχολάζ[ωσιν] ἐπιμελεῖσθαι τῶν κοινῶν. ἅμα δὲ συνέβαινεν αὐτῷ καὶ τὰς προσόδους γίνεσθαι μ[είζο]υς ἐξεργαζομένης τῆς χώρας. ἐπράττετο γὰρ ἀπὸ τῶν γιγνομένων δεκάτην. διὸ καὶ τοὺς κατὰ [δήμ]ους κατεσκεύαζε(*f**) δικαστὰς καὶ αὐτὸς ἐξῄει πολλάκις εἰς τὴν χώραν ἐπισκοπῶν [καὶ] διαλ[λάτ-

16. Tale fu l' origine e tali le vicende del principato di Pisistrato. Del resto Pisistrato governava lo Stato, come abbiamo detto, in modo equo, e più da cittadino che da tiranno; nelle sentenze era benigno e clemente e indulgente verso i colpevoli. Anzi ai poveri prestava il denaro occorrente ai lavori, affinchè non interrompessero le coltivazioni. Il che faceva per due motivi: sia perchè non se ne stessero in città, ma rimanessero sparsi per il paese; sia perchè, così vivendo in misurata agiatezza e accudendo agli affari proprii, non avessero nè velleità nè tempo d' immischiarsi nei pubblici. Inoltre egli percepiva maggiori proventi quando la terra veniva coltivata, chè esigeva la decima dei frutti. Quindi costituiva giudici nei singoli demi ed egli stesso sovente girava per lo Stato a sorvegliare e

(*a*) W. Bl.: [αὐτῷ νῦν] μελ. K. (*b**) εἴρηται, τὰ περί BT. (*c**) ἄλλοις BT. (*d*) W.: προεδ. K. * BT. (*e*) Ms. εγεωργουνται: K. ἐγεωργοῦντο, quod ferri nequit: * ὥστε διατρέφεσθαι γεωργοῦντας BT. (*f**) -ασε BT.

τ]ων (*a**) τοὺς διαφερομένους, ὅπως μὴ καταβαίνοντες εἰς τὸ ἄστυ παραμελῶσι τῶν [ἀγρ]ῶν(*b**). τοιαύτης γάρ τινος ἐξόδου τῷ Πεισιστράτῳ γιγνομένης, συμβῆναί φασι τὰ περὶ τὸν ἐν τῷ [Ὑμη]ττῷ γεωργοῦντα τὸ κληθὲν ὕστερον χωρίον ἀτελές. ἰδὼν γάρ τινα παττάλῳ (*c**) πέτρας σκάπτοντα καὶ ἐργαζόμενον, διὰ τὸ θαυμάσαι τὸν πά[τταλον] (*d**) ἐκέλευεν (*e**) [ἐρ]έσθαι τί γίγνεται ἐκ τοῦ χωρίου· ὁ δ', 'ὅσα κακὰ καὶ ὀδύναι', ἔφη, 'καὶ τούτων τῶν κακῶν καὶ τῶν [ὀ]δυνῶν Πεισίστρατον δεῖ λαβεῖν τὴν δε[κά]την'. ὁ μὲν οὖν ἄνθρωπος [ἀ]πε[κρί]νατο ἀγνοῶν, ὁ δὲ Πεισίστρατος ἡσθεὶς διὰ τὴν παρρησίαν καὶ τὴν φιλεργίαν [ἀ]τελῆ ἁπάντων ἐποίησεν αὐτόν. οὐδὲν δὲ τὸ πλῆθος οὐδ' ἐν τοῖς ἄλλοις παρώχλει (*f*) κατὰ τὴν ἀρχήν, ἀλλ' αἰεὶ π[α]ρεσκ[εύ]αζεν εἰρήνην καὶ ἐ[τ]ήρει δ[ι'] (*g*) ἡσυχίαν· διὸ καὶ πολλάκις [παρῳμιάζ]ετο (*h**) ὥς [ἡ] Πεισιστράτου τυραννὶς ὁ ἐπὶ Κρόν[ου] βίος εἴη· συνέβη γὰρ ὕστερον διὰ [τῆς ὕβρεως] (*i**) τῶν υἱέων πολλῷ γενέσθαι τραχυτέραν τὴν ἀρχήν. μέγιστον δὲ πάντων ἦν [τῶν ἀρεσκο]μένων (*l**) τὸ δημοτικὸν εἶναι τῷ ἤθει καὶ φιλάν-

a pacificare i contendenti, sicchè non dovessero venire alla città trascurando i lavori agricoli. Dicono che in uno di questi giri accadesse a Pisistrato il noto fatto con l'uomo, che nell' Imetto lavorava il campo chiamato poi « fondo immune ». Visto un uomo, che con un cuneo estraeva dal suolo i sassi e lavorava, meravigliandosi di vedere usare un cuneo, gli domandò che cosa producesse quel fondo. Quegli disse: « Ogni sorta di miserie e tribolazioni; e di queste miserie e tribolazioni la decima parte spetta a Pisistrato ». Così rispose quell' uomo, ignorando con chi parlasse; ma a Pisistrato piacque la sua franchezza e la sua attività, e però lo dichiarò immune da ogni imposta. Nè poi con il suo governo in alcuna cosa oppresse la plebe; anzi sempre mantenne la pace e procurò la tranquillità, sicchè spesso si diceva, a guisa di proverbio, che il principato di Pisistrato era l' età dell' oro [1]; solo più tardi per

(*a**) διαλύων BT. (*b**) ἔργων BT. (*c**) παντελῶ[ς] BT. (*d**) παῖδα BT. (*e**) -ευσεν BT. (*f*) an παρηνώχλει? W. (*g*) ἐ[π]ηρεί[ας] ἡσ. W., quod non probo, quamvis textus lectio parum placeat: * ἐτήρει τὴν ἡσ. BT. (*h**) [ἐ]θρ[ύλλο]υν BT. (*i**) δια[δε]ξ[α]μένων BT. (*l**) ε[ἰρη]μένων BT.

[1] Letteralmente: la vita di Crono.

θρωπον. ἔν τε γὰρ τοῖς ἄλλο[ις εἰώθει] (*a**) πάντα διοικεῖν κατὰ τοὺς νόμους, οὐδεμίαν ἑαυτῷ πλεονεξίαν διδ[ούς, καί ποτ]ε προσκληθεὶς φόνου δίκην εἰς Ἄρειον (*b*) πάγ[ον] αὐτὸς μὲν ἀπήντησεν ὡς [ἀπολο]γησόμενος, ὁ δὲ προσκαλεσάμενος φοβηθεὶς ἔλιπεν. διὸ καὶ πολὺν χρόνον ἔμεινε [ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ ὅ]τ' (*c*) ἐκπέσοι πάλιν ἀπελάμβανε (*d*) ῥᾳδίως· ἐβούλοντο γὰρ καὶ τῶν γνωρίμων καὶ τῶν [δημο]τικῶν οἱ πολλοί· τοὺς μὲν γὰρ ταῖς ὁμιλίαις τοὺς δὲ ταῖς εἰς τὰ ἴδια βοηθείαις [ὠφέλησεν] (*e**), καὶ πρὸς ἀμφοτέρους ἐπεφύκει καλῶς. ἦσαν δὲ καὶ τοῖς Ἀθηναίοις οἱ περὶ τῶν [τυ]ράννων νόμοι πρᾷοι κατ' ἐκείνους τοὺς καιρούς, οἵ τ' ἄλλοι καὶ δὴ καὶ ὁ μάλιστα καθ[ήκ]ων περὶ (*f*) τῆς τυραννίδος (*g**). νόμος γὰρ αὐτοῖς ἦν ὅδε· 'θέσμια τάδε Ἀθηναί[ων ἐστὶ] (*h**) πάτρια, ἐάν [τιν]ες τυραννεῖν ἐπανιστῶ[ν]ται [ἢ] ἐπὶ τὴν τυραννίδα τι[ς] συγκαθιστῇ (*i*), ἄτιμο[ν εἶν]αι αὐτὸν καὶ γένος'.

la tracotanza dei figli il regime divenne assai più grave. Ogni cosa egli soleva amministrare in conformità delle leggi, e in nulla voleva distinguersi dagli altri. Citato una volta per imputazione di omicidio davanti all'Areopago, si presentò in persona per difendersi; ma l'accusatore spaventato ritirò l'imputazione. Per cui rimase lungamente principe e, quando venne scacciato, di nuovo facilmente riebbe il potere. Giacchè lo favoriva la maggior parte tanto dei nobili quanto del popolo: con quelli coltivò l'amicizia, questo aiutò nelle private faccende, sicchè agli uni e agli altri era ben visto. A quei tempi poi le leggi ateniesi riguardanti gli usurpatori del potere erano tutte miti, in ispecie poi quella direttamente rivolta contro tale usurpazione, che suonava così: « Tale è patrio costume degli Ateniesi che, se alcuno imprende a usurparsi il potere o se alcuno congiura per stabilire il principato, egli e la sua stirpe diventino infami ».

(*a**) ἐβ[ούλ]ετο BT. (*b*) W. -είου K. (*c*) [τυραννῶν εἴ]τ' K.: emendavi cum Bl. (*d*) W.: ἐπελ. K.: * ἀνελ. BT. (*e**) προσ[ή]γετο BT. (*f*) W.: πρός K. (*g**) πρὸς τὴν τῆς τυρ. ⟨κατάστασιν⟩ BT. (*h**) -αίων καί BT. (*i*) Bl. Ms. et K.: ἐπὶ τυραννίδι τι[ς] συγκαθιστῇ τὴν τυραννίδα. haec corrupta sunt, facilis autem via ad emendationem patet, cum erroris ratio liqueat: *** alias BT.**

17. Πεισίστρατος μὲν οὖν ἐγκατεγήρασε τῇ ἀρχῇ καὶ ἀπ[έθ]ανε νοσήσα[ς ἐπὶ] Φιλόνεω ἄρχοντος, ἀφ' οὗ μὲν κατέστη τὸ πρῶτον τύραννος ἔτη τριά[κο]ν[τ]α καὶ τρία βιώσας, ἃ δ' ἐν τῇ ἀρχῇ διέμεινεν ἑνὸς δέοντα εἴκοσι· ἔφ[υγ]εν(*a**) γὰρ τὰ λοιπά. διὸ καὶ φανερῶς ληροῦσι (*b**) φάσκοντες ἐρώμενον εἶναι Πεισίστρατον Σόλωνος καὶ στρατηγεῖν ἐν τῷ πρὸς Μεγαρέας πολέμῳ περὶ Σαλαμῖνος· οὐ γὰρ ἐνδέχεται ταῖς ἡλικίαις, ἐάν τις ἀναλογίζηται τὸν ἑκατέρου βίον καὶ ἐφ' οὗ ἀπέθανεν ἄρχοντος. τελευτήσαντος δὲ Πεισιστράτου, κατεῖχον οἱ υἱεῖς τὴν ἀρχήν, προάγοντες(*c*) τὰ πράγματα τὸν αὐτὸν τρόπον. ἦσαν δὲ δύο μὲν ἐκ τῆς γαμετῆς, Ἱππίας καὶ Ἵππαρχος, δύο δ' ἐκ τῆς Ἀργείας, Ἰοφῶν καὶ Ἡγησίστρατος, ᾧ παρωνύμιον ἦν Θέτταλος. ἔγημεν (*d**) γὰρ Πεισίστρατος ἐξ Ἄργους ἀνδρὸς Ἀργείου θυγατέρα, ᾧ ὄνομα ἦν Γοργίλος, Τιμώνασσαν, ἣν πρότερον ἔσχεν γυναῖκα Ἀρχῖνος ὁ Ἀμπρακιώτης τῶν Κυψελιδῶν· ὅθεν καὶ ἡ πρὸς τοὺς Ἀργείους ἐνέστη φιλία, καὶ συνεμαχέσαντο χίλιοι τὴν ἐν (*e**) Παλληνίδι μάχην, Πεισιστράτου (*f**) κομίσαντος. γῆμαι δέ φασι τὴν Ἀργείαν οἱ μὲν ἐκπεσόντα τὸ πρῶτον, οἱ δὲ κατέχοντα τὴν ἀρχήν.

17. Invecchiò quindi Pisistrato nel principato, e morì di malattia sotto l'arcontato di Filoneo; visse trentatrè anni dopo la prima volta che assunse il potere, e fu principe per diciannove anni: gli altri passò in esilio. Apertamente quindi errano coloro che narrano essere stato Pisistrato amato da Solone, e aver avuto il grado di capitano nella battaglia di Salamina nella guerra contro Megara. Chè tale racconto non si può conciliare con le rispettive età, come può vedere chi confronti la vita di entrambi e l'anno in cui ciascuno morì. Morto Pisistrato, i figli conservarono il potere, conducendo nel medesimo modo gli affari. Erano due nati dalla (prima) moglie, Ippia e Ipparco, e due dalla moglie argiva, Iofone ed Egesistrato cognominato il Tessalo. Perchè Pisistrato sposò Timonassa, figlia di un cittadino di Argo chiamato Gorgilo, la quale prima era stata moglie di Archino di Ambracia discendente dai Cipselidi. Di qui venne l'amicizia con gli Argivi, per cui mille di questi combatterono nelle file di

(*a**) ἔφευγε BT. (*b**) ⟨οἱ⟩ ins. BT. (*c*) Bl.: προαγαγόντες K. (*d**) ⟨ἐπ⟩έγημεν BT. (*e**) ἐπί BT. (*f**) Ἡγησιστράτου BT.

Pisistrato alla battaglia di Pallene. Alcuni dicono che sposasse l' Argiva quando fu la prima volta in esilio; altri mentre aveva il potere.

18. Ἦσαν δὲ κύριοι μὲν τῶν (*a*) πραγμάτων διὰ τὰ ἀξιώματα καὶ διὰ τὰς ἡλικίας Ἵππαρχος καὶ Ἱππίας, πρεσβύτερος δ' ὢν Ἱππίας καὶ τῇ φύσει πολιτικὸς καὶ ἔμφρων ἐπεστάτει τῆς ἀρχῆς. ὁ δὲ Ἵππαρχος παιδιώδης καὶ ἐρωτικὸς καὶ φιλόμουσος ἦν, καὶ τοὺς περὶ Ἀνακρέοντα καὶ Σιμωνίδην καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς οὗτος ἦν ὁ μεταπεμπόμενος· Θέτταλος δὲ νεώτερος πολὺ καὶ τῷ βίῳ θρασὺς καὶ ὑβριστής. ἀφ' οὗ καὶ συνέβη τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς γενέσθαι πάντων τῶν κακῶν. ἐρασθεὶς γὰρ τοῦ Ἁρμοδίου καὶ διαμαρτάνων τῆς πρὸς αὐτὸν φιλίας, οὐ κατεῖχε τὴν ὀργήν, ἀλλ' ἔν τε τοῖς ἄλλοις ἐνεσήμαινε τὸ πικ[ρόν] (*b**), καὶ τὸ τελευταῖον μέλλουσαν αὐτοῦ τὴν ἀδελφὴν κανηφορεῖν Παναθηναίοις ἐ[κώ]λυσεν λοιδορήσας τι τὸν Ἁρμόδιον, ὡς μαλακὸν ὄντα, ὅθεν συνέβη παροξυνθέν-

18. Per dignità e per gli anni a capo del governo stavano Ipparco ed Ippia, dei quali Ippia era il maggiore ed essendo per natura assennato politico reggeva l' amministrazione. Ipparco invece era uomo dedito ai divertimenti ed agli amori: avea passione per la poesia ed egli fu, che fece venire Anacreonte, Simonide e gli altri poeti (al contrario di Tessalo che, di molto più giovane, era rozzo e violento). Da Ipparco [1] venne a loro l' origine di tutte le sventure. Amando costui Armodio e non trovandosi corrisposto, non seppe trattenere l' ira, e in molti modi mostrò quanto se ne avesse a male; e finalmente non permise che la di lui sorella facesse da canefora [2] alle feste panate-

(*a*) Bl.: τ. μ. K. (*b**) ἐνεσημαίνετο πικρῶς BT.

[1] L' interpretazione più naturale del testo sarebbe quella per cui Tessalo avrebbe, nel modo indegno che si espone, mancato contro Armodio. Siccome però Tucidide (VI, 54) attribuisce tali fatti ad Ipparco, abbiamo considerato come una parentesi nel discorso quanto si riferisce a Tessalo. Kaibel e Kiessling ritengono tuttavia la prima versione.

[2] Le canefore portavano in un canestro i doni alla Dea.

τας (a*) [τὸν] Ἁρμόδιον καὶ τὸν Ἀριστογείτονα πράττειν τὴν πρᾶξιν μετὰ πολιτῶν (b*) πολλῶν. ἤδη δὲ [παρατη]ροῦντες ἐν ἀκροπόλει τοῖς Παναθηναίοις Ἱππίαν (ἐτύγχανεν γὰρ οὗτος μὲν δεχόμενος (c), ὁ δ' Ἵππαρχος ἀποστέλλων τὴν πομπήν), ἰδόντες τινὰ τῶν κοινωνούντων τῆς πρά[ξ]εως φιλανθρώπως ἐντυγχάνοντα τῷ Ἱππίᾳ, καὶ νομίσαντες μηνύειν, βουλόμενοί τι δρᾶσαι πρὸ τῆς συλλήψεως, καταβάντες καὶ προεξαναστάντες τῶν [ἄλλων], τὸν μὲν Ἵππαρχον διακ[οσ]μοῦντα τὴν πομπὴν παρὰ τὸ Λεωκόρειον ἀπέκτειναν· [τὴν μὲν οὖν ὅλ]ην (d*) ἐλυμήναντο πρᾶξιν, αὐτῶν δ' ὁ μὲν Ἁρμόδιος εὐθέως ἐτελεύτησεν ὑπὸ τῶν δ[ορυφό]ρων, ὁ δ' Ἀριστο[γε]ίτων ὕστερον, συλληφθεὶς καὶ πολὺν χρόνον αἰκισθείς. κατηγόρησεν δ' ἐν [τ]αῖς ἀνάγκαις πολλῶν, οἳ καὶ [τῇ] φύσει τῶν ἐπιφανῶν καὶ φίλοι τοῖς τυράννοις ἦσαν. οὐ [γὰρ ἐ]δύναντο παραχρῆμα λαβεῖν οὐδὲν ἴχνος τῆς πράξεως, ἀλλ' ὁ λεγόμενος λόγος, ὡς ὁ Ἱππίας ἀποστήσας ἀπὸ τῶν ὅπλων τοὺς πομπεύοντας ἐφώρασε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας, οὐκ ἀληθής ἐστιν· οὐ γὰρ ἐπέμποντο (e*) μεθ' ὅπλων, ἀλλ' ὕστερον τοῦτο κατεσκεύασεν ὁ δῆμος. κατηγόρει δὲ

nèe, aggiungendo insulti per Armodio, che chiamò uomo imbelle. Irritati per questo, Armodio e Aristogitone s' accinsero alla loro impresa con molti cittadini. Mentre però attendevano nell'acropoli che Ippia si recasse alle feste panatenèe (chè Ippia doveva ricevere la processione, la quale si moveva invece sotto la guida di Ipparco), visto che uno dei congiurati parlava amichevolmente con Ippia e pensando che gli rivelasse la congiura e pur volendo operar qualche cosa prima di essere arrestati, scesero e, portatisi avanti a tutti, ammazzarono Ipparco presso il Leocoreo, mentre stava apparecchiando la processione. Così mandarono a male tutta l' impresa, giacchè Armodio fu subito ucciso dalle guardie e Aristogitone morì più tardi, dopo essere stato arrestato e tormentato a lungo. Durante la tortura, accusò (come complici) molti di cospicua origine, che erano amici dei principi. Poichè sul momento non si potè scoprire alcuna traccia dell' impresa; anzi il racconto che suolsi rife-

---

(a*) -έντα BT. (b*) μετεχόντων BT. (c) μετερχ. K.: καταρχ. W.: sed ita ut dedi papyrus. (d*) τὴν δ' ὅλην. (e*) ἔπεμπον τό⟨τε⟩ BT.

τῶν τοῦ τυράννου φίλων, ὥς μὲν οἱ δημοτικοί φασιν, ἐπίτηδες ἵνα ἀσεβήσαιεν ἅμα καὶ γένοιντο ἀγενεῖς (a*) ἀνελόντες τοὺς ἀναιτίους καὶ φίλους ἑαυτῶν, ὥς δ' ἔνιοι λέγουσιν, οὐχὶ πλαττόμενος ἀλλὰ τοὺς συνειδότας ἐμήνυεν. καὶ τέλος, ὡς οὐκ ἠδύνατο πάντα ποιῶν ἀποθανεῖν, ἐπαγγειλάμενος ὡς ἄλλους μηνύσων πολλοὺς καὶ πείσας αὐτῷ τὸν Ἱππίαν δοῦναι τὴν δεξιὰν πίστεως χάριν, ὡς ἔλαβεν ὀνειδίσας, ὅτι τῷ φονεῖ τοῦ ἀδελφοῦ τὴν δεξιὰν δέδωκε[ν], οὕτω παρώξυνε τὸν Ἱππίαν, ὥσθ' ὑπὸ τῆς ὀργῆς οὐ κατεῖχεν ἑαυτόν, ἀλλὰ σπασάμενος τὴν μάχαιραν διέφθειρεν αὐτόν.

rire[1], che cioè Ippia facendo toglier le armi sorprendesse i congiurati, i quali andavano in processione con i pugnali, è falso; infatti essi non andavano armati in processione, ma questa storia fu più tardi creata dal popolo. Accusò Aristogitone gli amici dei principi, secondo i democratici, calunniando a bella posta, perchè essi commettessero un delitto e si disonorassero, mandando a morire uomini innocenti e proprii amici; secondo altri, non inventò il falso, ma indicò i veri congiurati. Infine, non potendo far tutto quello che voleva prima di morire, promise che avrebbe rivelato molti altri nomi e persuase Ippia a dargli la destra in segno di fede: come l'ebbe, si mise a insultarlo perchè aveva dato la destra all'uccisore del proprio fratello, irritando Ippia a segno che per l'ira non seppe più dominarsi, ed estratta la spada l'uccise.

19. Μετὰ δὲ ταῦτα συνέβαινεν πολλῷ τραχυτέραν εἶναι τὴν τυραννίδα· καὶ γὰρ διὰ τὸ τιμω-

19. In seguito a tali fatti molto più aspro divenne il governo, giacchè Ippia e col

(a*) ἀσθενεῖς BT.

[1] Lo riferisce Tucidide, VI, 53; e sembra appunto che Aristotele qui accenni a lui.

ρεῖν τῷ ἀδελφῷ καὶ διὰ τὸ πολλοὺς ἀνῃρηκέναι καὶ ἐκβεβληκέναι, πᾶσιν ἦν ἄπιστος καὶ πικρός. ἔτει δὲ τετάρτῳ μάλιστα μετὰ τὸν Ἱππάρχου θάνατον, ἐπεὶ κακῶς εἶχεν τὰ ἐν τῷ ἄστει, τὴν Μουνιχίαν ἐπεχείρησε τειχίζειν, ὡς ἐκεῖ (*a**) μεθιδρυσόμενος. ἐν τούτοις δ' ὢν ἐξέπεσεν ὑπὸ Κλεομένους τοῦ Λακεδαίμονος (*b**) βασιλέως, χρησμῶν γινομένων ἀεὶ τοῖς Λάκωσι καταλύειν τὴν τυραννίδα διὰ τοιάνδ' α[ἰτίαν]. οἱ φυγάδες, ὧν οἱ Ἀλκμεωνίδαι προειστήκεσαν, αὐτοὶ μὲν δι' αὑτῶν οὐκ ἠδύναντο ποιήσασθαι τὴν κάθοδον, ἀλλ' αἰεὶ προσέπταιον. ἔν τε γὰρ τοῖς ἄλλοις οἷς ἔπραττον διεσφάλλοντο, καὶ τειχίσαντες ἐν τῇ χώρᾳ Λιψύδριον τὸ ὑπὲρ Πάρνηθος, εἰς ὃ συνεξῆλθόν τινες τῶν ἐκ τοῦ ἄστεως, ἐξεπολιορκήθησαν ὑπὸ τῶν τυράννων, ὅθεν ὕστερον μετὰ ταύτην τὴν συμφορὰν ᾖδον ἐν τοῖς σκολίοις αἰεί (*c*)·

αἰαῖ Λιψύδριον προδωσέταιρον,
οἵους ἄνδρας ἀπώλεσας μάχεσθαι
ἀγαθούς τε καὶ εὐπατρίδας,
οἳ τότ' ἔδειξαν οἵων πατέρων ἔσαν.

vendicare il fratello e col mandarne molti a morte o in esilio si rese a tutti sospetto e insopportabile. Circa nel quarto anno dopo la morte d'Ipparco, andando male le cose nella città, egli cominciò a fortificare la Munichia con l'animo di andarvisi a stabilire. Ma nel frattempo fu scacciato da Cleomene re degli Spartani, i quali da costanti oracoli erano stati avvertiti di distruggere il principato (in Atene) per la seguente cagione. Gli esuli, aventi a capo gli Alcmeonidi, non potevano rientrare in patria con le sole proprie forze, ma sempre fallivano nel tentativo. Riuscì loro male ogni impresa, cui si accingevano, e avendo fortificato Lipsidrio sul Parnete, dov'erano convenuti anche alcuni dalla città, vi furono bloccati dai principi, sicchè dopo tale sventura nei loro scolii [1] solevan cantare così:

O Lipsidrio dei fidi traditore,
ahi quanti prodi e nobili ateniesi
perir tu festi, che col lor valore
ben mostrâr da che padri eran discesi!

(*a**) ἐκεῖσε BT. (*b**) -αιμονίων BT. (*c*) αἰεί dittographia videtur pro αἰαῖ Herw.

[1] Specie di carmi conviviali.

ἀποτυγχάνοντες οὖν ἐν ἅπ[α]σι τοῖς ἄλλοις, ἐμισθώσαντο τὸν ἐν Δελφοῖς νεὼν οἰκοδομεῖν, ὅθεν εὐπόρησαν χρημάτων (*a*) πρὸς τὴν τῶν Λακώνων βοήθειαν. ἡ δὲ Πυθία προέφερεν αἰεὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις χρηστηριαζομένοις ἐλευθεροῦν τὰς Ἀθήνας, εἰς τοῦθ' ἕως (*b*) προύτρεψε τοὺς Σπαρτιάτας, καίπερ ὄντων ξένων αὐτοῖς τῶν Πεισιστρατιδῶν· συνεβάλλετο δὲ οὐκ ἐλάττω μοῖραν τῆς ὁρμῆς τοῖς Λάκωσιν ἡ πρὸς τοὺς Ἀργείους τοῖς Πεισιστρατίδαις ὑπάρχουσα φιλία. τὸ μὲν οὖν πρῶτον Ἀγχίμολον ἀπέστειλαν κατὰ θάλατταν ἔχοντα στρατιάν. ἡττη[θέν]τος δ' αὐτοῦ καὶ τελευτήσαντος διὰ τὸ Κινέαν βοηθῆσαι τὸν Θεσσαλὸν ἔχοντα χιλίους ἱππεῖς, προσοργισθέντες τῷ γενομένῳ Κλεομένην ἐξέπεμψαν τὸν βασιλέα στόλον ἔχοντα μείζω κατὰ γῆν, ὃς ἐπεὶ τοὺς τῶν Θεσσαλῶν ἱππεῖς ἐνίκησεν κωλύοντας αὐτὸν εἰς τὴς Ἀττικὴν παριέναι, κατακλείσας (*c**) τὸν Ἱππίαν εἰς τὸ καλούμενον Πελαργικὸν τεῖχος, ἐπολιόρκει μετὰ τῶν Ἀθηναίων. προσκαθημένου δ' αὐτοῦ, συνέπεσεν ὑπεξιόντας (*d*) ἁλῶναι τοὺς τῶν Πεισιστρατιδῶν υἱεῖς· ὧν ληφθέντων ὁμολογίαν ἐπὶ τῇ τῶν παίδων σωτηρίᾳ ποιησάμενοι καὶ τὰ ἑαυτῶν ἐν πένθ' ἡμέραις ἐκκομισάμενοι παρέδωκαν τὴν ἀκρόπολιν

Andato quindi male ogni loro tentativo, presero in appalto la costruzione del tempio di Delfo e così guadagnarono il denaro necessario a chiamare in aiuto gli spartani. La Pitia poi sempre eccitava nei suoi oracoli i lacedemoni a liberare Atene. E a tanto li spinse, benchè i Pisistratidi fossero ospiti degli spartani. Non poco contribuì a spingerveli anche l'amicizia che legava ai Pisistratidi gli argivi. E la prima volta mandarono con un esercito lungo la costa Anchimolo. Essendo costui rimasto vinto e ucciso per l'aiuto prestato ai Pisistratidi dal tessalo Cinea con mille cavalieri, sdegnati gli spartani mandarono il re Cleomene con più forte esercito attraverso il continente. Costui, vinta la cavalleria tessala, che gli impediva di entrare nell'Attica, chiuse Ippia entro il forte chiamato Pelargico e vi pose l'assedio insieme agli ateniesi. Durante l'assedio avvenne che, mentre tentavano di evadere, restassero prigionieri i figli dei Pisistratidi; allora costoro pattuirono che sarebbero salvi i figli presi e, man-

---

(*a*) χρησμῶν? sed cf. Isocr. 15, 232 W. (*b*) Bl.: τοῦτ' εὐθέως K.: ἐνθέως corrigit Mahaffy. (*c**) -ήσας BT. (*d*) ἐπεξ. K.

τοῖς Ἀθηναίοις ἐπὶ Ἁρπακτίδου ἄρχοντος, κατασχόντες τὴν τυραννίδα μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν ἔτη μάλιστα ἑπτακαίδεκα, τὰ δὲ σύμπαντα σὺν οἷς ὁ πατὴρ ἦρξεν ἑνὸς δεῖν (a) πεντήκοντα.

dati fuori in cinque giorni i proprii beni, consegnarono l'acropoli agli ateniesi, sotto l'arcontato di Arpattide, dopo aver tenuto il potere circa diciassette anni dopo la morte del padre. In tutto, poi, gli anni che durò il principato (compresi quelli in cui governò il padre) furono quarantanove (1).

20. Καταλυθείσης δὲ τῆς τυραννίδος, ἐστασίαζον πρὸς ἀλλ[ή-λ]ους Ἰσαγόρας ὁ Τισάνδρου, φίλος ὢν τῶν τυράννων, καὶ Κλεισθένης τοῦ γένους ὢν τῶν Ἀλκμεωνιδῶν. ἡττημένος (b*) δὲ ταῖς ἑταιρείαις ὁ Κλεισθένης, προσηγάγετο τὸν δῆμον, ἀποδιδοὺς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν. ὁ δὲ Ἰσαγόρας ἐπιλειπόμενος τῇ δυνάμει, πάλιν ἐπικαλεσάμενος τὸν Κλεομένην, ὄντα ἑαυτῷ ξένον, συνέπεισεν ἐλαύνειν τὸ ἄγος, διὰ τὸ τοὺς Ἀλκνεωνίδας δοκεῖν εἶναι τῶν ἐναγῶν. ὑπεξελθόντος δὲ τοῦ Κλεισθένους μετ' ὀλίγων, ⟨ὁ Κλεομένης⟩ (c) ἡγηλάτει τῶν Ἀθηναίων ἑπτακοσίας οἰκίας· ταῦτα δὲ διαπραξάμενος, τὴν μὲν βουλὴν ἐπειρᾶτο καταλύειν, Ἰσαγό-

20. Distrutto il principato, nacque contesa fra Isagora figlio di Tisandro, amico dei principi, e Clistene della stirpe degli Alcmeonidi. Clistene, che non aveva l'appoggio delle associazioni politiche, procurò di cattivarsi il popolo col promettere di chiamare al governo la plebe. Isagora allora, rimasto inferiore in potenza, richiamò Cleomene, che era ospite suo, e lo persuase a mandare in bando le stirpi dei sacrileghi, perchè anche quella degli Alcmeonidi sembrava essere fra queste. Fuggito Clistene (2) con poca gente, quello cacciò in esilio settecento famiglie e, ciò fatto,

(a) Mayor: an δέοντα? * δεῖ BT. (b*) ἡττώμενος BT. (c) ita suppl.: * ⟨ἀφικόμενος ὁ Κλεομένης⟩ μετ' ὀλίγων BT.

(1) Non tenendo conto dei due esilii di Pisistrato. Gli anni di effettivo governo furono in tutto 36.

(2) In tutto questo racconto si segue assai da vicino Erodoto (V, 66 sg.).

ραν δὲ καὶ τριακοσίους τῶν φίλων μετ' αὐτοῦ κυρίους καθιστάναι τῆς πόλεως. τῆς δὲ βουλῆς ἀντιστάσης καὶ συναθροισθέντος τοῦ πλήθους, οἱ μὲν περὶ τὸν Κλεομένην καὶ Ἰσαγόραν κατέφυγον εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ὁ δὲ δῆμος δύο μὲν ἡμέρας προσκαθεζόμενος ἐπολιόρκει, τῇ δὲ τρίτῃ Κλεομένην μὲν καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ πάντας ἀφίεσαν (*a**) ὑποσπόνδους, Κλεισθένην δὲ καὶ τοὺς ἄλλους φυγάδας μετεπέμψαντο. κατασχόντος δὲ τοῦ δήμου τὰ πράγματα, Κλεισθένης ἡγεμὼν ἦν καὶ τοῦ δήμου προστάτης. αἰτιώτατοι γὰρ σχεδὸν ἐγένοντο τῆς ἐκβολῆς τῶν τυράννων οἱ Ἀλκμεωνίδαι, καὶ στασιάζοντες τὰ πολλὰ διετέλεσαν. ἔτι δὲ πρότερον τῶν Ἀλκμεωνιδῶν Κήδων ἐπέθετο τοῖς τυράννοις· διὸ καὶ ᾖδον καὶ εἰς τοῦτον ἐν τοῖς σκολίοις·

> ἔγχει καὶ Κήδωνι, διάκονε, μηδ' ἐπιλήθου,
> εἰ χρὴ τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν οἰνοχοεῖν.

21. Διὰ μὲν οὖν ταύτας τὰς αἰτίας ἐ π ί σ τ ε υ ε ν ὁ δῆμος τῷ Κλεισθένει. τότε δὲ τοῦ πλήθους προεστηκὼς ἔτει τετάρτῳ μετὰ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν, ἐπὶ Ἰσαγόρου ἄρχοντος, πρῶτον μὲν (*b*) ἔνειμε (*c**) πάντας εἰς δέκα φυλὰς ἀντὶ τῶν τεττάρων, ἀνα-

cercò di sciogliere il Consiglio e porre a capo dello Stato Isagora con trecento suoi compagni. Ma il Consiglio si oppose e, radunatasi la plebe, Cleomene e Isagora si rifugiarono nell'acropoli. Il popolo li bloccò, assediandoli due giorni; nel terzo lasciarono andare, in seguito a pattuizione, Cleomene e tutti gli altri, e fecero ritornare Clistene e gli altri esiliati. Avendo il popolo in mano lo Stato, Clistene ne fu il capo e patrono. Infatti il merito principalissimo della cacciata dei principi spettava agli Alcmeonidi, che tanta parte avevan presa alle sedizioni. Anche Cedone prima degli Alcmeonidi aveva attaccato i principi, per cui di lui pure cantavano negli scolii:

> Mesci, o scalco, a Cedone e non l'oblia
> se ai prodi il nappo da colmar vi sia.

21. Queste furono le ragioni, per cui il popolo si affidava a Clistene. E allora, trovandosi a capo del popolo, nel quarto anno dopo l'espulsione dei principi, essendo arconte Isagora, cominciò a d i v i d e r e la popolazione in

(*a**) ἀφεῖσαν BT. (*b*) οὖν habet K.: delevi cum Bl.: nisi forte legas διένειμε (W.), tunc enim et οὖν ferri posset. (*c**) συνένειμε BT.

μῖξαι βουλόμενος, ὅπως μετάσχωσι πλείους τῆς πολιτείας· ὅθεν ἐλέχθη καὶ τὸ μὴ φυλοκρινεῖν πρὸς τοὺς ἐξετάζειν τὰ γένη βουλομένους. ἔπειτα τὴν βουλὴν πεντακοσί[ους] ἀντὶ τετρακοσίων κ[ατ]έστησεν, πεντήκοντα ἐξ ἑκάστης (a*) φυλῆς· τότε δ' ἦ[σα]ν ἑκατόν. διὰ τοῦτο δὲ οὐκ εἰς δώ[δε]κα φυλὰς συνέταξεν, ὅπ[ως α]ὐτῷ μὴ συμβαίνῃ μερίζειν κατὰ (b*) τὰς προϋπαρχούσας τριττῦς· ἦσαν γὰρ ἐκ δ´ φυλῶν δώδεκα τριττύες, ὥστ' οὐ [συν]έπιπτεν ἀναμίσγεσθαι τὸ πλῆθος. διένειμε δὲ καὶ τὴν χώραν κατὰ δήμους τριάκοντα μέρη, δέκα μὲν τῶν περὶ τὸ ἄστυ, δέκα δὲ τῆς παραλίας, δέκα δὲ τῆς μεσογείου, καὶ ταύτας ἐπονομάσας τριττῦς ἐκλήρωσεν τρεῖς εἰς τὴν φυλὴν ἑκάστην, ὅπως ἑκάστη μετέχῃ πάντων τῶν τόπων· καὶ δημότας ἐποίησεν ἀλλήλων τοὺς οἰκοῦντας ἐν ἑκάστῳ τῶν δήμων, ἵνα μὴ πατρόθεν προσαγορεύοντες ἐξελέγχωσιν τοὺς νεοπολίτας, ἀλλὰ τῶν δήμων ἀναγορεύωσιν· ὅθεν καὶ καλ[οῦ]σιν Ἀθηναῖοι σφᾶς αὐτοὺς τῶν δήμων. κατέστησε δὲ καὶ δημάρχους, τὴν αὐτὴν ἔχοντας ἐπιμέλειαν τοῖς πρότερον ναυκράροις· καὶ γὰρ τοὺς δήμους ἀντὶ τῶν ναυκραριῶν ἐποίησεν. προσηγόρευσε δὲ τῶν δήμων τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν [τ]όπ[ων], τοὺς δὲ ἀπὸ τῶν κτισάντων· οὐ γὰρ ἅπαντες ὑπῆρχον ἔτι (c*) τοῖς τόποις.

dieci tribù in luogo di quattro, volendo confondere le origini, per far partecipare un maggior numero ai pubblici poteri. Onde fu detto (non avendo più le tribù alcuna relazione con le stirpi) a chi voleva indagare le origini delle stirpi: μὴ φυλοκρινεῖν (ossia non giudicare dalle tribù). Quindi compose il consiglio di cinquecento, in luogo di quattrocento, da scegliersi cinquanta per tribù. Anzi non creò dodici tribù, perchè la sua divisione non coincidesse con l' altra preesistente delle trittie, chè appunto le quattro tribù eran divise in dodici trittie, di modo che la popolazione non si confondeva. Divise anche il territorio per demi in trenta parti, dieci intorno alla città, dieci lungo la costa e dieci nell'interno. Queste parti chiamò trittie, e ne estrasse a sorte tre per ogni tribù, in modo che ciascuna tribù avesse una porzione di territorio intorno alla città, una alla costa e una nell' interno. Tutti quelli che abitavano nei singoli demi fece reciprocamente demoti, al fine che non si rivelassero cittadini ammessi di recente chiamandosi

(a*) ⟨τῆς⟩ ins. BT. (b*) πρός BT. (c*) ἐν BT.

τὰ δὲ γένη καὶ τὰς φρατρίας καὶ τὰς ἱερωσύνας εἴασεν ἔχειν ἑκάστους κατὰ τὰ πάτρια. ταῖς δὲ φυλαῖς ἐποίησεν ἐπωνύμ[ους] (*a*) ἐκ τῶν προκριθέντων ἑκατὸν ἀρχηγετῶν, οὓς ἀνεῖλεν ἡ Πυθία δέκα.

con il nome del padre, ma invece si appellassero secondo il demo. Sicchè gli ateniesi si denominano dal proprio demo. Costituì pure i demarchi, aventi le stesse funzioni dei naucrari, giacchè aveva sostituito i demi alle naucrarie. Ai demi assegnò dei nomi presi o dalle località o dai fondatori, giacchè non tutti i demi avevano una località che portasse un nome [1]. Invece lasciò che le stirpi, le fratrie e i sacerdozi continuassero secondo la patria tradizione. Le tribù furono da lui denominate con dieci appellativi, estratti dalla Pitia fra cento nomi di capi di stirpi prima designati.

22. Τούτων δὲ γενομένων, δημοτικωτέρα πολ[ὺ τῆς Σ]όλωνος ἐγένετο ἡ πολιτεία· καὶ γὰρ συνέβη τοὺς μὲν Σόλωνος νόμους ἀφανίσαι τὴν τυραννίδα διὰ τὸ μὴ χρῆσθαι, τότε (*b*) δ' ἄλλους θεῖναι τὸν Κλεισθένη στοχαζόμενον τοῦ πλήθους, ἐν οἷς ἐτέθη καὶ ὁ περὶ τοῦ ὀστρακισμοῦ νόμος. πρῶτον μὲν οὖν ἔτει πέμπτῳ (*c**) μετὰ ταύτην τὴν κατάστα-

22. Con tali provvedimenti la costituzione divenne assai più democratica di quella di Solone. Anzi le leggi di Solone erano state abrogate dai principi col non usarle: ed altre quindi compose Clistene nell'interesse della plebe, fra cui fu anche la legge sull'ostracismo. Per la prima volta nel quinto anno dopo la co-

(*a*) ita Bl. secundum fragm. Berol.: ἐπωνυμ[ίας] K. (*b*) Bl.: τούς K.: * και[ν]ούς BT. (*c**) an ὀγδόῳ? BT.

[1] Il testo qui è assai oscuro e forse corrotto. La nostra versione risponde a una delle proposte dell'annotatore inglese; ma diciamo subito che non ci accontenta.

σιν, ἐφ' Ἑρμοκρέοντος ἄρχοντος, τῇ βουλῇ τοῖς πεντακοσίοις τὸν ὅρκον ἐποίησαν, ὃν ἔτι καὶ νῦν ὀμνύουσιν. ἔπειτα τοὺς στρατηγοὺς ᾑροῦντο κατὰ φυλάς, ἐξ ἑκάστης (a*) φυλῆς ἕνα, τῆς δὲ ἁπάσης στρατιᾶς ἡγεμὼν ἦν ὁ πολέμαρχος. ἔτει δὲ μετὰ ταῦτα δυοδεκάτῳ νικήσαντες τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην, ἐπὶ Φαινίππου ἄρχοντος, διαλιπόντες (b) ἔτη δύο μετὰ τὴν νίκην, θαρροῦντος ⟨ἤδη⟩ τοῦ δήμου, τότε πρῶτον ἐχρήσαντο τῷ νόμῳ τῷ περὶ τὸν ὀστρακισμόν, ὃς ἐτέθη διὰ τὴν ὑποψίαν τῶν ἐν ταῖς δυνάμεσιν, ὅτι Πεισίστρατος δημαγωγὸς καὶ στρατηγὸς ὢν τύραννος κατέστη· καὶ πρῶτος ὠστρακίσθη τῶν ἐκείνου συγγενῶν Ἵππαρχος Χάρμου Κολλυτεύς, δι' ὃν καὶ μάλιστα τὸν νόμον ἔθηκεν ὁ Κλεισθένης, ἐξελάσαι βουλόμενος αὐτόν. οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τοὺς τῶν τυράννων φίλους, ὅσοι μὴ συνεξημάρτανον (c*) ἐν ταῖς ταραχαῖς, εἴων οἰκεῖν τὴν πόλιν, χρώμενοι τῇ εἰωθυίᾳ τοῦ δήμου πρᾳότητι· ὧν ἡγεμὼν καὶ προστάτης ἦν Ἵππαρχος. εὐθὺς δὲ τῷ ὑστέρῳ ἔτει, ἐπὶ Τελεσίνου ἄρχοντος, ἐκυάμευσαν τοὺς ἐννέα ἄρχοντας κατὰ φυλὰς ἐκ τῶν προκριθέντων ὑπὸ τῶν δημοτῶν (d*) πεντακοσίων (e), τότε (f) μετὰ τὴν τυραννίδα πρῶ-

stituzione, sotto l'arcontato d'Ermocreonte, fu imposto ai Cinquecento il giuramento che prestano tuttavia; quindi si elessero gli strateghi per tribù, uno per ciascuna; a capo poi di tutto l'esercito stava il polemarco. Dodici anni dopo avvenne sotto l'arcontato di Fenippo la vittoria di Maratona; lasciati passare due anni dopo la vittoria, il popolo imbaldanzito applicò per la prima volta la legge sull'ostracismo, la quale era stata scritta per cautela contro coloro che fossero venuti in potenza, poichè Pisistrato, che era demagogo e capitano, si costituì poi signore dello Stato. E primo fu colpito di ostracismo un parente di costui, Ipparco Colitteo, figlio di Carmo, in vista del quale specialmente Clistene aveva scritto la legge, desiderando di mandarlo in esilio. Giacchè gli Ateniesi con la mitezza consueta dei reggimenti popolari lasciavano abitare in città gli amici dei principi, che non si fossero resi loro complici nelle turbolenze; di questi era capo e patrono Ipparco. Subito nell'anno suc-

(a*) ⟨τῆς⟩ ins. BT. (b) W.: καταλ. K. (c*) συνεξαμαρτάνοιεν BT. (d*) δήμων BT. (e) sed v. cap. 8. ἑκατόν corr.? ὑπὸ τοῦ δήμου [ἐκ] τῶν πεντακοσιομεδίμνων Headl. (f) Bl.: τοῖς K.

τον (οἱ δὲ πρότεροι πάντες ἦσαν αἱρετοί)· καὶ ὠστρακίσθη Μεγακλῆς Ἱπποκράτους Ἀλωπεκῆθεν. ἐπὶ μὲν οὖν ἔτη γ´ τοὺς τῶν τυράννων φίλους ὠστράκιζον, ὧν χάριν ὁ νόμος ἐτέθη, μετὰ δὲ ταῦτα τῷ τετάρτῳ ἔτει καὶ τῶν ἄλλων εἴ τις δοκοίη μείζων εἶναι μεθίσταντο· καὶ πρῶτος ὠστρακίσθη τῶν ἄπωθεν τῆς τυραννίδος Ξάνθιππος ὁ Ἀρίφρονος. ἔτει δὲ τρίτῳ μετὰ ταῦτα, Νικοδήμου ἄρχοντος, ὡς ἐφάνη τὰ μέταλλα τὰ ἐν Μαρωνείᾳ καὶ περιεγένετο τῇ πόλει τάλαντα ἑκατὸν ἐκ τῶν ἔργων, συμβουλευόντων τινῶν τῷ δήμῳ διανείμασθαι τὸ ἀργύριον, Θεμιστοκλῆς ἐκώλυσεν, οὐ λέγων ὅ τι (*a*) χρήσεται τοῖς χρήμασιν, ἀλλὰ δανεῖσαι κελεύων τοῖς πλουσιωτάτοις Ἀθηναίων ἑκατὸν ἑκάστῳ τάλαντον, εἶτ᾽ ἐὰν μὲν ἀρέσκῃ τὸ ἀνάλωμα, τῆς πόλεως εἶναι τὴν δαπάνην (*b**), εἰ δὲ μή, κομίσασθαι (*c*) τὰ χρήματα παρὰ τῶν δανεισαμένων. λαβὼν δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐνα[υ]πηγήσατο τριήρεις ἑκατόν, ἑκάστου ναυπηγουμένου τῶν ἑκατὸν μίαν, αἷς ἐναυμάχησαν ἐν

cessivo, essendo arconte Telesino, furono estratti a sorte nove arconti, uno per tribù fra i cinquecento prima nominati nei demi: ciò avvenne per la prima volta dopo l'espulsione dei principi, chè per lo innanzi erano sempre stati nominati per elezione [1]. E venne colpito d'ostracismo Megacle figlio d'Ippocrate da Alopece. Per tre anni quindi mandarono in bando gli amici dei principi espulsi, in vista di cui la legge sull'ostracismo era stata scritta: dal quarto anno in poi cacciarono anche gli altri, che sembrassero venuti a maggior potenza, e fra costoro, che nulla avevano avuto a che fare coi principi, fu per primo colpito di ostracismo Santippo figlio di Arifrone. Nel terzo anno dopo tali avvenimenti, sotto l'arcontato di Nicodemo, poichè si scoprirono le miniere di Maronea, dal cui esercizio provennero allo Stato cento talenti, consigliavano alcuni

(*a*) W. Bl.: ὅτι K. (*b**) τὴν δαπ. del. BT. (*c*) ita Bl.: παρακ. K.

[1] Dunque la legge di Solone, per cui i nove arconti si estraevano a sorte fra i quaranta candidati eletti nelle tribù (10 per ciascuna), era andata in disuso; e nel tempo posteriore all'espulsione dei Pisistratidi i nove arconti venivano eletti a maggioranza di voti nei comizii. Sotto l'arcontato di Telesino si torna invece ad applicare il sorteggio fra i candidati eletti prima a maggioranza di voti nei demi.

Σαλαμῖνι πρὸς τοὺς βαρβάρους. ὠστρακίσθη δ' ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου. τετάρτῳ δ' ἔτει κατεδέξαντο (*a*) πάντας τοὺς ὠστρακισμένους, ἄρχοντος Ὑψηχίδου, διὰ τὴν Ξέρξου στρατείαν· καὶ τὸ λοιπὸν ὥρισαν τοῖς ὀστρακιζομένοις ἐκτὸς (*b*) Γεραιστοῦ καὶ Σκυλλαίου (*c**) κατοικεῖν, ἢ ἀτίμους εἶναι καθάπαξ.

di distribuire fra il popolo il denaro; ma si oppose Temistocle, che, senza dichiarare come avrebbe usato di tali ricchezze, consigliò di dare a mutuo un talento per ciascuno ai più ricchi Ateniesi: indi, se l'impiego di quel denaro risultasse gradito, la spesa si dovesse ascrivere allo Stato; se no, si costringessero i mutuatarii a restituire il denaro. Avuta la somma a tali patti, ordinò la fabbrica di cento triremi, fatte costruire una per ciascuno da quei cento, con le quali si fece poi la battaglia navale di Salamina contro i barbari. In questi tempi fu colpito di ostracismo Aristide figlio di Lisimaco. Nel quarto anno, essendo arconte Ipsichide, richiamarono tutti i banditi in occasione della campagna di Serse. Del resto poi determinarono che i colpiti di ostracismo stessero fuori di Geresto e dello Scilleo, e facendo altrimenti incorressero senz'altro nell'infamia.

23. Τότε μὲν οὖν μέχρι τούτου προῆλθεν ἡ πόλις, ἅμα τῇ δημοκρατίᾳ κατὰ μικρὸν αὐξανομένη (*d**)· μετὰ δὲ τὰ Μηδικὰ πάλιν ἴσχυσεν ἡ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλὴ

23. Fino a questo punto lo Stato era venuto a poco a poco aumentando, e con esso la democrazia; ma dopo le guerre persiane di nuovo pre-

(*a*) Bl.: ἀπεδ. K. (*b*) W. ἐντὸς K. * BT. (*c**) ⟨μή⟩ ins. BT. (*d**) -ένῃ BT.

καὶ διῴκει τὴν πόλιν, οὐδενὶ δόγματι λαβοῦσα τὴν ἡγ[εμο]νίαν ἀλλὰ διὰ τὸ γενέσθαι τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας αἰτία. τῶν γὰρ στρατηγῶν ἐξαπορησάντων τοῖς πράγμασι καὶ κηρυξάντων σῴζειν ἕκαστον ἑαυτόν, πορίσασα δραχμὰς ἑκάστῳ ὀκτὼ διέδωκε καὶ ἐνεβίβασεν εἰς τὰς ναῦς. διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν παρεχώρουν αὐτῆς (*a*) τῷ ἀξιώματι, καὶ ἐπολιτεύθησαν Ἀθηναῖοι καλῶς καὶ κατὰ τούτους τοὺς καιρούς. συνέβη γὰρ αὐτοῖς κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον τά τε εἰς (*b**) τὸν πόλεμον ἀσκῆσαι καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμῆσαι καὶ τὴν τῆς θαλάττης ἡγεμονίαν λαβεῖν ἀκόντων (*c*) τῶν (*d**) Λακεδαιμονίων. ἦσαν δὲ προστάται τοῦ δήμου κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου καὶ Θεμιστοκλῆς ὁ Νεοκλέους, ὁ μὲν τὰ πολεμικὰ (*e*) ἀσκῶν (*f**), ὁ δὲ τὰ πολιτικὰ δεινὸς εἶναι [δοκῶν] (*g**) καὶ δικαιοσύνῃ τῶν καθ' ἑαυτὸν διαφέρειν· διὸ καὶ ἐχρῶντο τῷ μὲν στρατηγῷ, τῷ δὲ συμβούλῳ. τὴν μὲν οὖν τῶν τειχῶν ἀνοικοδόμησιν κοινῇ διῴκησαν, καίπερ διαφερόμενοι πρὸς ἀλλήλους· ἐπὶ δὲ τὴν ἀπόστασιν τὴν τῶν Ἰώνων ἀπὸ τῆς (*h*) τῶν Λακεδαιμονίων συμμαχίας Ἀριστείδης ἦν ὁ προτρέψας, τηρήσας τοὺς Λάκω-

valse l'autorità del Consiglio dell'Areopago, che resse la città, non perchè una legge glie ne deferisse il potere, ma per il merito di essere stato cagione della vittoria di Salamina. Infatti i capitani, già disperando delle cose, avevano proclamato che ciascuno provvedesse come potesse alla salvezza propria, quando (l'Areopago) provvide i mezzi e, distribuendo a ogni combattente otto dramme, li fece salire sulle navi. Per tale ragione a questo consesso fu ceduta l'autorità, ed anco in questo periodo gli ateniesi furono ben governati. Giacchè in questi tempi e si adoperarono nelle imprese militari e si coprirono di gloria in faccia a tutti i greci e acquistarono, malgrado l'opposizione di Sparta, l'egemonia del mare. Patroni del popolo in questi tempi erano Aristide figlio di Lisimaco e Temistocle figlio di Neocle; valente militare questo, quello in riputazione di gran politico e di superiore in giustizia ai suoi concittadini. Per cui dell'uno si valevano come capitano, dell'altro come consigliere. Ben-

(*a*) Bl.: αὐτὴν Ms.: αὐτῇ K. (*b**) περί BT. (*c*) ἑκόντων May. (*d**) τῶν deest ap. BT. (*e*) Bl.: -έμια K. * BT. (*f**) δοκῶν BT. (*g**) deest ap. BT. (*h*) Bl.: καὶ τήν K., qui et infra habet συμμαχίαν.

νας διαβεβλημένους διὰ Παυσανίαν. διὸ καὶ τοὺς φόρους οὗτος ἦν ὁ τάξας ταῖς πόλεσιν τοὺς πρώτους ἔτει τρίτῳ μετὰ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν, ἐπὶ Τιμοσθένου (*a*) ἄρχοντος, καὶ τοὺς ὅρκους ὤμοσεν τοῖς Ἴωσι, ὥστε τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν εἶναι καὶ φίλον, ἐφ' οἷς καὶ τοὺς μύδρους ἐν τῷ πελάγει καθεῖσαν.

chè reciprocamente rivali, condussero insieme la ricostruzione delle mura. Ma allo staccarsi degli joni dall' alleanza coi lacedemoni fu Aristide che diede la spinta, avendo notato che gli spartani si erano resi odiosi per la condotta di Pausania. Quindi fu egli che nel terzo anno dopo la battaglia di Salamina, sotto l' arcontato di Timastene, impose alle città (alleate) i primi tributi, e che prestò agli joni quei giuramenti (nei quali immersero anche nel mare i ferri arroventati), di avere cioè gli stessi per nemici e per amici.

24. Μετὰ δὲ ταῦτα θαρρούσης ἤδη τῆς πόλεως καὶ χρημάτων πολλῶν ἠθροισμένων (*b**), συνεβούλευεν ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς ἡγεμονίας καὶ καταβάντας ἐκ τῶν ἀγρῶν οἰκεῖν ἐν τῷ ἄστει· τροφὴν γὰρ ἔσεσθαι πᾶσι, τοῖς μὲν στρατευομένοις, τοῖς δὲ φρουροῦσι, τοῖς δὲ τὰ κοινὰ πράττουσι, εἶθ' οὕτω κατασχήσειν τὴν ἡγεμονίαν. πεισθέντες δὲ ταῦτα καὶ λαβόντες τὴν ἀρχὴν τοῖς τε συμμάχοις δεσποτικωτέρως ἐχρῶντο, πλὴν Χίων καὶ Λεσβίων καὶ

24. In seguito, venuto lo Stato a condizioni sicure e raccolto molto denaro, egli consigliò di assumersi la direzione dei confederati [1] e (a tale scopo) di abbandonare la campagna per venire ad abitare in città, dicendo che tutti avrebbero potuto mantenersi, chi facendo il soldato, chi montando la guardia, chi prendendo parte ai pubblici uffici, e così avrebbero avuto la preponderanza. Accolsero i

(*a*) Cod., ut videtur: * -ένους BT. (*b**) ἠθρ. π. BT.

[1] Voleva Aristide che i cittadini, radunandosi in città, dessero un vigoroso impulso alla politica egemonica.

Σαμίων· τούτους δὲ φύλακας εἶχον τῆς ἀρχῆς, ἐῶντες τάς τε πολιτείας παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ἄρχειν ὧν ἔτυχον ἄρχοντες. κατέστησαν δὲ καὶ τοῖς πολλοῖς εὐπορίαν τροφῆς, ὥσπερ ᾿Αριστείδης εἰσηγήσατο. συνέβαινεν γὰρ ἀπὸ τῶν φόρων καὶ τῶν τελῶν καὶ τῶν συμμάχων πλείους ἢ δισμυρίους ἄνδρας τρέφεσθαι. δικασταὶ μὲν γὰρ ἦ[σα]ν ἑξακισχίλιοι, τοξόται δ᾽ ἑξακόσιοι καὶ χίλιοι, καὶ πρὸς τούτοις ἱππεῖς χίλιοι καὶ διακόσιοι, βουλὴ δὲ πεντακόσιοι, καὶ φρουροὶ νεωρίων πεντακόσιοι, καὶ πρὸς τούτοις ἐν τῇ πόλει φρουροὶ ν΄, ἀρχαὶ δ᾽ ἔνδημοι μὲν εἰς ἑπτακοσίους ἄνδρας, ὑπερόριοι δ᾽ εἰς ἑπτακοσίους (*a**)· πρὸς δὲ τούτοις ἐπεὶ συνεστήσαντο τὸν πόλεμον ὕστερον, ὁπλῖται μὲν δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, νῆες δὲ φρουρίδες εἴκοσι, ἄλλαι δὲ νῆες αἱ τοὺς φρουροὺς (*b*) ἄγουσαι τοὺς ἀπὸ τοῦ κυάμου δισχιλίους ἄνδρας, ἔτι δὲ πρυτανεῖον καὶ ὀρφανοὶ καὶ δεσμωτῶν φύλακες· ἅπασι γὰρ τούτοις ἀπὸ τῶν κοινῶν ἡ διοίκησις ἦν.

cittadini siffatti consigli e, assunto il comando, cominciarono a comportarsi da padroni verso gli alleati, ad eccezione dei Chioti, dei Lesbii e dei Samii; questi consideravano invece come i custodi della loro supremazia, e quindi rispettarono le costituzioni appo essi vigenti e tutta l'estensione del loro impero. S' introdusse pure (in Atene) grande facilità per la plebe di trovare mantenimento, secondo l'iniziativa di Aristide. E col provento dei tributi, delle tasse e delle imposizioni sugli alleati vivevano a spese dello Stato più di ventimila persone [1]. Seimila funzionavano come giudici; mille seicento eran gli arcieri, e poi la cavalleria era di mille e duecento; il Consiglio aveva cinquecento membri, cinquecento eran le guardie dei cantieri, e inoltre v' erano cinquanta guardie in città; le cariche pubbliche occupavano settecento uomini in patria e settecento (?) all'estero. Dopo l' inizio della guerra del Peloponneso s' ebbero anche due-

(*a**) numerus male repetitus: Wibamowitz-Kaibel ap. BT. (*b*) Bl., cf. cap. 62: φόρους K.

[1] Non subito al tempo di Aristide, come appare anche da quanto si dice più avanti, ma in conseguenza della sua innovazione: cfr. cap. 27.

mila e cinquecento opliti, venti navi di crociera e altre navi che conducevano i corpi di presidio, su cui montavano due mila uomini designati dalla sorte; s'aggiunga il pritaneo (¹) e gli orfani e i guardiani delle carceri. Tutta questa gente viveva del pubblico erario.

25. Ἡ μὲν οὖν τροφὴ τῷ δήμῳ διὰ τούτων ἐγίνετο. ἔτη δὲ ἑπτακαίδεκα μάλιστα μετὰ τὰ Μηδικὰ διέμεινεν ἡ πολιτεία προεστώτων τῶν Ἀρεοπαγιτῶν, καίπερ ὑποφερομένη κατὰ μικρόν. αὐξανομένου δὲ τοῦ πλήθους, γενόμενος τοῦ δήμου προστάτης Ἐφιάλτης ὁ Σοφωνίδου (a), καὶ δοκῶν ἀδωροδόκητος εἶναι καὶ δίκαιος πρὸς τὴν πολιτείαν, ἐπέθετο τῇ βουλῇ. καὶ πρῶτον μὲν ἀνεῖλεν πολλοὺς τῶν Ἀρεοπαγιτῶν, ἀγῶνας ἐπι[φ]έρων περὶ τῶν διῳκημένων· ἔπειτα τῆς βουλῆς ἐπὶ Κόνωνος ἄρχοντος ἅπαντα περιεῖλε τὰ ἐπίθετα, δι' ὧν ἦν ἡ τῆς πολιτείας φυλακή, καὶ τὰ μ[ὲν τ]οῖς πεντακοσίοις, τὰ δὲ τῷ δήμῳ καὶ τοῖς δικαστηρίοις ἀπέδωκεν. ἔπραττε (b*) δὲ ταῦτα συναιτίου γενομένου Θεμιστοκλέους, ὃς ἦν μὲν τῶν Ἀρεοπαγιτῶν, ἔμελλε δὲ κρί-

25. In tal maniera si manteneva il popolo. Per circa diciassette anni dopo le guerre persiane rimase il governo sotto la supremazia dell'Areopago, benchè questa venisse man mano scemando. Aumentata la plebe e divenuto capo del partito popolare Efialte figlio di Sofonide, reputato incorruttibile e giusto nei pubblici affari, si diede ad attaccare il Consiglio. Cominciò a far condannare molti degli Areopagiti, movendo liti sul conto della passata amministrazione, e quindi, sotto l' arcontato di Conone, fece togliere al Consiglio tutte quelle attribuzioni, per le quali aveva la sorveglianza dello Stato; e le trasferì parte all' altro Consiglio dei cinquecento, parte al po-

(a) Asherm.: Σωφ. K. (b*) -α[ξ]ε BT.

(²) Cfr. per es. cap. 62.

νεσθαι Μηδισμοῦ. βουλόμενος δὲ καταλυθῆναι τὴν βουλὴν ὁ Θεμιστοκλῆς πρὸς μὲν τὸν Ἐφιάλτην ἔλεγεν ὅτι συναρπάζειν αὐτὸν ἡ βουλὴ μέλλει, πρὸς δὲ τοὺς Ἀρεοπαγίτας, ὅτι δείξει τινὰς συνισταμένους ἐπὶ καταλύσει τῆς πολιτείας. ἀγαγὼν δὲ τοὺς ἀφαιρεθέντας (*a**) τῆς βουλῆς οὗ διέτριβεν ὁ Ἐφιάλτης, ἵνα δείξῃ τ[οὺ]ς ἀθροιζομένους, διελέγετο μετὰ σπουδῆς αὐτοῖς. ὁ δ' Ἐφιάλτης ὡς εἶδεν καταπλαγεὶς καθίζει μονοχίτων ἐπὶ τὸν βωμόν. θαυμασάντων δὲ πάντων τὸ γεγον[ὸς] καὶ μετὰ ταῦτα συναθροισθείσης τῆς βουλῆς τῶν πεντακοσίων, κατηγόρουν τῶν Ἀρεοπαγιτῶν ὅ τ' Ἐφιάλτης καὶ (*b**) Θεμιστοκλῆς, καὶ πάλιν ἐν τῷ δήμῳ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἕως περιείλοντο αὐτῶν τὴν δύναμιν (*c*). ἀνῃρέθη δὲ καὶ ὁ Ἐφιάλτης δολοφονηθεὶς μετ' οὐ πολὺν χρόνον δι' Ἀριστοδίκου [τ]οῦ Ταναγραίου. (*d**) ἡ μὲν οὖν τῶν Ἀρεοπαγιτῶν βουλὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἀπεστερήθη τῆς ἐπιμελείας.

polo [1], parte ai tribunali [2]. E in tale impresa ebbe a compagno Temistocle, che era membro dell'Areopago, ma doveva essere giudicato per medismo [3]. Volendo Temistocle la distruzione dell'Areopago, ad Efialte andava dicendo che questo l'avrebbe fatto arrestare, agli areopagiti, che avrebbe loro mostrato alcuni che cospiravano a danno del governo. E avendo condotto la deputazione mandata dall'Areopago alla casa di Efialte, per far loro vedere i cospiratori adunati, si mise a parlare con quella in modo da farsi scorgere. Ed Efialte, come ciò vide, spaventato con la sola tunica indosso s'andò a rifugiare sull'altare. Gran meraviglia destò in ognuno tale avvenimento; e quindi, radunatosi il Consiglio dei cinquecento, Efialte e Temistocle presero ad accusare gli areopagiti e lo stesso andarono poi facendo avanti al popolo, finchè fu a quelli

(*a**) αἱρ. BT. (*b**) ⟨ὁ⟩ ins. BT. (*c*) K. inserit καί: delevi cum Bl.: * at denuo ins. BT. (*d**) verbis ἡ μὲν οὖν incipit ap. BT. cap. 26.

[1] Cioè all'ecclesia o assemblea popolare.

[2] Cfr. in proposito, per es., cc. 42, 55 etc.

[3] Intendi: dallo stesso Areopago. " Medismo „ indica il reato di favorire i Persiani, nemici della patria.

scemato il potere. Efialte non molto tempo dopo venne ucciso a tradimento da Aristodico di Tanagra. E in tal modo il Consiglio dell' Areopago fu privato dell'amministrazione (1).

26. Μετὰ δὲ ταῦτα συνέβαινεν ἀνίεσθαι μᾶλλον τὴν πολιτείαν διὰ τοὺς προθύμως δημαγωγοῦντας. κατὰ γὰρ τοὺς καιροὺς τούτους συνέπεσε μηδ' ἡγεμόνα ἔχειν τοὺς ἐπιεικεστέρους, ἀλλ' αὐτῶν προεστάναι Κίμωνα τὸν Μιλτιάδου, νεώτερον ὄντα καὶ πρὸς τὴν πόλιν ὀψὲ προσελθόντα, πρὸς δὲ τούτοις ἐφθάρθαι τοὺς πολλοὺς κατὰ πόλεμον· τῆς γὰρ στρατείας γινομένης ἐν τοῖς τότε χρόνοις ἐκ καταλόγου, καὶ στρατηγῶν ἐφισ[τ]αμένων ἀπείρων μὲν τοῦ πολεμεῖν, τιμωμένων δὲ διὰ τὰς πατρικὰς δόξας, αἰεὶ συνέβαινεν τῶν ἐξιόντων ἀνὰ δισχιλίους ἢ τρισχιλίους ἀπόλλυσθαι, [ὥ]στε ἀναλίσκεσθαι τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν εὐπόρων. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα διῴκουν (a)

26. In sèguito lo Stato andava decadendo per opera di focosi demagoghi, giacchè in tali tempi la parte più moderata non aveva chi ben la guidasse: fra essa primeggiava Cimone figlio di Milziade, piuttosto giovane (2) e venuto da poco alla vita politica: inoltre il maggior numero dei membri di essa erano periti in guerra. Poichè in questo periodo le spedizioni militari si compivano con la leva di uomini guidati da capitani inabili nell'arte della guerra, e chiari solo per le glorie paterne, sicchè in ognuna di esse sempre perdevansi due o tre mila uomini, venendo per tal guisa

(a) οὐχ inserit K., sed utpote ex dittographia scriptum delevi cum Bl.: * denuo habent BT.

(1) E continuò con scarse attribuzioni, soprattutto giudiziarie: cfr. c. 57. Nuovi strappi al potere dell' Areopago vedi al c. 27.

(2) Che nesso c'è fra l'esser piuttosto giovane e l'essere venuto tardi alla vita politica? E poi poteva Cimone dirsi " piuttosto giovane „ nel 462-61 a. C.? Il testo sembra dunque corrotto; ma, mi scrive l'egregio prof. Wyse, " I can suggest no emendation for v. ὄ., which follows closely the ductus litterarum „.

ὁμοίως καὶ πρότερον τοῖς νόμοις προσέχοντες, τὴν δὲ τῶν ἐννέα ἀρχόντων αἵρεσιν οὐκ ἐκίνουν, ἀλλ' ἕκτῳ ἔτει μετὰ τὸν Ἐφιάλτου θάνατον ἔγνωσαν καὶ ἐκ ζευγιτῶν προκρίνεσθαι τοὺς κληρωσομένους τῶν ἐννέα ἀρχόντων, καὶ πρῶτον (*a*) ἦρξεν ἐξ αὐτῶν Μνησιθείδης. οἱ δὲ πρὸ τούτου πάντες ἐξ ἱππέων καὶ πεντακοσιομεδίμνων ἦσαν, οἱ ⟨δὲ⟩ ζευγῖται τὰς ἐγκυκλίους ἦρχον, εἰ μή τι παρεωρᾶτο (*b**) τῶν ἐν τοῖς νόμοις. ἔτει δὲ πέμπτῳ μετὰ ταῦτα ἐπὶ Λυσικράτους ἄρχοντος οἱ τριάκοντα δικασταὶ κατέστησαν πάλιν οἱ καλούμενοι οἱ (*c*) κατὰ δήμους· καὶ τρίτῳ μετ' αὐτὸν ἐπὶ Ἀντιδότου διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν, Περικλέους εἰπόντος, ἔγνωσαν μὴ μετέχειν τῆς πόλεως ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀμφοῖν ἀστοῖν ᾖ γεγονώς.

a mancare i migliori tanto fra il popolo quanto fra i ricchi. Del resto gli affari venivano condotti con norme costanti e con rispetto alle leggi. In principio non mutarono il modo di elezione dei nove arconti; ma nel sesto anno dopo la morte di Efialte decisero di scegliere anche fra gli zeugiti i candidati fra cui sorteggiare i nove arconti, e di questa classe riuscì la prima volta Mnesitide. Giacchè per lo innanzi gli arconti tutti erano stati eletti fra i cavalieri e i pentacosiomedimni; gli zeugiti erano invece nominati alle cariche inferiori, almeno se si osservavano le leggi. Nel quinto anno successivo, sotto l'arcontato di Lisicrate, furono di nuovo costituiti i trenta giudici, chiamati giudici dei demi, e ancora nel terzo anno dopo, sotto l'arcontato di Antidoto, per la moltitudine dei cittadini, si decise, su proposta di Pericle, che niuno partecipasse alla cittadinanza qualora non fossero cittadini ambo i genitori.

27. Μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς τὸ δημαγωγεῖν ἐλθόντος Περικλέους, καὶ πρῶτον (*d*) εὐδοκιμήσαντος

27. Pervenne quindi a capo del partito popolare Pericle, che prima s' era fatto onore,

(*a*) Bl.: -τος K. * BT. (*b**) ὑπὸ τῶν δήμων ins. BT. (*c*) ins. Rutherf.: * contra BT. (*d*) πρώτου K.

ὅτε κατηγόρησε τὰς εὐθύνας Κίμωνος στρατηγοῦντος νέος ὤν, δημοτικωτέραν ἔτι συνέβη γενέσθαι τὴν πολιτείαν· καὶ γὰρ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν ἔνια παρείλετο, καὶ μάλιστα προὔτρεψεν τὴν πόλιν ἐπὶ τὴν ναυτικὴν δύναμιν, ἐξ ἧς συνέβη θαρρήσαντας τοὺς πολλοὺς ἅπασαν τὴν πολιτείαν μᾶλλον ἄγειν εἰς αὑτούς. μετὰ δὲ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν ἑνὸς δεῖν (*a*) πεντηκοστῷ ἔτει ἐπὶ Πυθοδώρ[ου] ἄρχοντος ὁ πρὸς Πελοποννησίους ἐνέστη πόλεμος, ἐν ᾧ κατακλεισθεὶς ὁ δῆμος ἐν τῷ ἄστει καὶ συνεθισθεὶς ἐν ταῖς στρατείαις μισθοφορεῖν, τὰ μὲν ἑκὼν τὰ δὲ ἄκων προῃρεῖτο τὴν πολιτείαν διοικεῖν αὐτός. ἐποίησε δὲ καὶ μισθοφόρα τὰ δικαστήρια Περικλῆς πρῶτος, ἀντιδημαγωγῶν πρὸς τὴν Κίμωνος εὐπορίαν. ὁ γὰρ Κίμων, ἅτε τυραννικὴν ἔχων οὐσίαν, πρῶτον μὲν τὰς κοινὰς λητουργίας ἐλητούργει λαμπρῶς, ἔπειτα τῶν δημοτῶν ἔτρεφε πολλούς. ἐξῆν γὰρ τῷ βουλομένῳ Λακιαδῶν καθ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν ἐλθόντι παρ᾽ αὐτὸν ἔχειν τὰ μέτρια, ἔτι δὲ τὰ χωρία πάντα ἄφρακτα ἦν, ὅπως ἐξῇ (*b*) τῷ βουλομένῳ τῆς ὀπώρας ἀπολαύειν. πρὸς δὴ ταύτην τὴν χορηγίαν ἐπιλειπόμενος ὁ Περικλῆς τῇ οὐσίᾳ, συμβουλεύοντος (*c**) αὐτῷ Δαμωνίδου τοῦ Οἰῆθεν (ὃς

avendo in giovane età citato Cimone per rendere conto del comando avuto in guerra; e così la costituzione si fece anche più democratica. Infatti egli levò alcune attribuzioni all' Areopago e spinse lo Stato soprattutto alla potenza navale, per cui cresciuto il popolo in baldanza continuava ognor più a trarre a sè tutto il potere. Trascorsi quarantanove anni dalla battaglia di Salamina, sotto l'arcontato di Pitodoro, scoppiò la guerra del Peloponneso, durante la quale, essendo il popolo chiuso in città e abituato a servire per mercede nell' esercito, parte per suo volere, parte per forza delle cose ebbe nelle proprie mani lo Stato. Pericle fu anche il primo che fece dare stipendi ai giudici, allo scopo di cattivarsi il favore del popolo lottando contro le ricchezze di Cimone. Infatti Cimone, avendo una sostanza principesca, aveva ricoperto prima di tutto con splendore le pubbliche cariche e poi manteneva molti del suo demo. Qualunque Laciade, venendo a casa di lui, poteva avere ogni giorno il necessario sostenta-

(*a*) δεῖ K. * BT. * : an δέοντι? (*b*) W. : -ῆν K. (*c**) -εύσαντος BT.

ἐδόκει τῶν πολιτικῶν (*a*) εἰσηγητὴς εἶναι τῷ Περικλεῖ, διὸ καὶ ὠστράκισαν αὐτὸν ὕστερον), ἐπεὶ τοῖς ἰδίοις ἡττᾶτο διδόναι τοῖς πολλοῖς τὰ αὑτῶν, κατεσκεύασε μισθοφορὰν τοῖς δικαστηρίοις (*b*)· ἀφ' ὧν αἰτιῶνταί τινες χείρω γενέσθαι ⟨τὰ κατὰ τὰ δικαστήρια⟩ (*c*), κληρουμένων ἐπιμελῶς ἀεὶ ⟨μᾶλλον⟩ τῶν τυχόντων ἢ τῶν ἐπιεικῶν ἀνθρώπων. ἤρξατο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ τὸ δεκάζειν, πρώτου καταδείξαντος Ἀνύτου μετὰ τὴν ἐν Πύλῳ στρατηγίαν. κρινόμενος γὰρ ὑπό τινων διὰ τὸ ἀποβαλεῖν Πύλον, δεκάσας τὸ δικαστήριον ἀπέφυγεν.

mento; tutti i suoi campi, poi, erano privi di cinta, perchè chi volesse potesse entrare a cogliervi i frutti. Contro tante larghezze Pericle per l' insufficienza del suo patrimonio non poteva lottare; e per consiglio di Damonide da Eéa (lo stesso ch' era in fama di essere stato il consigliere politico di Pericle e che perciò fu più tardi colpito di ostracismo), dal momento che non bastavano i suoi beni per fare elargizioni al popolo, procurò la paga a chi funzionava da giudice. Per cui taluni asseverano che i tribunali divennero peggiori, correndo a farsi eleggere all' ufficio gli uomini volgari anzichè i migliori. In sèguito a tal mutamento cominciò anche la corruzione; e ne diede per il primo l' esempio Anito, che aveva avuto il comando dell' esercito a Pilo. Accusato da taluni perchè aveva abbandonato Pilo, corruppe i giudici e si buscò l' assoluzione.

28. Ἕως μὲν οὖν Περικλῆς προειστήκει τοῦ δήμου, βελτίω τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν ἦν, τελευτήσαντος δὲ Περικλέους πολὺ χείρω. πρῶτον γὰρ τότε προστάτην

28. Finchè Pericle fu a capo del popolo, i pubblici affari andarono bene; ma, lui morto, peggiorarono assai. Chè allora il popolo per la prima volta

(*a*) W.: πολέμων K.: * πολλῶν BT. (*b*) Bl., cf. cap. 75: δικασταῖς K. (*c*) haec aut similia (τὰ πράγματα vel τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν May.: τὴν πόλιν Rutherford) supplenda sunt.

ἔλαβεν ὁ δῆμος οὐκ εὐδοκιμοῦντα (a) παρὰ τοῖς ἐπιεικέσιν· ἐν δὲ τοῖς πρότερον χρόνοις ἀεὶ διετέλουν οἱ ἐπιεικεῖς δημαγωγοῦντες. ἐξ ἀρχῆς μὲν γὰρ καὶ πρῶτος ἐγένετο προστάτης τοῦ δήμου Σόλων, δεύτερος δὲ Πεισίστρατος τῶν εὐγενῶν καὶ γνωρίμων· καταλυθείσης δὲ τῆς τυραννίδος, Κλεισθένης τοῦ γένους ὢν τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, καὶ τούτῳ μὲν οὐδεὶς ἦν ἀντιστασιώτης, ὡς ἐξέπεσον οἱ περὶ τὸν Ἰσαγόραν. μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ μὲν δήμου προειστήκει Ξάνθιππος, τῶν δὲ γνωρίμων Μιλτιάδης· ἔπειτα Θεμιστοκλῆς καὶ Ἀριστείδης· μετὰ δὲ τούτους Ἐφιάλτης μὲν τοῦ δήμου, Κίμων δ' ὁ Μιλτιάδου τῶν εὐπόρων· εἶτα Περικλῆς μὲν τοῦ δήμου, Θουκυδίδης δὲ τῶν ἑτέρων (b), κηδεστὴς ὢν Κίμωνος. Περικλέους δὲ τελευτήσαντος, τῶν μὲν ἐπιφανῶν προειστήκει Νικίας, ὁ ἐν Σικελίᾳ τελευτήσας, τοῦ δὲ δήμου Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ὃς δοκεῖ μάλιστα διαφθεῖραι τὸν δῆμον ταῖς ὁρμαῖς, καὶ πρῶτος ἐπὶ τοῦ βήματος ἀνέκραγε καὶ ἐλοιδορήσατο καὶ περιζωσάμενος ἐδημηγόρησε, τῶν ἄλλων ἐν κόσμῳ λεγόντων. εἶτα μετὰ τούτους τῶν μὲν ἑτέρων Θηρα-

scelse a capo un uomo che non si era acquistato bella fama appo la gente moderata, mentre per lo innanzi i capipopolo erano stati persone savie. In origine fu per il primo patrono del popolo Solone; fu secondo Pisistrato, di nobile e chiara stirpe. Abbattuto il principato, fu capo Clistene discendente dagli Alcmeonidi, che dopo la cacciata di Isagora non ebbe avversarii. Quindi fu capo del popolo Santippo, dei nobili Milziade; poi Temistocle e Aristide [1]; poi del popolo Efialte e dei ricchi Cimone figlio di Milziade; quindi Pericle del popolo, dell' altro partito Tucidide parente di Cimone. Morto Pericle, gli ottimati avevano a capo Nicia, quello che morì in Sicilia, e il popolo Cleone figlio di Cleeneto, che sembra aver assai contribuito a guastare il popolo, abituandolo alle violenze. Fu il primo che dalla tribuna si diede a vociare e a vomitare ingiurie, parlando in pubblico col grembiule di cuoio, mentre gli altri solevano arrin-

(a) τά inserit K., videlicet ex dittographia: delevi cum Bl. W. (b) ἐσθλῶν emendat W., sed perperam.

(1) Costoro furono insieme *leaders* del partito popolare: cfr. sopra, c. 23.

μένης ὁ Ἅγνωνος, τοῦ δὲ δήμου Κλεοφῶν ὁ λυροποιός, ὃς καὶ τὴν διωβελίαν ἐπόρισε πρῶτος· καὶ χρόνον μέν τινα διεδίδοτο (*a*). μετὰ δὲ ταῦτα κατέλυσε Καλλικράτης Παιανιεὺς πρῶτος ὑποσχόμενος ἐπιθήσειν πρὸς τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν ἄλλον ὀβολόν. τούτων μὲν οὖν ἀμφοτέρων θάνατον κατέγνωσαν ὕστερον· εἴωθεν γάρ, κἂν ἐξαπατηθῇ τὸ πλῆθος, ὕστερον μισεῖν τούς τι προαγαγόντας (*b*) ποιεῖν αὐτοὺς τῶν μὴ καλῶς ἐχόντων. ἀπὸ δὲ Κλεοφῶντος ἤδη διεδέχοντο συνεχῶς τὴν δημαγωγίαν οἱ μάλιστα βουλόμενοι θρασύνεσθαι καὶ χαρίζεσθαι τοῖς πολλοῖς πρὸς τὰ (*c**) παραυτίκα βλέποντες. δοκοῦσι δὲ οἱ (*d**) βέλτιστοι γεγονέναι τῶν Ἀθήνησι πολιτευσαμένων μετὰ τοὺς ἀρχαίους Νικίας καὶ Θουκυδίδης καὶ Θηραμένης. καὶ περὶ μὲν Νικίου καὶ Θουκυδίδου πάντες σχεδὸν ὁμολογοῦσιν ἄνδρας γεγονέναι οὐ μόνον καλοὺς κἀγαθούς, ἀλλὰ καὶ πολιτικοὺς καὶ τῇ πόλει πάσῃ πατρικῶς χρωμένους, περὶ δὲ Θηραμένους διὰ τὸ συμβῆναι κατ' αὐτὸν ταραχώδεις τὰς πολιτείας ἀμφισβήτησις τῆς (*e*) κρίσεώς ἐστι. δοκεῖ (*f**) μέντοι (*g**) τοῖς μὴ παρέργως ἀποφαινομένοις οὐχ ὥσπερ αὐτὸν διαβάλλουσι πάσας τὰς πολιτείας καταλύειν, ἀλλὰ πά-

gare in assetto decoroso. Dopo costoro degli ottimati fu a capo Teramene figlio di Agnone, del popolo Cleofonte fabbricatore di strumenti musicali. Costui per il primo fece dare al popolo il doppio obolo, che continuò a distribuirsi per un certo tempo fino a che poi l'abolì Callicrate Peania, con la promessa di aggiungere ai due oboli un terzo. Entrambi vennero poi condannati a morte; giacchè la plebe, se anche vien tratta in inganno, finisce con l'odiare coloro i quali l'hanno spinta a cose non buone. E dopo Cleofonte sempre si succedevano nel posto di capo-popolo quelli che volevano le misure più violente e miravano a cattivarsi la moltitudine, non badando che al presente. I migliori uomini politici in Atene sembrano del resto, dopo gli antichi, essere stati Nicia, Tucidide e Teramene. In quanto a Nicia e a Tucidide, quasi tutti riconoscono che furono non solo onesti e valorosi, ma anche abili politici, che dei pubblici affari si occuparono con vero amore. Intorno a Teramene variano i giudizi,

---

(*a*) conicit W.: K. habet διεδίδου, quod ferri nequit: * alias coniecturas v. apd. BT. (*b*) Bl.: προσαγ. K. (*c**) τό BT. (*d**) deest ap. BT. (*e*) τις? W. (*f**) an ἐδόκει? BT. (*g**) alias coniecturas suppeditant BT.

σας προάγειν ἕως μηδὲν παρανομοῖεν, ὡς δυνάμενος πολιτεύεσθαι κατὰ πάσας, ὅπερ ἐστὶν ἀγαθοῦ πολίτου ἔργον, παρανομούσαις δὲ οὐ συγχωρῶν ἀλλ' ἀπεχθανόμενος.

poichè al suo tempo lo Stato fu inquieto per turbolenze [1]. Ma quelli che parlano con cognizione di causa osservano ch' egli non volle già (come lo si calunnia) abbattere tutti i governi, ma sì appoggiare ciascuno finchè non esorbitasse dal campo legale, ritenendo di poter con ognuno di essi prender parte alla vita pubblica (il che è opera di buon cittadino); ma non tollerandoli, anzi attaccandoli, quando uscissero dalla legalità.

29. Ἕως μὲν οὖν ἰσόρροπα τὰ πράγματα κατὰ τὸν πόλεμον ἦν, διεφ[ύλαττον] τὴν δημοκρατίαν. ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν ἐν Σικελίᾳ γενομένην διαφορὰν (*a**) ἰσχυρότερα (*b*) τὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἐγένετο διὰ τὴν πρὸς βασιλέα συμμαχίαν, ἠναγκάσθησαν με[ταστήσα]ντες (*c**) τὴν δημοκρατίαν καταστῆσαι τὴν ἐπὶ τῶν τετρακοσίων πολιτείαν, εἰπό[ντο]ς τὸν μὲν περὶ (*d*) τοῦ ψηφίσματος λόγον Μηλοβίου, τὴν δὲ γνώμην γράψαντος Πυθοδώρου το[ῦ Προσπαλ]τίου (*e*), μάλιστα δὲ συμπεισθέν-

29. Finchè furono pendenti le sorti della guerra, conservarono la democrazia; ma dopo che, per la disfatta avuta dagli ateniesi in Sicilia, si rialzarono fortemente le sorti degli spartani per l' alleanza col re di Persia, furono costretti a mettere da parte la democrazia per costituire il governo dei Quattrocento. Prima del voto parlò Melobio, e la proposta fu stesa da Pitodoro di Prospalta [2]; la maggioranza si lasciò persuadere

(*a**) συμφ. BT. (*b*) Bl.: -τατα K. (*c**) κι[νήσα]ντες BT. (*d*) W.: πρό K. * BT. (*e*) ita ex coniectura Herw.: * Ἀναφλ]υ[σ]τίου BT.

[1] Cfr. c. 34 sgg. In realtà noi troviamo Teramene ora fautore, ora avversario di governi fra loro ben diversi. Circa le sue intenzioni, può ammettersi la benevola spiegazione che ci dà Aristotele.

[2] Demo della tribù Acamantide.

των τῶν πολλῶν διὰ τὸ νομίζειν βασιλέα [ἄσμενο]ν (a*) ἑαυτοῖς συμπολεμήσειν ἐὰν δι' ὀλίγων ποιήσωνται τὴν πολιτείαν. ἦν δὲ τὸ ψήφισμα τοῦ (b*) Πυθοδώρου τοιόνδε· τὸν δῆμον ἑλέσθαι μετὰ τῶν προϋπαρχόντων δέκα προβούλων ἄλλους εἴκοσι ἐκ τῶν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη γεγονότων, οἵτινες ὀμόσαντες ἦ μὴν συγγράψειν ἃ ἂν ἡγῶνται βέλτιστα εἶναι τῇ πόλει συγγράψουσι περὶ τῆς σωτηρίας· ἐξεῖναι δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῷ βουλομένῳ γράφειν, ἵν' ἐξ ἁπάντων αἱρῶνται τὸ ἄριστον. Κλειτοφῶν δὲ τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ Πυθόδωρος εἶπεν, προσαναζητῆσαι δὲ τοὺς αἱρεθέντας ἔγραψεν καὶ τοὺς πατρίους νόμους, οὓς Κλεισθένης ἔθηκεν ὅτε καθίστη τὴν δημοκρατίαν, ὅπως (c*) ἀκούσαντες καὶ τούτων βουλεύσωνται τὸ ἄριστον, ὡς οὐ δημοτικὴν ἀλλὰ παραπλησίαν οὖσαν τὴν Κλεισθένους πολιτείαν τῇ Σόλωνος. οἱ δ' αἱρεθέντες πρῶτον μὲν ἔγραψαν ἐπάναγκες εἶναι τοὺς πρυτάνεις ἅπαντα τὰ λεγόμενα περὶ τῆς σωτηρίας ἐπι-

soprattutto nell'idea che il re dei Persiani li avrebbe più volentieri aiutati in guerra, se avessero costituito un governo oligarchico. La proposta di Pitodoro messa ai voti fu la seguente: « Il popolo eleggerà, oltre i dieci magistrati ora esistenti, altri venti [1], maggiori dei quaranta anni, i quali, previo giuramento di proporre la costituzione che reputino migliore per la salute dello Stato, ne stendano il progetto. Chiunque altro voglia potrà presentare un progetto, perchè poi si scelga fra tutti il migliore ». Clitofonte poi disse le stesse cose di Pitodoro; ma propose che quelli, che venissero all'uopo nominati, dovessero esaminare anche le leggi scritte al tempo dei padri da Clistene, quando fondò la democrazia (quasi che la costituzione di Clistene non fosse popolare, ma simile alla solonica) [2], affinchè, presa no-

(a*) μᾶ[λ]λον BT. (b*) τό BT. (c*) ⟨ἂν⟩ ins. BT.

[1] Aristotele non discorre prima di questa commissione di decemviri nominata per la compilazione di una nuova costituzione a tipo oligarchico. Nel testo si chiamano οἱ δέκα πρόβουλοι. Cfr. Tucidide, 8, 67.

[2] L'emendamento di Clitofonte non passò, come ben si può arguire dal principio del capitolo. Lo scopo di tale emendamento era naturalmente quello di rendere più temperata la forma oligarchica, che si sarebbe proposta.

ψηφίζειν, ἔπειτα τὰς τῶν παρανόμων γραφὰς καὶ τὰς εἰσαγγελίας καὶ τὰς προσκλήσεις (*a*) ἀνεῖλον, ὅπως ἂν οἱ ἐθέλοντες Ἀθηναίων (*b*) συμβουλεύωσι περὶ τῶν προκειμένων· ἐὰν δέ τις τούτων χάριν ἢ ζημιοῖ ἢ προσκαλῆται ἢ εἰσάγῃ εἰς δικαστήριον, ἔνδειξιν αὐτοῦ εἶναι καὶ ἀπαγωγὴν πρὸς τοὺς στρατηγούς, τοὺς δὲ στρατηγοὺς παραδοῦναι τοῖς ἕνδεκα θανάτῳ ζημιῶσαι. μετὰ δὲ ταῦτα τὴν πολιτείαν διέταξαν τόνδε ⟨τὸν⟩ τρόπον· τὰ μὲν χρήματα ⟨τὰ⟩ προσιόντα μὴ ἐξεῖναι ἄλλοσε δαπανῆσαι ἢ εἰς τὸν πόλεμον, τὰς δ᾿ ἀρχὰς ἀμίσθους ἄρχειν ἁπάσας, ἕως ἂν ὁ πόλεμος ᾖ, πλὴν τῶν ἐννέα ἀρχόντων καὶ τῶν πρυτανέων οἳ ἂν ὦσιν· τούτους δὲ φέρειν τρεῖς ὀβολοὺς ἕκαστον τῆς ἡμέρας. τὴν δ᾿ ἄλλην πολιτείαν ἐπιτρέψαι πᾶσαν (*c*) Ἀθηναίων τοῖς δυνατωτάτοις καὶ τοῖς σώμασιν καὶ τοῖς χρήμασιν λητουργεῖν μὴ ἔλαττον ἢ πεντακισχιλίοις, ἕως ἂν ὁ πόλεμος ᾖ. κυρίους δ᾿ εἶναι τούτους καὶ συνθήκας συντίθεσθαι πρὸς οὓς ἂν ἐθέλωσιν· ἑλέσθαι δὲ καὶ (*d**) τῆς φυλῆς ἑκάστης δέκα ἄνδρας ὑπὲρ τεττα-

tizia anche di queste, si apprendessero poi al partito migliore. I nominati a tale scopo cominciarono a proporre che i pritani [1] dovessero esaminare tutti i progetti presentati per la salute dello Stato, e poi abolirono i processi e le denunzie contro coloro che proponessero leggi deroganti alle esistenti, e quelli di offesa allo Stato per tale motivo, affinchè gli ateniesi, che volessero, dessero i loro consigli circa la situazione. Se poi taluno per siffatta cagione [2] o punisse o incriminasse o adducesse altri in giudizio, doveva venir deferito e condotto agli strateghi, e questi dovevan consegnarlo agli undici [3] perchè lo mettessero a morte. Quindi proposero le seguenti cose circa il governo dello Stato: « Non esser lecito adoperare le rendite dello Stato per altro scopo che per le spese della guerra; dover tutti amministrare gratuitamente le loro cariche, finchè durasse la guerra, ad eccezione

(*a*) W. Bl.: προκλ. K. (*b*) J. May.: -αῖοι K. (*c*) Bl.: -σιν K. (*d**) δ᾿ ἐκ BT.

[1] Sui pritani cfr. cc. 43-44.
[2] Cioè per la proposta di mutare le istituzioni esistenti.
[3] Su questi funzionarii cfr. c. 52.

ράκοντα ἔτη γεγονότας, οἵτινες καταλέξουσι τοὺς πεντακισχιλίους ὀμόσαντες καθ' ἱερῶν τελείων.

dei nove arconti e dei pritani, che avrebbero ricevuto tre oboli al giorno. Attribuirsi le altre funzioni, finchè durasse la guerra, a un corpo non minore di cinquemila ateniesi scelti fra i principali per doti personali e posizione finanziaria: poter costoro conchiudere anche trattati con chi volessero. Ogni tribù eleggesse dieci cittadini maggiori di quarant' anni, che dovessero poi nominare i cinquemila, previo giuramento sopra sacrifizii solenni » (1).

30. Οἱ μὲν οὖν αἱρεθέντες ταῦτα συνέγραψαν. κυρωθέντων δὲ τούτων, εἵλοντο σφῶν αὐτῶν οἱ πεντακισχίλιοι τοὺς ἀναγράψοντας τὴν πολιτείαν ἑκατὸν ἄνδρας. οἱ δ' αἱρεθέντες ἀνέγραψαν καὶ ἐξήνεγκαν τάδε. βουλεύειν μὲν κατ' ἐνιαυτὸν τοὺς ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη γεγονότας ἄνευ μισθοφορᾶς· τούτων δ' εἶναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἐννέα ἄρχοντας καὶ τὸν ἱερομνήμονα, καὶ τοὺς ταξιάρχους καὶ ἱππάρχους καὶ φυλάρχους καὶ ἄρχοντας εἰς τὰ φρούρια, καὶ ταμίας τῶν ἱερῶν χρη-

30. Tali furono le proposte della commissione nominata all' uopo; essendo state approvate, i cinquemila elessero nel proprio seno cento uomini, che dovessero scrivere la costituzione (2). E costoro scrissero e presentarono quanto segue: « Ogni anno si nominano i membri del consiglio senza stipendio fra i cittadini maggiori di trent' anni; dal seno del consiglio si prendono gli strateghi e i nove arconti, il geromnemone, i tassiarchi

(1) Questo giuramento, fatto con speciale solennità di rito religioso, consisteva nella promessa di eleggere quelli che realmente ne fossero degni.

(2) Le proposte dei Trenta non si concretavano in un progetto definito di costituzione. Per questo subito dopo i Cinquemila eleggono all' uopo un comitato di cento cittadini. Cinquemila devesi intendere non in senso letterale; chè la proposta dei Trenta era che non si potessero eleggere meno di cinquemila, ma nulla escludeva che se ne potessero eleggere anche molti di più.

μάτων τῇ θ[εῷ καὶ τ]οῖς ἄλλοις θεοῖς δέκα, καὶ ἑλληνοταμίας καὶ τῶν ἄλλων ὁσίων χρημάτων ἁπάντων εἴκοσιν οἳ διαχειριοῦσιν, καὶ ἱεροποιοὺς καὶ ἐπιμελητὰς δέκα ἑκατέρους· αἱρεῖσθαι δὲ πάντας τούτους ἐκ προκρίτων, ἐκ τῶν ἀεὶ βουλευόντων πλείους προκρίνοντας· τὰς δ' ἄλλας ἀρχὰς ἁπάσας κληρωτὰς εἶναι καὶ μὴ ἐκ τῆς βουλῆς· τοὺς δὲ ἑλληνοταμίας, οἳ ἐὰν(*a**) διαχειρίζωσι τὰ χρήματα, μὴ συμβουλεύειν. βουλὰς δὲ ποιῆσαι τέτταρας ἐκ τῆς ἡλικίας τῆς εἰρημένης εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον, καὶ τούτων τὸ λαχὸν μέρος βουλεύειν, νεῖμαι δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πρὸς τὴν λῆξιν ἑκάστην. τοὺς δ' ἑκατὸν ἄνδρας διανεῖμαι σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς ἄλλους τέτταρα μέρη ὡς ἰσαίτατα καὶ διακληρῶσαι, καὶ εἰς ἐνιαυτὸν [βουλεύειν]. βουλεύειν (*b**) δὲ ᾗ ἂν δοκῇ αὐτοῖς ἄριστα ἕξειν περί τε τῶν χρημάτων, ὅπως ἂν σῶα ᾖ καὶ εἰς τὸ δέον ἀναλίσκηται, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὡς ἂν δύ-

e gli ipparchi e i filarchi [1], i capi dei presidii, dieci tesorieri sia del tempio di Atena che di quelli degli altri dei, e quelli dell'erario degli alleati [2] e delle loro casse pubbliche, in tutto venti, e dieci ieropei [3] e dieci sovrintendenti [4]. Tutti costoro devonō eleggersi fra i candidati prima scelti in numero maggiore fra i membri del consiglio funzionante in quell'anno [5]. Tutti gli altri funzionarii si sorteggiano, esclusi i membri del Consiglio. I tesorieri dell'erario della confederazione, quando abbiano per mano il denaro, non prendon parte al Consiglio. Si devono poi con uomini dell'età suindicata formare quattro consigli per l'avvenire, dei quali il primo estratto a sorte entra in funzione, gli altri poi si distribuiscono conformemente al loro turno. I cento devono

(*a**) ἂν BT., qui alias coniecturas suppeditant. (*b**) verba καὶ εἰς ἐνιαυτὸν βουλεύειν infra (post ἐκ τῆς αὐτῆς ἡλικίας) transportanda censet Munro. καὶ εἰς ἐνιαυτὸν βουλεύεσθαι ᾗ ἂν κτἑ. BT.

(1) Su queste cariche militari vedi c. 61.

(2) Questi sono scelti pure fra i membri del Consiglio, ma non partecipano alle adunanze di questo finchè hanno per le mani il denaro raccolto.

(3) Incaricati dei sacrifici per gli auspicii: cfr. c. 54 in fine.

(4) Intendi del culto: cfr. per es. cc. 56-57.

(5) Il testo è qui oscurissimo; le proposte degli editori inglesi non mi paiono accettabili. Abbiamo dato la versione che ci è parsa più probabile.

νωνται ἄριστα· κἄν (*a*) τι θέλωσιν βουλεύσασθαι μετὰ πλειόνων, ἐπεισκαλεῖν ἕκαστον ἐπείσκλητον ὃν ἂν ἐθέλῃ τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς ἡλικίας· τὰς δ' ἕδρας ποιεῖν τῆς βουλῆς κατὰ πενθήμερον, ἐὰν μὴ δέωνται πλειόνων. κληροῦν (*b**) δὲ τὴν βουλὴν τοὺς ἐννέα ἄρχοντας, τὰς δὲ χειροτονίας κρίνειν πέντε τοὺς λαχόντας ἐκ τῆς βουλῆς, καὶ ἐκ τούτων ἕνα κληροῦσθαι καθ' ἑκάστην (*c**) ἡμέραν τὸν ἐπιψηφιοῦντα. κληροῦν δὲ τοὺς λαχόντας πέντε τοὺς ἐθέλοντας προσελθεῖν ἐναντίον τῆς βουλῆς, πρῶτον μὲν ἱερῶν, δεύτερον δὲ κήρυξιν, τρίτον πρεσβείαις (*d*), τέταρτον τῶν ἄλλων· τὰ δὲ τοῦ πολέμου ὅταν δέῃ ἀκληρωτὶ προσαγαγόντας τοὺς στρατηγοὺς χρηματίζεσθαι. τὸν δὲ μὴ ἰόντα εἰς τὸ βουλευτήριον τῶν βουλευόντων τὴν ὥραν τὴν προρρηθεῖσαν ὀφείλειν δραχμὴν τῆς ἡμέρας ἑκάστης, ἐὰν μὴ εὑρόμενος (*e*) ἄφεσιν τῆς βουλῆς ἀπῇ.

distribuire sè e gli altri (1) in quattro parti, nel modo più giusto (2), e quindi designare per sorteggio coloro che per l'anno costituiranno il consiglio. Il Consiglio dà le norme che reputa migliori circa la conservazione e la conveniente spesa del pubblico denaro, e così pure le migliori norme che può sugli altri affari. E, se vogliono deliberare insieme ad altri, ciascun consigliere può chiamare chiunque creda, purchè dell' età indicata. Il Consiglio si aduna ogni cinque giorni, se più spesso non occorra. Il Consiglio sorteggia i nove arconti. Lo scrutinio dei voti (3) si fa da cinque, i cui nomi si estraggono a sorte dal Consiglio, e fra questi ancora si sorteggia ogni volta chi deve per quel giorno fungere da scrutatore. Quei cinque poi decidono a sorte anche sull'ordine di precedenza di quelli che vogliono adire il Consiglio; a preferenza i sacerdoti, poi i pubblici banditori, poi gli anziani,

(*a*) ἐάν Cod.: ἐὰν ⟨δέ⟩ J. May. * BT. (*b**) πληροῦν BT. (*c**) ⟨τήν⟩ ins. BT. (*d*) W.: -ίᾳ K. (*e*) Rich.: -ισκόμενος K. * BT.

(1) Intendi: gli altri cittadini capaci di governo.

(2) Cioè: di quei primi cento, venticinque dovevano entrare in ciascuno dei quattro gruppi così formati.

(3) Per le deliberazioni consigliari.

quindi i rimanenti. Invece, quando si trattano affari relativi alla guerra, gli strateghi non hanno bisogno di ricorrere alla sorte, e così senz'altro si decide. Il consigliere che all'ora preannunciata non venga al Consiglio è multato di una dramma per giorno, qualora non abbia avuto dal Consiglio licenza di assentarsi ».

31. Ταύτην μὲν οὖν εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον ἀνέγραψαν τὴν πολιτείαν, ἐν δὲ τῷ παρόντι καιρῷ τήνδε· βουλεύειν μὲν τετρακοσίους κατὰ τὰ πάτρια, τετταράκοντα ἐξ ἑκάστης (a*) φυλῆς, ἐκ προκρίτων [ο]ὓς ἂν ἕλωνται οἱ φυλέται τῶν ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη γεγονότων. τούτους δὲ τάς τε ἀρχὰς καταστῆσαι καὶ περὶ τοῦ (b*) ὅρκου ὅντινα χρὴ ὀμόσαι γράψαι, ⟨καὶ⟩ περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν εὐθυ[ν]ῶν καὶ τῶν ἄλλων πράττειν ᾗ ἂν ἡγῶνται [συμ]φέρειν. τοῖς δὲ νόμοις οἳ ἐὰν τεθῶσιν περὶ τῶν πολιτικῶν χρῆσθαι, καὶ μὴ ἐξεῖναι μετακινεῖν μηδ' ἑτέρους θέσθαι. τῶν δὲ στρατηγῶν τὸ νῦν εἶναι τὴν αἵρεσιν ἐξ ἁπάντ̣ων ποιεῖσθαι τῶν πεντακισχιλίων, τὴν δὲ βουλὴν ἐπειδὰν καταστήσῃ (c*) ποιήσασαν ἐξέτασιν

31. Questa era la costituzione da essi stesa per l'avvenire; per il presente proposero la seguente: « Il Consiglio, secondo la costituzione solonica (1), consta di quattrocento membri, scelti quaranta da ogni tribù fra i candidati eletti dai membri della tribù fra quelli maggiori di trent'anni. Questo Consiglio deve nominare i funzionarii e fissare il giuramento da prestarsi e occuparsi delle leggi, delle pene e degli altri affari, secondo che creda opportuno. Circa alla pubblica amministrazione osserva le leggi in vigore, non può mutarle nè farne di nuove. Gli strateghi possono per il momento scegliersi fra l'intero corpo dei Cinquemila; e

(a*) ⟨τῆς⟩ ins. BT. (b*) τοῦ del. BT. (c*) καταστῇ corr. May. BT.

(1) Il testo: κατὰ τὰ πάτρια.

⟨ἐν⟩ (*a*) ὅπλοις ἑλέσθαι δέκα ἄνδρας καὶ γραμματέα τούτοις, τοὺς δὲ αἱρεθέντας ἄρχειν τὸν εἰσιόντα ἐνιαυτὸν αὐτοκράτορας, καὶ ἄν τι δέωνται συμβουλεύεσθαι μετὰ τῆς βουλῆς. ἑλέσθαι δὲ καὶ ἵππαρχον ἕνα καὶ φυλάρχους δέκα· τὸ δὲ λοιπὸν τὴν αἵρεσιν ποιεῖσθαι τούτων τὴν βουλὴν κατὰ τὰ γεγραμμένα. τῶν δ' ἄλλων ἀρχῶν πλὴν τῆς βουλῆς καὶ τῶν στρατηγῶν μὴ ἐξεῖναι μήτε τούτοις μήτε ἄλλῳ μηδενὶ πλεῖον ἢ ἅπαξ ἄρξαι τὴν αὐτὴν ἀρχήν. εἰς δὲ τὸν ἄλλον χρόνον ἵνα νεμηθῶσιν οἱ τετρακόσιοι εἰς τὰς τέτταρας λήξεις ὅταν τοῖς (*b**) ἀστοῖς (*c**) γίγνηται μετὰ τῶν ἄλλων βουλεύειν διανειμάντων αὐτοὺς οἱ ἑκατὸν ἄνδρες.

cioè il Consiglio. dopo aver fatto una rivista degli armati, elegge dieci cittadini e un segretario loro, i quali abbiano per il venturo anno pieni poteri, consultando, ove occorra, il Consiglio. Questo nomina (1) anche un ipparco e dieci filarchi; ma per l'avvenire l'elezione si farà dal Consiglio nel modo stabilito. Nè a questi nè agli altri funzionarii è lecito ricoprire più di una volta la carica (che non sia quella di consigliere o di stratego). Per il futuro, affinchè i quattrocento si possano dividere nei quattro consigli, i cento faranno la ripartizione, qualora i cittadini possano partecipare al Consiglio » (2).

32. Οἱ μὲν οὖν ἑκατὸν οἱ ὑπὸ τῶν πεντακισχιλίων αἱρεθέντες ταύτην ἀνέγραψαν τὴν πολιτείαν. ἐπικυρωθέντων δὲ τούτων ὑπὸ τοῦ πλήθους, ἐπιψηφίσαντος Ἀριστομάχου, ἡ μὲν βουλὴ ⟨ἡ⟩ (*d*) ἐπὶ Καλλίου πρὶν διαβουλεῦσαι κατελύθη μηνὸς Θαργηλιῶνος τετράδι ἐπὶ δέκα, οἱ δὲ τετρακόσιοι εἰσῇσαν ἐνάτῃ φθίνοντος Θαργη-

32. Tale fu il progetto di costituzione dei cento eletti dai cinquemila, che venne accettato dal popolo, fungendo da scrutatore Aristomaco; il vecchio consiglio, nominato sotto Callia, fu sciolto prima che si compisse l'anno, il giorno 14 del mese Targelione: i quattrocento entra-

(*a*) ins. W. (*b**) del. censent BT. (*c**) l. αὐτοῖς BT. (*d*) ins. Bl.

(1) Ossia: per il momento li elegge fra l'intero corpo dei Cinquemila.
(2) Seguono alcune parole molto oscure. Io ho seguito l'interpretazione di Major, *Classical Review*, V, 113-114. Pare si alluda ai cittadini assenti con la flotta.

λιῶνος· ἔδει δὲ τὴν εἰληχυῖαν τῷ κυάμῳ βουλὴν εἰσιέναι δ' ἐπὶ δέκα Σκιροφοριῶνος. ἡ μὲν οὖν ὀλιγαρχία τοῦτον κατέστη τὸν τρόπον ἐπὶ Καλλίου μὲν ἄρχοντος, ἔτεσιν δ' ὕστερον τῆς τῶν τυράννων ἐκβολῆς μάλιστα ἑκατόν, αἰτίων μάλιστα γενομένων Πεισάνδρου καὶ Ἀντιφῶντος καὶ Θηραμένους, ἀνδρῶν καὶ γεγενημένων εὖ καὶ συνέσει καὶ γνώμῃ δοκούντων διαφέρειν. γενομένης δὲ ταύτης τῆς πολιτείας, οἱ μὲν πεντακισχίλιοι λόγῳ μόνον ᾑρέθησαν, οἱ δὲ τετρακόσιοι μετὰ τῶν δέκα τῶν αὐτοκρατόρων εἰσελθόντες εἰς τὸ βουλευτήριον ἦρχον τῆς πόλεως, καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους πρεσβευσάμενοι κατελύοντο τὸν πόλεμον, ἐφ' οἷς ἑκάτεροι τυγχάνουσιν ἔχοντες. οὐχ ὑπακου[σά]ντων (*a**) δ' ἐκείνων, εἰ μὴ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς [θ]αλάττης ἀφήσουσιν, οὕτως ἀπέστησαν.

33. Μῆνας μὲν οὖν ἴσως τέτταρας διέμεινεν ἡ τῶν τετρακο-

rono in carica nove giorni prima della fine del mese di Targelione [1], mentre il Consiglio eletto a sorte doveva cominciare a funzionare il giorno 14 del mese successivo [2]. Così si costituì l'oligarchia sotto l'arcontato di Callia, circa cento anni dopo l'espulsione dei principi, per iniziativa specialmente di Pisandro, d'Antifonte e di Teramene, cittadini d'illustre casato e reputati per senno e prudenza. Attuatasi questa costituzione, si elessero i Cinquemila solo di nome; e i Quattrocento, occupato il Consiglio coi dieci plenipotenziarii [3], governarono la città. Essi spedirono ambasciatori a Sparta per finire la guerra, mantenendo ognuno la posizione che aveva; ma gli spartani non volevano acconsentire, se gli ateniesi non rinunciassero all'egemonia marittima, per cui si dovettero troncare le trattative.

33. Quasi quattro mesi durò il governo dei Quattrocento:

(*a**) -ουόντων BT.

[1] Dell'anno antecedente.

[2] Col qual giorno sembra dovesse andare in vigore la costituzione definitiva. Ἡ εἰληχυῖα τῷ κυάμῳ βουλή non può essere che il centumvirato designato dalla sorte a entrare per primo in funzione.

[3] Di cui vedi al c. 31.

σίων πολιτεία, καὶ ἦρξεν ἐξ αὐτῶν Μνασίλοχος (a*) δίμηνον ἐπὶ Θεοπόμπου ἄρχοντος, ⟨ὃς⟩ ἦρξε τοὺς ἐπιλοίπους δέκα μῆνας. ἡττηθέντες δὲ τῇ περὶ Ἐρέτριαν ναυμαχίᾳ [καὶ] τῆς Εὐβοίας ἀποστάσης ὅλης πλὴν Ὠρεοῦ, χαλεπῶς ἐνεγκόντες ἐπὶ τῇ συμφορᾷ μάλιστα τῶν προγεγενημένων (πλείω γὰρ ἐκ τῆς Εὐβοίας ἢ τῆς Ἀττικῆς ἐτύγχανον ὠφελούμενοι), κατέλυσαν τοὺς τετρακοσίους καὶ τὰ πράγματα παρέδωκαν τοῖς πεντακισχιλίοις τοῖς ἐκ τῶν ὅπλων, ψηφισάμενοι μηδεμίαν ἀρχὴν εἶναι μισθοφόρον (b). αἰτιώτατοι δ' ἐγένοντο τῆς καταλύσεως Ἀριστοκράτης καὶ Θηραμένης, οὐ συναρεσκόμενοι τοῖς ὑπὸ τῶν τετρακοσίων γιγνομένοις (c). ἅπαντα γὰρ δι' αὐτῶν ἔπραττον, οὐδὲν ἐπαναφέροντες τοῖς πεντακισχιλίοις. δοκοῦσι δὲ καλῶς πολιτευθῆναι κατὰ τούτους τοὺς καιρούς, πολέμου τε καθεστῶτος καὶ ἐκ τῶν ὅπλων τῆς πολιτείας οὔσης.

fra essi fu per due mesi arconte Mnasiloco nell' anno segnato con l' arcontato di Teopompo, il quale seguitò in carica per gli altri dieci mesi [1]. Ma, perduta la battaglia navale di Eretria e avendo tutta l' Eubea (meno Oreo) defezionato, gli ateniesi, sdegnati per questo più che per i precedenti rovesci (giacchè era più utile a loro l' Eubea della medesima Attica), sciolsero il governo dei Quattrocento e affidarono il potere ai cinquemila [2] che potevano completamente armarsi, sanzionando che niuna carica dovesse essere stipendiata. Autori precipui di tal mutamento furono Aristocrate e Teramene, che non approvavano la condotta dei Quattrocento, i quali facevano ogni cosa a proprio talento, senza mai rivolgersi ai Cinquemila [3]. E pare che l' amministrazione fosse buona, perdurando la

(a*) Μνησ. BT. (b) Bl.: -όρων K. (c) Bl.: γεν- K.

[1] I Quattrocento erano entrati in carica il 14 del mese di Targelione, ossia circa un mese e mezzo prima che finisse l' arcontato di Callia. Essi restarono in carica circa un bimestre dell' anno successivo, sotto l' arcontato di Teopompo, per cui giustamente scrive Aristotele che il potere dei Quattrocento durò circa quattro mesi.

[2] Sempre nel significato nominale di cui sopra.

[3] Cfr. il capitolo precedente.

guerra ed essendo il potere in mano a quelli che erano in grado di fornire le armi.

34. Τούτους μὲν οὖν ἀφείλετο τὴν πολιτείαν ὁ δῆμος διὰ τάχους· ἔτει δ' ἑβδόμῳ (a*) μετὰ τὴν τῶν τετρακοσίων κατάλυσιν, ἐπὶ Καλλίου τοῦ Ἀγγελῆθεν ἄρχοντος, γενομένης τῆς ἐν Ἀργινούσαις ναυμαχίας, πρῶτον μὲν τοὺς δέκα στρατηγοὺς τοὺς τῇ ναυμαχίᾳ νικῶντας συνέβη κριθῆναι μιᾷ χειροτονίᾳ πάντας, τοὺς μὲν οὐδὲ συνναυμαχήσαντας, τοὺς δ' ἐπ' ἀλλοτρίας νεὼς σωθέντας, ἐξαπατηθέντος τοῦ δήμου διὰ τοὺς παροργίσαντας· ἔπειτα βουλομένων Λακεδαιμονίων ἐκ Δεκελείας ἀπιέναι (b) καὶ ἐφ' οἷς ἔχουσιν ἑκάτεροι εἰρήνην ἄγειν, ἔνιοι μὲν ἐσπούδαζον, τὸ δὲ πλῆθος οὐχ ὑπήκουσεν ἐξαπατηθέντες ὑπὸ Κλεοφῶντος, ὃς ἐκώλυσε γενέσθαι τὴν εἰρήνην ἐλθὼν εἰς τὴν ἐκκλησίαν μεθύων καὶ θώρακα ἐνδεδυκώς, οὐ φάσκων ἐπιτρέψειν ἐὰν μὴ πάσας ἀφιῶσι Λακεδαιμόνιοι τὰς πόλεις. οὐ χρησάμενοις (c) δὲ καλῶς τότε τοῖς πράγμα[σι], μετ' οὐ πολὺν χρόνον ἔγνωσαν τὴν ἁμαρ[τίαν]. τῷ γὰρ ὕστερον ἔτει ἐπ' Ἀλεξίου ἄρχοντος ἠτύχησαν τὴν ἐν Αἰγὸς

34. A quelli dunque il popolo tolse ben presto il potere. Nel settimo anno dopo che furono sciolti i Quattrocento, sotto l' arcontato di Callia da Angela, avvenne la battaglia navale alle Arginuse, dopo la quale per la prima cosa si condannarono con una sola votazione i dieci capitani della flotta vincitrice, benchè taluni non fossero sempre stati presenti allo scontro ed altri si salvassero sulle navi altrui, avendo gli agitatori ingannato il popolo [1]. Quindi, essendo disposti gli Spartani a lasciare Decelea e far la pace, conservando ciascuno quanto aveva allora, alcuni erano pronti ad accettare la proposta, ma il popolo non ne volle sentire, tratto in inganno da Cleofonte. Costui s'oppose alla pace, comparendo nell'assemblea ubbriaco con una corazza indosso e dicendo che egli non l' avrebbe mai permessa, finchè gli Spartani non sgombrassero tutte le

(a*) ἕκτῳ corr. BT. (b) Bl.: ἀν- K. (c) W. Bl.: χωρησ- K.

[1] Questo cenno storico differisce in più di un punto da quello datoci da Senofonte, *Hellen.* 1, 7, 34.

ποταμοῖς ναυμαχίαν, ἐξ ἧς συνέβη κύριον γενόμενον τῆς πόλεως Λύσανδρον καταστῆσαι τοὺς τριάκοντα τρόπῳ τοιῷδε. τῆς εἰρήνης γενομένης αὐτοῖς ἐφ' ᾧ τε πολιτεύσονται τὴν πάτριον πολιτείαν, οἱ μὲν δημοτικοὶ διασῶσαι (*a*) ἐπειρῶντο τὸν δῆμον; τῶν δὲ γνωρίμων οἱ μὲν ἐν ταῖς ἑταιρείαις ὄντες καὶ τῶν φυγάδων οἱ μετὰ τὴν εἰρήνην κατελθόντες ὀλιγαρχίας ἐπεθύμουν, οἱ δ' ἐν ἑταιρείᾳ μὲν οὐδεμιᾷ συγκαθεστῶτες [ἄ]λλως δὲ δοκοῦντες οὐδενὸς ἐπιλείπεσθαι τῶν πολιτῶν τὴν πάτριον πολιτείαν ἐζήτουν· ὧν ἦν μὲν καὶ Ἄνυτος καὶ Κλειτοφῶν καὶ Φορμίσιος καὶ ἕτεροι πολλοί, προειστήκει δὲ μάλιστα Θηραμένης. Λυσάνδρου δὲ προσθεμένου τοῖς ὀλιγαρχικοῖς, καταπλαγεὶς ὁ δῆμος ἠναγκάσθη χειροτονεῖν τὴν ὀλιγαρχίαν. ἔγραψε δὲ τὸ ψήφισμα Δρακοντίδης Ἀφιδναῖος.

città. Male furono condotte allora le cose, e non tardarono a scontarne il fio. Nell' anno successivo, essendo arconte Alessia, s' ebbe la sconfitta navale di Egospotami, in seguito alla quale Lisandro divenne padrone dello Stato e vi costituì i trenta reggitori nel seguente modo. Nei patti della pace era che gli ateniesi avrebbero serbato la costituzione patria [1]: il partito popolare cercava di conservare al popolo il potere; i nobili che facevan parte delle associazioni [2] e gli esuli tornati dopo la pace desideravano un governo oligarchico; quelli invece che, senza appartenere alle associazioni, erano peraltro cittadini a niuno inferiori, bramavano che si restituisse la costituzione solonica. A questi ultimi appartenevano Archino, Anito, Clitofonte, Formisio e molti altri; però la figura più cospicua fra essi era Teramene. Ma, essendosi Lisandro accostato agli oligarchici, il popolo spaventato fu costretto

(*a*) W. -ώζειν Bl. * et BT. *: -σώσειν K.

[1] Questo patto era suscettibile di varie interpretazioni; e ciò spiega le diverse aspettative dei partiti.

[2] Intendi: dei *clubs* aristocratici.

a scegliere l' oligarchia [1], e la proposta venne formulata da Dracontide di Afidno.

35. Οἱ μὲν οὖν τριάκοντα τοῦτον τὸν τρόπον κατέστησαν ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος. γενόμενοι δὲ κύριοι τῆς πόλεως τὰ μὲν ἄλλα τὰ δόξαντα περὶ τῆς πολιτείας παρεώρων, πενταχοσίους δὲ βουλευτὰς καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστήσαντες ἐκ προκρίτων ἐκ τῶν (a*) χιλίων, καὶ προσελόμενοι σφίσιν αὐτοῖς τοῦ Πειραιέως ἄρχοντας δέκα καὶ τοῦ δεσμωτηρίου φύλακας ἕνδεκα καὶ μαστιγοφόρους τρια[κ]οσίους ὑπηρέτας κατεῖχον τὴν πόλιν δι' ἑαυτῶν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον μέτριοι τοῖς πολίταις [ἦ]σα[ν] καὶ προσεποιοῦντο διοικεῖν τὴν πάτριον πο[λιτ]είαν, καὶ τούς τ' Ἐφιάλτου καὶ Ἀρχεστράτου νόμους τοὺς περὶ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν καθεῖλον ἐξ Ἀρείου [πάγου] καὶ τῶν Σόλωνος θεσμῶν ὅσοι διαμφισβητ[ήσ]εις εἶχον, καὶ τὸ κῦρος ὃ ἦν ἐν τοῖς δικασταῖς κ[ατέ]λυσαν, ὡς ἐπανορθοῦντες καὶ ποιοῦντ[ες] ἀναμφισβήτητον τὴν πολιτείαν, οἷο[ν] περὶ τοῦ δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ᾧ ἂν ἐθέλῃ κύριον ποιήσαντες καθάπαξ, τὰς δὲ προσούσας δυσκολίας, ἐὰν μὴ μανιῶν ἢ γήρως (b) ἢ

35. In tale maniera si costituì, sotto l' arcontato di Pitodoro, il regime dei Trenta. Avuta la signoria dello Stato, essi trascurarono di osservare la sancita costituzione e nominarono invece un consiglio di cinquecento e gli altri magistrati fra mille candidati precedentemente eletti. Aggiuntisi inoltre dieci magistrati del Pireo, undici guardiani delle carceri e trecento sbirri, tennero in soggezione lo Stato. In principio si portavano equamente coi cittadini e mostravano di voler governare secondo la patria costituzione: fecero togliere dall' Areopago le leggi sugli Areopagiti di Efialte e di Archestrato, abolirono le leggi soloniche che davano materia a controversie e tolsero l' occasione di potere che veniva al popolo dai tribunali [2], come se volessero rendere migliore e libera da controversie l' amministrazione. Così essi costituirono libero senz' altro

(a*) ἐκ τῶν delenda censent cum aliis BT. (b) Bl.: γηρῶν K.

[1] Si volle una deliberazione dell' assemblea; ma questa ebbe luogo sotto l' impressione della violenza.

[2] Cfr. cap. 9, verso la fine.

γυναικὶ πειθόμενος, ἀφεῖλον ὅπως μὴ ᾖ τοῖς συκοφάνταις ἔφοδος· ὁμοίως δὲ τοῦτ᾽ ἔδρων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ταῦτ᾽ ἐποίουν καὶ τοὺς συκοφάντας καὶ τοὺς τῷ δήμῳ πρὸς χάριν ὁμιλοῦντας παρὰ τὸ βέλτιστον καὶ κακοπράγμονας ὄντας καὶ πονηροὺς ἀνῄρουν, ἐφ᾽ οἷς ἔχαιρον (*a*) ἡ πόλις γιγνομένοις, ἡγούμενοι τοῦ βελτίστου χάριν ποιεῖν αὐτούς. ἐπεὶ δὲ τὴν πόλιν ἐγκρατέστερον ἔσχον (*b**), οὐδενὸς ἀπείχοντο τῶν πολιτῶν, ἀλλ᾽ ἀπέκτεινον (*c*) τοὺς καὶ ταῖς οὐσίαις καὶ τῷ γένει καὶ τοῖς ἀξιώμασιν προέχοντας, ὑπεξαιρούμενοί τε τὸν φόβον καὶ βουλόμενοι τὰς οὐσίας διαρπάζειν· καὶ χρόνου διαπεσόντος (*d*) βραχέος οὐκ ἐλάττους ἀνῃρήκεσαν ἢ χιλίους πεντακοσίους.

ogni testatore (non avente prole legittima) di lasciare a chi volesse le cose sue, abolendo l'impugnabilità dei testamenti per pretesto di demenza o d'imbecillità senile o di raggiri muliebri, e togliendo così la materia ai cavillatori. Simili riforme fecero anche negli altri rami. Tale fu in principio il loro procedere; e tolsero di mezzo i sicofanti e quelli che cercavan cattivarsi il favore del popolo con male arti, delle quali cose si rallegrarono i cittadini stimandoli animati da amore del bene. Ma, com'essi ebbero ben salde le redini dello Stato, non rispettarono alcun cittadino, ma misero a morte i più distinti per censo, lignaggio o dignità, sia per levarsi di dosso il timore, sia per impadronirsi dei loro averi. In breve periodo di tempo non ne mandarono a morte meno di 1500.

36. Οὕτως δὲ τῆς πόλεως ὑποφερομένης, Θηραμένης ἀγανακτῶν ἐπὶ τοῖς γινομένοις τῆς μὲν ἀσελγείας αὐτοῖς παρῄνει παύσασθαι, μεταδοῦναι δὲ τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις. οἱ δὲ πρῶτον (*e**) ἐναντιωθέντες, ἐπεὶ διεσπάρησαν οἱ λόγοι πρὸς τὸ πλῆθος καὶ πρὸς τὸν Θηραμένην οἰ-

36. Siccome lo Stato era in così tristi condizioni, Teramene, irritato per gli avvenimenti, esortò i Trenta a smettere tale prepotenza e a chiamare i migliori cittadini a parte del governo. Quelli prima si opposero; ma, dopo che tali discorsi di Teramene

(*a*) -εν? Sidgw. * BT. (*b**) εἶχον BT. (*c*) Bl.: -αν K. (*d*) lege διαλιπόντος May.: διελθόντος Herw. (*e**) -ῶτοι BT.

κείως εἶχον οἱ πολλοί, φοβηθέντες μὴ προστάτης γενόμενος τοῦ δήμου καταλύσῃ τὴν δυναστείαν, καταλέγουσιν τῶν πολιτῶν δισχιλίους (a*) ὡς μεταδώσοντες τῆς πολιτείας. Θηραμένης δὲ πάλιν ἐπιτιμᾷ καὶ τούτοις, πρῶτον μὲν ὅτι βουλόμενοι μεταδοῦναι τοῖς ἐπιεικέσι τρισχιλίοις μόνοις μεταδιδόασι, ὡς ἐν τούτῳ τῷ πλήθει τῆς ἀρετῆς ὡρισμένης, ἔπειθ᾽ ὅτι δύο τὰ ἐναντιώτατα ποιοῦσιν, βίαιόν τε τὴν ἀρχὴν καὶ τῶν ἀρχομένων ἥττω κατασκευάζοντες. οἱ δὲ τούτων μὲν ὠλιγώρησαν, τὸν δὲ κατάλογον τῶν τρισχιλίων πολὺν μέν χρόνον ὑπερεβάλλοντο καὶ παρ᾽ αὑτοῖς ἐφύλαττον τοὺς ἐγνωσμένους, ὅτε δὲ καὶ δόξειεν αὐτοῖς ἐκφέρειν, τοὺς μὲν ἐξήλειφον τῶν γεγραμμένων (b*), τοὺς δ᾽ ἀντενέγραφον τῶν ἔξωθεν.

s' erano diffusi e la maggioranza gli si era affezionata, temendo che, facendosi capo del popolo, egli abbattesse il loro potere, fecero una scelta di 3000 cittadini [1], dicendo che li avrebbero fatti partecipare al governo. Teramene trovò da biasimare anche quest' atto: prima perchè, volendo chiamare gli onesti al potere, v' invitassero appena 3000, quasi che la virtù si restringesse a questi soli; poi per la contraddizione di governare con tanta violenza, lasciando che i governati fossero superiori in numero ai governanti. Quelli lo lasciarono dire e per molto tempo differirono la pubblicazione della lista dei 3000, tenendola presso di sè e, sempre quando loro pareva di pubblicarla, alcuni nomi vi cancellavano e altri v' inserivano.

37. Ἤδη δὲ τοῦ χειμῶνος ἐνεστῶτος, καταλαβόντος Θρασυβούλου μετὰ τῶν φυγάδων Φυλήν, καὶ κατὰ τὴν στρατιὰν ἣν ἐξήγαγον οἱ τριάκοντα κακῶς ἀποχωρήσαντες, ἔγνωσαν τῶν μὲν ἄλλων τὰ ὅπλα παρελέσθαι, Θηραμένην δὲ διαφθεῖραι τόνδε

37. Già si era all' inverno, quando Trasibulo con gli esiliati occupò File. I Trenta, tentata una spedizione contro di loro, si ritirarono con la peggio e allora decisero di disarmare i cittadini e di far morire Teramene nel modo

(a*) τρισχ. corr. BT. (cf. infra, n. 1). (b*) ἐγγεγρ. corr. cum aliis BT.

[1] Il testo ha duemila; ma è un evidente errore: cfr. quanto segue.

⟨τὸν⟩ τρόπον. νόμους εἰσήνεγκαν εἰς τὴν βουλὴν δύο κελεύοντες ἐπιχειροτονεῖν· ὧν ὁ μὲν εἷς αὐτοκράτορας ἐποίει τοὺς τριάκοντα τῶν πολιτῶν ἀποκτεῖναι τοὺς μὴ τοῦ καταλόγου μετέχοντας τῶν τρισχιλίων, ὁ δ' ἕτερος ἐκώλυε κοινωνεῖν τῆς παρούσης πολιτείας ὅσοι τυγχάνουσιν τὸ ἐν Ἡετιωνείᾳ τεῖχος κατασκάψαντες ἢ τοῖς τετρακοσίοις ἐναντίον τι πράξαντες ἢ τοῖς κατασκευάσασι τὴν προτέραν ὀλιγαρχίαν· ὧ[ν] ἐτύγχανεν ἀμφοτέρων κεκοινωνηκὼς ὁ Θηραμένης, ὥστε συνέβαινεν ἐπικυρωθέντων τῶν νόμων ἔξω τε γίγνεσθαι τῆς πολιτείας αὐτὸν καὶ τοὺς τριάκοντα κυρίους εἶναι θανατοῦντας. ἀναιρεθέντος δὲ Θηραμένους, τά τε ὅπλα παρείλοντο πάντων πλὴν τῶν τρισχιλίων, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πολὺ πρὸς ὠμότητα καὶ π ο ν η ρ ί α ν ἐπέδοσαν. πρέσβεις ⟨δὲ⟩ (*a*) πέμψαντες εἰς Λακεδαίμονα τοῦ τε Θηραμένους κατηγόρουν καὶ βοηθεῖν αὐτοῖς ἠξίουν· ὧν ἀκούσαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι Καλλίβιον ἀπέστειλαν ἁρμοστὴν καὶ στρατιώτας ὡς ἑπτακοσίους, οἳ τὴν ἀκρόπολιν ἐλθόντες ἐφρούρουν.

seguente. Costrinsero il Consiglio a votare due progetti di legge, di cui il primo rendeva i Trenta arbitri di mandare a morte i cittadini non compresi nella lista dei 3000, il secondo escludeva dal partecipare attualmente al governo quelli che avessero avuto parte alla demolizione delle mura di Eezionea o avessero avversato i Quattrocento, e quanti avessero contribuito a fondare la precedente oligarchia. A queste due cose aveva preso parte Teramene: e perciò, una volta che furono approvate quelle leggi, si trovò escluso dalla lista di quelli ammessi ai pubblici poteri e i Trenta ebbero facoltà di condannarlo a morire. Morto Teramene, tolsero le armi a tutti, meno che ai 3000, e in ogni cosa si diportarono crudelmente e perversamente. Mandarono una deputazione a Sparta per accusare Teramene e domandare aiuto, e trovarono ascolto presso gli Spartani, che spedirono Callibio a capo di circa 700 soldati, e questi s' installarono a presidio nell' Acropoli.

38. Μετὰ δὲ ταῦτα καταλαβόντων τῶν ἀπὸ Φυλῆς τὴν Μουνυ-

38. Ma in sèguito a tali cose quelli che avevano oc-

(*a*) Bl.

χίαν (*a**) καὶ νικησάντων μάχῃ τοὺς μετὰ τῶν τριάκοντα βοηθήσαντας, ἐπαναχωρήσαντες μετὰ τὸ[ν] κίνδυνον οἱ ἐκ τοῦ ἄστεως καὶ συναθροισθέντες εἰς τὴν ἀγορὰν τῇ ὑστεραίᾳ τοὺς μὲν τριάκοντα κατέλυσαν, αἱροῦνται δὲ δέκα τῶν πολιτῶν αὐτοκράτορας ἐπὶ τὴν [τοῦ πο]λέμου κατάλυσιν. οἱ δὲ παραλαβόντες τὴν ἀρχὴν ἐφ' (*b*) οἷς μὲν ᾑρέθησαν οὐκ ἔπραττον, ἐ[πρέσβευ]σ[αν] (*c**) δ' εἰς Λακεδαίμονα βοήθειαν μεταπε[μπόμ]ενοι καὶ χρήματα δανειζόμενοι. χαλεπῶς δὲ [φε]ρόντων ἐπὶ τούτοις τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ, φο[βούμεν]οι μὴ καταλυθῶσιν τῆς ἀρχῆς καὶ βουλόμενοι (*d*) κατ[απλῆξ]αι τοὺς ἄλλους (ὅπερ ἐγένετο), συλλαβόντες [Δ]ημάρετον οὐδενὸς ὄντα δεύτερον τῶν πολιτῶν ἀπέκτειναν, καὶ τὰ πράγματα βεβαίως εἶχον, συναγωνιζομένου Καλλιβίου τε καὶ τῶν Πελοποννησίων τῶν παρόντων, καὶ πρὸς τού[τοι]ς ἐνίων τῶν ἐν τοῖς ἱππεῦσι· τούτων γάρ τινες μάλιστα τῶν πολιτῶν ἐσπούδαζον μὴ κατελθεῖν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς. ὡς δ' οἱ τὸν Πειραιέα καὶ τὴν Μουνυχίαν (*e**) ἔχοντες ἀποστάντος παντὸς (*f**) τοῦ δήμου πρὸς αὐτοὺς (*g*)

cupato File presero anche la Munichia e vinsero in battaglia le truppe ausiliarie dei Trenta, sicchè i cittadini tornati dal combattimento e radunatisi nell' agora abbatterono nel giorno successivo il governo dei Trenta ed elessero una commissione di dieci cittadini con pieni poteri per far cessare la guerra. Ma poi questa commissione, avuto il potere, non fece quello per cui era stata nominata e mandò invece a Sparta, domandando aiuto e prestito di denari. Siccome per tali cose erano malcontenti i cittadini, essi, temendo di venir deposti e volendo (come pur riuscirono) incutere spavento, fecero arrestare e condannare a morte Demareto [1], cittadino a niun altro inferiore, e tennero quindi saldo il potere, aiutati da Callibio e dai Peloponnesii che erano in Atene, nonchè da taluni cavalieri; giacchè la massima preoccupazione di alcuni fra questi cittadini era che non ritornassero gli emigrati da File. Ma

(*a**) Μουνιχίαν corr. BT. (*b*) ἐν Cod. (*c**) ἔπεμπον BT. (*d*) μέν inserit K.: delevi cum Bl. (*e**) -ιχίαν BT. (*f**) ἅπαντος BT. (*g*) Bl.: -ήν K.

[1] Era facile la restituzione di questo nome, dato già quasi integralmente nell' edizione inglese.

ἐπεκράτουν τῷ πολέμῳ, τότε καταλύσαντες τοὺς δέκα τοὺς πρώτους αἱρεθέντας, ἄλλους εἵλοντο δέκα τοὺς βελτίστους εἶναι δοκοῦντας, ἐφ᾽ ὧν συνέβη καὶ τὰς διαλύσεις γενέσθαι καὶ κατελθεῖν τὸν δῆμον, συναγωνιζομένων καὶ προθυμουμένων τούτων. προειστήκεσαν δ᾽ αὐτῶν μάλιστα Ῥίνων τε ὁ Παιανιεὺς καὶ Φάϋλλος ὁ Ἀχερδούσιος(*a*). οὗτοι γὰρ πρὶν ἢ (*b**) Παυσανίαν (*c*) ἀφικέσθαι διεπέμ[ποντ]ο πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ, καὶ ἀφικομένου συνεσπούδασαν τὴν κάθοδον. ἐπὶ πέρας γὰρ ἤγαγε τὴν εἰρήνην καὶ τὰς διαλύσεις Παυσανίας ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς μετὰ τῶν δέκα (*d**) δ[ιαλ]λακτῶν τῶν ὕστερον ἀφικομένων ἐκ Λακεδαίμονος, οὓς αὐτὸς ἐσπούδασεν ἐλθεῖν. οἱ δὲ πε[ρὶ] τὸν Ῥίνωνα διά τε τὴν εὔνοιαν τὴν εἰς τὸν δ[ῆμον] ἐπῃνέθησαν, καὶ λαβόντες τὴν ἐπιμέλειαν ἐν ὀλιγαρχίᾳ τὰς εὐθύνας ἔδοσαν ⟨ἐν⟩ (*e*) τῇ (*f**) δημοκρατίᾳ, καὶ οὐδεὶς οὐδὲν ἐνεκάλεσε[ν αὐ]τοῖς οὔτε τῶν ἐν ἄστει μεινάντων οὔτε τῶν ἐκ Πειραιέως κατελθόντων, ἀλλὰ διὰ ταῦτα καὶ στρατηγὸς εὐθὺς ᾑρέθη Ῥίνων.

costoro, occupato il Pireo e la Munichia, essendo il popolo passato dalla loro parte, ebbero decisa in lor favore la guerra. Allora, abbattuta quella commissione dei dieci eletti la prima volta, elessero altri dieci riputati i migliori, sotto i quali e con il loro favore e le loro esortazioni si condussero a termine gli accordi e tornò il popolo. Fra essi primeggiarono specialmente Rinone di Peania e Faillo l'Acherdusio. Questi, prima che arrivasse Pausania, trattarono con quelli che occupavano il Pireo e, giunto Pausania, con lui si adoperarono per farli ritornare. Pausania, il re di Sparta, con dieci arbitri giunti in ultimo da Sparta, che egli stesso volle far venire, diede compimento alla pace e agli accordi. Rinone e i suoi colleghi furono lodati per la loro buona disposizione verso il popolo e, avendo ricevuto il loro incarico sotto l'oligarchia, ne resero conto sotto la democrazia, e niuno nè del partito della città nè di quello del Pireo s'ebbe a lagnare di loro; anzi per la sua condotta Rinone fu subito nominato stratego.

(*a*) Bl.: Ἀχέρδους υἱὸς K. (*b**) πρίν τε BT. (*c*) τ᾽ ins. K. (*d**) ⟨πεντεκαί⟩δεκα BT. (*e*) Bl. (*f**) deest ap. BT.

39. Ἐγένοντο δ' αἱ διαλύσεις ἐπ' Εὐκλείδου (*a*) ἄρχοντος κατὰ τὰς συνθήκας τάσδε. τοὺς βουλομένους τῶν Ἀθηναίων ⟨τῶν⟩ (*b*) ἐν ἄστει μεινάντων ἐξοικεῖν ἔχειν Ἐλευσῖνα ἐπιτίμους ὄντας καὶ κυρίους καὶ αὐτοκράτορας ἐ[πὶ πᾶσ]ιν (*c**) καὶ τὰ αὑτῶν καρπουμένους. τὸ δ' ἱερὸν εἶναι κοινὸν ἀμφοτέρων, ἐπιμελεῖσθαι δὲ Κήρυκας καὶ Εὐμολπίδας κατὰ τὰ πάτρια, μὴ ἐξεῖναι δὲ μήτε τοῖς Ἐλευσίνοθεν εἰς τὸ ἄστυ μήτε τοῖς ἐκ τοῦ ἄστεως Ἐλευσίναδε ἰέναι πλὴν μυστηρίοις ἑκατέρους. συντελεῖν δὲ ἀπὸ τῶν προσιόντων εἰς τὸ συμμαχικὸν καθάπερ τοὺς ἄλλους Ἀθηναίους. ἐὰν δέ τινες τῶν ἀπιόντων οἰκίαν λαμβάνωσιν Ἐλευσῖνι, συμπείθειν τὸν κεκτημένον· ἐὰν δὲ μὴ συμβαίνωσιν ἀλλήλοις, τιμητὰς ἑλέσθαι τρεῖς ἑκατέρων (*d**), καὶ ἥντιν' ἂν οὗτοι τάξωσι τιμὴν λαμβάνειν. Ἐλευσινίων δὲ συνοικεῖν οὓς ἂν οὗτοι β ο ύ λ ω ν τ α ι. τὴν δ' ἀπογραφὴν εἶναι τοῖς βουλομένοις ἐξοικεῖν, τοῖς μὲν ἐπιδ[ημ]οῦσιν ἀφ' ἧς ἂν ὀμόσωσιν τοὺς ὅρκους δι' [ἑπτ]ὰ (*e**) ἡμερῶν, τὴν δ' ἐξοίκησιν εἴκοσι, τοῖς δ' ἀποδημοῦ-

39. Gli accordi si fecero poi sotto l'arcontato di Euclide coi seguenti patti. Rimaneva libero agli ateniesi prima abitanti in città di emigrare e recarsi ad abitare in Eleusi [1], conservando la pienezza degli onori e dei diritti e il godimento delle proprie sostanze. Il tempio doveva essere comune agli abitanti in Atene e in Eleusi, sotto la sorveglianza dei Cerici e degli Eumolpidi secondo l'uso patrio. Non era concesso l'andare da Eleusi ad Atene nè da Atene ad Eleusi se non per assistere reciprocamente ai misteri. Dovevano partecipare alle spese richieste per la confederazione gli abitanti in Eleusi come gli altri ateniesi. Se alcuno degli emigranti voleva prender casa in Eleusi, doveva cercare d'accordarsi con il proprietario; non riuscendo ad aggiustarsi fra loro, dovevano nominare tre periti ciascuno e il proprietario doveva contentarsi del prezzo fissato da essi. Degli eleusini

(*a*) -ους K. (*b*) Bl.: sed quia Ἀθ. in papyro posterius insertum est, melius mihi videtur ita legi τῶν ἐν ἄστει μ., omissa voce Ἀθ.: * et ita BT. (*c**) αὐτ. ἑαυτῶν BT. (*d**) ἑκάτερον BT. (*e**) δ[έκ]α BT.

(1) Lo scopo era di persuadere tutti a rimanere in Atene; però, siccome parecchi, memori dei recenti avvenimenti, potevano temere per la loro vita, venne concesso a chi voleva di rifugiarsi nel territorio eleusino.

σιν ἐπειδὰν ἐπιδημήσωσιν κατὰ ταὐτά. μὴ ἐξεῖναι δὲ ἄρχειν μηδεμίαν ἀρχὴν τῶν ἐν τῷ ἄστει τὸν Ἐλευσῖνι κατοικοῦντα πρὶν ἂν ἀπογράφηται(*a*) πάλιν ἐν ⟨τῷ⟩ ἄστει κατοικεῖν. τὰς δὲ δίκας τοῦ φόνου εἶναι κατὰ τὰ πάτρια, εἴ τίς τινα ἀποκτείνας ἐκτίσει ἱερώσας (*b*). τῶν δὲ παρεληλυθότων μηδενὶ πρὸς μηδένα μνησικακεῖν ἐξεῖναι, πλὴν πρὸς τοὺς τριάκοντα καὶ τοὺς δέκα καὶ τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς τοῦ Πειραιέως ἄρξαντας, μηδὲ πρὸς τούτους, ἐὰν διδῶσιν εὐθύνας. εὐθύνας δὲ δοῦναι τοὺς μὲν ἐν Πειραιεῖ ἄρξαντας ἐν τοῖς ἐν Πειραιεῖ, τοὺς δ' ἐν τῷ ἄστει ἐν τοῖς τὰ τιμήματα παρεχομένοις. εἶθ' οὕτως ἐξοικεῖν τοὺς ἐθέλοντας. τὰ δὲ χρήματα ἃ ἐδανείσαντο εἰς τὸν πόλεμον ἑκατέρους ἀποδοῦναι χωρίς.

potevano coabitare solo quelli che i compratori volessero. Dovevano farsi registrare tutti quelli che intendevano emigrare, cioè quelli che ritornavano entro sette giorni dopo la prestazione del giuramento (ed entro venti giorni dovevan compiere il trasloco); lo stesso se alcuni, dopo esser tornati, ripartivano. Non poteva un cittadino che abitasse in Eleusi coprire alcun ufficio, se prima non si faceva di nuovo registrare come domiciliato in Atene. Le azioni per omicidio dovevano mantenersi conformemente alle leggi patrie: « se alcuno di propria mano avesse ucciso un altro, ovvero ferito, etc. ». Non era però lecito molestare nessuno per i passati avvenimenti, eccezion fatta dei trenta, dei dieci, degli undici e di quelli che avevano comandato nel Pireo [1]; e neppur di questi, dopo che avessero reso i conti. Quelli che avevano comandato nel Pireo dovevano dare i loro conti circa gli affari compiuti alla popo-

(*a*) -ψηται Bl. * BT. *: ἄν omittit K. (*b*) Rutherf.: αὐτοχειρί ms. — K. ins. ἀπέκτονεν. — αὐτοχειρίᾳ κτεῖναι ἢ τρῶσαι Herw.: * αὐτοχειρίᾳ ἐκτείσαιτο τρώσας BT.

[1] Su questi varii funzionarii nominati dai Trenta, cfr. c. 35.

lazione del Pireo, quelli che nella città alla popolazione della città stessa, presentando (i danneggiati) la valutazione (dei danni) (1). Dopo ciò chi (fra questi) avesse voluto poteva emigrare. Inoltre dall' una e dall' altra parte dovevansi restituire i denari mutuati per la guerra (2).

40. Γενομένων δὲ τοιούτων τῶν διαλύσεων, καὶ φοβουμένων ὅσοι μετὰ τῶν τριάκοντα συνεπολέμησαν, καὶ πολλῶν μὲν ἐπινοούντων ⟨μὲν⟩ (a) ἐξοικεῖν ἀναβαλλομένων δὲ τὴν ἀπογραφὴν (b) εἰς τὰς ἐσχάτας ἡμέρας, ὅπερ εἰώθασιν ποιεῖν ἅπαντες, Ἀρχῖνος συνιδὼν τὸ πλῆθος καὶ βουλόμενος κατασχεῖν αὐτοὺς ὑφεῖλε τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας τῆς ἀπογραφῆς, ὥστε συναναγκασθῆναι μένειν πολλοὺς ἄκοντας ἕως ἐθάρρησαν. καὶ δοκεῖ τοῦτό τε πολιτεύσασθαι καλῶς Ἀρχῖνος, καὶ μετὰ ταῦτα γραψάμενος τὸ ψήφισμα τὸ Θρασυβούλου παρανόμων, ἐν ᾧ μετεδίδου τῆς πολιτείας πᾶσι τοῖς

40. Conchiusi tali patti furon presi da timore tutti quanti nella guerra erano stati dalla parte dei Trenta: e molti pensavano di emigrare (3), differivano però (secondo il consueto andazzo) a farsi registrare agli ultimi giorni. Archino, visto il gran numero (che voleva emigrare) e bramando di farli rimanere, tolse gli ultimi giorni utili a farsi registrare, sicchè molti furon costretti loro malgrado a restare, finchè poi ripresero animo. Questo atto di Archino sembra essere stato politicamente bene inspirato, come

(a) Bl. (b) Bl.: ἀναγρ. K.

(1) Quest' ultima frase è alquanto incerta, poichè qui il testo è corrotto. Esso ha ἐν τοῖς τὰ τιμήματα παρεχομένοις: qui s'è tradotto come se fosse ἐν τοῖς ἐν τῷ ἄστει τ. τ. παρεχομένοις.

(2) Le due parti impegnate nella guerra civile avevano assunto ciascuna mutui di denaro. Ora ciascuna parte doveva provvedere per proprio conto alla relativa restituzione.

(3) Approfittare cioè della facoltà concessa di recarsi ad Eleusi.

ἐκ Πειραιέως συγκατελθοῦσι, ὧν ἔνιοι φανερῶς ἦσαν δοῦλοι· καὶ τρίτον ἐπεί τις ἤρξατο τῶν κατεληλυθότων μνησικακεῖν, ἀπαγαγὼν τοῦτον ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ πείσας ἄκριτον ἀποκτεῖναι, λέγων ὅτι νῦν δείξουσιν εἰ βούλονται τὴν δημοκρατίαν σῴζειν καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένειν· ἀφέντας μὲν γὰρ τοῦτον προτρέψειν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐὰν δ' ἀνέλωσιν παράδειγμα ποιήσειν ἅπασιν. ὅπερ καὶ συνέπεσεν· ἀποθανόντος γὰρ οὐδεὶς πώποτε ὕστερον ἐμνησικάκησεν. ὅλως δὲ (*a*) δοκοῦσιν κάλλιστα δὴ καὶ πολιτικώτατα ἁπάντων καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ χρήσασθαι ταῖς προγεγενημέναις συμφοραῖς. οὐ γὰρ μόνον τὰς περὶ τῶν προτέρων αἰτίας ἐξήλειψαν, ἀλλὰ καὶ τὰ χρήματα Λακεδαιμονίοις, ἃ οἱ τριάκοντα πρὸς τὸν πόλεμον ἔλαβον, ἀπέδοσαν κοινῇ, κελευουσῶν τῶν συνθηκῶν ἑκατέρους ἀποδιδόναι χωρὶς τούς τ' ἐκ τοῦ ἄστεως καὶ τοὺς ἐκ τοῦ Πειραιέως, ἡγούμενοι τοῦτο πρῶτον ⟨δεῖν⟩ (*b*) ἄρχειν μὲν τῆς ὁμονοίας, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οὐχ οἷον ἔτι προστιθέασιν τῶν οἰκείων οἱ δημοκρατήσαντες (*c*), ἀλλὰ καὶ τὴν χώραν ἀνάδαστον ποιοῦσιν. διελύθησαν δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ἐλευσῖνι [ἐξοι]κήσαντας (*d**) ἔτει

l' altro successivo di accusare di offesa alle leggi Trasibulo per la sua proposta di concedere i diritti politici a tutti quelli tornati dal Pireo, fra cui alcuni erano notoriamente schiavi. In terzo luogo poi, siccome uno dei ritornati aveva cominciato a molestare altri (p e i fatti trascorsi), lo tradusse avanti il Consiglio e persuase questo a condannarlo a morire senza altro giudizio. E disse che così il Consiglio avrebbe mostrato se voleva veramente salvare la democrazia e rispettare i giuramenti; e mentre, assolvendolo, avrebbe eccitato anche gli altri (a far lo stesso), togliendolo di mezzo avrebbe dato a tutti un esempio. Il che avvenne; poichè, dopo che costui fu condannato a morte, niuno molestò più altri per i trascorsi avvenimenti. Del resto in modo sommamente savio e civile e in pubblico e in privato rimediarono alle passate sventure; chè non solo tolsero le accuse per i fatti precedenti, ma restituirono in comune agli spartani il denaro che i Trenta ave-

---

(*a*) Bl.: ἅμα K.: forsan τά τε ἄλλα: * ἐμν., ἀλλά BT. (*b*) Bl.: forsan ἄρχειν δεῖν, quia pro μέν in pap. legitur δεν: * et ita BT. (*c*) –ησάμενοι J. May.: * οἱ δῆμοι κρατήσαντες BT. (*d**) Ἐλευσῖνι (ἐν del.) [κατο]ικήσαντας BT.

τρίτῳ μετὰ τὴν ἐξοίκησιν, ἐπὶ [Ξεναι]νέτου ἄρχοντος.

vano preso a mutuo per la guerra, mentre i patti ordinavano che quelli della città e quelli del Pireo facessero separatamente la restituzione [1]. Stimarono esser questo un primo atto di concordia; mentre negli altri Stati i democratici che sono al potere non solo non dànno niente del proprio, ma si dividono il territorio (tolto agli avversarii) [2]. Fecero accordi anche con quelli ch' erano emigrati in Eleusi, sotto l' arcontato di Seneneto, nel terzo anno dopo l' emigrazione.

41. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς ὕστε[ρο]ν συνέβη γενέσθαι καιροῖς, τότε δὲ κύριος ὁ δῆμος γενόμενος τῶν πραγμάτων ἐνεστήσατο τὴν ⟨νῦν⟩ οὖσαν πολιτείαν, ἐπὶ Πυθοδώρου μὲν ἄρχοντος, [δ]οκοῦντος δὲ δικαίως τοῦ δήμου λαβεῖν τὴν [ἐξουσί]αν (*a**) διὰ τὸ ποιήσασθαι τὴν κάθοδον δι' αὑτοῦ (*b*) τὸν δῆμον. ἦν δὲ τῶν μεταβολῶν ἑνδεκάτη τὸ[ν ἀρι]θμὸν αὕτη. πρώτη μὲν γὰρ ἐγένετο [(*c*) κ]ατάστασις (*d**) τῶν ἐξ ἀρχῆς Ἴωνος καὶ τῶν μετ' αὐτοῦ συνοικησάντων (*e*)· τότε γὰρ πρῶ-

41. Ciò avvenne pertanto negli ultimi tempi: e, divenuto allora il popolo arbitro dello Stato, stabilì la costituzione tuttora esistente, sotto l'arcontato di Pitodoro. E pare giusto che il popolo riavesse il potere, mentre il ristabilimento è avvenuto per opera del popolo stesso. Questo fu l' undecimo nella serie dei mutamenti che ebbe la costituzione. Prima di tutto si ebbe infatti la costituzione dovuta a Ione e ai colleghi di lui,

(*a**) π[ο]λιτείαν BT. (*b*) May: -όν K., sed cf. notas ad h. l. (*c*) ἡ ins. (*d**) μετάστασις BT. (*e*) Bl.: -ισάντων K.

[1] Cfr. la fine del c. 39.
[2] Intendi: i fondi degli oligarchici da loro abbattuti.

τον εἰς τὰς τέτταρας συνενεμήθησαν φυλὰς καὶ τοὺς φυλοβασιλεῖς (a*) κατέστησαν. δευτέρα δὲ καὶ πρώτη μετὰ ταῦτα [κατ]έχουσα (b) πολιτείας τάξις (c*) ἡ ἐπὶ Θησέως γενομένη, μικρὸν παρεγκλίνουσα τῆς βασιλικῆς. μετὰ δὲ ταύτην ἡ ἐπὶ Δράκοντος, ἐν ᾗ καὶ νόμους ἀνέγραψαν πρῶτον. τρίτη δ' ἡ μετὰ τὴν στάσιν ἡ ἐπὶ Σόλωνος, ἀφ' ἧς ἀρχὴ δημοκρατίας ἐγένετο. τετάρτη δ' ἡ ἐπὶ Πεισιστράτου τυραννίς. πέμπτη δ' ἡ μετὰ ⟨τὴν⟩ τῶν τυράννων κατάλυσιν ἡ Κλεισθένους, δημοτικωτέρα τῆς Σόλωνος. ἕκτη δ' ἡ μετὰ τὰ Μηδικά, τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς ἐπιστατούσης. ἑβδόμη δὲ καὶ (d*) μετὰ ταύτην, ἣν Ἀριστείδης μὲν ὑπέδειξεν, Ἐφιάλτης δ' ἐπετέλεσεν καταλύσας τὴν Ἀρεοπαγῖτιν βουλήν· ἐν ᾗ πλεῖστα συνέβη τὴν πόλιν διὰ τοὺς δημαγωγοὺς ἁμαρτάνειν διὰ τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν. ὀγδόη δ' [ἡ] τῶν τετρακοσίων κατάστασις, καὶ μετὰ ταύτην ἐνάτη (e) [δ]ημοκρατία πάλιν. δεκάτη δ' ἡ τῶν τριάκοντα καὶ ἡ τῶν δέκα τυραννίς. ἑνδεκάτη δ' ἡ μετὰ τὴν ἀπὸ Φυλῆς καὶ ἐκ Πειραιέως κάθοδον, ἀφ' ἧς διαγεγένηται μέχρι

perchè allora si distribuirono i cittadini in quattro tribù e si crearono i re delle tribù (1). Seconda costituzione e prima mutazione fu quella dei tempi di Teseo, di poco diversa dal governo regio. Quindi venne quella di Dracone, in cui si cominciarono a scrivere leggi. Dopo le sedizioni si ebbe il terzo mutamento, quello di Solone, da cui ebbe origine la democrazia. Il quarto mutamento si ebbe con il principato di Pisistrato; il quinto, dopo la cacciata dei principi, con la costituzione di Clistene, più democratica di quella di Solone; il sesto, dopo le guerre persiane, con la supremazia dell' Areopago. Il settimo che seguì a questo fu indicato da Aristide, ma compiuto da Efialte, togliendo il potere al consiglio dell'Areopago: sotto questo ordinamento lo Stato fu trascinato dai demagoghi al massimo numero di errori per la politica della supremazia marittima. L' ottavo mutamento si ebbe con l' insediamento dei Quat-

(a*) -έας BT. (b) Bl.: ἐξ[έχ]. K.: παρέχ. W.: * μετὰ ταύτη[ν] ἔχουσα BT. (c*) -ιν W. BT. (d*) ἡ BT. (e) δέ ins. K.: delevi cum Bl.: * habent BT.

(1) οἱ φυλοβασιλεῖς.

τῆς νῦν, ἀεὶ προσεπιλαμβάνουσα τῷ πλήθει τὴν ἐξουσίαν. ἁπάντων γὰρ αὐτὸς αὑτὸν πεποίηκεν ὁ δῆμος κύριον καὶ πάντα διοικεῖται ψηφίσμασιν καὶ δικαστηρίοις, ἐν οἷς ὁ δῆμός ἐστιν ὁ κρατῶν· καὶ γὰρ α[ἱ τ]ῆς βουλῆς κρίσεις εἰς τὸν δῆμον ἐληλύθασιν. καὶ τοῦτο δοκοῦσι ποιεῖν ὀρθῶς· εὐδιαφθορώτεροι γὰρ ὀλίγοι τῶν πολλῶν εἰσιν κ[αὶ] κέρδει κ[αὶ] χάρισιν. μισθοφόρον δ' ἐκκλησίαν τὸ μὲν πρῶτον ἀπέγνωσαν ποιεῖν. οὐ συλλεγομένων δ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλὰ πολλὰ σοφιζομένων (a) τῶν πρυτάνεων, ὅπως προσιστῆται τὸ πλῆθος πρὸς τὴν ἐπικύρωσιν τῆς χειροτονίας, πρῶτον μὲν Ἀγύρριος ὀβολὸν ἐπόρισεν, μετὰ δὲ τοῦτον Ἡρακλείδης ὁ Κλαζομένιος ὁ βασιλεὺς ἐπικαλούμενος διώβολον, πάλιν δ' Ἀγύρριος τριώβολον.

trocento, e il nono con il ritorno della democrazia; il decimo con la signoria dei Trenta e poi dei Dieci; l'undecimo con l'ordinamento dato dopo il ritorno dei cittadini da File e dal Pireo, e da esso fino ad ora il potere del popolo andò sempre aumentando. Chè il popolo si è costituito arbitro d'ogni cosa e tutto amministra con le assemblee e coi tribunali, di cui è padrone, poichè anche i giudizi del Consiglio furono deferiti al popolo. E credono che sia stato questo un buon provvedimento, dal momento che è più facile corrompere per denaro o favore i pochi che i molti. In principio non si volle dare stipendio ai membri dell'assemblea; ma, siccome allora non si perveniva a convocare l'assemblea e molte cose si escogitavano (invano) dai pritani [1] per far venire il popolo a sancire con il suo voto le decisioni, Agirrio cominciò ad introdurre la paga di un obolo, poi Eraclide di Clazomene (soprannominato il re) di due oboli, e

(a) Bl.: ψηφιζ. K.

[1] Su questi cfr. i cc. 43-44.

quindi ancora Agirrio di tre oboli [1].

42. Ἔχει δ' ἡ νῦν κατάστασις τῆς πολιτείας τόνδε τὸν τρόπον. μετέχουσιν μὲν τῆς πολιτείας οἱ ἐξ ἀμφοτέρων γεγονότες ἀστῶν. ἐγγράφον[ται] δ' εἰς τοὺς δημότας ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονότες· ὅταν δ' ἐγγράφωνται (a) διαψηφίζονται περὶ αὐτῶν ὀμόσαντες οἱ δημόται, πρῶτον μὲν εἰ δοκοῦσι γεγονέναι τὴν ἡλικίαν τὴν ἐκ τοῦ νόμου, κἂν μὴ δόξωσι ἀπέρχονται πάλιν εἰς παῖδα[ς, δ]εύτερον δ' εἰ ἐλεύθερός ἐστι καὶ γέγονε κατὰ [το]ὺς νόμους. ἔπειτ' ἂν μὲν ἀποψηφίσωνται (b) μὴ εἶναι ἐλεύθερον, ὁ μὲν ἐφίησιν εἰς τὸ δικαστήριον, οἱ δὲ δημόται κατηγόρους αἱροῦνται πέντε [ἄν]δρας ἐξ αὐτῶν, κἂν μὲν μὴ δόξῃ δι[καί]ως ἐγγράφ[εσ]θαι πωλεῖ τοῦτον ἡ πόλις· ἐὰν δὲ νικήσῃ, τοῖς [δη]μόταις ἐπάναγκες ἐγγράφεται. μετὰ δὲ ταῦτα δοκιμάζει τοὺς ἐγγραφέντας ἡ βουλή, κἄν τις δόξ[ῃ ν]εώτερος ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν εἶναι, ζημιοῖ [τοὺ]ς δημότας τοὺς ἐγγράψαντας. ἐπὰν δὲ δοκιμα[σθ]ῶσιν οἱ ἔφηβοι, συλλεγέντες οἱ πατέρες αὐτῶν κατὰ (c) φυλὰς ὀμόσαντες αἱροῦνται τρεῖς ἐκ τῶν

42. L' ordinamento attuale della costituzione è il seguente. Godono i diritti politici quelli nati da genitori entrambi cittadini. A diciotto anni vengono iscritti nel demo; al momento della iscrizione si decide a maggioranza di voti degli altri membri del demo, previo giuramento, 1° se consta che abbiano l' età legale (altrimenti si rimandano tra i fanciulli), 2° se sono liberi e nati in legittimo matrimonio. Se poi si decide che taluno non è libero, costui va in appello al tribunale e i demoti scelgono cinque fra loro per sostenere l' accusa: se si trova che non può essere iscritto (perchè servo), viene venduto a conto dello Stato; se invece egli vince la lite, viene iscritto malgrado l' opposizione dei demoti. In seguito il Consiglio esamina la lista degli iscritti e, se vi trova alcuno minore di diciott' anni, multa i demoti che l' hanno lasciato

(a) Bl.: δὲ γρ. K. (b) Bl.: ἐπιψ. K. (c) W., et ita papyr.: [εἰς] τάς K.

[1] Qui finisce la parte storica e comincia la seconda parte, espositiva dello stato della costituzione ateniese ai tempi dell' autore.

φυλετῶν τῶν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη γεγονότων, οὓς ἂν ἡγῶνται βελτίστους εἶναι καὶ ἐπιτηδειοτάτους ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐφήβων, ἐκ δὲ τούτων ὁ δῆμος ἕνα τῆ[ς φ]υλῆς ἑκάστης χειροτονεῖ σωφρονιστὴν καὶ [ἐπιμ]ελητὴν (*a**) ἐκ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἐπὶ πάντα (*b**). σ[υλ]λαβόντες δ' οὗτοι τοὺς ἐφήβους, πρῶτον μὲν τὰ ἱερὰ περιῆλθον, εἶτ' εἰς Πειραιέα πορεύονται καὶ φρουροῦσιν οἱ μὲν τὴν Μουνυχίαν οἱ δὲ τὴν ἀκτήν. χειρο[τονεῖ] δὲ καὶ παιδοτρίβας αὐτοῖς δύο καὶ διδασκάλους, [οἵ]τινες ὁπλομαχεῖν καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν κ[αὶ] καταπάλτην (*c*) ἀφιέναι διδάσκουσιν (*d*). δίδωσι δὲ καὶ εἰς τρο[φὴν] τοῖς μὲν σωφρονισταῖς δραχμὴν μίαν ἑκάστῳ, τοῖς δ' ἐφήβοις τέτταρας ὀβολοὺς ἑκάστῳ. τὰ δὲ τῶν φυλετῶν τῶν αὑτοῦ λαμβάνων ὁ σωφρονιστὴς ἕκαστος ἀγοράζει τὰ ἐπιτήδεια πᾶσιν εἰς τὸ κοινόν (συσσιτοῦσι γὰρ κατὰ φυλάς), καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται πάντων. καὶ τὸν μὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν οὕτω (*e**) διεξάγουσι (*f*). τὸν δ' [ὕ]στερον, ἐκκλησίας ἐν τῷ θεάτρῳ γενομένης (*g*), ἀποδειξάμενοι τῷ δήμῳ τὰ περὶ

iscrivere. Dopo che è stata approvata (dal Consiglio) la lista degli efebi (ossia di tali giovani iscritti), i loro padri si raccolgono per tribù e, previo giuramento, eleggono tre membri di ciascuna tribù maggiori di quarant' anni, i migliori a loro parere e i più atti all'educazione dei giovani, e fra quelli il popolo elegge poi da ciascuna tribù uno come censore [1] e fra tutti i cittadini un sovrintendente generale (degli efebi). Costoro, raccolti gli efebi, prima fanno il giro dei templi, poi si recano al Pireo e parte fan la guardia alla Munichia, parte al litorale. Elegge inoltre il popolo due ginnasti e dei maestri, che insegnino ai giovani a combattere, a tirar con l'arco e col giavellotto e ad adoperare la catapulta. Ciascuno dei censori riceve pel mantenimento una dramma, i singoli efebi quattro oboli. Ogni censore, ricevuta la paga relativa alla sua tribù, compera il necessario per tutti in comune (giacchè con-

(*a**) κοσμητήν BT. (*b**) -ας BT. (*c*) -έλτην K. (*d*) an -άξουσιν? Rutherf. (*e**) -ως BT. (*f*) Bl.: ἐξάγ. K.: * διάγουσι BT. (*g*) Bl.: γιν. K.

[1] Il testo: σωφρονιστής.

τὰς τάξεις καὶ λαβόντες ἀσπίδα καὶ δόρυ παρὰ τῆς πόλεως περιπολοῦσι τὴν χώραν καὶ διατρίβουσιν ἐν τοῖς φυλακτηρίοις. φρουροῦσι δὲ τὰ δύο ἔτη, χλαμύδας ἔχοντες, καὶ ἀτελεῖς εἰσι πάντων· καὶ δί[κη]ν οὔτ[ε] διδόασιν οὔτε λαμβάνουσιν, ἵνα μὴ πράγμασι συμμιγεῖέν τι (*a**), πλὴν περὶ κλήρου καὶ ἐπικλή[ρου], κἂν τινι κατὰ τὸ γένος ἱερωσύνη γένηται. διεξελθόντων δὲ τῶν δυεῖν ἐτῶν, ἤδη μετὰ τῶν ἄλλων εἰσίν. (*b**) τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν πολιτῶν ἐγγραφὴν καὶ τοὺς ἐφήβους τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

vivono quelli di ciascuna tribù) e si prende cura di tutto il resto. Così passano il primo anno. Nell' anno successivo, dopo una rivista militare fatta avanti all' assemblea del popolo radunata nel teatro, ricevono dallo Stato scudo e lancia e girano per il territorio del paese, soffermandosi nei presidii. Servono nei presidii per due anni [1], avendo la clamide (come uniforme) e liberi da ogni altra prestazione. Non possono nè citare altri nè venir citati in giudizio, perchè non abbiano a immischiarsi in affari (fatta eccezione che si tratti di eredità o di provvedere ad una ereditiera o del caso in cui a taluno si deferisca un sacerdozio gentilizio). Passati questi due anni, ritornano insieme con gli altri cittadini. Tale è dunque il modo, con cui vengono compilate le liste dei cittadini e con cui si governano gli efebi.

43. Τὰς δ' ἀρχὰς τὰς περὶ τὴν ἐγκύκλιον διοίκησιν ἁπάσας ποιοῦσι κληρωτὰς πλὴν ταμίαν (*c**) στρατιωτικῶν καὶ τῶν ἐπὶ τὸ θεω-

43. Tutte le cariche inferiori si distribuiscono per sorteggio, ad eccezione di quelle di questore della cassa mili-

(*a**) ἵνα μὴ πρό[φ]ασις ᾖ τ[ο]ῦ ἀπιέναι BT. (*b**) incipit apud BT. cap. 43. (*c**) -ίου BT.

[1] Cioè i due anni di cui s' è parlato.

ρικὸν (a) καὶ τοῦ τῶν κρηνῶν ἐπιμελητοῦ. ταύτας δὲ χειροτονοῦσιν, καὶ οἱ χειροτονηθέντες ἄρχουσιν ἐκ Παναθηναίων εἰς Παναθήναια. χειροτονοῦσι δὲ καὶ τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἁπάσας. βουλὴ δέ κληροῦται φ', ν' ἀπὸ (b*) φυλῆς ἑκάστης. πρυτανεύει δ' ἐν μέρει τῶν φυλῶν ἑκάστη καθ' ὅ τι ἂν λάχωσιν, αἱ μὲν πρῶται τέτταρες ἓξ καὶ λ' ἡμέρας ἑκάστη, αἱ δὲ ς' αἱ ὕστεραι πέντε καὶ λ' ἡμέρας ἑκάστη· κατὰ σελήνην γὰρ ἄγουσιν τὸν ἐνιαυτόν. οἱ δὲ πρυτανεύοντες αὐτῶν πρῶτον μὲν συσσιτοῦσιν ἐν τῇ θόλῳ, λαμβάνοντες ἀργύριον παρὰ τῆς πόλεως, ἔπειτα συνάγουσιν εἰς (c) τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· τὴν μὲν οὖν βουλὴν ὁσημέραι (d*), πλὴν ἐάν τις ἀφέσιμος ᾖ, τὸν δὲ δῆμον τετράκις τῆς πρυτανείας ἑκάστης. καὶ ὅσ[α] δεῖ χρηματίζειν τὴν βουλήν, καὶ ὅ τι ἐν ἑκάστῃ τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ὅ τι οὐ καθήκει (e*), οὗτοι προγράφουσι. προγράφουσι δὲ καὶ τὰς ἐκκλησίας οὗτοι, μίαν μὲν κυρίαν, ἐν ᾗ δεῖ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονεῖν, εἰ δοκοῦσι καλῶς ἄρχειν, καὶ περὶ σίτου καὶ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας χρηματίζειν,

tare e di cassiere degli spettacoli e di curatore delle fonti, i quali si eleggono a maggioranza di voti e gli eletti durano in carica da una festa delle Panatenèe all'altra. Sono elettive anche tutte le cariche militari. A sorte si nominano i cinquecento membri del Consiglio, cinquanta per ciascuna tribù. Ciascuna tribù dirige gli affari per turno, fissato dalla sorte: le prime quattro per trentasei giorni ciascuna, le altre sei per trentacinque ciascuna; poichè l'anno è computato secondo il corso lunare. I pritani (ossia i consiglieri della tribù dirigente) stanno insieme nel Tolo [1], stipendiati dallo Stato; essi convocano il Consiglio e l'assemblea dei cittadini, quello tutti i giorni meno i festivi, questa quattro volte per ogni pritania [2]. Essi compilano l'ordine del giorno degli affari da decidersi dal Consiglio, scegliendo ciò che in ciascun giorno di seduta si deve o no trattare. Compilano

(a) papyr., cf. infra: τῶν θ-ῶν K. (b*) ⟨τῆς⟩ ins. BT. (c) videtur omittendum May. W.: * καί BT. (d*) ὅσαι ἡμέραι BT. (e*) ὅπου καθίζειν BT.

[1] Nome del palazzo loro riservato.

[2] Le pritanie sono quei periodi di trentasei o trentacinque giorni, in cui funzionavano per turno i pritani delle dieci tribù.

καὶ τὰς εἰσαγγελίας ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοὺς βουλομένους ποιεῖσθαι, καὶ τὰς ἀπογραφὰς τῶν δημευομένων ἀναγινώσκειν, καὶ τὰς λήξεις τῶν κλήρων καὶ τῶν ἐπικλήρων ἀναγινώσκειν (a*), [ὅπω]ς μηδένα λάθῃ μηδὲν ἔρημον γενόμενον. ἐπὶ [δὲ] τῆς ἕκτης πρυτανείας πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ περὶ τῆς ὀστρακοφορίας ἐπιχειροτονίαν διδόασιν εἰ δοκεῖ ποιεῖν ἢ μή, καὶ συκοφαντῶν προβολὰς τῶν (b*) Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων μέχρι τριῶν ἑκατέρ[ων, κἄν (c) τι]ς ὑποσχόμενός τι μὴ ποιήσῃ τῷ δήμῳ. ἑτέραν δὲ ταῖς ἱκετηρίαις, ἐν ᾗ θεὶς ὁ βουλόμενος ἱκετηρίαν [ὑπὲρ] ὧν ἂν βούληται καὶ ἰδίων καὶ δημοσίων διαλέξεται πρὸς τὸν δῆμον. αἱ δὲ δύο περὶ τῶν ἄλλων εἰσίν, ἐν αἷς κελεύουσιν οἱ νόμοι τρία μὲν ἱερῶν χρηματίζειν, τρία δὲ κήρυξιν καὶ πρεσβείαις, τρία δ' ὁσίων. χρηματίζουσιν δ' ἐνίοτε καὶ ἄνευ προχειροτονίας. προσέρχονται δὲ καὶ οἱ κήρυκες καὶ οἱ πρέσβεις τοῖς πρυτάνεσιν πρῶτον, καὶ οἱ τὰς ἐπιστολὰς φέροντες τούτοις ἀποδιδόασι.

l'ordine del giorno anche per l' assemblea del popolo. Questa ha la prima e precipua convocazione [1] per confermare in carica i funzionarii, ove sembri che amministrino bene [2], e trattare dell'annona e del presidio dello Stato. In questo giorno chi vuole può presentare all' assemblea le denuncie; vi si leggono le liste dei beni che furono confiscati, e le denuncie circa la delazione di eredità e il collocamento delle ereditiere, affinchè a nessuno rimanga inosservata la vacanza di qualche patrimonio. Nella sesta pritania [3] a tale ordine del giorno si aggiunge la votazione sulla convenienza o meno di far proposte di ostracismo e le decisioni pregiudiziali di sicofantia contro ateniesi o contro meteci (non però più di tre per ogni seduta) e quelle contro chi non mantiene una promessa fatta al popolo. La seconda volta è convocata l' assemblea per prender cognizione delle suppliche, e chiunque vuol pre-

(a*) ἀναγ. del. cum aliis BT. (b*) τῶν del. BT. (c) Bl.: ἐάν K.

(1) ἐκκλησία κυρία = assemblea principale.

(2) Su tali conferme cfr. il c. 61.

(3) Ossia nella prima e precipua adunanza, avente luogo nella sesta pritania.

sentare suppliche per affari privati o pubblici può in tale occasione perorare avanti il popolo. Le altre due volte si convoca per gli altri negozi; in queste per disposizione di legge si consacrano tre decisioni ai templi, tre ai messaggi e alle legazioni, tre alle cerimonie sacre. Talora decidono anche senza previa deliberazione. I messi e gli ambasciatori si presentano prima ai pritani e quelli che recano lettere le consegnano prima a questi.

44. Ἔστι δ' ἐπιστάτης τῶν πρυτάνεων εἷς ὁ λαχών· οὗτος δ' ἐπιστατεῖ νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ οὐκ ἔστιν οὔτε πλείω χρόνον οὔτε δὶς τὸν αὐτὸν γενέσθαι. τηρεῖ δ' οὗτος τάς τε κλῆς (a*) τὰς τῶν ἱερῶν, ἐν οἷς τὰ χρήματ' ἐστὶν καὶ (b*) γράμματα τῇ πόλει, καὶ τὴν δημοσίαν σφραγῖδα, καὶ μένειν ἀναγκαῖον ἐν τῇ θόλῳ τοῦτόν ἐστιν καὶ τριττὺν τῶν πρυτάνεων, ἣν ἂν οὗτος κελεύῃ. καὶ ἐπειδὰν συναγάγωσιν οἱ πρυτάνεις τὴν βουλὴν ἢ τὸν δῆμον, οὗτος κληροῖ προέδρους ἐννέα, ἕνα ἐκ τῆς φυλῆς ἑκάστης πλὴν τῆς πρυτανευούσης, καὶ πάλιν ἐκ τούτων ἐπιστάτην ἕνα, καὶ παραδίδωσι τὸ πρόγραμμα αὐτοῖς. οἱ δὲ παραλαβόντες τῆς τ' εὐκοσμίας ἐπιμελοῦνται, καὶ ὑπὲρ ὧν δεῖ

44. Uno dei pritani viene nominato a sorte presidente; egli funziona una notte e un giorno, e non è lecito nè tenere per più lungo tempo tale ufficio nè ricoprirlo due volte. Costui custodisce le chiavi degli archivi dei templi, in cui stanno i tesori e i pubblici documenti e il sigillo dello Stato. È obbligato a stare nel Tolo con un terzo dei pritani, scelti da lui. Quando i pritani hanno convocato il Consiglio o l'assemblea, egli estrae a sorte nove presidenti, uno per ciascuna tribù (ad eccezione di quella che è in funzione come dirigente) e di nuovo fra essi sorteggia il primo. Ad essi

(a*) κλεῖς BT. (b*) <τά> ins. BT.

χρηματίζειν προτιθέασιν, καὶ τὰς χειροτονίας κρίνουσιν, καὶ τὰ ἄλλα πάντα διοικοῦσιν. καὶ τοῦ (a) ἀφεῖναι κύριοί εἰσιν. καὶ ἐπιστατῆσαι μὲν οὐκ ἔξεστιν πλεῖον (b*) ἢ ἅπαξ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ, προεδρεύειν δ' ἔξεστιν ἅπαξ ἐπὶ τῆς πρυτανείας ἑκάστης. ποιοῦσι δὲ καὶ ἀρχαιρεσίας (c) στρατηγῶν καὶ ἱππάρχων καὶ τῶν ἄλλων τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἀρχῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καθ' ὅ τι ἂν τῷ δήμῳ δοκῇ· ποιοῦσι δ' οἱ μετὰ τὴν ς' πρυτανεύοντες, ἐφ' ὧν ἂν εὐσημία γένηται. δεῖ δὲ προβούλευμα γενέσθαι καὶ περὶ τούτων.

consegna l' ordine del giorno e quelli, ricevutolo, prendono cura del buon ordine e presentano le materie su cui si deve decidere e annunziano l' esito della votazione e curano tutto il resto; essi hanno pur facoltà di dare i congedi. Uno non può fungere da primo presidente che una sola volta nell' anno; da semplice presidente anche una volta per ogni pritania. Nell' assemblea si nominano pure dieci strateghi e dieci ipparchi e le altre cariche militari, secondo l' avviso del popolo: tali elezioni si fanno dopo la sesta pritania per cura di quei pritani, sotto i quali sieno favorevoli gli auspici. In proposito deve prima essere consultato il Consiglio.

45. Ἡ δὲ βουλὴ πρότερον μὲν ἦν κυρία καὶ χρήμασιν ζημιῶσαι καὶ δῆσαι καὶ ἀποκτεῖναι. καὶ Λυσίμαχον αὐτῆς ἀγαγούσης ὡς τὸν δήμιον καθήμενον, ἤδη μέλλοντα ἀποθνήσκειν Εὐμηλείδης (d*) ὁ Ἀλωπεκῆθεν ἀφείλετο, οὐ φάσκων δεῖν ἄνευ δικαστηρίου γνώσεως οὐδένα τῶν πολιτῶν ἀποθνήσκειν· καὶ κρίσεως ἐν δικαστηρίῳ γενομένης ὁ μὲν Λυσίμαχος ἀπέφυγεν καὶ ἐπωνυμίαν ἔσχεν (e) ὁ ἀπὸ τοῦ τυπάνου, ὁ δὲ δῆμος

45. Il Consiglio aveva una volta facoltà di multare, imprigionare e condannare a morte. Essendo una volta Lisimaco stato dal (per ordine del) Consiglio trascinato al luogo del supplizio ed essendo imminente la sua esecuzione, Eumelide da Alopece lo liberò, dicendo che nessun cittadino doveva condannarsi a morire senza sentenza di tribunale. Lisimaco fu assolto e

---

(a) τ' ins. K. (b*) πλέον corr. cum aliis BT. (c) δεκαρχ. K. (d*) Εὐμηλίδης BT. (e) Bl. (et prob. cod.): εἶχεν K.

ἀφείλετο τῆς βουλῆς τὸ θανατοῦν καὶ δεῖν καὶ χρήμασι ζημιοῦν, καὶ νόμον ἔθετο, ἄν τινος ἀδικεῖν ἡ βουλὴ καταγνῷ ἢ ζημιώσῃ, τὰς καταγνώσεις καὶ τὰς ἐπιζημιώσεις εἰσάγειν τοὺς θεσμοθέτας εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ὅ τι ἂν οἱ δικασταὶ ψηφίσωνται τοῦτο κύριον εἶναι. κρίνει δὲ τὰς ἀρχὰς ἡ βουλὴ τὰς πλείστας (a*), μάλισθ᾽ ὅσαι χρήματα διαχειρίζουσιν. οὐ κυρία δ᾽ ἡ κρίσις, ἀλλ᾽ ἐφέσιμος εἰς τὸ δικαστήριον. ἔξεστι δὲ καὶ τοῖς ἰδιώταις εἰσαγγέλλειν ἣν ἄν βούλωνται τῶν ἀρχῶν μὴ χρῆσθαι τοῖς νόμοις· ἔφεσις δὲ καὶ τούτοις ἐστὶν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐὰν αὐτῶν ἡ βουλὴ καταγνῷ. δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς βουλευτὰς τοὺς τὸν ὕστερον ἐνιαυτὸν βουλεύσοντας καὶ τοὺς ἐννέα ἄρχοντας. καὶ πρότερον μὲν ἦν ἀποδοκιμάσαι κυρία, νῦν δὲ τούτοις ἔφεσίς ἐστιν εἰς τὸ δικαστήριον. τούτων μὲν οὖν ἄκυρός ἐστιν ἡ βουλή. προβουλεύει δ᾽ εἰς τὸν δῆμον, καὶ οὐκ ἔξεστιν οὐδὲν ἀπροβούλευτον οὐδ᾽ ὅ τι ἂν μὴ προγράψωσιν οἱ πρυτάνεις ψηφίσασθαι τῷ δήμῳ· κατ᾽ αὐτὰ γὰρ ταῦτα ἔνοχός ἐστιν ὁ κινήσας (b) γραφῇ παρανόμων.

fu soprannominato « lo scampato dal patibolo » (1), e il popolo tolse al Consiglio il diritto di condannare a morte, a prigionia o a multa, ordinando che le condanne e le multe dovessero proporsi dai tesmoteti avanti al tribunale, e il voto dei giudici solo fosse esecutivo. Il Consiglio sentenzia anche sulla condotta tenuta dal maggior numero dei funzionarii (soprattutto da quelli che hanno amministrazione di denaro); ma la sua sentenza non è definitiva, bensì appellabile in tribunale. Anche i privati possono accusare qualsiasi magistrato per il titolo di trasgressione delle leggi; se il Consiglio lo condanna, egli può appellarsi al tribunale. Il Consiglio fa un previo esame di quelli che devono fungere da consiglieri nel successivo anno e dei nove arconti; e una volta li poteva definitivamente riprovare, oggi invece essi possono appellarsi al tribunale. Di tali attribuzioni adunque è rimasto privo il Consiglio; esso però esprime il parere sugli affari, che si decidono poi

(a*) ⟨καί⟩ ins. BT. (b) νικήσας K.: BT.

(1) ὁ ἀπὸ τοῦ τυπάνου: “quello [scampato] dal patibolo”.

nell' assemblea popolare, nè è lecito in questa votare su affari su cui prima non siasi pronunciato il Consiglio, o che dai pritani non siano stati inclusi nell'ordine del giorno; altrimenti chi se ne fa promotore (1) può venir perseguito in giudizio a titolo di trasgressione delle leggi.

46. Ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῶν πεποιημένων τριήρων καὶ τῶν σκευῶν καὶ τῶν νεωσοίκων, καὶ ποιεῖται καινὰς τριήρεις ἢ τετρήρεις, ὁποτέρας ἂν ὁ δῆμος χειροτονήσῃ, καὶ σκεύη ταύταις καὶ νεωσοίκους. χειροτονεῖ δ' ἀρχιτέκτονας ὁ δῆμος ἐπὶ τὰς ναῦς· ἂν δὲ μὴ παραδῶσιν ἐξειργασμένα ταῦτα τῇ νέᾳ βουλῇ, τὴν δωρεὰν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς λαβεῖν. ἐπὶ γὰρ τῆς ὕστερον βουλῆς λαμβάνουσιν. ποιεῖται δὲ τὰς τριήρεις, δέκα ἄνδρας ἐξ [ἁπάντων] (*a**) ἑλομένη τριηροποιούς. ἐξετάζει δὲ καὶ τὰ οἰκοδομήματα τὰ δημόσια πάντα, κἄν τις ἀδικεῖν αὐτῇ δόξῃ, τῷ τε δήμῳ τοῦτον [ἀπ]οφαίνει καὶ καταγνοῦσα παραδίδωσι δικαστηρίῳ.

46. Il Consiglio sorveglia anche le triremi già allestite e gli attrezzi e i cantieri; ordina la costruzione di nuove triremi o quadriremi, secondo che il popolo decide, con i relativi attrezzi e cantieri. Il popolo elegge gli ingegneri navali e se il Consiglio, alla fine dell' anno, non trasmette al nuovo Consiglio tutte queste cose già finite, non riceve il solito dono, il quale allora non gli viene dato che quando sia entrato in azione il successivo Consiglio (2). Il Consiglio attende alla costruzione delle triremi, nominando fra tutta la cittadinanza dieci trieropei (3). Inoltre ha la cura di tutti i pubblici

---

(*a**) αὐ[τῆς] BT.

---

(1) ὁ νικήσας ha il testo. Leggo: ὁ κινήσας.

(2) S' intende: il dono della corona aurea.

(3) Letteralmente: fabbricatori di triremi. Ma qui si tratta di un comitato di sorveglianza per i lavori.

edifizi e, se taluno sembri rispetto a tali faccende commettere ingiustizie, esso lo denuncia al popolo e, ove lo trovi colpevole, lo consegna al tribunale (perchè venga giudicato).

47. Συνδιοικεῖ δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς τὰ πλεῖστα. πρῶτον μὲν γὰρ οἱ ταμίαι τῆς Ἀθηνᾶς εἰσὶ μὲν δέκα κλ[ηρωτοί] (*a**), εἷς ἐκ τῆς φυλῆς, ἐκ πεντακοσιομεδίμνων κατὰ τὸν Σόλωνος νόμ[ον — ἔτι γὰρ ὁ ν]όμος κύριός ἐστιν —, ἄρχει δ' ὁ λαχὼν κἂν πάνυ πένης ᾖ. παραλαμβάνου[σι δὲ τό] τε ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τὰς νίκας καὶ τὸν ἄλλον κόσμον καὶ τὰ χρ[ήματ]α ἐναντίον τῆς βουλῆς. ἔπειθ' οἱ πωληταὶ ι´ μέν εἰσι, κληροῦται δ' εἷς ἐκ τῆς φ[υλῆς. μισ]θοῦσι δὲ τὰ μισθώματα πάντα καὶ τὰ μέταλλα πωλοῦσι καὶ τὰ τέλη [μετὰ τ]οῦ ταμίου τῶν στρατιωτικῶν καὶ τῶν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν ᾑρημένων ἐναν[τίον τῆς βουλῆς] κατακυροῦσιν (*b**) ὅτῳ ἂν ἡ βουλὴ χειροτονήσῃ· καὶ τὰ πραθέντα μέταλλα [ὅσα] (*c**) ἐργάσιμα τὰ

47. Il Consiglio concorre inoltre con le altre cariche nell' amministrazione della maggior parte degli affari. Anzitutto vi sono dieci questori del tempio di Atena eletti a sorte, uno per tribù; fra i pentacosiomedimni, secondo la legge solonica — che è tuttavia in vigore —, ma funziona chi è sorteggiato, anche se sia poverissimo [1]. Essi ricevono in consegna, davanti al Consiglio, la statua di Atena e i trofei e gli altri ornamenti e i denari. Quindi vi sono dieci poleti, eletti a sorte uno per tribù. Questi fanno tutte le locazioni (per lo Stato) e danno in appalto le miniere e i tributi insieme al questore militare e a quelli scelti per amministrare la cassa degli

(*a**) κλη[ροῦτα]ι δ' BT. (*b**) καὶ κυρ. BT. (*c**) τά τ' BT.

[1] Cioè: circa a questo requisito della legge si supplisce con una finzione legale, nel modo stesso che, non essendo mai stati ammessi alle cariche i semplici teti per espressa disposizione di legge, pure nel fatto vi potè pervenire chiunque, fingendosi che fosse almeno zeugita: cfr. il capo 7 in fine. Su questa legge solonica, poi, cfr. quanto si dice al capo 8.

εἰς τρία ἔτη πεπραμένα καὶ τὰ συγκεχωρημένα τὰ...(*a**) πεπραμένα, καὶ τὰς οὐσίας τῶν ἐξ Ἀρείου πάγου φευγόντων καὶ τῶν ἀτίμων (*b*) [ἐναντίον τῆς β]ουλῆς πωλοῦσιν, κατακυροῦσι δ᾿ οἱ θ᾿ ἄρχοντες· καὶ τὰ τέλη τὰ εἰς ἐνιαυτ[ὸν] πεπραμένα ἀναγράψαντες εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα τὸν (*c**) [πριάμενον καὶ ὁπόσου] (*d*) ἂν πρίηται τῇ βουλῇ παραδιδόασιν. ἀναγράφουσιν δὲ χωρὶς μὲν οὓς δεῖ κατὰ (*e**) πρυ[τ]ανείαν ἑκάστην καταβάλλειν εἰς δέκα γραμματεῖα, χωρὶς δ᾿ οὓς τε[λοῦντος] (*f**) ἐνιαυτοῦ, γραμματεῖον κατὰ τὴν καταβολὴν ἑκάστην ποιήσαντες, χωρὶς δ᾿ οὓς [ἐπὶ] τῆς ἐνάτης πρυτανείας. ἀναγράφουσι δὲ καὶ τὰ χωρία καὶ τὰς οἰκίας [τὰ μισθωθ]έντα (*g*) καὶ πραθέντα ἐν τῷ δικαστηρίῳ· καὶ γὰρ ταῦθ᾿ οὗτοι πωλ[οῦσιν, ὧν] (*h*) τῶν μὲν οἰκιῶν ἐν ε΄ ἔτεσιν ἀνάγκη τὴν τιμὴν ἀποδοῦναι, τῶν δὲ χωρίων ἐν δέκα· καταβάλλουσιν δὲ ταῦτα ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτανείας ἑ[κάτεροι. κατακυροῖ (*i**) δὲ] καὶ ὁ βασιλεὺς τὰς μισθώσεις τεμενῶν (*l*) τῶν (*m**)

spettacoli in presenza del Consiglio a colui, che riceve il suffragio di questo (per alzata di mani). Del resto le miniere in esercizio, che si concedono per un triennio, quelle abbandonate, che si concedono per ... anni [1], nonchè le sostanze di quelli condannati dall' Areopago e degli infami [2], vengono da essi date in appalto in presenza del Consiglio, ma aggiudicate dai nove arconti. Registrano i tributi appaltati per i singoli anni in tavole bianche con il nome del conduttore e la somma per l'appalto, e le consegnano al Consiglio. A parte tengono su dieci registri i nomi di quelli che devono pagare a ogni pritania (e quindi in dieci rate); a parte ancora registrano i nomi di quelli che pagano a fine d'anno, facendo un registro per ciascuna specie di pagamento; e finalmente a parte quelli che devono pagare alla nona pritania. E poi tengono nota dei fondi e delle

---

(*a**) εἰς [.] ἔ[τη] BT. (*b*) suppl. S.: προδοτῶν Herw., qui nunc tamen S. sequitur: * ἄλλ[ων] BT. (*c**) τόν τε BT. (*d*) Tyrrell Herw.: papyrus tamen habet τὰ πρ.: * πρ. κ. [ὅσου] BT. (*e**) ⟨τήν⟩ BT. (*f**) τρὶς τοῦ BT. (*g*) [τὰ ἀπογρα]φέντα W.: * τὰ[πο]γρα[φ]έντα BT. (*h*) ὧν suppl. P.: * [ἔστι δέ] BT. (*i**) πρυτανείας. εἰσφέρει BT. (*l*) Bl.: μὲν [[ων]] K. (*m**) τῶν τεμ. BT.

---

(1) Lacuna. Le poche parole conservate non hanno un senso compiuto.
(2) Talora l' infamia era congiunta con la confisca.

ἀναγράψας ἐν γραμματε[ίοις λελευκ]ωμένοις (*a*). ἔστι δὲ καὶ τούτων ἡ μὲν μίσθωσις εἰς ἔτη δέκα, καταβάλλεται δ' ἐπὶ τῆς [θ'] πρυτανείας· διὸ καὶ πλεῖστα χρήματα ἐπὶ ταύτης συλλέγεται τῆς πρυ[τα]νείας. εἰσφέρεται μὲν οὖν εἰς τὴν βουλὴν τὰ γραμματ[εῖα] κ[ατὰ] τὰς καταβολὰς ἀναγεγραμμένα, τηρεῖ δ' ὁ δημόσιος· ὅταν δ' ᾖ χρ[ημάτων καταβ]ολὴ παραδίδωσι τοῖς ἀποδέκταις αὐτὰ ταῦτα καθε . . . . (*b**) ἐπιστυλίων, ὧν ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τὰ χρήματα καταβλη[θέντα . . . . . (*c**) ἀ]παλειφθῆναι. τὰ δ' ἄλλα ἀπόκειται χωρίς, ἵνα μὴ προε . κα . . . . (*d**).

case affittate o vendute in tribunale: giacchè sono essi che li vendono ed il prezzo delle case deve pagarsi in cinque annualità, quello dei fondi in dieci; il tempo del pagamento è la nona pritania per le une e per gli altri. Gli affitti degli stabili appartenenti ai templi vengono sanzionati dall' arconte re, che li registra su tavole bianche; e gli affitti pur di questi si fanno per dieci anni e le rate maturano nella nona pritania, durante la quale si raccoglie pertanto la maggior quantità di denaro. Si presentano al Consiglio i registri dove sono notati i pagamenti da farsi, e li conserva il servo pubblico. Quando sia il giorno di alcuni pagamenti, egli consegna ai ricevitori i registri relativi, traendoli dalla custodia, affinchè vengano cancellate le partite pagate in quel giorno: gli altri registri si custodiscono a parte, perchè non avvenga che si cancelli intempestivamente qualche debito [1].

(*a*) suppl. J. (*b**) καθελ[ῶν] ἀπ[ὸ τῶν] BT. (*c**) καταβληθ[ῆν]αι καί BT. (*d**) προεξαλει[φθῇ] BT.

---

[1] La fine di questo capo è molto lacunosa; però la interpretazione da noi data è abbastanza verosimile. Cfr. le proposte non molto dissimili di Herwerden, *Berl. phil. WSchr.*, XI, 611, che però noi non potemmo accogliere nel testo, perchè non abbastanza sicure.

48. [Εἰσὶ] δ' ἀποδέκται δέκα, κεκληρωμένοι κατὰ φυλάς. οὗτοι δὲ παραλαβόντες τὰ [γρα]μματεῖα ἀπαλείφουσι τὰ καταβαλλόμενα χρήματα ἐναντίον [τῆς βουλῆς] ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, καὶ πάλιν ἀποδιδόασιν τὰ γραμματεῖα [τῷ δη]μοσίῳ· κἄν τις ἐλλίπῃ καταβολὴ (*a*) ἐντεῦθεν, γέγραπται (*b**), καὶ δι' ἣν [αἰτίαν· καὶ(*c**) ἀ]νάγκη τὸ [ἐλλ]ειφθὲν καταβάλλειν ἢ δεδέσθαι, καὶ ταῦτα εἰσπρά[ττειν ἡ βο]υλὴ καὶ δῆσαι [κυρ]ία κατὰ τοὺς νόμους ἐστίν. τῇ μὲν οὖν προτεραίᾳ δέχονται τὰ χρ[ήματα] (*d**) καὶ μερίζουσι ταῖς ἀρχαῖς, τῇ δ' ὑστεραίᾳ τόν τε μερισμὸν εἰσ[άγου]σι (*e**) γράψαντες ἐν σανίδι καὶ καταλέγουσιν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, καὶ [προτιθέ]ασιν (*f*) ἐν τῇ βουλῇ εἴ τίς τινα οἶδεν ἀδικοῦντα περὶ τὸν μερισ[μὸν ἢ ἄρ]χοντα ἢ ἰδιώτην, καὶ γνώμας ἐπιψηφίζουσιν ἐάν τίς τι δοκῇ ἀ[δικεῖν. κ]ληροῦσι δὲ καὶ λογιστὰς ἐξ αὑτῶν οἱ βουλευταὶ δέκα τοὺς λογιουμένους τ[αῖς ἀρ]χαῖς κατὰ τὴν πρυτανείαν ἑκάστην. κληροῦσι δὲ καὶ εὐθύνους, ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης, καὶ παρέδρους β΄ ἑκάστῳ τῶν εὐθύνων, οἷς ἀναγκαῖόν ἐστι ταῖς ἀ[γορ]αῖς (*g**) κατὰ τὸν ἐπώνυμον τὸν

48. Dieci sono i ricevitori, eletti a sorte per ciascuna tribù. Questi, ricevendo i registri, cancellano avanti l'adunanza del Consiglio i nomi di quelli che hanno pagato, e poi restituiscono i registri al servo pubblico. Se manca qualche pagamento, si scrive che il pagamento non ha avuto luogo e per quale motivo. È necessario o eseguire il mancato pagamento o andare in prigione; e il Consiglio ha per legge facoltà di esigere tali pagamenti o (occorrendo) d' imprigionare. Il giorno prima ricevono i denari e li distribuiscono tra i funzionarii [1]; il giorno dopo scrivono su una tavola il modo di ripartizione e lo depongono in Consiglio, domandando nella seduta se taluno sappia che un magistrato o un privato abbia commesso qualche ingiustizia nella ripartizione, e, ove si denunci un simile fatto, mettono ai voti la relativa decisione. I consiglieri sorteggiano fra loro dieci logisti, che debbono tenere i conti delle varie cari-

(*a*) S.: -ήν K. * BT. (*b**) ἐνταῦθ' ἐγγέγρ. BT. (*c**) καὶ διπλά[σιον BT. (*d**) τὰς [καταβολά]ς BT. (*e**) εἰσ[φέρου]σι BT. (*f*) S.: [παραδιδό]ασιν Tyrrell (*g**) an ε[ὐθύν]αις? BT.

(1) Per le spese dei relativi uffici cfr. per es. c. 50.

τῆς φυλῆς ἑκάστης καθῆσθαι, κἄν τις βού[ληταί] τινι τῶν τὰς εὐθύνας ἐν τῷ δικαστηρίῳ δεδωκότων ἐντὸς γ′ [ἡμερῶν ἀφ’] ἧς ἔδωκε τὰς εὐθύνας εὔθυναν ἀνὰ ἰδίαν ἀντιδ[ίκ]η[σιν] (*a**) ἐμβαλέσθαι, γράψας εἰς πινάκιον λελευκωμένον τοὔνομα τοῦ αὐτοῦ (*b*) καὶ τὸ τοῦ φεύγοντος καὶ τὸ ἀδίκημ’ ὅ τι ἂν ἐγκαλῇ, καὶ τίμημα [παραλ]αβόμενος (*c**) ὅ τι ἂν αὐτῷ δοκῇ, δίδωσιν τῷ εὐθύνῳ· ὁ δὲ λαβὼν τοῦτο καὶ ἀ[ναγνοὺς] (*d*), ἐὰν μὲν καταγνῷ, παραδίδωσιν τὰ μὲν ἴδια τοῖς δικασταῖς τοῖς κατὰ δ[ήμους οἳ] (*e**) τὴν φυλὴν ταύτην εἰσάγουσιν, τὰ δὲ δημόσια τοῖς θεσμοθέτα[ις ἀνα]γράφει. οἱ δὲ θεσμοθέται ἐὰν παραλάβωσιν πάλιν εἰσάγουσιν [τὴν] (*f**) εὔθυναν εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ὅ τι ἄν γνῶσιν οἱ δικαστ[αὶ ἡ κ]ρίσις ἐστί (*g**).

che per ciascuna pritania. Nominano a sorte anche dieci verificatori dei conti, uno per tribù, e due assistenti per ogni verificatore, i quali devono sedere nelle fiere presso la statua dell’epomino della singola tribù. Se taluno vuole per sua particolare ragione querelarsi contro talun magistrato, che abbia già reso i suoi conti in tribunale, entro tre giorni dalla resa dei conti, scritto su una bianca tavoletta il nome suo e del convenuto e il torto di cui si lagna e l’estimazione, che gli par giusta, della sua pretesa, la consegna al verificatore. Costui, ricevuta la tavoletta e presa notizia, ove trovi che il torto esista, rimette la cosa (se si tratta di torti privati) ai giudici dei demi costituenti la tribù, l’espone invece per iscritto (trattandosi di affari pubblici) ai tesmoteti. I tesmoteti, avuta la denunzia, domandano nuovamente i conti in tribunale, e la decisione è rimessa al parere dei giudici.

49. Δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἵππους ἡ βουλή, κἂν μέν τις κα-

49. Il Consiglio esamina anche i cavalli e, se trovasi che

(*a**) ἄν τ’ ἰδίαν ἄν τε δ[η]μο[σί]α[ν] BT. (*b*) Bl.: τούτου K.: * τό θ’ αὑτοῦ BT. (*c**) ἐ[πιγραψ]άμενος BT. (*d*) Bl.: ἀ[κούσας] K.: * ἀν[ακρίνα]ς BT. (*e**) τοῖς BT. (*f**) [ταύτην τήν] BT. (*g**) δικαστα[ί, τοῦτο κύ]ριόν ἐστιν BT.

λ[ῶς (a*) ἔχ]ων κακῶν (b*) δοκῇ τρέχειν (c), ζημιοῖ τῷ σίτῳ, τοῖς δὲ μὴ δυναμένοις [τ]ρέχειν (d*) ἢ μὴ θέλουσι μένειν ἀνάγουσι (e) τροχὸν ἐπὶ τὴν [γνάθον (f) καὶ ὁ τ]οῦτο παθὼν ἀδόκιμός ἐστι. δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς πρ[οδ]ρ[όμους, οἳ (g*) ἂν α]ὐτῇ δοκῶσιν ἐπιτήδειοι προδρομεύειν εἶναι, κἄν τιν' ἀπ[ο]χειροτονήσῃ (h), καταβέβηκεν οὗτος. δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἁμίππους (i), κἄν τιν' ἀποχειροτονήσῃ (l), πέπαυται μισθοφορῶν οὗτος. τοὺς δ' ἱππέας καταλέγουσιν (m*) οἱ καταλογεῖς, οὓς ἂν ὁ δῆμος χειροτονήσῃ δέκα ἄνδρας· οὓς δ' ἂν καταλέξωσι παραδιδόασι τοῖς ἱππάρχοις καὶ φυλάρχοις, οὗτοι δὲ παραλαβόντες εἰσφέρουσι τ[ὸν] κατάλογον εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν πίνακα ἀνοίξαντες, ἐν ᾧ κατασεσημασμένα τὰ ὀνόματα τῶν ἱππέων ἐστί, τοὺς μὲν ἐξομνυμένους τῶν πρότερον ἐγγεγραμμένων μὴ δυνατοὺς εἶναι τοῖς σώμασιν ἱππεύειν ἐξαλείφουσι, τοὺς δὲ κατειλεγμένους [κ]αλοῦσι, κἂν μέν τις ἐξομόσηται (n*) μὴ δύνασθαι τῷ σώματι ἱππεύειν

qualche cavallo sano non corra bene, ordina la multa in una quantità di grano; ed ai cavalli che non possano correre o non sappiano resistere contro il nemico [1] fa stampare una ruota sulla mascella, e l'animale si reputa così riprovato [2]. Esamina anche i cavalleggeri, secondo che gli paiano atti al servizio, e, se trova taluno inabile, costui passa alla fanteria. Esamina pure i soldati che corrono insieme con la cavalleria e, ove riformi taluno, costui cessa dal servire agli stipendi. Dieci cittadini eletti dal popolo, detti registratori, scelgono i cavalieri e comunicano le liste fatte agli ipparchi e ai filarchi; costoro le portano in Consiglio e, aprendo le tavole in cui sono segnati i nomi dei cavalieri, cancellano coloro che prima erano iscritti e hanno giurato di non poter reggere al cavalcare, e fanno l'appello dei nuovi iscritti.

(a*) καλ[ὸν ἵππον BT. (b*) -ῶς BT. (c) Campbell: τρέφειν hic et infra K. cum cod.; sed cf. Aristot. *Eth.* 2, 6, 2: * -έφειν habet BT. (d*) [ἀκολ]ουθεῖν BT. (e) videtur legendum ἀναγράφουσι. (f) ita, collato Hesych. ad v. τρυσίππιον, Hicks: * post γν. apd. BT. [ἐπιβ]άλλει (g*) οἵτινες BT. (h) Bl.: τινα προχ. K. (i) Bl.: ἀνίππους K. (l) Bl.: τινα προχ. K. (m*) -ουσι μέν BT. (n*) ἐξομνύηται BT.

---

[1] Per questa versione (e soprattutto per il senso di μένειν) cfr. *Ethic.* 2, 6, 2.

[2] Su questo procedimento cfr. il citato passo di Esichio.

ἢ τῇ οὐσίᾳ, τοῦτον ἀφιᾶσιν, τὸν δὲ μὴ ἐξομνύμενον διαχειροτονοῦσιν οἱ βουλευταί, πότερον ἐπιτήδειός ἐστιν ἱππεύειν ἢ οὔ· κἂν μὲν χειροτονήσωσιν, ἐγγράφουσιν εἰς τὸν πίνακα, εἰ δὲ μή, καὶ τοῦτον ἀφιᾶσιν. ἔκρινεν δέ ποτε καὶ τὰ παραδείγματα καὶ τὸν πέπλον ἡ βουλή, νῦν δὲ τὸ δικαστήριον τὸ λαχόν· ἐδόκουν γὰρ οὗτοι καταχαρίζεσθαι τὴν κρίσιν. καὶ τῆς ποιήσεως τῶν Νικῶν καὶ τῶν ἄθλων τῶν εἰς τὰ Παναθήναια συνεπιμελεῖται μετὰ τοῦ ταμίου τῶν στρατιωτικῶν. δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἀδυνάτους ἡ βουλή· νόμος γάρ ἐστιν ὃς κελεύει τοὺς ἐντὸς τριῶν μνῶν κεκτημένους καὶ τὸ σῶμα πεπηρωμένους, ὥστε μὴ δύνασθαι μηδὲν ἔργον ἐργάζεσθαι, δοκιμάζειν μὲν τὴν βουλήν, διδόναι δὲ δημοσίᾳ τροφὴν δύο ὀβολοὺς ἑκάστῳ τῆς ἡμέρας· καὶ ταμίας ἐστὶν αὐτοῖς κληρωτός. συνδιοικεῖ (*a*) δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς τὰ πλεῖσθ', ὡς ἔπος εἰπεῖν (*b**). τὰ μὴν οὖν ὑπὸ τῆς βουλῆς διοικούμενα ταῦτ' ἐστίν.

Se alcuno di questi giura che le forze non gli permettono di stare a cavallo o la sostanza non basta a mantenere il cavallo, vien congedato; se alcuno non presta tale giuramento, decidono i consiglieri se sia o no abile a stare a cavallo. Se lo giudicano abile, viene iscritto nella tavola; altrimenti viene congedato. Una volta il Consiglio giudicava anche sui progetti di opere pubbliche e sulla confezione del peplo (per le Panatenèe); ma ora ne giudica una sezione del tribunale indicata dalla sorte, sembrando che le decisioni del Consiglio non fossero scevre di favoritismo. Il Consiglio si occupa inoltre, insieme col questore militare, della fabbrica dei trofei e dei premii per le feste panatenaiche. Il Consiglio esamina anche gl'inabili: v'è infatti una legge che ordina che quelli, che posseggano meno di tre mine e siano difettosi di corpo in modo da non poter esercitare alcun mestiere, vengano esaminati dal Consiglio, e quindi ricevano per il mantenimento due oboli al giorno a carico pubblico: v'è un apposito cassiere estratto a sorte. Anche con

(*a*) P.: συνοικεῖ K. (*b**) incipit cap. L apud BT.

le altre cariche concorre il Consiglio nell' amministrazione, si può dire, della massima parte degli affari. Tali sono le materie amministrate dal Consiglio.

50. Κληροῦνται δὲ καὶ ἱερῶν ἐπισκευασταὶ δέκα ἄνδρες, οἳ λαμβάνοντες τριάκοντα μνᾶς παρὰ τῶν ἀπο[δε]κτῶν ἐπισκευάζουσιν τὰ μάλιστα δεόμενα τῶν ἱερῶν, καὶ ἀστυνόμοι δέκα. τούτων δὲ ε′ [μὲν] ἄρχουσιν ἐν Πειραιεῖ, πέντε δ' ἐν ἄστει, καὶ τάς τε αὐλητρίδας καὶ τὰς ψαλτρίας [καὶ] τὰς κιθαριστρίας οὗτοι σκοποῦσιν ὅπως μὴ πλείονος ἢ δυεῖν δραχμαῖν μισθωθήσονται, κἂν πλείους τὴν αὐτὴν σπουδάσωσι (a*) λαβεῖν, οὗτοι διακληροῦσι καὶ τῷ λαχόντι μισθοῦσιν. καὶ ὅπως τῶν κοπρολόγων μηδεὶς ἐντὸς ι′ σταδίων (b) τοῦ τείχους καταβαλεῖ κόπρον ἐπιμελοῦνται, καὶ τὰς ὁδοὺς κωλύουσι κατοικοδομεῖν καὶ δρυφάκτους ὑπὲρ τῶν ὁδῶν ὑπερτείνειν καὶ ὀχετοὺς μετεώρους εἰς τὴν ὁδὸν ἔκρουν ἐχομ[ένους] (c*) ποιεῖν καὶ τὰς θυρίδας εἰς τὴν ὁδὸν ἀνοίγειν. καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀπογιγνομένους ἀναιροῦσιν, ἔχοντες δημοσίους ὑπηρέτας.

50. A sorte si eleggono dieci conservatori dei templi, i quali, avute trenta mine dai ricevitori, provvedono alle precipue necessità dei templi, e dieci edili. Di questi, cinque funzionano nel Pireo, cinque in città. Essi vigilano a che le suonatrici di flauto, di lira o di cetra non si facciano pagare più di due dramme; e, se più persone vogliono condurre la stessa, essi ricorrono alla sorte e a chi vince ne locano il servizio. E curano che i collettori d' immondizie non le gettino entro il perimetro di dieci stadii intorno alle mura, nè che le vie vengano soffocate dalle costruzioni, nè che si protendano sulle vie i balconi, nè che si facciano pendere dei canali aventi l' imboccatura sulla via, nè che le finestre s' aprano dalla parte della strada. Rimuovono i cadaveri dalle vie per mezzo dei servi pubblici.

(a*) -άζωσι BT. (b) ἐν τοῖς παρά K.: rem felicissime expedivit May.
(c*) ἔχοντας BT.

51. Κληροῦνται δὲ καὶ ἀγορανόμοι (*a**), πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, ε´ δ᾽ εἰς ἄστυ. τούτοις δὲ ὑπὸ τῶν νόμων προστέτακται τῶν ὠ[νίω]ν ἐπιμελεῖσθαι πάντων, ὅπως καθαρὰ καὶ ἀκίβδηλα πωλήσεται. κληροῦνται δὲ καὶ μετρονόμοι (*b**), πέντε μὲν εἰς ἄστυ, ε´ δὲ εἰς Πειραιέα· καὶ οὗτοι τῶν μέτρων καὶ τῶν σταθμῶν ἐπιμελοῦνται πάντων, ὅπως οἱ πωλοῦντες χρήσονται (*c*) δικαίοις. ἦσαν δὲ καὶ σιτοφύλακες κληρωτοί (*d**), πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, πέντε δ᾽ εἰς ἄστυ, νῦν δ᾽ εἴκοσι μὲν εἰς ἄστυ, πεντεκαίδεκα δ᾽ εἰς Πειραιέα. οὗτοι δ᾽ ἐπιμελοῦνται πρῶτον μὲν ὅπως ὁ ἐν ἀγορᾷ σῖτος ἀργὸς ὤνιος ἔσται δικαίως, ἔπειθ᾽ ὅπως οἵ τε μυλωθροὶ πρὸς τὰς τιμὰς τῶν κριθῶν τὰ ἄλφιτα πωλήσουσιν καὶ οἱ ἀρτοπῶλαι πρὸς τὰς τιμὰς τῶν πυρῶν τοὺς ἄρτους, καὶ τὸν σταθμὸν ἄγοντας ὅσον ἂν οὗτοι τάξωσιν· ὁ γὰρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν. ἐμπορίου δ᾽ ἐπιμελητὰς δέκα κληροῦσιν· τούτοις δὲ προστέτακται τῶν τ᾽ ἐμπορίων ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τοῦ σίτου τοῦ καταπλέοντος εἰς τὸ ἀττικὸν (*e*) ἐμπόριον τὰ δύο μέρη τοὺς ἐμπόρους ἀναγκάζειν εἰς τὸ ἄστυ κομίζειν.

51. A sorte si eleggono anche gli agoranomi, cinque al Pireo, cinque in città. Le leggi impongono loro di sorvegliare le merci perchè siano pure e non adulterate. Si eleggono a sorte anche i metronomi, cinque in città e cinque al Pireo, che sorvegliano tutte le misure e i pesi, affinchè i venditori si valgano di misure e pesi giusti. I custodi dell' annona, nominati a sorte, erano cinque al Pireo e cinque in città; ora sono venti in città e quindici al Pireo. Questi vegliano prima a che si venda sul mercato il grano non lavorato a giusto prezzo, quindi a che i mugnai vendano le farine in proporzione ai prezzi dell' orzo e a che i panettieri vendano i pani in proporzione dei prezzi del grano e aventi il peso da essi fissato; chè la legge ordina a loro di fissarlo. A sorte si eleggono dieci sorveglianti del mercato al porto, che hanno l' obbligo di aver cura dei mercati ivi tenuti e di costringere i mercanti a portare in città almeno due terzi del grano che arriva per mare al porto del grano.

(*a**) ⟨ι´⟩ ins. BT. (*b**) ⟨ι´⟩ ins. BT. (*c*) Bl.: -ωνται K. (*d**) ⟨ι´⟩ ins. BT. (*e*) T. σιτικόν K. * BT. *: ἀστικόν S.

52. Καθιστᾶσι δὲ καὶ τοὺς ἕνδεκα κληρωτούς, ἐπιμελησομένους τῶν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ τοὺς ἀπαγομένους κλέπτας καὶ τοὺς ἀνδραποδιστὰς καὶ τοὺς λωποδύτας, ἂν μὲν [ὁμολογῶ]σι, θανάτῳ ζημιώσοντας, ἂν δ' ἀμφισβητῶσιν, εἰσάξοντας εἰς τὸ δικαστήριον, κἂν μὲν ἀποφύγωσιν ἀφήσοντας, εἰ δὲ μὴ τότε θανατώσοντας, καὶ τὰ [ἀ]πογραφόμενα χωρία καὶ οἰκίας εἰσάξοντας εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ τὰ δόξαντα δ[ημ]όσια εἶναι παραδώσοντας τοῖς πωληταῖς, καὶ τὰς ἐνδείξεις εἰσάξοντας· καὶ γὰρ ταύτας εἰσάγουσιν οἱ ἕνδεκα· εἰσάγουσι δὲ τῶν ἐνδείξεών τινας καὶ οἱ θεσμοθέται. κληροῦσι δὲ καὶ εἰσαγωγέας ε' ἄνδρας, οἳ τὰς ἐμμήνους εἰσάγουσι δίκας, δυοῖν φυλαῖν ἕκαστος. εἰσὶ δ' ἔμμηνοι προικός, ἐάν τις ὀφείλων μὴ ἀποδιδῷ (*a*), κἄν τις ἐπὶ δραχμῇ δανεισάμενος ἀποστερῇ, κἄν τις ἐν ἀγορᾷ βουλόμενος ἐργάζεσθαι δανείσηται παρά τινος ἀφορμήν, ἔτι δ' αἰκείας (*b*) καὶ ἐρανικαὶ καὶ κοινωνικαὶ καὶ ἀνδραπόδων καὶ ὑποζυγ[ίω]ν καὶ τριηραρχικαὶ καὶ τραπεζιτικαί (*c*). οὗτοι μὲν οὖν ταύτας δικάζουσιν ἐμμήνους εἰσάγ[ον]τες, οἱ δ' ἀποδέκται τοῖς τελώναις καὶ κατὰ τῶν τελωνῶν, τὰ μὲν μέχρι δέκα δραχμῶν ὄντες κύριοι, τὰ δ' ἄλλ' εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγοντες ἔμμηνα.

52. A sorte nominano anche gli undici, che devono prendersi cura dei carcerati e che fanno arrestare i ladri, i venditori di persone libere e i grassatori, punendoli di morte se confessi. Se invece negano, li fanno comparire avanti il tribunale, dove, se vengono assolti, li lasciano andare, altrimenti li fanno morire. Essi devono produrre in tribunale il registro dei fondi rustici ed urbani (appartenenti ai condannati), consegnando ai poleti quelli che consta essere devoluti allo Stato. Devono fare le denuncie dei crimini (chè anche queste spettano agli undici; alcune però vengono anche fatte dai tesmoteti). A sorte eleggono anche cinque istruttori, che devono istruire le liti da decidersi entro un mese, uno ogni due tribù. Tali liti sono: quella di dote (se chi deve la dote non la paga); se chi ha ricevuto un mutuo all' interesse di una dramma (per cento al mese) non lo paga; se alcuno si fa dare una provvigione per commerciare sul mercato (e non compie il negozio): inoltre le liti relative a ingiurie, contribuzioni per i sodalizi, società, servi, giumen-

(*a*) Bl.: ἀποδῷ K. * BT. (*b*) an [ἐμπορ]ικαί? cf. Poll. (*c*) B.: cod. et K. hic et supra -άς.

ti, contribuzioni per le triremi, affari bancarii. Costoro adunque giudicano le liti da decidersi entro un mese (i ricevitori poi quelle a favore o contro gli appaltatori delle imposte) in modo definitivo, se il loro oggetto non supera il valore di dieci dramme: altrimenti le riportano al tribunale, che deve deciderle entro un mese.

53. Κληροῦσι δὲ καὶ (*a**) τετταράκοντα, τέτταρας ἐξ ἑκάστης φυλῆς (*b**), πρὸς οὓς τὰς ἄλλας (*c*) δίκας λαγχάνουσιν· οἳ πρότερ[ον] μὲν ἦσαν τριάκοντα, καὶ κατὰ δήμους περιιόντες ἐδίκαζον, μετὰ δὲ τὴν ἐπὶ (*d**) τῶν τριάκοντα ὀλιγαρχία[ν] τετταράκοντα γεγόνασιν. καὶ τὰ μὲν μέχρι δέκα δραχμῶν αὐτοτελεῖς εἰσι [κρίνει]ν (*e**), τὰ δ' ὑπὲρ τοῦτο τὸ τίμημα τοῖς διαιτηταῖς παραδιδόασιν. οἱ δὲ παραλαβόντες, [ἐ]ὰν μὴ δύνωνται διαλῦσαι, γιγνώσκουσι, κἂν μὲν ἀμφοτέροις ἀρέσκῃ τὰ γνωσθέντα [καὶ] ἐμμένωσιν, ἔχει τέλος ἡ δίκη. ἂν δ' ὁ ἕτερος ἐφῇ τῶν ἀντιδίκων εἰς τὸ δικαστήριον, ἐμβαλόντες τὰς μαρτυρίας καὶ τὰς προκλήσεις καὶ τοὺς νόμους εἰς ἐχίνους, χωρὶς μὲν τὰς τοῦ διώκοντος χωρὶς δὲ τὰς τοῦ φεύγοντος, καὶ τούτους κατασημηνάμε-

53. Eleggono a sorte anche i Quaranta, quattro da ciascuna tribù, a cui spettano le altre azioni civili. Una volta erano trenta e andavano in giro per i demi a giudicare; divennero poi quaranta sotto il governo oligarchico dei Trenta. Le cause inferiori a dieci dramme giudicano definitivamente; quelle superiori a tal valore vengono rimesse ai dieteti. Questi, se non possono far venire le parti a transazione, profferiscono la sentenza; e, se le parti si accontentano e si acquetano, ha termine il processo. Se invece l' una delle parti si appella al tribunale, essi pongono le testimonianze, le delazioni di giuramento e i testi di legge [1] in due se-

(*a**) ⟨τούς⟩ ins. BT. (*b**) ἐκ τῆς φ. ἐκ. BT. (*c*) ἰδίας W. (*d**) ἐπί del. BT. (*e**) δ[ικά]ζε[ι]ν BT.

[1] **S' intende: addotti dalle parti.**

νοι καὶ τὴν κρίσιν (a*) τοῦ διαιτητοῦ γεγραμμένην ἐν γραμματείῳ προσαρτήσαντες, παραδιδόασι τοῖς ἐπὶ (b*) τοῖς τὴν φυλὴν (c) τοῦ φεύγοντος δικάζουσιν. οἱ δὲ παραλαβόντες εἰσάγουσιν εἰς τὸ δικαστήριον, [τὰ μὲν ἐ]ντὸς χιλίων εἰς ἕνα καὶ διακοσίους, τὰ δ' ὑπὲρ χιλίας εἰς ἕνα καὶ τετρακοσίους. οὐκ ἔξεσ[τι δ' οὔ]τε νόμοις οὔτε προκλήσεσι οὔτε μαρτυρίαις ἀλλ' ἢ ταῖς παρὰ τοῦ διαιτητοῦ χρῆσθ[αι ταῖς εἰς] τοὺς ἐχίνους ἐμβεβλημέναις. διαιτηταὶ δ' εἰσὶν οἷς ἂν ἑξηκοστὸν ἔτος ᾖ· τοῦτο δὲ δῆλον [ἐ]κ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ἐπωνύμων· εἰσὶ γὰρ ἐπώνυμοι δέκα μὲν οἱ τῶν φυλῶν, δύο δὲ καὶ τετταράκοντα οἱ τῶν ἡλικιῶν. οἱ δ' ἔφηβοι ⟨οἱ⟩ (d) ἐγγραφόμενοι πρότερον μὲν εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα ἐνεγράφοντο, καὶ ἐπεγράφοντο αὐτοῖς ὅ τ' ἄρχων ἐφ' οὗ ἐνεγράφησαν καὶ ὁ ἐπώνυμος ὁ τῷ προτέρῳ [ἔτει] δεδιαιτηκώς,

parati recipienti (quelli concernenti l'attore e quelli concernenti il convenuto), li suggellano aggiungendovi il documento che contiene la sentenza del dieteta e consegnano il tutto al collegio giudiziario della tribù del convenuto. Il collegio riceve e trasmette il tutto al giurì, che per le cause inferiori a mille dramme si compone di 201 membri, per quelle superiori a mille dramme di 401 (1). Non si può (avanti al tribunale) fare uso di altri testi di legge, prove o testimonianze oltre quelli già addotti in prima istanza avanti il dieteta e messi nel portafogli. I dieteti si nominano fra i maggiori di sessant'anni. L'età risulta dagli arconti e dagli eponimi: infatti vi sono dieci eponimi per le tribù e 42 eponimi per le età (2). Gli

(a*) γνῶσιν BT. (b*) το[ῖ]ς δ' BT. (c) W. collato Dem. 47, 12 (ita forsan et cod.): τῆς φ-ῆς K., quam lectionem si teneas, necesse est deleas τοῖς. (d) Bl.

(1) L'aggiunta di un membro al numero di 200 o 400 ha lo scopo di evitare la parità dei voti.

(2) Dai diciotto anni (in cui il giovane veniva iscritto tra gli efebi) fino al 60° anno durava l'obbligo del servizio militare. Era così un ciclo di 42 anni, ciascuno dei quali era contraddistinto con il nome di un determinato eponimo (probabilmente qualche antico eroe), nel modo stesso che coi nomi di dieci eponimi (le cui statue erano all'ingresso del buleuterio) si contraddistinguevano le tribù. Tale modo di calcolare gli anni offriva parecchie opportunità. Per es., volendosi indicare quali erano i sessagenarii, da cui

νῦν δ' εἰς στήλην χαλκῆν ἀναγράφονται, καὶ ἵσταται ἡ στήλη πρὸ τοῦ βουλε[υτ]ηρίου περὶ (a*) τοὺς ἐπωνύμους. τὸν δὲ τελευταῖον τῶν ἐπωνύμων λαβόντες οἱ [τεττ]αράκοντα διανέμουσιν αὐτοῖς τὰς διαίτας, καὶ ἐπικληροῦσιν ἃς ἕκαστος διαιτήσει· καὶ ἀναγκαῖον ἃς ἂν ἕκαστος λάχῃ διαίτας ἐκδιαιτᾶν. ὁ γὰρ νόμος, ἄν τις μὴ γένηται διαιτητὴς τῆς ἡλικίας αὐτῷ καθηκούσης, ἄτιμον εἶναι κελεύει, πλὴν ἐὰν τύχῃ ἀρχὴν ἄρχ[ω]ν [ἄλλην ἐ]ν (b*) ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἢ ἀποδημῶν· οὗτοι δ' ἀτελεῖς εἰσὶ μόνοι. ἔστιν δὲ καὶ εἰσαγγέλλειν εἰς τοὺς δικαστὰς (c*) ἐάν τις ἀδικηθῇ ὑπὸ τοῦ διαιτητοῦ, κἄν τινος καταγνῶσιν ἀτιμοῦσθαι κελεύουσιν οἱ νόμοι. ἔφεσις δ' ἐστὶ καὶ τούτοις. χρῶνται δὲ τοῖς ἐπωνύμοις καὶ πρὸς τὰς στρατείας, καὶ ὅταν ἡλικίαν ἐκπέμπωσι προγράφουσιν ἀπὸ τίνος ἄρχοντος καὶ ἐπων]ύμου μ]έχρι τίνων δεῖ στρατεύεσθαι.

efebi venivano una volta registrati in un albo, e al loro nome s'aggiungeva quello dell'arconte dell'anno corrente e quello dell'eponimo dell'anno antecedente; ora invece vengono incisi su una colonna di bronzo e la colonna si colloca avanti l'aula del Consiglio presso le statue degli eroi eponimi. I Quaranta distribuiscono i varii giudizi fra quelli iscritti con l' ultimo eponimo, estraendo a sorte i dieteti per ciascuno di essi; ed è obbligatorio assumere l' ufficio che la sorte designa. Infatti la legge commina l' infamia a chi, avendo l'età, non assume la funzione di dieteta, ove quell' anno non rivesta altra carica o non si trovi assente: questi solo ne sono esentati. È lecito denunciare ai giudici i torti ricevuti dal dieteta; e le leggi comminano l' infamia al dieteta che si trovi colpevole. Però è lecito l' appello anche da tale sentenza. La serie degli eponimi serve anche

---

(a*) παρά BT. (b) W.: [ἄλλη]ν K.: * τι[ν]α ἐν BT. (c*) διαιτητάς BT.

---

si dovevano estrarre i dieteti, bastava indicare coloro che si trovassero iscritti (come efebi) sotto l'eponimo di 42 anni prima (ὁ τελευταῖος τῶν ἐπονύμων: quello, cioè, fino a cui il ciclo rimonta). Inoltre poteva l' eponimo servire a designare anni venturi, il che naturalmente non poteva farsi con i nomi degli arconti.

per le spedizioni militari: quando si ordina una spedizione di quelli aventi una data età, si prescrive da quale arconte ed eponimo e fino a quale i cittadini siano obbligati a prendervi parte.

54. Κληροῦσι δὲ καὶ τάσδε τὰς ἀρχάς· ὁδοποιοὺς πέντε, οἷς προστέτακται δημοσίους ἐργάτας ἔχουσι τὰς ὁδοὺς ἐπισκευάζειν, καὶ λογιστὰς δέκα καὶ συνηγόρους τούτοις δέκα, πρὸς οὓς ἅπαντας ἀνάγκη τοὺς τὰς ἀρχὰς [ἄρξαντ]ας λόγον ἀπενεγκεῖν. οὗτοι γάρ εἰσι μόνοι ⟨οἱ⟩ (*a*) τοῖς ὑπευθύνοις λογιζόμενοι καὶ τὰς εὐθύνας εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγοντες. κἂν μέν τινα κλέπτοντ' ἐξελέγξωσι, κλοπὴν οἱ δικασταὶ καταγινώσκουσι καὶ τὸ γνωσθὲν ἀποτίνεται δεκαπλοῦν· ἐὰν δέ τινα δῶρα λαβόντα ἐπιδείξωσιν καὶ καταγνῶσιν οἱ δικασταί, δώρων τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ καὶ τοῦτο δεκαπλοῦν· ἂν δ' ἀδικεῖν καταγνῶσιν, ἀδικίου τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ τοῦθ' ἁπλοῦν, ἐὰν [πρὸ τῆς] θ' πρυτανείας ἐκτίσῃ τις, εἰ δὲ μή, διπλοῦται· τὸ ⟨δὲ⟩ δεκαπλοῦν οὐ διπλοῦται. κληροῦσι δὲ καὶ γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν καλούμενον, ὃς τῶν γραμμάτων (*b*) ἐστὶ κύριος καὶ τὰ [ψη]φίσματα τὰ γινόμενα φυλάττει, καὶ τἄλλα πάντα ἀντιγράφεται καὶ παρακάθη-

54. A sorte eleggono anche i seguenti uffici. Cinque curatori delle vie, che son tenuti a mantenere le vie in buono stato per mezzo di pubblici operai e dieci logisti e dieci avvocati loro aggiunti, ai quali tutti i funzionarii, che hanno finito la loro gestione, devono rendere i conti. Essi soli sono autorizzati a ricercarli e a fare le relative denuncie al tribunale. Se provano che taluno ha commesso furto, i giudici pronunciano appunto condanna di furto, e ciò importa la pena del decuplo; se mostrano che taluno ha ricevuto dei doni (durante la carica) e i giudici lo trovano colpevole, pronunciano condanna per corruzione, e anche questo capo importa la pena del decuplo; se invece taluno viene riconosciuto ingiusto, è condannato per ingiustizia alla semplice restituzione, ove paghi prima della nona pritania: altrimenti

(*a*) ins. May. (*b*) Bl., cf. Harpocr.: γραμματέων K.

ται τῇ βουλῇ. πρότερον μὲν οὖν οὗτος ἦν χειροτονητός, καὶ τοὺς ἐνδοξοτάτους καὶ πιστοτάτους (*a*) [ἐχειρ]οτόνουν· καὶ γὰρ ἐν ταῖς στήλαις πρὸς ταῖς συμμαχίαις καὶ προξενί[αι]ς καὶ πολιτείαις (*b*) οὗτος ἀναγράφεται· νῦν δὲ γέγονε κληρωτός. κληροῦσι δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς νόμους ἕτερον ὃς παρακάθηται τῇ βουλῇ, καὶ ἀντιγράφεται καὶ οὗτος πάντας. χειροτονεῖ δὲ καὶ ὁ δῆμος γραμματέα τὸν ἀναγνωσόμενον αὐτῷ καὶ τῇ βουλῇ, καὶ οὗτος οὐδενός ἐστι κύριος ἀλλ' ἢ (*c*) τοῦ ἀναγνῶναι. κληροῖ δὲ καὶ ἱεροποιοὺς δέκα, τοὺς ἐπὶ τὰ ἐκθύματα καλουμένους, [οἳ] τά τε [μαν]τευτὰ ἱερὰ θύουσιν, κἄν τι καλλιερῆσαι δέῃ καλλιεροῦσι μετὰ τῶν μάντε[ων]. κληροῖ δὲ καὶ ἑτέρους δέκα, τοὺς κατ' ἐνιαυτὸν καλουμένους, οἳ θυσίας τέ τινας θύουσι [καὶ τὰς πεντε]τηρίδας ἁπάσας διοικοῦσιν πλὴν Παναθηναίων. [εἰσὶ δὲ ε′] (*d*) πεντετηρίδες, μία [μὲν ἡ εἰ]ς Δῆλον (ἔστι δὲ καὶ ἑπ[ταε]τηρὶς ἐνταῦθα), δευτέρα δὲ Βραυρωνία, τρίτη [δὲ Ἡράκλει]α, τετάρτη δ' Ἐλευσίνια, ε′ δὲ (*e*) Παναθήναια· καὶ τούτων οὐδεμία ἐν τῷ αὐτῷ ἐν[ιαυτῷ] γί[νεται] (*f*) ... δὲ (*g**) πρόσκειται.. αις... (*h**)

l' importo si raddoppia. Ma la pena del decuplo non si raddoppia. A sorte eleggono anche il segretario detto della pritania: costui è il principale dei segretarii e custodisce i decreti e controlla tutti gli altri atti e sta presente alle sedute del Consiglio. Una volta era eletto per votazione, e si eleggevano i più fidati e reputati. Infatti il suo nome è inciso nei monumenti sotto i documenti relativi alle alleanze, ai diritti di ospizio e ai diplomi di cittadinanza. Ora invece si designa a sorte. A sorte si nomina pure un altro segretario per le leggi, che sta presente alle sedute del Consiglio e trascrive tutte le leggi. Il popolo elegge per alzata di mani anche un segretario per far le letture degli atti nell' assemblea e nel Consiglio; e costui non ha altra funzione che quella di leggere. A sorte nominano dieci ieropei, detti « dei sacrifizii », che devono fare i sacrifizii per le auspicazioni e che a tali sacrifizii provvedono insieme con gl' individui. Nomi-

---

(*a*) ἀπιστ. cod.: an ἀρίστους? (*b*) ἀτελείαις W.: sed textus ita recte se habet, ut ipse W. nunc me monuit, collato Dittenberger, *Syll.*, 134, 8. (*c*) Bl., ἀλλά K. (*d*) ε′ addidi: δ′ addit Bl., sed vide quae sequuntur: * nil apd. BT. (*e*) sic felicissime proposuit W. litteris ad me datis. K. δὲ τὰ Ἐλευσίναδε Παναθήναια: sed cf. *Athenaeum*, h. a., p. 436. (*f*) Bl.: ἐν τῷ αὐτῷ ἐγγί[νεται] K. * BT. (*g**) [νῦν] δέ BT. (*h**) [καὶ Ἡ]φαίσ[τια] BT.

ἐπὶ Κηφισοφῶντος ἄρχοντος. κληροῦσι δὲ καὶ εἰς Σαλαμῖνα ἄρχοντα, καὶ εἰς Πει[ραι]έα δήμ[αρχ]ον, οἳ τά τε Διονύσια ποιοῦσιν ἑκατέρωθι καὶ χορηγοὺς καθιστᾶσιν. ἐν Σαλα[μῖνι] δὲ καὶ τὸ [ὄν]ομα (*a**) τοῦ ἄρχοντος ἀναγράφεται.

nano a sorte ancora altri dieci, detti «gli annuali», che fanno alcuni sacrifici e provvedono a tutti i sacrifici quinquennali, meno che a quello delle Panatenèe. Le feste quinquennali sono cinque: 1º quelle di Delo (ove se ne celebrano pure altre settennali), 2º le Brauronie, 3º le Eraclèe, 4º le Eleusinie, 5º le Panatenèe. Di queste nessuna cade nello stesso anno (di un' altra) (¹). Eleggono a sorte anche l' arconte per Salamina e il demarco per il Pireo, i quali provvedono alle feste di Dioniso in ambo i luoghi, designando quelli che devono sostenere le spese. In Salamina viene anche inciso il nome dell' arconte.

55. Αὗται μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ κληρωταί τε καὶ κύριαι τῶν [εἰρη]μένων [πραγμάτ]ων εἰσίν. οἱ δὲ καλούμενοι ἐννέα ἄρχοντες, τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ὃν τρόπον καθίσταντο [εἴρηται ἤδη· νῦν] (*b**) δὲ κληροῦσιν θεσμοθέτας μὲν ἓξ καὶ γραμματέα τούτοις, ἔτι δ' ἄρχοντα καὶ βασι[λέα] καὶ πολέμαρχον, κατὰ μέρος ἐξ ἑκάστης (*c**) φυλῆς. δοκιμάζονται δ' οὗτοι πρῶτον μὲν

55. Tali sono le cariche cui si provvede per sorteggio; e amministrano gli affari accennati. Già si è detto in che modo si costituivano in origine i cosiddetti nove arconti; ora essi pure si eleggono a sorte, e cioè sei tesmoteti e il loro segretario. l' arconte propriamente detto, il re e il polemarco, per turno ciascu-

(*a**) τοῦ[ν]ομα BT. (*b**) [εἴρ]ηται· [νῦν] BT. (*c**) ⟨τῆς⟩ ins. BT.

(¹) Qui il manoscritto ha una lacuna; si parlava di un avvenimento che ebbe luogo sotto l' arcontato di Cefisofonte. [Ma v. ora n. *c**].

ἐν τῇ [βουλῇ] τοῖς φ', πλὴν τοῦ γραμματέως, οὗτος δ' ἐν δικαστηρίῳ μόνον ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄρχον[τες] (π[άντες γὰρ καὶ] οἱ κληρωτοὶ καὶ οἱ χειροτονητοὶ δοκιμασθέντες ἄρχουσιν), οἱ δ' ἐννέα [ἄρχ]οντες [ἔν] τε τῇ βουλῇ καὶ πάλιν ἐν δικαστηρίῳ. καὶ πρότερον μὲν οὐκ ἦρχεν ὅντ[ιν' ἀ]ποδοκιμάσειεν ἡ βουλή, νῦν δ' ἔφεσίς ἐστιν εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ τοῦτο κύριόν ἐστι τῆς δοκι[μα]σίας. ἐ[πε]ρωτῶσιν δ' ὅταν δοκιμάζωσιν, πρῶτον μὲν τίς σοι πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων, καὶ τίς πατρὸς πατήρ, καὶ τίς μήτηρ, καὶ τίς μητρὸς πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων· μετὰ δὲ ταῦτα εἰ ἔστιν αὐτῷ Ἀπόλλων πατρῷος καὶ Ζεὺς ἑρκεῖος, καὶ ποῦ ταῦτα τὰ ἱερά ἐστιν, εἶτα ἠρία εἰ ἔστιν καὶ ποῦ ταῦτα, ἔπειτα γονέας εἰ εὖ ποιεῖ [καὶ] τὰ τέλη τελεῖ, καὶ τὰς στρατείας εἰ ἐστράτευται· ταῦτα δ' ἀνερωτήσας, κ[ά]λει, φησίν, τούτων τοὺς μάρτυρας. ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτᾷ, τούτου βούλεταί τις κατηγορεῖν· κἂν μὲν ᾖ τις κατήγορος, δοὺς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν, οὕτω δίδωσιν ἐν μὲν τῇ βουλῇ τὴν ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ τὴν ψῆφον· ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον· καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν [ψ]ῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας (*a*) ἐστὶ

no dalle singole tribù. Questi vengono prima esaminati nel Consiglio dei 500, ad eccezione del segretario, il quale viene esaminato soltanto nel tribunale come gli altri magistrati: giacchè tutti i funzionarii, tanto eletti a sorte quanto per votazione, entrano in carica dopo essere stati esaminati. I nove arconti invece vengono esaminati tanto dal Consiglio quanto dal tribunale. Una volta non poteva entrare in funzione chi fosse stato riprovato dal Consiglio; ora invece è dato l'appello al tribunale, che decide in proposito in modo definitivo. Il Consiglio nell'esame interroga così: Chi è tuo padre? di che demo sei? chi è il padre di tuo padre, tua madre e il padre di tua madre, e di qual demo sono essi? E poi gli domanda se appartiene a un sodalizio in onore di Apollo Patrio e di Giove tutelare e dove sia il santuario (di tali numi) cui egli appartiene; quindi se ha sepolcri di famiglia e dove, se si comporta a dovere con i genitori, se paga le imposte e se ha fatto campagne. Quand'egli abbia risposto, gli dicono: Chiama i testimoni alle tue asserzioni. Dopo la pre-

(*a*) male hic punctum ponit K.

διαψηφίζεσθαι (*a*) περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι. δοκιμασθέντες (*b*) δὲ τοῦτον τὸν τρόπον, βαδίζουσι πρὸς τὸν λίθον ὑφ' [ῷ] (*c**) τὰ ταμιεῖά (*d**) ἐστιν, ἐφ' οὗ καὶ οἱ διαιτηταὶ ὀμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς διαίτας καὶ οἱ μάρτυρες ἐξόμνυνται τὰς μαρτυρίας. ἀναβάντες δ' ἐπὶ τοῦτον ὀμνύουσιν δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους, καὶ δῶρα μὴ λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα, κἄν τι λάβωσιν ἀνδριάντα ἀναθήσειν χρυσοῦν· ἐντεῦθεν δ' ὀμόσαντες εἰς ἀκρόπολιν βαδίζουσιν καὶ πάλιν ἐκεῖ ταὐτὰ ὀμνύουσι, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς τὴν ἀρχὴν εἰσέρχονται.

sentazione dei testimoni il Consiglio domanda se alcuno ha accuse da muovere contro costui. Se vi è qualcuno, si sente l'accusa e la difesa, e il Consiglio dà il suo voto palese: nel tribunale si dà poi la sentenza per scrutinio segreto. Se niuno muove accuse, subito si procede allo scrutinio. Anticamente uno solo metteva il voto (affermativo) nell'urna; ora invece tutti devono votare. E la ragione per cui si vota è che, se taluno per frode riesca a rimuovere gli oppositori, possano i giudici tuttavia riprovarlo. Quando sia avvenuta così l'approvazione, gli arconti si recano alla pietra (sul mercato) sotto cui sta il pubblico tesoro, dove anche i dieteti giurando profferiscono le sentenze e i testimoni pure giurando la loro deposizione. Arrivati qui, giurano di amministrare con giustizia e osservando le leggi, di non ricevere doni per atti del loro ufficio e, ove li ricevano, di dedicare [1] una statua d'oro. Quindi, dopo tale giuramento,

(*a*) Bl. (quod probat. cod.): δὲ ψηφ. K. (*b*) Bl.: -έν K. (*c**) ἐφ' ο[ὗ] BT. (*d**) τόμι' BT.

---

[1] A Delo: cfr. c. 7.

muovono all' acropoli e ivi ripetono il giuramento stesso: poi entrano in funzione.

56. Λαμβάνουσι δὲ καὶ παρέδρους ὅ τε ἄρχων καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ πολέμαρχος δύο ἕκαστος (*a*) οὓς ἐὰν (*b**) βούληται, καὶ οὗτοι δοκιμάζονται ἐν τῷ δικαστηρίῳ πρὶν παρεδρεύειν, καὶ εὐθύνας διδόασιν ἐπὰν παρεδρεύσωσιν. καὶ ὁ μὲν ἄρχων εὐθὺς εἰσελθὼν πρῶτον μὲν κηρύττει, ὅσα τις εἶχεν πρὶν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἀρχήν, ταῦτ' ἔχειν καὶ κρατεῖν μέχρι ἀρχῆς τέλους. ἔπειπα χορηγοὺς τραγῳδοῖς καθίστησι τρεῖς, ἐξ ἁπάντων Ἀθηναίων τοὺς πλουσιωτάτους· πρότερον δὲ καὶ κωμῳδοῖς καθίστη πέντε, νῦν δὲ τούτοις αἱ φυλαὶ φέρουσιν. ἔπειτα παραλαβὼν τοὺς χορηγοὺς τοὺς ἐνηνεγμένους ὑπὸ τῶν φυλῶν εἰς Διονύσια ἀνδράσιν καὶ παισὶν καὶ κωμῳδο[ῖ]ς, καὶ εἰς Θαργήλια ἀνδράσιν καὶ παισὶν (εἰσὶ δ' οἱ μὲν εἰς Διονύσια κατὰ φυλάς, εἰς ⟨δὲ⟩ Θαργήλια δυεῖν φυλαῖν εἷς· παρέχει δ' ἐν μ[έρει] ἑκατέρα τῶν φυλῶν), τούτοις τὰς ἀντιδόσεις ποιεῖ καὶ τὰς σκήψεις εἰσ[άγει, ἐά]ν τις ἢ λε[λητουργεκέναι φ]ῇ πρότερον (*c*) ταύτην τὴν λητουρ-

56. L' arconte, il re e il polemarco assumono, a loro scelta, due assistenti ciascuno, e questi vengono pure prima di esercitare l' ufficio esaminati dal Consiglio e, al termine dell'ufficio stesso, ne rendono conto. L' arconte (1), entrando in carica, proclama che tutto quanto ognuno aveva prima che egli iniziasse l'amministrazione avrà e conserverà fino al termine di questa. Quindi designa tre che sostengano le spese dei cori per le tragedie (2), i più ricchi fra tutti gli ateniesi; una volta ne designava pure cinque per le commedie, ora a queste provvedono le tribù. Poi, avuti i nomi di quelli designati dalle tribù per provvedere ai cori di uomini e di fanciulli per le feste di Dioniso e alle commedie ed ai cori di uomini e di fanciulli per le feste Targelie (quelli che dirigono i cori delle feste Dionisie sono

(*a*) Herw.: ἑκάτερος K. (*b**) ἂν BT. (*c*) S.: π[ρὸς] ἕτερον K.

(1) Quello più particolarmente così chiamato, ossia l' eponimo.
(2) I così detti coreghi.

γ[ίαν ἢ λητουργεῖν ἑ]τέραν (*a**) λητουργίαν καὶ τῶν χρόνων αὐτῷ [ἕν]εκα μὴ ἐξ[εῖναι διὰ τὸ μ′] ἔτη (*b**) μὴ γεγονέναι· δεῖ γὰρ τὸν τοῖς παι[σὶν χορη]γοῦντα ὑπὲρ τετταρά[κον]τα ἔτη γεγονέναι (*c*). καθίστησι δὲ καὶ εἰς Δῆλον χορηγοὺς καὶ ἀρχιθεώ[ρους (*d**) τ]ῷ (*e*) τριακοντορίῳ τῷ τοὺς ἠϊθέους ἄγοντι. πομπῶν δ᾽ ἐπιμελεῖται (*f*) [τῆς τε] τῷ ᾽Ασκληπιῷ γινομένης ὅταν οἰκουρῶσι μύ[σ]ται, καὶ τῆς Διονυσίων τῶν [μεγά]λων μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, οὓς πρότερον μὲν ὁ δῆμος ἐχειροτόνει δέκα ὄντας, [καὶ τὰ] εἰς τὴν πομπὴν ἀναλώματα παρ᾽ αὐτῶν ἠν[άλισκ]ον (*g*), νῦν δ᾽ ἕνα τῆς φυλ[ῆς ἑκά]στης κληροῖ, καὶ δίδωσιν εἰς τὴν κατασκευὴν ἑκατὸν μνᾶς. ἐπιμελ[εῖται] δὲ καὶ τῆς εἰς Θαργήλια καὶ τῆς τῷ Διῒ τῷ Σωτῆρι. διοικεῖ δὲ καὶ τὸν ἀγῶνα τῶ[ν Διον]υσίων οὗτος καὶ τῶν Θαργηλίων. ἑορτῶν μὲν οὖν ἐπιμελεῖται τούτων. γραφαὶ δ[ὲ καὶ δ]ίκαι λαγχάνονται πρὸς αὐτόν, ἃς ἀνακρίνας εἶτ᾽ [εἰς (*h**) δι]καστήριον εἰσά[γει, γο]νέων (*i*) κακώσεως (αὗται δέ εἰσιν ἀζήμιοι

uno per tribù; per le Targelie invece uno ogni due tribù, e si scelgono alternativamente per turno fra le due), inizia il processo tendente allo scambio dei patrimonii [1] o porta a decisione dei tribunali le questioni, se taluno sostiene non incombergli tale prestazione o per averla già sostenuta o per essere gravato di un' altra o per non avere l'età competente, ossia 40 anni: infatti il corego di un coro di fanciulli deve avere compiuto i quarant'anni. Nomina anche i coreghi dei cori per Delo e il sacerdote che vi deve condurre i giovani con la nave a trenta rematori. Aveva cura anche della processione in onore d' Esculapio il giorno in cui stavano in ritiro gl' iniziati e di quella delle feste maggiori di Dioniso, insieme a dieci curatori, che venivano prima eletti dal popolo per votazione e sostenevano del proprio le spese per la processione: ora in-

---

(*a**) ἢ ἀ]τελὴς εἶναι λελητ[ου]ρ[γηκὼς ἑ]τέραν BT. (*b**) κ. τ. χρ. αὐτῷ [τῆς ἀτε]λείας μὴ ἐξεληλυθό[των, ἢ τὰ] ἔτη BT. (*c*) supplevit S. (*d**) ἀρχ[ι]θέω[ρον] BT. (*e*) T.: ἀρχιερέω[ν τὸν τ]ῷ K. (*f*) Asherm.: -εῖτο K. (*g*) Bl.: ἤν[εγκ]ον K.: * ἀνήλι[σ]κον BT. (*h**) εἰς τό BT. (*i*) Bl.: εἰσά[γει], νέων K.

---

[1] Per le lacune qui riempite cfr. *Class. Rev.*, V, 117. Esse sono, almeno nella sostanza, sicure. Non molto divergono le altre proposte fatte.

τῷ βουλομένῳ δ[ιώκ]ειν), ὀρφανῶν κ[ακώ]σεως (αὗται δ' εἰσὶ κατὰ τῶν ἐπιτρόπων), ἐπικλήρου κακώσε[ως] (αὗται δέ εἰσι κατὰ [τῶν] ἐπιτρόπων καὶ τῶν συνοικούντων), οἴκου ὀρφανικοῦ κακώσεως (εἰσὶ δὲ καὶ [αὗται κατὰ τῶν] ἐπιτρό[π]ων), παρανοίας, ἐάν τις αἰτιᾶταί τινα παρανοοῦντα τ[ὰ ἑαυτοῦ κτήματα (*a*) ἀ]πολλύν[αι], εἰς δατητῶν αἵρεσιν, ἐάν τις μὴ θέλῃ [κ]οινὰ [τὰ ὄντα (*b**) νέμεσθαι], εἰς ἐπιτροπῆς κατάστασιν, εἰς ἐπιτροπῆς διαδικασίαν, εἰ [πλείονες (*c*) θέλουσ]ιν (*d**) ἐπίτροπον ⟨τὸν⟩ (*e*) αὐτὸν ἐγγράψαι, κλήρων καὶ ἐπικλήρων ἐπι[δικασίαι. ἐπιμελεῖτ]αι δὲ καὶ τῶν [ὀρφ]ανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων καὶ τῶν γυναικῶν, ὅσαι ἂν τελευ[τήσαντος τοῦ ἀνδρ]ὸς σκή[πτω]νται κύειν· καὶ κύριός ἐστι τοῖς ἀδικοῦσιν ἐπιβάλ[λειν ζημίαν ἢ ἄγειν (*f**) εἰς] τὸ δικα[στή]ριον. μισθοῖ δὲ καὶ τοὺς οἴκους τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν ἐπι[κλήρων]... α καὶ δ[ατη]τὴς (*g*) γένηται καὶ τὰ ἀποτιμήματα λαμβάν[ει καὶ οἱ ἐπίτροποι (*h**), ἐ[ὰν μ[ὴ δι]δῶσι (*i*) τοῖς παισὶν τὸν σῖτον, οὗτος εἰσπράττει. (*l**) καὶ ὁ [μὲν ἄρχων (*m*) ἐπιμελεῖτ]αι τούτ[ων].

vece il popolo elegge a sorte uno per ciascuna tribù e gli fa avere cento mine per le spese occorrenti. Ha pure la cura della processione delle feste Targelie e di quella in onore di Giove Salvatore. Egli provvede al certame delle feste Dionisie e a quello delle Targelie. Tali sono le feste commesse alla sua cura. Le seguenti azioni penali e civili sono di sua competenza, per istruirle e poi rimetterle al tribuuale: per maltrattamento dei genitori (e tale azione può intentarsi senza pena di soccombenza da chiunque vuole), per maltrattamento dei pupilli (tale azione si dà contro i tutori), per maltrattamento di ereditiere (tale azione si dà contro i tutori e contro i consorti), per danno alla sostanza dei pupilli (anche questa azione si dà contro i tutori), per demenza (quando si cita taluno che per demenza rovina le proprie sostanze), per la nomina di arbitri per la divisione (quando taluno non voglia continuare nella comunione), per

---

(*a*) melius fortasse W.: τὰ πατρῷα, aut τὴν πατρῴαν οὐσίαν: * τὰ [ὑπάρχοντα BT. (*b**) τ[ὰ] κοινὰ [ὄντα BT. (*c*) τῆς αὐτῆς ins. K. (*d**) εἰς [ἐμφανῶν κατάστασι]ν BT. (*e*) addidi. (*f**) ἐπιβάλ[λειν ἢ εἰσάγειν BT. (*g*) τ[ιμη]τής W.: * κ. τ. ἐπικλ[ήρων, ἕως ἄν τις τετταρ]ακαιδε[κέ]τις BT. (*h**) τοὺς ἐπιτρόπους BT. (*i*) ita fere supplet S.: δίδωσι K. (*l**) incipit apd. BT cap. LVII (*m*) Bl.: ο[ὗτος μὲν οὖν K.

nominare il tutore, per scegliere il tutore (quando molti vogliono la medesima tutela), per la rivendicazione delle eredità e aggiudicazione delle ereditiere. Egli provvede ai pupilli, alle ereditiere e alle donne, che alla morte del marito dubitino di trovarsi incinte, ed ha facoltà generale di multare e fare imprigionare. Dà in affitto le case dei pupilli e delle ereditiere [1]..., riceve le cauzioni e, se il tutore non fornisce al pupillo il mantenimento, le fa valere. Tali sono le cure dell'arconte.

57. [῾Ο δὲ] βασιλεὺς πρῶτον μὲν μυστηρίων ἐπιμελεῖ[ται μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, οὓς] ὁ δῆμ[ος χ]ειροτονεῖ (*a*), δύο μὲν ἐξ ᾽Αθηναίων ἁπάντων, ἕνα δ᾽ [Εὐμολπιδῶν (*b**), ἕνα] δὲ (*c**) Κηρ[ύκω]ν. ἔπειτα Διονυσίων τῶν ἐπὶ Ληναίῳ (*d*)· ταῦτα δ᾽ ἐστὶ .... [ταύτην] μὲν (*e**) οὖν πομπὴν κοινῇ πέμπουσιν ὅ τε βασιλεὺς καὶ οἱ ἐπιμεληταί· τὸν δὲ ἀγῶνα διατίθησιν ὁ βασιλεύς. τίθησι (*f*) δὲ καὶ τοὺς τῶν λαμπάδων ἀγῶνας ἅπαντας· ὡς δ᾽ ἔπος εἰπεῖν καὶ

57. Il re [2] ha prima di tutto la cura dei misteri eleusini, insieme con due curatori eletti dal popolo fra tutti i cittadini, con uno scelto fra gli Eumolpidi e con un quarto scelto fra i Cerici. Quindi provvede alle feste Lenèe in onore di Dioniso [3]. Tale processione è ordinata in comune dal re e dai curatori: il certame è disposto dal re. Regola pure tutte quante le corse delle fiaccole, e, per così

(*a*) Bl.: ἐχ]ειροτόνει K. (*b**) δ' [ἐξ Εὐμ. BT. (*c**) δ' ἐκ BT. (*d*) Bl.: -ων K. (*e**) [πομπή τε καὶ αγών. τ]ὴν μέν BT. (*f*) lege διατίθησι.

(1) Altra lacuna.
(2) Ossia l'arconte avente questo titolo.
(3) Lacuna.

τὰς πατρίους θυσίας διοικεῖ οὗτος πάσας. γραφαὶ δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν ἀσεβείας, κἄν τις ἱερωσύνης ἀμφισβητῇ, πρός τινα (*a*). [διαδι]κάζει δὲ καὶ τοῖς γένεσι καὶ τοῖς ἱερεῦσι τὰς ἀμφισβητήσεις τὰς ὑπὲρ [τῶν γε]ρῶν (*b**) ἁπάσας οὗτος. λαγχάνονται δὲ καὶ αἱ τοῦ φόνου δίκαι πᾶσαι πρὸς τοῦτον, καὶ ὁ προαγορεύων εἴργεσθαι τῶν νομίμων οὗτός ἐστιν. εἰσὶ [δὲ φόνου] δίκαι καί τραύματος· ἂν μὲν ἐκ προνοίας ἀποκτείνῃ, ἐγγρ[άφεται] (*c**) ἐν Ἀρείῳ πάγῳ, καὶ φάρμακον (*d**) ἐὰν ἀποκτείνῃ δούς, καὶ πυρκαιᾶς· [ταῦ]τα δ' (*e**) ἡ βουλὴ μόνα δικάζει· τῶν δ' ἀκουσίων καὶ βουλεύσεως κἂν οἰκέτην ἀποκτείνῃ τις ἢ μέτοικον ἢ ξένον, [ἐν τῷ ἐπὶ (*f**) Π]α[λλ]αδίῳ· ἐὰν δ' ἀποκτεῖναι μέν τις ὁμολογῇ, φῇ δὲ κατὰ τοὺς νόμους, ο[ἷον] μοιχὸν λαβὼν ἢ ἐν πολέμῳ ἀγνοήσας ἢ ἐν ἄθλῳ ἀγωνιζόμενος, το[ύτῳ ἐν τῷ (*g**) ἐπὶ] Δελφινίῳ δικάζουσιν· ἐὰν δὲ φεύγων φυγὴν, ὧν αἴδεσίς ἐστιν, [αἰτίαν προσλάβῃ] κτεῖναι (*h**) ἢ τρῶσαί τινα. τούτῳ δ' ἐν Φρεαττοῖ (*i**) δικάζου[σι· καὶ ὁ μὲν ἀπολογ]εῖται προσορμισάμενος ἐν πλοίῳ (*l*)· δικάζουσι δ' οἱ λαχόντες τα[ῦτα ἐφέται] (*m**) πλὴν τῶν

dire, tutti i sacrifizi patrii sono nella sua amministrazione. Egli riceve le accuse di empietà, e, ove si controverta sulla competenza di qualche sacerdozio, egli decide. E tutte le questioni sulle prerogative gentilizie e sacerdotali vengono da lui risolte. A lui compete il conoscere tutte le cause per omicidio; ed è lui che pronuncia l' esclusione (dell' omicida) dalla comunità. Vi sono le azioni per omicidio o ferimento (mortale): se taluno uccise con premeditazione, la causa è devoluta all' Areopago, e così se taluno uccise propinando veleno, nonchè l' azione per il reato d' incendio: sono le sole azioni di competenza di questo Consiglio. Nel Palladio si discutono le cause per omicidio involontario, per i complotti contro la vita altrui, per la uccisione dei servi, meteci o forestieri; nel Delfinio quelle in cui taluno confessa di avere ucciso un altro, ma sostiene di averlo fatto a buon diritto, per averlo ad es. sorpreso in adulterio o per non averlo riconosciuto in guerra o lot-

(*a*) ita cod.: nullo iure K. emendat προστιμᾷ. (*b**) ὑπὲρ τῶν ἱερῶν BT. (*c**) ἀποκτ. ἢ τρώσῃ BT. (*d**) φαρμάκων BT. (*e**) γάρ BT. (*f**) οἱ ἐπί BT. (*g**) ἐν τῷ deest ap. BT. (*h**) αἰτίαν ἔχῃ ἀποκτεῖναι BT. (*i**) Φρεάτου BT. (*l*) comma tantum habet K. (*m**) alias coniecturas v. ap. BT.

ἐν Ἀρείῳ πάγῳ γιγνομένων· εἰσάγει δ' ὁ βασιλεὺς καὶ δικάζο[υσιν σκοτ]αῖ[ο]ι (*a*) καὶ ὁ βασιλεὺς ὅταν δικάζῃ περιαιρεῖται τὸν στέφανον. ὁ δὲ τὴν αἰτίαν ἔχων τὸν μὲν ἄλλον χρόνον εἴργεται τῶν ἱερῶν, καὶ οὐδεὶς τὴν δ[εξι]ὰν (*b*) δ[ύναται ἐ]μβαλεῖν αὐτῷ· τότε δ' εἰς τὸ ἱερὸν εἰσελθὼν ἀπολογεῖται, ὅταν δέ [τ]ις εἴπῃ (*c**) τὸν ποιήσαντα, τῷ δράσαντι λαγχάνει. δικάζει δ' ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ φυλοβασιλεῖς καὶ τὰς τῶν ἀψύχων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων.

tando nel certame. Se poi taluno è assente e non può ritornare ancora (perchè dura il risentimento dei parenti di chi egli ha involontariamente ucciso) e viene accusato di omicidio o di ferimento, il giudizio si tiene al Freatto: egli si difende accostandosi alla riva sulla nave. Giudicano (in tali casi) giudici eletti a sorte, eccettuate le cause che si trattano nell'Areopago. Il re apre il processo e il giudizio si tiene di notte [1], a cielo scoperto. Il re, quando giudica, si leva la corona. Chi è in istato d'accusa intanto è escluso dai templi e niuno può mettergli le mani addosso; al giorno poi del processo entra nel santuario (in cui si tiene il giudizio) e si difende [2]. Giudica il re con i re delle tribù [3] anche le cause relative alle cose inanimate e agli altri animali (che siano stati cagione di morte).

(*a*) S.: * καὶ δικάζο[υ]σιν ἐν ἱερ[ῷ] καὶ ὑπαίθριοι BT. (*b*) Herw.: magis forte placebit lectio W.: οὐδ' εἰς τὴν ἀ[γορ]ὰν ἔ[ξεστιν] ἐμβάλλειν: * οὐδ' εἰς τὴν ἀγορὰν ν[όμος] ἐμβαλεῖν BT. (*c**) ὅταν δὲ μὴ εἰδῇ BT.

---

(1) Cfr. Luciano, *Hermot.*, 64; *de domo*, 18.
(2) Vedi Dem. 47, 69; Plato, *de leg.*, p. 874 A B.
(3) Su questi φυλοβασιλεῖς cfr. c. 41.

58. Ὁ δὲ πολέμαρχος ποιεῖται (a*) θυσίας τήν τε τῇ Ἀρτέμιδι τῇ ἀγροτέρᾳ καὶ τῷ Ἐνυαλίῳ, διατίθησι δ' ἀγῶνα τὸν ἐπιτάφιον τοῖς τετελευτηκόσιν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ Ἁρμοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι ἐναγίσματα ποιεῖ. δίκαι δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν ἴδιαι μὲν αἵ τε τοῖς μετοίκοις καὶ τοῖς ἰσοτελέσι καὶ τοῖς προξένοις γιγνόμεναι. καὶ δεῖ τοῦτον λαβόντα καὶ διανείμαντα δέκα μέρη τὸ λαχὸν ἑκάστῃ τῇ φυλῇ μέρος προσθεῖναι, τοὺς δὲ τὴν φυλὴν δικάζοντας το[ῖς] διαιτηταῖς ἀποδοῦναι. αὐτὸς δ' εἰσάγει δίκας τάς τε τοῦ ἀ[ποστασ]ίου καὶ ἀπροστασί[ου] καὶ κλήρων καὶ ἐπικλήρων τοῖς μετοίκοις, καὶ τἆλλ' ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων ταῦτα τοῖς μετοίκοις ὁ πολέμαρχος.

58. Il polemarco fa i sacrifici a Diana cacciatrice e a Marte; dispone il certame in onore della sepoltura dei morti in guerra e le cerimonie espiatrici in onore di Armodio e Aristogitone. A lui competono le azioni civili in cui han parte i meteci, gli stranieri soggetti agli stessi carichi dei cittadini gli ospiti. Egli deve distribuire fra le dieci tribù, secondo la parte a ciascuna spettante, (le azioni a lui pervenute); i Quaranta poi si affidano per ciascuna tribù ai dieteti. Istruisce le azioni per mancanza di patrono o per mutamento di patrono, per le eredità e le ereditiere dei meteci e, insomma, a ciò cui rispetto ai cittadini provvede l'arconte, rispetto ai meteci provvede il polemarco.

59. Οἱ δὲ θεσμοθέται πρῶτον μὲν τοῦ προγράψαι τὰ δικαστήριά εἰσι κύριοι, τίσιν ἡμέραις δεῖ δικάζειν, [ἔπ]ε[ιτα] τοῦ δοῦναι ταῖς ἀρχαῖς· καθότι γὰρ ἂν οὗτοι δῶσιν, κατὰ τοῦτο χρῶνται. ἔτι δὲ τὰς εἰσαγγελίας εἰσαγγέλλουσιν εἰς τὸν δῆμον, καὶ τὰς καταχειροτονίας καὶ τὰς προβολὰς ἁπάσα[ς] εἰσάγουσιν οὗ[τοι], καὶ γραφὰς παρανόμων καὶ ⟨τοῦ⟩ (b) νόμον

59. I tesmoteti hanno anzitutto facoltà di prescrivere i giorni in cui i tribunali devono tenere udienze e di trasmettere il ruolo ai magistrati, che l'osservano come quelli han prescritto. Fanno le denunzie all'assemblea del popolo per i reati politici, dirigono la votazione e propongono le decisioni pregiudi-

(a*) θύει μέν BT. (b) ins. May.

μὴ ἐπιτήδειον θεῖναι καὶ προεδρικὴν καὶ ἐπιστατικὴν καὶ στρατηγοῖς εὐθύνας· εἰσὶ δὲ καὶ γραφαὶ πρὸς αὐτοὺς ὧν παράστασις τίθεται, ξενίας καὶ δωροξενίας, ἄν τις δῶρα δοὺς ἀποφύγῃ τὴν ξενίαν, καὶ συκοφαντίας καὶ δώρων καὶ ψευδεγγραφῆς καὶ ψευδοκλητείας καὶ βουλεύσεως καὶ ἀγραφίου καὶ μοιχείας. εἰσάγουσιν δὲ καὶ τὰς δοκιμασ[ία]ς ταῖς ἀρχαῖς ἁπάσαις καὶ τοὺς ἀπεψηφισμένους ὑπὸ τῶν δημοτῶν καὶ τὰς καταγνώσεις [τ]ὰς ἐκ τῆς βουλῆς. εἰσάγουσι δὲ καὶ δίκας ἰδίας, ἐμπορικὰς καὶ μεταλλικάς, καὶ δούλων, ἄν τις τὸν ἐλεύθερον κακῶς λέγῃ. καὶ ἐπικληροῦσι ταῖς ἀρχαῖς πάντα (*a**) δικαστήρια τά ⟨τ'⟩ ἴδια καὶ τὰ δημόσια. καὶ τὰ σύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις οὗτοι ⟨κατα⟩κυροῦσι (*b*), καὶ τὰς δίκας τὰς ἀπὸ τῶν συμβόλων εἰσάγουσι, καὶ τὰ ψευδομαρτύρια ἐ[ξ] Ἀρείου πάγου.

τοὺς δὲ δικαστὰς κληροῦσι πάντας οἱ ἐννέα ἄρχοντες, δέκατος δ' ὁ γραμματεὺς ὁ τῶν θεσμοθετῶν, τοὺς τῆς αὑτοῦ φυλῆς ἕκαστος (*c**). τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς θ' ἄρχοντας τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

ziali; istruiscono le azioni penali per offesa alle leggi, per proposta di legge sconveniente, per le mancanze dei proedri o degli ispettori, per la resa dei conti degli strateghi. Vi hanno azioni di loro competenza anche fra quelle per cui si presta cauzione, cioè contro chi è accusato di non esser cittadino o di avere corrotto i giudici per farsi assolvere in tale azione, contro i calunniatori, i rei di corruzione dei magistrati, quelli che hanno fatto fraudolentemente iscrivere alcuno nella lista dei pubblici debitori o che falsamente asseriscono di essere comparsi come testimoni per invito di alcuno, e gli adulteri. Essi predispongono il previo esame per tutte le cariche, per quelli che sono stati respinti nei demi all'atto dell' iscrizione nelle liste dei cittadini e per quelli che sono stati riprovati dal Consiglio. Presiedono anche ad azioni civili, cioè a quelle per questioni di mercati o di miniere o contro i servi che diffamino persone libere. Distribuiscono a sorte fra i magistrati tutti i tribunali, sia per gli affari privati che per i pubblici. Essi ratificano le convenzio-

(*a**) οὗτοι τά BT. (*b*) W.: κυροῦσι K. * BT. (*c**) incipit ap. BT. cap. LX.

ni con gli altri stati e predispongono in conformità ad esse i processi, nonchè quelli per falso testimonio commesso avanti l' Areopago. Tutti i giudici sono sorteggiati dai nove arconti e dal segretario dei tesmoteti, cioè da ogni singolo quelli della relativa tribù. Tale è la posizione dei nove arconti.

60. Κληροῦσι δὲ καὶ ἀθλοθέτας δέκα [ἄ]νδρας, ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης. οὗτοι δὲ δοκιμασθέντες ἄρχουσι τέτταρ[α ἔ]τη, καὶ διοικοῦσι τήν τε πομπὴν τῶν Παναθηναίων καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς μουσικῆς καὶ τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἱπποδρομίαν, καὶ τὸν πέπλον ποιοῦνται, καὶ τοὺς ἀμφορεῖς ποιοῦνται μετὰ τῆς βουλῆς, καὶ τὸ ἔλαιον τοῖς ἀθληταῖς ἀποδιδόασι. συλλέγεται τὸ δ' (*a**) ἔλαιον (*b*) [ἀ]πὸ τῶν μοριῶν· εἰσπράττει δὲ τοὺς τὰ χωρία κεκτημένους ἐν οἷς αἱ μορίαι εἰσὶν ὁ ἄρχων, τρία ἡμικοτύλια ἀπὸ τοῦ στελέχους ἑκάστου. πρότερον δ' ἐπώλει τὸν καρπὸν ἡ πόλις· καὶ εἴ τις ἐξορύξειεν ἐλαίαν μορίαν ἢ κατάξειεν, ἔκρινεν ἡ ἐξ 'Αρείου πάγου βουλή, καὶ εἰ (*c**) καταγνοίη, θανάτῳ τοῦτον ἐζημίουν. ἐξ οὗ δὲ τὸ ἔλαιον ὁ τὸ χωρίον κεκτημένος ἀποτίνει, ὁ μὲν νόμος ἐστίν, ἡ δὲ κρίσις καταλέλυται.

60. A sorte eleggono anche dieci atloteti, uno per tribù. Questi, previo l' esame, durano in carica quattro anni e provvedono alla processione delle Panatenèe, nonchè alla gara musicale, a quella ginnastica e alle corse dei cavalli; fanno eseguire il peplo e i grandi vasi insieme col Consiglio, e distribuiscono l'olio agli atleti. Quest' olio si raccoglie dai sacri olivi: l'arconte l' esige da quelli che posseggono i fondi dove questi olivi si trovano, in ragione di un cotilo e mezzo per ogni tronco. Prima era lo Stato che coltivava il frutto: e veniva giudicato dall' Areopago chi fosse reo di avere sradicato o abbattuto un sacro olivo e, se veniva condannato, era punito di morte. Da che invece l' olio è prestato dal posses-

---

(*a**) δὲ τό BT. (*b*) lege: τὸ δ' ἔλ. συλλ. (*c**) εἴ [τ]ου BT.

τὸ δ' ἔλ[αιον] ἐκ τοῦ κτήματος, οὐκ ἀπὸ τῶν στελεχῶν, ἐστὶ τῇ πόλει. συλλέξας οὖν ὁ ἄρχων τὸ ἐφ' ἑαυ[τοῦ] γιγνόμενον, τοῖς ταμίαις παρ[αδίδ]ωσιν εἰς Ἀκρόπολιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀναβῆναι πρότερον εἰς [Ἄρε]ιον πάγον, πρὶν ἂν ἅπαν παραδῷ τοῖς ταμίαις. οἱ δὲ ταμίαι τὸν μὲν ἄλλον χρόνον τηροῦσιν ἐν Ἀκροπόλει, τοῖς δὲ Παναθηναίοις ἀπομετροῦσι τοῖς ἀθλοθέταις, οἱ δ' ἀθλοθέται τοῖς νικῶσι τῶν ἀγωνιστῶν. ἔστι γὰρ ἆθλα τοῖς μὲν τὴν μουσικὴν νικῶσιν ἀργύρια καὶ χρυσᾶ (*a*), τοῖς δὲ τὴν εὐανδρίαν ἀσπίδες, τοῖς δὲ τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἱπποδρομίαν ἔλαιον.

sore del fondo, dura la legge, ma quel giudizio più non ha luogo. L'olio che va dato allo Stato è quello dei frutti dei nuovi ramoscelli. L'arconte raccoglie quello prodottosi nell'anno di sua carica, lo consegna sull'Acropoli ai questori, e non può (dopo aver deposto l'uffizio) recarsi (a riprendere il suo posto) all'Areopago, se non ha eseguito prima la consegna integrale. I questori lo conservano intanto nell'Acropoli, e alle feste panatenèe lo commisurano agli atloteti e questi ai vincitori delle lotte. Giacchè i premi per il certame musico sono (corone) di argento e d'oro; per il certame di valore, scudi; per quello di ginnastica e per le corse dei cavalli, olio.

61. Χειροτονοῦσι δὲ καὶ τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἀρχὰς ἁπάσας, στρατηγοὺς δὲ καὶ (*b**) πρότερον μὲν ἀφ' ⟨ἑκάστης⟩ (*c**) φυλῆς ἕνα, νῦν δ' ἐξ ἁπάντων· καὶ τούτους διατάττουσι τῇ χειροτονίᾳ, ἕνα μὲν ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας, ὃς ἡγεῖται τῶν δ[ημο]τῶν (*d**) ἂν ἐξίωσι, ἕνα δ' ἐπὶ τὴν χώραν, ὃς φυλάττει, κἂν πόλεμος ἐν τῇ χώρᾳ γίνηται πολεμεῖ οὗτος· δύο δ' ἐπὶ τὸν

61. Invece eleggono a maggioranza di voti tutte le cariche militari: gli strateghi (in origine uno per ogni tribù, ora invece li scelgono fra tutti i cittadini); e parimenti per votazione li distribuiscono uno a capo degli opliti, che ha il comando dei demoti quando escono in campagna; uno a guardia del paese, che

---

(*a*) aut lege χρυσία, aut ἀργυρᾶ: * ἀργύριον BT. (*b**) δέκα BT. (*c**) ⟨ἑκ. της⟩ BT. (*d**) ὁπλιτῶν BT.

Πειραιέα, τὸν μὲν εἰς τὴν Μουνυχίαν, τόν δ᾽ εἰς τὴν ἀκτήν, οἳ τῆς χ[η]λῆς (*a*) ἐπιμελοῦνται καὶ (*b**) τῶν ἐν Πειραιεῖ· ἕνα δ᾽ ἐπὶ τὰς συμ[μο]ρίας, ὅς τούς τε τριηράρχους καταλέγει καὶ τὰς ἀντιδόσεις αὐτοῖς ποιεῖ καὶ τὰς διαδικασίας α[ὐτ]οῖς εἰσάγει· τοὺς δ᾽ ἄλλους πρὸς τὰ παρόντα πράγματα ἐκπέμπουσιν. ἐπιχειροτονία δ᾽ α[ὐ]τῶν ἐστι κατὰ τὴν πρυτανείαν ἑκάστην, εἰ δοκοῦσιν καλῶς ἄρχειν· κἄν τινα ἀποχειροτον[ή]σωσιν, κρίνουσιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, κἂν μὲν ἁλῷ, τιμῶσιν ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτ[ῖσ]αι (*c**), ἂν δ᾽ ἀποφύγῃ, τὰ [λοιπὰ] (*d**) ἄρχει. κύριοι δέ εἰσιν ὅταν ἡγῶνται καὶ δῆσαί τιν᾽ (*e**) ἀτακτοῦντα καὶ ⟨ἐκ⟩κ[η]ρῦξαι (*f*) καὶ ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν· οὐκ εἰώθασι δὲ ἐπιβαλλειν. χειροτονοῦσι δὲ καὶ ταξ[ιά]ρχους δέκα, ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης· οὗτος δ᾽ ἡγεῖται τῶν φυλετῶν καὶ λοχαγοὺς καθίσ[τ]ησιν. χειροτονοῦσι δὲ καὶ ἱππάρχους δύο ἐξ ἁπάντων· οὗτοι δ᾽ ἡγοῦνται τῶν ἱππέων, διελόμ[ενοι] τὰς φυλὰς ε΄ ἑκάτερος. κύριοι δὲ τῶν αὐτῶν ὧνπέρ εἰσιν (*g**) οἱ στρατηγοὶ κατὰ τῶν ὁπλι[τῶν. ἐπιχειρο]τονία δὲ γίνεται (*h**) τού-

prende parte alla guerra quando questa lo invada; due al Pireo, uno per la Munichia e uno per il litorale, che provvedono alla difesa della costa [1] e degli arsenali nel Pireo. Un quinto è preposto alle simmorie [2], nomina i trierarchi, predispone fra loro i processi per lo scambio dei patrimonii e le relative rivendicazioni giudiziarie. Gli altri vengono adoperati secondo le necessità del momento. Ad ogni pritania devono essere confermati in carica, se viene approvato il loro modo di comportarsi; se a taluno è negata l'approvazione, viene giudicato in tribunale e, ove venga condannato, è soggetto a pena o a multa, mentre se è assolto continua nelle sue funzioni. Essi hanno il diritto, quando esercitano il comando, di far imprigionare gl'indisciplinati, di farne proclamare la punizione e di multarli; però non si servono di quest'ultima facoltà. Si eleggono anche dieci capi di fanteria, uno per tribù, che comanda

(*a*) T.: φ[υ]λῆς K.: * φυλ⟨ακ⟩ῆς BT. (*b**) καί del. post alios BT. (*c**) -εῖσαι BT. (*d**) ἂν δ᾽ ἀπ. πάλι[ν] BT. (*e**) δῆσαι τόν BT. (*f*) Bl. [κη]ρ. K. (*g**) εἰσιν, ὧνπερ BT. (*h**) ⟨καί⟩ ins. BT.

[1] Sulla correzione vedi le note al testo.
[2] Associazioni navali.

των. χειροτονοῦσι δὲ καὶ φυλάρχους ⟨ι′⟩, ἕνα τῆς φυλῆς, τὸν ἡγ[ησό]μενο[ν] ⟨τῶν ἱππέων⟩ ὥσπερ οἱ ταξίαρχοι τῶν ὁπλιτῶν. χειροτονοῦσι δὲ καὶ εἰς Λῆμνον ἵππαρχον, ὃς ἐπιμ[ελ]εῖται τῶν ἐν Λήμνῳ. χειροτονοῦσι δὲ καὶ ταμίαν τῆς Παράλου καὶ ἄλλον (*a**) τῆς [τοῦ Ἄ]μμωνος.

quelli della tribù propria e nomina i locaghi. Fra tutti i cittadini si eleggono due ipparchi, che comandano la cavalleria, dividendosi quella di cinque tribù per ciascuno. Essi hanno per la cavalleria le stesse attribuzioni che hanno gli strateghi per gli opliti, ed essi pure sono soggetti a conferma. Eleggono anche i filarchi, uno per tribù, che comandano ai cavalieri come i tassiarchi agli opliti. Un ipparco si elegge anche per i cavalieri che sono a Lemno. Eleggono pure un questore della nave sacra Paralo e un altro dell' Ammonia.

62. Αἱ δὲ κληρωταὶ ἀ[ρχ]αὶ πρότερον μὲν ἦσαν αἱ μὲν μετ' ἐννέα ἀρχόντων ἐ[κ] τῆς φυλῆς ὅλης κληρούμεναι, αἱ δ' ἐν Θησείῳ κληρούμεναι διῃροῦντο εἰς τοὺς δήμ[ο]υς· ἐπειδὴ δ' ἐπώλουν οἱ δῆμοι, καὶ ταύτας ἐκ τῆς φυλῆς ὅλης κληροῦσι πλὴν βουλευτῶν καὶ φρουρῶν. τούτους δ' εἰς τοὺς δημότας (*b**) ἀποδιδόασι. μισθοφοροῦσι δὲ πρῶτον [μὲν ὁ δῆμος] ταῖς μὲν ἄλλαις ἐκκλησίαις δραχμήν, τῇ δὲ κυρίᾳ ἐννέα (*c**)· ἔπειτα τὰ δικ[αστήρια] τρεῖς ὀβολούς· εἶθ' ἡ βουλὴ πέντε ὀβολούς· τοῖς δὲ πρυτανεύουσιν εἰς σίτησιν ὀβολὸς προστίθεται (*d*),

62. Una volta i magistrati nominati o si prendevano dall' intera tribù con i nove arconti o si estraevano a sorte per demi nel Teseo; ma, poichè i demi si mostrarono corruttibili, ora, ad eccezione dei consiglieri e delle guardie (che tuttora si nominano per demi), vengono sorteggiati dall' intera tribù. Ricevono come stipendio: prima, il popolo per le solite adunanze dell'assemblea una dramma e una dramma e mezzà per l' adunanza principale; i giudici nei tribunali, tre oboli; i

(*a**) ν[ῦν] BT. (*b**) δήμους BT. (*c**) ὀ⟨βολούς⟩ ins. post alios BT.
(*d*) ita recte Bl.: εἰς σίτησιν . . . . [π]ροστίθεται δέκα προστίθενται K.: quae corruptissima lectio quomodo orta sit idem Bl. peracute docuit.

ἔπειτ' εἰς σίτησιν λαμβάνουσιν ἐνν[έα ἄρχον]τες τέττα[ρας] ὀβολοὺς ἕκαστος καὶ παρατρέφουσι κήρυκα καὶ αὐλητήν, ἔπειτ' ἄρχων [εἰς Σαλα]μῖνα δραχ[μὴν] τῆς ἡμέρας. ἀθλοθέται δ' ἐν πρυτανείῳ δειπνοῦσι τὸν Ἑκ[ατομβ]αιῶνα μῆνα, ᾧ ἂν (*a**) ᾖ τὰ Παναθήναια, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τετράδος ἱσταμένου. Ἀμ[φι]κτύονες εἰς Δῆλον δραχμὴν τῆς ἡμέρας ἑκάστης ἐκ Δήλου ⟨λαμβάνουσι⟩. λαμβάνουσι δὲ καὶ ὅσαι ἀποστέλλονται ἀρχαὶ εἰς Σάμον ἢ Σκῦρον ἢ Λῆμνον ἢ Ἴμβρον εἰς σίτησιν ἀργύριον. ἄρχειν δὲ τὰς μὲν κατὰ πόλεμον ἀρχὰς ἔ[ξεσ]τι πλεονάκις, τῶν δ' ἄλλων οὐδεμίαν, πλὴν βουλεῦσαι δίς.

membri del Consiglio, cinque oboli (1); e ai pritani si aggiunge un obolo per il mantenimento. I nove arconti poi ricevono per il mantenimento quattro oboli a testa e mantengono l'araldo e il trombettiere; l'arconte di Salamina riceve una dramma al giorno (2). Gli atloteti hanno il vitto nel Pritaneo per tutto il mese Ecatombeone, in cui ricorrono le Panatenèe, dal quarto giorno in poi. Gli Anfizioni a Delo ricevono dalla cassa di Delo una dramma al giorno. Sono stipendiati in denaro anche i funzionarii mandati a Samo, Sciro, Lemno e Imbro. È lecito ricoprire più volte una carica militare, non una civile; è però lecito entrare per due volte a far parte del Consiglio.

63. Τὰ δὲ δικαστήρια [κ]λη[ροῦσιν] οἱ θ′ ἄρ[χο]ντες κατὰ φυλάς, ὁ δὲ γραμματεὺς τῶν θεσμο[θετῶν τῆς] δεκάτης φυλῆς. εἴσοδοι δέ εἰσιν εἰς τὰ δικασ[τή]ρια δέκα, μία τῇ φυλῇ ἑκάστῃ, καὶ κλη[ρωτήρια] εἴκοσι, δ[ύο τῆς] φυλῆς ἑκάστης (*b**), καὶ κιβώτια ἑκατόν, δέκα τῇ φυλῇ ἑ-

63. I tribunali sono sorteggiati per nove tribù dagli arconti, per la decima dal segretario dei tesmoteti. Dieci sono le entrate nei tribunali, una per tribù; venti i luoghi per il sorteggio, due per tribù; cento urne, dieci per tribù, e inoltre altre dieci urne,

(*a**) ὅ[τ]αν BT. (*b**) τῇ] -ῇ -η BT.

(1) Cfr. le note al testo.
(2) Cfr. c. 54.

κάστη, καὶ ἕτερα κιβώτι[α δέκα, οἷς ἐ]μβάλλεται (*a**) τῶν λαχόντων δικα[σ]τῶν τὰ π[ινά]κια· καὶ ὑδρίαι δύο καὶ βακτηρίαι παρατίθενται κατὰ τὴν ε[ἴσοδον] ἑκάστην ὅσοιπερ οἱ δικα[σ]ταί, καὶ βάλανοι εἰς τὴν ὑδρίαν ἐμβάλλονται ἴσαι ταῖς βακτηρίαις, [γ]έγραπται (*b**) δὲ ἐν ταῖς βαλάνοις [τὰ] στοιχεῖα (*c**) ἀπὸ τοῦ ἑνδεκάτου, τοῦ λ', ὅσαπερ ἐὰν μέλλῃ [τ]ὰ δικαστήρια πληρωθήσεσθαι. δικάζειν δ' ἔξεστιν τοῖς ὑπὲρ λ' ἔτη γεγονόσιν, ὅσοι αὐτῶν [μ]ὴ ὀφείλουσιν τῷ δημοσίῳ ἢ ἄτιμοί εἰσιν. ἐὰν δέ τις δικάζῃ οἷς μὴ ἔξεστιν, ἐνδείκνυται κατὰ τὸ δικαστήριον εἰσαγγελί[α] (*d**), ἐὰν δ' ἁλῷ, προστιμ[ῶσιν αὐτ]ῷ οἱ δικασταὶ ὅ τι ἂν δοκῇ ἄξιος εἶναι παθε[ῖν] ἢ ἀποτῖσαι. ἐὰν δὲ ἀργυρίου τιμηθῇ, δεῖ αὐτὸν δεδέ[σθαι] ἕως ἂν ἐκτίσῃ τό τε πρότερον ὄφλημ[α ἐ]φ' ᾧ ἐνεδείχθη καὶ ὅ τι ἂν αὐτῷ προστιμήσῃ τ[ὸ δικ]αστήριον. ἔχει δ' ἕκαστος (*e**) δικαστὴς πινάκιον πύξινον, ἐπιγεγραμμένον τὸ ὄνομα τὸ ἑαυτοῦ πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου, καὶ γράμ[μα] ἓν τῶν στοιχείων μέχρι τοῦ κ· νενέμηνται γὰρ κατὰ φυλὰς δέκα μέρη οἱ δικασταί, παραπλ[ησί]ως ἴσοι ἐν ἑκάστῳ τῷ

in cui si gettano le tessere dei giudici sorteggiati. Ad ogni ingresso vi sono due vasi, e tanti bastoni quanti sono i giudici; si mettono nel vaso altrettante palle, su cui si scrivono le lettere dell' alfabeto, cominciando dall' undicesima (λ), quante sono le corti che si devono riempire. Possono essere giudici i maggiori di trent'anni, che non siano pubblici debitori nè infami. Se alcuno è indebitamente fra i giudici, se ne fa denunzia alla corte (stessa in cui siede) e, se la denunzia si trova fondata, vien condannato dalla corte ad una pena o multa arbitraria. Ove sia multato in denaro, lo si deve tenere arrestato, finchè paghi il debito verso lo Stato, per cui fu denunziato [1], e la multa di cui lo ha colpito il tribunale. Ciascun giudice ha una tessera di legno, su cui è scritto il suo nome con la indicazione del padre e del demo e la lettera dell' alfabeto (da α a κ), giacchè vengono i giudici distribuiti per le dieci tribù in numero press' a poco eguale

(*a**) -ώτι[α, εἰς ἃ] ἐμβ. BT. (*b**) ἐγ[γ]έγρ. BT. (*c**) τῶν στοιχείων BT. (*d**) καὶ εἰς τὸ δικ. εἰσάγετ[αι] BT. (*e**) ⟨ὁ⟩ ins. BT.

[1] Come quello che lo rendeva incapace a giudicare.

γράμ[μα]τι. ἐπειδὰν δὲ ὁ θεσμοθέτης ἐπικληρώσῃ τὰ γρ[άμ]ματα ἃ δεῖ προσπαραγίνεσθαι (a*) τοῖς δικαστηρίοις, ἐπέθηκε φέρων ὁ ὑπηρέτης ἐφ' ἕκαστ[ον δικ]αστήριον (b*) τὸ γράμμα τὸ λαχόν (*).

per ciascuna lettera. Dopo che il tesmoteta ha estratto a sorte le lettere (1), i cui portatori devono formar parte delle varie corti, il servo va a portare a ciascuna corte la lettera estratta (2).

(a*) -τίθεσθαι BT. (b*) ἐφ' ἕκαστ[ον] τὸ δικ[α]στήριον BT.

(*) [Del fascicolo IV del codice londinese, contenente in forma assai frammentaria i capp. 64-69, la lettura ed integrazione erano nel 1891 troppo imperfette perchè il F. potesse fargli posto nella sua edizione, dalla quale non esulavano i fini divulgativi. Lo stato attuale della ricostruzione, abbastanza soddisfacente, può vedersi in Blass-Thalheim, pp. 94-106].

---

(1) Cfr. c. 59 i. f.

(2) Le lettere relative alle dieci corti andavano da λ a υ e se ne ponevano nell'urna tante, quante erano le corti che dovevano sedere nel giorno. Da α a κ, invece, le lettere si riferivano ai dieci corpi di giudici che dovevano sorteggiarsi per riempire le singole corti. Poniamo che da un'urna venisse estratta la lettera δ e dall'altra la lettera σ. L'inserviente appendeva alla sala della corte σ un cartello con la lettera δ e la corte stessa si costituiva coi giudici aventi tal lettera, ossia appartenenti al gruppo IV.

Nemesi (*).

Il voler considerare le mitologie in genere e la mitologia greca in ispecie solo come un incoerente ammasso di favole assurde è grettezza e volgarità di giudizio, la quale punto non conviensi a coloro che si dedicano a quegli studii, cui gli antichi con molta sapienza dissero umani (¹). Le mitologie sono piuttosto un complesso di concetti religiosi, morali e giuridici, di tradizioni storiche, degnissime di studio, poichè da esse molto si può ricavare che illustri le origini e le antichità dei popoli, molto che ci possa illuminare riguardo alla conoscenza delle vicissitudini delle prische tradizioni dell' umanità. E, senza andare ad esagerazioni evemeristiche, basterà attenerci alla norma, che credo assai giusta, mostrata da Nagelsbach nella sua *Homerische Theologie* (²). Da queste indagini — e il libro or citato ne è una prova ben poderosa — risulteranno, non

---

(*) [Pubblicato ne *La Sapienza*, Rivista di filosofia e di lettere diretta da V. Papa, III, Torino 1881, pp. 159-164. Questo studio, strettamente connesso con la dissertazione del nostro Autore, *Quid conferat ad iuris criminalis historiam Homericorum Hesiodeorumque poëmatum studium* (*supra*, p. 1 sgg.), avrebbe dovuto essere ristampato di sèguito ad essa: ma ne abbiamo avuto notizia assai tardi, e solo per una combinazione fortunata. D'altronde, ben si conviene questa collocazione in fine della raccolta, quasi come appendice, ad uno studio che sembra segnare il ponte di passaggio fra la produzione romanistica del Ferrini e i suoi scritti religiosi].

(¹) Gellio, *Noct. Att.*, 13, 15.

(²) Pare inutile avvertire che qui parliamo della vetustissima mitologia, quale, per limitare il nostro discorso alla Grecia, ci appare in Omero, Esiodo ed anche nei cori meravigliosi dei tragici ateniesi. Più tardi venne la mitologia assunta come un mero ornamento artistico, spoglia di ogni valore morale, sempre più alterata a capriccio; e a questa mitologia ben conviensi il rimprovero di cui sopra si ragiona.

v' ha dubbio, conseguenze preziose e feconde per quei generosi che ancora combattono per l'assoluto e l'ideale contro il naturalismo ed il positivismo. Siccomè le idee di questi sistemi si appoggiano, nel campo delle scienze morali, appunto alle conclusioni che si pretendono ricavate dallo studio analitico della parola e dei prischi monumenti dei popoli remoti [1], ci si dovrà ormai accomodare a scendere nello stesso arringo, poichè ragionamenti astratti, per quanto rigorosi e ben condotti, non faranno che muovere a ilarità gente che non li capisce o non li vuol capire.

Noi non abbiamo certo la pretesa di provarci al paragone, chè troppo a diritto dovremmo ripetere:

« Deficit ingenium maioraque viribus urgent » [2];

ma solo tenteremo di coordinare, come ci verrà fatto, le idee raccolte nello studio dei classici greci intorno a uno degli elementi non meno importanti di quella mitologia, e vedremo poi se dall' intrapresa fatica ci sia dato di trarre qualche compenso.

Il concetto, che vogliamo fare per ora oggetto delle nostre ricerche, è quello della Nemesi divina. Νέμεσις deriva da un nucleo radicale « nam », la cui originaria significazione, a quanto pare, è « dividere, attribuire, distribuire » [3] (νόμ–ος νόμ–ισμα νέμ–α num-mus Num-a Num-itor). In Omero ci appare νέμεσις (e di qui νεμεσσάω νεμεσίζομαι) sempre nel significato di sdegno per un misfatto da altri commesso. In modo speciale poi ci appare la νέμεσις di Giove, che colpisce a suo tempo il malfattore. La ragione adunque della pena secondo quelle rapsodie si manifesta essere stata un'assoluta esigenza: nel misfatto si vede un' offesa all' ordine (εὐνομίη) [4] e alla

---

[1] Cfr. Curtius, *Grundzüge der griech. Etymologie*, 412; Schleicher, *Die Darwin' sche Theorie u. die Sprachwissenschaft*, 1868.

[2] Ovid., *Fast.* II.

[3] Curtius, *Grundz.*, n. 432, p. 314 sgg. Per il greco veniamo più specialmente ai tre concetti fondamentali: *zuertheilen, aufzählen, sich zutheilen lassen.*

[4] Questo vocabolo, come nome di divinità, ci si presenta solo in Esiodo, *Theog.* 901-2. Conviene rammentarlo in questo punto, poichè, derivando dalla stessa radice (εὐ-νομ-ίη νέμ-εσις), può giovar molto a rischiarare il concetto.

divinità che in sè personifica l'ordine universale (*Il.* I, 238; IV, 235; V, 890; *Od.* V, 284; XIII, 213, 235 etc.); nella pena l'ineluttabile riparazione o, come l'etimologia vuole, la condegna retribuzione. Sta bene che nei rapporti umani la pena si limiti alla vendetta od al compenso del danno recato (1) (il diritto primitivo non aveva ancora veduto nella lesione dell'individuo quella dello Stato, e poi questo era troppo imperfettamente organizzato per assumersene la repressione); l'ira del Nume, vindice della giustizia, perseguirà il reo non solo in questa vita, ma ancora nell'altra (cfr. specialmente *Il.* IX, 258). Sia pure che il colpevole sfugga alla umana repressione, che anzi dai suoi delitti tragga copiosi vantaggi; egli non è felice, poichè si risveglia nel suo cuore la memoria di quel giudice implacabile (2). È il concetto medesimo che troviamo nel Vecchio Testamento, dove oltre al risarcimento dell'offesa è presente il sacrificio espiatorio (3). Giove, adunque,

μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα (4):

ma in Esiodo troviamo che questa proprietà di Giove è astratta dal suo Nume e considerata come una peculiare divinità, figlia della triste Notte, terrore dei (colpevoli) mortali (*Theog.*, v. 223).

Questo fatto è per noi molto importante. Esso non rappresenta che il normale processo genetico della mitologia. Un'altra prova di questa tesi ci pare di poter trovare in un altro fatto

---

(1) Non appare nelle rapsodie omeriche il provvido istituto del taglione, tanto utile in quei barbari tempi per frenare l'ardore della vendetta. Cfr. il nostro studio *Quid conferat ad iur. crim. historiam* etc., pp. 16-17 [= *supra*, p. 16 sg.].

(2) Così quasi testualmente *Od.* XIV, 88. Qui l'ira di Giove è detta ὄπις, voce che appare anche altrove: dal nucleo ὀπ (ak^v) = vedere. Cfr. per il concetto l'inglese " to visite ".

(3) Cfr. III *Mos.*, cap. IV, V etc.

(4) *Od.* XIV, 284: " sommamente abbomina (e vendica) le opere inique ". Come anzi avverte lo SCHENKL (*Schulwört.*, 579), qui νεμεσσάομαι va reso con " punisco ". In Omero si usa, parlando della vendetta di Giove, anche νεμεσσητός: νέμεσις nei poemi omerici, semplicemente in questo senso, non appare; ma che fosse usata lo provano i derivati più frequenti.

molto analogo. In Omero è bene spesso fatta menzione di Giove cultore della santità del giuramento (*Il.* III, 276. 298; IV, 235; IX, 258 etc.), talchè i giuramenti sono detti Διὸς ὅρκια (*Iovis iuraiuranda, Il.* III, 107) [1]. Ma in Esiodo troviamo una peculiare divinità, l' Orco, che « i terrestri uomini gravemente flagella, se essi spontaneamente profferiscono uno spergiuro » (*Theog.* 231). In Omero stesso si lascia benissimo osservare questo processo [2]. Lo studio delle antichità ha rivelato che le mitologie sono in gran parte il portato dell' elaborazione nazionale di un sistema assai più semplice e puro, che a tutti i popoli s' addimostra comune [3]. La teoria dei positivisti, che « a ritroso degli anni e dei fati » non si dà tanto pensiero di questi scrupoli e fa scaturire il monoteismo dal politeismo, è, come in genere tutte quelle teorie, una pura asserzione sull' *ipse dixit* del Comte o tutt' al più su qualche argomento di valore assai dubbio e per giunta preso isolatamente. Se noi ora meditiamo un istante su questo modo di concepire la pena negli antichi Greci, troveremo che una grande verità vi si contiene, ma troveremo anche che non s' era ancora compreso l' ufficio e la missione dello Stato, non distinte le sfere diverse della religione e del diritto.... e così via. Ma certo non potremo cavarne la conclusione che a quei tempi il reato non fosse considerato come qualche cosa d' intrinsecamente cattivo. Questa singolare deduzione era riservata al secolo XIX, ed oggidì si può leggere dall' attento studioso in alcuni libri che in paesi di nostra conoscenza godono molta voga. Pare veramente che di regola l' autore non

---

[1] A ognuno verrà in mente lo *s' buhhàth Yehoah (iuramentum Domini)* della Scrittura (II *Mos.*, c. XXII v. 10). Risaliamo adunque alle pure e prische tradizioni dell' umanità.

[2] Cfr. lo studio citato, pp. 7-9 [*supra,* p. 8 sg.].

[3] Per le mitologie degli Elleni e degli Itali, popoli staccatisi in epoca relativamente recente, è a confrontarsi la testimonianza difficilmente sospetta di Teodoro Mommsen (*Röm. Gesch.*, I). Sui tentativi poco felici di Max Mueller (*Chips,* II) di conciliare le mitologie greca e indiana, è a leggersi il giudizio del Curtius (*Grundz.*, 119 sg.). Ciò sia detto con il rispetto ohe si deve a quel valoroso, che negli inni del Rig-Vaida dimostrava con tanta evidenza le tracce del primitivo monoteismo.

sia molto pratico di Omero e che forse non ne abbia pur visto il frontispizio, ma di ciò non è a farsi caso [1].

Veniamo ad Erodoto. Il concetto della Nemesi, che ci si rivelò nell' antica teologia greca, vi è conservato assai chiaramente ed anzi ampliato. Si può dire senza esagerazione che nella Nemesi divina si compendia quasi tutta la filosofia della storia del pio ed ingenuo Alicarnasseo. Non solo la Nemesi colpisce colui che si fa reo d' ingiustizie, ma anche colui che insuperbisce di sua possanza o di sue ricchezze. Questa è la congettura (ὡς εἰκάσαι) con cui egli tenta di spiegare perchè mai la terribile Nemesi divina (ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη) sia piombata sopra il capo di Creso (*Clio*, cap. 34).

A questa Nemesi pensa Ciro quando fa discendere dal patibolo, su cui stava per essere arso vivo, il vinto rivale: eppure secondo le massime d' allora sarebbe stato nel suo diritto il torlo di vita [2]. Ai delitti ed ai sacrilegi di Cambise si attribuisce la causa della sua pazzia e delle sue sventure [3]. E tanto basti, trattandosi di osservazioni che ognuno può fare da sè con poca fatica.

Questa dottrina, che aveva messo radici così profonde, non poteva a meno di essere mantenuta in Atene, in quella città la cui religione doveva avere molti secoli dopo l' elogio competente di Paolo di Tarso [4]. Basti accennare ai tragici, dove troviamo di nuovo la personificazione esiodea della Νέμεσις, che ha l' ufficio di punire ogni innalzamento dell' uomo sopra i confini a lui assegnati, riconducendolo con le sventure al riconoscimento della propria impotenza. Dalla

---

(1) L' abuso si chiarisce a sufficienza dai grossolani e frequentissimi errori che occorrono nelle parole greche. Per copiare corretto il greco occorre infatti conoscere almeno l' alfabeto. Ne diamo un piccolo saggio di un autore che di fiori ellenici ama adornare le sue pagine e che appartiene al drappello di cui si ragiona: άλλ' ὅτι και μανιασ μεδεω και λύσσαν ἀγεὶρω Dyonis. *(sic!)* CXLIV (!!). Questo verso Nonno non l' ha scritto di certo. Una parola sola senza sproposito, compensata a usura da quelle in cui ce ne sono parecchi!

(2) *Clio*, cap. 86. Si notino le frasi: δείσαντα τὴν τίσιν καὶ ἐπιλεξάμενον, ὡς οὐδὲν εἴη — τῶν ἐν ἀνθρώποισι ἀσφαλέως ἔχον κτλ. Cfr. cap. 130.

(3) *Thalia*, c. 30.

(4) *Act. Apostol.*, XVII, 22.

Nemesi procede l'Ate, di cui è frequente menzione in Omero (1), e uno dei più bei cori di quel dramma d'insuperata ed insuperabile bellezza che è l'Antigone di Sofocle (la più gentile e la più grande rivelazione dell'umanità greca) canta appunto di questa tremenda sanzione, che non rispetta pur le generazioni innocenti dei padri colpevoli, sicchè la stessa nobilissima Antigone deve scontare con una serie di luttuosi avvenimenti i delitti dei Labdacidi!

Gli oratori attici dovevano valersi di queste idee, e non mancarono di farlo. Le loro arringhe immortali vi alludono continuamente e il Thonissen, tanto benemerito della storia del diritto ateniese (2), ne ha raccolto con diligenza i passi principali. Fra questi è molto interessante quello di Licurgo, ove si dice che gli dei medesimi accecano il colpevole, sicchè inconscio vada incontro alla pena (3). Nel che — se non erro — mi pare che si possa afferrare il passaggio fra la dottrina omerica della pena lasciata all'ira dei Numi e quella, che andava ormai acquistando terreno, che la giustizia umana nel punire i colpevoli non fa che adempiere un mandato divino. In altri termini la Nemesi si effettua per le leggi ed i giudici. Santa quindi l'accusa (4), santo il tribunale e le leggi (5), santo il rigore della pena (6); il giudice che assolve un iniquo dovrà rendere uno strettissimo conto alla divinità di cui, per così dire, ha fermato il braccio vindice del diritto (7).

In Tucidide (la cui profonda religiosità fu ben mostrata dal Classen) (8) non troveremo certo la curiosità erodotea, che vuol indagare in ogni umano avvenimento i disegni reconditi della divinità; ma quell'uomo che riconosceva la τύχη (in alcun luogo τύχη ἐκ τοῦ θείου), vale a dire, come spiega nel luogo ci-

---

(1) Cfr. specialmente *Il.* IX, 53. In Omero però l'Ate dinota a preferenza quell'acciecamento dello spirito, con cui la divinità punisce il colpevole. Di questa Ate provarono i terribili effetti Agamennone ed Achille.

(2) *Droit pénal de la république athénienne,* 69 sgg.

(3) Κατὰ Λεωκρ., 91.

(4) Demost., κατὰ Θεοκρίνου, 55.

(5) Demost., κ. 'Αριστογ., 1, 16; 2, 27.

(6) Lycurg., κατὰ Λεωκρ., 148.

(7) *Ibid.*, 37.

(8) *Thucydides*, I, Einleitung.

tato il filologo alemanno, il reggimento provvidenziale delle cose umane, doveva certo, come Socrate e come i pochi eletti, riconoscere nella sua purezza la verità che stava in fondo alla credenza popolare.

Così i primitivi documenti del genere umano, alterati in mezzo alle mille vicissitudini delle emigrazioni e alla depravazione dei costumi, riappaiono dopo molti secoli come frutto dell' esperienza e della meditazione [1].

Quanti di questi documenti serbò così la civiltà greca! Ed è a questi insegnamenti, compiuti e perfezionati dal Cristianesimo, che deve tornare la povera umanità, chè solo per essi è possibile la civiltà ed il progresso. Lo studio della umanità ellenica fatto con amore, fatto senza pregiudizi, di quanto bene potrebbe essere fecondo in questi giorni in cui si calpesta con tanta imprudenza tutto quello che solleva, che nobilita, che infiora la vita!

---

[1] Sarebbe interessantissimo occuparci anche di Platone: noi ci stiamo paghi a indicare come egli abbia sentito profondamente e nettamente formulato che la ragione della pena sta nel principio assoluto che il male merita male: solo con i dolori si purga l' iniquità (*Gorg.*, 32 sq.). È, in fondo, quello che sentivano i rapsodi omerici. In Aristotele si mantengono le idee del maestro, ma umanizzate (se ci è concessa la parola) di soverchio; e già si sa che sotto molti rispetti lo Stagirita potrebbe dirsi il Geremia Bentham dell' antichità.

Commemorazione di Luigi Gallavresi (*).

La vita pur troppo breve di Luigi Gallavresi fu ricca di operosità intensa e molteplice: gli studi, le dolci cure della famiglia e quelle austere della sua professione, le varie cariche pubbliche diedero modo di manifestarsi ampiamente ad un'attività, che senza esagerazione possiamo dire prodigiosa. Ovunque il Gallavresi fece ottima prova; ovunque portò quella serietà e onestà di propositi, quell'ingegno cauto e temperato, quella vasta e salda cultura, quell'assidua ed accurata vigilanza, che lo resero universalmente accetto e stimato. Ma la presente commemorazione deve essere specialmente dedicata all'uomo di studio, ai lavori per cui meritamente venne aggregato a questo nostro Istituto o con cui prese parte non piccola all'opera sua, illustrando con lodevole esempio diversi punti del diritto privato.

Compiuti con splendidi resultati gli studii secondarii, il Gallavresi nel novembre del 1870 s'iscriveva fra gli studenti della facoltà di legge nell'Università di Pisa. Era allora quella facoltà in grande rinomanza e nel suo massimo fiore: v'insegnava celebratissimo il Carrara; con altri vi professavano il Serafini, il Gabba, il Buonamici, che tuttora tengono alto il prestigio di quel nobile Ateneo. Il Gallavresi vi studiò due anni; quindi, per approfittare del privilegio accordato agli iscritti presso l'Università di Napoli di compiere in un solo anno scolastico due corsi, vi si trasferì nell'agosto del 1872, e ottenne un anno dopo la laurea in giurisprudenza.

(*) [Pubblicata nei *Rendic. Ist. Lomb.*, ser. II, 29, 1896, pp. 31-39].

Fu a mio credere ventura che il Gallavresi potesse allora recarsi a studiare il diritto fuori Lombardia. V'erano certamente anche nelle più vicine Università insigni giureconsulti e maestri di gran valore; ma non vi era per chi volesse darsi allo studio profondo del diritto privato l'ambiente opportuno che tanto giova a completare l'opera delle scuole. La ragione per cui era generalmente monca e incompleta la comprensione dei dogmi e dei fenomeni giuridici stava nel moto violento e antistorico, che da molto tempo era stato impresso al diritto medesimo. Il codice civile austriaco, frutto di fallaci tendenze, produsse qui mali assai maggiori che non nelle provincie di loquela germanica, dove la letteratura del diritto comune, largamente diffusa e facilmente accessibile, costituì un antidoto salutare. Quando fu scosso il giogo straniero e in un terreno così impreparato fu trapiantata la nuova legislazione, opera necessariamente affrettata e sommamente difettosa, il male per alcuni anni andò naturalmente crescendo.

E pur questa nuova legislazione non era italiana nella massima parte che di nome; nel fatto era una malaugurata importazione straniera: veniva da quel paese, dove il più completo disconoscimento delle ragioni storiche dimostrava inaridite le profonde scaturigini del sentimento giuridico. La sostanza degli istituti del diritto privato era certo quasi tutta romana, ma per una portentosa illusione si credeva frutto dei tempi nuovi; e intanto, neglette le indagini che avrebbero rivelato con la vera origine il vero spirito, la vera natura, la vera funzione delle norme e degli istituti, si scambiava la parvenza con la realtà, si riuniva ciò che doveva essere distinto, si disperdevano i brani divelti da un organismo di cui non si intendeva l'unità e di cui pertanto si minacciava l'esistenza. E intanto gli interpreti si perdevano senza bussola nelle loro esegesi, oscillando fra il culto materiale della lettera e gli arbitrii di una equità cerebrina; e pareva quasi legittimarsi un pretensioso empirismo tanto contrario alla scienza quanto inconscio delle esigenze della vita.

Le condizioni eran migliori nei centri in cui aveva studiato il Gallavresi, e specialmente in Toscana, ove fiorivano rigogliose la scuola ed il foro, il che si doveva, oltre che ad altre fortunate circostanze, alla singolare ventura di quel paese di non aver avuto fino ai nostri tempi un codice civile.

In quegli ambienti si formò il Gallavresi; e quando si aggiunga l'ottima scuola di diritto romano, che gli toccò in sorte, si comprenderà agevolmente come egli acquistasse una larghezza d'idee e un'ampiezza di cultura giuridica non solita allora — salve le più onorevoli eccezioni — nel foro lombardo, e come imparasse a valersi di sussidi preziosi, allora fra i traspadani quasi affatto sconosciuti.

Frutto precipuo di quel periodo consacrato agli studi severi fu il libro sulla *Condizione risolutiva sottintesa nei contratti bitalerali*, pubblicato nel 1877 (¹) dall'Autore appena venticinquenne.

L'argomento era dei più ardui e interessanti ad un tempo. Sorta nei *pays de coutûme* la massima della risoluzione dei contratti bilaterali per inadempienza di una delle parti, si giovò di false illazioni ricavate dai testi romani, e dalla combinazione di tali elementi nacque l'art. 1184 del codice di Napoleone, corrispondente all'art. 1165 codice civile.

La disposizione ha un carattere ambiguo, che appunto risente della molteplicità dei suoi coefficienti storici; carattere ambiguo che prestò l'occasione a critiche severe ma giuste e che manifestasi in pratica con inconvenienti non lievi. E già vi ha una contraddizione fra il concetto di condizione resolutoria e la necessità del ministero del giudice per lo scioglimento: indeterminati rimangono molti punti, a cui evidentemente non si può applicare senz'altro la teoria pura delle condizioni e per cui il legislatore non ha provveduto. Il Gallavresi si era ben preparato alla difficile trattazione; egli aveva esaminato la letteratura francese e italiana sull'argomento, nonchè quella germanica attinente alle teorie più generali di diritto romano e comune, di cui all'uopo importava la conoscenza. Se egli non si eleva (come già qualche altro illustre giureconsulto italiano) alla libera censura della legge nostra, non troveremo in ciò motivo di biasimo per un giovane esordiente, che sente le gravi difficoltà della scienza e dell'arte giuridica e che nello studio ha imparato la peritanza nei giudizi. Ma la notizia, attinta a buone fonti, dei precedenti storici (intendo secondo le risultanze allora gene-

(¹) II. edizione nel 1878.

ralmente ammesse: ora per es. sul *ius poenitendi* si sa molto di più), la lucida comprensione del dogma giuridico, il rigore logico delle argomentazioni sono pregi innegabili del libro, donde si può ben presumere che se il compianto nostro collega avesse potuto dedicarsi del tutto agli studi vi sarebbe riuscito eccellente.

Questo libro procurò fama al giovane avvocato e gli aprì le porte del nostro sodalizio, dove venne nominato socio corrispondente nel febbraio del 1878. La nomina non reputò egli soltanto una distinzione onorifica, ma anche un invito e un incoraggiamento novello a continuare per la via degnamente iniziata. Prese quindi parte attiva ai lavori dell' Istituto e non rare volte si presentò con pregevoli letture, quali quelle sui diritti della moglie indotata verso l' eredità del marito durante l' anno del lutto, quella sulle ragioni successorie dell' assente e quella sugli effetti del caso fortuito nella vendita condizionale.

La prima di queste letture concerne un' importantissima questione molto dibattuta nella giurisprudenza francese e nell' italiana, cui ha dato origine l' art. 1470 codice francese, rispondente all' art. 1415 del codice nostro. Il Gallavresi sta per l' opinione più restrittiva, quella cioè che esclude la vedova indotata da ogni diritto all' abitazione durante l' anno di lutto e al fornimento delle vesti lugubri *ex re mariti:* egli si trova indotto a tale conclusione da un' analisi accurata della legge, la quale viene per altro da lui criticata con insolita vivacità siccome improvvida e dimentica dei più elementari riguardi di umanità e di giustizia. Con non minore energia il Gallavresi si pronuncia contro quegli scrittori e quei magistrati che hanno abbandonato il disposto — a suo credere evidente — della legge per seguire gli impulsi della pietà, sistema questo che egli riprova siccome pericolosissimo, in quanto tende a sostituire al diritto oggettivo e alla norma generale e costante il talento personale e in quanto, parzialmente mascherando le lacune e i difetti del codice, ritarda le desiderate riforme. Il Gallavresi ha ragione nel considerare come poco efficaci gli argomenti fatti valere contro l' opinione da lui difesa da coloro, che si erano prima occupati dall' argomento: non posso però tacere che un profondo esame delle origini e dello sviluppo storico della norma accolta nell' art. 1415 pone

quest' ultimo sotto ben altra luce; ed è merito di un illustre romanista italiano di avere finalmente chiarito questo punto, dimostrando nel tempo medesimo l' insufficienza delle interpretazioni che colgono l' ultima formula legislativa, senza tener conto del lavoro di molti secoli che le ha precedute.

Nello studio sulle ragioni successorie dell' assente il Gallavresi porge un' assennata critica dell' art. 43 codice civile, che dispone intorno all' apertura delle successioni, cui sia in tutto o in parte chiamata una persona della cui esistenza non consti. Egli fa rilevare come i diritti eventuali dell' assente siano stati in tal caso completamente negletti; e propone che s' introducano opportune cautele a salvaguardia di essi, e specialmente l' obbligo di una satisdazione, la necessità dell'autorizzazione giudiziaria per gli atti eccedenti la semplice amministrazione e la vigilanza sul conveniente reimpiego del denaro ricavato dalle alienazioni.

La lettura sugli effetti del caso fortuito nella vendita condizionale (e cioè tanto sotto condizione sospensiva quanto sotto condizione risolutiva) ci presenta un ritorno a quegli studi con cui il Gallavresi aveva iniziato la sua carriera scientifica. La vasta ed ardua teoria delle condizioni esercita sui giuristi una particolare attrattiva, e non è facile che chi una volta siasi provato in questo campo lo voglia quindi per sempre abbandonare. È noto come rispetto alla vendita affetta da condizione sospensiva il codice nostro sia tornato (abbandonando qui l' esemplare francese) alle norme del diritto romano, che distingue il perimento fortuito dal fortuito deterioramento dell' oggetto venduto.

La distinzione, che i giureconsulti romani stabilirono con mirabile vigoria di ragionamento, pare al Gallavresi non giustificata secondo il diritto moderno, il quale ammette, a differenza del romano, la piena efficacia retroattiva della condizione. Forse non tutti converranno nelle osservazioni del compianto collega, ma un fatto dovranno tutti ammettere, che le indagini sue hanno messo in migliore evidenza, e cioè l' incongruenza con cui il nostro legislatore ha disciplinato la materia delle condizioni.

Nel caso di condizione resolutiva stabilisce il Gallavresi che la cosa debba ritenersi perita a danno del venditore se

l' evento fortuito si avvera *ante condicionem*, in piena concordanza coi principi fondamentali da lui accettati.

Sulla fine del 1882 veniva pubblicato il nuovo codice di commercio, il quale per numerose e generalmente lodevoli innovazioni superava con molto vantaggio l' antico.

L'attenzione dei giuristi si rivolgeva naturalmente al nuovo e importante monumento legislativo; i pratici desideravano chiare, sicure e nel tempo stesso succose nozioni intorno agli istituti o per la prima volta riconosciuti o largamente modificati. A questi ultimi apparteneva la cambiale.

Nell' antico sistema la lettera di cambio era ancora il documento che provava l' avvenuto contratto di cambio traiettizio: nel nuovo codice diventava un titolo creditorio per sè stante, un' obbligazione formale di pagare una data somma in dato luogo e a data scadenza al possessore di essa. Come tale la lettera di cambio funzionava già in altri paesi d' Europa, rispondendo egregiamente ai bisogni della vita e del commercio: la scienza germanica poi ne aveva condotto a un alto grado di perfezione la dottrina. Non fu difficile avvedersi che il diritto romano conosceva un negozio analogo nella essenza e nello scopo, la *stipulatio*, di cui le fonti danno una teoria mirabilmente sviluppata. L'odierna esperienza e le odierne vicende della cambiale aiutarono i romanisti a intendere la natura e le vicende della *stipulatio* romana, e viceversa i commercialisti tedeschi seppero giovarsi delle dottrine romane, dove il rigore scientifico si accoppia al più fine senso pratico, per elaborare scientificamente il diritto cambiario: e basti qui citare un nome riverito universalmente, quello del Thöl.

Davanti a così preclari esempi di legislazione e di giurisprudenza, era naturale che non dovesse più tardare l'opera del legislatore italiano; e molte voci autorevoli s' erano levate a spronarlo. Nominerò *honoris causa* il nostro Vidari, che esponendo l' antico diritto cambiario e rivelandone la insufficienza additava la via per le desiderate riforme.

Appena pubblicato il nuovo codice, venne il Gallavresi in opportuno aiuto alla sua applicazione col volume sulla cambiale [1]. Lo scopo del libro è indicato chiaramente dal sottotitolo:

---

[1] I. edizione, Treves 1882.

« *Note illustrative ad uso dei legali e dei commercianti* »; e l'A. modestamente confessava [1]: « con tali note noi non pretendiamo di arricchire il patrimonio della scienza; ci proponiamo soltanto di riuscire di qualche vantaggio alla pratica giornaliera sia nel foro sia nel commercio ». Ma l'esporre con esattezza e concisione i risultati della scienza, il dare forma facilmente accessibile alla materia senza offenderne il rigore tecnico presuppone studio non lieve e familiarità non comune coi lavori scientifici e legislativi. L'opera ottenne del resto il suo scopo; il libro raggiunse molto rapidamente la quarta edizione, ed è tuttavia diffuso e consultato.

Un istituto molto affine, ignorato dall'antico codice di commercio e disciplinato invece con brevi e poche disposizioni nel nuovo, era l'assegno bancario (check). Ed anche di esso si occupò il Gallavresi in apposito e più ampio lavoro. Questo, come l'Autore si esprimeva, mirava, « portando luce intorno al grave argomento, spiegando e all'occorrenza completando il pensiero del legislatore », a contribuire « a diffondere in Italia l'uso del check, a rendere più pronti gl'immensi benefici » ch'egli se ne attendeva per il nostro paese [2]. Le disposizioni del nuovo codice avevano aperto l'adito, come suole avvenire, a questioni molteplici e gravi, sulle quali al tempo in cui il Gallavresi scriveva la giurisprudenza non aveva avuto ancora agio di pronunciarsi, nonchè di determinarsi; e questo stato di cose, mentre rendeva più ardua la trattazione, ne accresceva di molto l'opportunità e l'importanza.

Il libro è diviso in due parti. La prima ha carattere storico e, riassunte (senza nuove indagini) le comuni notizie su le origini e le vicende dell'istituto, discorre largamente dello check in Inghilterra e in America e della *clearing house* che ne costituisce il complemento, delle norme con cui l'istituto era disciplinato nei paesi continentali d'Europa, del modo con cui funzionava lo check in Italia prima di avervi legale riconoscimento e dei precedenti delle novelle disposizioni di legge. Si chiude questa prima parte con abbondanti cenni sulla

(1) Op. cit., p. 3.
(2) Op. cit., p. 5.

letteratura attinente al tema. La seconda parte è invece rigorosamente giuridica e tratta sistematicamente la materia secondo il diritto italiano, non però senza larghi e continui raffronti con le principali legislazioni straniere.

Sull' assegno bancario dopo l' opera del Gallavresi scrissero molti in Italia, sia in opere generali sia in apposite monografie; ma il libro del nostro collega rimane fra i migliori ed è tuttavia citato da chi si occupa dell' argomento.

Ancora al diritto commerciale si riferiscono le due note « Sulle invenzioni e scoperte privilegiate all' estero » e « Se agli effetti della validità di un attestato di privativa italiano manchi di novità un trovato già attuato e conosciuto all'estero », lette al nostro Istituto nel 1890. La seconda nota, che contiene un'acuta analisi dell'articolo 3 della legge 30 ottobre 1859, perviene ad una conclusione negativa.

Nel 1891 il Gallavresi veniva eletto membro effettivo dell' Istituto in luogo del compianto Giuseppe Sacchi, di cui dettava un' affettuosa commemorazione. E fu l' ultima volta (chi l' avrebbe creduto mai?) ch' egli parlava in quest' aula, dov' era così assiduo il suo intervento.

Ho accennato in principio del mio discorso alla parte che ebbe il Gallavresi nelle cariche pubbliche. Appartenne al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, a quello degli Istituti Ospitalieri; per 15 anni sedette nel nostro Consiglio Comunale, e fu membro della Camera per due legislature. Eletto nel novembre 1890 deputato del terzo collegio di Milano, fu nel 1892 rieletto per il collegio di Desio.

Alla Camera si occupò con la consueta competenza di questioni giuridiche; parlò sulle spese dei protesti cambiari, sul trattamento dei telefoni, sulle cooperative e sui probiviri. Fu anzi Presidente della Commissione incaricata di riferire sulla proposta di legge sulle cooperative e relatore di quella sul progetto di legge sui probiviri. La sua elaborata relazione mostra equanimità grande d' intenti e un sincero studio di appianare le divergenze e conciliare gl' interessi degli imprenditori e degli operai. Niuno meglio di lui, di animo così mite e sereno, poteva intendere e cooperare a questa salutare opera di conciliazione; e la bontà delle intenzioni e l' equità dei giudizi, che traspare da ogni pagina di quella scrittura, sa-

ranno convenientemente apprezzati anche da chi è per indole e per cultura diffidente di ogni simile impresa legislativa, a cui non abbia preparato la strada uno spontaneo movimento sociale. Vi sono uomini scaltri e influenti, i quali non amano siffatte riforme che possono tranquillare le agitazioni delle masse dei lavoratori e distoglierle — sia pure temporaneamente — dal proseguire i loro intenti finali; vi sono altri invece o per interesse personale o per deplorevole pregiudizio contrari a tutto quanto può favorire la classe lavoratrice; vi sono infine coloro che, pur desiderando l' equa concordia delle parti e degli interessi, temono non a torto che anche la nuova legge sia destinata ad accrescere l' enorme cumulo delle disposizioni neglette e dimenticate, che rappresentano parte tanto cospicua dell' opera del Parlamento italiano. Io non pronuncierò che un augurio: possa il tempo e l' opera perseverante dei buoni far sì che le aspirazioni e le speranze del nostro compianto collega non abbiano a sembrarci informate ad un soverchio ottimismo.

Il Gallavresi fu ascritto anche all' Accademia di Legislazione di Tolosa e a quella dei Georgofili di Firenze.

Questa, o signori, in brevi parole è la vita laboriosa di Luigi Gallavresi. La incessante fatica del pensiero non fu pur troppo senza danno della sua fibra: la salute ebbe a soffrirne. Ogni lavoro gli fu interdetto: cercò ed ebbe parzialmente sollievo ai mali nel soggiorno di Pisa, che gli doveva ricordare i più bei tempi della sua giovinezza operosa; e quindi per consiglio dei medici, a fine di completare la cura con il riposo e con lo svago, visitò la Spagna, dove un nuovo attacco della malattia lo spense a Madrid il 19 dicembre 1894.

Chi di noi non ricorda la sua geniale figura? Una personalità così nobile, un carattere così aperto e così mite, un uomo che ispirava al primo incontro un sentimento di simpatia, che nei successivi rapporti si andava viemmeglio rinforzando, non è di quelli che si possano dimenticare. L' imagine si presenta spesso e spontanea al pensiero, e il pensiero vi s' indugia con compiacenza e con desiderio. Ma al caro ricordo si aggiunge una nota pietosa: la lunga e dolorosa malattia, la fine cotanto immatura in terra lontana. Morì agli inizi di una virilità piena di speranza, quando il paese, la

famiglia, gli studi potevano ancora ripromettersi molto dall' opera sua; fu strappato al tenerissimo affetto di colei, che fu il sorriso e il conforto della sua vita, nè gli fu dato di cogliere appieno i frutti dell' educazione dei figli suoi amorosamente avviata, la più dolce ricompensa serbata sulla terra all' uomo virtuoso. Davanti a tanto lutto noi sentiamo che in questo momento rendiamo onore non solo al merito, ma ancora — poichè ad essa pure si deve grande riverenza — alla sventura.

Alfredo Pernice (*).

L'insigne storico del diritto romano, inaspettatamente rapito alla scienza nel settembre dell'anno ora decorso, era nato nel 1841 in Halle, dove il padre suo era *curator universitatis.* Ma la sua famiglia era di origine italiana, come il nome stesso rivela: i tedeschi pronunciano il nome suo, come quello di Savigny, con l'accento sulla terzultima, ed egli stesso si acconciava a questa erronea pronuncia, pur riconoscendone il torto. Mi raccontava più volte come i suoi antenati nel tredicesimo secolo avessero passato il Gottardo « mit der blauen Schürze und mit dem Aepfelkorbe » e fossero penetrati in Germania. Il suo tipo era però decisamente germanico: biondo, con gli occhi azzurri e chiari, tarchiato e forte.

I suoi anni universitarii furono consacrati con pari intensità alla filologia ed al diritto, in Halle, Gottinga e Tubinga. Del soggiorno nella tranquilla e gaia città meridionale si ricordava con speciale compiacenza. La prima laurea fu in filologia (*philosophia*) e l'ottenne a Lipsia, la seconda fu quella giuridica (1863) in Halle. Il tema della dissertazione fu *De comitibus palatii* (« pars prior », ma la seconda parte non fu pubblicata). In Halle ottenne pure nel 1867 la libera docenza in diritto romano, ed è in quell'anno che pubblicò il suo lavoro sulla legge Aquilia (*Zur Lehre von den Sachbeschädigungen*). L'opera non è certamente priva di pregi; ma le molte lodi con cui vene accolta e proseguita provano piuttosto

(*) [Necrologia pubblicata nel *Bullett. dell' Istit. di dir. rom.*, 13, 1901, pp. 80-83].

la deficienza dei lavori anteriori che non il merito intrinseco di essa. Fu quest' operetta che procurò all' autore la nomina a straordinario ad Halle nel 1870, la chiamata in qualità di ordinario a Greifswald nel 1871, donde ritornò nel 1877 ad Halle e passò da ultimo a Berlino nel 1881.

Il vero Pernice si rivela nel *M. Antistius Labeo*, di cui il primo volume apparve nel 1873, il secondo nel 1878, la prima parte del terzo nel 1892. Nel 1895 e 1900 apparvero due parti di una nuova e molto più ampia elaborazione del secondo volume. Tutto è ora rimasto interrotto.

Difficile è definire questo lavoro: una illustrazione dell' opera di Labeone esso non è certamente, e non è tampoco — specialmente nelle parti più recenti — l' esposizione del diritto privato nel primo secolo dell' impero. Con maggior verità si sarebbe potuto intitolare « Salvius Iulianus », poichè l'autore con l'acuta sua analisi ritenta l'evoluzione del pensiero giuridico romano dal periodo repubblicano fino a Giustiniano, ed è soprattutto l' influenza di Salvio Giuliano e la potenza del suo indirizzo che viene messa in luce. Questo lavoro è davvero fondamentale; e la sua importanza non sta solo nei risultati molti e cospicui, ma anche e specialmente nel metodo.

A leggere nel *Corpus iuris* anche quello che i compilatori non hanno voluto mettervi, cioè lo stato e le vicende del diritto anteriore, già da un pezzo si era imparato; ma a far questo sistematicamente per tutto il diritto privato nessuno aveva pensato ancora. Quando il Pernice aveva cominciato il suo lavoro, la ricerca delle interpolazioni era ancora timida e mancante di criterii direttivi. Nei primi due volumi (1ª ed.) egli infatti fa poco uso di questo mezzo di ricerca e mira piuttosto a coordinare i documenti sul diritto antico che ci sono pervenuti, e a scoprire quegli insegnamenti dei classici, che i compilatori hanno per inavvertenza conservati integralmente od a cui hanno attribuito un diverso significato. Ma negli ultimi volumi il maestro potè largamente approfittare dei nuovi metodi e trarne copia d' importanti applicazioni. Si può anzi dire che fu la tendenza inaugurata dal Pernice che spinse all' uso ed al perfezionamento del metodo stesso, che ne è una conseguenza naturale.

Quasi corona all' opera capitale del Pernice fanno i dieci *Parerga*, eleganti trattazioni di alcuni temi fra i più rilevanti

della storia interna del diritto romano. L'origine del contratto di società, la classificazione dei contratti, la *condictio generalis*, la consuetudine ed altri argomenti sono con molta originalità di metodo, con singolare dottrina e bontà di risultati ampiamente discussi.

Fra gli altri lavori del Pernice meritano speciale menzione quello su Ulpiano e quello sul diritto sacro romano. Il primo contiene una feroce requisitoria contro il celebrato giureconsulto, abbassato al livello di un frettoloso compilatore. Grande fu la sorpresa sollevata da questa critica in tutti i romanisti, meno che negli scolari di lui, i quali già avevano potuto accorgersi dalle sue lezioni in quale conto egli tenesse il giurista di Tiro. La critica passa di molto il segno; ma lo scopo salutare di eccitare lo studio indipendente dalle fonti e di togliere alla ricerca scientifica qualunque inopportuno ritegno fu pienamente raggiunto.

Il secondo studio costituisce un saggio unico tuttavia nel suo genere e forse il più perfetto in ogni senso dei lavori del Pernice. Qui si manifesta l'utilità della larga e sicura cultura filologica ed il vantaggio per la conoscenza storica del diritto romano delle indagini in questa materia, che finora i romanisti hanno quasi del tutto negletta.

Tale è l'opera sua: essa durerà per molto tempo nella sua efficacia anche fuori della Germania, mentre non pochi risultati si possono fin d'ora ritenere definitivamente acquisiti.

Ma non voglio tacere della sua attività d'insegnante. Le sue lezioni, estemporanee e pronunciate in piedi, differivano da quelle della maggior parte dei suoi colleghi, usi a leggere i fascicoli elaborati. Ma appunto perciò erano più efficaci e — almeno a noi italiani — molto più grate. Non contento delle lezioni e delle esercitazioni nel seminario giuridico, egli c'invitava nella sua biblioteca privata, dove insieme si studiavano gli antichi documenti e s'interpretavano con la sua guida sicura. Come ricordo con desiderio quelle ore fruttuose, che trasvolavano così celermente! Fu allora che fra me e l'insigne maestro si strinse quell'amicizia, che andò sempre crescendo nonostante la reciproca lontananza. Fu allora che io intrapresi, incoraggiato da lui, gli studi per la pubblicazione della Parafrasi di Teofilo (in quel tempo la chiamavo anch'io così con tutti i galantuomini); e quando ci separammo egli

mi fece recapitare la sua fotografia con la scherzosa e affettuosa iscrizione: « Pernice ὁ Κονταρδόφιλος ».

I miei studii egli seguì sempre con vivo interesse: prima sorreggendomi con paterna bontà, poi rallegrandosi che camminassi spedito. Liberamente criticava e notava, benevolmente lodava. Il suo indirizzo era prevalentemente critico ed analitico: quando aveva dissoluto l'edificio tradizionale, pareva compiacersi delle accumulate rovine. A me pareva spesso di scorgere nei ruderi le tracce dell'antica architettura e di potere ripristinare le antiche armonie. Di qui i nostri contrasti: io vedevo più spesso la cosciente opera dei giuristi dove egli non scorgeva che un informe prodotto del caso. Ma negli ultimi tempi, quando la ricerda delle interpolazioni ebbe il risultato di togliere molte credute incongruenze e contraddizioni nelle dottrine dei giureconsulti classici, si convinse che l'opera sintetica e coordinatrice di questi era molto maggiore di quanto prima fosse disposto a concedere.

Scrivendo io pensavo naturalmente a lui: la sua approvazione mi pareva un poderoso argomento estrinseco che avessi colto nel vero. Con grande piacere ebbi la sua intera adesione ai miei ultimi studii sui legati, che pure miravano a riedificare un sistema.

Purtroppo dovevano essere quelle le sue ultime lettere, ed alla scienza germanica in questo suo grave momento di crisi doveva essere tolto il conforto di tanto maestro.

Io non ho preteso di tessere la vita e gli elogi di questo grande romanista, che è certo ben noto ad ogni lettore del nostro « Bullettino ». Ma ho voluto pur dire quanto gli debbo e porgere una pia attestazione di riconoscenza.

RECENSIONI (*)

Ilario ALIBRANDI, *Opere giuridiche e storiche*, raccolte e pubblicate a cura dell'Accad. di conferenze storico-giuridiche. Vol. I. - Roma, 1896 (**).

Prof. Ilario Alibrandi († 27 . Januar 1894) kann ohne Zweifel der grösste Romanist genannt werden, der in diesem Jahrhundert in Italien gelebt hat. Sein Hauptverdienst ist das gewesen, die kritische Methode auf die Quellenforschung angewandt zu haben. Viel früher, als in Deutschland selbst von einer planmässigen, systematischen Untersuchung der Interpolationen die Rede war, hatte er eine solche in seinen gelehrten und gründlichen Vorlesungen durchgeführt; dazu erwies er eine genaue Kenntniss der klassischen Philologie, eine ungemeine Vertrautheit mit den epigraphischen Quellen und den byzantinischen Bearbeitungen der justinianischen Rechtsbücher. Schon im Jahre 1858 trug er in der römischen Akademie der Archäologie über den Gebrauch der epigraphischen Denkmäler für die Erklärung und die Kritik der römischen Rechtsquellen vor (1). Merkwürdig ist es zum Beispiel, wie er D. 50, 16, 10 aus der *lex Julia municip.*, ll. 113-114, interpretirt und D. 3, 1, 1 ergänzt (2). Somit wird auch D. 49, 16, 1 erklart (3). Aus der *lex Rubria* erkannte er ganz richtig (4) die Bedeutung von D. 50, 16, 7 und von mehreren anderen Bruchstücken des zweiten Buches, sowohl des ulpianischen wie des paulinischen Ediktskommentars. Besonders scharfsinnig ist seine Erklä-

(*) [Per maggior comodità del lettore, diamo qui di seguito, in ordine alfabetico, non soltanto le recensioni che non hanno trovato posto nei volumi precedenti, ma anche le indicazioni di quelle già pubblicate].

(**) [Pubblicata nella *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Bd. 37, 1896, pp. 343-347].

(1) *Atti dell' Accademia*, tom. XIV, p. 247 sgg. = *Opere*, p. 20 sgg.

(2) Vgl. jetzt LENEL, *Ed. perpetuum*, S. 63 [3. Aufl., 77 f.].

(3) ALIBRANDI, *Opere*, p. 34 (= 258); LENEL, a. a. *O.*

(4) Vgl. jetzt LENEL, *Zeitschr. der Sav.-St.*, Rom. Abth., II, S. 55 ff.

rung von D. 50, 16, 2, wozu ihm die *lex Julia municipalis* grosse Hilfe geleistet hat.

In derselben Akademie hat er im Jahre 1865 über die Bedeutsamkeit der byzantinischen Rechtsgelehrten und insbesondere der Scholien der Basiliken für die Exegese unserer Rechtsquellen vorgetragen. Die wichtige Abhandlung ist jetzt in der besprochenen Sammlung (S. 49 u. ff.) enthalten. Sie behält noch heute ihren vollen Werth; es est unmöglich, die Frage besser, genauer und vollständiger zu behandeln. Mit richtigem Takte hat Alibrandi die Brauchbarkeit dieser Quellen für die Forschungen im vorjustinianischen Rechte und für die Wiederherstellung des prätorischen Ediktes hervorgehoben. Dies wurde auch nachher in Deutschland leider nicht genügend beachtet. Wie am Ende des Vortrages mitgetheilt wird, arbeitete eben damals Alibrandi an der Kritik und der Wiederherstellung des *Edictum perpetuum*: dazu benützte er die byzantinischen Rechtsquellen und, wie er behauptet, mit grossem Vortheile. Schade nur, dass er solche Studien niemals veröffentlicht hat. Ein Theil davon wurde in der genannten Akademie gelesen, aber nicht gedruckt. Vielleicht lässt sich etwas davon in den von ihm hinterlassenen Papieren nachholen (1). Hätte er damals seine Forschungen zu Ende führen und herausgeben können, so hätte er uns wahrscheinlich viele Jahre vorher geben können, was nachher erst Lenel gelungen ist. Was er auf diesem Gebiete leisten konnte, zeigt seine vorzügliche Abhandlung *de bonorum possessionibus* (2), welche hauptsächlich dazu gewidmet ist, die Kenntniss des betreffenden Theiles des Ediktes zu fördern. Interessant ist dabei seine Auseinandersetzung über die Beziehung zwischen Klausel und Formel und überhaupt was er über Kritik und Geschichte des Ediktes vorbringt.

Im Jahre 1870 wurde im *Giornale per la giurisprudenza teorico-pratica* (3) eine Abhandlung über die *actiones directae* und *utiles* herausgegeben. Dort wird die heutzutage herrschende Meinung vertheidigt; viele Argumente sind aber allgemein nicht oder wenig bekannt, hauptsächlich die aus den byzantinischen Rechtsquellen gezogenen Zeugnisse.

In demselben Jahre und in derselben Zeitschrift gab Alibrandi eine sehr ausführliche Untersuchung über die Konkurrenz der Klagen nach römischem Rechte heraus. Der wichtige Gegenstand wurde von ihm nach der eigenen historisch-kritischen Methode gründlich bearbeitet; die Interpolationen, die so häufig in den bezüglichen Texten sich finden, wurden von ihm glücklich entdeckt; er ist zu den Ergebnissen gelangt, die neuerdings von A. Pernice (der leider die Arbeit des italienischen Gelehrten nicht kannte) erreicht worden sind.

---

(1) [Purtroppo la speranza era vana, chè dalle carte inedite dell' ALIBRANDI (in buona parte, appunti di studenti sulle sue lezioni) quasi nulla si potè ricavare. Cfr. tuttavia l' articolo *Intorno alla obbligazione del pupillo contraente " sine tutoris auctoritate "*, in *Bull. dell' Ist. di dir. rom.*, 24, 1911, pp. 170-179, e la relativa nota della Redazione].

(2) Romae, 1869 = *Opp.*, pp. 65-147.

(3) I, S. 129 ff. = *Opp.*, p. 151 ff.

Die hauptsächlichste Arbeit von Alibrandi ist aber wohl die Lehre vom Besitze (*La teoria del possesso*), die er im Jahre 1871 in Rom herausgegeben hat (= *Opp.* p. 17 ff.). Das nicht genug bekannte Buch ist eins von den besten, die über diese vielbesprochene Lehre veröffentlicht worden sind. Das Werk zerfällt in zwei Theile; der erste betrifft die allgemeine, der zweite die specielle Theorie des Besitzes. Der erste beschäftigt sich mit dem Begriffe des Besitzes; er legt die verschiedenen Arten desselben dar. Im zweiten Theile weicht der Verf. von der nach Savigny üblichen Behandlungsweise ziemlich stark ab; er steht aber in desto näherer Beziehung mit den Auffassungen der römischen Juristen. Es genügt hier, die Reihenfolge der Materien zu bieten:

1. Vom Besitze *animo et corpore proprio.*
2. Vom Besitze *animo proprio et corpore alieno* (*animo et corpore alieno*).
3. Vom Besitze *nudo animo.*
4. Vom Gegenstande des Besitzes.
5. Vom Subjekte des Besitzes.
6. Von den Eigenschaften des Besitzes.
7. Von der Entstehung des Besitzes.
8. Von den Wirkungen des Besitzes.

Es würde uns zu weit führen, den Inhalt dieses vortrefflichen Werkes im Einzelnen zu prüfen; in glänzender Weise treten hier die Vorzüge der schon gepriesenen Methode hervor. Die sichere und genaue Kunde der (nicht nur juristischen) Quellen, der richtige Sinn für Interpolationen, der Gebrauch der griechisch-römischen Rechtsbücher haben auch auf diesem Gebiete dem Verf. gestattet, viel Neues und Interessantes hervorzubringen. Wir erwähnen beispielsweise die meisterhafte Behandlung der vielgequälten Frage: Was für ein Recht hat der gutgläubige Besitzer an den percipirten Früchten? Wie auch Prof. A. Pernice ganz richtig bemerkt hat (1), hat Alibrandi " kurz, kräftig und überzeugend „ das Richtige getroffen. Neuerdings und unabhängig ist Prof. Czyhlarz (2) zu denselben Ergebnissen gelangt; die Auseinandersetzung von Alibrandi kann doch noch heutzutage mit Vortheil gelesen werden.

Eine besondere Klasse wird von den die neuentdeckten römischen Rechtsquellen erläuternden und ergänzenden Schriften gebildet. Die meisten von ihnen sind in der vorzüglichen römischen Sammlung *Studi e documenti di storia e diritto* (1880 ff.) herausgegeben worden. Die Bruchstücke von Papinian's Responsen (aus den ägyptischen Papyren), die sinaitischen Fragmente, das *fragmentum de formula Fabiana*, die Tafel von Este werden einer sorgfältigen, gelehrten, scharfsinnigen Prüfung unterzogen. So ist es ihm gelungen, z. B. die Einheit einer papinianischen Stelle zu erweisen, die bisher auch von den berühmtesten Quellenforschern verkannt worden war.

(1) *Labeo*, II, 1², S. 357 A. 2.
(2) *Eigenthumserwerbsarten*, I, 571 ff.

Höchst wichtig für die Erklärung mehrerer Konstitutionen aus den drei letzten Büchern des justinianischen Kodex ist die lateinisch geschriebene Abhandlung *De solutionibus et lieerationibus debitorum civitatis* (1).

Als Lehrer war Alibrandi in ebenso vorzüglicher Weise thätig. Leider sind seine Vorlesungen meistens verloren gegangen. Viel Neues pflegte der bescheidene Mann vorzutragen, ohne es merken zu lassen. Was z. B. Demelius in seinem Buche *Schiedseid und Beweiseid* so schön durchgeführt hat, war schon viele Jahre vorher von Alibrandi im Kolleg gelehrt worden. Nur zufällig wurde etwas in weiteren Kreisen bekannt; z. B. der historische Erklärungsversuch der sabinianischen Regel über die Behandlung der Bedingungen bei den letztwilligen Verfügungen wurde von einem Schüler von ihm, Adv. Porena, im *Giornale di giurisprudenza teorico-pratica* den Fachgenossen mitgetheilt. Als Herr Prof. Gradenwitz (im Winter 1889) nach Rom kam, besuchte er das Kolleg von Alibrandi und bekam einen so tiefen Eindruck, dass er ihn bat, die von ihm gehörte Vorlesung zu veröffentlichen. Die schätzbare Abhandlung kann man jetzt im *Bullettino dell' Istituto di diritto romano* (Bd. II) oder in den *Opere* (S. 583 ff.) lesen.

Es war also nur die Erfüllung einer Pflicht, wenn die römische Akademie für Recht und Geschichte die zersplitterten und nicht leicht zu findenden Arbeiten ihres grossen Mitgliedes sammelte und herausgab. Es möge der hochverdienten Akademie bald gelingen, den zweiten Band (mit den unedirten Schriften) erscheinen zu laben! Kein Fachmann wird eines so ungemein wichtigen Werkes entbehren können.

Ch. Appleton, *Histoire de la propriété prétorienne et de l' action Publicienne.* - Cfr. *Scritti*, IV, 472-74.

H. Appleton, *Des interpolations dans les Pandectes et des méthodes propres à les découvrir.* - Cfr. *Scritti*, II, 526-27.

C. Arnò, *Della distinzione tra servitù rustiche ed urbane.* - Cfr. *Scritti*, IV, 483-485.

A. Ascoli, *Sul senatoconsulto Neroniano.* - Cfr. *Scritti*, IV, 466-470.

Id., *Alcune osservazioni sul diritto di scelta nei legati alternativi e di genere.* - Cfr. *Scritti*, IV, 470-72.

E. I. Bekker, *Ueber den Streit der historischen und philosophischen Rechtsschule.* - Cfr. *Scritti*, IV, 486-88.

---

(1) *Documenti di storia e diritto*, V, pp. 169-219 = *Opp.*, I, *S.* 471 ff.

Luigi Bellavite, *Della responsabilità dello Stato per i danni aventi attinenza causale diretta od indiretta con esso.* - Venezia, Antonelli, 1884 (*).

Diese Monographie bezieht sich vorzüglich auf das römische Recht, das dem Verf. im grossen und ganzen noch heute als lehrreich erscheint. Es ist in diesem Büchlein mit wahrer Freude wahrzunehmen, eine wie genaue Kenntnis der heutigen deutschen Litteratur auf dem Gebiete des römischen Staatsrechts der Verf. kundgiebt, was leider keine in Italien so gewöhnliche Erscheinung ist. Man wird bei der Lektüre dieses interessanten Aufsatzes sich überzeugen, dass es ganz angemessen ist, selbst in den Fragen, die sich auf das öffentliche Recht beziehen, das Verfahren der Römer zu beobachten. Einen ganz praktischen Sinn und einen durchaus sicheren Blick haben sie gewiss dabei offenbart!

Der Verf. handelt zuerst von den Schäden, die von der ökonomischen Gestion des Staates verursacht werden, dann von den Schäden, die durch souveräne Verfügungen des Staates den Privaten erwachsen, endlich von der Verantwortlichkeit des Staates für die Schäden, die von den Beamten schuldvoller Weise den Privaten zugefügt werden. Der Aufsatz ist sehr vollständig und lässt nur wenig zu wünschen übrig. Es wäre nämlich ratsam gewesen, über das *ius praediatorium* etwas Näheres mitzuteilen, und insbesondere den Rechtssatz zu behandeln, wodurch der *praes* vor dem *manceps* selbst belangt werden muss, was allerdings von Lattes geleugnet wird. So ist es vielleicht nicht wahrscheinlich, dass das Wort *lex* erst von dem Staatsrecht in das Privatrecht übergegangen sei, was der Verf. (S. 17) ganz entschieden behauptet. Vgl. jetzt über die Lehre der *leges contractus* Pernice, *Parerga*, II, 111 ff., wo auch Heyrovsky's Meinung, dem Verf. folgt, sehr gut abgethan wird.

Jedenfalls ist dieser gelehrte Aufsatz den Juristen und den Philologen bestens zu empfehlen.

Cesare Bertolini, *Il giuramento nel diritto privato romano.* - Roma, Loescher, 1886 (**).

È questo un libro di un giovane romanista, che si fa pur esso conoscere favorevolmente ai compagni di studio. L'A. si prefigge una completa trattazione dell'argomento, e vi si accinge non senza una buona preparazione: conoscenza delle fonti e della letteratura sì antica che recente, chiarezza di esposizione, sicurezza di criterii scientifici, sono pregi inne-

---

(*) [Pubblicata nella *Berliner philologische Wochenschrift*, 1884, coll. 819-820].

(**) [Pubblicata nel *Monitore dei tribunali*, 28, 1887, pp. 135-136. L'altra recensione in *Riv. it. sc. giur.*, 3, 1887, p. 123 sg., non è che un riassunto di questa].

gabili di questo volume. E, mentre non rifugge dall'esporre opinioni sue proprie (quasi sempre però egli sceglie fra le varie già proposte), non va, com'egli medesimo si esprime, " di proposito in cerca del nuovo „: cosa in un romanista, e tanto più in un giovane, assai rara e lodevole. Oh quanto sarebbe stato meglio per la nostra scienza, se si fosse sempre mostrata, più che dell'insolito, desiderosa del vero!

Precede all'opera una bibliografia abbastanza completa, per quanto facciano meraviglia alcune omissioni, come quelle delle *Commentationes pontificales* del Lübbert e del Pernice, *Zum römischen Sacralrecht* (1), che l'A. avrebbe potuto consultare con largo profitto. A questa lacuna nella conoscenza della letteratura si rannoda pure il fatto che di alcune importanti questioni (per es. sul carattere unilaterale o bilaterale del giuramento) l'A. non faccia parola. L'opera medesima, poi, è opportunamente distribuita come segue.

Nel I capitolo si definisce il giuramento, si accenna al suo svolgimento presso i romani, all'etimologia e ai sinonimi della voce *iusiurandum*, alle forme e formule romane, nonchè alle precipue distinzioni. Se non che meglio sarebbe stato far precedere i cenni etimologici a quelli storici: se l'A. avesse fatto tesoro delle odierne ricerche (*ius* = *jaus*, *jaoz* + *da*), ne avrebbe avuto lume per segnare il procedimento storico stesso (2).

Il capitolo II si diffonde sul giuramento promissorio; il III su quello litisestimatorio e suppletorio; il IV sul giuramento di calunnia; il V sul giuramento estimatorio; il VI è destinato ad esporre gli altri usi e applicazioni del giuramento; il VII ed ultimo alla pena dello spergiuro.

Come si vede, l'A. ha così raccolto, completamente o quasi, quanto si riferisce al suo tema. L'esclusione del giuramento dei tutori e curatori è motivata da lui (p. 42 n.) con l'argomento che si collocherebbe meglio nel diritto pubblico; ma non mi pare che tale ragione sia sufficiente. La tutela e la cura non si possono per il contenuto loro escludere dal diritto privato, e il giuramento che tutori e curatori devono prestare è strettamente connesso con lo scopo di questi istituti, sicchè non pare opportuno tacerne in uno studio sul giuramento nel diritto privato. Di

---

(1) Così sulla *condicio iurisiurandi* si sarebbe dovuto tener conto dello studio di HUSCHKE, *Linde's Ztschr.*, 14, 334 sgg. La rivista è pure addotta frequentemente dall'A.

(2) E qualche cenno del giuramento presso i greci sarebbe stato opportunissimo. L'A. (p. 15) fa menzione del *iusiurandum Iovis* di Ennio. Non so come ha potuto resistere alla tentazione (ed è stato tentato davvero) di ricordare l'ὅρκος Διός di Esiodo. Nella *Sapienza* di Torino del 1882 [= *supra*, p. 398 n. 1] io aveva confrontato anche il *shebu'aht êlolium* della Scrittura. Si risalirebbe, insomma, alle tradizioni religiose più antiche e pure. Ancora: il concetto d'*indigitamentum* dato dall'A. (p. 13 n.) è incompleto: ad ogni modo per il suo scopo si dovevano ricordare pure alcuni *indigitamenta* di Giove, per es. " Iuppiter ius, Iuppiter fides, Iuppiter iurarius (VOIGT, *Ius naturale,* III, nn. 209. 347. 351).

altri usi del giuramento nei rapporti privati l'A. non fa parola; eppure alcune linee generali si sarebbero dovute tracciare, come pure addurre alcuni fra i testi più notevoli e disputati. Cito per es. i formularii catoniani *de a. c.*, 144 sgg., ov'è tuttora viva la disputa se si tratti di giuramento assertorio o promissorio.

Le singole parti sono svolte bene, e si dovrà pur di solito accedere all'opinione dell'A. Esporremo pochi dubbii e lievi obbiezioni; ma nè gli uni nè le altre sono tali da infirmare questo giudizio.

A p. 86 si dà per certa l'opinione del Karlowa sulle trasformazioni della *legis actio sacramenti*, mentre è tutt'altro che comunemente accolta, e ad ogni modo va considerata come ipotesi. A p. 97 si cita Stefano come " scoliaste dei Basilici ", modo di citare per lo meno assai strano. A p. 101 si sarebbe desiderata una parola sulla questione, se le parole riferite da Gellio, 10, 15, 31, appartenessero o no all'Editto del pretore [1]. Convengo io pure con l'A. sull'origine della *probatio pro exoneranda conscientia*, ma non approvo i criterii che espone sull'autorità di Quintiliano: avrebbe dovuto fare una distinzione (che è capitale) fra le Istituzioni oratorie e le Declamazioni [2]; il confronto poi dell'autorità di questo scrittore con quella di Plauto, Terenzio etc. è addirittura fallace. Ben diverse sono le ragioni per cui si può mettere in dubbio la testimonianza di questi vari scrittori; e così evidenti, che per riconoscerle non occorre essere molto versati nell'arte critica e nelle sue applicazioni. Per amore di esattezza avverto che non è Plutarco che dice quanto l'A. gli mette in bocca (p. 175), ma altri di cui Plutarco riferisce il detto. L'affermazione troppo assoluta (p. 202), che le costituzioni posteriori alle Pandette non potessero esercitare influenza su queste, va respinta (non si devono dimenticare i lavori preparatorii, talvolta di gran lunga anteriori alla pubblicazione di una legge): anzi non sarà possibile escludere del tutto neppure l'influenza delle Novelle sulle interpolazioni dei Digesti [3]. A p. 242 sg. non sono forti le prove addotte per la frase *iusiurandum iurare*: in Cic. *ad fam.* 5, 2 è gioco di parole; e la citazione gelliana è sbagliata. Sarebbe stato così semplice ricorrere all'uso non insolito in Ulpiano dell'oggetto interno, già avvertito dai vecchi romanisti che l'avevano posto a ragione fra gli ebraismi (meglio diremmo: fra i semitismi) di lui. Nè ammetto che nei giudizii pubblici il giuramento tenesse luogo di auspicio (p. 249). Non so poi come l'A. parli di una devoluzione dei giudizii pubblici al pretore: se intende parlare dell'istituzione delle *quaestiones publicae*, il suo linguaggio è straordinariamente inesatto. Non capisco l'osservazione fatta (p. 255 n.) sull'integrazione di un testo della legge Giulia municipale; e temo forte che l'A. versi in un grave equivoco. A p. 265 va radiata la notizia sulla Nov. 69

---

(1) Rudorff, *De i. d. ed.*, § 94; Lenel, *Ed. perp.*, § 95. Cfr. Bekker, *Ztschr. f. Rsgesch.*, 3, 429 sg.

(2) Vedi Geib, *Röm. CrimProz.*, p. 612 n.

(3) Cfr. da ultimo Gradenwitz, *Ztschr. d. Sav.-St.*, R. A., 7, p. 57.

di Leone, perchè l' A. parla del giuramento nel diritto romano e non nel diritto bizantino (altrimenti, ben altro ci sarebbe stato da dire!) e le novelle di Leone non sono, secondo l' opinione accolte ora a ragione da tutti, neppure tra le fonti del diritto comune. Così dicasi di quanto l'A. espone (p. 280) sulla Nov. 76 di Leone e su Harmen. 1, 7. Meglio invece sarebbe stato usare più largamente delle fonti greco-romane come sussidio all' esegesi, e per talune fonti — come le Novelle — valersi del testo greco o delle versioni recenti. Si sarebbe evitato di riprodurre errori come " Julius Miscellus „ (p. 69 n.) [mentre il testo (Nov. 48 Z.) dice " ὁ Iulios miscellos „, sottinteso νόμος = *lex Julia miscella*]. Parrà poi pedanteria il desiderio di maggiore uniformità nell' ortografia latina? Perchè oscillare fra *judex* e *iudex* e sim.? Se l'A. vuole attenersi all'alfabeto latino, che non ha un segno speciale a distinguere la vocale *i* dalla relativa spirante palatina, fa benissimo; ma allora bandisca interamente il segno *j*. Così dicasi dell' alternarsi di *condicio* e *conditio*: forma, quest' ultima, paleograficamente ed etimologicamente sbagliata.

Se mi sono fermato su minuzie, è segno che il lavoro è nel suo complesso buono e lodevole. L' A. si è acquistato in questo campo una speciale competenza, e dovrebbe ora approfondire (come anche in qualche luogo promette) in apposite monografie alcuni dei punti più disputati (¹). In un trattato di vasta orditura non è possibile, e nemmeno conveniente, diffondersi sulle singole questioni. Il campo è fecondo e poco coltivato: ne potrebbe venire aumentato l' onore per la giovane scuola italiana.

P. BONFANTE, *Res mancipi e nec mancipi*. - Cfr. *Scritti*, IV, 464-65.

C. BREZZO, *Rei vindicatio utilis*. - Cfr. *Scritti*, IV, 477-78.

B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*. - Cfr. *Scritti*, II, 517-18.

E. BUHL, *Salvius Iulianus*, I. - Cfr. *Scritti*, II, 498-510.

F. BUONAMICI, *Di quello che debbono fare i romanisti nella moderna dottrina giuridica*. - Cfr. *Scritti*, IV, 481-82.

ID., *Note al § 10 Inst. " de hered. inst. „*, I, 14. - Cfr. *Scritti*, IV, 482-83.

(¹) Alludo specialmente ad alcuni punti, sui quali non ho voluto fermarmi a discutere con l' A. perchè questi non poteva tener conto della seconda parte del *Röm. Sacralrecht* del PERNICE, apparsa soltanto nel dicembre del 1886.

F. Buonamici, *Nota al § 1 Inst. "de poen. tem. litig."*, IV, 16. - Catania, 1895 (estr. dall' *Annuario dell' Istituto di Storia del diritto romano*, V, p. 85) (*).

Il testo contiene le celebri parole: " adversus infitiantes ex quibusdam causis dupli *vel tripli* actio constituitur ". La *poena tripli* sarebbe stabilita *adversus infitiantem* quando taluno è onerato di un lascito a favore di una pia causa: l' obbligo di pagare il doppio qui s' incorre con la semplice dilazione (Inst. 4, 6, 26); con la *infitiatio*, poi, si aumenterebbe di un' altra volta tanto l' ammontare della condanna. Questa interpretazione è senza dubbio molto ingegnosa, e davvero a chi non volesse accoglierla non rimane altra via che di ammettere o un errore di copisti o una svista dei compilatori nel ridurre il testo delle *res cottidianae* di Gaio [1].

E. Capobianco, *Il diritto penale di Roma*. - Firenze, Barbèra, 1894 (**).

L' alta importanza del diritto romano penale comincia a essere compresa dai criminalisti nostri; ed è questo un risveglio salutare, che potrà addurre frutti copiosi.

È bene quindi sapere donde si possa attingere la notizia genuina delle dottrine romane in tale materia, tanto più che non poche sono le compilazioni dovute a persone affatto impreparate all' arduo compito: è bene segnalare quali siano i lavori attendibili e quali no.

Pur troppo anche l' opera che annunciamo è tra quelle da sconsigliarsi affatto. Finora essa comprende la trattazione sistematica delle dottrine generali del diritto punitivo romano; a completare l' argomento " dovrebbero tenere dietro altri due volumi " [2]. Ma speriamo che ciò non si avveri: l' autore, approfondendo le sue ricerche, si avvedrà che su tale base non può edificare.

Precede una introduzione su le *leges regiae* e le XII tavole, in quanto vi si contengano documenti di diritto penale. Ma su questa introduzione basti dire, che non conosce i lavori del Voigt; che dello Schöll ha notizia solo attraverso le *Fontes* del Bruns e che ancora mette insieme i testi dati in tale ultima raccolta con la ricostruzione che si trova nel Gravina, come se tutto avesse lo stesso valore. Inoltre è vano cercare una chiara distinzione fra i testi di diritto penale e quelli che invece non vi appartengono.

(*) [Pubblicata in *Archivio giuridico*, vol. 55, 1895, p. 591].

[1] Tutti i migliori codici della Parafrasi, da me consultati, hanno εἰς τὸ τετραπλοῦν.

(**) [Pubblicata nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. 17, 1894, pp. 225-226].

[2] Prefazione, p. XXI.

L'autore, che spende molte pagine per copiare tali testi e il relativo commento del Mirabelli (proprio, come si vede, l'ultima parola della scienza!), non crede neppure opportuno d'istituire alcuna ricerca sulla ulteriore legislazione; nulla espone circa le *leges iudiciorum publicorum* (l'A. dice sempre *quaestiones perpetuae*: eppure già nel Brusa e nel Buccellati vi è la giusta rettifica!), su le loro cause e la loro indole. Nè giova rimandare ai trattati speciali, poichè una esposizione generale di questa legislazione è necessaria per la comprensione dell'argomento.

Veniamo ora alla sua trattazione delle teorie generali. Le migliori opere straniere, che, usate con cautela, potevano illuminare l'autore, sono da lui affatto neglette. Un compianto penalista italiano ha pubblicato le *Istituzioni di diritto penale* con raffronti costanti con il diritto romano (raffronti generalmente attendibili), ma quest'opera così facile e comoda è ignorata dall'autore. Il sottoscritto ha una trattazione completa del diritto penale romano; l'unica — ch'io sappia — che in Italia sia stata scritta da un romanista di professione. Ebbene, l'autore cita più volte un sunto di essa che trovasi premesso all'edizione Barbèra del Codice Penale (sunto che del resto io non conosco), e non si è dato punto la briga di ricorrere alla trattazione originale e completa, in cui avrebbe trovato ben più che nelle scarse linee che va trascrivendo.

Senza ora discutere sulla bontà delle dottrine accolte dall'autore, senza accennare minutamente all'abuso di riferire al diritto penale testi che non vi si rapportano affatto, noterò alcuni errori più gravi che mi occorrono, sfogliando così a caso il volume:

Pag. 125 - Fra i " teoremi fissati dalla mente romana intorno alla legge penale " vi sarebbe pur questo: " *nullum crimen sine praevia lege poenali* ".

Pag. 127 - " l'*ignorantia iuris* scusa (in materia di delitti!) i minori di 25 anni, in taluni casi anche le femmine a causa della debolezza del loro sesso, i soldati, i rustici ".

Pag. 162 - " s'incorre nella stessa responsabilità, vuoi che l'avvenimento esterno contrario alla legge sia il risultato di un fare, vuoi che sia il risultato di un non fare ". Prova è il testo " *nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat* " (!).

Pag. 186 - " tale colpa si distingue in grave e lieve.... si concepì anche la colpa lievissima ".

Pag. 188 - " i *senes* quando si rendevano colpevoli di reato andavano soggetti ad una pena minore dell'ordinaria; gli imprudenti (!) a cagione della mancanza di svolgimento delle loro facoltà psichiche erano scusati innanzi al diritto punitivo ".

Pag. 262 - " come *socii criminis* sono considerati i ricettatori ".

Pag. 320 - " dal fatto incriminato sorge l'obbligo della *restitutio in integrum* ".

Tanto mi pare che basti.

Pietro Cogliolo, *Trattato teorico e pratico dell' amministrazione degli affari altrui nel diritto civile, commerciale e marittimo.* 2 volumi. - Firenze, 1890 (*).

È una importante ed elegante monografia. L'argomento è, come il titolo insegna, di diritto moderno; ma nella trattazione l'autore attinge largamente e anzi prevalentemente al diritto romano. Di che nessuno che se n' intenda vorrà dargli torto, trattandosi di una materia in cui il diritto romano è tuttora vivo e accettato (almeno sostanzialmente) nelle attuali legislazioni. Il prof. Cogliolo ha poi innegabilmente l'arte di scoprire nel diritto romano il lato che si presta alle applicazioni e alle deduzioni pure nel diritto moderno; egli è uno degli scrittori che meglio sanno rilevare e far rilevare la giovinezza perenne di quel diritto meraviglioso.

L'opera è divisa in tre libri. Il primo si occupa delle origini e dello svolgimento storico della gestione degli affari altrui, ch'egli fa discendere dalla *defensio* processuale. Il secondo libro (ed è, secondo me, quello dommaticamente più interessante) discorre delle condizioni necessarie all'amministrazione degli affari altrui, ossia della struttura giuridica della gestione, dei suoi requisiti e delle sue modalità. Le teorie sono sempre accompagnate da illustrazioni e applicazioni pratiche variate e abbondanti. Il terzo parla degli effetti giuridici della gestione, ossia delle obbligazioni del gestore e di quelle del gestito o *dominus negotii*, e dei rapporti dell'uno e dell'altro verso i terzi. Seguono appendici e indici larghi e di comodo uso.

Tutta l'opera è ricca di pregi e si raccomanda vivamente non meno ai pratici che ai cultori della scienza giuridica. A questi ultimi riuscirà specialmente interessante il capo II del secondo libro, ove si sostiene potersi dare una formula e una teoria unica per il *negotium alienum*, comprendendo tutti i casi in cui l'alienità sorge *re ipsa*: " il negozio è alieno obiettivamente quando è necessariamente collegato con un rapporto giuridico altrui „ (1). Qui l'autore esprime anche il suo modo di vedere circa il requisito dell' *utiliter coeptum*: " Si ha una gestione compiuta utilmente quando sia cominciata in tali condizioni di fatto, che anche il *dominus*, se fosse stato un buon padre di famiglia, l'avrebbe nel proprio interesse intrapresa „ (2). Questa formula mi pare tuttavia un po' ampia. Vi si rannoda infatti strettamente l'opinione dell'autore (per il diritto moderno, giacchè per il diritto giustinianeo vedi C. 2, 18, 24) sulla *negotiorum gestio prohibente domino*. Per il Cogliolo il divieto del *dominus* non ha altra efficacia se non quella di far presumere che non vi sia l' *utiliter coeptum*. " Io devo provare „, così egli scrive (3), " che

---

(*) [Pubblicata nel *Monitore dei tribunali*, vol. 31, 1890, p. 576].

(1) Op. cit., I, p. 307.

(2) Op. cit., I, p. 404.

(3) Op. cit., II, p. 15.

il tuo volere è così ingiusto da non poterlo niun uomo diligente messo nelle condizioni tue avere „. Tale prova potrebbe anche essere facile nel caso concreto: ebbene, non dovrà esser lecito a me di essere trascurato nei miei affari? chi potrebbe tollerare siffatta ingerenza nelle cose proprie? [1]. Si eccettui sempre il caso in cui l'atto costituisce per il gestore un preciso dovere (per esempio salvamento di uno che tenti di affogarsi).

Rinnoviamo le congratulazioni vive all'autore, persuasi che, se libri simili si diffondono fra i giuristi italiani, è da trarsi buon pronostico per l'avvenire della nostra cultura giuridica.

Emilio COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*. - Torino, Bocca, 1890. - 8°, p. 553 (*).

Già da molti si era sentito il bisogno di consultare, per ricavarne opportuni documenti dell'intimo sviluppo delle istituzioni giuridiche romane, le commedie plautine, in cui è ritratta con grande naturalezza la vita dei tempi. O, almeno, una parte di questa vita; giacchè le commedie plautine hanno una singolare uniformità d'intreccio; quasi sempre figurano gli stessi personaggi e quasi sempre nella stessa attitudine. La commedia pesca negli infimi e anche nei più ributtanti strati della società del tempo; le altre classi in tanto ci vengono rappresentate, in quanto che hanno con questi strati dei rapporti. Quindi il materiale, che le commedie plautine possono offrire allo studioso della storia giuridica, è necessariamente limitato e scarso. Qualche accenno ai più usuali contratti, ai furti e ai processi; numerose allusioni ai rapporti fra coniugi, fra servi e padroni, figli e genitori, che tuttavia sono più istruttive per la conoscenza dei costumi, che non, direttamente almeno, per quella del diritto, formano in complesso la somma di quel materiale. Si domanda ancora se di questo noi possiamo valerci con sicurezza. Il giovane e valente autore (p. 21 sg.) risponde di sì. Plauto non fu, egli dice, nè un traduttore nè un servile imitatore; s'ispirò ai modelli greci, ma adattandoli perfettamente alla vita romana. Che si sia molto esagerato nel considerare come greche le istituzioni a cui Plauto suole alludere, è sicuro, e ognuno potrà anche convincersene leggendo le buone e sobrie avvertenze del Costa. Però qualche dubbio sorge sempre, specialmente ove si tratti per es. della competenza di un'azione per un determinato rapporto, della validità giuridica di certi atti etc. Qui il profano di diritto è sempre assai soggetto ad errare, e noi lo vediamo continuamente nelle commedie attuali. Plauto tanto più facilmente poteva essere indotto in errore dai suoi modelli forestieri. E questo si dovrà ammettere, pur riconoscendo

---

(1) Cfr. in questo senso anche SCIALOJA, *Foro italiano*, XIV, 1, p. 952.

(*) [Pubblicata nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. X, 1890, p. 97].

che allora in Roma l'ignoranza del diritto fosse meno diffusa e intensa, che non sia attualmente. Invece per altri punti del diritto (come per es. esistenza di talune leggi ètc.) Plauto può fornire una testimonianza oltremodo preziosa.

Nè con tali osservazioni io concludo che sia meno utile il disegno di questo lavoro. Anzi io credo che ogni romanista deve essere all'autore gratissimo, trattandosi pur sempre di una diligente e sicura raccolta di testi, che si debbono consultare e che non è lecito al ricercatore delle fasi storiche dei vari istituti negligere. Infatti l'A. non si è limitato a esporre le conseguenze, che gli sembravano da ricavarsi da quello studio; ha riportato tutti i passi che gli parevano notevoli, in modo che, anche dove il lettore non può accordarsi con la sua opinione, può sempre farsi un proprio giudizio. Si direbbe che l'A. ha ecceduto, recando numerosi testi che sono privi di ogni importanza (testi per es. in cui si adducono le denominazioni affatto ovvie di taluni gradi di parentela); ma in tal caso "quod abundat non vitiat" ed è assai preferibile peccare in eccesso che in difetto. Qua e là l'A. inserisce alcune digressioni filologiche sulla lezione contestata di qualche passo, e tali che comprovano la sua buona cultura anche in questo ramo di studi così necessario al romanista. Fra le digressioni storiche mi compiaccio di ricordare quella sulla *lex Plaetoria* [1], dove con argute congetture egli ne stabilisce con grande approssimazione la data.

In complesso si tratta di un lavoro utilissimo e ben condotto, che fa onore al suo autore e agli studi italiani.

E. Costa, *Papiniano,* voll. I e II. - Cfr. *Scritti,* II, 514-16.

Éd. Cuq, *Recherches historiques sur le testament "per aes et libram".* - Cfr. *Scritti,* IV, 459-60.

Georges Des Chesne, *La législation forestière dans l'antiquité romaine,* pp. 107. - Paris, Marescq j., 1883 (*).

L'A. è guardaforeste generale e dottore in giurisprudenza, e perciò meglio di ogni altro in grado di affrontare il difficile argomento. Ma il libro di cui ci occupiamo non presenta nè quella piena cognizione della materia, nè quella copia di ricerche originali e profonde, che ci saremmo attesi. Non neghiamo però all'A. il merito di avere scelto un tema così poco studiato e di avere in generale riassunto in modo piano la materia.

Nei particolari si potrebbero osservare molte cose. L'A. non pare molto versato nella letteratura odierna straniera, specialmente tedesca.

---

[1] P. 200 sg.: cfr. già il lavoro dello stesso Costa nel *Bullettino dell'Istit. di dir. rom.*, II, p. 72 sgg.

(*) [Pubblicata nella *Rivista critica di scienze giuridiche e sociali,* vol. I, 1883, pp. 154-155].

Fra le altre cose, non pare che abbia fatto uso del *Corpus inscriptionum latinarum* dell'Accademia di Berlino (cfr. p. 31). Le citazioni sono talvolta affatto insufficienti, quali oggidì si vorrebbero bandite, es. " Virg., lib. I *Georg.* „ (p. 62). L'espressione è talora così equivoca da potere facilmente dar luogo ad abbaglio. Per esempio, parlando del passo di Papiniano in D. 18, 1, 58, l'A. (p. 54) dice che " sa réponse se réfère à une décision analogue de Paul „ (cfr. D. 18, 1, 57). È difficile interpretare queste parole nel senso che il nesso fu stabilito dai compilatori: ognuno le intenderebbe nel senso che Papiniano alludesse a quel brano di Paolo.

Ma, per lasciare osservazioni di minor conto, gravissimi sono gli errori che si leggono a p. 72. Trascriviamo letteralmente poche linee:

" Chez les Romains ceux-là seuls peuvent exercer des droits quelconques, qui sont légalement citoyens, pères de famille.... ceux, en un mot, qui sont *sui iuris*... „.

Dunque per l'A. un *filius familias*, console o dittatore, non sarebbe stato *légalement citoyen*! Ma se la *civitas* era un requisito indispensabile per essere nella *patria potestas* di alcuno! Ma se, per es., l'*interdictio aquae et ignis* del *filius familias* scioglieva la *patria potestas*!... Ed ecco quello che segue:

" Tous les autres, *alieni iuris*, sans capacité, sont en quelque sort *res domini* et ne peuvent ni possédér, ni acquérir aucun droit. On peut en déduire (!) que l'exercice du droit de chasse est intimement lié à l'état de la personne et qu'il faut être citoyen (!) pour pouvoir chasser „.

Se queste linee verranno sotto gli occhi dell'A., noi lo preghiamo di continuare questi studii veramente utili, e nello stesso tempo di emendare e perfezionare quanto ha già fatto. E, poichè — in tutt'altre cose affaccendato — non ricorderà forse con molta sicurezza alcune nozioni di diritto romano, le riveda accuratamente, e ne avrà non poca luce ed aiuto per le sue ulteriori ricerche.

Ernst Eck, *Beitrag zur Lehre von den ädilizischen Klagen* (estr. dalle " Juristische Abhandlungen: Festgabe für Georg Beseler „), 1885: pp. 42 (*).

Due sono le ricerche attinenti alla dottrina delle azioni edilizie, che il valente professore berlinese istituisce in questo pregevole scritto.

La prima concerne la dibattuta questione, se le azioni edilizie abbiano luogo ancorchè il compratore abbia già disposto della cosa. Il prof. Eck arriva al risultato, mi sembra, incontrastabile, che, eccezion fatta della

(*) [Pubblicata nella *Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali*, vol. 3, 1885, pp. 74-75].

manomissione dei servi [1], niun atto di disposizione della cosa da parte del compratore arreca la perdita delle azioni edilizie. In nessun passo delle fonti si trova il pensiero che tali atti possano indicare rinunzia alle azioni stesse. Egli stima poi (p. 28) che tanto debba ammettersi anche nel diritto attuale, tranne il caso che il compratore disponga della cosa conoscendone il vizio e in modo non conforme al diritto [2].

L'altra ricerca si riferisce all'oggetto dell'*actio redhibitoria*. Ordinariamente si ammette che qnesta azione avesse una *condemnatio in duplum* contro il venditore, il quale non avesse restituito " pretium et accessionem „ (o liberato " eum qui eo nomine obligatus erit „): che, se invece il venditore avesse restituito (o liberato), la condanna dovesse tuttavia aver luogo, ma *in simplum*. Assai meno diffusa è l'opinione [3] che avesse luogo la sola *condemnatio in duplum* nel caso che il venditore non obbedisse al comando del giudice. E per vero non si può negare la stranezza della formula, come vien data per es. dal Lenel. Essa è arbitraria: se Numerio Negidio non si sottopone all'arbitrio *de restituendo*, è condannato nel doppio; se si sottopone, non viene assolto, ma condannato tuttavia, benchè soltanto *in simplum* [4]. Non occorre ripetere che ciò contrasta apertamente con la natura stessa dell'*arbitrium de restituendo*. La colpa di questa erronea costruzione della formula va data a Gaio, che in D. 21, 1, 45 si esprime in modo veramente scorretto. Il " simpli videtur condemnari „ va appunto riferito all'*arbitrium de restituendo*. L'espressione non è del resto un ἅπαξ λεγόμενον, e poteva avere il suo perchè (p. 39). La formula di Lenel andrebbe modificata così: dopo le parole *tantam pecuniam duplam* si dovrebbe concludere senz'altro *condemna s. n. p. a.*

Fra gli scritti, pieni di cauta ed arguta dottrina, del valente professore Eck, questo di cui abbiamo tenuto parola è forse il più elegante.

H. Erman, *Conceptio formularum, actio in factum und ipso iure Consumption*. - Weimar, Böhlau, 1899 (dalla *Ztschr. der Sav.-St.*, Rom. Abth., vol. 19) (*).

È un lavoro essenzialmente polemico, rivolto cioè a combattere le asserzioni veramente audaci che si contengono nello studio del Po-

---

(1) Per la ragione consueta, che " liberum corpus non recipit aestimationem „. E nemmeno questa eccezione era ammessa unanimemente da tutti i giureconsulti: cfr. Proculo e Pomponio in D. 21, 2, 16, 2.

(2) Contrario per es. al dovere di *custodia* della cosa, dove questo è riconosciuto dai codici.

(3) Cfr. Windscheid, *Pand.*, II, § 394.

(4) Numerio Negidio sarebbe trattato assai meglio nell'*actio quod metus causa*: cfr. D. 4, 2, 14, 1.

(*) [Pubblicata nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. 27, 1899, pp. 389-391].

krowsky, *Die actiones in factum des classischen Rechts* (1), riprodotto con aggiunte nella prima parte dell'opera in lingua russa dal medesimo autore, *Prawo i fact w rimskom prawiė* (Diritto e fatto nel diritto romano), Kiew 1898.

La tesi fondamentale del Pokrowsky è, che *actio in factum* sia equivalente ad azione pretoria; che quindi non solo le azioni, la cui formola contiene una *intentio in factum*, ma tutte le altre di origine pretoria (azioni fittizie, azioni con trasferimento di soggetto nella formola, etc.) debbano ritenersi comprese in quella denominazione. La scienza moderna, addotta in errore dalla esposizione di Gaio, avrebbe abbassato ad una " questione puramente tecnica di composizione della formola „ un problema di ben più alto e vasto significato. La distinzione fra *actio in factum* ed *actio in ius*, così concepita, pare al P. di grande momento anche per gli effetti della consunzione processuale: nella prima la contestazione di lite non addurrebbe che una consunzione indiretta, mentre nella seconda la consunzione seguirebbe *ipso iure*.

Combattere una dottrina così evidentemente contraria al perspicuo insegnamento delle fonti non è davvero difficile impresa; e non a torto l'Erman si lagna più di una volta che a lui tocchi il compito poco generoso di sfondare una porta aperta. Ma questo non toglie il pregio del suo lavoro. Poichè la monografia del Pokrowsky, errata nella tesi fondamentale, contiene osservazioni, confronti, induzioni degne di attenzione, e non è inopportuno uno studio diligente che scelga, esamini e critichi tali risultati. In secondo luogo, sebbene – come si è detto – il lavoro dell'Erman sia soprattutto polemico, non manca al valoroso autore, che ha speciale competenza nella procedura civile romana, il modo di accennare ad alcuni dei più difficili ed oscuri problemi di questa, arrecando un contributo prezioso.

Messo in chiaro il valore della testimonianza di Gaio, l'autore con osservazioni acute e talvolta originali determina il preciso significato della *intentio in factum*, ossia della *formula in factum concepta*. A suo avviso la terminologia *actio in factum* sarebbe già propria degli ultimi giureconsulti classici; e dà le ragioni che dovevano agevolare questo " materializzarsi „ della *formula in factum concepta* nel tipo dell'*actio in factum* (soprattutto, a suo modo di vedere, occorreva un termine per contraddistinguere l'azione decretale data per il singolo caso) (2). Egli si vede costretto a spiegare la costante terminologia di *actio in factum de damno infecto*, mentre essa compare siccome fittizia ed avente una *intentio iuris civilis* nella *lex Rubria* (l. 21 sqq.), ove è tolta dall'Editto del pretore peregrino. Era naturale che questo fosse uno dei più forti argomenti del Pokrowsky. L'Erman propende a credere genuini i non pochi

(1) In *Zeitschr. der Sav.-St.*, 16, p. 7 sgg.

(2) Occorre però riflettere che anche quest'azione decretale potrebbe avere una *intentio in ius*, modificandosi all'uopo con finzione o con altro amminnicolo un rimedio di diritto civile.

testi che designano tale *actio* siccome *in factum*: poichè l'*intentio* è mista, alcuni giuristi meno rigorosi di Gaio (4, 46) potevano chiamare *in factum* l'azione, accentuando l'elemento di fatto che vi si contiene: che non fosse una denominazione normale e tradizionale, si potrebbe a suo avviso arguire dalla stessa frequenza con cui è chiamata così. Confesso di preferire le congetture del Bekker [1] e del Lenel [2], le quali hanno anche un buon appoggio nei testi.

L'A. procede quindi a dimostrare come vi fosse consunzione *ipso iure* anche per le azioni pretorie che avessero *intentio in ius concepta*: in ispecie si trattiene sulle azioni dei rappresentanti (con scambio di soggetti) e sulle adiettizie. In queste ultime la consunzione è più volte affermata (cfr. per l'institoria D. 14, 3, 13 pr., su cui vedi una buona osservazione del nostro A., p. 72; per l'esercitoria D. 14, 1, 1, 24; per l'*actio de peculio* D. 14, 5, 4, 5. 15, 2, 1, 10. 15, 1, 32 pr. 1; 47, 3). Rimane tuttavia la difficoltà della possibile ripetizione dell'*actio de peculio*, quando il creditore non sia stato soddisfatto pienamente per insufficienza del peculio e questo abbia poi subito incremento. È noto come siasi cercato di spiegare il fatto e di conciliarlo con la dottrina della consunzione processuale ricorrendo all'ipotesi di una *praescriptio pro actore* o a quella di una *restitutio* (a quest'ultima accede anche l'Erman). A me sembra che il punto sia degno di ulteriori indagini: alcuni testi non sono certo genuini, come il fr. 32 pr. cit., con il suo contrapposto fra ciò che " iure contingit „ e ciò che " aequitas dictat „, e il § 1 ibid. con il suo *nobis verius videtur*. D. eod. 30, 4 non presenta tracce formali di alterazione; ma per alterarlo bastava omettere una particella negativa! Io non intendo qui esporre un avviso definitivo, ma invitare qualche compagno di studi a ricercare se per avventura non siamo di fronte ad un caso affatto analogo a quello dell'azione concorrente concessa dopo esperita l'altra per l'eventuale differenza in più; caso su cui, dopo gli studi del nostro Alibrandi e dell'Eisele, siamo bene illuminati [3].

Con alcune osservazioni circa l'influenza dell'*actio de peculio* sulla obbligazione del fideiussore del servo e circa la consunzione nelle azioni dei successori pretorii (*bonorum possessor* e *bonorum emptor*), si chiude il libro interessante ed erudito; il quale ci lascia un vivo desiderio che l'A. mantenga la promessa, che ci dà, di un altro studio storico di diritto romano.

Per finire. L'A. prevede una decadenza transitoria degli studi di diritto romano in Germania, e prevede pure che nel frattempo l'eredità

---

(1) *Aktionen*, 2, 110.

(2) *Ed. perp.*, p. 300 [3a ediz., 372 sg.].

(3) Mentre correggo le bozze mi perviene il lavoro di un valente giovane, il LUSIGNANI, *La consumazione processuale dell'actio de peculio* [Parma, 1899. Cfr. i due studii del FERRINI in *Archivio giuridico*, 64, 1900, p. 78 sgg., e *Ztschr. d. Sav.-St.*, 21, 1900, p. 199 sgg. = *Scritti*, III, p. 287 sgg. 305 sgg.].

sarà raccolta dalla Russia. Servano queste parole di ammonimento e di incitamento ad altri. La nazione che tale eredità avrà raccolta sarà un giorno salutata maestra.

Carlo FADDA, *L'azione popolare*. Vol. I: Diritto romano. - Torino, Unione tipografico-editrice, 1894 (*).

Il nome dell'autore è già sufficiente garanzia della bontà della trattazione, essendo a tutti noto come il Fadda per vastità e sicurezza di dottrina, per acume d'ingegno, per diligenza coscienziosa d'indagini debba porsi fra i primi romanisti viventi. Ora possiamo aggiungere che la legittima aspettativa, di trovare nel presente volume una magistrale esposizione dell'arduo e insieme attraente argomento, è pienamente soddisfatta nel lettore. Dopo il lavoro importante del Bruns, conosciuto in Italia specialmente per opera dello Scialoja (che ne diede una traduzione con note), si ebbero sulla materia notevoli pubblicazioni del Maschke, del Codacci-Pisanelli, del Paalzow; ma d'ora in poi chiunque vorrà formarsi concetti ampi e sicuri sopra il modo con cui i romani hanno disciplinato questo mirabile istituto dovrà necessariamente far capo al lavoro del Fadda, che riassume e sottopone, occorrendo, a una critica minuta, esatta ed ingegnosa tutta quanta la produzione anteriore.

Questo volume del Fadda sta benissimo a sè, e forma un lavoro chiuso, per quanto l'autore abbia in animo di estendere le sue indagini al diritto intermedio e moderno, per studiare se e quanto abbia di comune con la romana l'azione popolare del diritto nostro attuale.

Nella prima parte l'autore raccoglie e classifica con grande cura i materiali, distinguendo le azioni in cui la condanna è a favore di una cassa pubblica, quelle in cui è a favore dell'attore (azioni legali e onorarie), e quelle finalmente in cui essa è a favore di un terzo.

Nella seconda parte si studia la disciplina romana delle azioni popolari: legittimazione attiva e passiva, effetti della contestazione di lite e della sentenza, rappresentanza, trasmissibilità attiva e passiva, forma del procedimento, condanna, suo ammontare e sua spettanza, esecuzione.

Nella terza ed ultima parte si ricerca il concetto dell'azione popolare romana e se ne delinea la storia.

Molte sono le idee nuove e originali sparse nel corso dell'opera; molte le dottrine, che ora per la prima volta vengono fondate sopra un'argomentazione rigorosa. Entrare in particolari " non est loci ": ci proponiamo di farlo altrove con la dovuta preparazione; intanto non volevamo tardare a far cenno di un libro, che onora grandemente la non ingloriosa scuola romanistica italiana.

(*) [Pubblicata nel *Monitore dei tribunali*, vol. 35, 1894, p. 420].

L. FERRARINI, *L'invalidità degli atti giuridici.* - Cfr. *Scritti*, III, 498-99.

P. F. GIRARD, *Textes de droit romain publiés et annotés.* - Cfr. *Scritti*, II, 533-34 e 534-35.

Paul Frédéric GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, fasc. 1-3. - Paris, A. Rousseau, 1896 (*).

Il nome del valoroso professore della Facoltà giuridica di Parigi è già favorevolmente noto in Italia per eccellenti lavori, nonchè per il suo manuale di testi del diritto romano, pervenuto meritamente alla seconda edizione, di cui ho avuto l'onore di riferire in questo *Archivio* [1]. L'opera, di cui ora mi voglio brevemente occupare, non è ancora finita: manca un fascicolo, che non tarderà ad apparire. Ma dalla parte finora pubblicata si scorge chiaramente quale sia la natura e la condotta del lavoro. La dottrina vasta e sicura dell'autore vi appare pienamente, e insieme con grande sobrietà di esposizione una notevole densità di pensiero; la forma è chiara e precisa. L'autore ci ha dato un compendio elegante, dove prevale l'elemento storico [2], senza però che manchino le necessarie notizie dommatiche. L'ordine è quello delle Istituzioni giustinianee; ma il diritto antegiustinianeo vi è ampiamente svolto.

Le questioni più ardue, e in genere quelle non indispensabili per gli studenti (a cui il libro è a preferenza destinato), insieme ad una larga bibliografia, sono accennate nelle copiose note, per cui l'opera acquista valore anche per quelli che sono già provetti in questi studii. A proposito poi della bibliografia, l'autore non si è limitato alla francese; ma tutte le volte che gli parve opportuno ha citato liberamente anche la letteratura straniera, compresa la nostra in misura rilevante.

Meno poche affermazioni contenute nella " Bibliographie générale " e nel capitolo preliminare, circa le quali non sapremmo ammettere le opinioni dell'autore, noi riteniamo che l'opera sia davvero eccellente e degna di essere proposta a modello.

O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten.* - Cfr. *Scritti*, II, 519-26.

W. KALB, *Zur Analyse von Iustinians Institutionen.* - Cfr. *Scritti*, II, 527-28.

(*) [Pubblicata nell'*Archivio giuridico*, vol. 58, 1897, p. 276].

[1] Vol. 46, 1891, p. 50 [cfr. *Scritti*, II, p. 533 sg.].

[2] Questo designa veramente il carattere del libro, pur prescindendo dal fatto che precede un'apposita introduzione storica.

P. Krueger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts.* - Leipzig, 1888 (*).

Fra le più importanti pubblicazioni, che per i romanisti sono apparse in questi ultimi tempi, va certo mentovata questa *Storia*, dettata da un uomo di singolare competenza e reputazione, il quale ha saputo coadunare in non molte pagine i risultati di molteplici ricerche proprie ed altrui, che hanno portato tanta luce in questa parte interessantissima degli studii nostri. La sicura dottrina filologica, la prudenza imparata nel lungo esercizio, la grandissima dimestichezza con le fonti, di cui le principali hanno direttamente o indirettamente provato i rimedi della sua mano esperta, mettevano l'autore in una condizione oltremodo propizia per sì ardua e desiderata impresa. Ch'egli vi sia riuscito felicemente, è superfluo il dirlo.

Anzichè fare una vera e propria recensione, noi qui vogliamo soltanto esporre alcuni dubbii e considerazioni, a cui la lettura del libro ha dato occasione. Prima di tutto, non si saprebbe interamente approvare il silenzio serbato a proposito della consuetudine come fonte di diritto, per quanto il discorso su di essa sia parzialmente implicito in quello su altri argomenti (per es. sull'*interpretatio fori*). E meno approverei il silenzio sulle principali leggi, senatoconsulti etc., di cui, se non la lettera, il titolo e l'argomento siano giunti a noi. Anzi in questo rigoroso silenzio sono coinvolti dei monumenti di cui almeno in parte c'è arrivato il contenuto, per esempio la legge Falcidia. Come io concepisco un trattato di questa natura, non credo che una enumerazione delle principali leggi etc., con le date e un cenno sull'argomento, possa mancare.

La storia della giurisprudenza classica è magistralmente esposta: pochissimo lascia nel lettore qualche scrupolo. Per es. a proposito di Vitellio, o per lo meno dei libri pauliani *ad Vitellium*, non sarebbe stato male avvertire che il loro contenuto, verosimilmente, non comprende che argomenti di diritto ereditario. Nell'opera plauziana (pp. 133, 206) vede il Kr. un sistema sul tipo dei Digesti: che però tale opera abbia un carattere particolare, e sembri fosse originariamente una collezione di responsi e questioni dell'autore e più di altri, è tuttavia mia salda opinione. Forse al solo diritto ereditario si riferivano i *libri ex Plautio* di Giavoleno; ciò spiegherebbe la scarsa parte data invece a questo argomento nei *libri ex Plautio* pomponiani. Invece a un vero sistema di Digesti, snl tipo scoperto appunto dal Kr., mi sembrano certamente ap-

(*) [Pubblicata nel *Bullettino dell' Istituto di dir. rom.*, vol. 1, 1888-89, pp. 230-233. Altra recensione della stessa opera, già pubblicata nell'*Archivio giuridico*, 41, 1888, pp. 209-210, abbiamo ristampata in *Scritti*, II, p. 528 sgg.; alcune osservazioni ivi contenute ritornano nella recensione presente, ma questa ha una parte completamente nuova, ove si riproducono le osservazioni dello Zachariae von Lingentahl sopra gli scolii alla Parafrasi del manoscritto Gr. Par. 1364].

partenere le reliquie della giurisprudenza di Ottaveno, sulla quale l'A. (p. 158) non esprime a questo riguardo nessun giudizio.

Parlare di Nerazio dopo che di Celso non è, a mio avviso, cronologicamente esatto. Si pensi, fra le altre cose, che Nerazio è citato da Celso iuniore, non mai questo da quello. In parte il Kr. può essere stato spinto a collocare i giuristi in quest'ordine da ciò che in D. 28, 2, 13 pr. egli credeva che Giuliano parlasse di Celso come di persona defunta (p. 165); però, mentre più tardi ha mutato avviso riconoscendo che quelle parole non appartengono all'opera genuina di Giuliano (p. 169 n. 40), ha per inavvertenza lasciato sussistere la prima affermazione.

Pedio è collocato da Kr. nell'età adrianea: più probabile è tuttavia ch'egli vada rivendicato alla traianea (p. 172). Pare cioè al Kr. che da D. 4, 8, 33, 16 si possa ricavare l'uso da parte di Pedio dei Digesti giulianei. Ma l'argomento è oltremodo debole, giacchè tale deduzione è tutt'altro che necessaria: d'altra parte, l'uso frequente di Pedio nel commentario edittale di Pomponio (di cui l'A. non fa parola, ma che pur si rivela chiaro, come a suo tempo anche il Pernice [1] ha avvertito) fa propendere per un'età anteriore [2]. Nè poi è esatto mettere il commento di Pedio fra le *Hauptquellen* dell'ulpianeo (p. 216).

Questi e simili dubbii sorgeranno in mente al lettore che svolga le dense pagine, tutte consacrate ad una materia ispida di controversie, di cui molte non giungeranno mai ad una conclusione sicura. Ma il lettore stesso ammirerà continuamente la critica severa, la molta erudizione, le osservazioni nuove e geniali.

La parte concernente le fonti dell'ultimo periodo è fra tutte la meglio riuscita e la più interessante. Anche della letteratura giuridica postgiustinianea l'A. tocca quel tanto che basti a illustrare il suo tema e a completare il suo quadro. Gli scolii parigini allo Pseudo-Teofilo (p. 342) non gli sono noti ancora che per una mia menzione occasionale, essendo stati editi soltanto sulla fine dell'anno scorso [3]. Tanto più io penso di far qui cosa grata esponendo su quegli scolii alcune avvertenze che recentemente scrisse lo Zachariae von Lingenthal, mettendo gentilmente a mia disposizione il manoscritto.

Egli non ritiene che gli scolii appartengano allo stesso autore ed abbiano la stessa origine: e, invero, per buone ragioni:

1. Talora la stessa osservazione, in forma più o meno simile, viene ripetuta immediatamente, il che fa naturalmente pensare a diversi autori: vedi, per es., gli scolii ad Inst. 1, 16 pr.; 22, 4. 2, 10, 9. 3, 20, 4.

---

(1) *Ulpian als Schriftsteller*, p. 23 sg.

(2) Solo per i primi quattro libri dei Digesti giulianei si può provare l'uso da parte di Pomponio. Quasi certamente il commento pomponiano si compì prima dei Digesti giulianei, che uscirono — come tutti sanno — a lunghi intervalli.

(3) [*Memorie dell' Istit. Lomb.*, 3ª serie, IX, 1886, p. 13 sgg. = *Scritti*, I, p. 139 sgg.].

2. Dove nelle Istituzioni si citano costituzioni giustinianee, uno scoliaste avverte ἔνθα (o ἔνθεν) ὁ ἡμέτερος βασιλεύς, provando così di avere scritto vivo Giustiniano. Invece lo scoliaste autore della nota ad Inst. 2, 6, 14 e dell'altra ad 2, 14, 1 scrive ὁ κύριος ἰουστινιανός, o anche solo ἰουστινιανός, come si doveva esprimere uno scrittore più recente.

3. Negli scolii i Digesti si citano nel modo completo dell'Indice stefaneo; specialmente troviamo che i libri 20-22 si dicono " antipapianû μονοβιβλία „. D'altra parte si arrecano anche osservazioni di Cobida, che citano il libro 5 come βι. ε' e il libro 20 come βι. κ'. Lo scolio ad 2, 1, 25 accenna il contrasto di due scuole, κοβιδιανοί e θυλακιανοί: che anche la diversità del metodo di citare abbia attinenza con esse? Circa le Novelle, non è del tutto sicuro se si usi la collezione adoperata da Stefano o addirittura quella delle 168 novelle, o se invece si citi secondo collezioni diverse giusta la diversità degli autori. Le novelle citate α', β', ιβ', ιμ', κβ', μζ', ϙζ', ϙιε' hanno questo numero progressivo nella collezione delle 168 novelle: invece la novella 115 è stata citata come ἡ νεαρὰ ϙι', la novella 4 come διάταξις ιζ': può essere tuttavia che si debba leggere qui διάτ. δ', là ϙιε' (1).

4. L'autore di gran parte degli scolii ha conosciuto e usato i Digesti e il Codice nell'originale; poichè non solo arreca le rubriche latine, ma pur anche le parole latine iniziali dei passi citati, per es. ad Inst. 2, 6, 14; 12 pr. 3, 26, 6. 4, 6, 20. Egli sa il latino e conosce il significato di *domesticum testimonium, causaria missio* etc. Invece altri scolii sembrano indicare una conoscenza assai scarsa dell'originale, ed anche della lingua latina. Spiegazioni come quella di *bonitários* (che si riconduce ad un γοντάριος), di *fácton* (*facere actum* !), di *alluuiων* (ἄλλου βίος !), o come quella di *Paulus libri ad Macarium Sabinum* o *ad Plautium* (ad Inst. 2, 14 pr.), provano che qui parla un altro scoliaste posteriore al primo, a carico del quale si debbono pur mettere espressioni insolite, come δαπανήματα ἐκβάλλειν (2, 1, 30; 32), ἐκβλήσκω (2, 11, 2) etc.

5. Da una parte abbiamo scolii con buone citazioni di passi paralleli ed osservazioni interessanti (per es. sull' *unus casus*). Dall'altra taluni scolii denotano stolidità ed ignoranza, e contengono anche contraddizioni: per es. ad Inst. 1, 23, 17. 4, 6, 2; 4; 13. 4, 10, 2. 4, 13, 10. Non è probabile che appartengano tutti allo stesso autore.

Circa l'origine si può dire che gli scolii derivano sostanzialmente dalla scuola giuridica costantinopolitana (per es. ad Inst. 1, 25 pr. 2, 1, 39). Alcuni sono dell'età di Giustiniano, altri sono più recenti. Così si menziona una scuola fondata da Cobida (ad 2, 1, 25), si adopera la collezione delle 168 novelle (da porsi circa il 580), e si arrecano passi di Teofilatto (Simocatta), fiorito verso il 629.

---

(1) Cfr. i Prolegomeni alla nostra edizione, p. 16 sg. [= *Scritti*, I, p. 144 sg.].

P. KRUEGER et G. STUDEMUND, *Gai Institutiones in usum scholarum tertium ediderunt.* - Cfr. *Scritti*, II, 533.

J. E. KUNTZE, *Der Provinzialjurist Gaius wissenschaftlich abgeschätzt.* - Cfr. *Scritti*, II, 532-33.

ID., *Der "servus fructuarius" des römischen Rechts.* - Cfr. *Scritti*, IV, 474-75.

F. LAMPERTICO, *I diribitores nelle elezioni romane.* - Venezia, Antonelli, 1883 (*).

Der Verf. behandelt den Gegenstand mit grossem Fleiss: er giebt eine keineswegs geringe Belesenheit und Gelehrsamkeit kund. Sein Aufsatz ist desto interessanter, da der Verf. selbst Staatsmann ist und mit dem Entwurfe des neuen italienischen Wahlgesetzes sich vielfach beschäftigt hat. Er darf sich also wie Varro (*r. r.*, 3, 2) mit vollem Rechte als *athleta comitiorum* bezeichnen.

Die Hauptergebnisse der Forschungen des Verf. lauten folgendermassen:

a) Man muss genau zwischen den Sammlungen der Stimmen unterscheiden, die bei Gerichten, bei Wahlcomitien und legislatorischen Komitien stattfinden.

b) Bei den letzten ist es nicht unwahrscheinlich, dass zwei Täfelchen jedem Stimmenden von Staats wegen erteilt wurden.

c) Man spricht auch von Täfelchen bezüglich der Geschwornengerichte; doch lässt sich nicht mit aller Sicherheit entscheiden, ob den Richtern wirklich Täfelchen gegeben wurden: jedenfalls heisst es *dare tabulas*, nicht *diribere*.

d) Für die Wahlkomitien ist der Ausdruck *diribere tabulas* gäng und gäbe: er bezieht sich jedoch auf die Sammlung der Stimmen, nicht auf die Erteilung der Stimmtäfelchen. Die Namen der Kandidaten wurden von den Stimmenden selbst geschrieben, im *diribitorium* (das beiläufig zu anderen Zwecken dienen kann) wurden eben die Stimmen gesammelt und gezählt. Die Bestechung kann natürlich auch bei der *diribitio* stattfinden; sie hat jedoch eine ganz andere Bewandtniss als diejenige, die vom *divisor* und *sequester* geübt wird.

Der Verf. hat insbesondere die gründlichen Studien Wunder's benutzt (1): auch die jüngste Litteratur ist ihm nicht fremd geblieben; etwas Neues hat auch er hinzugefügt. Es handelt sich also um eine recht schöne Abhandlung, wenn auch hier und da manche Kleinigkeiten zu rügen sind.

(*) [Pubblicata nella *Berliner philologische Wochenschrift*, 1884, coll. 820-821].

(1) *Variae lectiones*, Leipzig 1827.

Lando LANDUCCI, *Storia del diritto romano dalle origini fino a Giustiniano*: corso scolastico secondo il regolamento per la Facoltà di giurisprudenza (*).

Fu sapiente pensiero quello d'istituire nelle università nostre una apposita cattedra per una materia così importante com'è la Storia del diritto romano. Non si tratta solamente dell'importanza generale che compete all'elemento storico nella cultura giuridica; ma anche e soprattutto della necessità indiscutibile di questa preparazione storica per la corretta intelligenza ed il debito apprezzamento del diritto romano.

Il prof. Landucci ha voluto accondiscendere alle istanze dei suoi scolari, ed ha dato alle stampe le lezioni tenute su questa materia nella R. Università di Padova. La prima dispensa ne è già stata pubblicata, ed è senza dubbio sufficiente perchè noi abbiamo a reputare un grande beneficio fatto a tutti i cultori di questi studi la nuova pubblicazione. Essa ha ben maggiore importanza di quanto sembri promettere il titolo modesto di corso scolastico; poichè non solo l'A. accenna nelle note alle questioni più elevate (che o la tirannia del tempo o l'inadeguata preparazione dei giovani impedisce di trattare nelle scuole), ma cerca pure di dare alla scienza un aspetto conveniente a materia d'insegnamento, e il modo con cui questo è fatto dall'A. mi sembra molto appropriato.

Alle cognizioni generali e propedeutiche l'A. fa seguire: libro I, *fonti*; libro II, *diritto pubblico*; libro III, *diritto penale*; libro IV, *diritto privato*; libro V, *procedura*; libro VI, sintesi.

Questa prima dispensa non contiene che i preliminari e una parte del libro I.

L'esposizione è accurata e diligente, e la scelta delle cose da dirsi molto opportuna. Non sempre divido le idee esposte dall'A., e forse qua e là vi sarebbe da fare qualche osservazioncella; ma si tratta di cose di secondaria importanza, e non evitabili da alcuno nella prima edizione di un lavoro affrettato dall'urgenza del fine a cui è destinato.

Cominciando dalla bibliografia, che in genere è molto completa ed esatta, vorrei che l'A. (p. 11) fra le storie dell'Impero avesse nominato la recente dello Schiller, ed avrei preferito e posto nel testo l'*Encyklopädie* del Pauly anzichè il dizionario di Daremberg e Saglio. Così non divido punto l'opinione dell'A. (p. 47) sulle *Dodici tavole* di M. Voigt. Che l'opera voigtiana sia meravigliosa per erudizione, ed offra un tesoro inestimabile per ogni romanista, non vorrò io certamente negare. Ma in

---

(*) [Pubblicata nel *Monitore dei tribunali*, vol. 57, 1886, pp. 478-479. La recensione porta una nota della Direzione: " Ringraziamo qui pubblicamente il giovane e già illustre romanista, decoro della ticinese università, di avere onorato il nostro modesto giornale con questo breve ma succoso saggio bibliegrafico; e facciamo voti di non essere che al principio della sua preziosa collaborazione "].

quanto concerne la restituzione e la critica delle leggi decemvirali questo lavoro rappresenta, in confronto dello schölliano, un regresso notevole. Poichè tutti i criterii fallaci, che a grande fatica si erano rimossi, sono stati dal Voigt nuovamente revocati: non solo le fonti, a cui una critica lungamente esercitata e sagace aveva negato il proprio assenso, sono state da lui nuovamente ammesse come indiscutibili, ma è andato in cerca di altre ancora, la cui inettitudine è ad ognuno manifesta. E quanto dissi delle fonti va ripetuto in eguale misura dell' uso delle fonti stesse; va ripetuto delle inconsulte ricostruzioni di testi perduti; va ripetuto delle ipotesi, la cui arditezza non si ammira per l' acuto ragionamento e le forti prove che la sorreggono, ma dimostra piuttosto non largito in copia al maestro alemanno quel sovrano senso critico, che in queste materie ha solo diritto, e che, negato dalla natura, non si acquista per studi pazienti o per accumulata dottrina. Io pertanto mi sto contento ai modesti ma cauti risultati dello Schöll, per quanta abnegazione mi possa costare la difficile *ars ignorandi*; e non anelo a quelle altezze nebbiose, su cui il Voigt ci vorrebbe trascinare.

Riguardo poi alle dottrine esposte nel testo, io non direi, per es., che sia stato tutto *ius civile* quello preparato dal senato e dal principe nel periodo diarchico [1]: in parte esso ci offre come una elaborazione, una modificazione, uno svolgimento del *ius honorarium*, ed in tal caso si deve porre nella categoria di questo, come il Wlassak, almeno a mio avviso, ha nei suoi *Studii critici* ben dimostrato. Nè saprei se possiamo con l'A. (p. 43) parlare di leggi centuriate proposte dai re: la tradizione dice che i comizi centuriati furono, durante il regno, inattivi. E finalmente non accetterei la proposizione (p. 46) che il *ius honorarium* sia un coordinamente delle nuove idee e della prevalente equità con le parole della legge delle XII tavole.

Ma non è certo il caso di fermarsi su particolari questioni relativamente ad un lavoro, che per l' indole e lo scopo suo vuol essere giudicato nel suo complesso. Questo è tale che noi mandiamo all'A. le nostre congratulazioni (*si tanti sunt!*) più vive e sincere, e vorremmo ben di cuore che a molti servisse di esempio e d' incitamento la bella attività del professore padovano.

Vincenzo LILLA, *La pretesa persona giuridica e le funzioni personali degli enti morali*. - Napoli, 1895 (*).

Su questa monografia dell' illustre professore di filosofia del diritto piace richiamare l' attenzione dei lettori dell' *Archivio*, perchè offre un

[1] La tricotomia del RUDORFF (e poi del KUNTZE) io la respingo non implicitamente, come dice l' egregio A. (p. 35), ma esplicitamente: cfr. la mia *Storia delle fonti*, pp. 45-46 in nota.

(*) [Pubblicata nell'*Archivio giurid.*, vol. 57, 1896, pp. 309-310. Un'altra e più riassuntiva recensione della stessa opera è in *Monitore dei tribunali*, 36, 1895, p. 848].

importante contributo ad una delle più ardue questioni che s' incontrino proprio sul limitare degli studi giuridici.

La monografia del Lilla è divisa in tre parti. Nella prima si esaminano le principali teorie intorno alla persona giuridica, si espongono per sommi capi e si soggiunge una breve (e di regola efficace) confutazione. Nessuna delle molteplici dottrine appaga lo scrittore. La teoria della finzione, quella della personificazione, quella della rappresentanza, quella di Jhering e quella di Brinz, quella oscura dello Zitelmann, le dottrine italiane del Miraglia e del Giorgi, quelle che considerano lo Stato e simili corpi quali organismi naturali, vengono passate in rassegna rapida ma interessante. Dove l'autore confuta il saggio del Miraglia, già appare il concetto suo. Il Miraglia richiama l' attenzione dei giuristi su ciò, che il reale non coindice con il sensibile, e che quindi può esservi persona effettiva pur là dove manchi l'elemento fisico. Il Lilla risponde che è verissimo che il reale non coincide con il sensibile; ma altro è realtà, altro personalità giuridica, e, se l' elemento fisico non occorre perchè vi sia ente reale, occorre perchè vi sia quella che noi giuridicamente chiamiamo persona. Nella seconda parte il Lilla nega recisamente l' esistenza delle cosiddette persone giuridiche diverse dalle fisiche: si tratta, a suo avviso, di una metafora o similitudine, che venne acquistando parvenza sempre più determinata e decisa, finchè si convertì in vera e propria equazione. A suo parere (e di ciò si occupa largamente la terza parte), la nozione da lui combattuta non è affatto necessaria alla spiegazione dei fatti giuridici. Ripugna ammettere, egli dice, una personalità psichica collettiva. È bensì vero, ad esempio, che lo Stato deve avere funzioni personali, ma queste devono essere rappresentate da persone fisiche. " Questi individui, che sono destinati a rappresentare lo Stato nei suoi fini sociali, sono e debbono essere persone fisiche; ma nel rappresentare questi fini, conservando pure intera la propria personalità, sono altresì espressioni di questi fini sociali „. " La pretesa personalità giuridica dello Stato ha la sua concretezza in quella degli individui, i quali sono persone in sè e per sè, ma, senza perdere la coscienza della propria individualità, incarnano e rappresentano i fini della società civile, in quanto sono espressioni di quel grande organismo giuridico e politico che è lo Stato „.

Il Lilla fa applicazioni del suo principio anche agli altri enti morali; e stabilisce in proposito la massima, che la persona è necessaria alla creazione, alla trasmissione ed alla destinazione di un diritto, ma, creato trasmesso indirizzato un patrimonio secondo il fine in esso oggettivato, è necessaria solo la persona per l' esercizio dei diritti inerenti al fine attuato nel patrimonio stesso.

Si potranno discutere parecchie affermazioni e risultanze; ma anche coloro, i quali per avventura non accettassero la dottrina, dovranno confessare che si tratta di un lavoro erudito e profondo, quale non potevamo a meno di attenderci dall' egregio prof. Lilla.

A. Longo, *La mancipatio*, I. - Cfr. *Scritti*, IV, 460-64.

Luigi Manzi, *La viticultura e l'enologia presso i Romani*, p. 225. - Roma, Botta, 1883 (*).

È un' opera che contiene ben poco che si riferisca direttamente alla giurisprudenza, benchè la sua lettura sia certo importante per il romanista. È in complesso un libro ben fatto, ricco di dottrina e scritto in modo chiaro e preciso. Si bramerebbe che fossero tolti alcuni errori, ciò che l' A. potrebbe fare benissimo in una seconda edizione. Per esempio a p. 30 troviamo parificati gli Irani ai Semiti, e affermato che l' Ascoli (finalmente?!) ha scoperto l' affinità dello zendo e del sanscrito.

G. Manna, *Degli argentarii in diritto romano*. - Cfr. *Scritti*, III, 497-98.

P. Melucci, *Il sistema ipotecario nel diritto civile italiano*. - Cfr. *Scritti*, IV, 480-81.

Jules Nicole, Λέοντος τοῦ Σόφου τὸ ἐπαρχικὸν βιβλίον. - Cfr. *Scritti*, I, 474 e 475.

Ettore Pais, *Storia di Roma*, vol. I, parte 1ª. - Torino, Clausen, 1898 (**).

Una recensione di questo importante lavoro non può essere data completa in un giornale destinato ai cultori degli studi giuridici; ma non sarà discaro ai lettori qualche breve cenno intorno alla parte che più strettamente li può interessare. In questo volume, in cui si espone e si critica la tradizione storica romana fino alla caduta del decemvirato, l'A. espone le sue idee intorno al valore della tradizione medesima rispetto al fatto più notevole per la storia giuridica, cioè all'origine delle XII tavole. Lungamente si sofferma nella discussione dell' argomento; e qui forse più che altrove si manifestano le tendenze ed il metodo delle sue ricerche. Grandissima è la cultura dell' autore, buona l' esposizione, originale la critica [1] e non di rado molto acuta l'osservazione: come si sia venuto preparando con forti studi sulle fonti e come sia pienamente informato di tutta l'attuale produzione scientifica appare dalla bella Introduzione, dove solo non avrei voluto veder riprodotta a proposito di legislazioni orientali qualche affermazione, comune bensì anni sono fra

---

(*) [Pubblicata nella *Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali*, vol. 1, 1883, p. 330].

(**) [Pubblicata nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. 25, 1898, pp. 401-403].

[1] Di grande momento sono le pagine relative alla critica della leggenda dei re ed alle relazioni di essa con le memorie dei culti locali, quelle in cui si sostiene con singolare potenza d' intuito la conquista sabellica di Roma, etc.

orientalist ma non altrettanto conforme alle più recenti e sicure risultanze delle indagini imparziali: vedi gli studi di David Müller, Halévy, Sayce, etc.

L'A. è pochissimo disposto a dar fede alla tradizione romana per i fatti anteriori all'incendio gallico: miti, allegorie, falsificazioni introdotte di proposito, anticipazioni e duplicazioni di persone e di fatti caratterizzano tutta la narrazione degli eventi attribuiti a questo periodo. La sua ripugnanza recisa ad accogliere i dati della tradizione pur là dove questi sono generalmente ricevuti dai moderni susciterà vivaci opposizioni: ma in molti punti il suo ragionamento persuade, e gli storici del diritto gli sapranno grado di averli liberati dal ricercare la cronologia e il rapporto reciproco delle leggi Valerie e da simili problemi, che restano insolubili finchè non si ha il coraggio di abbandonare i fallaci accenni della tradizione.

Più grave è quanto scrive l'A. sul decemvirato e sulle XII tavole. Siccome egli promette di ritornare sul tema in un volume di complemento, così noi attenderemo la sua esposizione completa prima di dare un giudizio definitivo. Il decemvirato stesso (e non solo il secondo decemvirato) sarebbe leggendario: la tradizione avrebbe fatto una confusione col decemvirato giudiziario (è notevole che l'ultimo atto di Claudio decemviro sia un processo di stato). Una legge come le XII tavole sarebbe stata impossibile in Roma quattro secoli e mezzo prima dell'era nostra: le notizie sull'*aes grave* in essa mentovata non possono riferirsi che ad un'età posteriore, vicina alla guerra di Pirro.

Nè la cultura nè l'uso della scrittura sarebbero poi stati tali a Roma in quel tempo, da rendere credibile un prodotto quale la legislazione in discorso. L'ambasciata in Grecia è una leggenda creata per spiegare certe analogie con le leggi soloniche, sebbene il Pais non consenta nell'opinione recentemente emessa dal Bösch circa l'origine di tale leggenda. Quale autore della legge delle XII tavole inclina l'A. a ritenere Appio Claudio il censore, sebbene nel presente volume non esponga ancora come la cosa abbia potuto avvenire. La narrazione dell'opera del decemvirato pare a lui una duplicazione anticipata e alterata del *ius Flavianum*.

Aspettiamo per giudicare, come ripeto, che l'A. dia le spiegazioni promesse e dimostri come l'opera di un privato potesse divenire legge per lo Stato, ed essere anzi accolta come fondamento del diritto nazionale. Noto di passaggio come alcune sue avvertenze circa le contraddizioni del racconto tradizionale non mi sembrino troppo forti. Sta bene che la tradizione (o almeno una corrente di essa) ci rappresenta Spurio Cassio come *filius familias;* ma ciò non è in disaccordo col contenuto delle XII tavole. Prima di tutto queste non parlano di emancipazione ma di perdita della patria potestà in seguito a tre vendite successive del figlio da parte del padre. L'avere adibito tre vendite immaginarie per ottenere l'effetto della emancipazione sembra opera dei giurisperiti posteriori (dell'*interpretatio*, non della legge). Inoltre, se anche le XII tavole avessero riconosciuto l'emancipazione, non è detto che se ne *dovesse* far uso, e neppure che l'uso fosse frequente o desiderato. Non dimentichiamo che l'emancipazione rompe i vincoli famigliari, priva della suc-

cessione intestata etc. Nè col divieto delle XII tavole di pronunciare condanna capitale “ nisi per maximum comitiatum „ sta in opposizione la leggenda di Servilio Ala, su cui è ora da vedere il sesto dei *Parerga* del Pernice (1).

Queste ed altre osservazioni, che si presentano spontanee al lettore, saranno forse dissipate dalle ulteriori ricerche sull'A. Il suo libro, considerato nel complesso, fa veramente onore grande a lui ed agli studi italiani.

Alfred Pernice, *Parerga*, II (estratto dalla *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, Romanistische Abthzilung, Bd. V), pp. 135. - Weimar, Böhlau, 1884 (*).

In questa seconda parte dei suoi *Parerga* il professore berlinese parla dei rapporti del diritto pubblico col diritto privato in Roma Osserva come diritto privato, diritto pubblico e diritto sacro formassero sempre in Roma tre sistemi affatto distinti, benchè istituti di un sistema potessero venire assunti in uno degli altri.

I giuristi romani non arrivarono mai a dare ugual forma giuridica a istituti intrinsecamente affini che appartenessero a diversi sistemi. I contratti, per esempio, stretti d'ufficio dai magistrati romani si consideravano come appartenenti al diritto pubblico, nè mai furono trattati con le norme di diritto privato. Il Pernice s'occupa specialmente di due recenti teorie intorno alla presente questione. L'una è quella di Heyrovsky (2) il quale deriva le anomalie (così chiamate molto a torto da lui) dei contratti stretti in nome dello Sta. . dall'autorità dei magistrati contraenti,

(1) [*Ztschr. d. Sav.-St.*, XVII, 1896, p. 167 sgg.]. Dico subito a schiarimento che io non mi sento disposto a credere alla tradizione intorno al duplice consecutivo decemvirato (sul valore della quale si era già bene espresso il Mommsen). Non sarebbe verosimile che al decemvirato *legibus scribundis* si fosse ricorso più volte in epoche diverse per la revisione della legislazione fondamentale (circa l'età della quale sono verosimilmente da rifiutare le indicazioni delle fonti) e per le aggiunte desiderate? Così si concilierebbero varii dati della tradizione: l'aggiunta di due tavole alle dieci primitive, l'introduzione e poi l'occultazione dei fasti, la menzione posteriore del *meridies* e della sua importanza processuale, etc.

(*) [Pubblicata nella *Rivista critica delle scienze giurid. e sociali,* vol. 2, 1884, pp. 164-166].

(2) *Ueber die rechtliche Grundlage der leges contractus,* 1881. All'opera (certamente, del resto, pregevolissima) dell'Heyrovsky si attenne forse troppo strettamente il prof. L. Bellavite nell'elegante sua monografia testè pubblicata a Venezia (Antonelli, 1884): *Della responsabilità dello Stato per i danni aventi attinenza causale diretta o indiretta con esso* [: v. la recensione del Ferrini, *supra*, p. 421].

che avrebbero create norme diverse da quelle vigenti pei privati *(leges, privilegia)*. L'altra, affatto contraria e ancor meno sostenibile è del Matthiass, nel libro: *Die römische Grundsteuer und das Vectigalrecht* (1882). La teoria del Matthiass si riassume nelle parole " dass der staatsrechtliche Gedanke nur in den Formen des Privatrechts Leben gewinne „ (1). Il Matthiass non ha dimostrato il suo principio. Nel libro citato egli lo presuppone e cerca di confermarlo, asserendo che i rispettivi diritti e doveri del governo e dei cittadini riguardo al *tributum* dei *cives* ed all'imposta fondiaria provinciale fossero regolati dalle norme stesse che disciplinano la materia delle obbligazioni nel diritto privato. Il Pernice prova a tutta evidenza la fallacia di questa dottrina: non solo ha errato il Matthiass sottoponendo quegli istituti alle norme di diritto privato concernenti le obbligazioni; ma non ha nemmeno colpito nel segno nel cercare il parallelo di diritto civile, il quale consiste piuttosto nei doveri di coloro che sono soggetti alla patria potestà. Lo Stato esige dai suoi sudditi prestazioni pecuniarie e corporali come il *paterfamilias* esige opere dei suoi soggetti e ne incassa, ove creda, il peculio (2).

Acutamente poi il Pernice ha raccolto alcuni istituti affini: clientela, prestazione di alimenti, tutela, etc., lo studio dei quali conferma benissimo le idee esposte.

A questa dottrina segue l'altra sulla posizione del pretore e del giudice rispetto alle parti. Queste sono tenute ad assoggettarsi al pretore o al giudice (che dovrà ormai col Mommsen, *Staatsrecht*, 1, 220, designarsi come aiutante del pretore) per un principio di diritto pubblico, e ad un principio di diritto pubblico va anzi ricondotta la stessa consunzione processuale della *res iudicata* o *in iudicium deducta*. Ma di fatto l'autorità scompare quasi davanti all'*officium*, e il pretore e più ancora il giudice sembrano avere quasi solo la funzione di aiutare le parti nella decisione delle controversie. Di qui anche la singolarità dell'esecuzione nel processo civile romano. E qui forse non sarebbe stata fuori proposito una parola sui gromatici nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

A torto si vuol ricondurre la condizione giuridica dei fondi provinciali al tipo del precario, come fa ancora il Matthiass. L'imposta fondiaria non è (e questo dimostra benissimo l'A.) un corrispettivo per la concessione *usus possessionisque*, ma un carico ordinato da unilaterale disposizione del popolo vincitore. E parimenti norme di diritto pubblico giustificano altri oneri gravanti sui fondi, perfino le rate annuali delle prestazioni alimentari (p. 80). Analoghi istituti furono poi ricevuti nel diritto privato, e specialmente l'enfiteusi. La superficie era già stata introdotta in un tempo in cui la dottrina delle servitù nel diritto civile (come prova l'ammissione della famosa *servitus oneri ferendi*) non era ancora del tutto stabilita.

---

(1) Op. cit., p. 31.

(2) Cfr. ora anche VOIGT, *Zwölf Tafeln*, II, 19 sg.

Passa in rivista l'A. le tessere aventi valore rappresentativo, giungendo al risultato che trattasi qui pure di istituti di *ius publicum* " das in mancher Beziehung moderner gedacht ist als das private ".

Finalmente si esamina la teoria già accennata dello Heyrovsky sulle *leges contractus*, e si riafferma trattarsi di veri e propri contratti, nè mutarsi tale natura pel fatto che lo Stato cede al privato contraente qualche mezzo più efficace (di regola appartenente solo allo Stato) per far valere contro i terzi i propri diritti; in generale, perchè non si applicano le norme dello *ius privatum*.

Non pochi sono i pregi di questa monografia, la quale tratta questioni attualmente tanto dibattute. Oltre all'acume giuridico, devesi ammirare nel lavoro del nostro illustre maestro una cultura filologica e storica assai cospicua, anche per un romanista alemanno. Nè credo che i risultati a cui è giunto in questo lavoro si possano facilmente impugnare. Si bramerebbe tuttavia qua e là maggiore chiarezza e un nesso logico più evidente fra i diversi argomenti discussi o accennati. Qualche nota pecca pure di laconismo soverchio.

Credo del resto di farmi interprete del desiderio di tutti i romanisti augurandomi che l'A. non lasci aspettare più a lungo qualche frutto novello della sua valorosa attività.

Alfred Pernice, *Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren in der römischen Kaiserzeit* (estr. dalle " Juristische Abhandlungen: Festgabe für Georg Beseler "), pp. 30. - Berlin, 1885 (*).

È uno studio interessantissimo, in cui l'illustre A. giunge a risultati in gran parte nuovi. È purtroppo vero che su argomenti di questo genere corrono molti errori, che sono diventati quasi tradizionali nei libri e nelle scuole. Con quanta facilità l'osservazione di uno scrittore autorevole si possa diffondere e accettare in opere tutt'altro che volgari, senza che alcuno ne comprovi l'esattezza e senza che se ne rilevino i difetti essenziali, si può vedere per es. dalla teorica del *ius extraordinarium*. Il Rudorff pel primo credette di segnalarne l'esistenza, e a lui tennero dietro tutti o quasi tutti i romanisti (per es. Bethmann-Hollweg, Bekker, Brinz, Krüger, Pernice [1], Lenel), finchè ora un critico acutissimo, Maurizio Wlassak [2], provò a tutta evidenza che a quest' opinione mancava ogni fondamento. Lo stesso avvenne per molti degli argomenti di cui l'A.

(*) [Pubblicata nella *Rivista critica delle scienze giurid. e sociali*, vol. 3, 1885, pp. 102-103].

[1] Nelle sue aggiunte al Bruns nella *Encyclopädie der Rechtswissenschaften* di v. Holtzendorff, I, 134. Nel presente lavoro però (p. 8 n.) si ricrede e dà ragione al Wlassak.

[2] *Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen*, p. 51 sg.

discorre in questa sua monografia. Si è sempre, tranne rarissime eccezioni, interpretata la famosa costituzione C. 3, 3, 2 nel senso che per essa Diocleziano abbia abolito l'istituzione di un giudice giurato per formula e concesso invece per le cause più lievi la *datio* di un *iudex pedaneus*. Chiunque legga le acute osservazioni del Pernice (p. 29) dovrà convenire che tale interpretazione è addirittura assurda: eppure non molti di noi ne avranno dubitato.

Sottoponendo adunque ad una critica vigorosa e indipendente le opinioni consuete, l'A. giunge ai seguenti risultati:

1.° La procedura civile ordinaria appartiene in Roma anche sotto l'impero (almeno finchè dura la diarchia) al *praetor urbanus*. Non è molto probabile che in casi speciali gli sia stata affidata una competenza amministrativa. Non era nelle tendenze del governo imperiale quella di allargare la competenza dei magistrati repubblicani.

2.° Le nuove istanze create in Roma sotto l'impero non limitano gran fatto l'azione del pretore urbano. Poichè o si riferiscono a materie non comprese nell'Editto o, se vi ha concorrenza, questa è assai moderata. I prefetti imperiali, per esempio, si restringono a intervenire in casi straordinarii e d'urgenza.

3.° Invece i governatori delle province cominciano presto a risolvere cause di diritto privato in via amministrativa: ciò specialmente nelle province imperiali. Tale uso diventa però generale solo nella seconda metà del III secolo.

4.° L'*ordo iudiciorum* non fu abolito come tale; ma cadde di per sè stesso, quando al pretore urbano venne tolta la giurisdizione civile.

Oltre che alla storia del diritto romano e alla conoscenza del processo, il lavoro del Pernice è utilissimo all'esegesi delle fonti. Le belle osservazioni sui rescritti imperiali, le indagini sul magistrato che nelle fonti viene indicato semplicemente col nome di *praetor* [1] etc. spargono luce grande su molti testi e ne rendono più evidente l'armonia.

Si potrebbe osservare che qualche volta l'osservazione non è corredata da sufficienti prove: in tal caso starebbe meglio un dubbio prudente. Così a pp. 25-26 l'A. (tuttochè si avveda egli pure che non è l'argomento migliore) si richiama all'impressione (*Eindruck*) che gli fanno le fonti. Se ben si ricorda, l'A. ha usato anche altrove [2] questo argomento; ma esso pecca per lo meno di soggettivismo.

---

[1] È opportunissima l'osservazione a p. 9: " wenn unsere Rechtsbücher vom Prätor sprechen, so braucht das nicht nothwendig der pr. urbanus zu sein: *amtlicher Sprachgebrauch ist es viel eher, den Stadtprätor als den vornehmsten mit vollem Titel zu bezeichnen* ".

[2] *Labeo*, II, 70.

Alfred Pernice, *Labeo: römisches Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit.* Vol. III, parte 1ª. - Halle, Niemeyer, 1892 (*).

Finalmente con vero compiacimento degli studiosi è apparsa la continuazione di questo classico lavoro da tanto tempo interrotto. La prima parte del terzo volume, la quale ora viene alla luce, contiene il nono libro, tutto dedicato ad un solo argomento: " modo e disposizione finale " (*Auflage und Zweckbestimmung*). Lo scopo dell'autore è di dimostrare che gli esili fondamenti delle teorie oggidì accolte in proposito dai pandettisti si trovano nel diritto giustinianeo; mentre il diritto classico operava con rapporti, rimedii e istituti giuridici diversi, e doveva pertanto considerare le cose da diversi punti di vista. L'argomento costringe l'autore a deviare spesso per potere studiare alcuni istituti nel loro complessivo sviluppo storico, non potendosi limitare la ricerca a quel solo lato che interessa per la presente trattazione. Così lo studio delle convenzioni obbligatorie apposte alla *mancipatio* conduce l'autore a trattare quasi completamente il tema importantissimo della *fiducia*; e quello dei rimedii per ripetere la prestazione compiuta lo porta ad esporre le sue vedute su l'origine, lo svolgimento e la funzione delle *condictiones*. Non è certo il caso di muoverne lamento, poichè anzi la copia delle idee nuove e geniali, il sottile acume critico e la vasta dottrina rendono molto interessanti siffatte trattazioni.

Parrà ad alcuno che l'autore sia troppo proclive ad ammettere interpolazioni e a ricavare argomenti dalle alterazioni supposte; non c'è quasi pagina nel libro ove non s'indichino singoli testi o intere serie di testi interpolati. Chi però abbia l'animo scevro da pregiudizi e siasi fatto un chiaro concetto dell'ambito delle alterazioni nelle Pandette sarà nella maggior parte dei casi (in qualche punto la sottigliezza parmi alquanto spinta) d'accordo con l'autore, che anche in ciò ha dato prova della sua abituale sagacia.

Non esce quasi oggidì un lavoro notevole, che vers: sulla storia del diritto romano, il quale non arrechi nuove prove dell'attività dei compilatori: si scoprono nuove serie d'interpolazioni dirette a modificare più o meno sostanzialmente qualche istituto, o addirittura a creare istituti o rimedii nuovi. Dalle invettive di Fabro si è quasi tentati di passare all'ammirazione, poichè (a parte l'eleganza formale e la coerenza sistematica) moltissime delle innovazioni così introdotte sono conformi alle mutate esigenze giuridiche, rappresentano idee pratiche e sane e contengono talora i germi di istituti moderni. È certo che il lavoro dei compilatori, considerato da questo lato, contiene molto che torna a loro lode; ma non devesi dimenticare che essi in molti casi danno il risultato di un lungo svolgimento della pratica, in altri introducono concetti ignoti ai

(*) [Pubblicata nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche,* vol. 14, 1893, pp. 351-352].

giuristi classici, ma evidentemente già da tempo accolti e fissati nelle scuole, soprattutto nelle orientali. Le cospicue alterazioni della materia delle *condictiones* (che non sono tutte sostanzialmente biasimevoli, anzi....) risentono in più di un modo l'attività scolastica: si pensi per es. alla classificazione che si trova nei Digesti. Gl' insegnanti beritesi vengono enfaticamente chiamati i " maestri dell' universo „; ma tale denominazione non è del tutto falsa, se per tanti secoli i romanisti hanno (credendoli dei giuristi classici) accolto e ripetuto i loro insegnamenti, e se i moderni legislatori li hanno sanciti nei loro codici.

A. Pernice, *Ulpian als Schrifsteller*. - Cfr. *Scritti*, II, 530-31.

Vittorio Polacco, *La nuova legge sui probiviri e la capacità giuridica delle donne e dei minorenni*. - Milano, 1893 (estr. dal *Monitore dei Tribunali*, XXXV, 1893, pp. 721-729).

Werner Sombart, *Studien zur Entwicklungsgeschichte des italienischen Proletariats* (estr. dall' *Archiv für sociale Gesetzgebung*, VI, 1893, pp. 177-258) (*).

Lo studio di Vittorio Polacco, denso d' importanti osservazioni e ricco di larga cultura giuridica, si occupa specialmente delle innovazioni che la legge 15 giugno 1893, n. 295, apporta al vigente diritto nostro. I punti che egli svolge a preferenza sono due. Anzitutto si occupa della grave disposizione per cui a probiviri sono eleggibili pure le donne (art. 15 combin. con art. 18). Ora, il collegio dei probiviri (oltre ad avere funzione conciliativa) può essere adito come collegio arbitrale (art. 12); e per le controversie, il cui oggetto non eccede il valore di duecento lire, decide come un vero e proprio tribunale. Come tutto ciò si concilii con la legislazione nostra, e soprattutto con l'art. 10 del Cod. di proced. civile, è difficile dire. Il Polacco dimostra infatti luminosamente due cose: che le nuove disposizioni speciali non tolgono le precedenti norme generali, ma solo vi derogano nei limiti rigorosi della incompatibità; e, d' altra parte, che i motivi addotti per giustificare l' introduzione di quelle non sono tali da rendere plausibile la grande differenza di trattamento di caso in caso. La disarmonia che ne risulta è evidente. Il Polacco stimerebbe opportuna l' abolizione del divieto generale per le donne di fungere da arbitri, e conseguentemente la estensione (almeno in questo senso) delle nuove disposizioni. Il Polacco si domanda se oggi verrebbe tuttavia risoluto negativamente il quesito dell' ammissibilità delle donne all'esercizio dell'avvocatura: la tesi negativa, prevalsa alcuni anni or sono, più che su testi particolari di leggi, si fondava sullo spi-

---

(*) [Pubblicata nella *Rivista internaz. di scienze sociali e discipline ausiliarie*, vol. IV, 1894, pp. 313-315 (con il titolo: *Una nuova legge italiana sui probiviri*)].

rito del nostro diritto positivo, spirito che, in verità, dalla nuova legge è stato sensibilmente modificato.

L'altro punto svolto dal Polacco concerne la facoltà del minore che abbia compiuto i 15 anni di essere considerato come maggiorenne per le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte, e contemplate dalla citata legge. Il Polacco opina che non siano comprese nel disposto dell'art. 34 le controversie derivanti dal contratto di tirocinio (a questo proposito io sarei piuttosto peritante), e che, in ogni modo, la disposizione si riferisca solo alle controversie, non alla capacità di contrattare. Egli deplora che la disposizione contenga un privilegio ingiustificato per una determinata classe di persone, gli operai. Per tutti coloro che non appartengono a tale ceto, quanto si attiene alla capacità per il contratto di lavoro e per le relative controversie è regolato dalle norme comuni, assai più restrittive. Tali diversi trattamenti secondo la classe sociale non possono che essere causa di guai gravi.

Prevalentemente di carattere sociale è invece lo studio di Werner Sombart. Egli comincia con il notare che la istituzione di tribunali industriali "con o senza funzione arbitrale" appartiene a quella categoria di riforme politico-sociali che la borghesia è più disposta a concedere, perchè meno le costano. E così avviene che si trovino simili tribunali in paesi nei quali il movimento dei lavoratori non è molto esteso nè molto organizzato, ma nei quali non mancano elementi rivoluzionarii. L'Inghilterra non ne possiede ancora, la Germania e la Svizzera li ebbero solo tardi, anzi in quest'ultimo paese non appaiono che isolati: essi da tempo invece esistono in Francia, in Belgio, in Austria. Il Sombart non nega che la introduzione di tali tribunali sia stata agevolata da sentimenti umani verso i lavoratori: ritiene però che essa sia stata assai favorita dalla persuasione che, mentre nulla costa ai capitalisti, può recare loro dei vantaggi. La pronta e semplice soluzione delle controversie fra padroni e operai giova molto a impedire gli scioperi, ad attutire i contrasti, a pacificare gli animi, a risvegliare la fede nella comunanza d'interessi fra capitale e lavoro: e tutto ciò senza danno degli industriali, quando si abbia cura che la loro influenza riesca prevalente. E che ciò sia, dice il Sombart, si prova anche osservando che gli operai "consci del proprio scopo" non sono molto disposti verso tale riforma; e cita all'uopo la "Lotta di classe". Bisognerebbe però notare che uno dei precipui disegni sui probiviri fu presentato al Parlamento italiano da un deputato operaio, il Maffi, e che una tale iniziativa ebbe senza dubbio efficacia nell'affrettare la riforma.

Il Sombart fa quindi una breve analisi della legge, e rileva egli pure come singolare la capacità concessa alle donne: la *proba mulier* è una figura ignota del tutto agli altri paesi europei.

Lo studio del Sombart si chiude con riflessioni malinconiche. A vedere le multe e gli altri mezzi coattivi con cui la legge spinge gli interessati all'osservanza dei nuovi doveri e all'esercizio dei nuovi diritti, egli sospetta (e, diciamolo con ogni riserva, non a torto) che la nuova legge abbia a restare lettera morta come tante altre, non avendo origine da un vero desiderio e sentimento generale.

A mio avviso, la nuova legge contiene un' idea fondamentale accettabile; e lo scopo che essa si propone, di rendere meno aspri i dissidii inevitabili fra capitalisti e lavoratori, è certamente nobile e degno. Ma non giova illudersi: se non si muta sistema, se cioè invece di inceppare (per vani pregiudizi o per odio settario) non si agevola il miglioramento morale delle masse operaie, se non si dà largo adito all' influenza cristiana sulla società intera, ne verrà che prevarrà solo l' egoismo degli uni o l' audacia incomposta degli altri, e che la legge (o per calcolo interessato o per misura prudente) resterà davvero lettera morta, quando non diventi nuova occasione o altro eccitamento a ulteriori ed esorbitanti pretese.

P. Rossi, *Dell' autorità dei responsa prudentium*. - Cfr. *Scritti*, II, 510-13.

K. Salkowski, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten, Glück's Fortsetzung XLIX*. - Cfr. *Scritti*, IV, 478-80.

John Edwin Sandys, *Aristotles Constitution of Athens*. - London, Macmillan and Co., 1893 (*).

Mi sia lecito raccomandare ai filologi ed ai giuristi questa recentissima e splendida edizione dell' Ἀθηναίων πολιτεία. Il Sandys si è accinto a questo lavoro con tutto il corredo di una singolare erudizione filologica e storica e con un esame profondo e minuto di tutta la letteratura, ormai vastissima, intorno all' opera aristotelica così felicemente recuperata. La nuova edizione comprende un'ampia introduzione, il testo accuratamente riveduto e accompagnato da copiosissimo commentario, nonchè indici diligentissimi. Carta, caratteri, incisioni etc., quali siamo soliti di trovare nelle edizioni inglesi, vale a dire eccellenti.

Nella Introduzione è specialmente notevole la difesa dell' autenticità del libro e della paternità aristotelica contro i multiformi assalti: il Sandys espone con molta imparzialità le opinioni degli avversarii e le ribatte con critica cauta e serena.

Nella revisione del testo il S. ha sempre tenuto presente il facsimile e, occorrendo, ha consultato direttamente il papiro. Dove la lezione è incerta o il papiro offre una lacuna, egli ha liberamente cercato di rimediare con le sue congetture, le quali sono opportunamente contraddistinte da un asterisco (se inserite nel testo) o altrimenti sono arrecate nelle note. Benchè in tali congetture vogliasi procedere con ogni prudenza, é innegabile che parecchie fra quelle del S. hanno molta verosimiglianza e possono ritenersi fino a miglior soluzione.

Le note si dividono in critiche ed esplanatorie. Le prime sono scritte in latino e concernono la lezione del testo; le seconde sono in inglese

(*) [Pubblicata nell' *Archivio giuridico*, vol. 50, 1893, p. 109].

e servono all'interpretazione del testo, agli opportuni schiarimenti storici e archeologici, al confronto con altri testi etc.

Il S., come ho già accennato, è mirabilmente versato in tutta la letteratura concernente il suo tema; nè solo in quella inglese, ma in tutta quella del continente e dell'America. Di quanto si è pubblicato in Italia pochissimo gli è sfuggito ed anche questo pochissimo, può dirsi, senza alcuna sua colpa.

Io credo che chiunque si provvederà di questa edizione mi sarà grato del consiglio.

A. SCHNEIDER, *Der Process des C. Rabirius.* - Zürich 1889 (*).

È l'omaggio presentato dalla Facoltà zurighese di giurisprudenza per il giubileo del prof. Windscheid. Il tema è trattato molto elegantemente e con piena cognizione della materia. I risultati sono i seguenti. Rabirio, condannato dal decemviro C. Cesare, provoca al popolo, che lo assolve nei comizi centuriati. Allora Labieno porta davanti al comizio l'accusa di perduellione. È in questa occasione che Cicerone tenne, come difensore e dopo Ortensio, il suo mirabile discorso. Sembra tuttavia che le cose piegassero male per l'imputato, giacchè il pretore ed augure Metello credette bene di togliere la bandiera rossa e sciogliere così improvvisamente l'assemblea. Ci pare invero che questo sia il modo migliore di coordinare le varie notizie e di togliere molta confusione che esse hanno sempre generata in proposito.

H. SCHOTT, *Das " ius prohibendi " und die " formula prohibitoria "*. - Cfr. *Scritti,* IV, 475-77.

G. SEGRÈ, *Sulla questione se la Parafrasi greca delle Istituzioni imperiali abbia avuto per fondamento il testo dei commentarii di Gaio.* - Cfr. *Scritti,* I, 472-73.

Enrico SERAFINI, *Della revoca degli atti fraudolenti compiuti dal debitore secondo il diritto romano.* Vol. I. - Pisa 1887 (**).

Siamo lietissimi di ammirare un lavoro romanistico, e in ispecie esegetico, di molta serietà e dottrina. L'A., assai giovane, ci offre in esso un'arra di belle speranze per il futuro.

(*) [Pubblicata nell'*Archivio giuridico,* vol. 42, 1889, p. 170].

(**) [Pubblicata nel *Monitore dei Tribunali,* vol. 28, 1887, p. 196. La dottrina sostenuta dal SERAFINI nel libro qui recensito fu poi ampiamente criticata dal FERRINI nello studio *Di una nuova teoria sulla revoca degli atti fraudolenti,* pubblicato in *Filangieri,* 12, 1887, p. 27 sgg. (= *Scritti,* III, pp. 315-334)].

È notissimo quanto difficile e controversa sia questa parte del diritto romano. I testi sono scarsi e oscure le notizie: la confusione si è poi, come di consueto, sempre accresciuta pei molti tentativi degl'interpreti. Il Serafini, combattute le altre dottrine, ne propone una nuova, molto ingegnosa. Il pretore avrebbe cioè proposto nel suo editto due rimedi: un'azione revocatoria concessa al curatore (o al creditore, se unico, o, fra parecchi, a quello prescelto dal magistrato) per far rientrare nella massa concorsuale i beni alienati fraudolentemente durante la *missio in bona*; e un interdetto fraudatorio (di cui l'*actio in factum*, che sarebbe la vera *Pauliana*, non offrirebbe che il naturale svolgimento), che i creditori potrebbero, se rimasti insoddisfatti dopo la *venditio bonorum*, intentare contro tutti gli atti fraudolenti posti in essere prima o dopo la *missio* stessa. Del secondo editto si occuperà il secondo volume: il primo, che è quello ora pubblicato, si occupa invece del primo editto e della relativa azione.

Non è certo da dirsi che la nuova teoria non incontri difficoltà: ne incontra parecchie e gravi, e, sebbene un giudizio sicuro non possa pronunciarsi prima che l'opera sia finita, si possono prevedere molte obbiezioni, contro cui si dovrà difendere il suo autore. Ma intanto molta luce sparge questo libro su parecchi punti, interpreta bene diversi testi, mostra l'erroneità di varie asserzioni accolte troppo facilmente dalla maggioranza.

C. Tanzi, *La patria di Salvio Giuliano.* - Cfr. *Scritti,* II, 497.

T. Trincheri, *Studi sulla condizione degli schiavi in Roma.* - Cfr. *Scritti,* IV, 466.

Moritz Voigt, *Ueber die Geschichte des römischen Executionsrechts* (nei *Berichte der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften,* philol.-hist. Klasse, pp. 76-120) (*).

Di questa interessantissima monografia, pervenutaci per la gentilezza dell'A., ci par debito dire qualche parola.

Nella storia del processo esecutivo romano l'A. distingue cinque fasi: 1.° dalle origini fino alle XII tavole; 2.° da queste alla *lex Poetelia* (a. 428 a. u. c.); 3.° da questa all'editto rutiliano (a. 643); 4.° da questo alla *lex Popillia*, alla *lex Iulia* e agli editti più recenti; 5.° da questo ultimo stadio all'editto di Diocleziano (a. 294 d. C.).

Per la prima fase, dall'esame di Liv. 2, 24, 6. Dion. 6, 29; 41; 83. 7, 22. Zon. 7, 14, l'A. arriva alla conclusione che il debitore insolvente venisse consegnato al creditore, il quale ne potesse liberamente disporre.

(*) [Pubblicata nella *Rivista critica delle scienze giurid. e sociali,* vol. 1, 1883, pp. 257-260].

L'*addictus* non perdeva la cittadinanza (cfr. specialmente Dion. 6, 29), ma restava soggetto al diritto reale del creditore. Si tratta di quel rapporto che l'autore designa col nome di *freie Hörigkeit* (p. 80), e di cui troviamo esempio più tardi nel *mancipium*. Invece le XII tavole rendono più grave la condizione del debitore insolvente: l'*addictus* non è più in rapporto di *freie Hörigkeit*, ma dev'essere ucciso o venduto *trans Tiberim*. Questa differenza che l'A. propone fra il diritto delle XII tavole e l'anteriore riposa a suo avviso su una ragione politica, essendo stata parecchie volte la condizione degli *addicti* in casa del creditore origine di perturbazioni e sommosse. Di fatto poteva però durare l'antico rapporto: bastava che il creditore dopo la *domum ductio* non presentasse istanza per l'*addictio*. Nel caso di più creditori (contemplato in tav. III, 6 Sch.: cfr. Gell. *N. A.* 20, 1, 47) siamo alla famosa questione del *partis secanto*, che l'A. risolve nel modo più umano, osservando, forse non a torto, che il consenso delle fonti dell'evo imperiale non prova molto in contrario, potendo esse dipendere da un'unica autorità (p. 84).

Un'importante innovazione si deve alla *lex Poetelia*. Il fatto che diede origine a questa, secondo Liv. 8, 28, 2 sq. (meno esatto Dion., *Exc. Vat.*, XVI, 5), va considerato in sostanza come storico, benchè le circostanze che diremmo esornative portino tutti i caratteri di un'invenzione di gusto retorico. Da un complesso esame delle fonti l'A. arriva al risultato che la *lex Poetelia* proibisse le catene e il nervo per il *domum ductus*, e che in luogo della uccisione o *venditio trans Tiberim* ordinasse che l'*addictus* servisse *donec solverit* (cioè con vero pagamento, od anche col suo lavoro). Secondo l'acuta osservazione dell'A. (p. 89), la prima disposizione non si applicava ai rei di *obligationes ex delicto*, eccezione che spiega passi contrastati, come Gell. 11, 18, 18; *lex col. Gen.*, c. 61; Plaut., *Men.* 1, 1, 21 (1).

Si aggiungono alla *lex Poetelia* due altri editti, che l'A. riferisce al principio dell'impero: l'uno (cfr. D. 50, 16, 43; 45) relativo al trattamento del *domum ductus* e dell'*addictus*, l'altro a restrizioni di natura personale (D. 50, 16, 46, 1).

L'esecuzione reale in forma di *bonorum venditio* fu, secondo l'A. (2), introdotta certamente dal pretore Rutilio. La fonte principale è in proposito la Quinziana di Cicerone. L'A. ritiene (p. 101 sg.) che l'editto richiedesse un credito ripetibile da parte di chi domandava la *missio in bona* (preliminare, com'è noto, a questa forma di processo esecutivo), e da parte del convenuto il sottrarsi al processo intentatogli, non compa-

---

(1) Dal non aver contemplato la *lex Poetelia* il caso dell'*addictio furis manifesti* ripete l'autore (p. 90) l'origine della controversia toccata in Gai. 3, 189.

(2) Il Keller, *Civilpr.*6, p. 423, è pieno di dubbii a questo proposito, ed ha un maligno " *soll.* . . . . von einem pr. Rutilius eingeführt sein " (la *bonorum venditio*). Ma del pretore Rutilio sappiamo ora quanto basta ad assegnargli un posto eminente (Huschke, *Zeitschr. für Civilr.*, XIV, 21).

rendo *in iure* o *in iudicio* o non attenendosi ai relativi vadimonii. Si esigevano inoltre altre condizioni, che cioè il debitore latitasse o avesse espatriato o fosse morto senza chi ne adisse l'eredità. Qui avremmo desiderato che l'A. avesse discusso l'opinione abbastanza diversa sostenuta con dottrina ed acume dal Keller nel primo volume dei suoi *Semestria*, opinione alla quale finora avevamo aderito. Egli rannoda il *vadimonium desertum* del convenuto ai requisiti per la " legittimazione attiva „: era cioè uno dei modi per cui il creditore poteva dimostrare la probabilità delle sue pretese; non potendosi ammettere che il pretore desse la *missio in bona* al primo capitato, anche se quello che costui avesse chiamato *in ius* non si volesse incomodare.

L'A. discorre poi assai bene dei caratteri e dei progressi di questa nuova istituzione di diritto onorario.

Rutilio fu pretore nel 643 d. R.: poco dopo si riforma sensibilmente anche l'antico processo esecutivo di diritto civile. Un passo decisivo fu fatto con la *lex Popillia* (673 a. u. c.), considerata opportunamente dall'autore (p. 109) come un prodromo della legislazione sillana. A questa legge riferisce l'A. non solo il *bonam copiam iurare* (Varr., *de l. l.*, 7, 105), ma anche l'istituto del concordato della maggioranza dei creditori (obbligatorio per la minoranza) per un rilascio parziale.

L'esecuzione personale fu abolita in qualche parte da un editto pretorio d'incerta data (fra la *lex Popillia* e la *lex Iulia*), e in ben più larga misura dalla *lex Iulia* che introdusse la *cessio bonorum* (737 a. u. c.). Le eccezioni che ancora restavano (cfr. Seneca, *de ben.*, 7, 16, 3) furono tolte dall'editto di Diocleziano (294 d. C.: C. 4, 10, 12). Un ritorno improvvido alle antiche tradizioni (C. Th. 4, 20, 1, a. 379) fu di breve durata (Nov. Iust. 135).

Questa è la condotta del lavoro dell'A., degno di moltissima lode specialmente per la saggia combinazione dei testi e per la restituzione del contenuto di tante disposizioni, sulle quali versava grande oscurità: restituzione che, a nostro avviso, riuscì quasi sempre felicemente. Qualche volta sembra che l'A. rasenti l'audacia, per es. a p. 110 sg., dove attribuisce senz'altro alla *lex Popillia* l'istituto del concordato: ad ognuno parrà troppo lieve argomento la citazione della *lex Iulia municip.*, c. 21 (ll. 115-116).

Ma, se anche qualche cosa si potesse notare, troppo abbondante compenso offrono la molteplice e profonda dottrina, la sicurezza e acutezza delle indagini, la concisa e severa eleganza, onde questo lavoro, come tutti in genere quelli dell'illustre professore di Lipsia, va segnalata.

Moritz VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, Bd. I. - Leipzig 1892 (*).

Questa importantissima opera è il frutto di lunghi anni di ricerche e di studi indefessi nel campo della storia del diritto romano. Nella

---

(*) [Pubblicata nel *Monitore dei tribunali*, vol. 33, 1892, p. 924].

vasta opera del *Ius naturale*, nell'altra sulle XII tavole, nelle molteplici monografie contenute nei Rendiconti e nelle Memorie dell'Accademia sassone, sono appunto i lavori preparatorii della presente Storia, che pertanto riassume l'intensa e larga attività scientifica dell'illustre romanista.

Il primo volume contiene alcuni cenni sullo scopo e sul metodo della storia del diritto romano, nonchè sul diritto privato anteriore alle XII tavole; quindi la trattazione del diritto privato nei due periodi che vanno rispettivamente dalle XII tavole alla legge Ebuzia (la cui data è fissata dall'autore, approssimativamente, fra il 513 e il 517) e dalla legge Ebuzia alla caduta della Repubblica. Chiudono il volume diverse appendici, intese a chiarire punti brevemente accennati nel testo; delle quali talune notevoli, destinate a risvegliare dispute fra gli studiosi.

È inutile (essendo ormai troppo noto il nome dell'insigne romanista) rilevare che in quest'opera è tenuto completamente conto della letteratura giuridica tedesca e straniera, in particolar modo dell'italiana; che le fonti sono arrecate senza lacune; e che insomma essa è una nuova prova dell'incomparabile dottrina del professore di Lipsia.

L'onore fattomi dall'autore col dedicare al mio nome così importante lavoro mi impedisce di rilevare i molti pregi ond'esso va adorno; ma non dubito che sarà come gli altri degnamente apprezzato dagli studiosi italiani, ai quali gli scritti del Voigt sono ormai familiari.

Moritz VOIGT, *Ueber die leges Iuliae iudiciorum privatorum und publicorum* (dal vol. XIII delle *Memorie della classe filologica e storica della R. Accademia sassone delle scienze*). - Lipsia 1893 (*).

Il tema delle leggi processuali romane, così elegantemente trattato ai nostri giorni dal Wlassak, trova in questa interessantissima monografia dell'illustre professore di Lipsia un notevolissimo contributo. La memoria, come tutte le scritture del Voigt, si distingue per una singolare copia di dottrina, attinta sempre alle fonti prime e sapientemente messa a profitto per l'argomento. Essa è divisa in cinque paragrafi. Nel primo si delineano con tocchi sicuri le condizioni storiche del tempo in cui apparvero le *leges Iuliae iudiciorum*; nel secondo si parla delle leggi medesime secondo le indicazioni che ce ne danno le fonti; nel terzo si discorre della competenza giurisdizionale dei magistrati municipali in rapporto a quella dei magistrati romani; nel quarto si parla della *lex Iulia iudiciorum privatorum*; nel quinto della *lex Iulia iudiciorum publicorum*. Ho detto della *lex Iulia iudiciorum privatorum*, appunto perchè il Voigt non ammette (p. 36 sgg.) che una sola di tali leggi, e in ciò diverge dal Wlassak [1] che ne ammette due: una per Roma, l'altra per

(*) [Pubblicata nell'*Archivio giuridico*, 50, 1893, p. 108].

[1] *Röm. Processges.*, I, 191 sgg.

gli altri comuni romani. Anche in altri punti i due romanisti arrivano a conclusioni divergenti, mentre nella maggior parte dei casi s' incontrano nella risoluzione dei problemi. Nessuno studioso del diritto romano trascurerà questa nuova memoria, frutto dell' instancabile ed esemplare operosità dello scrittore tedesco.

C. E. Zachariae von Lingenthal, *Zur Geschichte des Authenticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus.* - Cfr. *Scritti*, I, 467-68.

Id., *Appendix ad editionem Novellarum Iustiniani ordine chronologico digestarum.* - Cfr. *Scritti*, I, 468-69.

Id., *Ius graeco-romanum.* Pars VII: *Epitomae legum*, tit. 24 et seqq. - Cfr. *Scritti*, I, 469-74.

Id., *Die Meinungsverschiedenheiten unter den justinianischen Juristen.* - Cfr. *Scritti*, I, 471-72.

Id., *De diocesi aegyptiaca ... addita versione latina et notis.* - Cfr. *Scritti*, I, 473-74.

INDICE ANALITICO

INDICE DELLE FONTI (*)

I. - FONTI PREGIUSTINIANEE

1. Giurisprudenza.

Gai Institutiones.

(*) L'asterisco premesso alle indicazioni dei volumi o delle pagine indica i luoghi in cui i testi sono giudicati interpolati, o comunque vagliati criticamente.

Ulpiani Regulae.

Pauli Sententiae.

Epitome Gai Wisigothica.

Gai Interpretationis Fragmenta Augustodunensia.

Vaticana Fragmenta.

Mosaicarum et Romanarum legum Collatio.

Iurisprudentiae anteiustinianae fragmenta minora.

2. Leges.

Lex XII tabularum (Schoell).

Codicis Gregoriani reliquiae.

Codex Theodosianus.

Leges saeculares.

II. - CORPUS IURIS CIVILIS

1. Institutiones.

2. Digesta.

3. Codex.

4. Novellae.

III. - FONTI GIURIDICHE BIZANTINE

Basilicorum libri.

(Theophili Antecessoris ?)
Paraphrasis graeca Institutionum
(cum scholiis vol. I p. 157 sqq. editis).

Varia.

IV. - FONTI MEDIEVALI DI OCCIDENTE

V. - ISCRIZIONI E PAPIRI

VI. - SCRITTORI NON GIURIDICI

VII. - CODICI E LEGGI MODERNE

ERRATA-CORRIGE

VOLUME I.

Pag.	23	lin.	3	invece di	ἤοῖν	leggasi	ἤμῖν
„	23	„	19	„ „	ἔμῷ	„	ἐμῷ
„	43 [1]	„	20	„ „	Sinodio	„	Sidonio
„	87	„	31	„ „	1, 10, 10	„	1, 11, 10
„	91	„	16	„ „	ἀνηβος τῷν	„	ἄνηβος τῶν
„	91	„	20	„ „	idse	„	ipse
„	92	„	19	„ „	2, 2 pr.	„	2, 13 pr.
„	101	„	24	„ „	Par. 4, 6, 10	„	Par. 4, 6, 5
„	119	„	21	„ „	Hb., II, 505-6	„	Hb., II, 595-6
„	143 [1]			„ „	ad 2, 12, 1	„	ad 2, 12 pr.
„	146	„	1	„ „	7 pr.	„	5, 2
„	163 [5]	„	2	„ „	D. 4, 5, 7 pr.	„	D. 4, 5, 5, 2
„	169 (*)	„	ult.	„ „	διγ. β′	„	διγ. η′
„	172 [7]	„	2	„ „	p. 125, n. 187.	„	p. 35, n. 187.
„	181	„	1	„ „	§ 1.	„	§ 3.
„	183	„	35	„ „	τί. κλ′. διατ. κη′.	„	τί. κγ′, διατ. κη′.
„	184 [4]			„ „	D. 22, 3, 9	„	D. 22, 3, 29
„	187 [2]	„	1	„ „	I. 12, 13, 1	„	I. 2, 13, 1
„	188	„	28	„ „	τί. κζ′ διατ. δη′.	„	τί. κη′ διατ. κη′.
„	195 [12]			„ „	D. 13, 7, 13, 14.	„	D. 13, 7, 13; 14.
„	198	„	8	„ „	βι. η′ τ(ῶν) de rebus, τί. γ′ διγ. η′	„	βι. ζ′ τ(ῶν) de rebus, τί. α′ διγ. η′
„	201 [4]			„ „	I. 20, 1, 5.	„	D. 20, 1, 5.
„	208	„	3	„ „	τετραπασιλάζεται	„	τετραπλασιάζεται
„	218	„	13	„ „	ευπορσὶ	„	εὐπορεῖ
„	239	„	33	„ „	ad ipso indice	„	ab ipso indice
„	254 [4]			„ „	Cod. cum Proch. l. 1	„	Cod. cum Proch. l. l.

(*) Gli errori di citazione negli scolii alla Parafrasi, che qui si correggono, potrebbero essere errori di stampa dell'*editio princeps* ferriniana, ma potrebbero essere pure errori degli scoliasti. In ogni modo, riconosciute le citazioni esatte, abbiamo creduto di indicarle.

Pag.		lin.		invece di		leggasi	
Pag.	299	lin. 23	invece	di	24, 1, 44; 45.	leggasi	23, 3, 44; 45.
„	300	„ 27	„	„	5, 2, 15, 1; 19	„	5, 2, 15, 2; 19.
„	302	„ 28	„	„	5, 3, 5, 1;	„	5, 3, 5, 2;
„	303	„ 17	„	„	17, 2, 51, 8	„	17, 2, 52, 8
„	303	„ 18	„	„	17, 2, 51, 10	„	17, 2, 52, 10
„	306	„ 4	„	„	40, 4, 29:	„	40, 4, 39:
„	357	„ 13	„	„	2 § 7 ibid.	„	2 § 2 ibid.
„	358	„ 5	„	„	Ἀπολλομένου	„	Ἀπολλυμένου
„	361	„ 12	„	„	fr. 13 Paul os	„	fr. 14 Paul os
„	367 1		„	„	C. 3, 10, 2, 24. I. 4, 6.	„	C. 3, 10, 2 I. 4, 6, 24.
„	369 1		„	„	D. 33, 9, 3, 58	„	D. 33, 9, 3, 5; 8.
„	380	„ 2	„	„	αὐτὸν τιτὸ	„	αὐτόν τε τὸ
„	398	„ 29	„	„	70. 85. 39;	„	70. 85. 89;

Volume II.

Pag.		lin.		invece di		leggasi	
Pag.	36 3	lin. 1	invece	di	33, 7, 18, 4-9;	leggasi	33, 7, 18, 4-9;
„	55	. 17	„	„	D. 42, 24, 1, 7:	„	D. 43, 24, 1, 7:
„	58 1		„	„	Wangerow	„	**Vangerow**
„	90	„ 28	„	„	15, 1, 27	„	15, 1, 17
„	97 2	„ 2	„	„	ib., V, 79.	„	ib., V, 279.
„	109	„ 8	„	„	Coll. 17, 7, 7	„	Coll. 12, 7, 7
„	168	„ 4	„	„	D. 1, 1, 2, 47	„	D. 1, 2, 2, 47
„	170 (*)	„ 19	„	„	(D. 3, 5, 21 pr.)	„	(D. 3, 5, 20 pr.)
„	278 1	„ 4	„	„	D. 8, 3, 1. 8, 3, 1, 1.	„	D. 8, 3, 1 pr. 8, 3, 4, 1.
„	288	„ 34	„	„	tribuit possit	„	tribui possit
„	299	„ 7	„	„	plerorumque	„	plerumque
„	299 1		„	„	Inst. 2, 118	„	Inst. 2, 218
„	312	„ 17 s.	„	„	30, 1, 112.	„	30, 112, 1.
„	318 2		„	„	*Ad top.*, II, 4, 19.	„	*Ad top.* 4, 19.
„	322	„ 23	„	„	1. 252	„	1, 25, 2
„	350	„ 26	„	„	§ 6	„	§ 4
„	371	„ 31	„	„	del pensiero il	„	il pensiero del
„	386	„ 23	„	„	crimini	„	crimine
„	391	„ 15	„	„	presentia	„	praesentia
„	398	„ 1 s.	„	„	impedisset	„	impendisset
„	399	„ 24	„	„	§	„	§ 4
„	415	„ 23	„	„	GR. + comp.	„	GI. + comp.
„	466	„ 12	„	„	*in Verr.* 3, 59	„	*in Verr.* 2, 3, 59, 135
„	524	„ 32	„	„	Inst. 3, 34, 1.	„	Inst. 3, 24, 1.

(*) La stessa correzione a p. 172 l. 8 e 175 l. 5.

Volume III.

Pag.		lin.		invece di	leggasi
Pag.	2	lin.	12	*invece di* D. 1, 2, 25, 6	*leggasi* D. 19, 2, 25, 6
"	11	"	7	" " D. 18, 2, 26, 5	" D. 19, 2, 25, 6
"	34 [4]			" " Bas. HB. I, 644.	" Bas. HB. I. 744.
"	138	"	16	" " e si parla	" e parla
"	158 [2]	"	1	" " D. 17, 2, 53, 3	" D. 17, 2, 52, 3
"	162	"	1	" " il fr. 15	" il fr. 5
"	239 [2]	"	3	" " D. 3, 5, 21, 1.	" D. 3, 5, 20, 1.
"	262 [1]			" " HEIMB. I, 165	" HEIMB. I, 565
"	285	"	6	" " pactio	" pacti
"	318	"	2	" " *Quinctiana* (c. 21)	" *Quinctiana* (19, 60)
"	335 [2]		1 s.	" " *Villensiibereinstimmungen*	" *Willensiibereinstimmungen*
"	417	"	4	" " *Epitame Gai*, 7, 5, 2	" *Epitome Gai*, 1, 5, 1.

Volume IV (*).

Pag.		lin.		invece di	leggasi
Pag.	313 [1]	lin.	1	*invece di* HEIMB. II, 359	*leggasi* HEIMB. II, 259
"	333	"	30 s.	" " *dies incertus an certus quando*	" *dies certus an incertus quando*

Volume V.

Pag.		lin.		invece di	leggasi
Pag.	34 [1]	lin.	1	*invece di* § 85 sqq.	*leggasi* § 85 sqq.
"	86 [1]	"	4	" " Bas. 60, 41, 8	" Bas. 60, 41, 42
"	97	"	1	" " *fa-ciendam*	" *fa-ciendum*
"	109	"	10	" " § 36 h. l.	" § 36 h. t.
"	144	"	4	" " dactyliotheca	" dactyliothecam
"	150 [1]	"	2	" " Εἰδότες	" Εἰδότος
"	204	"	*ult.*	" " libro 8 *ad ed.*	" libro 18 *ad ed.*
"	236	"	26	" " D. 49, 9, 4 pr.	" D. 40, 9, 4
"	246	"	7	" " IV p. 1266 a.	" IV p. 1296 a.
"	282	n.	*a* *	" " versas	" versus
"	307 [1]			" " Thucyd. 6, 53	" Thucyd. 6, 58, 1
"	438	lin.	34	" " Iust. 1, 23, 17.	" Inst. 1, 25, 17.
"	486	col.	1	lin. penult.	*adde* 13 pr.: I. 201 [6]; -
"	488	"	2	" 32	" 39, 1: V. 192 [3]; -

(*) V. anche vol. IV p. 488.

AVVERTENZA

Sciogliamo la riserva fatta nella prefazione (vol. I, XIII) segnalando gli Enti che hanno finanziariamente aiutata questa edizione. Essi sono:

Banco Ambrosiano (L. **500**) - *Banca Commerciale italiana* (L. **6000**) - *Banca Nazionale di Credito* (L. **500**) - *Banca del Piccolo Credito novarese* (L. **1500**) - *Banca Popolare di Milano* (L. **1000**) - *Banca Popolare Agricola Commerciale di Pavia* (L. **300**) - *Collegio Borromeo* (L. **3000**) - *Comune di Milano* (L. **2500**) - *Credito italiano* (L. **2000**) - *Edison* (L. **500**) - *Unione Bancaria Nazionale* (L. **1000**).

E. A.

INDICE

— **Recensioni :**